

Il documento di registrazione, le note informative e le note di sintesi (di seguito anche denominati unitamente i "prospetti 2014") furono poste a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca, presso tutte le filiali nonché sul sito *internet* dell'Istituto⁴¹⁵.

6. Analisi dei prospetti informativi e le condotte ascritte agli imputati.

Nel procedere all'analisi del contenuto dei prospetti informativi alla luce dei profili specifici descritti nell'imputazione, è necessario verificare il contenuto delle informazioni inserite nei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, la loro completezza e veridicità, la natura ed entità delle eventuali criticità rilevate e la loro idoneità decettiva.

Quattro sono i profili generali delle condotte contestate ai capi i) e l) relativi al falso in prospetto:

- a) l'aver occultato l'esistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi;
- b) l'aver esposto false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;
- c) l'aver esposto false informazioni circa i volumi delle azioni BPVi realmente scambiate nell'ambito del mercato secondario, al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013, per quanto concerne i prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013, e nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre del 2014 per quanto concerne i prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2014, e il conseguente occultamento dello squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo.
- d) l'occultamento della persistente situazione di significativo ritardo e di mancata evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci.

6.1. L'occultamento dell'esistenza, dell'entità e degli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi.

I prospetti informativi relativi agli aumenti di capitale realizzati dalla Banca nel 2013 e nel 2014 non contengono alcuna menzione della prassi della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, nonostante il fenomeno fosse risalente al 2009 e avesse raggiunto dimensioni consistenti già a partire dal 2012.

Infatti, come illustrato nei capitoli precedenti, la prova del diffuso ricorso ad operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni della Banca emerse solo all'esito delle ispezioni avviate da B.C.E. e CONSOB nel 2015.

Il fenomeno del capitale finanziato interessò sia il mercato primario che il mercato secondario.

⁴¹⁴ Doc. 619 e 621 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴¹⁵ Cfr anche l' "Avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto", doc. 616 della produzione documentale del Pubblico Ministero.



561

Dalle testimonianze dei clienti e dei funzionari della Banca coinvolti in questo tipo di operatività, è emerso che, a partire dal 2009, BPVi cominciò a proporre a clienti "amici" della Banca operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni proprie - cosiddette "big ticket" in ragione della rilevanza del loro ammontare o "boutique" per la tendenziale corrispondenza dell'importo del finanziamento erogato e il controvalore delle azioni acquistate - in funzione dello svuotamento periodico del fondo acquisto azioni proprie. Negli anni seguenti, il numero di clienti coinvolti aumentò considerevolmente, la promozione dell'acquisto di azioni BPVi mediante la concessione di finanziamenti divenne una prassi diffusa capillarmente in tutta la rete commerciale, non solo incoraggiata ma imposta dai vertici della Banca sia per azzerare le azioni proprie in portafoglio sia per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta delle adesioni alle operazioni di aumento di capitale.

L'entità del capitale finanziato è stata ricostruita dai Consulenti del Pubblico Ministero che, nella seguente tabella, hanno indicato, trimestre per trimestre, il numero di azioni finanziate e il controvalore delle stesse.

Tabella 1 - Risultati di sintesi sul capitale finanziato ⁴¹⁶

Importi in Euro

Trimestre	N. azioni finanziate	Controvalore azioni finanziate	Controvalore PO finanziato
2Q 2010	4.334.834	366.275.631	-
3Q 2010	4.507.620	381.242.738	-
4Q 2010	8.740.761	545.520.996	-
1Q 2011	9.721.145	644.919.963	-
2Q 2011	8.920.463	666.921.236	-
3Q 2011	11.018.463	626.667.853	19.379.367
4Q 2011	11.220.664	700.838.970	68.568.114
1Q 2012	11.674.134	708.264.749	69.242.146
2Q 2012	11.865.212	718.434.360	69.645.603
3Q 2012	14.191.251	821.314.411	69.481.736
4Q 2012	15.304.056	955.837.364	69.646.070
1Q 2013	15.426.391	963.483.232	69.131.029
Totale n. azioni acquistate tramite finanziamenti BPVi			15.426.391
Totale controvalore azioni acquistate tramite finanziamenti BPVi			963.483.232
Totale controvalore PO sottoscritti tramite finanziamenti BPVi			69.131.029
Totale controvalore finanziato			1.031.614.261

La tabella mostra come il fenomeno avesse raggiunto dimensioni ragguardevoli già nel corso del 2012.

Nel quarto trimestre del 2012, il numero di azioni finanziate ammontava a 8.740.761, per un controvalore di euro 545.520.996.

Con particolare riferimento al mercato primario, nell'ambito degli aumenti di capitale finalizzati all'ampliamento della base sociale (Mini Aucap 2013 e 2014), la BPVi prevede espressamente l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie,

⁴¹⁶ Pag. 26 della relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.

ma analoga informativa non fu prevista nei prospetti relativi agli aumenti di capitale destinati ai titolari del diritto di opzione o al pubblico indistinto.

In realtà, gli accertamenti ispettivi svolti da B.C.E. e CONSOB hanno dimostrato che gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 furono conseguiti ricorrendo alla sistematica concessione di finanziamenti volti a fornire ai clienti la liquidità necessaria per sottoscrivere gli acquisti di azioni di nuova emissione.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale del 2013, gli ispettori B.C.E. hanno accertato che, su un controvalore di azioni distribuite dell'ammontare di euro 506 mln, le operazioni di acquisto finanziate dalla Banca ammontano a euro 136.034.044 mln⁴⁷. Il dato quantitativo è di poco inferiore a quello accertato dai Consulenti della Procura che, all'esito dell'esame analitico di tutte le sottoscrizioni, hanno concluso che, in relazione all'Aucap 2013, BPVi erogò finanziamenti per l'importo complessivo di euro 142.842.887⁴⁸.

Anche in relazione all'aumento di capitale 2014, solo a seguito delle ispezioni condotte dalle Autorità di Vigilanza, è emerso che la Banca concesse finanziamenti correlati alla sottoscrizione delle azioni per l'importo complessivo di euro 146.451.259⁴⁹.

Di poco inferiore è la quantificazione del capitale finanziato operata dai Consulenti dei Pubblici Ministeri, pari ad euro 136.314.287 (22% dell'operazione)⁵⁰.

I dati fin qui illustrati dimostrano incontrovertibilmente che BPVi fece ricorso alla pratica dei finanziamenti destinati all'acquisto di azioni della Banca ben prima della conclusione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.

Nonostante, l'esistenza del fenomeno e le sue dimensioni furono reiteratamente occultate agli investitori in occasione di entrambi gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.

Solo a seguito dell'ispezione B.C.E. e delle ulteriori verifiche svolte dall'*Internal audit* su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, la Banca fu costretta per la prima volta a certificare l'esistenza delle operazioni di finanziamento nella Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2015 per un ammontare complessivo di 941,3 mln.

La quantificazione definitiva del capitale finanziato effettuata dall'*Internal audit* ammonta a euro 1.086 mln alla data del 31.10.2015.

Le ricadute del fenomeno sulla situazione economico-patrimoniale della Banca furono disomogenee:

- nella Relazione sulla gestione del bilancio 2015, la Banca indicò un ammontare di finanziamenti correlati all'acquisto o alla sottoscrizione delle azioni della Banca pari a euro 1.086,9 mln, con la conseguente iscrizione nel bilancio di una riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2358 co. 6 c.c. di euro 304,4 mln, importo pari al capitale finanziato dedotte le rettifiche di valore per merito creditizio (pari a euro 465,9 mln) e gli specifici accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri (pari a euro 316,5 mln):

⁴⁷ Cfr relazione ispettiva B.C.E., allegato n. 2, tabella 4.

⁴⁸ Cfr tabella 2 pag. 26 relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.

⁴⁹ Cfr relazione ispettiva B.C.E., allegato 2, tabella 4.

⁵⁰ Cfr tabella 2 pag. 26 relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.

- in applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 (C.R.R.), il valore delle azioni finanziate dalla Banca fu dedotto dal *CEI 1*, così determinando la riduzione di quest'ultimo al di sotto del requisito minimo regolamentare;
- il fenomeno incise sul Bilancio consolidato 2015, giacché il controvalore del capitale finanziato fu dedotto dai fondi propri;
- a copertura dei rilevanti rischi legali e reputazionali si rese necessaria la contabilizzazione al fondo rischi e oneri di accantonamenti pari complessivamente a 136,4 mln, aggiuntivi rispetto a quelli riferibili alle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Banca e alle lettere di impegno o garanzia;
- in seguito al fallimento del piano di rilancio per l'impossibilità di realizzare interventi di ricapitalizzazione, come noto, fu avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca.

La radicale assenza di qualunque informazione in merito all'esistenza e all'entità dell'imponente fenomeno del capitale finanziato nei prospetti 2013 e 2014 ha privato l'investitore di elementi informativi fondamentali in merito ai rischi reali correlati alle operazioni di aumento di capitale.

La conoscenza di tali informazioni avrebbe senza dubbio indotto un ragionevole investitore a una maggiore ponderazione della decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale, tenuto conto delle ricadute del capitale finanziato sulla situazione economico patrimoniale della Banca e financo sulla stessa prospettiva di sopravvivenza della stessa.

6.2. L'esposizione di false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza.

L'Allegato I al Regolamento CE n. 809/2004 relativo alle informazioni concernenti l'emittente in caso di offerta al pubblico di azioni, prevede che nella documentazione d'offerta siano incluse le informazioni attinenti ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. L'occultamento dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato si è riverberato inevitabilmente sulla genuinità dei dati di bilancio resi pubblici dalla Banca e ha determinato l'ovvia falsità delle informazioni attinenti ai bilanci riportate nei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, che di quel fenomeno non fanno menzione né tengono conto.

Con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali di vigilanza, la falsità delle informazioni destinate agli investitori emerge dalla comparazione tra i dati riportati nei prospetti e i dati risultanti dalla relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero che hanno calcolato l'incidenza del fenomeno del capitale finanziato sui coefficienti del patrimonio di vigilanza nel lasso temporale dal 30 giugno 2012 al 31 marzo 2015.

Con riferimento al prospetto relativo all'Aucap 2013, alle pagine 26, 29 e 95 del documento di registrazione⁴²¹ e a pagina 9 della nota di sintesi⁴²², sono riportati i dati

⁴²¹ Doc. 613 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴²² Doc. 614 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

consolidati relativi al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti prudenziali al 31 dicembre 2012, 2011 e 2010.

Si tratta dei medesimi dati comunicati dalla Banca all'Autorità di Vigilanza e, con specifico riguardo all'anno 2012, dei medesimi dati riportati nella tabella 54 a pag. 152 della relazione dei Consulenti.

Nella menzionata tabella – di cui di seguito si riporta un estratto con i dati riferiti all'anno 2012 – i Consulenti hanno illustrato la reale entità del patrimonio di vigilanza e dei *ratios* patrimoniali determinati trimestralmente scomputando le quote di capitale finanziato⁴³.

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali ⁴³ (Euro 000)	30/06/2012	30/09/2012	31/12/2012
Patrimonio di base	2.370.842	2.154.330	2.074.900
Patrimonio di base rettificato	2.102.598	1.863.266	1.820.447
Rettenzioni supplementari	121.540	522.667	893.000
Elementi da dedurre	(118.039)	(190.039)	(119.056)
Patrimonio di Vigilanza	3.275.443	3.067.966	3.249.815
Patrimonio di Vigilanza rettificato	3.007.167	2.767.014	2.704.394
Attività di rischio ponderata	28.804.300	28.129.788	28.454.160
Attività di rischio ponderata rettificata	28.436.024	29.041.844	28.305.640
Tier 1 Ratio	8,23%	7,35%	8,23%
Tier 1 Ratio rettificato	7,34%	8,46%	8,46%
Totale Capital Ratio	15,22%	10,46%	11,26%
Totale Capital Ratio rettificato	10,50%	2,59%	9,65%

Il confronto tra i dati pubblicati nei prospetti e i dati rettificati dai Consulenti consente di cogliere agevolmente l'effetto gravemente distortivo provocato dall'occultamento dell'esistenza e dell'entità del capitale finanziato in termini di corretta rappresentazione dei livelli patrimoniali agli investitori.

La lettura dei dati dimostra che, per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2012, il *Tier 1 Ratio* rettificato dai Consulenti si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia target dell'8% richiesta da Banca d'Italia con lettera di intervento del 2 marzo 2012 (valore minimo 6,46%, valore massimo 7,34%).

Come mostra la successiva tabella, la stessa tendenza negativa continua nel primo trimestre del 2013 in quanto, al 31.03.2013, il *Tier 1 Ratio* rettificato dai Consulenti è pari al 6,33%. Per l'intero esercizio 2013 si continua a registrare la violazione del requisito target in termini di *Core Tier 1 capital ratio* dell'8% richiesto da Banca d'Italia con lettera d'intervento del 5 marzo 2013.

⁴³ Cfr. cap.V par. 5, in un'ottica prudenziale, si è scelto di riportare soltanto i risultati dell'ipotesi ricostruttiva *conservative* più favorevole agli imputati che prevede lo scomputo dal CET 1 delle quote di capitale finanziato e la riduzione in misura corrispondente alle quote di capitale finanziato anche dell'ammontare degli RWA, così evitando il rischio di una duplice penalizzazione nella ricostruzione dei dati che si otterrebbe incrementando gli RWA dell'importo dei finanziamenti e diminuendo il CET 1 delle azioni finanziate.

Anche nel prospetto relativo all'Aucap 2014, i dati attinenti al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti prudenziali non sono attendibili in quanto non tengono conto dell'ammontare del capitale finanziato.

Alle pagine 29 e 33 del documento di registrazione⁴²⁴ e a pagina 9 della nota di sintesi⁴²⁵ sono riportati i dati consolidati relativi al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti prudenziali al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011.

Anche in questo caso, si tratta dei medesimi dati comunicati da BPVi alla Banca d'Italia e, con specifico riguardo agli esercizi 2012 e 2013, dei medesimi dati riportati nella già citata tabella 54 a pag. 152 della relazione dei Consulenti.

Si riporta, di seguito, l'estratto della tabella 54 con i dati riferiti all'anno 2013 al fine di evidenziare la divergenza tra i dati riportati nel prospetto e la reale entità del patrimonio di vigilanza e dei *ratios* patrimoniali determinati dai Consulenti scomputando le quote di capitale finanziato⁴²⁶.

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000)	31/03/2013	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013
Patrimonio c. base	7.366.492	2.349.029	2.431.121	2.585.436
Patrimonio c. base rettificato	1.810.522	1.797.457	1.664.463	1.684.999
Patrimonio supplementare	946.164	851.757	657.553	728.755
Elementi da dedurre	-	-	-	-
Patrimonio di Vigilanza	2.221.817	2.290.780	2.344.874	2.313.790
Patrimonio di Vigilanza rettificato	2.056.917	2.646.349	2.718.216	2.613.234
Attività di rischio ponderate	29.638.713	28.950.976	29.309.400	28.060.712
Attività di rischio ponderate retificate	28.583.792	28.399.444	28.632.742	27.360.174
Tot. Ratio	8,09%	8,11%	8,50%	8,21%
Tot. Ratio rettificato	8,23%	6,32%	6,50%	6,52%
Total Capital Ratio	10,59%	11,06%	11,41%	11,61%
Total Capital Ratio rettificato	9,29%	9,32%	9,46%	9,55%

Anche durante l'esercizio 2014 si registra la costante violazione del parametro *Total Capital Ratio* e, nei mesi marzo e giugno 2014, la violazione del requisito minimo di *CET 1*.

Infatti, il *CET 1 Ratio* rettificato al 31.03.2014 (6,63%) ed al 30.06.2014 (6,24%) si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia minima regolamentare del 7%.

Allo stesso modo, il *Total Capital Ratio* rettificato si posiziona sotto la soglia minima regolamentare del 10,5%: al 31.03.2014 (8,51%), al 30.06.2014 (7,94%), al 30.09.2014 (9,57%), al 31.12.2014 (8,47%) e al 31.03.2015 (8,51%).

⁴²⁴ Doc. 617 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴²⁵ Doc. 618 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴²⁶ Anche in questo caso, si riportano soltanto i risultati dell'ipotesi ricostruttiva più favorevole agli imputati.

Dall'analisi svolta emerge chiaramente l'idoneità decettiva dei prospetti e l'effetto gravemente distorsivo delle informazioni in essi contenute con cui si è inteso far credere all'investitore che gli obiettivi di *CET 1* e *Ratio Total Capital Ratio* fossero in linea con le soglie regolamentari e con le richieste formulate da Banca d'Italia.

L'inattendibilità dei dati pubblicati nei prospetti ha impedito agli investitori di comprendere la reale situazione patrimoniale della Banca, caratterizzata dal costante deterioramento del patrimonio di vigilanza e dalla crescente progressiva sproporzione tra il valore effettivo dei coefficienti patrimoniali e quelli oggetto di segnalazione alla vigilanza.

Si tratta di informazioni assolutamente significative in punto di affidamento per i potenziali sottoscrittori degli aumenti di capitale, che, se comunicate, sarebbero state idonee ad evidenziare il venir meno del quadro di sostanziale tranquillità rappresentato nei prospetti.

6.3. L'esposizione di false informazioni in merito ai volumi delle azioni BPVi realmente scambiate nell'ambito del mercato secondario, al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, e l'occultamento dello squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo.

A pagina 84 della nota informativa relativa all'Aucap 2013⁴² è riportata una tabella che indica il numero e il controvalore delle azioni scambiate in contropartita diretta con la Banca nell'arco temporale dal 1.1.2011 al 31.12.2012.

Analogha tabella analogha è riportata a pagina 71 della nota informativa relativa all'Aucap 2014⁴³ per rappresentare i volumi scambiati nell'arco temporale dal 1.1.2012 al 31.12.2013.

Si tratta, anche in questo caso, di dati del tutto inattendibili poiché non tengono conto del numero e del controvalore delle azioni acquistate con i finanziamenti erogati dalla Banca.

Come è emerso all'esito degli accertamenti ispettivi svolti da B.C.F. e CONSOB, la genesi del fenomeno del capitale finanziato è riconducibile al forte squilibrio del mercato secondario delle azioni BPVi che si manifestò a partire dal 2012 e si aggravò negli anni seguenti.

La Banca fece diffusamente ricorso alla pratica dei finanziamenti correlati proprio allo scopo di sopperire al notevole decremento delle domande di acquisto delle azioni, in modo da assicurare comunque la negoziabilità del titolo e simulare la funzionalità del mercato.

L'entità del fenomeno, di per sé sola, dimostra la grave e profonda alterazione della dinamica del mercato secondario nel periodo in esame e la sua capacità di ingenerare nei terzi la convinzione di un'apparente liquidità del titolo azionario.

⁴² Doc. 615 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴³ Doc. 620 della produzione documentale del Pubblico Ministero.



L'infedeltà dei dati inerenti ai volumi di azioni scambiate in contropartita diretta con la Banca nei periodi antecedenti agli aumenti di capitale, si è tradotta nella falsa rappresentazione agli investitori della grave e crescente asimmetria tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto delle azioni BPVi, da intendersi, questi ultimi, come gli acquisti generati dalla fisiologica dinamica del mercato al netto delle domande di acquisto indotte artificialmente mediante la concessione di finanziamenti correlati. Un'efficace rappresentazione dell'incidenza degli acquisti finanziati sulle reali dimensioni del mercato secondario si rinviene nella tabella⁴²⁹ - che di seguito si riporta - elaborata dai Pubblici Ministeri utilizzando i dati ricavati dalla relazione dei Consulenti⁴³⁰.

TABELLA II
INCIDENZA sull'ANDAMENTO del MERCATO SECONDARIO
delle AZIONI BPVI ACQUISTATE con FINANZIAMENTI

PERIOD O	A (A = B - C) Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi <u>complessiv</u> <u>e</u>	C Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi <u>senza</u> <u>finanziament</u> <u>o</u>	B Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi <u>con</u> <u>finanziament</u> <u>o</u>	F (F = C / B) Rapporto/inciden za Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi <u>senza</u> <u>finanziamento</u> e Azioni BPVi cedute dalla Banca / acquistate da terzi <u>con</u> <u>finanziamento</u>
3 ^a trim	149.942.00	137.274.000	12.668.000	9,22%

⁴²⁹ Cfr pag. 47 della memoria depositata dai Pubblici Ministeri in data 11 marzo 2021.

⁴³⁰ Cfr pag. 327 della relazione dei Consulenti del Pubblico Ministero.

2012	0			
4 ^o trim.	692.121.00	426.014.000	266.107.000	62,46%
2012	0			
Sub- totale	842.063.00	563.288.000	278.775.000	49,49%
2012	0			
1 ^o trim.	2.432.000	1.823.000	609.000	33,40%
2013				
2 ^o trim.	135.383.00	78.033.000	57.350.000	73,49%
2013	0			
3 ^o trim.	32.983.000	30.343.000	2.640.000	8,70%
2013				
4 ^o trim.	179.540.00	92.333.000	87.207.000	94,45%
2013	0			
Sub- totale	350.338.00	202.532.000	147.806.000	72,98%
2013	0			
1 ^o trim.	126.686.00	95.739.000	30.947.000	32,32%
2014	0			
2 ^o trim.	31.128.000	14.059.000	17.069.000	121,41%
2014				
3 ^o trim.	69.994.000	32.069.000	37.925.000	118,26%
2014				
4 ^o trim.	104.345.000	7.167.000	97.178.000	1355,91%
2014				
Sub- totale	332.153.000	149.034.000	183.119.000	122,87%
2014				
1 ^o trim.	36.785.000	10.234.000	26.551.000	259,44%
2015				
Totale	1.561.339.00	925.088.000	636.251.000	68,78%
	0			

I dati evidenziano l'incremento trimestrale dei volumi scambiati nel mercato secondario per effetto degli acquisti finanziati, mai inferiori (fatta eccezione per il terzo trimestre 2012 ed il terzo trimestre 2013) al 32-33%.

Al quarto trimestre 2012 - in corrispondenza del periodico "svuota fondo" - il controvalore delle azioni acquistate da terzi con somme rinvenienti da finanziamenti erogati dalla Banca ammonta al 62% del totale degli acquisti.

Al quarto trimestre del 2013, - ancora, non a caso, in corrispondenza del periodico "svuota fondo" - la percentuale delle azioni finanziate sfiora il 95% degli acquisti complessivi, a dimostrazione della irreversibile disfunzionalità del mercato secondario. È evidente che la comunicazione di informazioni in merito all'incapacità del mercato secondario di assicurare la negoziabilità del titolo per carenza di domande di acquisto *gentile* e in merito al ricorso alla pratica dei finanziamenti correlati al fine di accrescere artificialmente il volume delle domande di acquisto, avrebbe scoraggiato un investitore ragionevole dalla decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale, in considerazione delle scarse possibilità di disinvestimento.

6.4. L'occultamento della persistente situazione di significativo ritardo e di mancata evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci. Nelle note informative relative agli aumenti di capitale fu riportata l'avvertenza relativa all'illiquidità delle azioni⁴¹, ma del tutto lacunosa fu l'informativa sulle modalità di realizzazione delle compravendite che, con particolare riguardo alle richieste di cessione, prevedeva che le stesse fossero sottoposte *appena possibile* alla delibera del Consiglio di Amministrazione, che poteva disporre l'acquisto⁴².

Infatti, fu omesso qualsiasi dato relativo alla sussistenza di una rilevante quantità di richieste inevase di vendita di azioni BPVi per controvalori complessivi rilevanti e crescenti.

Dalle verifiche ispettive svolte da B.C.E. e CONSOB è emerso che, nel periodo 2013/2014, si registrò un progressivo aumento degli ordini di vendita inevasi e una crescita esponenziale dell'intervallo tra la data di presentazione della richiesta di vendita da parte degli azionisti interessati, la data di delibera del Consiglio di Amministrazione e la data dell'operazione. Nel corso del 2013, il *time to sell* passò da 28 giorni, a gennaio 2013, a 311 giorni, alla fine dell'anno.

A fronte dell'accumularsi delle domande di vendita delle azioni, una delle strategie adottate per conseguire il periodico svuotamento del fondo fu proprio quella di ritardare il più possibile l'iter delle richieste di vendita, soddisfacendo le richieste di acquisto il più rapidamente possibile⁴³.

⁴¹ Cfr pag. 2 delle note informative relative agli Auctap 2013 e 2014 (doc. 615 e 620 della produzione documentale dei Pubblici Ministeri) dove si legge: "Per risultati in le Azioni oggetto delle Offerte sono comparabili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari delle Offerte sono invitati, tra l'altro a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato".

⁴² Cfr pag. 71 della nota informativa relativa all'Auctap 2014 doc. 610 della produzione documentale del Pubblico Ministero: "Le compravendite delle azioni della B.P. non è eguale, in conformità alle previsioni dell'articolo 18 dello Statuto e nel rispetto dei limiti di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare, le richieste di cessione di proprie azioni, previa esame e valutazione del C. Soc., sono sottoposte appena possibile alla delibera del Consiglio di Amministrazione, che può disporre l'acquisto e l'eventuale rivendita. Le operazioni sono di natura a eguale, al prezzo determinato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, nel periodo intercorrente dalla data dell'Assemblea che fissa tale prezzo fino al mese di dicembre dello stesso anno".

⁴³ Significativa, sul punto, la testimonianza resa all'udienza del 18 ottobre 2019 da Romeo Filiberto - responsabile dell'Ufficio Soci di BPVi dal 2010 - il quale ha dichiarato che "sempre nel 2010 le richieste di vendita azioni BPVi erano sempre superiori a quelle di acquisto e si era l'incarico della Direzione Centrale, nelle persone di Renato Saraceni e Giovanni

Dall'analisi svolta dai Consulenti della Procura è emerso che, nel 2013, su 7.393 richieste di cessione di azioni (per un controvalore di euro 518 mln), ne furono evase solo 3.540 (per un controvalore di euro 308 mln pari, quindi, al 59% del totale) nel corso dello stesso anno.

A ciò deve aggiungersi che, come accertato dai Consulenti, la Banca non sempre rispettava l'ordine cronologico di arrivo delle richieste: nel 2012 furono evasi 3.185 ordini di vendita pervenuti nel quarto trimestre dell'anno (per un controvalore di euro 240 mln), ma non furono accolte 6 richieste (per euro 1,2 mln) pervenute nel corso del secondo e del terzo trimestre, che furono evase nel 2013⁴². Anche nel 2013, si conferma il mancato rispetto cronologico nell'accoglimento delle domande e l'assoluta assenza di elementi documentali a sostegno di tale discrezionalità.

I dati appena richiamati dimostrano quanto fosse incompleta e fuorviante l'informazione fornita nei prospetti circa la sottoposizione "appena possibile" al C.d.A. delle richieste di cessione delle azioni BPVI.

Gli investitori sono stati privati di informazioni fondamentali sia in merito all'esistenza di un considerevole numero di ordini di vendita inevasi sia in merito all'arbitrarietà nell'ordine di evasione delle richieste.

Proprio la previsione della possibilità di vendita delle azioni alla Banca in contropartita diretta imponeva di fornire tutte le informazioni che consentissero ai clienti di formulare corrette aspettative in ordine al grado di capacità di realizzare il disinvestimento delle azioni oggetto di offerta.

È indubbio che la disponibilità di informazioni complete e veritiere avrebbe indotto un ragionevole investitore a una maggior ponderazione della scelta di assumere la decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale, considerato il carattere illiquido del prodotto finanziario, il cui disinvestimento entro un accettabile lasso temporale risultava obiettivamente più difficoltoso nelle sopra esposte condizioni.

6.5. Considerazioni conclusive. Circostanze aggravanti.

Le risultanze istruttorie sopra evidenziate dimostrano la grave mendacità dei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, senz'altro idonea a produrre un effetto distorsivo nel giudizio sull'opportunità di investimento. È indubbio, infatti, che l'omessa evidenza dell'esistenza e della pervasività del fenomeno del capitale finanziato ha impedito ai risparmiatori una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale dell'Istituto e dell'evoluzione della sua attività, incidendo sulla valutazione di rischiosità dell'investimento.

L'obiettivo perseguito era garantire il buon esito delle operazioni di aumento di capitale, simulando una capacità patrimoniale di cui la Banca in realtà non disponeva,

Emendo, di portare avanti in sede di Comitato Soci o poi C.d.A. una situazione "positiva", nel senso che le richieste di vendita dovevano essere tagliate al punto da non creare problemi per il fondo acquisto azioni proprie", tonoreg, pag. 45.

⁴² A proposito del mancato rispetto del criterio cronologico nell'evasione delle domande di vendita, Romio ha dichiarato che, il criterio cronologico (faceva fede la data di presentazione della domanda in filiale) non fu più rispettato a partire dal 2011/2012 poiché l'Ufficio Soci cominciò a ricevere numerose segnalazioni per accelerare alcune pratiche piuttosto che altre, cfr. esame Romio, audienza dell'8 ottobre 2019 tonoreg, pag. 37 e ss.

così facendo ricadere l'assunzione del rischio in prevalenza su una tipologia di investitori con minori capacità conoscitive e valutative.

D'altronde, il ricorso al capitale finanziato sarebbe stato vano se detta operatività non fosse stata tenuta nascosta alle Autorità di Vigilanza e al mercato, atteso che il suo scopo era proprio quello di mistificare i requisiti patrimoniali di vigilanza e dissimulare la non negoziabilità del titolo, consentendo alla BPVi di sopravvivere per anni come un castello di carta, a danno dei risparmiatori che avevano fatto affidamento sulla sua solidità.

Sussiste l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di occultare i reati di aggrottaggio e di ostacolo alla vigilanza nonché al fine di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

La falsità dei prospetti, infatti, era chiaramente funzionale a perpetrare l'alterazione del flusso informativo anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza, condizione imprescindibile della proficua manipolazione del prezzo delle azioni realizzata grazie al ricorso ai finanziamenti correlati.

6.6. Le posizioni di Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin.

Il compendio probatorio ha confermato oltre ogni ragionevole dubbio la personale responsabilità degli imputati Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin in ordine ai reati di falso in prospetto.

Giovanni Zonin è stato presidente del C.d.A. della BPVi dal 1996 al novembre 2015.

Attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni testimoniali assunte è stato possibile approfondire il ruolo formale e sostanziale assunto da Zonin all'interno della Banca e il potere gestionale dallo stesso esercitato nell'ambito degli incarichi rivestiti⁴¹⁵.

A Zonin va ascritta la responsabilità delle operazioni di aumento di capitale e della conseguente redazione dei prospetti informativi, in forza della sua qualità di amministratore dell'Emittente e della posizione di vertice ricoperta nel periodo in esame.


In particolare, il prospetto relativo all'Aucap 2013 fu approvato dal C.d.A. nella seduta del 27 aprile 2013.

Dalla lettura del verbale si evince che, in quella seduta, il C.d.A.:

- conferì al presidente Zonin, ai vice presidenti, al direttore generale Sorato e al vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza Piazzetta " *disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per apportare ai Documenti di Registrazione alle note informative e alle note di sintesi tutte le integrazioni le modifiche e/o correzioni che dovessero risultare necessarie o opportune o che fossero richieste dalla Consob all'atto dell'approvazione e per fare quant'altro si rendesse necessario*"⁴¹⁶.

⁴¹⁵Cfr cap. XII della motivazione.

⁴¹⁶Cfr verbale del C.d.A. del 27 aprile 2013, pag. 28, doc. 102 della produzione documentale del Pubblico Ministero.



- Delegò il presidente Zonin e i vicepresidenti, disgiuntamente tra loro, ad approvare il testo definitivo del documento di registrazione, delle note di sintesi prima del deposito definitivo presso la CONSOB nonché a sottoscrivere il documento di registrazione medesimo ivi comprese le dichiarazioni di responsabilità e a procedere al deposito e alla pubblicazione del prospetto.

Infatti, il documento di registrazione e, in particolare, la dichiarazione di responsabilità recano la sottoscrizione dell'imputato.

Quanto al prospetto 2014, il documento di registrazione fu approvato dal C.d.A. con la delibera del 1° aprile 2014.

Dalla lettura del verbale della seduta si evince che il C.d.A. conferì delega:

- al presidente Zonin e ai vice presidenti, anche disgiuntamente tra loro, in merito ai lavori di predisposizione del supplemento al prospetto;
- al presidente Zonin e ai vice presidenti e al direttore generale Sorato, disgiuntamente tra loro, ad apportare ogni modifica che si fosse resa necessaria, anche in seguito ad eventuali richieste della Consob;
- al Presidente Zonin e ai vice presidenti, disgiuntamente tra loro, ad approvare il testo definitivo dei suddetti documenti, nonché a sottoscriverli, ivi comprese le dichiarazioni di responsabilità e di procedere al deposito e alla pubblicazione;
- al Direttore Generale e al vice direttore generale responsabile Divisione Finanza Piazzetta, a tenere i rapporti con la Consob.

Le specifiche deleghe dimostrano come il contenuto dei prospetti fosse direttamente riconducibile alla condotta dolosa di Zonin che partecipò in prima persona al processo deliberativo che portò all'approvazione dei documenti d'offerta, assumendo la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie ivi contenute, pur consapevole della mendacità delle stesse.

Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione alla posizione di Andrea Piazzetta, vicedirettore generale di BPVi, dal 2009 responsabile della Divisione Finanza.

Tra le principali competenze attribuite dal funzionigramma BPVi alla Divisione Finanza figurava proprio l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi⁴⁷.

Inoltre, i menzionati verbali del C.d.A. dimostrano come all'imputato e alla struttura da lui diretta fosse effettivamente assegnato un ruolo rilevante nella predisposizione dei prospetti relativi agli aumenti di capitale.

Ne consegue la responsabilità di Piazzetta in ordine ai reati contestati, avendo egli concorso a determinare, personalmente e per il tramite delle proprie strutture, la falsità delle informazioni contenute nei prospetti.

Dei reati di falso in prospetto devono altresì rispondere Emanuele Giustini⁴⁸ e Paolo Marin⁴⁹.

⁴⁷ Cfr cap. XV par. 10 della motivazione.

Invero, sebbene i predetti non fossero direttamente coinvolti nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, l'istruttoria svolta ha dimostrato il pieno coinvolgimento di entrambi nella operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi.

Sia Giustini che Marin, in ragione dei rispettivi ruoli di vertice, erano perfettamente consapevoli delle esigenze sottostanti al massiccio ricorso al capitale finanziato e, pertanto, hanno contribuito essi stessi ad occultarne l'esistenza e l'entità.

⁴⁸ Cfr cap. XIII della motivazione.

⁴⁹ Cfr cap. XIV della motivazione.



CAPITOLO XII
IL RUOLO DEL PRESIDENTE ZONIN
Indice

1. L'assetto di *governance* dell'impresa bancaria.
2. L'art. 39 dello Statuto di Banca Popolare.
3. Le risultanze ispettive sul ruolo del presidente Zonin.
 - 3.1. Il rapporto ispettivo 2008.
 - 3.2. L'ispezione di *follow up* del 2009.
 - 3.4. L'ispezione sul credito del 2012.
4. I rapporti con il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
 - 4.1. La nomina dei componenti del C.d.A. e dei sindaci.
 - 4.2. Il ruolo del C.d.A.
5. I rapporti di Zonin con il *management* e le strutture.
6. I rapporti con Samuele Sorato.
 - 6.1. L'aucap 2014.
 - 6.2. La nomina di Samuele Sorato a consigliere delegato nel febbraio 2015.
 - 6.3. Il comitato di direzione "allargato" del 20 aprile 2015.
 - 6.4. La risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato.
 - 6.5. Le sedute C.d.A. di maggio /giugno 2015.
7. I rapporti con i clienti e la conoscenza del presidente del fenomeno del capitale finanziato.
 - 7.1. I rapporti con Renè Caovilla.
 - 7.2. La testimonianza di Sergio Piracco
 - 7.3. L'operatività con Alfredo Bernardini de Pace.
 - 7.4. Il finanziamento a Donata Irneri.
 - 7.5. Le operazioni con i fratelli Ravazzolo.
 - 7.6. Le operazioni finanziate concluse da Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon.
 - 7.7. La testimonianza di Giovanni Roncato.
 - 7.8. Il file audio relativo a Riccardo Coffa.
8. La Eliale di contrà Porti ed i rapporti con Roberto Rizzi.
9. L'inerzia di Zonin a fronte delle segnalazioni di Villa e Dalla Grana.
 - 9.1. Le dimissioni di Antonio Villa.
 - 9.2. La vicenda Dalla Grana.
10. La versione dell'imputato.
11. Conclusioni.

L'assetto di *governance* dell'impresa bancaria.

Le disposizioni di vigilanza indicano le caratteristiche essenziali che l'assetto di governo di una banca deve presentare ai fini di una sana e prudente gestione, disciplinando il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, i rapporti con la struttura aziendale.

L'art. 53, comma 1, lett. d), T.U.B. attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

La materia del governo bancario è stata disciplinata dalle circolari dell'organo di vigilanza con le circolari n.264/2008 e n.285/2013.

La normativa di dettaglio emanata da Banca d'Italia delinea un quadro normativo che attribuisce ai vertici dell'impresa bancaria un ruolo centrale nel definire assetti di governo societario idonei ad assicurare:

- la chiara distinzione delle funzioni e delle responsabilità;
- l'appropriato bilanciamento dei poteri;
- l'equilibrata composizione degli Organi Sociali;
- l'efficacia dei controlli;
- il presidio di tutti i rischi aziendali;
- l'adeguatezza dei flussi informativi.

La governance bancaria tende a molteplici scopi.

L'organo di gestione deve avere la responsabilità generale dell'ente, approvando e sorvegliando l'attuazione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente; assicurando un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza.

Il presidente nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.

Il processo di nomina dei consiglieri è affidato all'assemblea, deve essere disciplinato in modo trasparente nell'ambito dello statuto, al fine di assicurare un'adeguata rappresentatività della compagine sociale, comprese le minoranze, fermo restando l'obiettivo di favorire la selezione di risorse idonee al ruolo loro attribuito, attraverso un meccanismo di individuazione *ex ante*.

Occorre assicurare la presenza, nell'organo consiliare, di un adeguato numero di componenti non esecutivi e di consiglieri indipendenti, che hanno il compito di vigilare "con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione".

Il presidente del C.d.A. - secondo le previsioni della circolare n. 285 Banca d'Italia - svolge un ruolo di garanzia in ordine al corretto funzionamento dell'organo; è necessario che egli sia un componente non esecutivo e che non svolga, neppure di fatto, funzioni gestionali (salva la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva).

Il presidente non deve inoltre far parte del comitato esecutivo (al quale può partecipare senza diritto di voto); egli è tenuto a garantire che le decisioni consiliari derivino da un'approfondita e proficua dialettica, deve favorire un adeguato confronto tra componenti esecutivi e non esecutivi; rendere con un congruo anticipo ai membri del consiglio la documentazione a supporto delle delibere.

L'organo con funzione di gestione (comitato esecutivo o amministratore delegato) è l'organo aziendale o suoi componenti ai quali sono affidati compiti di gestione e, quindi, la conduzione dell'operatività aziendale.



2. L'art 39 dello Statuto di Banca Popolare.

Il consiglio di amministrazione di BPVi era composto da diciotto membri ai sensi dell'art. 39 statuto esercitava tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ad eccezione di quelli spettanti all'Assemblea; era competente sulle decisioni concernenti l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica, la valutazione del generale andamento della gestione e la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità efficienza del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile.

3. Le risultanze ispettive sul ruolo del presidente Zonin.


Giovanni Zonin è stato presidente del C.d.A. di Banca popolare dal 1996 al novembre 2015, presidente del comitato esecutivo (risulta presente alle sedute del comitato esecutivo del 17.1.2012, 31.1.2012, 31.7.2012, 23.2.2015 e 23.3.2015).

Le relazioni ispettive in atti e le testimonianze degli ispettori dell'autorità di vigilanza che nel corso degli anni hanno interagito con i vertici bancari restituiscono un quadro univoco sul ruolo dominante e pervasivo svolto dal presidente Zonin nell'organizzazione dell'attività della banca.

Sin dal 2007, l'attenzione dell'organo di vigilanza si è appuntata sugli elementi di criticità connessi ai meccanismi di governance fortemente autoreferenziali ed autocratici instaurati da Zonin, criticità mai effettivamente rimosse nel corso degli anni, che hanno in buona sostanza determinato nel 2015/2016 l'implosione della banca.

La strategia di crescita imposta alla banca dal Presidente fino al 2008, (anno in cui è intervenuto il provvedimento interdittivo della vigilanza) mediante il continuo aumento del numero degli sportelli ha prodotto ricadute marcatamente negative sugli assetti patrimoniali del gruppo; la continua crescita dimensionale ha impedito all'istituto di consolidarsi patrimonialmente, delineando un ingravescente squilibrio gestionale; in un contesto macroeconomico di forte crisi, l'istituto ha dovuto sistematicamente ricorrere a continui aumenti di capitale per far fronte alla progressiva crescita dei costi di gestione; effetti parimenti disastrosi ha determinato in termini di redditività la politica ispirata da Zonin di sostegno creditizio alle imprese, adottata in controtendenza rispetto al sistema bancario che ha provocato una crescita abnorme degli impieghi, cui si è accompagnato un progressivo aumento delle rettifiche sui crediti.

3.1 Il rapporto ispettivo 2008.



Il rapporto ispettivo redatto in occasione dell'ispezione Banca Italia svolta dal 23 10 2007 al 12 marzo 2008⁴⁴⁰ eleva una constatazione (n. 5) specifica sui meccanismi di governo societario:

"Non sempre processi decisionali risultano improntati a un'equilibrata ripartizione dei ruoli ed a una sufficiente dialettica tra gli organi; in particolare, a fronte del forte impulso esercitato dal presidente al fine di promuovere la crescita del gruppo, il consiglio di amministrazione aderisce ai progetti sottoposti alla sua approvazione senza richiedere approfondimenti circa i requisiti di opportunità e/o convenienza dell'operazione.

Si richiama in proposito la delibera del 20 settembre 2007 con la quale si è delegato al presidente il compito di individuare esaminare e valutare formulare i progetti da sottoporre al consiglio concernenti l'individuazione delle strategie della banca e del gruppo, autorizzandolo in via preventiva a negoziare con le controparti e con le autorità di vigilanza.

Emblematica la decisione con la quale l'organo in data 18/12/2007 ha autorizzato il presidente a presentare una proposta vincolante per l'acquisto del pacchetto di maggioranza dell'IRVIS senza che fossero definiti gli aspetti salienti del piano industriale e i principali termini dell'accordo.

Commissioni nei ruoli sconnotano poi i rapporti tra i vertici aziendali e il management, significativa al riguardo l'istituzione - avallata dal consiglio - di un comitato di presidenza incaricato di effettuare incontri periodici tra la presidenza e massimi dirigenti del gruppo senza tener conto delle specifiche attribuzioni del direttore generale nella veste di responsabile del comitato di coordinamento del gruppo questo organo successivamente soppresso non è previsto dallo statuto né risulta disciplinato."

In parte riservata del rapporto, la squadra ispettiva compie un'analisi approfondita dell'assetto di governance e dei meccanismi sbilanciati di ripartizione delle competenze.

Gli ispettori annotano che la banca persegue da anni dimensioni produttive e assetti distributivi che mirano a farle assumere un ruolo aggregante sul mercato finanziario nazionale; si tratta di una politica dettata dal Presidente del C.d.A. Zonin, convinto che la *"crescita della banca sia condizione indispensabile per salvaguardarne l'autonomia, ponendola al riparo da operazioni di integrazioni non gradite."*

Zonin è definito *"dominus incontrastato dei processi decisionali"*; egli condiziona le delibere del C.d.A. e l'azione dell'esecutivo, disegnando un assetto di potere verticistico in cui il collegio sindacale non è in grado svolgere un *"incisivo taglio critico"* (pag 16).

In questo contesto, le dimissioni del direttore generale Colombini sono state causate da insanabili contrasti con Zonin a causa di uno scarso equilibrio nella ripartizione dei ruoli aziendali (sul punto si veda la trascrizione del C.d.A. del 15 maggio 2015, pag. 62, laddove Zonin afferma che il rapporto di lavoro con Colombini si è interrotto perché costui *"volera portare la banca a [] rovina"*).⁴⁴¹

⁴⁴⁰ doc 1 P.M.

⁴⁴¹ cfr doc 109 trascrizione verbale C.d.A. 15 maggio 2015. Pag 62-63. Zonin ribatte all'intervento del consigliere Maurizio Stella che si dice di essere estromesso amareggiato perché *"non hanno fatto alcun impegno dalla vicenda Colombini"*:

ZONIN GIANNI - Ma non verbalizziamo queste cose che non vanno bene verbalizzarle

ZONIN GIANNI Maurizio non verbalizziamo nulla me

AL MAURIZIO No no il accordo non un problema

ZONIN GIANNI Brava bravo perché se no non si capiamo più qui



Gli ispettori sottolineano che le politiche di governo aziendale mirano ad evitare che l'ingresso di nuovi soci o il trasferimento di azioni possano alterare gli equilibri di vertice della banca.

All'uopo sono state introdotte "peculiarità modalità di determinazione del prezzo delle azioni, vincolate da rigorosi collegamenti con le modeste performance reddituali che hanno assicurato ampie adesioni ai frequenti aumenti di capitale, consentendo di sostenere la rapida crescita del gruppo".

Al fine di assicurare stabilità di assetto ai vertici della banca si applica rigorosamente la clausola di gradimento; il presidente è molto attento a prevenire la formazione di gruppi potenzialmente in grado di condizionare il controllo societario; sono stati fissati limiti di possesso azionario più restrittivi di quelli di legge, per favorire la ripartizione delle nuove emissioni su una vasta platea di soggetti, non legati a gruppi precostituiti.

Si afferma una politica nettamente contraria alla quotazione sui mercati ufficiali, per evitare gli adempimenti previsti per le società quotate a tutela degli investitori (tra cui l'adozione di efficaci presidi organizzativi e di controllo in tema di corporate governance).

Attraverso queste politiche, i vertici aziendali si sono assicurati un saldo controllo delle assemblee alle quali partecipa mediamente il 10% dei soci.

La politica espansionistica ispirata da Zorin ha anteposto l'incremento dei volumi e la redditività di breve periodo ad interventi strutturali di più ampio respiro; la fragilità del processo di sviluppo aziendale è suffragata dalle difficoltà di onorare il gravoso pagamento relativo all'acquisto di 61 sportelli del gruppo UBI, a dimostrazione della inconciliabilità degli ambiziosi piani di crescita ispirati dal presidente con l'adeguatezza del capitale economico (sul punto l'ex direttore generale Divo Gronchi ha ricordato in dibattimento che per far fronte alla mancanza di liquidità ad agosto 2007 il consiglio di amministrazione deliberò d'urgenza l'emissione di prestiti obbligazionari sul mercato e internazionale).

Secondo l'analisi ispettiva, l'istituto presentava una modesta attitudine reddituale mascherata mediante "improprie iniziative di sostegno": politiche tariffarie aggressive e offerta alla clientela di prodotti altamente speculativi.

Il total capital ratio era arrivato a valori prossimi al minimo regolamentare, imponendo il rinvio di ulteriori operazioni già annunciate al mercato.

Il rapporto ispettivo effettua un'approfondita analisi dei meccanismi di funzionamento del consiglio di amministrazione, rimarcando la funzione predominante esercitata al suo interno dal presidente⁴².

AL TURIZIO E solo Ma fa lo ripresentare il mio pensiero

ZONIN GL'ENNI Ho saputo però anche ripresentare il proprio pensiero perché acciano: nel quale dare la per unimento non sono d'accordo per quello che mi riguarda su su quello che tu hai detto questa Cosa non parlare di Columbins, Colombians et uno portando in banca il Verona lo sai C'è un o si discusso e basta quello era il problema e lavorare per interramento e avere già portato la cosa l'azienda perdere questo robe qui e non la persona più dubbitano consentendo in questa cosa già acciando bene i fatti e facendo meno rumore possibile"

⁴² Cfr pag 37.



Si legge che Zonin è presidente e *"leader indiscusso della banca dal 1996"*, *"svolge un ruolo dominante in seno al C.d.A., in cui raramente si riscontrano contributi dialettici da parte dei consiglieri, che vengono individuati e scelti in ambizioni professionali vicini ai vertici della banca"*.

Gli ispettori annotano che il presidente esercita una forte influenza anche sul *management* che fidelizza mediante frequenti riunioni informali, promuovendo trattamenti remunerativi di particolare favore spesso svincolati dalla performance raggiunte.

Secondo il rapporto ispettivo, anche le funzioni di controllo presentano le medesime criticità: i sindaci sono espressione del sistema di alleanze che ispira la governance aziendale, assolvendo un'attività meramente formale

Sul punto, il teste Parascandolo ha riferito che, al termine dell'ispezione, l'Autorità di vigilanza inviò una lettera c.d. post-ispettiva nota n. 618618 del 4.6.2008 con cui per contrastare l'eccessivo "attivismo" del Presidente nel consiglio di amministrazione e per assicurare un più pregnante ruolo degli amministratori indipendenti rimarcò *"la necessità di ripristinare meccanismi di governo societario in grado di instaurare una equilibrata e costruttiva dialettica interna"* in un'ottica di adeguata considerazione delle *"dimensioni ragguardevoli del conglomerato e [del]l'ampiezza della base sociale"*.

3.2. L'ispezione di follow up del 2009.

Nel 2009 fu effettuata un'ispezione di follow up (dal 16 aprile al 7 agosto 2009) tesa a verificare l'efficacia delle misure correttive adottate dalla compagine aziendale per sanare le criticità segnalate dal precedente rapporto ispettivo.

In relazione ai correttivi richiesti per sanare le criticità in tema di governance (squilibrata ripartizione dei ruoli, insufficiente dialettica a causa del ruolo preponderante del presidente, coinvolto anche in decisioni gestionali), il rapporto 2009⁴⁴³ registra favorevolmente il rientro nel gruppo di Divo Gronchi, nuovo amministratore delegato e il rinnovamento del top *management*, elementi che hanno stabilito dialettiche più fisiologiche e maggiore rispetto dei ruoli.

Quanto al ruolo del presidente, si annota (pag.18) che Zonin mantiene un ruolo predominante nel consiglio di amministrazione, solo recentemente integrato con due amministratori indipendenti, privi di esperienza nel settore bancario; *"la sua presenza in banca e il forte rapporto con il direttore generale testimoniano il mantenimento di un ascendente del presidente anche sull'attività dell'esecutivo"*⁴⁴⁴.

Gli inviti a riconsiderare il numero delle deleghe in assemblea e le indicazioni della vigilanza in tema di meccanismi di elezione dei consiglieri sono rimasti sostanzialmente disattesi; si registra da parte della banca *"un atteggiamento dilatorio volto a frenare la spinta al rinnovamento dei meccanismi di governance e a mantenere inalterati gli equilibri al vertice della popolarità"*⁴⁴⁵.

Parimenti, restano immutate le politiche per l'ingresso di nuovi soci e il trasferimento delle azioni (clausola di gradimento, limiti al possesso più stringenti di quelli di legge)

⁴⁴³ doc 7 P.M.

⁴⁴⁴ pag. 18

⁴⁴⁵ pag.19

ed inattuata le direttive dell'organo di vigilanza, in quanto non sono state esplicitate le modalità per attuare il principio di partecipazione attiva della base sociale alla scelta dei membri del consiglio; né è stata valutata l'opportunità di innalzare oltre due il numero di deleghe in assemblea per favorire il maggiore coinvolgimento degli azionisti.

I rilievi della vigilanza volti ad aumentare il numero delle deleghe per ciascun socio e prevedere il meccanismo del voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione trovano accoglimento solo con le modifiche statutarie di aprile 2011 con cui si è proceduto a:

- ampliare il numero delle deleghe,
- introdurre il voto di lista per l'elezione dei Consiglieri di amministrazione,
- eliminare la possibilità di destinare al Consiglio di Amministrazione una quota dell'utile netto, che era all'epoca prevista dallo Statuto,
- disciplinare il cumulo degli incarichi con apposito regolamento, per evitare che un numero eccessivo ricoperti contemporaneamente da alcuni Consiglieri⁴⁴⁶.

Si è trattato tuttavia di modifiche di facciata che non hanno intaccato la posizione dominante di Zonin in seno al consiglio, né hanno modificato i meccanismi di selezione dei suoi componenti.

3.3. L'ispezione sul credito del 2012⁴⁴⁷.

In relazione al profilo specifico del governo del rischio di credito nel rapporto ispettivo si annota che, malgrado i consistenti insediamenti in Toscana, Sicilia e Calabria, Banca Popolare rimane comunque un'azienda fortemente strutturata nel nord est, che misura le sue performance prevalentemente nella zona d'origine e in rapporto alla base sociale che vi risiede.

La rete si è sviluppata sulla base di un modello maturo e di una visione di successo parametrata al numero degli sportelli, alle relazioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni imprenditoriali all'ampio consenso della base sociale, modello fortemente ispirato dal presidente Zonin (cfr, sul punto, le dichiarazioni di Zigliotto: *"Il Presidente Zonin ha sempre propugnato una crescita della banca in una logica di diventare una banca nazionale, quindi ha sempre spinto per un aumento del numero di sportelli, per operazioni di acquisizioni..."*, udienza 27.2.2020 pag. 14).


L'espansione però non si è tradotta, salvo che nelle zone di tradizionale presenza, in sviluppo profittevole, d'altro canto si è appesantita complessivamente la struttura di costo.

Esaminato in dibattimento, l'ispettore Giampaolo Scardone⁴⁴⁸ ha spiegato che, durante i colloqui intrattenuti in corso di ispezione, Zonin lamentò il fatto di non essere riuscito a portare a termine alcune operazioni di acquisizione che avrebbero aumentato la massa critica della Popolare di Vicenza, in termini di ampiezza della rete.

⁴⁴⁶ cfr testimonianza Mauro Parascandolo pag 22 udienza 28.11.2019)

⁴⁴⁷ doc 3 P.M.

⁴⁴⁸ udienza 17.12.2019



Secondo l'analisi di Scardone, Zonin aveva un'idea di successo imprenditoriale della banca commisurata al numero degli sportelli, all'ampiezza della rete, alla vastità delle relazioni con le comunità locali; gli parve una valutazione priva di analisi critica delle conseguenze che potevano derivare da una banca cresciuta in pochi anni, diventando tra le maggiori banche nazionali, di una espansione priva di gradualità e priva di attenzione rispetto alle prospettive della rete in relazione alle nuove tecnologie dell'attività bancaria.

La Popolare di Vicenza rimaneva una banca, che si era espansa, ma manteneva redditività solo nelle zone originarie, su Vicenza, sulle filiali più grandi, non certo sulle più piccole; c'era uno sviluppo asimmetrico che comportava costi senza produrre benefici; Zonin gli rappresentò che la decisione di non quotare la banca trovava largo consenso nella base sociale; gli disse: *"La gente mi incontra per strada e mi dice 'Mi raccomando, Presidente, non ci quoti'"*⁴⁴⁹.

Anche in occasione dell'aumento di capitale 2013, la vigilanza pose l'attenzione sulla necessità di apportare miglioramenti alla qualità della governance aziendale, la circostanza emerge dall'appunto di resoconto del contenuto della riunione del 27 marzo 2013, in cui si legge *"In relazione all'intento di ampliare la base sociale sottolineato dall'azienda, la Vigilanza ha fatto presente l'esigenza di elevare la qualità della governance aziendale, richiamando a tal proposito gli inviti già espressi in materia di tutela delle minoranze azionarie". "Il Direttore Generale ha dichiarato che non sono state ancora poste in essere specifiche riflessioni sul tema e che lo stesso non sarà all'attenzione della prossima Assemblea."*⁴⁵⁰

In senso conforme, la lettera di Banca d'Italia del 24 aprile 2013⁴⁵¹ doc. 446 *"Con l'occasione si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio di Amministrazione di codesta banca sull'esigenza di introdurre nello Statuto miglioramenti funzionali ad elevare la qualità di governo del Gruppo"* *"interventi finalizzati anche migliorare la qualità e la dialettica consultiva, ad esempio mediante l'incremento del numero degli amministratori indipendenti"*.

Da ultimo l'ispettore Emanuele Gatti,⁴⁵² responsabile della squadra ispettiva B.C.F., ha ricordato il ruolo dominante di Zonin nella compagine bancaria; egli ha testualmente riferito che *"il presidio del Presidente sui fatti aziendali e sulla gestione aziendale era molto forte. Era un fatto notorio – e l'ispezione ne ha dato consapevolezza – che nulla in azienda si muovesse senza che Zonin fosse stato informato"*⁴⁵³.

4. I rapporti con il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

Le risultanze ispettive sulla gestione autocratica di Zonin sono ampiamente riscontrate da una serie di convergenti elementi che dimostrano che la banca Popolare di Vicenza è stata stabilmente governata da una struttura verticistica facente capo al suo presidente, in cui le decisioni non erano mai oggetto di discussione o dibattito in sede consiliare.

⁴⁴⁹ ibidem pag. 25

⁴⁵⁰ ibidem pag. 39

⁴⁵¹ doc. 446P.M.

⁴⁵² udienza 26.9.2019

⁴⁵³ ibidem pag. 74



Zonin ha esercitato una forma pervasiva di controllo sulle dinamiche consiliari, selezionando personalmente i candidati, allo scopo dichiarato di assicurarsi una squadra "unita e coesa"; i prescelti erano esponenti dell'imprenditoria locale, la cui conoscenza dei complessi meccanismi dell'impresa bancaria era del tutto superficiale, se non inesistente, ad essi si affiancavano alcuni professionisti del settore legale (Domenichelli, Angius, Bregarize), tutti legati al presidente da pregresse esperienze professionali intrattenute con le aziende del suo gruppo.

Sul punto è estremamente significativa la descrizione fatta da Zigliotto delle competenze professionali di alcuni suoi colleghi in C.d.A.: Franco Miranda era un elettricista, Maurizio Stella titolare di un'agenzia immobiliare di Asiago, Zefferino Filippi era il presidente dell'ACI: *IMPUTATO ZIGLIOTTO* – Adesso non vorrei dire... Miranda era un artigiano, un elettricista, aveva ottimi logiche relazionali ma, se entrava in un bilancio, si limitava a pochi numeri da un punto di vista di approfondimento. Un indice di bilancio, io credo che l'amico Franco Miranda non fosse in grado di dire un indice di bilancio come costruirlo, ad esempio, un rapporto patrimonio e impieghi, raccolta e impieghi, un indice di ROI, cosa fossero, credo che fossero...

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Maurizio Stella era stato Presidente della Banca dei Sette Comuni e credo, non vorrei sbagliare, forse ha fatto parte anche del Comitato Soci, Miranda son sicuro che ha fatto parte del Comitato Soci

PUBBLICO MINISTERO – Forse intendeva nell'attività professionale. *PRESIDENTE* – Che professionalità aveva?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Sì, sì, pardon, in banca io pensavo. Aveva un'agenzia immobiliare ad Asiago.

PUBBLICO MINISTERO – Poi?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Miranda era un elettricista, ma era stato Presidente degli Artigiani di Vicenza. Mi ricordo ad esempio Cea Filippi, che era stato Presidente dell'ACI e imprenditore, che però anche lui quando si entrava... scusi, Zefferino Filippi detto Cea, quando si entrava nel dettaglio di numeri di bilancio non si riusciva a fare grandi ragionamenti. Lui ragionava molto nella logica del "mio amico": questo è un mio amico, lo conosco, è una brava persona. Sì, ma i numeri... Erano quelle mentalità che c'erano probabilmente in certi Consigli, che però devo dire che erano compensate da figure professionali all'interno della banca di alto livello." (udienza 27.2.2020 pag 30 31).

4.1 La nomina dei componenti del C.d.A. e dei sindaci.

Nonostante le modifiche statutarie al meccanismo di elezione dei consiglieri introdotte nel 2011, il presidente ha sempre personalmente selezionato i componenti del consiglio.

L'art 31 dello statuto sociale di Banca Popolare di Vicenza disciplina le modalità di elezione dei componenti del C.d.A.: le liste di candidati possono essere presentate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero da un numero minimo di 600 soci; il meccanismo elettivo dei componenti del C.d.A. prevede una forma di turnazione nella nomina: ogni anno scadono sei consiglieri (1/3 del totale).

Pur a fronte delle modifiche al sistema di selezione introdotte nel 2011, di fatto non vi è mai stata alcuna lista di aspiranti consiglieri contrapposta alla lista espressa dal Consiglio, *recius* dal Presidente.

Significative sul punto le parole di Giuseppe Zigliotto:

"io in dodici anni di banca non ho mai visto altre liste. Cioè in in dodici anni di banca ho sempre visto..."

PUBBLICO MINISTERO – *Una sola lista?*

IMPUTATO ZIGLIOTTO – *Una lista proposta dal C.d.A., approvata. Credo ci furono due-tre occasioni di singole persone che si candidarono in Assemblea, ma che non... Presero tre-quattro voti. Cioè, ricordo anche di un funzionario di banca, credo della Toscana, che ci mandò una raccomandata al C.d.A. dicendo che si voleva candidare; il C.d.A. non ritenne opportuno prenderlo... cooptarlo, lui si candidò e credo che prese dieci voti.⁴⁴*

La scelta dei consiglieri è stata personalmente effettuata da Zonin: *"il Presidente individuava lui, è il Presidente sempre che ha individuato i Consiglieri di amministrazione, mai nessun altro";* non era sicuramente portato ad inserire figure che potessero portare scansioni o malumori o divergenze"; Zigliotto ha precisato che il sistema di selezione *"non è mai cambiato, indipendentemente dalle modifiche statutarie introdotte nel 2011 la prassi è sempre rimasta uguale"*⁴⁵

La circostanza ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni degli ex componenti del consiglio di Amministrazione escussi in dibattimento; tutti hanno confermato di essere stati selezionati e proposti direttamente da Zonin: Angius, Marzotto, Colutta, Rossi di Schio, Ticozzi (che ha ricordato che fu lo stesso Zonin a chiedergli finanche nel 2012 di formalizzare le dimissioni per fare spazio ad una quota rosa).

In senso conforme i verbali di interrogatorio resi da Monorchio, Zuccato e Miranda; finanche il consigliere "indipendente" Domenichelli ha precisato che, dopo aver svolto un incarico di assistenza giudiziale per la società ACTA, *"il dottor Zonin mi propose questa carica," "E quindi accettai di far parte del Consiglio di Amministrazione, anzi, di essere inserito nelle liste per l'Assemblea del 2009."*⁴⁶

Zigliotto ha ricordato che, in caso di dimissioni anticipate, Zonin cooptava un nuovo consigliere, la cui nomina era successivamente ratificata dall'assemblea, così fece nel 2011, nel caso di Monorchio.

Sulla proposta di cooptazione di Monorchio, Zigliotto si astenne suscitando il disappunto del presidente che rimarcò che era la prima astensione su una sua proposta; pressato da Domenichelli e Zuccato, Zigliotto chiese poi di trasformare la sua astensione in voto favorevole; dopo quell'episodio di fatto i suoi rapporti con Zonin si incrinarono:

"il Presidente non gradì la mia astensione, mi disse che da quando lui era Presidente non c'era mai stata una astensione in Consiglio di Amministrazione."

PRESIDENTE – *Ma su cosa?*

⁴⁴ esame Zigliotto udienza 26.2.2020, fonoreg. pag. 14

⁴⁵ *idem* pag. 26

⁴⁶ cfr. esame 210 cpp Domenichelli, udienza 16.7.2020 fonoreg. pag. 5

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Sulla nomina, sulla proposta di Monarchio ad entrare in Cd.A. cooptato.

PRESIDENTE -- Non c'era mai stata una astensione su una proposta? IMPUTATO

ZIGLIOTTO – No, no, su nessuna... Su nessuna cosa proposta dal Presidente. Cioè nei suoi anni non c'era mai stata nessuna astensione su niente che era stato proposto dal Presidente. Fu la prima volta che io mi permisi di astenermi da qualcosa. E quindi disse: questa roba non mi piace, non c'è mai stata. Durante il Cd.A. il professor Domenichelli, l'ingegner Zucato, mi presero da parte mi dissero "ripento-i, non è una bella cosa, rubiano...", e quindi io alla fine del Cd.A. presi la parola e chiesi di trasformare la mia astensione in un voto favorevole. Però in quel momento si ruppe un feeling tra me e il Presidente Zonin, tant'è che da quel momento in poi io non feci parte più di nessun Comitato endoconsiliare, venni tolto dalla Nordest Merchant con la scadenza, che erano scadenze attuali, dalla BPV Fondi, etc... uscii da tutti...

PUBBLICO MINISTERO – Per questo motivo, secondo lei?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Da allora in poi...

PUBBLICO MINISTERO – Non le fu detto?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – ...il nostro rapporto diventa un "buongiorno" e "buonasera", non fu più un rapporto amichevole.⁴⁹

L'ex direttore generale Divo Gronchi ha ricordato - a proposito dei rilievi mossi da Banca d'Italia sul numero di deleghe e sull'elezione dei consiglieri indipendenti - che la sua azione fu scarsamente incisiva perché in Banca Popolare di Vicenza i consiglieri indipendenti non hanno mai svolto un ruolo critico nei confronti del consiglio di amministrazione.

Dario Loison⁴⁸, cliente di BPVI coinvolto da Rizzi in alcune operazioni di acquisto azioni finanziate dalla banca, ha dichiarato che dal 2012 circa fu estromesso dalle cene sociali con il Presidente, a causa del suo dissenso rispetto al "metodo Zonin" (pag.16) dopo che in assemblea non votò la lista di candidati proposta dal presidente; seppe da suo fratello che Sorato aveva chiesto di escluderlo dalle cene, su indicazione dello stesso Zonin (circostanza confermata dal fratello Tranquillo Loison in dibattimento).

"Semplicemente perché il dottor Sorato fu chiamato mio fratello dicendo che io in Assemblea degli azionisti avevo votato qualcosa che non era gradito.

*Avevo semplicemente non accettato il foglio presentato così com'era e ho annullato, non ho scritto nulla se non annullare chiaramente i nominativi indicati dallo Zonin"*⁴⁹.

Egli ha ricordato che in banca nessuno poteva essere contrario a Zonin, c'era il terrore, non si muoveva foglia senza consenso di Zonin e siccome ogni socio aveva un codice, il voto in assemblea era identificato (pag.18), lo stesso Zigliotto gli diceva che in Cd.A. era difficile prestare qualche "dissenso" (pagg.19, 20).

Le medesime logiche di cooptazione sono state alla base della selezione dei membri del collegio sindacale, composto da commercialisti legati al presidente Zonin da pregressi rapporti professionali e da costui specificamente individuati e selezionati.

⁴⁷ ibidem pag. 29

⁴⁸ idem ud. 13.6.2019 e 14.9.2019

⁴⁹ cfr pag.31 verb.ud.14.9.19, la circostanza è stata confermata dal fratello Tranquillo Loison ud. 13.6.2019

  585

La relazione ispettiva di banca Italia del 2008 annota che i sindaci sono espressione del sistema di alleanze che ispira la governance aziendale, assolvono un'attività meramente formale; l'azione è scarsamente incisiva non sono mai stati analizzati gli aspetti maggiormente critici della gestione.

Nel rapporto ispettivo si dà atto che allo studio Zamberlan (presidente del collegio sindacale dall'11.7.1987) era associato il consigliere Simonetto che rassegnò le dimissioni poco prima dell'avvio dell'ispezione dopo i rilievi mossi da Consob (i rapporti di collaborazione professionale tra amministratori e sindaci costituiscono violazione del disposto di cui all'art 148 co. 3 T.U.F.).

Parimenti il sindaco Cavallieri era associato allo studio ADACTA, cui partecipavano professionisti con cariche nel gruppo e in società affidate, lo studio era coordinato da Vittorio Tonato, padre di Franco Tonato, vice direttore generale, in allora responsabile del bilancio BPVI.

Fortemente critica l'analisi espressa dall'ispettore B.C.F. Emanuele Gatti sui sindaci; incontrò il Collegio Sindacale all'inizio dell'ispezione esponendo gli obiettivi dell'accertamento, successivamente dovette convocarli riscontrando *"la difficoltà dei sindaci a, come dire, interpretare correttamente il proprio ruolo"*. *"i sindaci hanno ragionato, come amministratori aggiunti e non come sindaci, non si rendevano conto di quella che poteva essere la loro responsabilità"*. *"sul fenomeno del finanziamento delle azioni, secondo me non capivamo neanche che male c'era, cioè mi guardavano come a dire: ma perché, c'è un problema?"*⁴⁶⁵

Sul punto è significativa l'intercettazione telefonica del 21.9.2015 progressivo 35, relativa alla conversazione tra il sindaco Laura Piuksi e il consigliere Nicola Tognana:

Laura: Mah, guarda, io vado domani perché i miei colleghi... mhm... interpellare un avvocato per vedere se il collegio... eh...

Nicola (inc. audio disturbato) o no? Me l'ha detto il presidente.

Laura No... se il collegio può fare l'azione di responsabilità. Intanto dimostrano... sì, di essere completamente all'oscuro delle norme che regolano il collegio. Io ho già detto l'altra volta che... sì, mhm, il collegio sindacale è un organo sussidiario, cioè, se... è il consiglio... tra l'altro neanche il consiglio nel suo completo che può eventualmente proporre all'assemblea, tra l'altro non autonomamente, ma all'assemblea di fare l'azione di responsabilità, ma ogni singolo consigliere.

Le note critiche espresse dalla vigilanza sull'operato dei sindaci sono riscontrate dal contegno gravemente omissivo dagli stessi assunti durante le annualità per cui è processo: il collegio sindacale, pur in presenza di chiari ed evidenti segnali di una ingravescente ed irreversibile crisi gestionale (il riacquisto di azioni proprie, la *disclosure* sui fondi, le segnalazioni del socio Dalla Grana), non ha mai adottato alcuna concreta iniziativa di vigilanza e di controllo a tutela degli interessi degli azionisti.

Le ingerenze di Zonin nella nomina dei componenti del collegio sindacale hanno trovato esplicita conferma nella testimonianza dell'ex sindaco BPVI Zanonato, teste introdotto dalla difesa Zonin all'udienza 9.7.2020: fu Zonin a proporgli di assumere la

⁴⁶⁵ testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg pag. 104

carica di sindaco di BPVI (ha ricoperto l'incarico dall'aprile 2014 al luglio 2016), in passato egli aveva intrattenuto stabili rapporti professionali con le società del gruppo Zonin: è stato sindaco della casa vinicola Zonin fin dal 1996, amministratore della società ACTA (la società immobiliare proprietaria dei terreni della casa vinicola Zonin), inoltre assunse (su richiesta di Sorato) l'incarico di amministratore della società San Marco (di cui Banca popolare deteneva la quota del 46% si veda infra), acquistando la partecipazione del 5% della società per il valore di 100mila euro, somma erogata con finanziamento di BPV.

Il teste ha dichiarato di aver ceduto la partecipazione nel 2014 in concomitanza con l'assunzione della sua carica di sindaco, la circostanza è smentita dalla nota *internal audit* datata 8.1.2016 (doc 900 P.M.) da cui si evince che la partecipazione del 5% fu ceduta da Zanconato alla sua collega di studio Alessandra Basso solo in data 10.6.2015, in quella occasione fu erogato dalla banca alla commercialista un fido per elasticità di cassa di euro 320 mila.

Dalla medesima nota dell'audit si evince che Zanconato è stato altresì presidente del collegio sindacale di Farbanca dal 2007 e presidente del collegio sindacale di BPVI fondi sgr dal 2012.

Il teste di PG Dametto, all'udienza del 18.2.2020, ha riferito che il sindaco Zamberlan, Presidente del Collegio sindacale (ha svolto l'incarico di sindaco della banca per circa trent'anni) era sindaco di ACTA, la società immobiliare controllata dalla famiglia Zonin. Zanconato era sindaco nella Casa Vinicola Zonin e Amministratore Delegato di ACTA, nonché Presidente del Collegio Sindacale della Fattoria Il Palagio, società riconducibile a Zonin.

Cavalieri era contemporaneamente sindaco anche nella Tenuta di Rocca di Montemassi, sempre riconducibile a Zonin (la circostanza emerge anche dal verbale Consiglio di Amministrazione 22 gennaio 2013 relativo al finanziamento in favore della Tenuta di Rocca di Montemassi s.r.l., delibera approvata con l'astensione del presidente Zonin, del consigliere Pavan e del Sindaco Giacomo Cavalieri, che ricopriva analoga carica nella società vinicola di Zonin).

4.2. Il ruolo del C.d.A.

La disamina dei verbali del C.d.A. e le testimonianze rese danno conto di un ruolo di "contorno" svolto dai consiglieri, entusiasti *damantes* alle proposte del presidente Zonin.

La lettura dei verbali delle sedute del C.d.A. dal 2011 al 2015 è illuminante, tutte le proposte del Presidente non sono state oggetto di alcun confronto dialettico o dibattito, né è dato riscontrare un'astensione o un voto contrario.

Lo stesso Zonin nel corso dell'interrogatorio reso il 25.9.2017 dà atto che *"tutte le delibere (del C.d.A.) erano assunte all'unanimità"*.

L'assenza di confronto e analisi dialettica emerge con chiarezza nelle delibere consiliari relative alle operazioni strategiche, al prezzo dell'azione (significativo l'audio del C.d.A. 1.4.2014 in cui Zonin caldeggia la conferma del valore dell'azione proposta dall'esperto Bini), alla cooptazione dei nuovi membri del C.d.A., alla nomina nei

febbraio 2015 di Sorato nella veste di consigliere delegato ed alla successiva risoluzione del suo rapporto di lavoro.

L'approvazione delle proposte presidenziali è sempre stata data per scontata, in seno al consiglio è inimmaginabile il dibattito o la contrapposizione dialettica.

Ad opinione del tribunale, uno dei più significativi esempi del totale asservimento del consiglio ai *desiderata* del presidente, oltre che di sconcertante dispersione delle risorse finanziarie dell'istituto e di disinvolto coinvolgimento dei controllori nelle funzioni gestorie è rappresentato dalle delibere consiliari relative all'operazione San Marco, finalizzata all'acquisto di un immobile a Cortina da adibire a sportello bancario, investimento fortemente sostenuto da Zonin e acriticamente recepito dal direttore generale Sorato contro ogni logica di convenienza economica; si tratta di un'operazione finanziaria che ha comportato per la banca una perdita di oltre 20 milioni di euro.

Dalle relazioni dell'*internal audit* datate 8.1.2016 (doc 900- 901- 902 P.M.) risulta che nella seduta del 28.6.2011 il C.d.A. approvò l'erogazione di un fido da € 20 milioni alla Anpezo S.r.l. (società della famiglia Cattelan), somma da investire nell'acquisto e ristrutturazione di un immobile a Cortina.

Sulla proposta di finanziamento, il vicedirettore generale Marin aveva sottolineato l'incapacità di rimborso della Anpezo S.r.l. e la rischiosità dell'investimento immobiliare sulla piazza cortinese, ciò nonostante, il consiglio -dopo la presentazione dell'operazione fatta dal presidente e dal dg Sorato - approvò all'unanimità il finanziamento.

Il verbale del C.d.A. (doc 102 P.M.) riporta l'intervento del presidente: Zonin ricorda che da anni la banca è alla ricerca di locali idonei all'apertura di uno sportello nella rinomata località di montagna, egli descrive accuratamente l'immobile "di *gran prestigio*", sito in posizione centrale, individua i locali da adibire a sportello; il presidente sottolinea che l'operazione non deve essere valutata unicamente dal punto di vista economico ma soprattutto alla luce del rilevante ritorno pubblicitario e di immagine.

Nel luglio 2012 la banca conferma l'affidamento alla società Hotel San Marco, incorporante la Anpezo, nonostante un insoluto nelle rate pregresse di mutuo dell'importo di euro 750 mila.

L'anno successivo Banca popolare acquista dalla famiglia Cattelan una quota del 46% della società hotel San Marco al prezzo di euro 920 milioni.

Nella seduta del 22.10.2013 il D.G. dà atto che la società evidenzia una perdita di €87 mila e non esprime alcun fatturato.

In relazione all'acquisto della partecipazione da parte della Banca, la *Compliance* evidenzia il potenziale conflitto di interesse per la banca connesso alla simultanea veste di socio e creditore di Hotel San Marco.

Ancora prima che il C.d.A. si pronunci sulla proposta di acquisto della partecipazione, Zonin (dando per scontata l'approvazione) rimarca la necessità di individuare un nominativo "*espressione della banca*" per la carica di consigliere di amministrazione della società e propone a tal fine, il signor Denis Luigi Poncato, direttore generale della controllata immobiliare Stampa.



Il consiglio, "preso atto di quanto illustrato", senza chiedere alcun approfondimento sulle perdite patrimoniali della società ovvero sul segnalato conflitto di interessi, all'unanimità approva l'acquisto della partecipazione, designa il sig. Poncato per la carica di consigliere, in quello stesso frangente il dott. Paolo Zanconato (futuro sindaco della banca ed in allora sindaco di Far banca e BPVi fondi s.g.r.) acquista una partecipazione pari al 5% delle quote di Hotel San Marco, il cui corrispettivo, pari a complessivi Euro 100.000,00, è finanziato dalla stessa BPVi, partecipazione che egli manterrà fino al giugno 2015, allorquando subentrerà la sua collega di studio dott.ssa Basso, beneficiaria di un finanziamento dell'importo di oltre 300mila euro erogato dalla banca popolare.

Il ruolo di Zanconato nella vicenda è rimarcato dal sindaco Laura Piussi nella conversazione intercettata con il consigliere Nicola Tognana (n 34) in data 21.9.2015:

Laura: Allora, c'è questo Castellon, Gruppo Castellon, che dal 2009 fa queste operazioni di acquisto di azioni alla fine dell'anno per rivenderle poi... sì, queste operazioni...

Nicola Sì, sì.

Laura Eh, di apertura, insomma, di svuota fondi.

Nicola Esatto.

Laura Allora questo... questi, se sono gli stessi, sono nostri soci in una società, quella che ha comprato l'immobile a Cortina.

Nicola Sì, che è caduto tutto adesso sai?

Laura Sì. Dove il nostro sindaco, Zanconato, era il socio di minoranza, ma non era un socio di minoranza qualsiasi, era il socio per la banca, che praticamente faceva pender la bilancia da parte della banca.

Nicola Dai, diciamo che noi non ci facciamo mancare niente sulle cose che non funzionano! (Ride).

Laura Aspetta, aspetta. L'altro giorno, che sono passati tutti gli affidamenti al gruppo, questo Castellon è nel consiglio di amministrazione di Montforte ed è uno di quelli che ha ricevuto uno dei maggiori storni.

Nicola (Ride) Mamma mia!

Laura No! E poi non si sapeva niente? Guarda che se parla Sorato qui viene giù...

Nicola Infatti io, guarda...

Laura ...vene giù la cattedrale di...

Nicola Di Vicenza!

Laura ...di Monte Berico!

Nicola Eh, io sono tanto preoccupato, sai, sono tanto preoccupato.

Laura Sì, sì, sì.

Nicola Soprattutto... soprattutto, magari dico qualcosa di sbagliato, ma sono preoccupato per Zonin, perché Zonin ne esce in una maniera drammatica, etc. Se l'altro gli dice: "Guardi che io ero autorizzato perché mi aveva firmato questo, mi aveva firmato quello, mi aveva firmato quell'altro", io non lo so cosa viene fuori proprio dal punto di vista umano"

La relazione art 33 L.F. (doc 912 P.M.) riporta che al 31.12.2014 la società San Marco ha registrato una perdita di bilancio di circa 14 milioni di euro, parzialmente dovuta alla svalutazione del complesso alberghiero; il credito vantato dalla Banca nei confronti di San Marco (pari a circa 17,2 milioni) è così registrato tra le "inadempienze probabili", con una rettifica di valore pari a euro 7.547.479,00; la posizione della società

san Marco è stata successivamente classificata a incaglio, registrando una svalutazione - alla data del 30 novembre 2016 - per un importo pari a euro 2.632.639, nel 2016 Banca popolare ha rinunciato ai crediti per l'importo di euro 11 milioni per ricapitalizzare la società, ricapitalizzazione di fatto coincidente con la perdita del credito, il valore della partecipazione al giugno 2017 era prossimo allo zero (doc 912 pag 133).

Altro esempio significativo del ruolo predominante di Zonin in seno al C.d.A. è la seduta del C.d.A. dell'1.4.2014, relativa alla determinazione del prezzo dell'azione in deroga alle stesse regole procedurali interne adottate dalla banca.

Sul punto occorre premettere che il 22.3.2011 il C.d.A. della banca aveva affidato al prof. Mauro Bini l'incarico di procedere alla stima del valore delle azioni provvedendo altresì alla:

- "messa a punto dell'impianto metodologico e valutativo";
- al back testing delle metodologie e l'assistenza nell'individuazione di una metodologia di analisi degli scostamenti dei risultati "coerente sia con le esigenze di impairment test (ex IAS 36) sia con le esigenze di performance a valore";
- alla presentazione dei risultati della stima al C.d.A.

Nel corso seduta del 12.4.2011, il C.d.A. recepì il decalogo operativo proposto dall'esperto che - per la determinazione del valore dell'azione prevedeva l'adozione di tre criteri di stima:

1. flussi di risultati attesi (Income approach);
2. multipli riferiti a transazioni comparabili (Market approach);
3. patrimoniale complesso (Asset/Cost approach).

I criteri non avrebbero dovuto esprimere valori significativamente divergenti tra loro ed il decalogo recepito dal C.d.A. sconsigliava in maniera netta l'enfatizzazione di un criterio rispetto agli altri prescelti.

I tre approcci valutativi dovevano utilizzare un'eguale matrice fondamentale, per scongiurare il rischio di determinare variazioni di prezzo da un anno all'altro semplicemente modificando i pesi dei risultati ottenuti con i diversi metodi, di attribuire eccessiva enfasi a un unico approccio valutativo.

Con delibera 1° aprile 2014 il C.d.A. - in deroga alle previsioni della normativa interna - su proposta del Presidente Zonin, recepì i risultati della stima operata dal prof. Bini che - attribuendo rilievo preminente al criterio reddituale (Income approach) - indicò il valore dell'azione in Euro 62,5, laddove l'applicazione del Market approach restituiva il valore inferiore di 49,3 Euro.

Nel corso della seduta il responsabile della Divisione Bilancio Pellegrini pose in evidenza che il range di valore del titolo azionario al 31.12.2013 (23%) aveva subito un rilevante incremento rispetto allo scostamento; per le valutazioni precedenti al 31.12.2010 (Euro 62,0 - Euro 63,1; scostamento = 2%), al 31.12.2011 (Euro 57,2 - Euro 62,5; scostamento + 9%) e al 31.12.2012 (Euro 52,2 - Euro 62,5; scostamento = 16%).

Pellegrini illustrò la relazione di stima redatta dall'esperto e sottolineò sia la scelta dell'esperto indipendente di assegnare prevalenza al criterio reddituale, sia il rilevante margine di scostamento dei valori restituiti dall'applicazione di ciascuno dei tre criteri indicati nel decalogo operativo.

Orbene, dalla scheda audio (sd 13 file 2) relativa alla registrazione della seduta, si riscontra che Zonin interviene dopo l'illustrazione di Pellegrini (1.58.30) per proporre la conferma del valore proposto dall'esperto, in deroga al decalogo operativo adottato dalla stessa banca.

Il C.d.A. - adeguandosi supinamente alla proposta presidenziale - delibera l'approvazione del prezzo indicato dall'esperto, determinato assegnando netta prevalenza all'Income approach.

Il comunicato stampa licenziato in quella occasione, firmato dal Presidente Zonin, non dà conto della circostanza che la determinazione del prezzo dell'azione è stata adottata in deroga alla procedura interna, né del sensibile margine di scostamento di valore evidenziato dall'applicazione degli altri criteri di stima pretermessi; circostanze che erano state opportunamente illustrate dal responsabile della divisione bilancio nel corso della seduta consiliare.

5. I rapporti di Zonin con il *management* e le strutture.

I rapporti con il *management* aziendale sono stati pesantemente influenzati dalle modalità di gestione padronale della banca imposte da Zonin; la circostanza emerge in modo lineare da una serie di convergenti risultanze istruttorie.

In ripetute occasioni Zonin ha operato con piena autonomia decisionale proponendo direttamente incarichi di *management* a figure di suo gradimento, (Gronchi, Sorato, Falchi, Romito), incarichi rispetto ai quali il C.d.A. si è sistematicamente limitato ad una mera attività di ratifica.

Divo Gronchi⁴⁶¹ ha ricoperto di ruolo di direttore generale da dicembre 2007 a ottobre 2011, nel marzo 2008 è stato altresì nominato consigliere delegato e si è infine dimesso ad ottobre 2011; fu il presidente Zonin a proporgli l'incarico di direttore generale.

Analogamente, dopo le dimissioni di Sorato nel 2015, Zonin gli offrì nuovamente l'incarico di direttore generale, proposta che non ebbe seguito per le perplessità espresse dal regolatore europeo che riteneva la sua figura molto vicina a quella del presidente.

Gronchi ha ricordato che, dopo gli interventi di Banca d'Italia, che designarono il ruolo dei presidenti del C.d.A. come arbitri del corretto svolgimento dell'attività del consiglio, "quello del Presidente del C.d.A. era un ruolo che stava stretto alla persona di Zonin" (pagina 15), "in realtà Zonin svolgeva un ruolo di impulso rispetto al C.d.A. della banca e di indirizzo della direzione generale della banca medesima."

La politica espansionistica della banca fu dettata proprio da Zonin che mirava ad aprire oltre 800 sportelli.

⁴⁶¹udienza 30.1.2020

Gronchi ha ricordato che il presidente aveva le sue proposte strategiche di cui discutevano, (come nel caso della prospettata acquisizione di un pacchetto di minoranza di Medio banca), tuttavia nel confronto ha sempre prevalso il suo parere su quello di Zonin.

Si tratta di una circostanza che trova una parziale smentita in relazione al progetto di quotazione in borsa; Gronchi ha ricordato che prospettò a più riprese la quotazione in borsa, il progetto non ebbe mai alcun seguito per la manifesta contrarietà del presidente Zonin.

La circostanza trova riscontro documentale nel documento n.227, la lettera ai soci del 4. 12. 2014 in cui Zonin orgogliosamente si attribuisce il merito di aver tutelato il valore dell'azione della banca, evitando la quotazione del titolo in borsa: *"Abbiamo tutelato in questi anni il valore dell'azione Banca Popolare di Vicenza evitando la quotazione in borsa del nostro titolo anche quando tanti lo consideravano conveniente.*

Ora dopo che negli ultimi dieci anni i titoli delle banche quotate hanno perso in media il 69 del loro valore mentre quello della nostra azione è cresciuto del 33 sappiamo che abbiamo avuto ragione".

A fronte di tali risultanze, non è credibile la circostanza riferita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio reso in data 22.3.2017 in cui afferma di aver condiviso l'idea di non quotare in borsa solo per i primi 2/3 anni della sua presidenza.

Gianandrea Falchi, teste della difesa Zonin⁶² (udienza 14.7.2020), ex capo della segreteria del governatore di banca di Italia, fu contattato nella primavera 2013 da Zonin che gli propose un incarico di consulenza nel settore degli affari internazionali, prima della formalizzazione della proposta di collaborazione, egli intrattenne a Roma alcuni colloqui preliminari con Zonin e Sorato.

Falchi ha ricordato che, pur avendo ricevuto un incarico di consulenza triennale con scadenza a ottobre 2016, dopo le dimissioni di Zonin nel novembre del 2015, rassegnò le sue dimissioni *"cinque minuti dopo"*.

Il vicedirettore Adriano Cauduro ha confermato che le assunzioni di Falchi e Romito (ex ispettore banca Italia) furono entrambe volute da Zonin.

Gli imputati Giustini e Piazzetta hanno ricordato nel corso del loro esame di essere stati assunti dopo un colloquio con Zonin.

Federico Radice Fossati⁶³, teste della difesa Zonin, è un imprenditore agricolo del pavese, legato a Zonin *"da amicizia personale e grande affetto"*, ha riferito che Zonin - che possedeva una vasta tenuta vinicola nel pavese - creò nel 2011 un comitato di sviluppo per la banca nel settore nord ovest e gli offrì l'incarico di presidente: *"siccome la sua banca era una banca del nord est, si stava sviluppando nel nord ovest, e lui pensava che potesse essere interessante fare un comitato di sviluppo dell'attività della banca nel nord ovest, e, avendo conosciuto me e sapendo che io ero ben messo a livello di conoscenze, di rapporti economici e politici nel milanese, ha pensato di dare a me questo incarico, per cui mi ha fatto Presidente di questo Comitato di sviluppo, diciamo, della banca."*⁶⁴

⁶² udienza 14.7.2020

⁶³ udienza 10.9.2020

⁶⁴ ibidem fonoreg pag 51

L'anno successivo il presidente gli affidò l'incarico di presidente della società Montforte che gestiva parte del patrimonio immobiliare della banca: *"poi, un altro incarico più specifico, molto più importante, l'ho avuto nel 2012 con la nomina a Presidente della società posseduta interamente dalla Banca di Vicenza, una società immobiliare che si chiamava Montforte 19, che era la proprietaria di alcuni immobili di prestigio della banca, e cui lui voleva mettere a capo una persona che si intendesse di immobili; e, sapendo il mio passato immobiliare, mi aveva chiesto se potero intervenire in questo senso"*⁴⁵⁵

Radice Fossati ha inoltre precisato di aver effettuato - su richiesta del direttore regionale Girardi e di Palo - operazioni bacciate per un importo di circa € 5 milioni, operazioni delle quali non parlò mai con Zonin.

Umberto Seretti, direttore generale di Banca Nuova da maggio 2012, *"ha dichiarato che, mentre Breganze si limitava a svolgere un ruolo di pura rappresentanza in Banca Nuova, Zonin era sempre presente nelle funzioni della struttura e interventista (pag. 30).*

Il presidente interveniva su tutto: retribuzione, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili (pag. 44):

"diciamo, l'operatività tecnica della banca non la conoscevo, quindi non è che mi chiamava per gli aspetti di analisi di merito creditizio; però, se c'era un cliente che chiedeva, se c'era un politico che chiamava per un dipendente, se c'era la figlia o la nipote di lui, se c'era qualcosa che lo infastidiva o se c'era qualcosa che lo interessava, chiamava di sicuro. Così come tutti i colleghi di capogruppo, quando intervenivano per far passare le loro tesi, se a me non fossero piaciuti, sarebbe stato un leitmotiv: "Mi ha detto Zonin", "Me l'ha detto Zonin". E quindi non solo su me, ma su tutti, il Presidente Zonin era sicuramente molto presente" (pag. 30 e 31).

Affermo questo su Zonin - cioè il suo ruolo, il modo di interpretare il suo ruolo - in quanto costui aveva rapporti diretti con i dirigenti della BPV e in più occasioni i Vice direttori Generali Marini, Giustini e Cauduro hanno detto che avevano avuto indicazioni dal Presidente su determinate questioni; ovvero, dicevano che di un determinato argomento parlavano, riferivano al Presidente Zonin".

"Zonin svolgeva il ruolo a trecentosessanta gradi, scendeva nelle strutture, sulle persone, e si volle direva cosa fare" (pag. 31).

Ad esempio, apprese da Cauduro che Zonin aveva dato suggerimenti sulle sanzioni da applicare all'allora capo del commerciale Rodolfo Pezzotti oppure sul collocamento in banca delle nuore di Schifani.

Seretti ha inoltre ricordato che in Banca Nuova si crearono forti contrasti tra l'ex direttore generale Majolini e i vertici della capogruppo, Sorato e Zonin, perché: *"la capogruppo, in quegli anni, aveva apportato una serie di modifiche strutturali in Banca Nuova che ne avevano da fatto ridimensionato l'importanza e la dimensione; era stata tolta un'area geografica per Banca Nuova, era responsabile del Centro Sud del Gruppo, e invece di fatto si andava verso una riduzione di gestione anche territoriale con l'obiettivo di ridimensionare Banca Nuova a un'attività*

⁴⁵⁵ ibidem pag. 51

⁴⁵⁶ udienza 31.10.2019

solo siciliana o al massimo siciliana e calabrese. Questa era sicuramente un'attività che il dottor Maiolini non considerava" (pag. 14).

Marcello Paoli, teste della difesa Giustini escusso all'udienza 14.7.2020, da settembre 2014 ha svolto l'incarico di vice responsabile della direzione marketing, ha ricordato che Zonin era "una figura molto presente in banca", "parlava quotidianamente con gli imprenditori," "c'era un forte legame con il territorio", "è impensabile che non ci fosse consapevolezza di quello che stava accadendo e di questo tipo di operazioni, proprio per il ruolo che avevano sia il Presidente, sia Sorato, nella gestione della banca"⁴⁵⁷.

Ha definito Zonin un presidente esecutivo in maniera importante, assolutamente operativo, ha poi ricordato che in relazione ad operazioni di marketing ovvero campagne pubblicitarie da lui proposte a Giustini o a Sorato, sovente il benessere dei manager era subordinato all'interlocuzione con il presidente.

La circostanza che Zonin si interessasse anche alle proposte per le campagne pubblicitarie trova riscontro nell'agenda n 22 di Mariano Sommella nella nota "da parlare con il sig Presidente 27.1 (2015)

Azioni policy

Proposte nuove campagne pubblicitarie

Banca nuova

Politica fondi

Blocco operatività

Oliver Wyman"

Secondo Paoli, Sorato aveva molta soggezione del Presidente, "chi è che comandava in banca era il Presidente, non era Sorato. Cioè, se c'era uno di cui dovevi aver timore era assolutamente il Presidente, non Sorato"⁴⁵⁸.

Il teste ha inoltre ricordato di aver appreso dal responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano che le decisioni sulle vendite di azioni erano prese da Zonin: ".Allora, io so soltanto che chi gestiva la richiesta di entrate o uscite, cioè di vendita delle azioni, tutto era veicolato su Sergio Romano, che appunto di fatto faceva molto da filtro. Mi ricordo una volta che si parlò, perché gli raccontai, insomma, che un collega aveva necessità, etc., e mi disse che le decisioni sulle vendite di fatto...dice, io vado dal Presidente, è lui che mi dice chi e che vende, chi può vendere e chi no. Cioè di dare priorità nella vendita"⁴⁵⁹.

Sergio Romano in dibattimento non ha riferito di aver avuto interlocuzioni con Zonin sulla tematica della gestione degli ordini di vendita (ha ricordato invece richieste fattegli da Sorato e da Giustini); tuttavia, vi sono tre significativi elementi che – a riscontro di quanto riferito da Paoli - danno conto del ruolo proattivo svolto da Zonin finanche nella gestione degli ordini di vendita delle azioni:

1. la mail 16.6.2014 (all. 31 relazione Consob) con oggetto la lettera di reclamo per ritardi nella vendita di azioni della signora Rosa Maria Saladino al presidente Zonin, si

⁴⁵⁷ Udienza 14.7.2020 fonureg- pag 51-52

⁴⁵⁸ ibidem pag 53

⁴⁵⁹ Ibidem pag 55

tratta di una mail di sollecito inviata dalla segreteria del presidente Zonin a Sergio Romano per segnalare la richiesta della cliente, questione risolta dall'ufficio soci con *"individuazione di soluzione gradita alla controparte che ringrazia per l'attenzione"*, come risulta dalla mail di risposta di Romano del 3.7.2014 pag. 262 relazione Consob).

2. il documento 321P.M. relativo alla corrispondenza mail tra Filiberto Romio e Daniela Fattori del 20.1.2014 responsabile filiale Verona 5 in cui si sollecita la vendita di azioni di Longo Turi Luigi, "amico del presidente".

3. il verbale di interrogatorio reso da Zonin in data 24.3.2017 (udienza 18.6.2020) in cui a proposito della vendita di azioni della Zeta srl nel febbraio 2015- l'imputato ha ammesso di essere stato informato da Sorato della richiesta e di *"aver dato indicazione a Sorato di dare corso alla vendita se questo rientrava nel diritto di Zigliotto"*.

4. gli appunti di Mariano Sommella contenuti nel maxi quaderno giallo dove alla data 3.4.2012 è riportata la seguente annotazione, evidentemente relativa ad una serie di incombenze da sottoporre a Zonin: Presidente 3.4.2012:

"Banca Net w

Compensi amministratori

Soprasopruzzi

Lettera ai soci

Romio fascicoli procedure" (Romio e Romano erano entrambi all'ufficio soci, deputato alla gestione delle procedure di vendita /acquisto azioni).

Il teste Alfonso Santilli⁶⁰ indicato dalla difesa Giustini è stato responsabile della divisione estero dal 2009 al 2018; ha ricordato di aver intrattenuto rapporti costanti e continui con il presidente *"perché il Presidente voleva sapere l'andamento economico del settore, e soprattutto voleva sapere se avessimo dato assistenza alla nostra clientela all'estero"* (pag 70) *volere essere aggiornato su tutto quello che facevamo per questo comparto* (pag 69).

Ivan Mercurio⁶¹, teste della difesa Zonin, è stato direttore della filiale BPVI di Asti, frequentata spesso dal presidente che in zona aveva una tenuta.

Mercurio ha ricordato che, siccome la filiale di Asti era piccola, Zonin personalmente gli diede l'incarico di cercare un nuovo locale, *"per cui il Presidente mi ha dato poi l'autorizzazione a prendere un locale che era vicino alla filiale in cui mi trovavo, comunque con una metratura molto più ampia e l'ha fatta una delle più belle filiali che aveva la Banca Popolare di Vicenza"*⁶².

Gianmaria Amato⁶³, responsabile della divisione retail, ha ricordato che in data 11 novembre 2014 si tenne una riunione a seguito della pubblicazione di un articolo

⁶⁰ Udienza 7.7.2020

⁶¹ Udienza 9.7.2020

⁶² Ibidem fotoreg. pag 76

⁶³ Udienza 11.10.2019

giornalistico che aveva messo in discussione il valore del titolo (cfr doc. 375 P.M. gli appunti redatti da Amato durante la riunione).

Secondo il ricordo del teste, fu la prima volta in cui si parlò della possibilità che il titolo perdesse valore.

Alla riunione presenziarono Zonin, Sorato, Giustini, Giacom, i direttori regionali, lo staff della divisione mercati.

Zonin commentò l'articolo di giornale dicendo di aver parlato con il direttore del Sole 24 Ore per esprimere la propria indignazione ("che si vergognino"), disse che "piccole oscillazioni che poteva subire il nostro titolo non erano comunque paragonabili alle oscillazioni dell'80-90% che altri titoli azionari di altri istituti avevano comunque subito" (pag. 31).

Giacom parlò delle difficoltà nel collocamento delle azioni e Zonin disse che i soci che volevano vendere le azioni potevano essere sostenuti con finanziamenti (negli appunti di Amato si legge "soluzioni del Presidente finanziare le necessità dei clienti, alternativa al disinvestimento"; la circostanza è negata da Zonin nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017).

Durante la riunione fu affrontato anche il tema della redditività.

Zonin osservò che la rete aveva una redditività inferiore alle aspettative e che, per il 2015, si doveva realizzare un utile di 200 mln.

L'eventualità di una perdita di valore del titolo generò *panico* tra i presenti poiché significava non essere in grado di mantenere gli impegni con i clienti che avevano fatto operazioni finanziate.

Vi sono inoltre alcuni documenti che danno esplicitamente atto delle interlocuzioni tra Zonin e i funzionari e manager della banca e del ruolo "operativo" svolto da Zonin.

Gli appunti relativi alla riunione di budget del 9.12.2011(riportati nel maxi-quaderno giallo sequestrato a Mariato Sommella), riunione in cui intervengono: Presidente, Mossetti Giustini, Balboni, Talato, Turco, Amato, Piazzetta, Santilli, Marin, Vianello, Bartolomei, Cauduro, Esposito, Sorato) che disvelano in modo significativo il "cambio di passo" impresso da Sorato alla gestione della raccolta.

Nella prima pagina di appunti manoscritti si legge "è un conto economico ottimistico e si basa su una previsione di ottobre, dopo c'è tutto quello che sappiamo".

A pag. 7 è riassunto l'intervento di Sorato:

"1 Dall'1.1.2012 tutte le filiali abbiano un budget e un'ipotesi di lavoro

2 dall'1.1.2012 cambiano le regole del gioco, le decisioni cambiano il modo di assumere non più questi ritmi e questa dispersioni dopo sintesi e obiettivo e finisce qui ..."

Al punto 6, in maiuscolo nel foglio "RACCOLTA E' IL TEMA DOMINANTE DEL 2012 CI MANCANO 10 MILIARDI LI ABBIAMO COLMATI CON EMTN WHILE SALE INTERBANCARIO E IN CASO DI SCENARIO WORST SIAMO PIU' ESPOSTI

6.1 FARE PLANNIFICAZIONE PIUNTALE CON PRICING

6.2 IL TESORIERI DEVE AIUTARE GLI STRUMENTI

6.3 CROSS SELLING E' MODESTO, non convinciammo e riusciamo solo con campagne".

Doc. 298 P.M.: si tratta della e-mail inviata il 13 settembre 2010 da Giustini a Amato, Talato, Santilli, Mossetti, Romio, Mossetti, con oggetto "riunione di questa sera".

"Il presidente sarà duro con i capi area. Ma serve che oggi chiamiate i mercati che non vanno e vi facciate rispettare. Risultati non ci sono".

Doc. 299 P.M. : si tratta della mail inviata il 25 settembre 2010 da Romio a Flavio Morassut, in cui Romio scrive che sul tema del minimo possesso azionario occorre "fare come deciso dal Presidente", sul punto Romio ha spiegato che, nel 2010, il numero di soci era aumentato. Zonin aveva deciso che bisognava escludere i soci con un numero di azioni inferiore a 100 perché i costi di gestione erano troppo alti. Su indicazione di Sorato, Romio sottopose la questione a Flavio Morassut che, all'epoca, era il responsabile della direzione legale.

Nonostante il parere contrario dell'ufficio legale, il C.d.A. deliberò l'esclusione dei soci con meno di cento azioni. Romio estrasse i nominativi di tutti i soci con un numero di azioni sotto la soglia ai quali fu spedita una raccomandata con l'avviso di ripristinare il numero minimo di azioni a pena di esclusione.

La circostanza trova pieno riscontro nel file audio del C.d.A. del 5.11.2013 sd 6 file 3 h.1.55 in cui il presidente sottolinea la necessità della presenza di piccoli soci per difendere la forma cooperativa della banca e di "un gruppo di grandi soci per difendere il patrimonio della banca, perché quando c'è da chiedere 20-30 milioni non puoi con 100 azioni, come fai a sopportarla?"

Doc. 322 P.M. : E-mail inviata da Romio a Stefano Pilati il 12 febbraio 2015.

"Stefano scusami mi confermi che a breve sarò costretto a scegliere tra full e portatile. Sono troppo intorpidito ero in ferie e ho dovuto rispondere a dg e presidente. Ma non ho nessuna intenzione di fare il rappresentante con il portatile avanti e indietro ogni giorno. Aspetto urgente conferma per avanzare quanto necessario a chi de dovere".

Doc. 320 P.M. è la mail del 22 marzo 2011 indirizzata da Romio a Romano; Romio segnala al collega che *"il Presidente dice che occorre incrementare il possesso azionario delle Zambon e il DG mi aveva detto di parlarne con il capo area, come vedi non sembra ci siano molti spazi."*

Romio rispondendo alla domanda del P.M. volta a sapere se Zonin si interessasse delle posizioni dei soci storici come Zambon ha ricordato: *"Ma molto probabilmente sì, nel senso che il socio al Presidente stava molto a cuore. So che incontrava spesso soci storici piuttosto che... durante le cene. Voglio dire, i soci storici, come si può dire, erano, tra virgolette, i clienti migliori della banca, voglio dire"⁴⁷⁴.*

Doc. 521 P.M. è la mail inviata da Gianmaria Amato il 26 agosto 2014 a Giustini e per conoscenza a Balboni, Pellegri, Fagnani, ed altri.

⁴⁷⁴ Utienza 8.10.2019 fonoreg pag 72

Sui "Tassi a vista" si legge "ricordo che a maggio è partito un intervento di repricing con liste date a tutte le Asse le posizioni in essere potrebbero quindi essere quelle intoccabili....."
In relazione a questa mail Andrea Fagnani,⁴⁵ responsabile della direzione pianificazione strategica, ha spiegato che le posizioni intoccabili erano quelle dei grandi soci, sulle quali erano stati presi accordi con il presidente ovvero a livelli molto alti (ne dà riscontro Giannaria Amato per quanto concerne i tassi di interesse autorizzati da Zonin sui time deposit per Caovilla).

Il doc. 110 P.M. riporta la trascrizione della seduta del comitato di direzione del 10.11.2014, a pag. 35 Sorato e Giustini discutono delle operazioni da effettuare per azzerare il fondo, Giustini propone la fondazione CR Lucca, facendo riferimento ad un incontro programmato per il 19 con Sorato e Zonin:

SAMUELE No eh .. Si non è che possiamo dire alla B.C.E. No non se l'abbiamo fatto a strutture a strutture il fondo eh e bisogna pensare a delle soluzioni di contingency.

VMS (Giustini) Io intanto pensavo appunto alla Fondazione CR Lucca che però vedete col Presidente il 19

SAMUELE Si ho capito però eh

VMS Come contingency".

Ancora, a pag. 59 Fagnani annuncia l'imminente arrivo del presidente che "vuol vedere i numeri"; Sorato fa un commento sarcastico sulla necessità di obbedire prontamente agli ordini di Zonin:

ANTONIO: Ha detto il Presidente che tra venti minuti è qua, ha detto perché voleva i numeri..
incomp

SAMUELE Penso di sì eh non te l'avevo detto

ANTONIO Sì ma i miei ...incomp

SAMUELE Lui non è come il sottoscritto che in porta pazienza per tre giorni lui ti dice al mattino e poi subito

ANTONIO Sì sì alle ore 1800".

6. I rapporti con Samuele Sorato

Samuele Sorato è stato direttore generale della banca popolare di Vicenza dal 2008 al 2015.

Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova di un rapporto molto stretto di collaborazione intrattenuto ininterrottamente dal direttore generale con il presidente Zonin.

La relazione ispettiva del 2008 dà conto della nomina a direttore generale di Samuele Sorato, segnalando che egli sconta "una ridotta autonomia dal presidente" (pag 40).

Divo Grocchi ha ricordato che Zonin stimava molto Sorato, forse sopravvalutandone le capacità.

⁴⁵Sudienza 10.12.2019

Il direttore dell'ufficio soci Sergio Romano⁴⁷⁶ ha ricordato che durante l'assemblea dei soci del 2014 Zonin intervenne per sottolineare *"l'intelligenza, la realtà e la capacità del dottor Sorato Samuele, con il quale erano sempre state condivise le scelte del Cd.A"*⁴⁷⁷.

Filiberto Romio⁴⁷⁸ ha significativamente ricordato che *"quando il dottor Zonin era in banca, il dottor Sorato era quasi sempre da lui. Molte volte... io ero molto spesso su dal dottor Sorato per portargli tutte le statistiche possibili e immaginabili, perché mi chiedeva di tutto"*.

*"Il dottor Zonin è risaputo fosse il padre-padrone della banca, questo è risaputo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHE – V'a beb, al de là di questo. TESTIMONE ROMIO – Che fosse sempre in contatto con il dottor Sorato, questo è risaputo"*⁴⁷⁹.

Lo stretto legame tra Zonin e Sorato è stato confermato tra gli altri da Cauduro (rapporto fluido e di stima reciproca), Angius, Domenichelli (Zonin congedò Sorato su indicazione di B.C.F. a malincuore aveva molta stima di lui pag. 103).

Mariano Sommella⁴⁸⁰, segretario generale della Banca, ha ricordato che ogni lunedì mattina, Sorato incontrava Zonin per decidere quali note portare in Cd.A. e per decidere anche quali funzionari dovevano essere convocati per l'illustrazione delle note da discutere.

Significativo dello stretto legame tra il presidente e il vice direttore generale è uno stralcio della conversazione intercettata in data 26.8.2015 tra Zigliotto e Paolo Bastianello a pag. 252 della perizia di trascrizione, prog. n. 235:

Panno: Però... però a me dispiace tanto queste cose qua. Madonna, se penso che a marzo, madonna, sembrava... marzo, aprile, in quattro mesi, in cinque mesi si è rovinato un gruppo, un sistema, un riferimento, una delle poche robe che avevamo, io non riesco a capire, non riesco a capire (in dialetto veneto).

Pippo: Ma sai, quando i presidenti, che alla fine sono quelli chiamati a condurre la banca, permettono il massacro della banca... perché Zonin non ha... perdonami, questa volta Zonin non ha difeso la banca, perché quando lui ventiquattrore manda via Sorato e non motiva il motivo, manda via Giustini e Piazzetta, chiama uno nuovo, stravolge tutto, eccetera eccetera, ma non si preoccupa, quando arriva lo stress test, di capire cos'è successo in banca, di cercare i responsabili di... il perché mi hanno dato lo stress test, perché abbiamo chiuso un bilancio pesantissimo maggio/giugno, capisci? senza individuare... perché non ha più la capacità di capire, perché alla fine la logica era solo quella di occupare pezzi di potere per poter avere i propri interessi, è dura, capito? Perché qui non puoi dirmi che Sorato e Zonin fossero due cose distinte, tutti viaggiavano a braccetto. Non puoi dare un calcio in culo a uno e fin., andio disturbato) un cazzo. Se c'è onestà...⁴⁸¹

⁴⁷⁶ Udienza 17.9.2019

⁴⁷⁷ Ibidem pag. 39

⁴⁷⁸ Udienza 8.10.2019

⁴⁷⁹ Ibidem pag. 67

⁴⁸⁰ Udienza 29.10.2019

⁴⁸¹ sul punto Zigliotto nel corso del suo esame, ha precisato il significato dell'espressione: *usa a viaggiare a braccetto nel senso che "il Presidente Zonin e il Direttore generale non avevano mai dimostrato dissintonie o divergenze di vedute."* udienza 27.2.2020 pag. 41

Paolo Non... non ci crede nessuno a questo discorso (in dialetto veneto).

Lo stesso Sorato - nel corso delle conversazioni telefoniche oggetto di captazione (doc 886 P.M. prospetto delle telefonate) fa riferimento ai suoi rapporti di stretta collaborazione con Zonin, parlando apertamente del coinvolgimento diretto del Presidente nelle vicende gestorie della banca:

Progr. 459 del 31.8.2015 pag. 24 della perizia tra Sorato e Pacileo,

V.M2 (Sorato) *No, ma che... che Zonin... che Zonin sapesse, io sapeva...*

V.M1(Pacileo) *Oh!*

V.M2 (Sorato) *...perché glielo dicevo io, e lui continuava a dirmi: "Ma, direttore, non si lasci la testa prima di romperla!". E ho detto: "V'a beh, e allora"...*

Pag 25

Sorato: *Io... io sento... io sento che una buona parte di questi, quelli pensanti, ovviamente, mi sono ancora vicini e sanno benissimo che Zonin fu il furbo, no? Poi ci sono, ovviamente, i servi muti, quelli che ovviamente vogliono un po'... Pag 36*

Progr. 300 7.9.2015 pag. 526 con Camilla Lizza

Sorato Sì, sì, sì. Infatti. Cioè, non solo lui (nds Zonin) sapeva, ma era lui che impostava le cose, era lui che diceva come fare gli aumenti di capitale. Secondo te io gli aumenti di capitale me li facevo da solo? Cioè, ero io che decidevo di dare il 20 per cento, il 100 per cento in più o di dare...? Ma figurati, dai!

Progr 610 del 2.9.2015 pag 36 con Luciano Cavaliere

Samuele : Si portava... si portava in consiglio di amministrazione tutto, sai cosa vuol dire?, tutto. Non solo, ma, come tu ben sai, io al presidente dicevo tutto. Cioè..

Luciano Sì, lo so.

Samuele ...anche di più. Anche di più. Anche di più, no? Eivo. Quindi... Ed era lui che mi diceva quello che bisognava portare e quello che non bisognava portare, quello che bisognava fare, quello che bisognava dire, no? Il rapporto quello era, no?

Luciano Eh.

Samuele Bene. Di punto in bianco nessuno sa più niente, tutti...

Luciano No, infatti questo. .

Samuele ...tutti meravigliati come se, bah!... Erano lì, e si parlava di che cosa, in consiglio? Si parlava del tempo? Si parlava dei quadri? Si parlava delle mostre?

Progr 845 del 6.9.2015 pag 44 ss con Mirco Vigolo



Mirco ...per spiegarti. Nel senso che il passaggio che... che ti riguarda è proprio che... che Zanin ha scaricato tutta la colpa su di te...

-Samuele Sì. Ma su... ha fatto il mio nome o ha parlato (inc. voci sovrapposte)? Mirco No, no, management. Samuele

Eh, Mirco Ha parlato del management precedente.

Samuele Eh.

Mirco Nel senso che ha detto che il consiglio di amministrazione, se avesse saputo, non avrebbe mai autorizzato una roba di questo genere.

Samuele (Ride). Sì, perché loro giocavano a Burraco in consiglio, hai capito? Eh! Mirco E ti assi... e ti assicuro che c'è stata la piazza che ha cominciato a mugugnare, come dire: sì! (Si schiarisce la voce). Zanin non ne è uscito molto bene, nel senso che... l'appianato, che di solito è sempre caldo, è stato. .

Samuele Eh.

Mirco ...molto freddo nei suoi confronti. E...

Samuele Ecco, ma dopo i commenti, i commenti dei dipendenti quali sono stati?

Mirco No, no, in... tutti nessuno crede. Ma proprio nessuno vi crede che Zanin non sapesse nulla. Infatti, ti dico, ho guardato proprio le facce di tutti i dipendenti...

Samuele Mmh.

Mirco (Si schiarisce la voce) ...appena ha parlato Zanin, che ha detto una roba del genere, tutti si sono guardati scrollando la testa. Come dire: "V'a beh, è troppo facile scaricare sempre, però sappiamo benissimo che è impossibile!".

Samuele Almeno fosse stata zitta!

Mirco Difatti, ha fatto proprio una cadueta di stie.

Samuele Eh. Eh.

Mirco Quindi... dicendo che lui va a testa alta, che lui e il consiglio sanno di aver fatto sempre le cose fatte benissimo. Cioè...

Samuele Mmh.

Mirco Cioè, stai dicendo adesso tutto quello che lui esattamente detto il contrario fino a due mesi fa. E va beh, ho detto (ride), va a testa alta (si schiarisce la voce). Io non ci andrei (inc. voci sovrapposte).

Samuele Cioè non vo... non voleva la trasformazione in S.p.a...

Mirco Esatto.

Samuele ...non voleva la quotazione in Borsa...

Mirco Bravo.

Samuele ...non voleva ridurre il valore delle azioni, non voleva fare bilanci in perdita, no? Uh, eh.

Mirco Adesso invece, tutte le robe migliori in assoluto. Quindi...

Samuele Insomma, ma questo veramente è da... è da ricovero, eh, è da ricovero. Mirco Sì, sì, ma... (si schiarisce la voce).

Samuele Io ho cominciato a litigare con lui perché assoltava quello che diceva la B.C.F., di ridurre il valore delle azioni, di cominciare a svalutare gli avviamenti, di cominciare a fare accantonamenti...

Mirco Mmh.

Samuele Ho detto: "Dobbiamo sbrigarsi di andare in Borsa, perché senza qui le azioni non vengono negoziate".

Mirco Certo.

Q B L

Samuele "Dobbiamo sbrigarsi a trasformarci in S.p.a.". La l'unica cosa che aveva in testa era la fondazione.

Mirco Eh sì. Eh sì.

Samuele Eh, che si voleva... voleva farsi la sua fondazione, con in suoi stipendi ottimi, farsi ancora i ragazzi stoni, no? Eh...

Mirco Esatto, e comandare ancora all'oscuro di tutti.

Samuele Eh.

Mirco ...Alla fine, quindi...

Samuele Sì, ma adesso, scusami, ma già... e nessuno lo ferma, nessuno gli dice, per esempio, che la deve smettere di usare il personale della banca per le sue aziende? Cioè, nessuno gli dice che deve smetterla, che quando fa gli eventi con i cavalieri del lavoro chiama la Girardello, chiama l'addetto stampa, chiama l'antista della banca? Quelle lì sono robe sue, no?

Mirco Sì, sì. Eh, ma...

Samuele Cioè, e lui continua a fare il padre padrone della banca e viene a dirmi che non sapeva nulla?!

Mirco Ma infatti. Ma guarda che nessuno ci crede, anche perché tutti stiamo aspettando che entro fine anno se ne vada. Nel senso che pare che entro fine anno lui lasci. E sarebbe l'unica cosa che in questo momento ci può tranquillizzare, sinceramente. Quindi...

In due conversazioni Sorato cita l'episodio relativo all'incontro con Meneguzzo, amministratore di Palladio.

Prog. n 1570 del 18.9.2015 pag. 540 con Clara Cisco:

Samuele :Se... se la banca entrava nei fondi di Palladio finanziaria, entrava in Cattolico, entrava in scuderia eccetera eccetera. no? Bene. E Zanni era scettico di fare affari con Meneguzzo, però dice: "Facciamo la cena. Bene - dice - poi vedrà Sorato cosa fare e cosa non fare". Bene. Durante la cena Meneguzzo ha detto: "Eventualmente - dice - facciamo... è sufficiente una lettera come quella dell'altra volta". E Zanni ha detto: "No, no - dice - dottore, se lei è d'accordo non servono queste lettere, perché basta una stretta di mano tra gentiluomini". Quindi, e lui non sapeva delle lettere?!

Clara: Appunto. E quindi, voglio dire, non sono neanche state citate e non c'è il problema. Però almeno, hai capito?, son contenta perché ho potuto dire la mia posizione.

Progr. n 1587 del 18.9.2015 pag. 62 con Antonio Gematelli:

Samuele Ma eravamo... Allora, io ho un cliente disposto a testimoniare che abbiamo parlato di una lettera, ovviamente non impegnativa, di una lettera a... nel corso di una cena.

V.M. (Ride). Samuele E... (ride) e Zanni ha detto, a questo cliente che dice: "Samuele, quando vuoi io vengo", no?, Zanni ha detto "No, no, tra gentiluomini basta una stretta di mano, non... non servono le lettere".

Le affermazioni fatte da Sorato nelle conversazioni riportate danno conto della costante interlocuzione dell'ex direttore generale con il presidente e della sua piena conoscenza delle operazioni di capitale finanziato, oltre che del suo ruolo attivo nella gestione delle stesse.

Un importante riscontro della costante interlocuzione tra Sorato e Zonin sul tema del capitale finanziato è costituito dai doc. nn. 653, 654, 655 P.M., si tratta degli sms inviati da Marin e Giustini a Sorato in cui i due dirigenti sollecitano il benestare del presidente su alcune operazioni correlate.

Il doc. 653 è l'*sms* del 27.9.2011 inviato da Marin a Sorato: *"ricordati di masteggiare il presidente per le pratiche di oggi in Cd.A. - quelle su acquisto valori mobiliari...Ferrari 11 milioni, Moruto 14 milioni, Ferrari 20 milioni"*.

Il doc 654 è l'*sms* del 13.12.2011 di Giustini a Sorato: *"il presidente sta arrivando bisogna parlargli di Dalla Rovere e Cattaneo 10"*.

Il doc 655 è un *sms* inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 *"Te ricordo Zilio da parlarne al pres per il fido da farsi sulla sua finanziaria"*.

6.1. L'aucap 2014

La scheda audio 9 file 18 Cd.A. 4 marzo 2014 (ascoltata durante l'esame di Emanuele Giustini udienza 26.6.2020 fonoreg. pag 92) costituisce un importante riscontro del diretto coinvolgimento di Zonin nella pianificazione delle operazioni di aumento di capitale (come affermato da Sorato nelle conversazioni in atti).

La discussione verte sulle attività di pianificazione dell'operazione di aumento di capitale del 2014; alla richiesta di informazioni sulle modalità di comunicazione dell'aumento di capitale, Zonin risponde: *"Noi chiederemo alla Consob e alla Banca d'Italia di approvare, quando, un po' prima, intanto si fa formazione sulla rete, che non devono parlare, devono spiegare bene come..."*.

Secondo l'intervento (non verbalizzato del presidente), occorre "fare formazione sulla rete"; la rete avrebbe informato i soci, in modo meramente ufficioso, prima della pubblicazione del prospetto, attesa la necessità di rispettare (formalmente) il principio di effettività dell'iniziativa cliente.

Nel corso della stessa seduta Sorato illustra al consiglio l'iniziativa volta a tenere liquidi i clienti, attraverso il time deposit, che avrebbe loro permesso di sottoscrivere l'aumento di capitale

"V.M.1 - Perfetto. Ecco, per rispondere al consigliere Pavoni, che indubbiamente dice il rischio di collocamento, e quindi che c'è ovviamente la difficoltà di poter collocare tutto, giustamente la rete si sta già attrezzando. E si sta già attrezzando, come? Abbiamo detto c'è un miliardo e sei che scade, qualcosa scade anche adesso, è già scaduto, qualcosa scade a maggio, qualcosa scade in aprile, qualcosa scade qui a marzo. Allora, tutta questa che scade non lo perdiamo. Non lo perdiamo, cosa vuol dire? Vuol dire che quel cliente, che gli scade un prestito obbligazionario, gli diciamo: rinnoveremo il tuo prestito obbligazionario, con un prestito obbligazionario per te sicuramente interessante; nel frattempo, ti lasci i soldini qua, perché ti facciamo un time deposit, che verrà poi convertito con un prestito obbligazionario"

Sorato aveva informato Giustini che l'iniziativa del time deposit era stata previamente concordata con il consiglio / Presidente. (NB nelle sedute consiliari precedenti il tema iniziativa time deposit non è stato analizzato).

Secondo quanto riferito da Giustini, in data 3 aprile 2014 si tenne una riunione a palazzo Thiene cui parteciparono Sorato e Zonin; in quella occasione comunicarono ai capi area, ai direttori regionali, "esattamente come doveva essere sviluppato l'aumento di capitale"; all'uopo fu diffuso un documento redatto da Filippo Catturi che esplicitava la necessità di continuare nell'attività relativa alle manifestazioni di interesse chiarendo altresì che "non occorre abbandonare l'attività ordinaria, perché oltre a fare l'aucap, bisogna continuare a fare i conti correnti, ad erogare i mutui, eccetera" (esame Giustini udienza 26.6.2020 pag. 100)

Le dichiarazioni di Giustini trovano un puntuale riscontro documentale nella e-mail 75 allegata relazione Consob (cfr relazione ispettiva Consob pag. 91)

Nel documento allegato alla mail reperita in sede ispettiva "spunti per un incontro con il presidente con la rete" è contenuto il passaggio in cui si attesta che "questo messaggio deve arrivare fino all'ultimo dei nostri colleghi con particolare attenzione da parte dei capi area chiamati a monitorare con estrema attenzione sia la sottoscrizione dell'aumento sia l'andamento commerciale" (mail n. 75).

La banca - a seguito della richiesta del team ispettivo - fornì il documento presentato alla rete nel quale lo stralcio sopra indicato non era più contenuto (allegato 2070 relazione consob).

Il teste Giuseppe Ferrante, responsabile compliance all'udienza del 30.1.2020, ha esaminato la email⁴⁹² del 29 novembre 2014 inviata dal teste a Sorato contenente il seguente appunto manoscritto: "scrivere a Sorato la linea che intende portare avanti con Consob" - "botta si può mandare solo dopo l'approvazione di Sorato / Presidente".

Ferrante ha spiegato che la grafia è quella di Sorunella e che la mail è relativa alle verifiche richieste da Consob per supportare l'ipotesi dell'effettività dell'iniziativa cliente.

Gli interventi di Zonin nel corso del C.d.A. del 4 marzo e alla riunione con la rete del 2 aprile 2014, costituiscono una significativa prova del pieno coinvolgimento del Presidente (anche) nella programmazione dell'aumento di capitale, così come riferito da Sorato nelle intercettazioni in atti ed impongono nei suoi confronti la trasmissione degli atti alla Procura in sede in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo N.1), come già chiarito al par. 18 del capitolo X.

6.2 La nomina di Samuele Sorato a consigliere delegato nel febbraio 2015

Significativa dello stretto legame che ha costantemente unito Zonin e Sorato è la delibera del C.d.A. in cui il presidente propone al consiglio la nomina per cooptazione a consigliere delegato di Samuele Sorato.

La data è quella del 13 febbraio 2015, pochi giorni prima dell'avvio dell'ispezione B.C.E..

⁴⁹² Doc. 795 P M



La banca versa in una situazione di forte criticità: il bilancio 2014 registra una perdita di circa 800 milioni, l'istituto è riuscito a superare per "il rotto della cuffia" il *comprehensive assessment*, solo mediante la conversione del prestito obbligazionario deliberata d'urgenza dal C.d.A. nella seduta del 26 ottobre 2014 convocata presso la tenuta toscana del presidente a Rocca di Montemassi.

L'attenzione della vigilanza si è già appuntata sull'importo di circa 200 milioni di euro di riacquisti di azioni effettuati in costanza di aumento di capitale, sulla detenzione indiretta di azioni proprie da parte dei fondi lussemburghesi, autorevoli organi di stampa nazionali (Il Sole 24 ore) hanno segnalato in modo dettagliato prassi illegittime di pressioni sui clienti e di acquisti di azioni finanziati dalla banca.

In questo contesto operativo connotato da forti opacità gestionali, il presidente Zonin, senza porsi alcun interrogativo sulle motivazioni sottese ad una operatività quanto meno sospetta, propone la cooptazione di Sorato nell'incarico di amministratore delegato, "*considerate le competenze e la professionalità del direttore generale*"; anche in tal caso, il C.d.A. approva all'unanimità la proposta del presidente.

6.3. Il Comitato di direzione "allargato" del 20 aprile 2015

Il doc. 362 P.M. è costituito dagli appunti di Gianmaria Amato durante la riunione del 20 aprile 2015.

All'incontro furono presenti Zonin, Sorato, Giustini, Pellegrini e Piazzetta e i capi area.

Secondo il ricordo di Gianmaria Amato, i temi discussi furono: il piano industriale, le operazioni straordinarie ossia possibili acquisizioni e, infine, la creazione di una *task force* che avrebbe dovuto gestire il problema dei soci che chiedevano di vendere le proprie azioni, soprattutto il problema dei soci finanziati.

La *task force* doveva essere composta da membri dell'ufficio reclami, dell'ufficio legale, dell'ufficio del personale e del commerciale.

"La volontà del dottor Sorato era quella di rappresentare una forza di reazione della banca nei confronti del problema, e quindi alimentare dall'interno questa task-force, che si facesse carico del problema e dimostrasse appunto quella che poi è scritto lì (facendo riferimento ai suoi appunti): pro attività della Direzione Generale e del Consiglio" (udienza 11.10.2019 pag.61).

Inoltre, si pensò di redigere una comunicazione di Zonin rivolta ai soci (negli appunti di Amato "*documento per affrontare i soci*") per sottolineare i punti di forza della banca, l'assenza di perdita, la tenuta del valore dell'azione.

Tra i punti da sottolineare il fatto che "*la semestrale era in utile*", Zonin disse che, se avessero spostato le lancette a sei mesi prima, prima della svalutazione dei crediti e degli avviamenti imposti dalla B.C.E., la banca sarebbe stata in utile.

Si doveva spiegare ai soci anche il "*nuovo contesto regolamentare italiano*" e la futura trasformazione della banca in spa (decreto Renzi del 2015).

Tra i punti positivi da illustrare ai soci anche il tema della "*liquidabilità borsiva*" ossia la creazione di un mercato che potesse regolamentare lo scambio tra acquisti e vendite.

Amato ha spiegato che, in quel periodo il fondo per acquisto azioni era di fatto bloccato e non più utilizzabile e, nelle intenzioni di Zonin questo strumento avrebbe dovuto "*aggravare o, quantomeno, rendere più liquido l'investimento in azioni Popolare di Vicenza*" (pag. 110).

6.4 La risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato.

La vicenda relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato dà conto con palmare evidenza delle modalità gestorie di Zonin e del suo interesse a garantire al direttore generale un *commodus discussus* nel momento in cui sono emerse in corso di ispezione B.C.F. le sue gravi responsabilità per la gestione della banca.

Le dimissioni di Sorato sono state gestite in modo repentino personalmente da Zonin con totale pretermissione del consiglio, in palese violazione dell'art. 39 dello statuto sociale che attribuiva all'organo consiliare la competenza sulle questioni attinenti al rapporto di lavoro del direttore generale.

Il presidente ha personalmente sottoscritto un accordo multimilionario a favore del D.G., in stridente contrasto con gli interessi della banca ed in violazione delle norme di vigilanza che regolano la materia della remunerazione dei dirigenti; nei giorni successivi egli ha pesantemente condizionato l'attività consiliare al fine di evitare la proposizione di azioni giudiziarie nei confronti dell'ex *manager*.

Questa la sequenza degli eventi:

Il 29 e 30 aprile 2015 Zonin è informato dal consigliere Angius e da Cauduro degli approfondimenti in corso da parte degli ispettori sulle tematiche del capitale finanziato, dei fondi e delle lettere di impegno; sulle responsabilità anche penali che si profilano in relazione all'operato del *management* e della richiesta di discontinuità gestionale fatta dai rappresentanti della vigilanza.

Il 4 maggio Zonin assistito dal vice presidente Breganze e dal suo legale avv. Ambrosetti incontra Giustini.

Il 6 maggio Zonin con Breganze, Angius e Ambrosetti incontra a Roma Piazzetta.

Il 7 maggio 2015 si svolge il colloquio tra Zonin e l'ispettore Emanuele Gatti.

Gli ispettori Gatti e Manni hanno ricostruito il colloquio nel corso del quale il 7 maggio 2015, Zonin fu informato delle problematiche che stavano emergendo in sede ispettiva: i fondi lussemburghesi, le lettere di impegno e i finanziamenti correlati.

Gatti disse che le cose "stavano prendendo una strada molto seria."; fece presente la tematica dei finanziamenti correlati sia in relazione al mercato primario sia in relazione al secondario e l'impatto sul patrimonio di vigilanza; sul punto Manni ha osservato che il presidente non colse il livello di serietà di questo fenomeno, si limitò ad osservare che si trattava di un'operatività comune anche in altre banche.

TESTIMONE MANNI – *Il Presidente non colse un po' il livello di serietà di questo fenomeno e mi ricorda che disse, una volta che mi ricorda che disse: ma tanto lo fanno anche altre...so che lo fanno anche altre banche. E la cosa più lì, la discussione più lì su questi finanziamenti, diciamo, correlati. Il Presidente non colse il problema, il fenomeno, la serietà. Era più concentrato sui fondi e sulle lettere d'impegno, ovviamente.*⁴⁶³

Alle 18:30/19:00 di quello stesso giorno Zonin convoca Cauduro in presidenza, gli comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro con

⁴⁶³ cfr udienza 26.12.2019 fonoreg pag. 65

Sorato, presente all'incontro e chiede a Cauduro di trattarlo bene *"perché è una persona che comunque ha dato tanto, ha lavorato tantissimi anni in banca"* (la circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017).

Il giorno seguente presso lo studio Daverio a Milano la trattativa con Sorato è chiusa: significativa dell'urgenza posta dalla Banca è la nota dello studio Daverio (doc 54 BI) in cui si dà atto che *"in una sequenza temporale rapidissima che non permette di ponderare i delicatissimi profili della situazione è stato richiesto un incontro pressoché immediato."*

La mattina dell'8 maggio, Zonin, assistito dal suo penalista avv. Ambrosetti, incontra in banca alcuni consiglieri: Zigliotto, Tibaldo e Breganze, spiega loro che dall'ispezione stanno emergendo irregolarità relativamente a lettere di impegno e fondi esteri. Espone di aver concordato con Sorato la risoluzione del rapporto di lavoro con il pagamento di una buonuscita per evitare "chiacchiere" (cfr gli appunti di Zigliotto doc 731 P.M.).

L'accordo è firmato sabato 9 maggio alle ore 13.15 nell'ufficio del Presidente, dopo aver sentito il parere dei legali Domenichelli, Angius, Ambrosetti, presenti altresì i consiglieri Breganze e Marzotto (cfr testimonianza Cauduro).

Con l'accordo del 9 maggio (doc. 681 produzione documentale P.M. ud.30.1.20), la banca si impegna a versare a Sorato - oltre alle competenze di fine rapporto - la somma complessiva di 4 milioni di euro, riconoscendo che il d.g. ha *"operato con correttezza e diligenza nell'interesse della banca"*.

Con la clausola 16.3 Sorato si impegna alla stretta riservatezza sulle relazioni interpersonali fra e con i vertici aziendali.

Il 10 maggio 2015 Zonin contatta telefonicamente Giorgis comunicando l'imminente risoluzione del rapporto di lavoro con Sorato con la buonuscita da € 4 milioni (cfr testimonianza Sorato).

B.C.E. con le email 11 maggio 2015 indirizzate a Cauduro e Zonin (cfr doc 54 BI) evidenzia la necessità di rispettare la circolare n. 285 Banca d'Italia in materia di remunerazione dei dirigenti circa:

- il differimento del pagamento di una parte della remunerazione,
- la subordinazione delle erogazioni al raggiungimento di performance dei singoli esponenti aziendali al netto dei rischi assunti;
- la corresponsione della parte variabile della remunerazione in azioni con clausole di call back per bloccare il pagamento, in caso di emersione successiva di responsabilità da parte del dirigente.

Malgrado i rilievi della vigilanza, l'accordo originario è approvato dal Cd.A. nella seduta del 12 maggio 2015 (come da proposta di delibera sub doc. 650 P.M. ud.30.1.20).

Significativo il resoconto della vicenda riportato dal verbale del Cd.A. (doc. 102 P.M.) e nella trascrizione della registrazione audio della stessa seduta (doc. 109 P.M.).

In apertura di seduta, Zonin annuncia la lettera di dimissioni di Sorato, sono allontanati Cauduro e Somnella per la riservatezza dei temi trattati.

Nel verbale il Presidente espone di essere venuto a conoscenza di alcuni fatti che meritano approfondimenti nel corso di un colloquio con Angius avvenuto il 29 aprile, successivamente approfonditi con Cauduro il 30.4., fa poi riferimento ad un incontro con Gatti a Milano il 7.5.15 in cui sono state esposte le problematiche sui fondi e su posizioni correlate in occasione dell'aucap.

Dalla lettura delle trascrizioni della seduta si riscontra che il presidente preliminarmente dà atto delle problematiche in fase di accertamento da parte degli ispettori fondi, capitale finanziato, lettere impegno; tuttavia, la discussione verte sui fondi, sul possibile valore reale degli stessi, su come rappresentarlo alla B.C.F., su come verbalizzare l'inconsapevolezza del C.d.A. e l'impossibilità di rendersi conto dei sottostanti.

Zonin riferisce di plurimi incontri tenuti - alla presenza di altri amministratori e dell'avv. Ambrosetti - con Giustini, Piazzetta, Cauduro e, singolarmente, con Sorato; dice di aver dato disposizioni per attuare massima collaborazione con ispettori B.C.F.; di avere, all'esito di queste prime informative, concordato con Sorato lo scioglimento consensuale del rapporto nell'interesse della banca.

Esponde infine i termini dell'accordo economico con Sorato (4 milioni di euro) formulato con la consulenza legale dello studio Daverio&Florio di Milano, il C.d.A. approva all'unanimità.


Nelle trascrizioni del file audio è riportato l'intervento di Zigliotto da pag. 33 (35 del file) che chiede di valutare il licenziamento piuttosto che la risoluzione consensuale al fine di salvaguardare la posizione del C.d.A., si mostra preoccupato di come verbalizzare quanto emerso per evitare implicazioni future.

Insiste nel temporeggiare prima di firmare l'accordo e, a fronte degli argomenti opposti sulla insufficienza di prove a quel momento per contestare il licenziamento e sulla necessità di una uscita immediata di Sorato, chiede che ciò venga verbalizzato per giustificare in futuro la risoluzione consensuale adottata da C.d.A. (pag.58, 60 del file). Di questo intervento il verbale ufficiale non reca alcuna traccia.

In data 12 maggio è trasmesso a Giorgis, il testo dell'accordo con Sorato approvato dal C.d.A., corredato del parere legale dello studio Daverio, anche in tal caso la vigilanza ribadisce la necessità di rispettare la normativa in materia di remunerazione dei dirigenti.

In data 11.6.2015 si addivene alla stipula di un accordo integrativo (doc 679 P.M.) che prevede la corresponsione del 50 % della remunerazione € 2.000.000 a trenta giorni ed il versamento del residuo in tre rate, salva la possibilità della banca di trattenere le somme in caso di danni riconducibili a dolo o colpa grave del dirigente; secondo quanto riferito da Cauduro non fu dato corso al pagamento in azioni perché non era stato approvato un piano di pagamento in azioni per i dirigenti (sic).

L'imputato Giuseppe Zigliotto nel corso del suo esame ha ricostruito con estrema precisione il colloquio nel corso del quale l'8 maggio 2015, Zonin informò lui e Tibaldo della sua unilaterale decisione di interrompere il rapporto di lavoro con Sorato: *"Io arrivo in banca un po' prima, trovo il dottor Tibaldo, che è Segretario del Consiglio, il quale aveva appuntamento alle 9:30. Nell'anticamera del Presidente siamo tutti e due, quando il Presidente esce, esce Zucinato, dice: "beh, siete già tutti e due, entrate tutti e due". Io trovo in quel*



momento tre persone presenti in ufficio del Presidente: l'avvocato Enrico Ambrossetti, portone di sinistra, il Presidente in mezzo, il Vicepresidente Marino Breganze. Mi dicono: "Ti ho convocato perché il rapporto di fiducia fra me e Sorato si è interrotto perché Sorato è un bugiardo. Sono venuto a sapere da B.C.F. - lui mi dice questo - che il dottor Sorato ha firmato delle lettere di impegno con dei clienti per il riacquisto di azioni e anche di alcuni fondi lussemburghesi da noi comprati che sembrano tenere dentro, in pratica, delle azioni della banca. Ho chiamato il dottor Sorato e m'ha detto di non sapere niente di questo. Allora ho chiamato il dottor Giustini e il dottor Piagetta, i quali mi hanno confermato di queste lettere e di questi fondi, ma dicendomi che di queste lettere e di questi fondi erano stati autorizzati dal dottor Sorato. Di conseguenza per me il dottor Sorato è un bugiardo perché mi ha detto di non sapere niente, per me il rapporto fiduciario si chiude e io per cui provvederò oggi o domani - credo abbia detto oggi, però - alle dimissioni del dottor Sorato, però per evitare di rovinargli la carriera, la vita, probabilmente accetterò le sue dimissioni e faremo un accordo". Questo è l'incontro.⁴⁸⁴⁹

L'episodio narrato da Zigliotto è estremamente significativo sia del ruolo di Zonin che rappresentò ai consiglieri la decisione unilaterale da lui già assunta di estromettere Sorato dalla direzione generale, senza alcun previo dibattito consiliare; sia del resoconto fatto circa le irregolarità accertate in sede ispettiva (lettere di impegno e fondi, omettendo qualsivoglia riferimento al capitale finanziato).

La genuinità della narrazione fatta da Zigliotto di questo episodio ha trovato conferma nella testimonianza di Adriano Cauduro che ha ricordato le modalità fulminee dell'accordo con Sorato e nei verbali del C.d.A. del maggio 2015 dalla cui lettura si evince il resoconto del presidente sulle irregolarità accertate in sede ispettiva.

6.5 Le sedute C.d.A. di maggio/giugno 2015.

Nella trascrizione della seduta del 15 maggio 2015 Zigliotto esprime forte preoccupazione per la situazione della banca, chiede che vengano svolti i dovuti approfondimenti; Cauduro e Zonin insistono per tenere fermo l'accordo con Sorato per non inquinare l'immagine della banca, pur ribadendo la delusione per la fiducia tradita.

A pag. 96 ss., è riportato l'intervento di Zonin in cui lo stesso presidente espone le problematiche emerse in sede ispettiva in relazione ai fondi esteri e alle lettere di impegno, tende invece a minimizzare i rilievi mossi in relazione al capitale finanziato: *"perché noi dovremmo azzerare le azioni praticamente (inc) Allora se dobbiamo azzerare le azioni e un socio non vuole e come fai (inc) Senza e dice io con i soldi vado a chiedere il prestito che voglio. Voglio fare l'operazione di acquisto è giusto. Aspetta che. Voglio fare l'operazione di acquisto e la banca mi ha offerto anche un aiuto economico per le mie necessità o come azienda o come privato e come ex tunc e dopo io decido di comprarmi i bond perché rendevano il 5 per cento. Senza pago il 3 per cento di interessi e mi rendono il 5 è un'operazione fatta bene. Ma dice I soldi E. beh cosa vuol dire. Ha finanziato un'attività, ha finanziato una famiglia, ha finanziato una cosa. Allora se io non voglio più tenerlo li azzerare e li dobbiamo restituire ma se io li voglio tenere perché non dera... Ma*

⁴⁸⁴⁹ cfr esame Zigliotto, udienza 27.2.2020 pag 34



609

insomma poi doveva essere un prestito forzoso perchè se no insomma Ma bisogna difenderla con energia perchè io in tutta questa non vedo Ci sarà qualche operazione e le lettere sono un po' Alcune diciamo che non dicono niente, altre sono sono impegnative e quelle impegnative non possiamo dire di no Chiedo il discorso e basta Ma sugli altri mi pare che stiamo sfrazzugiando insomma perchè non Poi adesso..".

Ancora a pag. 111, Zonin dice ancora che i finanziamenti correlati "non sono gravi e vanno difesi con le unghie e con i denti, mentre è grave che sia stato promesso un rendimento".

Dalla trascrizione della seduta Cd.A. del 27 maggio 2015 si evince che Bozeglav afferma di aver saputo delle lettere di impegno il 22.4 da Giustini in occasione della riunione con i legali per la *task force* (pag.104).

Zonin dice (pag.104) di aver saputo delle lettere dal Direttore dieci giorni prima di parlare con gli ispettori. Viene illustrata la situazione all'avv. Ambrosetti presente al Cd.A. in veste di "legale esterno" della banca, si discute dell'accordo con Sorato e della possibilità di non pagare l'importo concordato.

Nel corso del Cd.A. 9.6.2015 si discute dell'azione legale nei confronti di Sorato (pag.28 rile) rispetto al quale l'avv. Papacchini, a seguito dei riscontri dell'audit sugli storni, propone di non pagare la prima tranche di 2 milioni di euro importo in scadenza all'11.6. informa che i legali della banca (Bonelli, Daverio) hanno convenuto di agire nei confronti di Sorato promuovendo la formazione di un titolo di condanna al pagamento dell'ammontare degli storni di interessi e un'azione volta a conguagliare l'importo dovuto a Sorato con quello a credito della banca.

Si propone il sequestro conservativo o in alternativa un provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.

Dopo un'articolata discussione, in cui Zonin e Domenichelli manifestano perplessità sulle eventuali conseguenze reputazionali, il Cd.A. all'unanimità delibera di procedere all'azione legale e alla richiesta di sequestro conservativo o ricorso d'urgenza ex 700 cpc conferendo delega a Torino e Cauduro per la sottoscrizione del mandato ai legali.

A distanza di due giorni si tiene una nuova seduta Cd.A. 11.6.2015: l'unico ordine del giorno è l'azione legale nei confronti di Sorato.


Il Presidente informa che si ritorna sull'argomento su sollecitazione di alcuni consiglieri.

Esponde che dopo la redazione del ricorso per sequestro conservativo sarebbe emersa da parte dei legali incertezza sull'esito del procedimento giudiziario

Si discute della risonanza mediatica dell'azione legale, delle conseguenze del possibile rigetto della richiesta di sequestro nell'ambito del giudizio di responsabilità.

Il Presidente, supportato da Angius e Domenichelli, propone di non procedere all'azione giudiziaria contrariamente a quanto deliberato il 9.6 e di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Zigliotto si dichiara favorevole a non procedere visto che a suo avviso non sono ancora emerse le motivazioni per cui Sorato ha autorizzato gli storni.

 610

Il Cd.A. all'unanimità delibera di soprassedere all'azione legale e conferisce mandato all'avv. Tririfò.

Le modalità con cui Zorin ha gestito la vicenda delle dimissioni di Sorato sono evidentemente sintomatiche della sua necessità di garantirsi - attraverso il fulmineo e ben retribuito congedo del direttore generale infedele - un salvacondotto a fronte delle condotte illecite in fase di accertamento da parte della squadra ispettiva.

Egli, pur dettagliatamente informato delle irregolarità gestionali attribuibili al manager dapprima da Angius e Cauduro ed il 7 maggio dagli stessi ispettori B.C.E., si è attivato repentinamente per concludere personalmente nell'arco di poche ore con il suo direttore un accordo multinilionario oggettivamente contrario agli interessi della banca, in cui dà atto di una circostanza falsa ossia che il dirigente ha "operato con correttezza e diligenza nell'interesse della banca", con la previsione di una clausola di riservatezza relativa ai rapporti con i vertici aziendali, clausola che significativamente l'interlocutore di Sorato, Antonio Gennarelli definisce "una reciproca condizione di non aggressione" (pag. 514 n. 271), il tutto in aperta violazione delle previsioni statutarie che attribuivano al Cd.A. la competenza alla risoluzione del rapporto con il direttore e in contrasto con la normativa di vigilanza in materia di remunerazione dei dirigenti.

Significativi sono i commenti fatti dalla Piuissi e da Tognana sul punto nel corso della richiamata conversazione oggetto di intercettazione

Laura No! E poi non si sapeva niente? Guarda che se parla Sorato qui viene giù...

Nicola Infatti io, guarda...

Laura ...viene giù la cattedrale di...

Nicola De Venezia!

Laura ...di Monte Berico!

Nicola Ehi, io sono tanto preoccupato, sai, sono tanto preoccupato

Laura Sì, sì, sì.

Nicola Soprattutto... soprattutto, magari dico qualcosa di sbagliato, ma sono preoccupato per Zorin, perché Zorin ne esce in una maniera drammatica. Se l'altro gli dice: "Guardi che io ero autorizzato perché mi aveva firmato questo, mi aveva firmato quello, mi aveva firmato quell'altro", io non lo so cosa viene fuori proprio dal punto di vista umano. *Laura* Ehi, eh, eh, eh!

Nicola Perché tutti questi argomentisti che dicevano... lui gli diceva: "La fiducia", esotera e letora...

Laura Sì, sì.

Nicola ...ma se sapeva tutto...

Laura No, ma scusa un attimo... no, ma scusa un attimo: come faceva a non sapere, uno che ha governato come un monarca assoluto...

Nicola Certo.

Laura ...fino all'altro giorno, eh!

Nicola Ma guarda, non è me che devi con... non è me che devi convincere...

Laura Ehi, sì (ride)

Nicola ...il vero ragionamento è che se c'è qualcuno di credibile, più di uno...

Laura Sì... Nicola... e potrebbero essere tre, eh...

Laura Sì...

Nicola ...a casa, ma potrebbero essere anche di più di tre, eh...

Laura Sì, sì, sì, sì, eh.

Nicola ...potrebbero essere anche più di tre, cioè, veramente è un disastro, voglio dire.

Laura Sì, no, ma, voglio dire, questi... questo Cattelani qua... cioè, non puoi dire che non è... -Con tutte queste robe... fai uno più tuo... e questo è uno che non sarà mica stato portato dal... da Sorato, no?, all'insaputa di tutti! Nicola Certo, certo, hai ragione

Laura Guardati! No, sai qual è il guaio? È! che o si sa... se si salva lui e salviamo tutti...

Nicola E sennò andiamo giù tutti. Laura ...sennò sprofondiamo tutti. Non vorrei però che si salvasse lui e sprofondassimo tutti. Nicola

Beh, tu vedi veramente defficile, francamente. A meno che...

Laura (Ride) Però...

Nicola A meno che Sorato non dice che sapevano tutto i consiglieri e non sapeva niente il presidente.

Laura Uh sì (ride).

Nicola Però... però vuol dire che veramente è un santo, insomma, se dice una roba di questo genere, insomma. Laura (Ride) Sì, sì!

Nicola Potrebbe essere un santo, non lo so, non lo so.

Laura Sì, sì, sì. O pagato bene (ride).

Nicola (Ride).

Laura Va beh, dai. Bon, si aggiorniamo.

Altrettanto significativa è la conversazione n. 153 del 25.8.2015 (riportata a pag. 227 e ss. della perizia di trascrizione) tra Ziglione e il suo commercialista Luigi Bocca, i due commentano sarcasticamente l'atteggiamento "negazionista" assunto da Zorin in relazione alle irregolarità accertate in sede ispettiva e la reazione di Sorato a fronte della decisione di Iorio di esperire l'azione di responsabilità nei suoi confronti:

"Pippo È una cosa che giustamente tutti sanno, tutti si fanno il sorrisetto, ma a quel punto, sai, a lei delle...

Gigi No, no.

Pippa ...delle prove in mano...

Gigi Beh, prove...

Pippo E l'unico che ha delle prove però è Sorato.

Gigi Mmh mmb.

Pippo Io Sorato domani lo vedo a mezzogiorno.

Gigi Certo


Pippo Perché? Perché Sorato fino a oggi, ti spiego...

Gigi Eh.

Pippo ...è stato... ha coperto un po' il presidente, perché non aveva l'azione di responsabilità.

Gigi Sì.

Pippo Mi ha chiamato ieri sera Sorato...



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Gigi Mmh mmh.

Pippo ...che è andato... è andato ieri, era a Vicenza, a casa dove ha la residenza a Vicenza, e ha trovato una carta... un avviso di giacenza.

Gigi Sì.

- 228 - Pippo È andato a ritirare la raccomandata in Posta e s'è trovato l'azione di responsabilità, partita il 14 di agosto dalla banca a firma di Iorio.

Gigi Sì, ma chi è che la difende... e chi è che l'ha deliberata?

Pippo Iorio, Nò, il C.d.A.

Gigi Ma come fa? Pippo ...ha deliberato, attenzione...

Gigi Eh.

Pippo Il C.d.A. ha deliberato... è stato un C.d.A. che aveva deciso di non fare azione di responsabilità, perché non c'erano elementi a sufficienza.

Gigi Sì, questo me lo ricordavo, mi avevi detto. Pippo È lo stesso con C.d.A. di fine luglio, che io non ero presente ma che comunque... è quello che ero assente io...

Gigi Ah ah.

Pippo ...il quale, così ha fatto, questo C.d.A.? Ha detto: "Diamo mandato comunque al direttore generale, nel caso saltassero fuori elementi che dimostrino una responsabilità da parte dei vecchi cons... elmi... dirigenti, di azioni, eccetera, di poter eventualmente iniziare un'azione di responsabilità". Quindi si delegava il consigliere delegato a valutare. Tu capisci che in tutti casi dire di no a una cosa del genere era, come dire, (inc. voci sovrapposte)...

Gigi No, non puoi farlo. Non puoi farlo.

Pippo ...dargli un mandato però vuol dire dargli un mandato aperto, cosa che lui di fatto ha realizzato. Questo secondo me, attenzione, però è più a discapito di Zonta...

Gigi Eh sì.

Pippo ...perché adesso Sorato infatti dice: "Ma allora (inc. voci sovrapposte)"...

Gigi Ma, cioè, o sono d'accordo e transano, ed è tutta una manfrina, sennò... sennò...

Pippo No, no. Prima Sorato era d'accordo che sarebbe stato coperto. Adesso invece si trova il culo scoperto.

Gigi No, ma è l'unico mo... l'unico modo, che anch'io ci riflettevo in questo periodo, perché il presidente, diciamo così, ne esca indenne, di non fare l'azione di responsabilità a chi poi... perché è l'unica persona che dopo può metterlo in... in difficoltà. Quindi...

Pippo Mmh.


Pippo Solo che ieri mi ha chiamato Sorato, eh...

Gigi Sì.

Pippo ...e mi ha chiesto di incontrarmi perché adesso dice: "Fino a oggi mi avevano lasciato fuori e quindi"...

Gigi Mmh mmh.

Pippo ..."stavo buono adesso, se è così, non sto più buono". Allora voglio capire cosa intende per "non sto più buono", capito? Ecco, anche 'sto qua, perché fino a oggi ha tutto... ha brontolato, ma ha sempre coperto il presidente.



613

Samuele Sorato è stato citato ex art. 210 c.p.p. all'udienza del 7.11.2019, egli si è avvalso della facoltà di non rispondere.

7. I rapporti con i clienti e la conoscenza del presidente del fenomeno del capitale finanziato.

Zonin nel corso dell'interrogatorio reso il 25.9.2017 ha affermato di non essersi mai occupato della parte gestionale della banca e di non aver mai discusso con i clienti di aspetti relativi ai loro rapporti commerciali con BPVI, circostanze ribadite anche nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento.

L'assunto dell'imputato è stato smentito da una pluralità di elementi probatori testimoniali e documentali che danno conto del diretto coinvolgimento del presidente nelle vicende gestorie oltre che della sua piena conoscenza del fenomeno capitale finanziato.

7.1 I rapporti con Renè Caovilla.

Gianmaria Amato⁴⁸ ha ricordato che Caovilla era un cliente molto legato a Zonin; aveva operazioni di raccolta e di impiego ed era destinatario di due lettere di impegno (doc. 72 e 73 P.M.) che gli garantivano un determinato rendimento, non in relazione ad operazioni baciate bensì ad un prestito obbligazionario.

Le condizioni riconosciute dalla banca a Caovilla erano particolarmente vantaggiose, *"addirittura, con una forbice inversa, noi pagavamo di più la raccolta rispetto agli impieghi, dal ricordo che ho"* (pag. 91). *"Rammento, in particolare, che il cliente Caovilla ebbe riconosciuto un interesse del 5% annuo su un investimento in time deposit", un tasso "assolutamente fuori da quello che normalmente veniva applicato"* (pag. 116).

In relazione ai tassi di interesse applicati a Caovilla sui time deposit, Amato ha ricordato che in occasione di un rinnovo fu proprio Zonin ad autorizzarli.

"Preciso che Caovilla godeva di tassi particolarmente vantaggiosi su time deposit e in mia presenza, in occasione di un rinnovo, Giustini ha chiesto telefonicamente a Zonin l'autorizzazione a confermare queste condizioni particolari, ricevendo risposta positiva."

"In altre occasioni, Giustini mi ha riferito di avere chiesto a Zonin l'autorizzazione al rinnovo dei time deposit a tassi vantaggiosi" (pag. 94).

In teoria l'autorizzazione avrebbe dovuto darla Sorato ma Giustini chiamò direttamente Zonin.

A conferma di dichiarazioni rese in sede di sit, Amato ha dichiarato che Caovilla aveva rapporti diretti con Sorato, Giustini e Zonin.

Alla fine di giugno del 2015, Zonin telefonò ad Amato per chiedergli di incontrare Caovilla in quanto quest'ultimo si era lamentato delle condizioni applicate dalla banca.

⁴⁸ Udienza 11.10.2019



Amato incontrò Caovilla insieme a Galileo che era il capo area che aveva seguito la posizione del socio; durante l'incontro il cliente si lamentò per tutto il tempo del *numero corso della banca*.

7.2 La testimonianza di Sergio Pitacco.

Sergio Pitacco, teste del P.M. escusso all'udienza del 13.12.2019, è presidente del consiglio di amministrazione della società Itersan che si occupa della realizzazione di calzature sanitarie; il figlio minore di Zonin, Michele è stato il suo testimone di nozze.

Aveva buoni rapporti con tutta la famiglia Zonin, in diverse occasioni è stato ospitato al castello di Albola e ad Aquileia.

Durante la sua escussione è stato prodotto il documento n.563 P.M., originariamente allegato al verbale di s.i.t., si tratta di un memorandum redatto dallo stesso Pitacco in cui sintetizza la sua operatività con la banca popolare di Vicenza.

Nel 2000 Zonin lo invitò ad aprire un conto corrente con la Banca Popolare di Vicenza, erano al Castello di Albola, egli accettò la proposta e comprò 200 azioni in occasione dell'apertura del conto presso la filiale di Contrà Porti.

Nel 2002 ricevette un primo affidamento di € 80.000, il 28 ottobre 2005 fu erogato un affidamento di €150.000 in funzione di un acquisto di azioni per l'aumento di capitale; Bosso gli chiese esplicitamente di "dare una mano" alla banca; successivamente fu invitato a effettuare altre sottoscrizioni di obbligazioni (nell'ottobre 2005 e nel maggio 2006); nel corso degli anni successivi, fino al 2014, gli fu progressivamente proposto di acquistare pacchetti azionari o aderire agli aumenti di capitale con l'ampliamento del fido; nel 2014 aveva un affidamento complessivo di €4.400.000 in azioni, erano tutti fidi a revoca. (cfr la scheda di analisi della sua posizione a pag 407 ss CCTT P.M)

Nel documento n. 563 al punto 1) si legge "affidamenti a revoca con simultanee operazioni basiate di acquisto e azioni obbligazioni dal 24 Marzo 2005 in buona fede, senza alcuna contropartita pur firmando un contratto standard con certezze verbali dal numero uno e due della banca che sarebbero state riacquistate, come confermato il 9.4.2015 nell'incontro con Sorato, Giustini e Romano".

Pitacco ha chiarito che "il numero uno e numero due della banca" erano il presidente Zonin e Sorato; in particolare Zonin era a conoscenza dell'esistenza dei finanziamenti correlati da lui fatti, iniziati nel 2005.

Al punto 2) del documento si legge "unico conto corrente time deposit ad hoc per diminuire la quota interessi relativamente all'acquisto sottoscrizione di azioni": ha spiegato che furono emessi dei time deposit per coprire una quota parte di interessi e mantenere l'effettiva disponibilità sul conto corrente.

Punto 3): "Nessun introito o promessa di rendimento": sostanzialmente gli fu chiesto di fare un favore alla banca.

Punto 4): "altre cortesie richieste per acquisto diretto su azioni in possesso dei clienti in difficoltà al fine di rientrare da parte della banca (Pirachi, Giulia Costa o clienti direttamente che non conoscono con fissato bollato)": nello specifico il teste ha ricordato che una sera andò a fare gli auguri di Natale a Sorato, forse nel 2011/2012, il direttore era al telefono con Zonin che in quel frangente auspicò il suo intervento per "dare una mano alla banca"



comprando il pacchetto azionario di un cliente in difficoltà (Sergio Bruschi) e consentire alla banca di rientrare dal finanziamento.

Alla contestazione mossa dalla difesa: " Sorato gli disse che Zonin era a conoscenza di questo tipo di operazioni che lo aveva sentito telefonicamente poco prima. specifico che non ho assistito all'asserita conversazione telefonica conferma invece di aver assistito alla telefonata tra Sorato e Zonin", il teste ha precisato che arrivò nell'ufficio di Sorato quando questi era al telefono con Zonin e sentì Sorato dire: " si adesso glielo chiedo".

Nel 2013 fu ospitato dalla famiglia Zonin al castello di Albola, parlò con il presidente dell'aumento di capitale in corso, erano "nella stanzetta appena si entrava a sinistra" (pagina 85), Zonin era molto soddisfatto dell'andamento dell'aumento di capitale, in quella occasione si parlò nel dettaglio delle operazioni finanziate da lui effettuate, anche con riferimento al totale degli importi complessivi.

Domenica 4 ottobre 2015 si recò a Montebello a casa Zonin; espose al presidente la sua situazione finanziaria, in quella occasione Zonin lo rimproverò dicendogli: "queste cose dovete dirmele prima perché io non ne sapero niente"; Pitacco non ribatté nulla, "gli caddero le braccia" e il presidente si impegnò a parlare della sua situazione con De Francesco.

7.3 L'operatività con Alfredo Bernardini de Pace

Le operazioni effettuate da Alfredo Bernardini de Pace sono state compiutamente ricostruite nella scheda a pag. 545 della relazione di c.t. del P.M.

All'udienza del 10.9.2020 è stato acquisito ex art 493 comma III c.p.p il verbale di s.i.c. rese da Alfredo Bernardini de Pace, imprenditore operante nel settore dell'editoria, legato da un lungo rapporto di amicizia e frequentazione personale e professionale con Zonin e suo cognato Franco Zuffelato (le società del gruppo Zonin sono clienti della BDP).

Escusso a s.i.c. Bernardini de Pace ha ricordato che aprì un conto personale con BPVI, in quella occasione Zonin lo mise in contatto con Giustini, per la gestione delle sue operazioni si relazionò con Giustini e con il direttore regionale Girardi.

Nel 2014 Girardi gli chiese di sottoscrivere un pacchetto di azioni interamente finanziate dalla banca, a costo zero, operazione che si sarebbe poi chiusa con il riacquisto di azioni da parte della banca.


L'operazione di 1,25 milioni si articolò con un finanziamento concesso in proprio a Bernardini, girato in conto finanziamento soci a BDP media che acquistò le azioni.

Secondo il progetto iniziale BPVI avrebbe concesso un finanziamento di pari importo alla società da girare a Bernardini come rimborso finanziamento soci a saldo del finanziamento.

Dopo la ricezione del conto titoli al 30.6.15 incontrò più volte Girardi chiedendo l'annullamento dell'operazione.

L'imprenditore ha negato di aver riferito a Girardi di interlocuzioni avute con Zonin sull'acquisto finanziato di azioni ovvero di aver parlato con Zonin delle sue operazioni di capitale finanziato.

Ha ricordato di aver avuto un incontro con Zonin nell'aprile 2015 a Vicenza presso gli uffici della Banca, nell'occasione il presidente gli presentò Balboni.



Il colloquio fu privato, non partecipò alcuno; si trattò dei rapporti tra la sua società PRS e BPVI, non parlò dell'acquisto finanziato di azioni.

Alla fine del colloquio Zonin chiamò Balboni e gli disse che Bernardini lo avrebbe contattato nei giorni seguenti per discutere i rapporti con BPVI.

La versione resa da Bernardini de Pace che ha affermato di non aver mai parlato con Zonin delle operazioni baciate da lui effettuate è stata smentita dai testi Girardi e Balboni.

Girardi⁴⁶⁶ direttore regionale della Lombardia -conobbe Bernardini De Pace nel marzo del 2012, era un imprenditore che *"aveva a cuore un po' il mondo delle popolari"*, si definiva un *"soldato della banca"* (pag. 65). Conosceva da tempo Zonin in ragione di pregressi rapporti professionali e i due si frequentavano anche al di fuori del lavoro (*"mi diceva – ndr Bernardini De Pace: "Guarda che a Grado c'è una filiale della Popolare di Vicenza che non è proprio in una buona posizione, non è bella", allora si attira per questo, e dice "Magari vi trovo io qualcosa" eccetera. E credo che ne parlò, mi riferì ne averne parlato poi anche al Presidente e ricordo una circostanza tale per cui mi riferì forse che era stato invitato, non so se lui o la moglie, addirittura ad Aquilera, una cosa di questo tipo"*(pag. 59).

Il teste ha ricordato che propose a Bernardini De Pace un'operazione baciate (*"sempre per la logica che dicevo prima, che dovevano tirare degli imprenditori che potevano darci una mano"* pag. 60), nel 2014. Si trattò di un'operazione del valore di 1 mln di euro che durò quattro/cinque mesi.

L'imprenditore chiese *"neutralità in punto commissioni, interessi"* e, quindi, furono inoltrate due o tre richieste di storno che garantirono il totale rimborso degli interessi maturati; gli storni furono approvati e sottoscritti da Amato e da Giustini.

In occasione dell'aumento di capitale del 2014 fu proposta all'imprenditore una seconda operazione con la società BDP Media: fu erogato un nuovo affidamento a Bernardini De Pace che, a sua volta, finanziò la BDP Media per sottoscrivere l'aumento di capitale (pag. 62).

Tutte le operazioni fatte da Bernardini De Pace rientravano nella competenza deliberativa del Cd.A., in base al regolamento fidi per i soggetti legati al mondo dell'editoria.

Alla fine del 2014, Bernardini De Pace gli raccontò di aver parlato con Zonin dell'operazione con BDP Media. Subito dopo la notizia della svalutazione del titolo, Bernardini De Pace chiamò Girardi *arrabbiatissimo* chiedendo di *annullare* l'operazione di BDP Media.

Alessandro Balboni⁴⁶⁷, da gennaio 2015 responsabile della divisione crediti BPVI, con la e-mail del 27 marzo 2015 (doc 306 P.M.), fu convocato dalla segreteria di presidenza per fornire informazioni al presidente sulla posizione del cliente Alfredo Bernardini de Pace.

Balboni espose a Zonin la posizione del cliente, disse che Bernardini De Pace aveva vari rapporti creditizi e che, negli anni precedenti, aveva acquistato azioni tramite

⁴⁶⁶ Ldienza 16.7.2019

⁴⁶⁷ Ldienza 4.10.2019

finanziamenti della banca utilizzando una delle società del suo gruppo imprenditoriale, la PRS.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei, quando ha intuito che il problema era il capitale finanziato, non ha avuto dubbi sul fatto di dire al Presidente le cose come stanno effettivamente?

TESTIMONE BALBONI – Eh, no, anche perché non vedo motivi per non dire al Presidente com'era la situazione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma, appunto, lei che cosa sapeva? C'è quando si parlava di questa operazione si parlava anche del fatto che le sfere alte sapessero oppure no?

TESTIMONE BALBONI – Ah, a me veniva detto che l'operazione era nota a tutto il gruppo bancario (pag. 47).

Seguì, subito dopo, l'incontro a tre con Bernardini De Pace che parlò dell'operazione e chiese che fosse imoniata. "non era più in grado di poterla tenere per esigenze personali" (pag. 45).

L'imprenditore chiarì che aveva fatto l'operazione su richiesta dell'allora capo area di Milano, Girardi, "che aveva acquistato delle azioni tramite finanziamenti baciati per fare una cortesia alla banca, e che era stato rassicurato, mi sembra disse da Girardi, sul fatto che gli stessi finanziamenti sarebbero stati estinti con il riacquisto delle azioni da parte di BP1" (pag. 47).

In quel momento, tuttavia, non era possibile chiudere l'operazione perché il fondo riacquisto azioni era chiuso.

Bernardini De Pace chiese che l'operazione fosse spostata su un'altra società, "per questioni anche di regolazione alla Centrale Rischi. lui chiese, a quel punto, di spostare l'operazione in una sua società, non la voleva avere in capo a lui come persona fisica" (pag. 44).

A quel punto Zonin chiese a Balboni di uscire dalla stanza e rimase solo con il cliente. Trascorsi dieci minuti, Balboni fu richiamato e gli fu detto che l'operazione sarebbe stata spostata.

Dopodiché, Balboni diede indicazioni alla rete per l'istruzione della pratica che passò poi all'approvazione del C.d.A.

7.4 Il finanziamento a Donata Imeri.

Donata Imeri⁴¹⁸ è presidente di CMC (Campo Marzio Costruzioni Trieste), Zonin era un amico di famiglia di vecchia data.

È stata cliente BPVI sia in proprio sia con la sua società, in particolare con CMC chiese e ottenne un finanziamento da BPVI per l'importo di circa 3,5 milioni.

Si rivolse direttamente a Zonin che la dirottò poi sul direttore generale; al colloquio presenziò anche il figlio Michelangiolo; si parlò anche di acquisto di azioni.

La teste – pur non ricordando specificamente l'episodio – ha confermato la contestazione relativa al fatto che Zonin le propose di partecipare all'aucap con un

⁴¹⁸ Udienza 4.2.20

aiuto finanziario della banca (la banca l'avrebbe "aiutata") in quanto non aveva disponibilità proprie (pag. 84).

La trattativa fu portata poi avanti dal figlio Michelangiolo Hauser.

Il figlio della Imeri, Michelangiolo Hauser⁶⁹ è VicePresidente e AD di CMQ.

Ha ricordato che nel 2013 lui e sua madre ebbero un colloquio a Vicenza con Zonin (che aveva rapporti più stretti con la madre), il presidente li dirottò sul direttore generale.

Nel corso del colloquio parlarono della necessità di avere una liquidità di 4 milioni di euro con ipoteca su un immobile a Cortina di proprietà della madre del valore di 5 milioni. Il finanziamento fu erogato a fine anno ma modificato nella struttura, fu chiesto di aumentare il fido per creare liquidità aggiuntiva per comprare azioni della banca per 1 milione proposta che accettò.

Il teste ha confermato la contestazione relativa alla circostanza che l'acquisto di azioni fu concordato da sua madre (pag.93):

PUBBLICO AMMINISTRATORE. DOTT. PIPESCUH – Al tempo, disse: "Evidenzio di non ricordare esattamente quello che mi disse mia madre sulla individuazione della persona con cui aveva preso accordi per tale operazione baciata. Mi disse Zonin Gianni o Cudiz Alberto, non ricordo chi dei due. Poiché mia madre aveva un rapporto d'amicizia rilevante con Zonin, penso che si sia sentita con il medesimo per prendere tale accordo". Sono dichiarazioni sue, non è che le ho lette...

TESTIMONE HAUSER – No, no, va benissimo, ma tre anni fa mi ha fatto una domanda, e ho risposto con quello che... ho risposto come reputavo fosse la risposta corretta. Oggi, onestamente, alla stessa domanda... ma non avrei risposto e basta.

Esaminato sul punto Cudiz ha dichiarato di non aver trattato con la Imeri che aveva concordato l'operazione direttamente a Vicenza forse con Giustini o con il Direttore Generale (pag. 20,21 verb. ud. 18.2.20).

Dopo l'operazione né lui né sua madre ebbero altri contatti con Zonin.

7.5 Le operazioni con i fratelli Ravazzolo.

In dibattimento con l'accordo delle parti è stato acquisito il verbale di s.i.t. rese il 7.10.16 da Silvano Ravazzolo, imprenditore nel settore dell'abbigliamento, cliente storico di BPVI.

Ravazzolo ha ricordato che il gestore private di tutta la famiglia era Roberto Rizzi, successivamente si relazionò anche con Giaccon e Bosso.

Egli ha partecipato in diverse occasioni alle cene a casa di Loison con Sorato, Giustini, Zonin, il consigliere Pavan e il consigliere Stella.

Nel 2011 Sorato, Giustini, Giaccon e Rizzi gli chiesero di fare un "favore" alla banca consistente nell'acquisto di azioni per importo significativo.

Giustini e Sorato spiegarono che si sarebbe trattato di operazione gestita direttamente dalla banca senza alcun rischio per il cliente e con provvista fornita dalla banca stessa;

⁶⁹ Udienza 4.2.20



il finanziamento si sarebbe chiuso con il riacquisto di azioni da parte della banca, per il cliente era prevista la remunerazione dell'1%.

Nel 2012 fu proposta un'operazione analoga, questa volta l'incontro fu con Giustini, Rizzi, Giacom e l'operazione venne illustrata da Giustini.

Operazioni simili furono proposte e fatte anche dai familiari.

Non era preoccupato delle operazioni ma dell'esposizione verso la banca, per tale ragione, in più di un'occasione, lui e suo fratello presero da parte Zonin per chiedere rassicurazioni sulle operazioni, Zonin li tranquillizzò dicendo che finché c'era lui in banca non dovevano preoccuparsi.

Il riferimento era alle operazioni concluse con Sorato e Giustini (*"formando esplicito riferimento alle operazioni concluse"*) e del resto non avevano altre esposizioni verso la banca oltre quelle delle baciate; diceva a Zonin *"Presidente possiamo stare tranquilli sulle operazioni che abbiamo fatto"* *"di sicuro era chiaro che non stavamo chiedendo informazioni sulla tenuta dell'azione. Del resto nel 2012 nessuno sollevava dubbi sulla tenuta in sé delle azioni, mentre per noi gli unici dubbi potevano riguardare solamente operazioni della tipologia che ci era stata proposta da Sorato, ben diverse da un mero acquisto di azioni"*.

Nel 2013 lui e il fratello iniziarono a chiedere la chiusura delle operazioni, nel 2014 Bosso e Giustini si presentarono in azienda per dissuaderli.

Nel 2015 poco prima dell'assemblea Giustini promise che si sarebbe proceduto alla chiusura delle operazioni tramite l'"annullamento", cosa mai avvenuta.

Le interlocuzioni con Zonin avvenivano prima di ogni assemblea, loro chiedevano rassicurazioni sulla solidità delle operazioni e Zonin ripeteva sempre che con lui in banca non correvano rischi.

Giancarlo Ravazzolo⁴⁹⁰, fratello di Silvano, escusso in dibattimento ha ricordato che nel 2011, Rizzi, Sorato e Giustini gli proposero un pacchetto di azioni della banca tramite un finanziamento dell'importo di 5 mln di euro da destinare interamente all'acquisto; l'operazione sarebbe stata chiusa alla fine dell'anno con il riacquisto delle azioni da parte della banca e un tornaconto per il cliente pari allo 0,5%.

Ravazzolo accettò la proposta; per l'esecuzione dell'operazione, fu aperto un apposito conto corrente intestato a lui, gestito esclusivamente dalla banca, a fine anno, però, l'operazione non fu chiusa.

Rizzi e Giustini continuarono a fare visita a Ravazzolo per tranquillizzarlo in merito alla convenienza dell'operazione e per proporgli di prorogarla.

"L'ingegner si riproporà la stessa cosa dell'anno prima, finché va... "Andiamo avanti così perché tutto va bene", e noi non sappiamo niente quanto va bene perché ci riferiamo sempre all'accordo che avevamo preso" (pag. 124).

Ravazzolo non solo prorogò la prima operazioni ma fu anche convinto a concluderne altre simili alla prima.

Fu così che analoghe operazioni furono concluse dal fratello Silvano, dalla sorella Clara e dai figli, per un ammontare complessivo di circa 90 mln di euro.

⁴⁹⁰ Udienza 10.7.2019

Gli accordi furono conclusi tra Ravazzolo, Sorato (in tre o quattro occasioni) e Giustini sempre alla presenza di Rizzi.

Quando i Ravazzolo si accorsero che le azioni non fruttavano alcun guadagno cominciarono a sollecitare Rizzi per la chiusura delle operazioni.

Nonostante, le operazioni non furono chiuse e Sorato intervenne personalmente per tentare di assicurare i Ravazzolo.

In seguito alla conclusione delle prime operazioni, Ravazzolo cominciò a ricevere inviti da parte di Zonin, presso l'azienda viticola e presso la sua abitazione privata a Montebello, altri incontri conviviali - almeno una volta all'anno tra il 2013 e il 2015 - si tennero presso l'abitazione di Tranquillo Loison a Costabissara.

Alle cene partecipavano sempre Giustini e Sorato, c'erano Morato e altri azionisti della banca oltre a qualche dipendente.

Il teste ha dichiarato che, con Zonin, non si parlava mai specificamente delle operazioni "bacciate" ma, tutt'al più, si chiedevano rassicurazioni in merito alla solidità della banca. E Zonin "ci garantiva di suo che potevamo andar tranquilli, che finché c'è lui non c'è problemi" (pag. 128). "Siccome lui son convinto che se stesse di cosa parlavamo, andavamo a garantirci che non avremmo mai avuto sorprese. Poi il fatto che questo istituto fosse così datato non ci veniva neanche minimamente possibile vedere che poi sarebbe andata com'è andata, sapisse? E ci stava tranquilli in un certo modo perché lui ce lo garantiva" (pag. 129).

Si tratta di dichiarazioni parzialmente difformi da quanto il teste riferì in sede di sommarie informazioni, allorquando confermò il contenuto delle sommarie informazioni rese dal fratello Silvano che raccontò che a Zonin venivano espressamente chieste rassicurazioni sull'andamento delle operazioni.

Un significativo riscontro alla genuinità della versione resa da Silvano Ravazzolo nel verbale di s.i.t. in atti è costituito dalla telefonata intercettata sull'utenza in uso a Samuele Sorato, progr n 1928 del 19/09/2015 pag 560, in cui l'ex d.g. esprimendo disappunto sull'atteggiamento negazionista di Zonin, riferisce in termini pienamente convergenti alla narrazione di Silvano Ravazzolo, delle richieste di rassicurazioni rivolte al presidente in occasione delle cene sociali.

V.M. *È c'era uno che mi ha telefonato... tanto, no? che andavamo a mangiare lo spiedo da lui, quindi poi bene mangiarlo chi...*

V.F. *Eh?*

V.M. *...e ha detto: "Ma come fu quell'idioti a dire che non sapeva niente? È un falso. Ma se eravate a cena da me tu, Giustini, Giason, Rizzi e tutti quanti, e quindi Ravazzolo, e tutti quanti, dicevano: "Oh, non guarda che... va ben che se li avete dati voi i soldi, però mi abbiamo le azioni, ah. E adesso non è che possiamo aspettare che le azioni vadano giù" (in dialetto veronese). E Zonin gli diceva: "No, no, tranquilli, tranquilli, che non succede niente".*

V.F. *Eh.*

7.6 Le operazioni finanziate concluse da Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon.

Un elemento logicamente incompatibile con la tesi difensiva di un'operatività deliberatamente occultata dal management al presidente Zonin è la circostanza che le

operazioni di capitale finanziato sono state effettuate anche da soggetti legati a Zonin da stretti rapporti familiari e professionali.

Franco Zuffellato (dichiarazione ex art 391 bis cpp del 5.10.2020) è il cognato di Giovanni Zonin; ha riferito nel verbale difensivo in atti di aver utilizzato un fido per elasticità di cassa concessogli il 30.6.14 per partecipare all'aucap 2014.

Bosso gli chiese di fare l'operazione a titolo di amicizia dicendogli che la banca avrebbe finanziato l'aucap e fatto l'aumento per suo conto senza alcun rischio e con impegno della banca a rimborsare le azioni a semplice richiesta.

Nonostante le promesse di rimborsare le azioni all'originario valore di 62,50 euro (anche dopo la svalutazione) ciò non è mai avvenuto.

Non parlò di questa operazione con Zonin se non dopo che l'orio ne denunciò l'illegittimità; a settembre 2015, Zonin ne fu sorpreso e gli chiese chi avesse proposto l'operazione.

Ad ottobre lo stesso Bosso lo convocò in banca per un colloquio con Magosso per trovare un accordo.

Le dichiarazioni difensive rese da Zuffellato non danno conto di tutte le operazioni di capitale finanziato riconducibili a lui ed al suo nucleo familiare.

La scheda di analisi dei CCIT P.M. dà atto che Franco Zuffellato ha ricevuto un finanziamento per elasticità di cassa nel 2012 per €1.050.000, importo utilizzato per €300 mila per l'acquisto di azioni, nel luglio 2013 Zuffellato aderì all'aucap acquistando azioni per €150 mila e obbligazioni per pari importo, utilizzando il finanziamento appositamente ampliato a 1,5 milioni, con le stesse modalità partecipò anche all'aucap 2014, nel luglio 2014 egli ricevette un ulteriore finanziamento di euro 200mila, di cui 50mila euro bonificati alla figlia Paola che acquistò azioni per pari importo.

Dall'istanza inoltrata dal legale di Zuffellato ai commissari liquidatori ex art.86 co. 5 T.U.B. (allegata al verbale di dichiarazioni) risulta che la famiglia Zuffellato (Franco Zuffellato, la moglie e le figlie) ha complessivamente acquistato azioni finanziate per l'importo di circa 984mila euro.

Zuffellato, cliente BPVI della filiale contrà Porti, oltre ad essere cognato di Zonin, è soggetto a lui strettamente legato da rapporti di natura professionale: ha ricoperto ininterrottamente l'incarico di presidente del C.d.A. di ACTA spa dal 2007 al 2019, è stato consigliere della casa vinicola Zonin dal 1997 al 2019, in cui ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato dal 2015 al 2019, infine dal 2016 al 2019 è stato legale rappresentante della società immobiliare Montebello anch'essa riconducibile alla famiglia Zonin.(cfr sul punto testimonianza resa dal capitano Tollardo 13.2.2020).

Anche Ferdinando Rigon⁴⁹¹ è legato a Zonin da un lungo rapporto di amicizia (si frequentano dalla fine degli anni '60) e frequentazione professionale; sul punto lo stesso Sorato ne dà atto nella telefonata n 845 citando quelle di Rigon tra le operazioni di capitale finanziato effettuate dagli amici del presidente.

Il teste - ex direttore di musei - ha lavorato come consulente per Banca popolare per la stima delle opere d'arte della banca.

⁴⁹¹ Uxienza 21.11.2019

Ha effettuato operazioni correlate per gli aucap 2013 (€300mila) e 2014 (€200mila); Rigon ha confermato la contestazione secondo cui - a distanza di qualche settimana dalla sottoscrizione - si incontrò con Zonin e gli disse che aveva effettuato un acquisto finanziato di azioni dell'importo di 150mila euro; il presidente fece un cenno di compiacimento.

Rispondendo a domande della parte civile e della difesa Zonin, egli ha precisato di aver parlato a Zonin solo della sua sottoscrizione dell'aucap e non delle modalità di acquisto finanziato delle azioni.

Nel settembre 2015 si incontrò con Zonin all'accademia della cucina di Vicenza, gli manifestò la sua preoccupazione per gli acquisiti finanziati di azioni che aveva sottoscritto e Zonin gli ribattè "Ma chi ti ha detto di farli?", restò perplesso dalla risposta e non affrontò più il discorso.

7.7 La testimonianza di Giovanni Roncato.

All'udienza del 6.11.2019, è stato escusso Giovanni Roncato, imprenditore nel settore della valigeria, Valigeria Roncato nonché proprietario e amministratore della Zappa sas.

Effettuò la prima operazione finanziata nel 2007 circa, gli fu proposta da Pilan e Troncon per un importo di circa 500 mila euro; gli fu descritta come un'operazione neutra sotto il profilo dei costi perché fu garantito che non avrebbe pagato gli interessi sul finanziamento e a termine di un anno, si trattava di un "favore" fatto alla banca.

Dopo la prima operazione ne seguirono altre per importi più significativi, si limitava a firmare i documenti.

Ha ricordato l'operazione fatta con la Zappa per 5 milioni di euro, nel 2012 gli fu proposta da Sorato e Giustini insieme a Pilan.

Dopo un anno l'operazione fu chiusa in parte tramite riacquisto delle azioni da parte della banca, rimase uno scoperto di 2 milioni; lui sollecitò continuamente la chiusura dell'operazione ricevendo rassicurazioni da Sorato, Giustini, Pilan che ciò sarebbe stato fatto "a tempo debito", che doveva pazientare.

Il teste ha ricordato di aver incontrato Zonin in occasione di cene e pranzi e di avergli chiesto rassicurazioni.

La contestazione fatta al teste è la seguente: *"Durante le varie cene alla presenza di Zonin, avvenute tra il 2012 e il 2014, poiché ero piuttosto preoccupato dall'operazione baciata che avevo concluso - e fa riferimento a quella di 5 milioni di cui ha già riferito - ho spesso preso da parte Zonin, chiedendogli: Giustini, possiamo stare tranquilli con le operazioni?, facendo riferimento alle operazioni baciata concluse con la banca"* (pag.17).

Il teste ha chiarito in questi termini il colloquio avuto con Zonin: *"Non è che l'ho preso da parte parlandogli sull'orecchio, ma: "Presidente, siamo tranquilli? Le operazioni sono a posto? Possiamo...". "State tranquilli tutti quanti perché le operazioni sono operazioni che ci servono per l'acquisto di questa banca", per l'acquisto di questo, non in sé, perché sotto sotto c'era sempre un interesse che veniva... che doveva essere portato a conclusione qualche acquisto di qualche banca"* (pag.17).

A proposito del ruolo di Zonin, il teste ha detto: *"Il Presidente Zonin ci dava... per noi era una figura istituzionale, che ci dava la garanzia che tutto andava bene. Era il capo, il padrone, il*



padrone della banca, era il Presidente della banca, si riferimento di tutti, ecc., e quello che veniva rilasciato, che si veniva detto dal Presidente Zonin, io ce credevo, non so gli altri ... " (pag.16).

Sulla conoscenza da parte di Zonin delle operazioni ha dichiarato quanto segue: (pagg.24, 25):

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALI'ADORI – E rispetto a quel tipo di operazioni di cui lei ha prima riferito, vale a dire acquisto di azioni finanziate dalla banca, lei è a conoscenza se il Presidente Zonin conoscesse o meno questo tipo di operatività di Banca Popolare di Vicenza?

TESTIMONE RONCATO – Credo di sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALI'ADORI – In che senso crede di sì? Perché deve questo?

TESTIMONE RONCATO – Perché, cioè, io ho una piccola azienda, ma credo di conoscere tutte le operazioni che vengono svolte nella mia azienda, altrimenti che Presidente sarei?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALI'ADORI – Quindi lei lo deduce dal ruolo dello stesso Zonin?

TESTIMONE RONCATO – Il ruolo del Presidente Zonin era... Per me era a conoscenza di tutto, poi non lo so se all'interno della banca il Presidente è tenuto a saperlo o no.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALI'ADORI – Lei, il 20 febbraio 2017, sul punto disse quello che le vedo a leggere da questo verbale: "Io sono sicuro che il Presidente Zonin non solo conoscesse ma desse anche le direttive sulle operazioni bancarie. E questo lo deduco perché era – quindi sono parole proprio sue – il "padre-padrone della banca".

TESTIMONE RONCATO – Beh, "padre-padrone" non lo so se l'ho detto, però padre padrone... Il Presidente Zonin era la persona che dava, credo, gli incarichi, le istruzioni a come doveva essere svolta, dovranno essere svolte le operazioni dalla banca, se no, dopo...

PRESIDENTE – Dava le istruzioni a chi, scusi?

TESTIMONE RONCATO – Ai responsabili della banca. Credo che...

PRESIDENTE – Quali persone? Individuati fisicamente in chi?

TESTIMONE RONCATO – Quelle persone che abbiamo parlato qui, sia i promotori che venivano a proporre queste cose via Sorato e quelli che c'erano, insomma. Eh, io non credo che... Di solito, quando si fa un'assemblea, c'è il Presidente, e ci sono i responsabili, se si deve discutere di qualcosa, si discuterà di tutto, non si discuterà mica a comparti, si discute questo, non si discute quello. E io faccio riferimento alla mia azienda; le responsabilità sono sempre del Presidente, se no, che Presidente sarei, se io non sapessi lo svolgimento della mia azienda? Per cui, il Presidente Zonin, credo che lui fosse a conoscenza totalmente di quello che veniva svolto. Per svolgere il compito di Presidente sicuramente avrà dovuto saper tutto, doveva saper tutto, mica sapere le cose in parte. Poi, che le sapesse o non le sapesse, non sta a me dirlo. La mia convinzione è questa.

7.8 Il file audio relativo a Riccardo Coffa

In dibattimento è stata disposta la perizia di trascrizione del file audio del 18.6.2013 scheda 7, file 20, minuto 00.23-00.24, si tratta di una breve conversazione tra Zonin e Giustini, registrata poco prima dell'inizio della seduta del C.d.A. (VM 1 Zonin, VM2 Giustini)

VM 1 (Zonin) aumento di capitale. Le prime sensazioni, etc...

VM 2 (Giustini) – Sì sì, va bene.

V.M.1 - Eh... mi raccomando, attenzione per quel signore, e noi non facciamo mai il doppio conto, o è un socio... un correntista di "Vicenza" o è un correntista di "Banca Nuova", i doppi conti non...

V.M.2 - Già gli ho anticipato che avrei parlato con i colleghi di "Banca Nuova".

V.M.1 - E per forza! (Voci sovrapposte)

V.M.1 - Eh eh... è meglio essere prudenti, perché chiacchiera chiacchiera...

V.M.2 - Gli darò tutte le informazioni che ho recuperato oggi e poi... mi diranno.

V.M.1 - Però... non si va mai, insomma.

V.M.2 - Mi diranno. (N.d.t.: Breve silenzio)

V.M.1 - (N.d.t.: Parla con tono di voce molto basso) Poi per il discorso mi ha detto: "Mab... casomai provo a fare 5 milioni, poi 2 o 3 milioni li mettiamo noi in azioni...(le vostre)"...

V.M.2 - L'ha fatto... mi ha fatto...

V.M.1 - Anche a lei? Attenzione!

V.M.2 - Io gli ho detto che... se si tratta di fare un finanziamento per quei 3 milioni, va bene, ma... poi per il resto non ci interessa perché non abbiamo azioni da dargli...

V.M.1 - E, cos'ha detto? Non ha più parlato...?

V.M.2 - L'abbè, no no no...

Il contesto in cui si è svolto il colloquio è stato chiarito da Emanuele Giustini nel corso del suo esame; Giustini fu convocato da Zonin per intrattenere un imprenditore catanese, Riccardo Coffa, che aveva manifestato interesse a una baciata parziale (un finanziamento da 5 milioni di euro, di cui 2/3 milioni da investire in azioni della banca), Zonin raccomandò a Giustini cautela perché il cliente non era una persona riservata; pertanto, allineandosi alle raccomandazioni del suo presidente, egli disse a Coffa che non avevano più azioni da collocare.

L'ex vicedirettore generale ha spiegato che: "Un cliente che veniva finanziato per acquistare azioni era un cliente privilegiato rispetto a uno che si metteva i suoi soldi, e quindi era comunque un tema da tenere riservato; cioè, come dire, è una lettera che nel dibattimento è emersa anche in Vicenza, cioè di tenere riservato l'argomento delle bacciate".

Zonin - nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 26.11.2020 - ha esposto che nel colloquio con Giustini intendeva riferirsi alla necessità di usare prudenza nell'erogazione dei finanziamenti perché si trattava di un soggetto che "chiacchiera", ossia millantava una solidità patrimoniale non rispondente alla realtà; la tesi dell'imputato trova agevole smentita nel tenore conversazione: alla risposta di Giustini che dice di aver riferito a Coffa che "il finanziamento da tre milioni va bene per il resto non abbiamo più azioni da dargli", il presidente si tranquillizza e non ribatte alcunché, è evidente pertanto che la sua preoccupazione non era l'erogazione di credito ma la "discrezione" sulle azioni (finanziate).

La difesa Zonin ha prodotto all'udienza del 5.11.2020 una dichiarazione sottoscritta da Coffa in cui l'imprenditore afferma di aver conosciuto Zonin a New York, di non aver mai parlato con lui di finanziamenti per acquisto di azioni.

Orbene, l'incontro a Vicenza tra Coffa e Zonin in data 18.6.2013 alle ore 11.30 è effettivamente annotato nell'agenda del presidente, la circostanza che Zonin fosse a conoscenza dell'intenzione di Coffa di effettuare un finanziamento correlato emerge in modo inequivoco dal tenore del colloquio registrato.

8. La filiale di contrà Porti ed i rapporti con Roberto Rizzi

A giudizio del tribunale un altro elemento gravemente indiziante del coinvolgimento del presidente nella operatività relativa al capitale finanziato è costituito dalla elevatissima concentrazione di operazioni correlate effettuate dal gestore private Roberto Rizzi nella filiale di contrà Porti (filiale ove lo stesso Zonin aveva i suoi conti correnti e da lui assiduamente frequentata) (cfr doc 23 P.M. nota *internal audit* indirizzata al C.d.A. 30.9.2015).

Roberto Rizzi è stato autore delle prime e più rilevanti (per importi) operazioni di acquisti correlati effettuate nei confronti dei clienti più importanti della provincia vicentina: dalla Rovere, Ravazzolo, Morato, Ferrari, Loison, dalla nota audit emerge che egli ha concluso operazioni di capitale finanziato per l'importo di circa 350 milioni di euro.

Significative del ruolo svolto da Rizzi, la descrizione fatta dal teste della difesa Giustini, Paoli (udienza 14.7.2020 pag. 51): *"ah, quella che sicuramente aveva, perché gestiva la clientela forse più importante, sicuramente era un private banker, credo fosse Rizzi, il nome di battesimo non lo ricordo, che gestiva tutta la clientela private di Vicenza, quindi aveva..., era lì in Contrà Porti e mi ricordo perché una volta, così, parlando con un collega, aveva anche una retribuzione anche abbastanza elevata, no? E io così, parlando, chiesi: "ma guadagna anche molto più di me", dice: "gestisce tutta la clientela private di Vicenza, gestisce anche il portafoglio di Zonin", che insomma, era comunque importante, quindi aveva anche una responsabilità importante".*


Rizzi ha riferito che le operazioni più cospicue vennero effettuate a settembre 2011 o 2012; erano proposte al cliente come "un favore" senza rischi, perché banca le riacquistava allo stesso prezzo con la chiusura del finanziamento; l'operazione aveva carattere temporaneo, circa un anno, con un compenso per il cliente che variava da 1 al 1,5% del controvalore azioni; era aperto un conto ad hoc e un conto deposito ad hoc con medesima intestazione di quelli di cui cliente era già titolare.

Tale operatività risale al 2009 fu introdotta con la prima operazione venne fatta con Loison Tranquillo, ad essa seguirono le operazioni con i fratelli Ravazzolo, con Dalla Rovere, Morato, Ferrari.

Le operazioni "più rotonde" (cioè di importo più significativo, oltre Dalla Rovere e Loison, Morato, Ferrari, Motta Bruno, Zangirolani Loretta, Frigo Giuseppe, Squaquara Giuseppe) vennero sempre proposte con visite in azienda o pranzi di lavoro insieme a Sorato e Giustini.

Le operazioni crebbero con gli aumenti capitale e proseguirono fino ai primi mesi del 2015 (quest'ultima precisazione viene fatta nell'intervista all'*internal audit*).

Le baciare si caratterizzavano anche per giroconti tra il conto delle baciare e il conto del cliente, utilizzati per accreditare i compensi pattuiti con il cliente; operava secondo le istruzioni di Sorato e Giustini.



Rizzi ha specificato che i suoi clienti erano anche amici, si frequentavano anche al di fuori del contesto lavorativo soprattutto alle cene a casa Loison, dove si trovavano solitamente un paio di volte l'anno: una occasione più istituzionale, cui partecipavano Zonin, Sorato, Giustini, Sommella, Balboni, Romano, Giaccon, Bosso, Peruzzo (direttore di contrà Porti) e alcuni suoi clienti importanti come Morato e Ravazzolo o Faccin o Corradi.

La cena istituzionale cui partecipava Zonin era fatta su iniziativa di Loison che gli comunicava le date, che poi lui riferiva a Giaccon perché venissero comunicate alla Presidenza unitamente alla lista degli invitati che doveva ricevere il benestare di Zonin. Si parlava dell'andamento della banca sulla cui positività i vertici assicuravano i clienti.

L'ultima - a suo ricordo- fu fatta a marzo/aprile 2015, in tale occasione Zonin o Sorato parlarono del prezzo dell'azione e domandarono a Loison Tranquillo e Adamo Dalla Fontana quanto secondo loro avrebbe potuto scendere.

C'era preoccupazione che il prezzo sarebbe potuto scendere a 50 euro, tenuto conto del contesto economico (la quotazione delle banche era scesa notevolmente) e questo mise in ansia alcuni clienti.

Con Zonin non parlò mai in precedenza di baciato né vi era alcuna autorizzazione del Presidente sulle baciato (smentisce quanto dichiarato in s.i.t. dove aveva dichiarato *"non era necessaria alcuna autorizzazione del Presidente, che invece era necessaria per consentire il corrispondente ampliamento di un fido di un'operazione baciato"*, contestazione pag. 63).

Roberto Rizzi (gestore private di Zonin e della sua famiglia) è un soggetto legato da uno stretto rapporto con il presidente, egli organizzava e frequentava abitualmente le cene istituzionali con i principali clienti/amici di Zonin.

Il suo stretto legame con Zonin è comprovato dalla circostanza che nel 2000 si dimise dalla banca perché trasferito dalla filiale di contrà Porti ad altra sede, dopo una settimana dalle sue dimissioni, fu convocato dal presidente a casa sua a Gambellara, gli spiegò le ragioni delle sue dimissioni e fu immediatamente riassunto e ricollocato nella filiale di contrà Porti.

Zonin frequentava regolarmente la filiale BPVi di contrà Porti, significativa l'affermazione di Daniele Tiso⁴², cliente del portafoglio Rizzi, autore di baciato per un importo di circa 10 milioni di euro che ha ricordato che in alcune occasioni in banca non poté parlare con Rizzi perché impegnato con Zonin, quando Zonin era in filiale *"c'erano come i cavalli di Frisia fuori, non ci si poteva neanche avvicinare."*

A inizio 2015 Tiso fu rassicurato dallo stesso Rizzi in relazione alle baciato, Rizzi gli disse di averne parlato con Zonin che aveva garantito che sarebbero state tutte chiuse.

"Io ho parlato, siamo all'inizio del 2015, i primi mesi, forse poco prima che il signor Zonin, qualche mese prima fosse dejenestrato dalla sua carica di Presidente, e disse, mi ha detto Roberto, dice: guarda, ho incontrato il Presidente, ho parlato delle baciato, mi ha garantito che saranno sistemate e messe a posto. Poi, eh... dopodiché, io non ho più saputo niente. Le cose sono andate come sono andate" (pag.13).

⁴² Udienza 9.1.2020



Un ulteriore elemento che dà conto del rapporto "privilegiato" tra Rizzi e Zonin è relativo alla circostanza che nel 2015, dopo la cena istituzionale a casa Loison, alcuni clienti - i Ravazzolo (che avevano finanziamenti per circa 50 milioni) e Morato (che aveva finanziamenti per circa 30 milioni) - allarmati dalla prospettiva della perdita di valore delle azioni chiesero un incontro con Zonin che accettò; con Rizzi andarono al pranzo prima del Cd.A., a suo ricordo quello che si tenne prima dell'assemblea 2015 che svalutò azione.

I Ravazzolo manifestarono la loro preoccupazione a Zonin dicendo che avevano un importo ingente di azioni e se fosse successo qualcosa sarebbero andati in rovina; Zonin li tranquillizzò dicendo *"finché ci sono io state tranquilli"*; secondo Rizzi non si fece riferimento ai finanziamenti (pagg.49, 50).

La circostanza relativa all'incontro è riportata nell'agenda di Zonin alla data 3 marzo 2015; alle 12.50 incontro del presidente con Rizzi, Bosso e i fratelli Ravazzolo e la successiva partecipazione al pranzo; a tal proposito Zonin in sede di interrogatorio ha escluso di aver parlato con i Ravazzolo della loro operatività in banca, asserendo di averli incontrati per *"un salotto"* ovvero una *"cortesia"*.

9. L'inerzia di Zonin a fronte delle segnalazioni di Villa e Dalla Grana

Nella primavera estate del 2014 in due occasioni sono pervenute alla conoscenza di Zonin dettagliate segnalazioni relative all'anomala operatività posta in essere dalle strutture per le operazioni correlate, in entrambi i casi Zonin si è limitato a inoltrare ad altri soggetti le segnalazioni pervenutegli senza compiere o richiedere alcun approfondimento.

9.1 Le dimissioni di Antonio Villa

Antonio Villa⁹³ fu assunto in BPVi nel novembre del 2005 con funzione di consulente *private banker*, si dimise nel luglio 2013 (doc. 200 P.M.) a causa delle continue pressioni dei superiori volte a sollecitare le operazioni bacciate *"ovverossia trovare continuamente delle persone, aziende, clienti e non, disposti a farsi finanziare dalla banca a condizioni molto vantaggiose per sottoscrivere azioni della banca"* (pag. 117).

Inizialmente, egli spiegò le ragioni della sua decisione a Loredana Da Riva, la responsabile del personale della sua zona, sperava di ottenere la risoluzione del *patto di stabilità* in forza del quale avrebbe dovuto dare un preavviso di un anno per le dimissioni o pagare un importo pari alla retribuzione annua.

Successivamente contattò Valente, il capo del personale, per spiegargli le sue ragioni e proporre *una transazione amichevole*, spiegò che la sua decisione era dipesa dalle pressioni subite dai suoi superiori per collocare le "bacciate", Valente scoppiò a ridere, rispose che avrebbe pagato fino all'ultimo centesimo.

Seguì un infruttuoso tentativo di mediazione tra l'avvocato Esini e i legali della banca.

⁹³ Udienza 16.7.2019



In data 17 febbraio 2014, la banca depositò ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Villa, chiedendo il pagamento di 48.360,67 euro a titolo di penale per il mancato rispetto del patto di preavviso di recesso.

Tramite l'avv. Esini, Villa presentò ricorso in opposizione (doc. 164 P.M.) contattò Cauduro spiegando anche a lui le sue motivazioni, ma Cauduro gli disse "guarda, Villa, non ti resta da fare che contattarti i miei avvocati e pagare" (pag. 119).

A quel punto, su consiglio dell'avv. Esini, Villa ottemperò al decreto ingiuntivo ma inviò in data 23.6.2014 una PEC al C.d.A. della banca per rendere pubbliche le ragioni delle sue dimissioni.

La PEC fu indirizzata a Zonin, al C.d.A. e all'ufficio *compliance*.

Nella lettera (doc 190 P.M.), l'avv. Esini denunciò la pratica delle baciature e le ritorsioni subite da Villa che si era rifiutato di commettere le irregolarità richiestegli dai superiori.

Seguì, in data 25 luglio 2014, la risposta da parte dell'ufficio reclami (doc 191 P.M.) con cui fu comunicato che la banca avrebbe svolto accertamenti sulle anomalie segnalate da Villa.

La vicenda si chiuse con la sottoscrizione di un acconto il 19 gennaio 2015 (doc. 192 P.M.). La banca corrispose € 35.712 euro a titolo transattivo e 10.000 euro, e accessori di legge, a titolo di parziale rimborso delle spese legali in cambio della ritrattazione di quanto scritto nella lettera del 23 giugno 2014 e di un impegno di riservatezza sul contenuto della stessa.


Come si legge nell'atto di transazione: "Le parti si danno atto che la comunicazione in data 23 giugno 2014 a firma dell'avv. Carlo Esini e del signor Antonio Villa deve intendersi annullata e comunque superata a seguito dei chiarimenti intervenuti e che il signor Antonio Villa nulla ha da scempiare in ordine alla regolarità delle operazioni ivi richiamate. Il signor Antonio Villa si impegna quindi a non comunicare a terzi il contenuto della comunicazione 23 giugno 2014 e comunque la sostanza delle operazioni in essa indicate.

Signor Villa ove la banca lo richiedesse entro 7 giorni da oggi invierà una comunicazione separata attestante quanto indicato al punto che precede.

Le parti si obbligano a mantenere riservato il contenuto e l'esistenza della presente transazione e dunque a non divulgare il contenuto e a non consegnarne a terza copia salvo gli obblighi derivanti dalla legge."

Villa ha spiegato che, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (doc. 164 P.M.), si fa espreso riferimento alle ossessive insistenze di Roberto Premi (direttore regionale) e Gian Maria Casarotti (capo area Treviso), *su istruzione dei vertici aziendali*, per il collocamento delle "operazioni baciature" (come si legge nell'atto, "si tratta di operazioni con le quali aggirando i limiti di cui all'art.2358cc la banca finanzia tassi talvolta ridicoli i propri clienti affinché acquistino azioni della banca stessa, il cliente paga gli interessi sul finanziamento con i dividendi e le azioni vengono rivendute ad altri dopo un certo periodo di tempo con un piccolo guadagno per il cliente").

Inoltre, nell'opposizione, sono menzionate e descritte sommarariamente alcune operazioni tra cui quelle di Luigi Variolo e della Rivoli s.r.l.



La mail dell'avv.to Esini è stata letta da Zonin in data 7 luglio 2014 e indirizzata a Sorato, Somnella, Ferrante, Giustini, Valente e Romano, a questi nominativi di suo pugno Zonin ha aggiunto i nomi di Papacchini e Cauduro.

Nessuna segnalazione è stata inoltrata all'*internal audit*.

Fu Ferrante a investire della questione l'audit (doc. 560); dalla nota audit del 4.9.14 (sub allegato 4 doc.22) emerge che il volume di operazioni correlate è di circa 423 milioni, Sorato nulla fece fino a febbraio 2015 quando fu nuovamente sollecitato da Bozeglav, diede un incarico formale a Turco, salvo poi revocarlo pochi giorni tramite Giustini.

Il documento rimase sospeso e non vi fu più seguito (pag.88). Il flusso informativo si fermò a Sorato non passò al Cd.A., benché l'audit dependesse gerarchicamente da quest'ultimo (Iorio pag.12 ud.14.9.19).

Zonin non chiese alcun riscontro in relazione alla segnalazione dell'avv.to Esini.

9.2 La vicenda Dalla Grana

Maurizio Dalla Grana⁴⁴ è un socio BPVi che, all'assemblea del 26 aprile 2014, denunciò il fenomeno degli acquisti finanziati.

Nel suo intervento, Dalla Grana sottolineò tre problemi:

1. nel prospetto informativo relativo all'offerta del prestito obbligazionario, la Consob non aveva espresso alcuna valutazione sulle notizie e sui dati relativi all'offerta

2. l'assemblea non disponeva di dati sufficienti per poter stabilire la congruità del prezzo dell'azione; si aveva contezza unicamente del fatto che era stato nominato un esperto esterno per determinare il prezzo

3. chiese al collegio sindacale e alla Banca d'Italia di verificare se la BPVi avesse concesso finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca.

Dalla Grana ha aggiunto che, mentre il prospetto descriveva le azioni come titoli di natura complessa e, quindi, rischiosi, durante l'assemblea, Zonin ingannò i soci sostenendo che i "saldi investiti nelle azioni sono come messi in un salvadanaio" (pag.12)

Il teste ha dichiarato che egli era a conoscenza del fenomeno degli acquisti finanziati poiché era un fatto noto e diffuso. (alcuni suoi dipendenti avevano concluso operazioni correlate ovvero erano stati dissuasi dal vendere azioni)

Zonin non rispose al suo intervento.

Trascorsi alcuni giorni, egli scrisse alla direzione generale chiedendo di poter prendere visione della perizia sul valore dell'azione (lettera del 2 maggio 2014 doc. 184 P.M.).

Fu fissato per il 18 giugno 2014 l'incontro per soddisfare la sua richiesta previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza in forza del quale egli si impegnava a non fare copia della relazione ovvero trascriverne il contenuto e a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni contenuti nella relazione stessa (doc. 189 P.M.).

Nell'agenda n 24 di Mariano Somnella nella pagina 18.6.2014, il segretario generale annota "DallaGrana/Zambertan/ Sorato /Presidente, vedere conss Dalla Grana": il passaggio

⁴⁴ Udienza 16.7.2019

è indicativo evidentemente di un incontro tra Zonin, il sindaco Zamberlan e Sorato sulla richiesta di Dalla Grana che fu evasa proprio il 18 giugno.

Dalla Grana accettò di firmare ma rinunciò a prendere visione della perizia di stima (... perché avevo già capito, perché facendami firmare un documento del genere avevo già capito che la perizia, praticamente, secondo il mio punto di vista, non aveva senso guardarla perché non era veritiera. Altrimenti, non mi avrebbero fatto firmare quel documento lì" pag. 19)

Il 25 novembre 2014 incontrò Zamberlan a cui chiese i motivi dell'inerzia del collegio sindacale dopo la sua segnalazione, facendo anche riferimento ad un articolo apparso il 27 ottobre 2014 sul *Sole 24 ore*, a firma di Claudio Gatti, (doc. 207 P.M.).

Non avendo ottenuto risposte da Zamberlan, il 12 dicembre 2014, il teste gli inviò una lettera chiedendo *formalmente* risposta al quesito posto in assemblea in merito ai finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie (doc. 187 P.M.).

Zamberlan rispose con lettera del 15 dicembre 2014 (doc. 177 P.M.) dicendo che le *funzioni aziendali di controllo* non avevano segnalato al collegio sindacale *situazioni afferenti alle fattispecie descritte nel suo intervento in assemblea*" e che, in ogni caso, l'assemblea dei soci aveva autorizzato il Cd.A. della banca a concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.

Seguì un altro scambio di lettere tra Dalla Grana e Zamberlan.

Nella lettera del 21 gennaio 2015 (doc. 178 P.M.) Dalla Grana citò l'articolo di Gatti e contestò a Zamberlan l'operato del collegio sindacale che, a suo avviso, non aveva chiesto chiarimenti né preso provvedimenti a fronte della evidente violazione degli artt. 2358 e 2474 c.c. da parte degli organi della banca. Zamberlan rispose con lettera del 4 febbraio 2015 per ribadire il corretto operato della banca (doc. 179 P.M.).

Dopo questa lettera di Zamberlan, il 2 febbraio 2015, egli decise di scrivere alla B.C.E. per denunciare l'operato del collegio sindacale (doc. 180 P.M.).

Nel medesimo contesto temporale sono pervenute alla conoscenza di Zonin due lettere anonime che denunciavano le indebite pressioni della rete per favorire la sottoscrizione delle operazioni correlate.

Il doc. 650 P.M. inviato da Castello di Godego è uno scritto in cui si segnala che la clientela era stata forzatamente spinta all'aumento di capitale, la segnalazione è stata inoltrata da Zonin a Sorato, Cauduro, Valente e Romano.

Il doc. 651 P.M. è una lettera inviata da Firenze il 13.5.2014, si legge: *"come far a non sapere che l'ultimo aumento di capitale è avvenuto a forza di finanziamenti di centinaia di migliaia di euro ad aziende che non potevano dire di no."*

Si fa riferimento al fatto che l'85% dei prestiti erogati ad aziende è stato utilizzato per sottoscrivere azioni della banca.

In tal caso l'ufficio di presidenza si è limitato ad inoltrare la lettera a Sorato.

All'udienza del 18.2.20 il teste di PG Darnetto ha ricordato una comunicazione proveniente dall'area Banca Popolare di Vicenza Toscana (doc 652 P.M.), ricevuta il 30 gennaio 2015, la missiva segnala che un dipendente, Bessi Antonio di Banca Popolare, *"dimostrando anche lui i suoi grandi limiti, in più occasioni, ha affermato pubblicamente e con orgoglio che non avrebbe mai deliberato una pratica riguardante un fatto dedicato all'acquisto di nostre azioni. In questo momento, come questo, è facile immaginare l'eco di questo messaggio in tutta*

la ragione, forse qualcuno dovrebbe ricordargli che quello che dice, di non voler fare l'operazione più ricercata e 'necessaria' - tra virgolette - per la sua banca, dopo quanto scritto su di lui non c'è altro da aggiungere".

Il documento arriva al Presidente Zonin il 30 gennaio 2015, l'imputato vi appone altresì di proprio pugno le seguenti annotazioni: "Candura, vedere cos'ha fatto".

Orbene, a fronte delle reiterate e dettagliate segnalazioni relative alla prassi dei finanziamenti correlati pervenute alla sua conoscenza è estremamente significativa l'inerzia di Zonin; egli - evidentemente consapevole della prassi del capitale finanziato attuata in modo pervicace e pervasivo dalle strutture - si è significativamente astenuto dal richiedere i dovuti approfondimenti agli organi con funzioni ispettive e di controllo.

10. La versione dell'imputato

Zonin ha reso nel corso del dibattimento spontanee dichiarazioni alle udienze del 23.6.2020 e 26.11.2020, sono stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi in corso di indagine.

L'imputato ha fermamente rivendicato di essere stato tenuto all'oscuro dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato.

Nel corso degli anni egli ha svolto il ruolo di presidente in modo neutrale, senza mai intromettersi negli aspetti gestionali della banca, ha in buona sostanza assolto una funzione di mera rappresentanza della banca, garantendo il corretto svolgimento della dialettica consiliare ed occupandosi di incrementare la collezione di opere d'arte della banca (cfr sul punto le dichiarazioni spontanee lette all'udienza del 23.6.2020 pag. 45/46).

In relazione al tema valore dell'azione egli ha precisato che la banca negli ultimi anni si era affidata ad un esperto di indiscutibile valore professionale e il C.d.A. nell'ambito della forchetta di valori proposta dall'esperto aveva sempre optato per i valori più alti per scongiurare rischi di acquisizioni esterne (pag. 33).

Le operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 furono avviate con l'assenso della banca d'Italia che riteneva BPVI una banca solida con funzione aggregante.

Con l'intervento del M.U.V. furono introdotti criteri più stringenti di valutazione dei crediti e degli avviamenti e di regolamentazione del Fondo acquisti azioni proprie che pregiudicarono la sopravvivenza delle popolari (pag 37.)

Ancora, Zonin ha giustificato la circostanza che nel corso delle sedute di maggio/inizio giugno 2015, il tema del capitale finanziato non fu affrontato in quanto - nel colloquio del 7 maggio - Gatti gli parlò unicamente delle problematiche relative ai fondi ed alle lettere di impegno (pag 50).

La tesi difensiva trova agevole smentita oltre che nelle dichiarazioni degli ispettori Manni e Gatti, nel verbale di interrogatorio reso in data 24 marzo 2017 laddove Zonin ha invece ammesso che Gatti il 7 maggio gli illustrò le gravi irregolarità in via di accertamento sul tema capitale finanziato fondi esteri e lettere di impegno; parimenti, anche nel corso della seduta del C.d.A. del 12 maggio 2015, il presidente ha dato



637

conto di essere stato informato dagli ispettori anche delle problematiche relative al capitale finanziato.

All'udienza del 26.11.2020 Zonin ha negato di aver parlato con i soci della banca della loro operatività nel capitale finanziato nel corso delle cene istituzionali, trattandosi di fenomeno di cui non conosceva l'esistenza (pag. 54).

Egli ha affermato la falsità delle dichiarazioni rese da Sergio Pitacco "*mosso da ingiustificato desiderio di vendetta*", negando di averlo mai frequentato per evidenti ragioni di età (pag. 54). ha precisato di averlo ricevuto a casa a Montebello solo a settembre 2015; l'affermazione è contraddetta da quanto affermato dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio reso in data 24 marzo 2017, allorquando egli aveva confermato il rapporto di conoscenza con Pitacco, amico dei suoi figli, precisando di averlo incontrato una volta l'anno in "*occasioni conviviali*".

Quanto alla lettera dell'avv. Esini, difensore di Villa, l'imputato ha asserito di aver adempiuto alla sua funzione trasmettendola a tutti gli organi di controllo, sottolineando che il ruolo istituzionale gli "*impediva di intramettervi nell'attività delle strutture amministrative*" (pag. 61).

Sul punto risulta per tabulas che, su disposizione di Zonin, la lettera fu inoltrata all'ufficio reclami, competente a gestire le segnalazioni dei clienti, ma non all'audit, ai sindaci o alla *Compliance* (investita direttamente dall'avv. Esini).

Sulla vicenda Dalla Grana, egli ha ricordato che diede poco peso al suo intervento perché i nini aucap 2013 e 2014 prevedevano la possibilità di finanziare l'acquisto di azioni da parte dei soci.

La fuoriuscita di Sorato fu "imposta" da B.C.E. che chiese discontinuità; essa fu gestita con le dimissioni per evitare un danno reputazionale alla banca.

Ancora, l'imputato ha spiegato che la prassi di spegnere i microfoni durante le sedute del Cd.A. era giustificata dalla necessità di comunicare al consiglio notizie riservate sull'esito dei colloqui intrattenuti con la vigilanza.

Quanto agli audio del consiglio di amministrazione ascoltati durante l'esame di Emanuele Giustini, ha ribadito che in essi alcun riferimento è dato cogliere al fenomeno del capitale finanziato.

Le dichiarazioni rese dall'imputato non sono attendibili; a fronte delle convergenti risultanze probatorie testimoniali (la testimonianza di Pitacco, il file audio relativo a Cotta, il resoconto di Balboni sulla vicenda Bernardini de Pace, il coinvolgimento nelle operazioni finanziate dei suoi amici /collaboratori e congiunti ecc), egli si è limitato a negare perveracemente la sua conoscenza del fenomeno del capitale finanziato, senza fornire alcuna plausibile spiegazione alternativa.

Si è adombrata più volte la falsità delle dichiarazioni rese da Pitacco; la tesi non è convincente, il teste ha effettuato una ricostruzione degli episodi pienamente logica e coerente con un preciso riferimento anche al contesto spaziale in cui egli parlò al presidente dei suoi acquisti finanziati (al Castello d'Albola nella stanza dove si entra sulla sinistra).

A tal proposito, osserva il Tribunale che - nel corso dell'istruttoria- è emersa palpabile in dibattimento la ritrosia dei principali soci finanziati a riferire in termini precisi e puntuali della loro operatività sul capitale correlato o sulle lettere di impegno dei loro

rapporti con il presidente (atteggiamento giustificabile in ragione dei trattamenti di favore concessi in termini di storno di interessi a molti di essi); in numerosi casi - a seguito di contestazione - non sono state confermate circostanze relative ai rapporti con Zonin ed alla sua conoscenza dei fatti contestati: Caovilla ha riferito di non ricordare se parlò o meno con Zonin delle lettere di impegno, Giancarlo Ravazzolo non ha confermato le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. sugli espliciti riferimenti fatti con il presidente nel corso delle cene ai loro acquisti finanziati, Rigon ha dapprima ammesso e poi negato di aver parlato espressamente a Zonin delle sue operazioni correlate, Bernardini de Pace ha negato di aver parlato a Zonin delle sue operazioni, ma è stato smentito da Balboni e Girardi, Coffa ha negato una circostanza provata documentalmente (l'incontro a Vicenza riportato sull'agenda dello stesso Zonin), Zuffellato ha omesso di riferire su tutte le operazioni correlate fatte da lui e dalla sua famiglia, oltre che sui suoi rapporti professionali con Zonin.

Analogamente Romano, Romio, Rizzi - a seguito di contestazione - non hanno confermato dichiarazioni precedentemente rese sul coinvolgimento/ conoscenza di Zonin nell'anomala operatività della banca.

In questo contesto probatorio, pertanto, se di inattendibilità volesse discorrersi, ciò sarebbe, semmai, in relazione a quanto di accaduto e non raccontato piuttosto che in relazione alla veridicità di quanto, faticosamente, e pertanto genuinamente affermato nel corso delle testimonianze sopra analizzate.

11. Conclusioni.

Zonin ha fermamente sostenuto la sua estraneità ai fatti contestati nel presente procedimento.

Il fenomeno del capitale finanziato, delle lettere di impegno e degli investimenti nei fondi esteri - secondo la tesi difensiva - è stato autonomamente realizzato dai vertici del *management* aziendale ed occultato al presidente ed al consiglio di amministrazione.


L'imputato ha inoltre sostenuto di aver svolto il suo ruolo nell'assoluto rispetto della normativa di vigilanza, astenendosi da intromissioni nelle vicende gestorie della banca; si è in buona sostanza accreditato come un *primus inter pares*, un presidente prevalentemente dedito ad incrementare il patrimonio artistico della banca, ad assolvere funzioni di rappresentanza e a dirigere in modo imparziale la dialettica consiliare.

Radicalmente diversa è la figura del presidente Zonin che è emersa all'esito del processo.

L'istruttoria dibattimentale restituisce l'immagine di un presidente che ha esercitato per circa un ventennio una posizione di dominio incontrastato all'interno della banca.

Egli ha instaurato un marcato accentramento di potere nell'assoluta acquiescenza dei manager e degli organi sociali, operando come "*un monarca assoluto*" (espressione usata dal sindaco Laura Piusi nelle intercettazioni in atti) nella esteriore e formale conformità della struttura alle norme regolamentari.

Zonin ha sempre personalmente selezionato e individuato i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del top *management*, dei consulenti (Gronchi, Sorato Romito, Falchi) che ha opportunamente fidelizzato con generosi trattamenti

 634

economici, significative sul punto le considerazioni espresse da Matteo Marzotto componente del C.d.A. (*Mi sembrava che tutto fosse pagato troppo in banca, cioè mi sembrava che fosse... retribuzioni, trattamenti, in generale mi sembrava che fosse abbastanza generoso tutto*⁴⁹⁵); In consiglio Zonin ha imposto la regola dell'approvazione all'unanimità delle sue proposte; il dissenso o l'astensione sono stati percepiti finanche dal consigliere indipendente Domenichelli come "rischiosi".

L'asimmetria di poteri tra il presidente e "suoi" consiglieri è plasticamente dimostrata dalle retribuzioni percepite dai componenti del C.d.A. negli anni dal 2011 al 2016 (cfr doc 899 relazione J.N.P. pag 33 tabella 2.7): Zonin ha ricevuto compensi per circa 1 milione 110 mila euro l'anno, laddove la retribuzione media dei consiglieri di amministrazione era di circa 140 mila euro annui.

La politica di acquisizioni della banca è stata sistematicamente indirizzata nelle aree in cui egli aveva i suoi insediamenti imprenditoriali⁴⁹⁶: Toscana (Cauprato), Friuli (banca popolare di Udine e di Trieste), Sicilia (Banca Nuova).

Zonin si è personalmente interessato all'apertura di nuove e grandiose filiali della banca popolare ovvero allo sviluppo della banca popolare nelle zone ove erano insediate le sue tenute (Asti, come riferito dal testimone Mercurio oppure il pavese come riferito dal testimone Radice Fossati); egli ha sostenuto l'apertura di nuovi sportelli finanche nelle località di vacanza da lui frequentate (a Conina con la sciagurata operazione San Marco).

Per un ventennio ha di fatto gestito la banca con logica padronale, come fosse un'azienda di sua proprietà, a tal proposito sono significative del suo approccio alcune vicende emerse in dibattimento:

- le dimissioni del suo gestore private Roberto Rizzi, convocato a casa Zonin e prontamente riassunto dallo stesso presidente,
- i tassi di interesse fuori mercato ed in perdita per la banca concessi agli amici del presidente (Caovilla),
- la decisione adottata - contro il parere dell'ufficio legale- di escludere i soci con pacchetti azionari sotto cento azioni perché non in grado di sostenere la banca,
- la convocazione del C.d.A. nella sua tenuta toscana di Rocca di Montemassi,
- la partecipazione alle sedute consiliari del maggio 2015 ovvero alle trattative sulle dimissioni dei manager Giustini e Piazzetta del suo penalista di fiducia avv. Ambrosetti,
- i suggerimenti sulle sanzioni disciplinari da applicare ai dipendenti,
- il pervasivo controllo anche sull'operatività spicciola (vv. il teste Paoli che ha ricordato le campagne pubblicitarie sottoposte al placet del presidente), finanche la lista degli invitati alle cene "istituzionali" a casa Loison era subordinata all'*imprimatur* presidenziale.

⁴⁹⁵ Testimonianza Matteo Marzotto, udienza 17.1.2020, fonoreg pag 19

⁴⁹⁶ Relazione BI 2008 doc 1 P.M. pag 38

I rapporti con il *management* sono stati pesantemente condizionati dalle modalità gestive del presidente, improntate al comando più che al governo dell'impresa bancaria.

Samuele Sorato è il manager che dal 2008 è stato investito da Zonin dell'incarico di direttore generale; secondo la vigilanza era un soggetto privo di esperienza nel settore bancario, che scontava scarsa autonomia dal presidente⁴⁹⁷.

Sorato è stato al vertice della struttura ininterrottamente fino al 2015, agendo sempre in piena condivisione di intenti con il presidente Zonin.

A giudizio del tribunale, gli elementi probatori esposti nei paragrafi precedenti sono univocamente dimostrativi della piena conoscenza da parte di Zonin del fenomeno del capitale finanziato e del suo consapevole concorso nell'attuazione delle operazioni finanziate e nel loro occultamento (come dimostrano le vicende relative a Coffa e all'aucap 2014).

Parimenti è provata a giudizio del tribunale la consapevolezza da parte del presidente delle dimensioni del fenomeno capitale finanziato, depongono in tal senso una serie di convergenti elementi:

le modalità padronali di gestione della banca e la costante interlocuzione del presidente con Sorato e con gli altri dirigenti del gruppo su tutti gli aspetti operativi della banca (Seretti ha significativamente riferito che "Zonin interveniva su tutto").

lo stretto rapporto di dipendenza funzionale che legava Sorato al presidente; a tal proposito Romio ha ricordato che quando Zonin era in banca Sorato era sempre da lui, chiedeva di continuo report e statistiche "quando il dottor Zonin era in banca, il dottor Sorato era quasi sempre da lui. Molte volte... io ero molto spesso su dal dottor Sorato per portargli tutte le statistiche possibili e immaginabili, perché mi chiedeva di tutto".

Le affermazioni fatte da Sorato nelle conversazioni telefoniche sopra riportate che danno conto della sua costante interlocuzione con il presidente e della piena conoscenza da parte di Zonin delle operazioni di capitale finanziato, oltre che del suo ruolo attivo nella gestione delle stesse ("era lui che impostava le cose").

La difesa di Zonin ha ripetutamente asserito la sostanziale inattendibilità di Sorato, trattandosi di dichiarazioni fatte da un soggetto evidentemente consapevole di essere intercettato per screditare Zonin.

L'ipotesi adombrata dalla difesa trova facile smentita nella circostanza che le conversazioni con la Cisco, con Gennarelli e la Lizza sono state intercettate sull'utenza 3311650993 intestata a Del Cengio Mirco (doc 886 P.M.), si tratta di una scheda SIM che Clara Cisco aveva fornito a Sorato nell'evidente intento di eludere le intercettazioni (cfr sul punto il teste di pg Danetto escusso all'udienza del 18.2.2020).

Le affermazioni rese da Sorato nelle intercettazioni hanno trovato significativi riscontri che ne dimostrano la piena attendibilità: i fratelli Ravazzolo hanno riferito in termini convergenti delle richieste di assicurazione fatte durante le cene al presidente Zonin.

Roberto Meneguzzo, ex amministratore delegato di Palladio finanziaria, ha confermato che fu effettivamente organizzato un incontro a colazione con Zonin

⁴⁹⁷ Cfr relazione BI 2008 doc 1 P.M. pag 40

forse nel 2010 o 2011 per discutere della partecipazione di Palladio all'aumento di capitale e dell'operazione Cattolica⁴⁹⁸.

È parimenti provata la circostanza che i più cari amici del presidente fossero coinvolti nell'anomala operatività posta in essere in banca; Ferdinando Rigon e Franco Zuffellato (cognato di Zonin) furono più volte finanziati per l'acquisto di azioni, Caovilla fu destinatario di lettere di impegno (progr 845 pag 50 *"i suoi amici sono stati tutti finanziati: René Caovilla tutte le persone che lui conosceva, anche lo stesso Rigon... Andate a parlare con Rigon"*).

Un ulteriore riscontro della piena attendibilità delle affermazioni fatte da Sorato sul coinvolgimento di Zonin nelle operazioni di capitale finanziato è costituito dagli sms inviati da Marin e Giustini a Sorato in cui i due dirigenti sollecitano il benessere del presidente su alcune operazioni correlate.

Il doc 653, il messaggio di testo inviato il 27.9.2011 da Marin a Sorato *"ricordati di massaggiare il presidente per le pratiche di oggi in Cd.A. - quelle su acquisto valori mobiliari .. Ferrari 11 milioni, Morato 11 milioni, Ferrari 20 milioni"*.

Si tratta di operazioni di finanziamento correlate deliberate dal Cd.A. della banca in data 27.9.2011 (cfr. teste di p.g. Tavilla, udienza del 20.1.2020).

Il doc. 654 è un messaggio inviato da Giustini a Sorato in 13.12.2011 in cui il vicedirettore scrive *"il presidente sta arrivando bisogna parlargli di Dalla Rovere e Cattaneo 10"*.

Orbene, il teste di p.g. Tavilla ha ricordato che Ambrogio e Francesco dalla Rovere il 20.12.2011 ottennero rispettivamente un finanziamento da 13 milioni e 6,5 milioni di euro utilizzati per acquisto azioni.

Lorenzo Cattaneo acquistò in pari data €10 milioni di azioni con finanziamento destinato a acquisto valori mobiliari.


Il doc 655 è un sms inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 *"Ti ricordo Zebotto da parlarne al pres per si feda da fare sulla sua finanziaria"*; il riferimento è all'operazione di acquisto azioni effettuata da Zeta srl.

Ancora, il ruolo attivo di Zonin nelle operazioni di aumento di capitale è dimostrato dalla sua partecipazione alla riunione a palazzo Thiene del 2 aprile 2014 in cui si parlò esplicitamente della raccolta delle manifestazioni di interesse.

Infine, le modalità repentine di "congedo" dalla banca di Samuele Sorato, gestite in piena autonomia da Zonin con la sottoscrizione dell'accordo multimilionario e della clausola di riservatezza il 9 maggio 2015 sono evidentemente sintomatiche della necessità di garantire attraverso "l'uscita morbida" e ben retribuita del dirigente infedele il suo silenzio.

In questo contesto è quanto meno sospetta la circostanza che, mentre i colloqui tra Zonin e Piazzetta e Giustini si siano svolti alla presenza di "testimoni" (Breganze, Angius e l'avv.to Ambrosetti), Zonin concertò da solo con Sorato la fuoriuscita dalla banca, fu il presidente a non volere la presenza di terze persone (la circostanza è stata ricordata dal consigliere Paolo Angius, udienza 4.2.2020 pag 33: *"mi disse espressamente che invece il colloquio col dottor Sorato lo voleva fare esclusivamente lui con Sorato per un dovere di*

⁴⁹⁸ Cfr testimonianza Roberto Meneguzzo udienza 5.11.2019 pag 85

 637


rispetto che aveva nei confronti dell'Amministratore Delegato, quindi senza la presenza di Cauduro o di altre persone, qualunque esse fossero").

Conclusivamente è stata raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza da parte di Zonin dell'anomala operatività dell'istituto nel capitale finanziato, operatività da lui stesso sostenuta e condivisa allo scopo di occultare al mercato ed alla vigilanza lo stato di illiquidità delle azioni della banca.

Zonin - nella veste di presidente del C.d.A. - ha sottoscritto nelle annualità in contestazione le comunicazioni al mercato e le segnalazioni indirizzate all'organo di vigilanza, nella piena consapevolezza del contenuto decettivo delle stesse⁴⁹⁹.

Alla luce delle risultanze dianzi esposte, le condotte materiali contestate all'imputato integrano *sine dubio* - a giudizio del tribunale - una compartecipazione, ex art. 110 c.p., in tutti i reati contestati.

⁴⁹⁹ significativi in tal senso gli appunti manoscritti di Mariano Sommella relativi al C.d.A. del 3/3/2015, nel corso di quella seduta fu approvato il bilancio 2014 con un risultato netto di - €323,7 milioni, Sommella annota un intervento del Presidente "ATTENZIONI: UGUANDO L'ERRE UZZELINO (in riferimento nel testo, secondo me al mercato ma sotto il nome una grande banca"



Capitolo XIII IL RUOLO DEL VICEDIRETTORE EMANUELE GIUSTINI

1. Le funzioni della divisione mercati
2. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011
3. Il ruolo di Giustini nella fase di coordinamento e controllo dell'andamento del fondo acquisto
4. L'occultamento delle operazioni
- 4.1. La vicenda "Villa" e il "report Bozeglav" del 4 settembre 2014.
- 4.2. L'episodio KPMG
- 4.3. Le schede informative consegnate all'ispettore Manni
5. Il ruolo di Emanuele Giustini nell'azione di coordinamento della rete commerciale
6. Le lettere di impegno
7. Gli storni di interessi
8. Il diretto coinvolgimento di Emanuele Giustini in alcune rilevanti operazioni correlate
9. Le pressioni sulla rete
10. Il comitato di direzione del 10.11.2014
11. La consapevolezza dell'entità del fenomeno
12. La versione dell'imputato
13. Conclusioni

1. Le funzioni della divisione mercati

Secondo il funzionigramma di banca popolare (doc 262 -267 P.M.), la Divisione Mercati aveva il compito di

- assicurare l'identificazione, la proposta e l'implementazione delle strategie e delle politiche di gestione e sviluppo commerciale.
- assicurare la definizione della proposta di budget annuale e dei piani commerciali della Rete Commerciale e dei segmenti di clientela.
- assicurare, con il supporto delle Direzioni di Segmento, il coordinamento della rete Commerciale per il tramite dei Direttori Regionali.
- garantire il conseguimento degli obiettivi commerciali, economici e patrimoniali attesi, l'efficace controllo dei risultati conseguiti e l'adozione degli interventi correttivi necessari, nel rispetto delle politiche di tutela del rischio definite.
- esercitare, nei limiti delle autonomie concesse, le facoltà di delibera in ambito creditizio, assicurando, nella gestione del credito, il rispetto delle norme e disposizioni dell'Organo di Vigilanza, dello Statuto, della normativa interna nonché delle delibere degli organi superiori.

Emanuele Giustini, vice direttore generale e responsabile della Divisione mercati, nelle annualità in contestazione ha diretto e coordinato l'attività commerciale della banca. Egli era altresì membro del Comitato Soci, ossia l'organo endo consiliare deputato alla disamina preventiva delle richieste di acquisto e cessione delle azioni BPVi prima che le stesse fossero sottoposte al Consiglio.



Gli elementi accusatori a carico di Emanuele Giustini delineano la centralità del ruolo svolto dall'imputato nell'attuazione della strategia operativa tesa a dissimulare l'illiquidità delle azioni e ad annacquare il patrimonio della banca.

È infatti emerso in modo univoco il suo diretto coinvolgimento in tutti gli aspetti della illecita operatività della banca⁵⁰⁰:

- egli ha significativamente contribuito alla definizione e all'attuazione delle prassi operative in tema di capitale finanziato;
- ha partecipato direttamente alle più rilevanti operazioni di capitale finanziato (cd big ticket);
- ha sottoscritto alcune lettere di impegno al riacquisto ed autorizzato in via preventiva la sottoscrizione di lettere da parte dei funzionari;
- ha co organizzato e programmato una capillare attività di monitoraggio della produttività della rete commerciale, esercitando sui dipendenti forti pressioni per stimolare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta del capitale;
- ha personalmente autorizzato storni di interessi come forma di remunerazione dell'investimento in azioni BPVi;
- ha in molteplici occasioni ostacolato l'accertamento della illecita operatività nei confronti dell'autorità di vigilanza, della società di revisione, della vigilanza interna.

2. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011

Passando all'analisi degli elementi probatori a carico dell'imputato, occorre in *primis* ricordare che Giustini prese parte al comitato di direzione dell'8 novembre 2011 nel corso del quale furono delineate le strategie operative per gli interventi sul capitale.

Il Doc. 389 P.M. è costituito dagli appunti manoscritti redatti dal segretario generale Mariano Sommella durante la riunione del comitato di direzione.

Erano presenti Sorato, Pellegrini, Giustini, Tonato, Seretti, Maiolini, Pagnani, Piazzetta e Zonin (la presenza di Zonin si evince dalla terza pagina degli appunti).

Sul tema trattato nella riunione, Mariano Sommella ha dichiarato⁵⁰¹:

TESTIMONE SOMMELLA – Dai miei appunti l'argomento che viene trattato è di come aumentare il capitale e la strada che ho letto è quella di spingere su operazioni bariate.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Aumentare il capitale in che senso, Dottor Sommella?

TESTIMONE SOMMELLA – Se permette? Nelle riunioni di Comitato di Direzione il discorso finale, il senso delle riunioni era che la banca doveva produrre maggiori utili perché doveva distribuire dividendi. Per produrre maggiori utili occorreva implementare, si era scelto, l'attività creditizia, peraltro in un periodo dove il mercato andava da un altro lato, sui crediti. Per aumentare i crediti occorreva il capitale e quindi vi era una ricerca spasmodica di capitale della banca... sì, di

⁵⁰⁰ Con riferimento alla contestazione sub N1 ed alla responsabilità di Giustini nelle condotte di ostacolo alla vigilanza Consob si veda la trattazione specifica al cap. X

⁵⁰¹ Cfr udienza 29.10.2019 fonoreg pag 48

capitale della banca, vuoi per supportare l'attività creditizia e vuoi per, come dire, per crescere in termini di sportelli."

A pag. 1 del resoconto della riunione, dopo l'intervento di Tonato, si legge "Patrimonio" e di seguito i commenti di Giustini e Pellegrini:

Giustini: "8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri. 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni pluri?"

Pellegrini: "183 - 50 + 4?, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrà bisogno di 110 milioni andare a 8 (ndr di Tier 1) con capitalizzazione dell'utile trimestrale".

Sommella ha spiegato che 8,50 di Tier 1 per fine anno era l'obiettivo da raggiungere, il gap sul fondo (cioè l'utilizzo del fondo azioni proprie) pari a 120 mln portava il Tier 1 a 7,52.

Tonato (direttore generale Cariprato): "da noi, sono operazioni baciate, non sono facili da proporre"

Seretti (vice direttore generale Banca Nuova) - "anche da noi sono baciate"

Il segretario Sommella ha spiegato che il senso dell'intervento di Tonato e Seretti era che per aumentare il collocamento delle azioni bisognava ricorrere alle baciate.

Segue nel documento la sintesi dell'intervento di Samuele Sorato articolato in tre punti:

"1) dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Pagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)

2) dobbiamo continuare a spingere su retali e si deve puntificare.

3) al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile"

Sommella non è stato in grado di ricordare chi fece il seguente intervento:

"2) attenzione a come impracchiare il subordinato con le azioni.

Verificare il processo"

"Consob: incontro con gli addetti ai lavori per simulare un incontro, capire cosa è successo a Veneto Banca"

Il testimone ha spiegato che c'era una sorta competizione con Veneto Banca e che qualcuno dei presenti disse che sarebbe stato opportuno capire l'atteggiamento assunto da Consob nei confronti di Veneto Banca "perché probabilmente a Veneto Banca c'era la stessa situazione o qualcosa di simile".

Il resoconto manoscritto di Sommella, la sua testimonianza e l'uris scambiato tra Piazzetta e Sorato durante quella seduta (doc. 810 P.M.: "quelle di Tonato sono baciate tra uomini che vanno coccolati") danno univocamente conto degli espliciti riferimenti fatti dai partecipanti nel corso di quella riunione alle operazioni baciate.

Il d.g. SORATO fa significativamente riferimento ad un'attività da monitorare con cadenza quotidiana sulla quale occorre spingere, sottolinea la necessità di trovare controparti "credibili".

Franco Tonato⁵⁰² - escusso in dibattimento - ha ricostruito il contenuto di quella riunione, chiarendo che in quel comitato Pellegrini disse che per poter raggiungere l'obiettivo dell'8% a fine anno (8% di Tier 1 stando all'appunto Sommella) dovevano essere collocate più di 100 milioni di azioni.

Pellegrini si occupava del bilancio e sotto di lui c'era il gruppo che seguiva le segnalazioni di vigilanza quindi era l'unico in grado di dare un "risponso corretto di quella che era l'esigenza di capitale" (pag.26).

Considerato che mancavano poco più di 30 giorni alla chiusura natalizia, Tonato chiarì che l'unico modo per raggiungere il risultato in Toscana era finanziare l'acquisto delle azioni; Serretti convenne (all'epoca Direttore Generale Banca Nuova) per la Sicilia.

Tra l'altro per gli importi richiesti si trattava di operazioni di competenza deliberativa della Direzione Generale o del Cd.A.

Finita la riunione, Tonato convocò i suoi capi area dicendogli di provare a collocare le azioni con questa modalità; vennero fatte tre o quattro operazioni con questo sistema.

"Io ho dato gli obiettivi, evidentemente loro mi hanno risposto nell'unica maniera che potevano rispondermi perché in quel limitato tempo non si poteva fare altrimenti. E lei poi consideri una casa in banca, allora, si riteneva che il 2358 non riguardasse le banche popolari in quanto cooperative, e di fatto il fatto che ci fossero i finanziamenti ai dipendenti, il fatto che ci fosse anche nell'ultimo aumento di capitale la Consob stessa ha autorizzato il finanziamento per partire, mi pare, di 100 azioni, volere dire che, di fatto il finanziamento era... Banca d'Italia stessa ancora non si era pronunciata e, anche quando si pronunciò, non disse che il finanziamento non si poteva fare, ma semplicemente che quel patrimonio finanziato non poteva essere portato a incremento del patrimonio di vigilanza"⁵⁰³.

Le circostanze riferite da Tonato hanno trovato un puntuale riscontro documentale nella relazione di consulenza tecnica del P.M. da cui si evince che - effettivamente - dopo quella riunione la direzione regionale della Toscana concluse le operazioni bacciate con le controparti indicate da Tonato: Consiag S.p.A., Becagli Mario, Tamburino Raffaele, Roma Gas & Power; operazioni per le quali furono rilasciate anche lettere di impegno (docc. 48, 37, 62 e 43), firmate in data 16.11.11, 23.11.11, 25.11.11, 19.12.11.

3. Il ruolo di Giustini nella fase di coordinamento e controllo dell'andamento del fondo acquisto

Dall'istruttoria svolta è emerso che il crescente disallineamento tra le domande di acquisto azioni e le richieste di vendita era circostanza ben nota ad Emanuele Giustini, quanto meno dal giugno del 2011; Filiberto Romio aveva infatti inviato il dettaglio dell'andamento del fondo acquisto per il primo semestre 2011 via mail a Sorato, Giustini, Pellegrini, Turco, Fagnani e Romano in data 11/6/2011 (doc 166 P.M.)

Le tabelle allegate alla mail riportano le domande di cessione pervenute per € 158 milioni e le domanda di acquisto per € 48 milioni.

⁵⁰² Udienza 9.11.2019

⁵⁰³ Ibidem pag 26

Dal 2011 la divisione mercati incrementò in modo esponenziale il ricorso al capitale finanziato, proprio allo scopo di "mascherare" l'illiquidità dell'azione; la C.T. della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad € 50 mln; esse registrano un cospicuo incremento nel 2011 raggiungendo l'importo di € 243 mln.

Significativo del cambio di passo impresso alla rete dopo la riunione del novembre 2011 è il raffronto tra l'importo di capitale finanziato al 30 ottobre 2011 pari ad € 109.912.486 ed il dato dei mesi di novembre e dicembre 2011, in cui si registrano operazioni finanziate pari ad € 134.712.500 (cfr CT P.M.).

Emanuele Giustini ha svolto un ruolo decisivo nell'organizzazione e coordinamento delle iniziative cd. svuota fondo, mediante le quali la banca, attraverso le operazioni correlate, ha assicurato - quanto meno dal 2010 - il sistematico azzeramento del fondo acquisto azioni proprie ed ha mascherato il progressivo disallineamento tra la domande di vendita e quelle di acquisto delle proprie azioni.

Filiberto Romio⁵⁰⁴ ha ricordato che a partire dal 2010, le domande di vendita delle azioni cominciarono ad aumentare e, ben presto, superarono le richieste di acquisto, il che comportò un sempre maggiore utilizzo del fondo acquisto azioni proprie.

Giustini diede indicazione ai capi area (e poi ai direttori regionali) di pareggiare le compravendite (*"P. quindi da lì, come si può dire, la data domanda per il nostro ufficio era diventata tra virgolette vertebante, nel senso che se l'Area doveva, a fronte di una vendita, trovare un acquisto, è evidente che l'ordine cronologico delle vendite non poteva essere rispettato"*⁵⁰⁵).

Per evitare lo squilibrio, i capi area cominciarono a trattenere molte richieste di cessione e, infatti, spesso l'ufficio soci riceveva domande presentate in filiale due mesi prima.

In pratica, dal 2011, il criterio cronologico non venne più rispettato e, su indicazione di Sorato e Giustini, furono portate in comitato soci solo una parte delle richieste di cessione delle azioni: "a questo punto sempre nel 2010 le richieste di vendita azioni BPV erano sempre superiori a quelle di acquisto e vi era l'ordine della Direzione Generale, nelle persone di Sorato Samuele e Giustini Emanuele, di portare avanti in sede di Comitato Soci e poi C.d.A. una situazione "positiva", nel senso che "le richieste di vendita dovevano essere tagliate al punto da non creare problemi per il fondo acquisto azioni proprie"

Il teste Romio ha spiegato che l'andamento degli acquisti e delle vendite era costantemente monitorato da Giustini e Sorato con apposita reportistica.

Il "colorato" era un report redatto dall'ufficio soci per Giustini e Sorato che, partendo dai dati estratti dal foglio excel dell'ufficio soci, serviva a dare evidenza del numero complessivo di vendite e acquisti per le singole aree e regioni che erano contraddistinte da colori diversi (da qui il nome del documento).

Il report indicava la "quantità di fondo riacquisito azioni impegnata contabilizzata" e quella "in sospeso" in ragione delle "jamose operazioni di vendita" (ossia i tentativi di piazzare le

⁵⁰⁴ Udienza 8.12.2019

⁵⁰⁵ Iorderu pag 43

azioni con le baciate o comunque con le vendite concluse all'unico scopo di svuotare il fondo).

Giustini e Sorato esaminavano insieme il colorato per decidere la quantità di azioni che la banca poteva riacquistare; in base alle indicazioni di Sorato e Giustini, l'ufficio soci compilava le liste da portare in comitato soci⁵⁰⁶.

Inizialmente fu Giustini ad indicare a Romio di quante e quali domande di vendita portare in comitato soci, con il passare del tempo si interpose Romano ma Romio era consapevole che si trattava di indicazioni provenienti direttamente dai vertici, quindi da Giustini e Sorato.

Romio ha dichiarato che i membri del comitato soci erano consapevoli delle crescenti difficoltà e dei ritardi nell'evasione delle richieste di cessione delle azioni.

A partire dal 2010, Sorato e Giustini rappresentarono in più occasioni al comitato soci le difficoltà ad evadere tutte le richieste di cessione delle azioni; in seguito, anche Romio fece presente il problema più volte.

D'altronde, erano aumentati anche i reclami per i ritardi per cui tutti sapevano che le richieste dei soci erano evase con sempre maggiore ritardo⁵⁰⁷.

In senso conforme la testimonianza di Costante Turco⁵⁰⁸, funzionario in staff alla divisione mercati; egli ha ricordato che dal 2011, Sorato riceveva dei report direttamente dal responsabile dell'ufficio soci, Romio (l'ufficio soci era subordinato alla direzione sviluppo diretta da Romano): il report "Colorato" con gli acquisti e gli annullamenti delle azioni BPVi per area e il report "Volpi"; quest'ultimo era un foglio excel con le richieste di acquisto e di vendita delle azioni mensilmente pervenute.

Nel 2011, Sorato aveva il presidio assoluto sulla tematica dei soci, tuttavia nel 2012 la lista di attesa dei clienti intenzionati a vendere le azioni si allungò e Sorato chiese a Giustini di aiutarlo nel controllo dell'andamento delle domande di acquisto e di cessione delle azioni.

Turco ha ricordato che il disallineamento tra domande di acquisto e di vendita delle azioni peggiorò verso al fine del 2012, pertanto, il direttore generale, durante le riunioni con i capi area, cominciò a fare sempre più pressioni perché si incrementasse il collocamento delle azioni.

Secondo le indicazioni di Sorato, era necessario che, in caso di urgenza, i migliori clienti della banca fossero disponibili per le cosiddette operazioni "svuota fondo" e, quindi, anche per le "baciate".

Sorato *"autorizzava i capi area o i direttori regionali ad avere pronti, appunto, dei clienti "amici" per fare delle operazioni da 1, 5 o 10, quello che era nella possibilità, perché se in caso di bisogno, diciamo, di urgenza dovevano costruire questa operazione"*⁵⁰⁹.

⁵⁰⁶ Ibidem pag 40

⁵⁰⁷ Cfr. Dec. n.168 e mail contenente un report "Colorato" inviato il 21 novembre 2011 da Romio/Roberto a Sorato e Giustini. Dec. n. 166 e-mail contenente un report "Colorato" inviato il 10 giugno 2011 da Romio a Sorato, Giustini, Pellegrino, Tarca, Pagnola Romano

⁵⁰⁸ Udienze 3-4 luglio 2019

⁵⁰⁹ Udienza 3/7/2019 femoreg. pag 44

Le direttive di Sorato erano veicolate da Giustini a tutta la rete nel corso delle riunioni della divisione mercati.

Durante una riunione a settembre/ottobre del 2012, Sorato ordinò ai capi area di trovare clienti disponibili a concludere operazioni cosiddette "rotonde" o "bacciate" o "di portaggio"; ossia operazioni in cui l'importo del finanziamento era pari al controvalore delle azioni acquistate con il finanziamento stesso (*"normalmente, queste operazioni erano rotonde, cioè, nel senso che il finanziamento era di 5 e l'acquisto era di 5, 1 milione contro 1 milione"* pagina 48).

In quel periodo, infatti, aumentò il numero dei soci intenzionati a vendere le azioni ma Sorato voleva a tutti i costi che il fondo acquisto azioni fosse portato "a zero", così fu fatto alla fine del 2012 e del 2013.

Le "bacciate" consentivano di collocare facilmente le azioni in attesa del riacquisto da parte della banca cosicché si lasciava alla rete il tempo di reperire altri acquirenti.

La situazione si complicò con l'aumento di capitale riservato ai soci e con il mini aucap.

La rete non riuscì più a soddisfare le richieste di vendita poiché le risorse del fondo acquisto azioni erano canalizzate sugli aumenti di capitale.

Inoltre, per i sottoscrittori dell'aumento di capitale fu previsto un premio fedeltà (trascorso un periodo di tempo, il sottoscrittore riceveva in premio ulteriori azioni per averle detenute medio tempore), situazione che rendeva più vantaggioso sottoscrivere l'aumento di capitale piuttosto che comprare le azioni sul mercato secondario.

4. L'occultamento delle operazioni

Si è già detto che l'occultamento del capitale finanziato è stato realizzato con una molteplicità di azioni tra loro collegate:

- il divieto alla rete di comunicare per iscritto informazioni sul capitale finanziato,
- l'utilizzo della formula generica nella P.E.F.,
- il distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto azioni ovvero l'indicazione di inserire nel portafoglio titoli dei clienti azioni diverse da quelle della banca

Il ruolo di Emanuele Giustini nell'organizzazione delle descritte modalità di occultamento è stato provato da una serie di riscontri pienamente convergenti.

Costante Turco ha ricordato che Sorato vietò di lasciare traccia scritta delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni, soprattutto nella corrispondenza, in quanto le operazioni erano borderline e Consob e la Banca d'Italia avrebbero potuto creare problemi in caso di ispezioni.

L'ordine di Sorato fu impartito, a cascata, da Giustini e da tutti i capi area.

Il direttore regionale Giuluca Girardi⁵¹² ha ricordato che Giustini diede indicazione di non parlare al telefono e nelle e-mail del capitale finanziato; in senso conforme hanno riferito Marco Nichele⁵¹¹ e Sergio Balboni⁵¹³ (fu indicazione di Sorato e Giustini)

⁵¹⁰ Udienza 16.7.2019

⁵¹¹ Udienza 27.9.2019

⁵¹² Udienza 4.10.2019



645

Il capo area Alberto Cudiz³³ ha confermato che non furono mai date indicazioni scritte su questo tipo di operatività, ma solo verbali; Giustini o i capi segmento dicevano che non era opportuno dare indicazioni scritte, sicchè furono date indicazioni verbali alle riunioni: "non è opportuno e quindi attenetevi verbalmente a quello che vi chiediamo di fare" (pag.37).

Si discusse anche della legittimità di tali operazioni "ma ci veniva detto: sono legalmente... si possono fare, ma non è opportuno farle, per cui le teniamo in questo ambito. Per quanto a mia conoscenza, diciamo così, dal punto di vista legale..." (pag. 37).

All'udienza del 5.6.2019 il capo area Enzo Dalle Carbonare ha esposto che Giustini e Turco suggerirono di fare in modo che le operazioni di finanziamento e acquisto azioni non fossero strettamente correlate dal punto di vista temporale

Luigi Veronese, capo area e direttore regionale, escusso alle udienze del 21.5 e 14.9.2019, ha ricordato che Giustini raccomandò di far trascorrere un certo lasso temporale tra la sottoscrizione del finanziamento e l'acquisto di azioni. (necessariamente successivo al finanziamento): le due operazioni non potevano essere fatte contemporaneamente.

Secondo il ricordo del capo area di Vicenza nord Giacom³⁴, Giustini o Turco diedero indicazioni - di non fare acquisti di azioni di importo coincidente a quello del finanziamento per evitare di fare capire che l'operazione era esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni.

Il responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano³⁵ ha ricordato che, in seguito all'ispezione 2012, Giustini, Sorato e Marin raccomandarono alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data della delibera dei finanziamenti "in modo tale da creare una sorta di salvaguardia formale tra l'atto deliberativo dell'affidamento e quello di acquisto dell'azione a opera dello stesso cliente finanziato".

Anche Roberto Rizzi, gestore private della filiale di contrà Porti, ha ricordato all'udienza del 6.6.2019 che nel 2012 Giustini gli disse che, per evitare problemi con Banca Italia (nell'intervista audit specifica meglio "a fronte di eventuali controlli di Banca d'Italia non apparisse che il rapporto era dedicato esclusivamente alle azioni HPI/T"), bisognava inserire nel deposito titoli delle baciate anche altri titoli, cioè SICAV, fondi di investimento, cosa che per alcuni clienti venne in effetti fatta.

Le condotte dinanzi esaminate danno conto univocamente della centralità del ruolo svolto da Emanuele Giustini nell'azione sistematica di mistificazione delle effettiva situazione patrimoniale della banca.

Promovendo e sollecitando l'attuazione delle descritte prassi operative (causale generica, sfasatura temporale tra fido e acquisto azioni, inserimento nel deposito titoli dei clienti di altri titoli), egli ha dato un rilevante contributo all'alterazione della veridicità dei flussi informativi indirizzati all'autorità di vigilanza, contribuendo in modo consapevole all'inserimento nei sistemi di rilevazione contabile della banca di dati viziati da una falsa e fuorviante rappresentazione delle operazioni correlate.

³³ Udienza 18.2.2020

³⁴ Udienza 13.6.2019

³⁵ Udienza 17.9.2019



Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono inoltre emersi tre significativi episodi che danno conto della pervicace condotta di Emanuele Giustini tesa all'occultamento del capitale finanziato nei confronti delle autorità di vigilanza ovvero della società di revisione: gli accertamenti sulla vicenda Villa, le schede informative consegnate all'ispettore Manni e la richiesta di chiarimenti della società di revisione KPMG.

4.1 La vicenda "Villa" e il "report Bozeglav" del 4 settembre 2014.

Un episodio estremamente significativo dell'azione coordinata di occultamento dell'illecita operatività svolta da Giustini e Sorato fino alla primavera del 2015 è quello relativo agli accertamenti effettuati dall'audit dopo la segnalazione dell'avv.to Esini sul private banker Antonio Villa.

Il responsabile dell'audit Massimo Bozeglav⁵¹⁶ ha riferitogli esiti dell'indagine dell'audit effettuata a seguito della segnalazione dell'avv. Esini.

Egli estrasse dagli archivi informatici le posizioni dei clienti che possedevano un numero di azioni dal valore complessivo simile o pari a quello del finanziamento; stilò una lista di clienti con azioni per un controvalore superiore a 500.000,00 euro, emersero circa venti posizioni caratterizzate da correlazione tra l'importo del finanziamento e il valore delle azioni, nove clienti individuati erano gestiti da Rizzi. (Doc. 256 P.M. report del 4 settembre 2014).

Il 4.9.2014 Bozeglav consegnò il report a Sorato esponendogli il risultato: le 20 posizioni individuate avevano un totale di 4.251.043 azioni per un controvalore pari a 265 mln euro circa.

Alcune operazioni avevano "un margine di intermediazione negativo": il tasso di interesse applicato e le commissioni non coprivano i costi del finanziamento (Confab, Ravazzolo, Caovilla, Solfin).

Bozeglav segnalò la necessità di ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento della divisione mercati e della divisione crediti ma Sorato assunse un atteggiamento dilatorio.

A gennaio del 2015, pressato dalle richieste di Bozeglav, Sorato convocò Giustini e gli consegnò il report dell'audit, per gli ulteriori approfondimenti affidati a Turco, venti giorni dopo, arrivarono gli ispettori della B.C.E..

Quando, in seguito, il responsabile dell'audit intervistò Turco, apprese che, dopo il loro incontro, Giustini si fece consegnare il report dell'audit, dicendogli che non avrebbe dovuto parlarne con nessuno.

La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Costante Turco che ha ricordato che nel mese di febbraio del 2015, poco prima dell'inizio dell'ispezione della B.C.E., Sorato consegnò a lui e Giustini il report di Bozeglav ("250 a 350 milioni di posizioni che secondo lui erano un po' troppo finanziate", pag. 80) chiedendo a Turco di verificare se i numeri rilevati da Bozeglav coincidessero con quelli in suo possesso.

⁵¹⁶ Udienza 30.9.2019

 647

In presenza di Bozeglav, Giustini disse a Turco di approfondire le verifiche (i dati raccolti da Bozeglav, "a colpo d'occhio", erano gli stessi che Turco e Giustini conoscevano ormai a memoria, "stessi nomi dei soliti clienti, stessi numeri").

Dopo un paio di giorni, Giustini gli chiese indietro il report di Bozeglav, perché Sorato non voleva che girasse per la banca e si assicurò che Turco non ne avesse fatto copia⁵⁷.

4.2 L'episodio KPMG

Anche in occasione delle segnalazioni effettuate a marzo 2015 dalla società di revisione KPMG è emersa prova di una significativa condotta di Emanuele Giustini tesa alla dissimulazione della operatività sugli acquisti di azioni finanziati.

L'episodio è stato ricostruito all'udienza del 19.12.2019 da Vito Antonini partner di KPMG che si occupò della revisione legale del bilancio della banca dal mese di giugno 2014 fino al settembre del 2016.

Il teste ha ricordato che, nell'ambito di una serie di attività pianificate con riferimento alle operazioni sul capitale del 2014, la società di revisione fece approfondimenti specifici sul profilo dell'adeguatezza patrimoniale; in particolare per verificare l'esistenza di un rischio di operazioni fatte in contestualità (operazioni dei clienti sul capitale e affidamenti fatti dalla banca ai medesimi clienti).

All'esito del controllo, emersero 17 posizioni con una sostanziale coincidenza in termini di importo tra valore delle azioni sottoscritte e utilizzo dei fidi con un criterio di confidenza del 10% e un criterio di vicinanza temporale con un intervallo di più o meno 15 giorni dalla data dell'acquisto di azioni: importo di circa 13 milioni e mezzo di euro di azioni sottoscritte.

Agli inizi di marzo del 2015, la società di revisione informò Massimiliano Pellegrini e il collegio sindacale.

Seguì un incontro tra la KPMG nella persona di Antonini, Pellegrini, Triban e i membri del collegio sindacale.

L'appunto dell'incontro redatto da Antonini, (doc. 574 P.M. ud.19.12.19) riporta: "con riferimento alle attività di verifica delle operazioni sul capitale KPMG informa che sono state identificate alcune posizioni che presentano una sostanziale contestualità di dato e coincidenza di importo tra operazione sul capitale e fido concesso e per un campione non statistico di esse 17 posizioni è stato richiesto alla Banca di effettuare approfondimenti".

Antonini e Pellegrini si rivolsero a Sorato, presentandogli l'elenco delle posizioni estrapolate; Sorato disse di non saperne nulla, indirizzandoli da Giustini (doc. 573 P.M.).

Giustini raccolse le informazioni relative alle 17 posizioni e, nel corso di un altro incontro con KPMG, consegnò il dossier informativo contenente gli esiti degli accertamenti.

⁵⁷ Doc. 22 P.31 allegato 4 intitolato "all'attenzione del Direttore Generale", datato 4 settembre 2014, analisi relativa alla questione dei finanziamenti, a firma della direzione interni audit, respon. abile Bozeglav.



Giustini attestò che non erano emerse criticità, le operazioni erano regolari, il merito creditizio era stato correttamente valutato, rassicurò Antonini che non vi era alcuna correlazione tra gli acquisti delle azioni e l'erogazione dei finanziamenti⁵¹⁸.

Il teste Antonini ha spiegato che l'obiettivo principale della società di revisione era verificare che non vi fossero impatti significativi sul bilancio di esercizio.

L'episodio KPMG è stato ricordato anche dalla responsabile dell'ufficio legale Anna Papacchini⁵¹⁹ in questi termini:

nella primavera 2015, poco prima dell'approvazione del bilancio, Pellegrini le telefonò dicendole che la KPMG (società incarica della revisione del bilancio) pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve termine, avevano comprato azioni BPL per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti. Si trattava, dunque, di operazioni basiate".

Pellegrini le spiegò che il problema era che c'era "anche una vicinanza temporale tra l'acquisto di azioni" (pagina 14).

La teste si rivolse all'avvocato Tesei che concordò con la sua valutazione circa la contrarietà delle operazioni segnalate al disposto di cui all'art. 2358 c.c., erano "assistenza finanziaria pura" (pagina 19).

Spiegò il problema a Pellegrini e subito dopo fu convocata da Sorato (era con Pellegrini e Piazzetta) che le chiese di redigere un parere attestante la legittimità di quelle operazioni.

La teste si rifiutò e sollecitò un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno.

Sorato la avvisò, dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato.

Piazzetta disse "Ma sei matta! Un *audit*? Se facciamo un *audit*, andiamo tutti a casa"; rimase allibita e capì che il problema era molto più serio di quanto rilevato dalla KPMG.

La Papacchini tornò a Vicenza e, il giorno seguente, si ripropose lo stesso problema perché la KPMG insisteva per avere il parere dalla direzione affari legali, altrimenti non avrebbe rilasciato la certificazione del bilancio.

Dopo un nuovo incontro con l'avv. Tesei, fu trovato un compromesso con Sorato e Giustini: la banca avrebbe mandato una lettera alla KPMG, impegnandosi a svolgere gli approfondimenti necessari per chiarire le operazioni segnalate⁵²⁰.

La teste ha ricordato che, all'elaborazione della missiva per KPMG, parteciparono, oltre a lei e Tesei, anche Giustini e Pellegrini.

La bozza fu trasmessa a Sorato e ad Antonini per un parere preliminare.

⁵¹⁸ Cfr doc. 572 P.M., la relazione ricapitolativa di sintesi datata 13 marzo firmata da Giustini, in cui si attesta che, a supporto della regolarità delle operazioni, il merito creditizio è stato regolarmente valutato in relazione alle 17 posizioni segnalate dall'organo di revisione.

⁵¹⁹ Udienza 13.9.201.

⁵²⁰ Cfr doc. 210 Av allegato 4, la lettera sottoscritta da Giustini inviata alla KPMG.

A metà marzo, infatti, la KPMG inviò al collegio sindacale e al comitato per il controllo una lettera con la quale evidenziò che la banca si era impegnata a effettuare i dovuti approfondimenti per poi darne poi contezza alla società di revisione.

La Papacchini e l'avvocato Tesi spiegarono a Giustini e a Pellegrini l'urgenza di effettuare gli approfondimenti.

Il riferimento al "merito creditizio" contenuto nella missiva fu imposto da Giustini: "*Giustini disse: facciamo approfondimenti, però guardate che c'è il merito di credito e nelle richieste di fido non c'è scritto che vogliono acquistare azioni della banca*" (pag. 26).

In effetti, nelle pratiche di finanziamento non c'era alcun riferimento all'acquisto delle azioni, era indicata solo una generica "*necessità per investimenti immobiliari e mobiliari*" (pag. 26).

4.3. Le schede informative consegnate all'ispettore Manni

Le condotte tenute dall'imputato interessano tutto l'arco temporale in contestazione.

Estremamente significativa della pervicacia dell'azione distortiva posta in essere da Emanuele Giustini è la ricostruzione delle modalità di interlocuzione con la squadra ispettiva B.C.E. nel maggio 2015, allorquando emerse la dimensione macroscopica del fenomeno capitale finanziato e l'ispettore Manni cercò di instaurare il contraddittorio sulle prime 48 posizioni correlate.

Gianluca Manni⁵²¹ ha ricordato che, una volta iniziato l'esame del secondario, fra il 20 e il 30 marzo 2015, gli ispettori notarono che il fenomeno dei finanziamenti correlati appariva "strutturale" ("*ogni 10 pratiche mediamente più di 5 le troviamo finanziate*"), per questo motivo si decise di instaurare un contraddittorio preliminare con i vertici aziendali.

Nella prima decade di aprile furono selezionate le prime 46 operazioni di finanziamento (per complessivi 55 milioni di euro) che apparivano correlate all'acquisto di azioni BPVI, fu chiesto a Bozeglav di predisporre in relazione a ciascuna posizione delle schede informative; l'incarico fu affidato a Giustini, Balboni e Ambrosini.

Il 8 maggio 2015 il responsabile dell'audit gli consegnò le schede (doc. 150 P.M.), dalla disamina delle stesse Manni non trasse alcun elemento di valutazione idoneo a sconfessare l'ipotesi di finanziamenti correlati; nelle schede si sottolineava la solvibilità del cliente, la meritevolezza dell'affidamento, si attestava che il cliente "successivamente" ("*su iniziativa del cliente*", "*su decisione del cliente*") aveva acquistato azioni o in tutto o in parte rispetto al fido.

Il 12 maggio 2015, cui fu un incontro con Giustini e Balboni, in quella sede Manni sottolineò l'inidoneità delle risposte fornite dalla banca a confutare l'ipotesi della natura correlata dei finanziamenti.

L'ispettore mostrò ai due dirigenti in relazione alle posizioni oggetto di analisi iniziale, le movimentazioni dei conti correnti e la relazione che c'era tra l'erogazione dell'affidamento e l'acquisto delle azioni, in quella occasione Giustini

⁵²¹ Udienza 26.10.2019

sostenne pervicacemente la tesi negatoria della natura correlata, ribadendo all'ispettore che tutti i finanziamenti erano giustificati dal merito creditizio.

"Il lunedì 11 o al massimo martedì 12 facemmo un incontro con il dottor Giustini e il dottor Balboni. Facemmo un incontro nella mia stanza, credo organizzato dall'Audit, insomma, intermediato dall'Audit, ma questo, insomma, poco conta, e durante questo incontro io dissi al dottor Giustini e al dottor Balboni: dottore, non ci stiamo, non ci stiamo, cioè io vi ho chiesto un'altra analisi, per me le posizioni sono finanziate. voi mi rispondete in un altro modo: mi dite che il cliente ha il merito e che, comunque sta, il cliente avrebbe acquistato queste azioni di sua spontanea volontà. A parte il fatto che io non posso fare un'analisi sulla psicologia del cliente, però col dottor Giustini e il dottor Balboni, il dottor Giustini era alla mia sinistra e Balboni a destra, gli feci vedere non so se tutte le posizioni, ma molte posizioni, gli feci vedere esattamente come si era mosso il conto corrente e gli feci vedere la relazione che c'era tra fido, erogazione, e acquisto delle azioni. Gli mostrai i conti correnti, gli mostrai: dottore, guardi, è evidente, è evidente che qui il fido è stato utilizzato. Il dottor Giustini mi disse: ma il denaro è fungibile.

È giusto, il denaro è fungibile, lo posso usare per qualsiasi cosa; ma nel momento in cui il denaro mi atterra su un conto corrente, il denaro perde un po' della sua fungibilità perché io rievvo a ipotecare l'utilizzo di quel denaro tramite la scrittura del conto corrente. Il denaro è fungibile, una banconota da 100 con un'altra da 100 le possiamo usare; ma nel momento in cui il conto corrente mi parla e mi dice che nel momento in cui arriva il fido il cliente mi compra le azioni lo stesso giorno se non qualche giorno dopo, il denaro, diciamo, perde un po' della sua fungibilità. Però fu un colloquio molto sereno, franco, io rimasi della mia idea e vedemmo, esaminammo veramente molte posizioni."⁵²

Le circostanze esposte da Gianluca Manni hanno trovato un puntuale riscontro documentale nell'estratto dell'agenda di Sergio Balboni (doc 289 P.M.) in cui si legge un appunto: **"Struttura ad hoc, Reclami Soc, Audit, si porta in Consiglio e si dice che l'Audit ha inviato un approfondimento in materia. Evitare di fare ammissioni, Giustificare creditiziamente le operazioni"**.

Lo stesso Balboni ha spiegato che si tratta di appunti presi durante una riunione della divisione mercati che si svolse a ridosso della data del 23 aprile 2015 con Giustini, il suo staff e Bozeglav.

Secondo il teste, con la frase "evitare di fare ammissioni" si intendeva dire che, prima di dare risposte agli ispettori, occorreva svolgere un'analisi.

"Giustificare creditiziamente le operazioni": occorreva dare conto del merito creditizio delle operazioni di capitale finanziato.

Con riguardo al medesimo episodio il responsabile audit Massimo Bozeglav ha ricordato che - dopo l'individuazione delle prime 50 posizioni potenzialmente correlate - gli ispettori chiesero, alla banca di elaborare delle schede relative alle **single posizioni**.

Bozeglav riferì la richiesta a Sorato (che aveva chiesto di essere costantemente aggiornato sulle richieste degli ispettori), Giustini e Balboni e, a seguito di alcuni incontri, si stabilì che Balboni e Ambrosini si sarebbero occupati di raccogliere i dati

⁵² Ibidem, fonoreg pag 42,43

relativi al merito creditizio mentre Giustini e Turco si sarebbero occupati della parte relativa alla finalità del finanziamento.

Le schede furono preparate in una decina di giorni, erano divise in due sezioni: il merito creditizio e le finalità del finanziamento (cfr doc 150 P.M.).

Bozeglav consegnò le schede a Manni che le giudicò inadeguate.

Secondo Bozeglav, le schede fornivano informazioni generiche soprattutto con riguardo alla finalità del finanziamento "di fatto, in queste schede qua si diceva che, sostanzialmente, erano tutti clienti di primario standing, e dall'altra parte, comunque, le finalità del finanziamento erano finalità commerciali o comunque, diciamo, correlate all'acquisto delle azioni, sfruttare opportunità di mercato mobiliare e immobiliare eccetera" (pag. 31).

Il teste stesso le aveva giudicate insufficienti ed evasive.

Bozeglav fece presente ai colleghi il suo giudizio ma, su decisione di Sorato, le schede furono comunque consegnate a Manni così com'erano⁵²³.

Alla consegna delle schede fece poi seguito l'incontro con Manni e Giustini per discutere delle posizioni oggetto delle schede.

Secondo il ricordo di Bozeglav, dopo la consegna delle schede, Manni cambiò passo.

La divisione crediti e la divisione mercati non furono più coinvolte direttamente nell'ispezione e fu creata una *task force* composta dal team ispettivo e dal personale dell'audit per rilevare le operazioni correlate.

Gli ispettori si dedicarono all'analisi delle operazioni di valore superiore a 250.000,00 euro, il personale dell'audit si occupò delle operazioni di valore inferiore.

5. Il ruolo di Emanuele Giustini nell'azione di coordinamento della rete commerciale.

Plurime e convergenti sono le risultanze sul ruolo svolto da Giustini nell'azione di coordinamento e impulso della rete commerciale tesa a promuovere la sottoscrizione a ritmi sempre più incalzanti di operazioni correlate.

Il capo area Piermaria Casarotti⁵²⁴ ha esposto che nelle riunioni tenute dalla Divisione Mercati (cui presenziavano Giustini, Turco, Amato, Balboni, Mossetti, Romano) le indicazioni di fare le operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni provenivano dal direttore commerciale Giustini.

Le indicazioni inizialmente fornite erano nel senso di operazioni di breve durata (3/6 mesi), a carattere temporaneo, imposte dalla necessità di svuotare il fondo acquisto azioni proprie.

⁵²³ Cfr doc 280 P.M.: e-mail dell'11 maggio 2015 alle ore 19:01 da Bozeglav

⁵²⁴ Oggi è dott. Moreno e ha commentato che nel corso del weekend ha analizzato le 16 schede che gli erano state consegnate la sera e ne merita ravvisando elementi di accoglimento delle giustificazioni esclusivamente per la posizione Realco (età superata e per un affidamento di 2.000.000 euro a fronte di un acquisto di azioni per euro 400.000).

Che l'incarico ha altresì commentato di avere completato l'analisi delle operazioni effettuate sul secondary di importo superiore ai 250.000€.

Da valutare a nostra cura se si ritiene opportuno organizzare un incontro per tornare sulla tematica.

Saluti.

⁵²⁴ udienze 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019



Roberto Premi e Luigi Veronese gli dissero che le operazioni erano autorizzate dalla Direzione, dalla Vigilanza, da tutti gli Organi di controllo.

In queste operazioni era prevista la possibilità di offrire al cliente un rendimento nell'ordine del 3,4 % al netto dei costi del finanziamento; gli oneri del finanziamento in alcuni casi venivano posti a carico del cliente, in altri casi stomati (pag.96).

Alessandro Balboni⁵⁵, responsabile divisione corporate BPVI, ha riferito che cominciò a sentir parlare di "capitale finanziato" tra il 2011 e il 2012.

In realtà, già a partire dal 2008/2009, si era accorto di alcune operazioni in cui l'importo del finanziamento concesso al cliente corrispondeva al controvalore delle azioni detenute dallo stesso cliente (le operazioni del Gruppo Stella e del Gruppo Cattelan). Giustini gli disse che si trattava di "*un'operatività della banca che era presente già da qualche anno*"⁵⁶.

Si trattava di casi isolati; con il passare del tempo, le operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni aumentarono in corrispondenza del continuo aumento delle domande di cessione delle azioni da parte dei soci.

Inizialmente, per soddisfare le domande di cessione delle azioni, la banca fece ricorso al fondo acquisto azioni, saturato il fondo, divenne necessario incrementare la collocazione di azioni, "*Sorato e Giustini giustificavano le indicazioni di procedere a queste operazioni basiate con l'esigenza di dover smontare il fondo acquisto azioni proprie*"⁵⁷.

Si cominciò a discutere apertamente del fenomeno del corso del 2012, soprattutto nel corso delle riunioni della divisione mercati che si tenevano con Giustini, tutto lo staff della divisione mercati, i capi area e Mossetti. In occasione di queste riunioni, Giustini dava l'indicazione di promuovere la vendita delle azioni e, se necessario, di sostenere l'acquisto del cliente concedendogli un finanziamento.

Le operazioni basiate secondo il teste erano operazioni in cui il cliente acquistava le azioni con un finanziamento concesso dalla banca stessa o con una parte del finanziamento stesso; tendenzialmente erano operazioni a termine da chiudersi con la restituzione delle azioni alla banca e la conseguente estinzione del finanziamento entro il termine stabilito.

Sorato diede indicazione di dare prevalenza, nell'attività di rinnovo dei finanziamenti, ai soci e ai clienti intenzionati ad acquistare le azioni della banca.

Col tempo, l'indicazione di Sorato divenne più precisa: nelle procedure di rinnovo, si doveva dare prevalenza ai soci con un numero di azioni pari per controvalore al 10% degli affidamenti.

Secondo il ragionamento di Sorato, siccome la banca doveva avere un Tier 1 dell'8/9%, arrotondando, il 10% era il rapporto ideale tra capitale sottoscritto e importo del finanziamento.

Sorato e Giustini impartirono la direttiva di rispettare il rapporto del 10% sia in occasione del rinnovo dei finanziamenti sia in occasione della concessione di nuovi

⁵⁵ udienza 4 ottobre 2019

⁵⁶ ibidem pag 73

⁵⁷ ibidem pag 27

finanziamenti e arrivarono perfino a porre il rispetto di tale parametro come condizione per la delibera favorevole del rinnovo o della concessione.

Il direttore regionale Gianluca Girardi⁵²⁸ ha dichiarato che, nel corso del 2012, il tema del capitale divenne sempre più centrale durante le riunioni della divisione mercati.

La fine di ogni riunione era sempre dedicata al problema del capitale.

"L'ordine di agenda... che divenne sempre più pressante, era quello poi di reperimento del capitale. Indicazioni particolari erano quelle di trovare, possibilmente, nuovi soci, trovare capitale e se si fosse stata qualche esigenza particolare le indicazioni erano: parliamone e vediamo come si può risolvere"⁵²⁹.

In pratica ogni area doveva lavorare come una piccola banca, rispettando il rapporto del 10% tra raccolta e impieghi.

Il capo area di Vicenza nord Marco Nichele⁵³⁰ ha ricordato che le riunioni dei capi area si svolgevano con cadenza mensile: si trattava di riunioni prettamente commerciali durante le quali erano impartite le linee guida ed esposte le informazioni sull'andamento della banca (*"quindi dove ci informavano che la banca andava bene, che non c'erano problemi; si dicevano che le situazioni erano tutte sotto controllo, che non c'erano problematiche di nessun tipo, anzi, avevamo in quel periodo eccessi di liquidità"⁵³¹).*

Alle riunioni mensili in genere partecipava Giustini, con il passare del tempo, agli argomenti prettamente commerciali si affiancò il tema del capitale; si monitorava l'andamento della singola area in termini di capitale sottoscritto.

Mossetti, che lavorava per la direzione pianificazione, partecipava alle riunioni e aveva il compito di illustrare le slide concernenti l'andamento degli impieghi e della raccolta nelle varie aree.

Giustini e Turco indicavano la possibilità di finanziare gli acquisti di azioni.

Diego Ipprio ha ricordato che, in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, tutti i dirigenti furono ripetutamente invitati ad avere clienti disponibili ad acquistare azioni non appena ve ne fosse bisogno.

L'indicazione di ricorrere agli acquisti finanziati proveniva principalmente da Giustini era ribadita in occasione di tutte le riunioni tra la divisione mercati, le direzioni regionali o i responsabili di area.

("da quando erano state istituite le direzioni regionali, la riunione con le direzioni regionali venivano magari fatte anche la mattina; e poi, a seguire, nel pomeriggio veniva riassunta, allargata ai responsabili di area").

Il monitoraggio sui finanziamenti finalizzati all'acquisto era settimanale.

Venivano redatti dei report che poi giravano via e-mail tra la divisione mercati, la direzione commerciale e le direzioni regionali.

⁵²⁸ L. 16.7.2019

⁵²⁹ *Ibidem* funz. reg. pag. 46

⁵³⁰ L. 27.9.2019

⁵³¹ *Ibidem* pag. 14

Secondo le indicazioni di Sorato "Ogni direzione regionale doveva far sì che, all'interno delle aree di competenza, le vendite e gli acquisti si compensassero. Quindi la direzione regionale doveva essere vista un po' come una banca a sé stante, che doveva tenere conto di questo"⁵⁵.

Alberto Codiz⁵⁶, capo area e direttore regionale del Friuli, ha ricordato che l'operatività in tema di capitale finanziato era illustrata nelle riunioni mensili dei capi area, convocate dalla divisione mercati in persona di Giustini; a tali riunioni erano presenti, oltre ai capi area, i responsabili delle direzioni regionali, il responsabile del corporate, il responsabile del private, il responsabile del retail e a volte anche Sorato.

Erano delineati i budget e gli obiettivi commerciali e veniva rappresentata la necessità di fare operazioni finanziate per acquistare azioni, dicendo che si trattava di operazioni lecite in quanto ammesse.

Nel 2014 il fenomeno si intensificò, nelle riunioni periodiche con la Divisione Mercati, Giustini poneva sempre al primo punto la tematica del capitale.

A fine 2014 fu chiesto a ciascuna area di identificare uno o più nonnativi che avrebbero dovuto riferirsi direttamente a Turco sulle iniziative collegate al capitale, furono definiti anche specifici obiettivi quantitativi per area.

Giustini diede l'indicazione di indirizzare tali iniziative su tagli di importo più contenuto per contenere le pratiche da veicolare in sede centrale per la delibera; nella sua zona ne vennero fatte oltre 100.

6. Le lettere di impegno

Anche in relazione al rilascio delle lettere di impegno ai soci, Giustini ha fornito alla rete importanti indicazioni operative ed ha personalmente sottoscritto 16 delle 65 lettere di impegno consegnate alla squadra ispettiva nella primavera del 2015.

Costante Turco ha precisato la funzione delle lettere di impegno: esse servivano a rassicurare i soci, a rafforzare l'impegno assunto dalla banca al riacquisto delle azioni.

Egli venne a conoscenza dell'esistenza delle lettere di impegno nel 2012 quando Giustini gli mostrò il testo di una lettera con cui la banca si impegnava a riacquistare le azioni dopo l'assemblea in base alla disponibilità del fondo acquisto azioni; era una bozza che Giustini aveva ricevuto dalla segreteria di Sorato, doveva essere distribuita ai capi area perché la utilizzassero in caso di richiesta da parte dei clienti.

Giustini gli disse che la lettera era già stata usata da Sorato e sarebbe servita da fac simile per la rete.

In seguito, nel 2013, Giustini mostrò a Turco una email risalente al 29.12.2010 indirizzata a Bufacchi che aveva come allegato una lettera di impegno sottoscritta dallo stesso Giustini (Doc.152 lettera indirizzata al dott. Bufacchi)

⁵⁵ Ibidem pag 27

⁵⁶ Udienza 18.2.2020



Inizialmente, le lettere erano tutte simili a quella per Bufacchi; a fine 2012, emerse la necessità di elaborare un testo che contenesse anche una "promessa di rendimento". Seppi dell'esistenza di una lettera firmata da Sorato a favore di Favrin che conteneva un'"integrazione di rendimento", la acquisì e copiò il passaggio relativo al rendimento.

Da allora, si utilizzò un testo frutto dell'integrazione tra il modello "Bufacchi" e il modello "Favrin".

Durante una riunione, Giustini disse che Sorato aveva dato disposizione che le lettere fossero sottoscritte soltanto nei casi di assoluta necessità e che ogni capo area avrebbe dovuto farsi carico della sottoscrizione.

In caso di rifiuto da parte dei capi area sarebbe intervenuto Giustini.

La circostanza riferita da Turco ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da Lorenzo Beggato, capo area di Firenze Toscana sud⁵¹⁴.

Il teste ha esaminato tre lettere di impegno, i doc. 58,59,60 P.M.

Il doc. 58 è la lettera per Alberto Giannotti, 11 giugno 2013.

Il doc. 59 è la lettera per Laura Petracchi, 3 luglio 2013.

Il doc. 60 contiene la lettera per Massimiliano Galli, 25 ottobre 2010.

Tutte le lettere sono relative a operazioni di acquisto di azioni totalmente finanziate dalla banca; il teste ha precisato che furono redatte dalla sua area ricalcando un fac simile fornito da Giustini.

Le tre lettere contengono l'impegno della banca al riacquisto nei seguenti termini:

"Le assicuriamo che la Banca è disponibile fatta eccezione per il periodo dell'anno antecedente all'approvazione del bilancio blocking period ad accogliere un'eventuale Sua domanda di creazione al prezzo vigente per l'esercizio stabilito dall'Assemblea dei Soci nei limiti del proprio Fondo Riacquisto Azioni Proprie".

I doc. 32 (lettera per Industrie Bitossi spa 30 settembre 2014) e 35 (lettera per Graziano Maestrelli 18 dicembre 2014) sono lettere sottoscritte da Giustini, più impegnative delle altre.

L'operazione di Maestrelli era totalmente finanziata mentre le Industrie Bitossi avevano investito risorse proprie nell'acquisto.

In entrambi i casi si garantiva senza condizioni la restituzione del capitale entro il termine stabilito e, nel caso delle Industrie Bitossi, si garantiva addirittura un rendimento del 3% annuo.

Beggato si rifiutò di firmare lettere di questo tipo perché erano molto più impegnative delle altre e, comunque, era il cliente a pretendere una maggiore garanzia da parte della banca.

Egli ne parlò a Giustini (che in quel periodo anche direttore ad interim della Toscana) che gli inviò le lettere già firmate su carta gialla della direzione generale.

Il capo area di Vicenza Giacom⁵¹⁵ ha ricordato che affrontò il tema lettere di impegno con Giustini, che gli inviò un format con due-tre tipologie.

⁵¹⁴ Udienza 18.10.2020

⁵¹⁵ Udienza 13.6.2019

Alcune erano molto impegnative, in quanto indicavano il prezzo di riacquisto, la tempistica e anche un'eventuale remunerazione.

Giustini gli disse che il format proveniva da Sorato.

Alberto Sterle gestore private di Bassano del Grappa, all'udienza del 19.11.2019, ha ricordato di aver firmato personalmente le lettere di impegno al riacquisto, fu Giaccon a dirgli di firmare in attesa che arrivassero quelle firmate da Giustini; il canovaccio del testo gli fu consegnato dal capo area, in formato cartaceo.

Delle 65 lettere di impegno rinvenute a seguito degli accertamenti ispettivi (63 consegnate agli spettori e due emerse successivamente), ben 16 sono le missive che recano la firma di Emanuele Giustini per un totale di oltre 80 milioni di euro. (cfr il doc n 382 P.M. prospetto riepilogativo delle lettere di impegno).

Significativa sul punto è la conversazione telefonica n. 359 dell'1.9.2015 tra lo stesso imputato e il sindaco Laura Piusi a pag 95 della perizia di trascrizione.

Laura *Si. Mmh, mmh. Io...ma anche quelle lettere, perché le hai fatte? Tu... tu sei quello che ha fatto più lettere, eh. Di impegno.*

V.M. *Laura, perché mi è stato chiesto di farle.*

Laura *Eh, sì, ho capito, ma se ti chiedono di fare una cosa uccidendo dei bambini per strada, cosa lo fai? No?*

V.M. *Eh, all'epoca l'ho... l'ho fatto per il bene della banca.*

Laura *Eh, eh, eh.*

V.M. *Capisci, Laura? Cioè... all'ep...*

Laura *Sì, sì, sì. No, ma c'era la consapevolezza che qualcosa non quadrava oppure... eravate venuti da...?*

V.M. *No, no, per... Ma no, Laura, su perché?*

Laura *Eh.*

V.M. *Perché le prime lettere...*

Laura *Sì.*

V.M. *...me l'ha mandato Sorato.*

Laura *Sì, sì, sì, sì.*

V.M. *Cioè, proprio per e mail mi ha detto: "Questa è la lettera da firmare, io ho firmato le mie e voi firmate le vostre".*

Laura *Mmh.*

V.M. *Lei ha visto la Finanza.*

Laura *Mmh.*

7. Gli storni di interessi

La procedura autorizzativa degli storni di interessi nei confronti dei clienti che avevano effettuato operazioni correlate è stata attuata e coordinata da Emanuele Giustini di concerto con il direttore generale Sorato; anche in relazione a questo profilo sono numerosi e convergenti gli elementi a carico dell'imputato.



Piermaria Casarotti ha riferito che la procedura di storno fu indicata dal suo direttore regionale e anche da Giustini nel corso delle riunioni dei capi area in Direzione Generale⁵³⁶.

Lo storno era l'unica procedura utilizzabile con evidenti conseguenze nel conto economico dell'area sul quale impattava negativamente perché ogni area aveva il suo conto economico con budget e risultati da raggiungere, una sorta di piccolo bilancio. Lui aveva manifestato le sue perplessità sull'incidenza negativa degli storni e dei tassi agevolati dei finanziamenti sul conto economico a Turco, Romano e Giustini, che gli dissero che il fenomeno era noto ma bisognava comunque raggiungere il risultato economico nonostante questi problemi.

Costante Turco ha ricordato che fu data indicazione nel corso delle riunioni della divisione mercati di offrire un "portaggio", un'operazione a termine, con la promessa di riacquisto dei titoli nel termine di sei mesi e di un determinato rendimento dato dall'utile distribuito e dall'eventuale aumento di valore del titolo di anno in anno.

Se, invece, il valore del titolo restava stabile e non venivano distribuiti utili si ricorreva agli storni sugli addebiti del trimestre.

In pratica, il gestore o il direttore faceva una richiesta di rimborso che, a seconda dell'importo, era di competenza del capo segmento, di Giustini oppure di Sorato.

Le richieste di rimborso avevano varie causali: interessi attivi quando si doveva integrare un tasso di interesse; storno di profitti banca da interessi passivi se era uno storno di interessi passivi; un azzeramento di commissioni su qualche operazione particolare, *"insomma, non c'era una regola. l'importante per i clienti è che gli ritornasse quello che gli era stato promesso, per la tecnica ognuno un po' si ingegnava"*⁵³⁷.

Luigi Veronese ha confermato che gli storni erano uno dei meccanismi utilizzati per remunerare il cliente a seconda di come il capo area aveva deciso di impostare l'operazione; venivano inoltrati direttamente dal capo area a chi di competenza per l'approvazione, competenza che variava a seconda degli importi da stornare (Giustini, Balboni o Amato.)

Il coinvolgimento diretto di Emanuele Giustini nell'operatività in materia di storni di interessi è altresì provato documentalmente dalla mail (doc. 755 P.M.) inviata il 29.9.2014 da Vincenzo Galileo allo stesso Giustini; il documento contiene il prospetto riepilogativo degli storni di interessi in relazione alla posizione Mevorach (cfr scheda analisi CT P.M. pag 497 allegati alla relazione: la posizione Mevorach Andrea ha effettuato operazioni finanziate per euro 500mila ad agosto/settembre 2014).

8. Il diretto coinvolgimento di Emanuele Giustini in alcune rilevanti operazioni correlate

⁵³⁶ udienza 21 maggio 2019 fonoreg. pag.97

⁵³⁷ udienza 3.7.2019 fonoreg. pag.46

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'N.C.' and 'G.'.

Alcune tra le più importanti operazioni correlate (le cd. *big ticket*) sono state concluse a seguito di trattative condotte direttamente da Giustini e Sorato con i più facoltosi clienti della banca.

Lo schema operativo adottato si è rivelato identico; le operazioni erano proposte dall'imputato e Sorato nel corso di visite fatte ai clienti maggiormente patrimonializzati; nella iniziale prospettazione fatta ai soci si sarebbe trattato di operazioni a termine, con l'apertura di conti correnti dedicati (non nella disponibilità dei clienti) e una remunerazione per il cliente di importo variabile tra lo 0,5% e l'1%.

Il gestore private di Contrà Porti, Roberto Rizzi³³⁹ ha riferito che le operazioni "più rotonde" (Dalla Rovere e Loison, Morato, Ferrari, Motta Bruno, Zangirolani Loretta, Frigo Giuseppe, Squaquara Giuseppe) furono sempre proposte con visite in azienda o pranzi di lavoro insieme a Sorato e Giustini.

Numerosi sono i testi che hanno confermato la circostanza riferita da Rizzi.

Franquillo Loison³³⁹ è un imprenditore cliente BPVi, del portafoglio Rizzi; effettuò la prima operazione di finanziamento correlato nel 2009, su proposta di Sorato e Giustini.

Successivamente Sorato e Giustini nel corso di una cena al ristorante De Gobbi gli proposero un affidamento di 5 milioni da utilizzare per comprare azioni della banca, le somme e i titoli sarebbero confluiti in conti che non sarebbero stati nella sua disponibilità: *"questi conti non erano nella mia disponibilità perché io mi ricordo che feci una battuta "Beh, mal che vada vendo le azioni e scappa via coi soldi!", ridendo. L'ha detto: no, i conti non erano nella mia disponibilità"*.

"Me lo disse sia Sorato che Giustini. E che, ovviamente, per un'operazione, quando poi mi hanno detto la cifra, il Presidente era a conoscenza di questa, perché io ho sempre detto: ma un'operazione del genere... cioè, per me era una cosa che non... nulla, non avevo neanche mai fatta"³⁴⁰.

Sorato e Giustini gli dissero che, data l'importanza dell'operazione in termini di importo, era stata concordata con Zonin e doveva rimanere riservata.

L'operazione non solo non si chiuse, perché le azioni non rendevano, ma gli venne addirittura richiesto di aumentare l'importo per ben due volte, in occasione degli AUGAP (2 milioni nel 2013 e 4 milioni nel 2014).

Gli ampliamenti furono sollecitati da Rizzi ma lui ne parlò anche con Giustini, *"sempre per vedere... sì, dicendami: "È l'ultima volta, dicendomi, questa è l'ultima volta perché chinas questo Assemblée, chiuso questo, chiudiamo la partita e vedrai che riesci a prendere i tuoi soldi"³⁴¹.*

L'importo complessivo delle operazioni da lui effettuate fu di circa 14 milioni.

All'udienza del 10 luglio 2019 è stato escusso Giancarlo Ravazzolo, cliente della BPVi del portafoglio di Roberto Rizzi.

Egli ha ricordato che nel 2011, Rizzi, Sorato e Giustini gli proposero un pacchetto di azioni della banca tramite un finanziamento dell'importo di 5 mln di euro da destinare interamente all'acquisto: l'operazione sarebbe stata chiusa alla fine dell'anno con il

³³⁹ Udienza 6.6.2019

³³⁹ Udienze 13.6.2019 e 14.9.2019

³⁴⁰ Udienza 13.6.2019 fonoreg pag 101-102

³⁴¹ *Ibidem* pag 103



riacquisto delle azioni da parte della banca e un tornaconto per il cliente pari allo 0,5%.

Fu aperto un apposito conto corrente intestato a lui ma gestito esclusivamente dalla banca; a fine anno, l'operazione non fu chiusa.

Rizzi e Giustini continuarono a fargli visita per tranquillizzarlo in merito alla convenienza dell'operazione e per proporgli di prorogarla.

"Vengono a riproporci la stessa cosa dell'anno prima, finché va... Andiamo avanti così perché tutto va bene", e noi non sappiamo niente quanto va bene perché ci riferiamo sempre all'accordo che avevamo preso" (pag. 124).

Ravazzolo prorogò la prima operazione e fu anche convinto a concluderne altre simili alla prima; analoghe operazioni furono concluse dal fratello Silvano Ravazzolo, dalla sorella Clara Ravazzolo (che, però, investì denaro proprio) e dai figli, per un ammontare complessivo di circa 90 mln di euro.

Gli accordi furono conclusi con Sorato (in tre o quattro occasioni) e Giustini sempre alla presenza di Rizzi.

Quando i Ravazzolo si accorsero che le azioni non fruttavano alcun guadagno cominciarono a sollecitare Rizzi per la chiusura delle operazioni.

Fu organizzato un incontro in via Framarin con Sorato, Giustini e Giacom che, nell'occasione, mostrarono a Ravazzolo alcune *slides*, rassicurandolo sull'andamento delle operazioni.

Nessuno della banca fece accenno alle difficoltà che poi sarebbero emerse. *"Giustini c'era sempre nel maggio anche lui, però aveva un modo di parlar che non ci dava dubbio, ci rendeva tranquilli, ma non è il caso che vi preoccupiate"*⁵⁴².

Nessuno parlò della imminente svalutazione del titolo.

Luca Ferrarini⁵⁴³ è un imprenditore emiliano cliente di BPVi; il suo gruppo industriale e la sua famiglia dal 2012 al 2014 furono finanziati da BPVi per 45 mln di euro, una parte dei finanziamenti fu destinata all'acquisto di azioni della banca (23.875.000 mln di euro a Effe Energy; 7 mln di euro a Luca Ferrarini; 336.000,00 euro alla famiglia Ferrarini per un totale di € 31.214.000) la differenza entrò nelle casse del gruppo.

Nel 2012, la Effe Energy S.r.l. fu destinataria di un finanziamento da parte della BPVi di 25 mln di euro dei quali 15 furono destinati all'acquisto di azioni, 8 furono girati alla Vismara per pagare i lavori relativi alla costruzione di una nuova fabbrica e i 2 restanti milioni furono utilizzati per sottoscrivere altre azioni BPVi intestate a Ferrarini; l'operazione fu concordata direttamente con Giustini.

Sorato e Giustini lo rassicuravano in relazione al buon andamento della banca e in occasione dell'aumento di capitale sollecitarono la loro partecipazione anche con finanziamenti, il Gruppo aveva bisogno di liquidità pertanto, Ferrarini accennò le proposte.

⁵⁴² *Ibidem* pag. 131

⁵⁴³ Udienza 11 luglio 2019

Anche Sandro Bufacchi (cfr CT P.M. scheda a pag 66) ha effettuato alcune rilevanti operazioni finanziate ; la prima nel 2011 dell'importo di 28 milioni di euro 10 dei quali destinati all'acquisto azioni; una seconda operazione nel 2012; in totale egli effettuò acquisti correlati per 14 milioni di euro ; trattò con Sorato e Giustini; in particolare fu Giustini a sottoscrivere le lettere di impegno al riacquisto (doc. 75 e 208) e nel 2014 autorizzò gli storni di interessi

Alle udienze del 30 maggio 2019 e 13 luglio 2019 è stato escusso Luigi Morato, imprenditore nel settore dei panificari, fondatore e presidente della società Morato Pane.

Il teste ha ricordato che Sorato, Giustini, Giaccon, Rizzi fecero visita alla sua azienda chiedendogli di fare un "favore" alla banca a fronte del supporto dato dall'istituto all'attività imprenditoriale; proposero alcune operazioni senza alcun rischio, acquistando azioni con un finanziamento fatto dalla banca e con appoggio su un conto aperto ad hoc e gestito dalla banca.

La prima operazione fu fatta nei termini prospettati dai dirigenti per 10 milioni di euro impiegati per l'acquisto di azioni con un finanziamento erogato per 11 milioni (1 milione fu lasciato a disposizione per gestire gli interessi futuri sul finanziamento).

Gli fu garantita la chiusura dell'operazione a semplice richiesta, con riacquisto delle azioni da parte della banca; fu anche previsto un rendimento dell' 1% in suo favore.

La prima operazione fu fatta nel 2011, seguirono altre operazioni fino all'AUCAP 2014 (cui aderì sempre con le medesime modalità di finanziamento) per un importo complessivo di 28 milioni e 600 mila euro oltre ad ulteriori 6 milioni a nome dei figli Alberto e Luca (3 milioni ciascuno).

Da quando aderì all'operazione iniziò a frequentare i dirigenti della banca anche a cene conviviali, a cui partecipava anche il Presidente Zonin.

Quando espresse il desiderio di chiudere l'operazione, fu organizzato, a maggio 2015, un incontro tra lui, i suoi figli, Giaccon, Rizzi, Giustini presso il ristorante Benetti; Giustini garantì, in quella occasione, che le operazioni sarebbero state chiuse entro settembre 2015.

Con analoghe modalità operative sono state effettuate da Giustini anche altre operazioni correlate di rilevante importo, tra queste quelle effettuate da: Giovanni Roncato (udienza 6.11.2019) che concluse un'operazione baciata nel 2012 dell'importo di 5 milioni proposta da Giustini e Sorato , dalla coppia Cattaneo - Luisetto che - su proposta dell'imputato- effettuarono un'operazione baciata dell'importo di circa € 21 milioni (cfr testimonianza di Fulvio Bosso- udienza 10-7.2019), da Zeta srl.

Piorgio Cattelan⁵⁴⁴ ha ricordato che la seconda operazione baciata dell'importo di 20 milioni di euro gli fu proposta da Giustini, Sorato e Simonato.

9. Le pressioni sulla rete

Emanuele Giustini- a partire dal 2012- per stimolare il raggiungimento degli obiettivi di collocazione delle azioni ha svolto un'azione di sistematica pressione sulla rete,

⁵⁴⁴ Udienza 3.7.2019



monitorando i dati della produttività dei funzionari, richiamandoli severamente in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in taluni casi, minacciando il licenziamento degli operatori scarsamente produttivi.

Anche in relazione a questo aspetto sono numerosi e convergenti gli elementi probatori a carico dell'imputato.

Il capo area Diego Ippino⁵⁴⁵ ha confermato in dibattimento la veridicità di quanto riferito nel corso dell'intervista da lui resa all'internal audit: *"Dopo la chiusura dell'au cap. 2014, a partire dal settembre 2014 fino ai primi mesi del 2015, è iniziata una azione di pressing, sempre più incisiva, da parte della divisione mercati, per perfezionare operazioni vuotafondo"* (verbale audit prodotto dal P.M. doc. 22).

Le pressioni provenivano sia da Giustini sia da Sorato, entrambi prospettavano ricadute negative per chi non avesse raggiunto gli obiettivi: *"in diverse occasioni veniva rappresentato il fatto che alla fine dell'anno, in considerazione di quello che era il ruolo rivestito, venivano fatte e si potevano fare, eventualmente, valutazioni sulla permanenza del soggetto nell'ambito del proprio ruolo rivestito"*⁵⁴⁶.

Marco Nichele⁵⁴⁷ ha ricordato che le pressioni per il collocamento delle azioni aumentarono sempre di più a partire dal 2012 generando stress sia tra i funzionari che tra i clienti.

Durante alcune riunioni (in direzione generale con Giaccon), Giaccon paventava addirittura la possibilità di licenziamenti se non si fossero raggiunti gli obiettivi, *"diceva guardate se non raggiungiamo gli obiettivi ci lasciano a casa"*⁵⁴⁸.

In senso conforme ha riferito anche il capo area Luigi Veronesi, escusso all'udienza del 21.5.2019; il teste ha ricordato che operazioni correlate iniziarono nel 2011 come operazioni dettate dalla necessità di soddisfare un'esigenza temporanea e poi aumentarono nel tempo con richiesta crescente e sempre più pressante, anche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sino al 2015.

Vi era un'impennata verso la fine dell'anno - con aumento pressione a livello commerciale - giustificata dall'esigenza di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie.

Le indicazioni date nel corso delle riunioni e le pressioni provenivano principalmente da Giustini e poi anche dal responsabile *retail e corporate*.

Anche Fulvio Bosso⁵⁴⁹, capo area di Vicenza città, ha puntualmente ricostruito gli atteggiamenti dei vertici della divisione mercati per stimolare la produttività della rete *"Beh, sì, diciamo che c'è stato un po' un crescendo, soprattutto negli anni 2013-2014, con l'occasione dei due aumenti di capitale, e nelle riunioni il tema principale, il tema di partenza era quello della necessità di avere, di dotare la banca di adeguato capitale e di mantenere un turnover del fondo riacquisto azioni"*⁵⁵⁰.

Egli ha ricordato che la pressione su questi temi aumentò nel corso degli anni 2013/2014 in occasione dei due aumenti di capitale.

⁵⁴⁵ Udienza 11 luglio 2019

⁵⁴⁶ Ibidem pag 28

⁵⁴⁷ Udienza 27.9.2019

⁵⁴⁸ Ibidem pag 21

⁵⁴⁹ Udienza 10 luglio 2019

⁵⁵⁰ Ibidem fonoreg. pag 68

Giustini faceva pressione sui capi area affinché proponessero ai clienti finanziamenti da impiegare per l'acquisto di azioni della banca; la stessa direttiva veniva impartita a cascata da Giacon (che, nel frattempo, era diventato direttore regionale).

Due erano le direttive impartite da Giustini e, a cascata da Giacon:

la prima era che tutti i clienti affidati fossero indotti ad acquistare azioni in misura percentuale rispetto all'importo degli affidamenti (10%);

la seconda era quella di trovare altri clienti, oltre a quelli storici, con profili patrimoniali e reddituali adeguati, disposti ad acquistare azioni della banca con denaro proprio o tramite finanziamenti.

"Sì, sì, erano pressioni, pressioni nel senso che, come ho detto prima, dal 2012, ma soprattutto 2013-2014, anche in occasioni degli aumenti di capitale, le pressioni erano proprio per la ricerca continua di imprenditori, di già soci o di nuovi soci che potessero appunto acquistare azioni, proprio per alimentare in maniera adeguata il fondo riacquisto azioni in entrata, di poter adempiere ai collocamenti dei due aumenti di capitale; sempre, però, non a monte e sopra il sostegno, queste operazioni erano per il sostegno della banca che era impegnata in un momento "difficile", tra virgolette, ma difficile positivo, nel senso che era come se fosse una rappresentazione, così, in un grado e forse vicina la riva di salvezza, e anche perché la banca stava assumendo comunque delle dimensioni europee, si apprestava a essere annoverata tra le prime otto dieci banche europee attraverso anche gli Auel Quality"⁵⁵¹.

Nel mese di luglio del 2012, egli ricevette anche una comunicazione scritta contenente le predette indicazioni.

Il private banker Antonio Villa all'udienza del 16.7.2019 ha dichiarato che decise di dimettersi a causa delle continue pressioni che subiva dai suoi superiori affinché trovasse clienti disposti a fare operazioni baciate.

Alla udienze del 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019, è stato escusso il private banker Franco Tessarolo che ha lavorato in Banca popolare fino al gennaio 2014.

Il teste ha ricordato di aver rassegnato le dimissioni il 3.2.14 perché le operazioni baciate non lo "convincevano", non le trovava eticamente corrette, perché convinto che chi compra equity azionario non possa farlo con capitale di debito.

Alle sue dimissioni seguì una controversia con la banca, conclusa con un accordo transattivo.

Il teste ha spiegato che il doc. 96 produzione P.M. è una delle lettere di corrispondenza tra legali, è datata 18.4.2014 e attesta che "il sig. Tessarolo ha infatti rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc in seguito alle continue pressioni e ordini ricevuti dai superiori gerarchici per dare esecuzione presso i clienti di riferimento del sig. Tessarolo alla cd. Operazione K".

Tessarolo ha precisato che il riferimento è alle pressioni sempre più stringenti per concludere le operazioni K, cioè le baciate.

Il verbale di conciliazione (sempre doc.96 produzione P.M.) al punto 6) fa riferimento alla missiva del 18.04.2014 "da intendersi quindi superata rinvocando pertanto il signor Tessarolo l'invoco a far valere in qualsiasi sede anche per il futuro ogni genere di azione

⁵⁵¹ Ibidem pag. 71.

comunque rinviabile a contenuto della predetta comunicazione 18.04.2014" e il punto 7) contiene una specifica clausola di riservatezza sul contenuto del verbale.

La clausola fu richiesta dalla banca e il contenuto del verbale di conciliazione fu concordato dai legali.

Egli ha inoltre precisato che le pressioni per concludere le operazioni K venivano da Nichele e Giacom che chiedevano conto di come mai non riuscisse a concretizzare operazioni K che erano richieste dalla banca e che la banca aveva necessità di fare; ha precisato che Sorato, Giustini e Piazzetta erano gli organi apicali della banca, coloro da cui partivano le direttive ed era noto in banca che l'indicazione per tali operazioni fosse partita da loro.

Marco Nichele⁵⁶² ha ricordato una riunione piuttosto concitata che si tenne nell'ottobre 2014 in sala consiglio. erano presenti Giustini e tutti i capi area e direttori regionali.

Romano espose i dati relativi all'andamento del mini aucap del 2014 che si sarebbe chiuso di lì a breve.

Nichele prese la parola facendo presente che, a suo avviso, i numeri relativi alla propria area non erano corretti, erano inferiori rispetto al lavoro fatto. Intervenne Giustini che lo redarguì, dicendogli che se ci fosse stato Sorato lo avrebbe licenziato.

A difesa di Nichele intervenne Pisan (capo area Padova), che fu zittito da Giustini (l'episodio è stato confermato da Pisan).


Significative delle condotte di forte sollecitazione alla rete per il raggiungimento degli obiettivi di collocazione del capitale sono le risultanze documentali, in particolar modo i bollettini sindacali (docc.91-95 produzione P.M. ud.17.5.19 e produzione difesa Giustini ud.23.5.19) acquisiti nel corso del dibattimento:

Il doc.91 è una lettera riservata del 16.10.12 dei sindacati alla Direzione Generale BPVI in cui si stigmatizza la condotta della banca per le attività di sollecitazione nella vendita di azioni richiamando al rispetto Manuale Soci.

Il doc. 92 è una raccomandata a mano datata 12.9.12 diretta alla Direzione Segreteria Generale e Compliance avente ad oggetto collocamento titoli emessi dal Gruppo BPVI, contiene una richiesta di spiegazioni sull'eccezione al blocco procedurale in caso di test di adeguatezza negativo laddove la vendita avesse ad oggetto obbligazioni BPVI.

Il Doc.93 è una raccomandata a mano 13.9.12 alla Direzione Segreteria Generale e Compliance e Direzione del Personale avente ad oggetto "*Iniziativa commerciale per l'alienazione di azioni proprie BPVI*", fa riferimento alle pressioni nella rete commerciale per la vendita di azioni proprie al valore commerciale di 62,5 euro anche attraverso forme strutturate vincolanti per la concessione del credito es. finanziamenti importanti con pregiudiziale la sottoscrizione di azioni per un valore pari al 10% del valore del credito concesso.

⁵⁶² Udienza 13.6.2019



Il Doc.94 è una lettera delle organizzazioni sindacali alla Direzione Generale e alla Direzione del Personale datata 27 aprile 2014 in cui si chiede di manlevare i dipendenti da eventuali azioni della clientela per il collocamento di azioni.

Esplicito è anche il contenuto delle mail inviate per sollecitare il raggiungimento dei diversi obiettivi di capitale assegnati.

Il doc n 298 P.M. è una e-mail del 13.10.2010 di Giustini a Amato, Balboni, Mossetti, Romano , Romio ed altri , in cui Giustini scrive "il presidente sarà duro con i capi area mi serve che oggi chiamiate i mercati che non vanno e vi facciate rispettare".

Il doc n 657P.M. e-mail del 2.12.2014 di Giustini ai capi area "non riusciamo a venir fuori dalla iniziativa svuota fondo Alcuni di voi hanno fatto registrare un risultato misero .. ne terremo conto".

Di analogo tenore sono le e-mail allegate alla relazione *internal audit* (doc 22) alleg. n 5: pag. 136 e-mail del 7.12.2013

Pag. 138 e-mail del 17.12.2013

Pag. 145 e-mail del 5.2.2014

Pag. 187 e-mail del 13.10.2014

Infine, il doc. 660 P.M. relativo alla chat *WhatsApp* tra Giustini e i direttori regionali:

20/11/14, 18:40:49: Emanuele Giustini: Con l'attuale passo sul miniaicap non arriviamo a 300 mln come processo a BCE. Dovete pressare come matto. Non possiamo fallire

20/11/14, 18:44:59: Emanuele Giustini: Ricordatevi poi che per fine novembre devono arrivare 7,5 per dir regionale e cassaforte

21/11/14, 04:01:04: Emanuele Giustini: C'è molta preoccupazione per miniaicap e svuota. Ci manca solo che carriamo processi a BCE. Se avete problemi diamelo subito. Manca troppo poco

24/11/14, 09:21:54: Emanuele Giustini: Pressate i capi area da oggi, dobbiamo ogni giorno superare i 200

01/12/14, 14:01:00: Emanuele Giustini: Ascoltate da svuota siamo quasi male. Non riusciamo ad arrivare neanche ai 25. Dovete fare di più. Ci giochiamo la pelle. Su minia invece alle 35 ci sono aree a zero. Non è possibile


10. Il comitato di direzione del 10.11.2014

Emanuele Giustini prese parte al comitato di direzione del 10.11.2014, il cui file audio è stato trascritto e acquisito al dibattimento (doc 110 P.M.).

Si è trattato di una riunione nel corso della quale tutti i partecipanti si sono confrontati esplicitamente sulle problematiche del capitale finanziato.

I discorsi affrontati sono estremamente chiari; gli interlocutori parlano liberamente di portage, di obblighi di riacquisto, della remunerazione dei clienti, delle side letter, della necessità di occultare il fenomeno alla vigilanza (vedasi intervento di Paolo Marin a pag. 43).

Nel corso di quella riunione il direttore generale fa un significativo riferimento alle dimensioni quantitative del fenomeno capitale finanziato, indicando un miliardo e due di finanziamenti fatti "apposto per fare", nessuno dei presenti chiede precisazioni o



rettifiche del dato esposto, né tanto meno dimostra stupore, il tutto è evidentemente sintomatico della circostanza che l'entità del capitale finanziato fosse un dato di comune conoscenza tra i presenti alla riunione

Alcuni stralci della trascrizione sono estremamente significativi

(Sull'identificazione degli interlocutori si veda la deposizione del teste di PG Conca all'udienza del 13.2.2020):

A pag. 32, vi è un intervento di Giustini: *"ultima settimana si è dimezzata si son dimezzate le richieste di affidamento eh quindi stiamo andando a metà di quello che stiamo producendo eh. Quindi dovrai davvero rifare un richiamo a di ogni area i problemi sono quelli che sappiamo quindi? Inutile che sto qua a sottolinearli"*.

A pag. 37, Piazzetta parla della necessità di collocare 27 milioni residui di azioni detenute dai fondi, trovando *"qualcuno che le compra a sconto"* Giustini parla di un possibile scambio con Fondazione Venezia che detiene titoli veneto Banca:

FM 10 (Piazzetta) rimangono 27, 27, 27, l'idea era di trovare qualcuno che le comprava a sconto FM 8 (Giustini) No Andrea?

FM 10 Perché quelli avevamo deciso

FM 8 Ci stai cercando Baldoni per incontrare la Fondazione CR Venezia che adesso si chiama Fondazione Venezia che ha Veneto Banca e scambierebbe Veneto Banca con le nostre

Pag. 34 SORATO: *comunque ragazzi con questo passo qua siamo a rischio siamo veramente a rischio cioè non non è pensabile che non abbiamo un buffer che non abbiamo altre cose no Anche perché poi tu stai parlando degli 85 no adesso vedremo anche gli altri 40 che fine che fine fanno perché anche quelli li devono devono*

Abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi e poi vedremo se ho fatto fare un lavoro da Risk e e e della pianificazione dove abbiamo visto che i nostri impieghi si sono degli impieghi che per effetto della Q R si assorbono tutto di quel capitale e ci mandano in perdita in misura rilevante e significativa no E quindi questi qui è chiaro che vanno smontati Non possiamo smontarli perché si sono azioni diete ma non possiamo neanche tenerci tutto questo po' di problema Quindi dobbiamo risolvere il problema del delle azioni appiccate a questi e poi andiamo a vedere nominativo per nominativo no. Li abbiamo bene individuati questi veramente ci fanno male male male male sia come margine di interesse ma anche soprattutto come eh stress test da Q R che indubbiamente ogni anno ogni anno certamente dovremmo subire Allora l'idea qui qui era era quella innanzitutto di individuare queste posizioni e andarle a smontare capire se Seguitomi sul ragionamento noi prendiamo queste queste azioni che sono finanziate andiamo a smontare il finanziamento Smontando il finanziamento abbiamo un recupero importante sul margine di interesse perché ovviamente sono finanziate eh a un tasso molto basso abbiamo un recupero sulla commissione perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo restituire nel caso in cui il margine di interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono e abbiamo un beneficio ovviamente sulla Q R Come possiamo collocare queste azioni Supponiamo di collocare queste azioni invece non più sul mondo sul versante degli impieghi ma sul versante della raccolta. Se noi utilizziamo il versante della raccolta tranquillamente con le forme tecniche più semplici poi vedremo le forme tecniche più strutturate esempio un time deposit quindi noi diciamo al nostro cliente Guarda non ti faccio più il finanziamento ti faccio un time

Q B Q

depositi a che tasso e un tasso importante quindi andiamo a rimontare per un attimo l'aggravio sul margine di interesse L'ho smontato sul sul finanziamento però sono disposto a portarmelo a casa come onere per quanto riguarda un maggior costo di raccolta però l'ho un beneficio sul capitale perché questo non mi assorbe più cet one che invece il finanziamento cet one me lo assorbe e ho un beneficio sulla Q R perché non impatta ovviamente sulla Q R lo stress test Quindi se noi riusciamo a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti andiamo a liberare il cet one andiamo a liberare eh ora vedremo in che misura eh il rischio che deriva dalla Q R stress test se lo andiamo a dirottare sul sulla raccolta Parlo del tipo depositi che è quello più semplice però l'obiettivo anche qui è quello di frazionarlo in continuazione Quindi noi dobbiamo frazionare in continuazione il nostro capitale perché se noi facciamo tutti depositi alla stregua di come facevano oggi i finanziamenti ponti i 30 i 70 insomma ci son clienti che hanno più di 50 miliardi e e capisco noi dobbiamo frazionarlo

A pag. 67, GIUSTINI: "Pasco Samuele una cosa Cioè allora cerchiamo di allargare un attimo il discorso no Allora noi comunque le posizioni buiate giuste dobbiamo eliminarle perché quando arriverà speriamo il più lontano possibile nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello ci fottiamo nel senso che se a uno che tu gli hai dato 100 il valore eh delle azioni era 100 e va a 70 tu quei 30 che questo ha perso come glielo dai Comunque noi dobbiamo fare in modo che sti impieghi vadano scaricati.

SOR-ATO Samuele: Sì però qui stiamo parlando di un importo importante no.

Voce maschile 8 GIUSTINI Emanuele: Eh sì

SOR-ATO Samuele: Se noi andiamo a vedere quanti sono i clienti che hanno eh parliamo di centinaia di milioni ubi? Quindi ho fatto due conti a me piacerebbe tanto tanto che un miliardo di azioni venissero spalmate va bene un miliardo di controvalore di capitale, venisse spalmato venisse frazionato e venisse portato via dagli impieghi Se tu fai gli annulli supponiamo di annullare 300 400 milioni vai fuori dai 60 milioni che è il nuovo limite Quindi gli annulli non te puoi più utilizzare e stiamo parlando di di di veramente di poca roba L'idea era quella di dire chiudendo il finanziamento mi faccio da e riscopro le azioni no Per? le azioni anziché annullarle poi bisognerebbe piazzarle bisogna Perché se tu vai dal cliente e gli dici No basta il giochino è finito adesso ti estinguo il finanziamento le azioni me le me le riprendo lui ti dice Bene grazie per tutta la vita e dopo tu hai quei 20 30 milioni che bisogna che bisogna andare a collocare".

VAS Giustini L'altra alternativa oltre a questa Samuele quindi il collocamento attivo, carta contro carta fare le operazioni e turarsi il naso Vai a comprare banche che stanno più o meno in piedi con la carta nostra

Emerge dai dialoghi tra i presenti il profilo di piena consapevolezza della insostenibilità del castello di carta da loro creato attraverso il ricorso al capitale finanziato: sistema ormai sul baratro in considerazione della certa prospettiva di decremento di valore azione (paventata dallo stesso Giustini) e dell'impatto negativo dell'operatività sul margine di interesse.

L'ascolto e la lettura della trascrizione in atti danno conto di un'azione coordinata e condivisa di tutti i partecipi nell'elaborazione e proposizione di strategie operative per individuare le possibili soluzioni alla crisi patrimoniale della banca; si discute di quali soluzioni adottare per "smontare le buciate", alleggerire i fondi dalle azioni BPVi, di

 667

come occultare il fenomeno alle autorità di vigilanza; ciascuno propone la sua ipotesi di soluzione, dà suggerimenti, prospetta possibili rischi.

A differenza di quanto sostenuto dagli imputati in dibattimento non emerge dalla trascrizione e ancor più dall'ascolto della registrazione alcun disallineamento o posizione di supina subordinazione alla volontà del direttore generale; ciascuno dei presenti interviene, manifesta le proprie idee, solleva obiezioni e prospetta strategie operative, il tutto in una logica di perfetta coesione tra i partecipi.

II La consapevolezza dell'entità del fenomeno

L'imputato ha fermamente sostenuto in dibattimento di non aver avuto alcuna consapevolezza delle dimensioni quantitative del capitale finanziato.

La sua tesi è agevolmente smentita da una serie di convergenti elementi probatori che dimostrano il contrario.

Il primo dato è stato già analizzato nel paragrafo precedente ed è costituito dalla partecipazione di Giustini al comitato di direzione del 10.11.2014, in cui Sorato fece riferimento al miliardo e duecento milioni di baciato.

La circostanza ha trovato esplicita conferma nelle dichiarazioni rese dal segretario generale Mariano Sommiella che ha precisato:

"In questa riunione il dottor Sorato fece... o questa o una successiva, fece cenno all'importo delle operazioni bacciate e mi ricordo che si parlò di un miliardo di operazioni bacciate.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ho capito. Senta, si ricorda se fu fatto riferimento anche alla necessità di smontare queste operazioni bacciate?

TESTIMONE SOMMIELLA - Penso che fu fatto riferimento a smontarle queste operazioni perché questo è il periodo che la banca era entrata sotto l'egida della B.C.L., se non vado errato, e quindi si stava cercando, come dire, di "correre ai ripari"⁵⁵⁾.

È inoltre emerso che il capitale finanziato fu - nel corso degli anni - sottoposto ad un'accurata attività di rilevazione e monitoraggio messa a punto ed espletata proprio dalla divisione mercati.

Costante Turco ha ricordato che Sorato pretendeva tutti i giorni una rendicontazione della produzione (la rendicontazione del mini aucap, della percentuale di pratiche rinnovate sugli affidamenti).

L'obiettivo era che ogni filiale avesse l'8/10% di capitale su 100 di impieghi.

Nel 2013, Sorato chiese a Turco di fornire ai capi area uno strumento per controllare, filiale per filiale, la percentuale di capitale rispetto al finanziato.

Su richiesta di Sorato, Turco aveva già redatto un primo report sulla base dei dati forniti dall'ufficio controllo di gestione (Mossetti).

Il report riguardava tutti i soci, anche non finanziati, con i dettagli di raccolta diretta, indiretta, patrimonio, azioni detenute, impieghi.

Quando Turco passò nello staff di Giustini, fece inserire nel report una colonna indicante il rapporto tra patrimonio e impiego o rapporto tra finanziato e patrimonio

⁵⁵⁾ udienza 29.10.2019 (onoreg pag. 70).

in azioni; in modo da estrarre il *quantum* finanziato e il *quantum* di azioni in capo a ciascun cliente.

Claudio Giacomini ha ricordato che - a partire dal 2014 - l'attività di controllo e monitoraggio sulla rete si fece via via più incalzante; nella campagna di sviluppo impieghi del 2014 (cosiddetto predeliberato) la valorizzazione del fattore K era obbligatoria, in quanto era utilizzato per indicare le azioni detenute dal cliente, determinando il livello di pricing.

In tale periodo il monitoraggio venne esteso anche alla fase di perfezionamento attribuendo alla Direzione Commerciale (Turco) il compito di verificare, in sede di perfezionamento, che il soggetto affidato avesse un numero adeguato di azioni.

Mensilmente venivano fatte delle riunioni con direttori regionali, direttori di segmento, capi area, cui partecipava anche il responsabile Ufficio Soci, il capo dell'Estero o il capo del Controllo di Gestione.

Alle riunioni presenziavano Giustini, Turco, Balboni, Amato, Talato (per un periodo) nonché Mossetti, responsabile del controllo Gestione, che forniva le statistiche.

In tali contesti veniva ricordata la necessità di *"tenere alta l'attenzione su quello che era il fattore capitale"* e di fare l'attività in modo pressante a pena di allontanamento.

Chi non raggiungeva gli obiettivi fissati veniva additato con tono delatorio, minacciato il licenziamento.

Mensilmente era inviato un report che indicava, per ciascuna area, l'entità degli affidamenti concessi, il numero di azioni detenute e il potenziale collocamento sul quale doveva essere focalizzata l'attività di sviluppo commerciale dell'area stessa.

Diego Ipprio ha ricordato che il monitoraggio sui finanziamenti finalizzati all'acquisto era settimanale: venivano redatti dei report che poi giravano via e-mail tra la divisione mercati, la direzione commerciale e le direzioni regionali.

Anche Roberto Premi ha ricordato che il budget era l'obiettivo da raggiungere in relazione ai vari settori: obiettivo di impieghi, obiettivo di fondi da collocare, obiettivo di polizze, obiettivo di conti da aprire, obiettivo di azioni da collocare.

Ogni area aveva il suo budget.

I budget venivano comunicati a ciascun area a settembre, in occasione del cosiddetto svuota fondo e gli obiettivi dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Nel 2015 furono introdotti anche budget trimestrali e semestrali in relazione alle azioni da collocare da parte di ciascuna area.

Le tabelle con l'indicazione dei budget venivano consegnate in occasione delle riunioni della divisione mercati.

C'erano poi tabelle di rendicontazione che venivano redatte da Mossetti e consegnate o spedite via e-mail.

Le circostanze riferite dai testi trovano riscontro nei documenti 272, 273, 274, 275 P.M., si tratta delle tabelle di rendicontazione che contengono i dati di ciascuna area relativamente al numero di azioni collocate.

Nelle stesse vi è una colonna (*"percentuale su su affidato"*) che indica il rapporto tra controvalore delle azioni e finanziamenti



Una per il "potenziale assorbimento di capitale" ossia il controvalore delle azioni che il cliente avrebbe dovuto comprare per pareggiare l'assorbimento di capitale del suo finanziamento ed una per lo "scostamento" che indica la differenza tra il potenziale di assorbimento e le azioni che il cliente detiene, (cfr sul punto le dichiarazioni di Roberto Premi all'udienza 13.10.2019).

Il puntuale monitoraggio in relazione agli obiettivi di raccolta capitale risulta anche dalle tabelle riepilogative allegate ad alcune mail indirizzate dalle direzioni di area a Dario Zorzato (cfr doc 22 relazione Internal audit del 22.8.2015 allegato 5) pag 182 ss).

Nella "scheda monitoraggio giornaliero" per l'area Vicenza Nord sono riportati i seguenti dati:

- Acquisti per il fondo
- Acquisti senza vincoli
- Ammissioni a soci con aucap

Nella colonna acquisti per il fondo in data 20.12.2013 si indicano: Brunetti Carlo (dalla scheda di analisi pag. 248 degli allegati alla CT P.M. si evince che Carlo Brunetti ha effettuato un'operazione baciata dell'importo di 1 milione di euro il 19.12.2013), Brunetti Lorenzo (scheda di analisi pag 249 degli allegati alla CT P.M. operazione baciata dell'importo di 1 milione di euro il 19.12.2013), Zaltron Giacomo (scheda di analisi a pag 377 operazione baciata dell'importo di euro 500mila il 13.12.2013) e Costa Giannina (stessa posizione di Zaltron).

Nella stessa colonna al 19 12 2013 Ronda Giovanni (scheda analisi pag. 477 degli allegati CT P.M. operazione baciata dell'importo di euro 500mila il 18.12.2013).

Se ne desume che le schede di monitoraggio giornaliero dianzi analizzate nella colonna "acquisti per il fondo" contenevano la rendicontazione giornaliera delle operazioni correlate effettuate dalla rete.

Significativa sul punto la conversazione tra Gianmaria Amato e Giuseppe Ferrante progr. n. 685 del 25.9.2015 pag. 385 e 386 in cui Amato specifica che le liste redatte da Mossetti erano state caricate sulla piattaforma internet della banca.

V.M. Ferrante "Affidati possesso azioni".

Gianmaria ... e degli affidati, esatto. Quindi c'era una lista in cui c'era scritto: "Gianmaria Amato, che ha un milione di affidamenti e cento azioni", quindi c'era proprio la percentuale. Cioè, il controvalore delle azioni in percentuale cosa pesava sul contro, , sul totale accordato. E questo era la lista, in modo, così, diciamo così, molto...

Gianmaria ... molto asettica. Esatto.

V.M. Perfetto, okay. Mentre, l'altra iniziativa su preaffidati, "liste che verranno inviate a stretto giro".

Gianmaria No, quella invece è la famosa delibera del C.d.A.... okay?, dove son state deliberate con tutti i criteri, eh... rating 1, 2 e 3...

.....

V.M. ...Mossetti l'aveva messa in un applicativo oppure l'aveva inviata a Giustini? Gianmaria No, no, quello lì era un applicativo.



V.M. *Ab, quindi era disponibile proprio nell'internet? Giannina Sì, sì, sì, sì, sì. V.M. Ab, okay, eccolo qua...*

Un ulteriore significativo riscontro del profilo di piena consapevolezza da parte di Giustini delle dimensioni quantitative del capitale finanziato deriva dalla testimonianza resa da Roberto Premi (udienza 13.10.2019) che ha ricordato che comprese l'entità raggiunta dal fenomeno dei finanziamenti correlati quando assunse l'incarico di responsabile della direzione private, nel mese di ottobre del 2014.

Si accorse, infatti, che il segmento private aveva oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti; pertanto chiese a Mossetti un'estrazione di tutti i clienti private della banca con l'indicazione del numero di azioni possedute e del totale degli affidamenti. Risultò che un numero elevato di clienti aveva azioni il cui controvalore complessivo era pari agli importi degli affidamenti concessi dalla banca.

Premi ha precisato che non verificò le date degli acquisti e dei finanziamenti e che, basandosi sul mero dato numerico e, quindi, sulla corrispondenza tra gli importi, dedusse che si trattava di operazioni correlate.

Preparò una nota con i dati raccolti e la consegnò a Giustini per rappresentargli la situazione, pensando che né Giustini né Sorato fossero a conoscenza della dimensione del fenomeno.

Premi chiese a Giustini direttive su come gestire le richieste di storni relative alle operazioni correlate che arrivavano alla direzione private e che, a suo avviso, storni non erano, trattandosi di veri e propri accrediti sul conto corrente del cliente (peraltro, Premi aveva la competenza per autorizzare storni solo fino a 2500,00 euro per cliente).

Egli sottopose la nota a Giustini che non apparve sorpreso e gli disse di parlarne con Sorato.

Sorato lo tranquillizzò, gli disse che si trattava di un fenomeno che *"era conosciuto anche dagli ispettori di Banca d'Italia e di Cassidi, che non c'era nessun problema, che si poteva finanziare l'acquisto delle azioni..."*, e che avrebbe provveduto lui stesso a firmare gli storni.

Dopo aver parlato con Sorato, Premi dispose che le richieste di storno fossero divise in due gruppi, le richieste di storno per le commissioni erroneamente applicate che avrebbe provveduto a firmare egli stesso e, in un "pacchetto B", le richieste di storni relativi alle operazioni finanziate che dovevano essere mandate a Sorato per la firma.

Anche l'intervento di Giustini nel corso della riunione del 24 aprile 2015 dà esplicitamente conto della piena consapevolezza da parte dell'imputato di tutte le caratteristiche anche quantitative del fenomeno.

L'episodio è stato ricostruito da Massimo Bozeglav in questi termini: il 24 aprile 2015 a Vicenza ci fu una riunione con l'avv. Gemma.

Furono presenti Bozeglav, Giustini, Pellegrini, Piazzetta, la Papacchini, Balboni, Sommella, Ferrante ed Esposito.

In quel periodo, le richieste degli ispettori si facevano sempre più incalzanti sia sulla questione dei finanziamenti correlati sia sulla questione dei fondi esteri quindi Sorato voleva concordare con Gemma una linea difensiva.

In quella occasione Sorato calò il velo sulla situazione; emerse l'effettiva entità del fenomeno dei finanziamenti correlati nonché l'esistenza delle lettere di impegno.

In particolare, fu Giustini a parlare espressamente delle lettere, disse che erano una ventina, ne illustrò a grandi linee le caratteristiche e ammise di averne sottoscritte personalmente alcune (come emerse in seguito 16 su 60 circa); precisò che la situazione era grave, che il fenomeno dei finanziamenti correlati aveva raggiunto dimensioni rilevanti che avrebbero messo in crisi la banca.

A tal proposito è significativo il commento fatto dalla Papacchini nel corso della conversazione con Adriano Cauduro del 20.9.2016 progr. 176 pag. 691:

Anna: "E che lì è stata la prima volta che Giustini ha praticamente vuotato il sacco davanti ai legali."

12. La versione dell'imputato

Emanuele Giustini ha reso esame nel corso delle udienze del 25-26 e 30 giugno 2020, egli ha in buona sostanza ammesso il suo coinvolgimento in tutti gli aspetti dell'operatività della banca in tema di acquisti correlati, precisando di aver agito in veste di esecutore delle direttive impartitegli dal Cd.A. e dal direttore generale e di non aver avuto alcuna consapevolezza della reale entità del fenomeno.

Questa in sintesi la ricostruzione dei fatti resa dall'imputato in dibattimento.

Fu assunto a fine 2007 dopo un colloquio con Zonin con l'incarico di vice direttore generale, responsabile divisione mercati

Era membro di diritto del comitato crediti; esaminò la prima operazione baciata in comitato crediti nel 2008, in favore del Gruppo Estel; in quella occasione Marin chiese chiarimenti e Colombera lo rassicurò sulla regolarità della stessa, vi era stata poco prima ispezione Banca Italia e non aveva sollevato rilievi sul 2358 c.c.

Nel 2008 con Sorato partecipò agli incontri organizzati da Rizzi con Folco, Tranquillo Loison, dalla Rovere, Ravazzolo e Morato; già all'epoca (2008/9) era prassi frequente ricorrere alle operazioni correlate; le operazioni correlate servivano a svuotare il fondo, "un vezzo" di Sorato.

Giustini ha ricordato che lo svuota fondo era tema ricorrente in Cd.A. "Nel 2008-2009, come una velleità, anche per fare bella figura nei confronti dei consiglieri e del presidente, dopo ebbi la conferma che, invece, era un tema ricorrente all'interno del consiglio di amministrazione.

Diventò una richiesta pressante del Cd.A. arrivare a fine anno con il fondo azzerato per "fare mercato".

Sorato dava per scontato che si dovesse fare, quindi l'input del consiglio e del presidente erano di svuotare il fondo e il fondo si svuotava" (pag 28).

Anche la scelta di assegnare azioni, come distribuzione di utili, rispondeva all'esigenza svuota fondo; seppa direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione, che l'erogazione del dividendo era funzionale allo svuota fondo (Cfr audio Cd.A. del 19.3.2013, file 25, scheda 10, intervento di Zonin "Noi abbiamo sempre dato il dividendo.

Maurizio, non è che è il primo anno... Io capisco, però abbiamo dato azioni buone, non erano azioni gratuite - (Intervento fuori microfono) - Ma questo è un altro discorso, ma noi dobbiamo parlare in modo tecnico in consiglio, noi il dividendo l'abbiamo dato ogni anno, solo che negli ultimi due anni li



672

abbiamo dati in... in azioni. In azioni che avevamo in portafoglio, nel fondo acquisto azioni proprie, per svuotare, più o meno, questo fondo, in modo da ricominciare con il 1° gennaio o subito dopo le... subito dopo l'assemblea, per essere più coerenti, perché c'è il periodo dove non commercializziamo, non vendiamo e non acquistiamo azioni. Allora...").

Nel 2013 e 2014 fu rappresentata al consiglio la crescente difficoltà nel collocare le azioni "Sorato disse: qui c'è la crisi, noi non riusciamo più a fare operazioni correlate, non riusciamo più ad appesantire azioni e mutui per collocare azioni, perché appiccando azioni e mutui, quindi aumentando, incrementando il mutuo, aumenta la rata e quindi nel rapporto rata/reddito le famiglie, che sono in una situazione di crisi, non riescono più a sostenere la possibilità di acquistare azioni con i mutui" (udienza 25.6.2020 fonoreg. pag 28).

Nella seduta del C.d.A. 2.10.2012 Sorato riferì al consiglio di amministrazione che si stava valutando con l'ufficio legale la possibilità di non attivare il blocking period per gli acquisti di azioni limitati, fino a mille azioni, per non ostacolare nel periodo dicembre-maggio l'attività di erogazione dei mutui "con azioni appesantite" (era erogato il mutuo incrementato dell'importo di 6.250 euro o più per finanziare l'acquisto delle azioni).

Anche nel corso del C.d.A. 28.10.2014 (le schede audio sono state ascoltate in udienza), Sorato affrontò il problema dei mutui residenziali offerti a condizioni più vantaggiose ai soci che si faceva fatica a collocare sul mercato (fonoreg pag 67).

Nel corso del C.d.A. 14 marzo 2013 Marin illustrò al C.d.A. l'operazione di compensazione ex art 16 statuto dell'importo del finanziamento di euro 20 milioni erogato a Lorenzo Cattaneo per acquisto di azioni di pari importo; a seguito del decesso del Cattaneo - su conforme parere dell'ufficio legale - fu proposto l'annullamento delle azioni in compensazione del finanziamento, il consiglio approvò e nessuno sollevò obiezioni sull'operazione (la scheda audio dell'intervento di Marin è stata ascoltata in udienza).

L'imputato ha ricordato che la crisi del mercato secondario si estremizzò dal 2011/2012 e collocare azioni con finanziamenti diventò un "sistema":

La situazione cambiò radicalmente dopo il 2011 "con l'obbligatoria tra piena responsabilizzazione di Sorato, da parte del consiglio di amministrazione, con l'uscita di Gronchi e le crescenti difficoltà del mercato, e anche della banca, portarono ad una previsione, sempre più forte, da parte del consiglio, da parte di Sorato su tutti i manager. Perché tutti i manager erano coinvolti" (pag. 30).

Inizialmente Sorato diede indicazione - a lui ed ai capiarea - di svuotare il fondo , il che poteva avvenire attraverso tante possibilità, utilizzo dei fidi in essere concessione di nuovi affidamenti , finanziamento ponte (tu hai necessità di liquidità aziendali o private, hai bisogno di liquidità, non vendere le azioni, ti diamo noi un finanziamento)

L'operatività con finanziamenti ponte subentrò solo in un secondo momento su indicazione precisa del presidente "ricordo che fu un'indicazione precisa del presidente, che in più riunioni con i capi area diede indicazione, per chi avesse avuto bisogno e fosse in situazioni di emergenza, invece di far vendere le azioni, o comunque siccome le azioni avevano un timing di evasione molto lasco, molto lungo...

PUBBLICO MINISTERO - Crisi, le domande di cessione?

IMPUTATO GIUSTINI – *Le domande di cessione. Vi quindi, in situazioni di emergenza, invece di acquisire la richiesta di vendita e soddisfare la richiesta di vendita, di finanziare.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, questa indicazione Zonin quando la manifesta, la comunica?*

IMPUTATO GIUSTINI – *Guardi, io ricordo due riunioni con i capi area: una sicuramente nel 2013, nel primo semestre del 2013, anche perché poi nel secondo semestre non c'ero più in banca; e a fine 2014. Riunione con i capi area, in cui disse esplicitamente: se non riescono a vendere, finanziate (pag 36).*

Giustini ha ricordato un intervento di Zonin durante il C.d.A. del 22.10.2013 in cui il presidente raccomandò ai consiglieri di *"cercare di non far vendere, non dovrete essere portatori di richieste di vendita ai nostri funzionari. Io lo ricordo benissimo questo intervento. C'era proprio un imprimatur, da parte del consiglio di amministrazione, che le richieste di vendita dovessero rimanere in rete e si fosse questo bilanciamento"*⁵⁵⁴.

Gli storni

I clienti chiedevano un dividendo o comunque la neutralizzazione dei costi del finanziamento e - su disposizione di Sorato - si fece ricorso agli storni di interesse.

Il processo autorizzativo degli storni era organizzato per competenze in base agli importi da scalare; in relazione agli importi di competenza dei vicedirettori o del DG *"la struttura di Romano stampava il foglio in procedura, con tutto il percorso proceduralizzato; o mi parlava a voce dell'esigenza del cliente di storno, quindi la motivazione, la ratio del perché dello storno; oppure, se non si poteva dialogare, perché le persone erano fuori, erano distanti, c'era scritto o direttamente sulla stampa della procedura, o con dei foglietti allegati, c'erano i referenziali di quello storno"*.

Prima della sua fuoriuscita dalla banca verso il 20 maggio 2015 seppe da Felloni che la struttura di Amato stava alterando le autorizzazioni di storno di competenza del segmento retail, sbianchettando le firme e archiviando lo storno con l'autorizzazione alterata, oppure eliminando le pezze di appoggio, intese come supporti autorizzativi⁵⁵⁵.

Lettere di impegno

Sorato impose la necessità di trovare nuova clientela nelle aree di Roma e Milano.

Conobbero Bufacchi e Torsilli a cui proposero finanziamenti correlati, su richiesta dei clienti, rilasciarono le lettere di impegno redatte sulla falsariga della lettera a Favrin che aveva Sorato.

Le lettere di impegno furono poi utilizzate per soddisfare esigenze estemporanee della clientela, a seconda del tipo di impegno preteso dal cliente si utilizzava il modello Favrin ovvero il modello Palladio (più impegnativo); non furono date indicazioni precise su questo tipo di operatività: in alcuni casi la rete lavorava in autonomia, in altri si rivolgevano alla direzione generale ossia a Turco, Amato o Balboni che gli portavano le lettere da firmare.

⁵⁵⁴ esame Giustini udienza 26.6.2020 pag 66

⁵⁵⁵ Udienza 26.6.2020 pag 82

Non esisteva un sistema di tracciamento delle lettere, erano inserite nel faldone del cliente e restavano in filiale.

Rapporti con divisione crediti

Marin raccomandava "di stare attenta, cioè di farle secondo dei criteri".

"Quindi uno, era il discorso della formula; due, il merito di credito, sempre con il merito di credito; terzo, mi raccomandava prima la delibera di fido, e quindi l'erogazione, e poi l'acquisto di azioni. Perché sentì, se il cliente scoppia, ovviamente, se non ha la provvista... Ved è stata un'indicazione di Banca d'Italia, e lo comunicava direttamente alla rete come caratteristiche che erano state indicate da Bankit nel 2012."

Ancap 2014

Durante il C.d.A. del 4 marzo 2014 furono date indicazioni per: tenere liquidi i clienti, con un time deposit, riprofilare i clienti; contattare i clienti, per informarli del successivo avvio dell'aumento di capitale.

Pertanto, si limitò a diramare alla rete le direttive impartitegli dal C.d.A., nella ferma convinzione si trattasse di un'operatività concordata con la Consob.

"Quindi io presi queste disposizioni e contemporaneamente, dicamo in " in questo consiglio di amministrazione, dove ero presente, sul tema del contatto dei clienti e poi... informazione alla rete, per poi contattare i clienti, fu un'indicazione precisa del presidente e del consiglio di amministrazione".

La questione KPMG

L'imputato ha ricordato che furono chiesti chiarimenti da Antonini sulle 17 posizioni estratte; lui si impegnò a fare accertamenti ma senza riferire che esisteva un fenomeno esteso.

La missiva di risposta (a firma dello stesso Giustini) fu stilata dai legali e lui pretese il riferimento al merito di credito perché si trattava di una delle condizioni di legittimità delle operazioni.


13. Conclusioni.

È provata - a giudizio del Tribunale - la responsabilità di Emanuele Giustini in relazione ai reati a lui contestati.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il diretto coinvolgimento dell'imputato in tutti gli aspetti relativi alla gestione del capitale finanziato.

Emanuele Giustini - nella veste di responsabile della divisione mercati- ha agito in palese e consapevole violazione dei più elementari obblighi di sana e prudente gestione della banca, indirizzando la politica commerciale della rete dapprima verso lo svuotamento del fondo acquisto azioni proprie e successivamente al 2012 al sistematico collocamento delle azioni della banca sia sul mercato primario sia sul mercato secondario con finanziamenti erogati dallo stesso istituto.

Le dichiarazioni testimoniali dei direttori regionali e dei responsabili di area, le mail acquisite in atti, le interviste rese all'internal audit danno conto dell'interlocuzione dai



toni sempre più pressanti e minacciosi da lui indirizzata alla rete per il conseguimento "ad ogni costo" degli obiettivi di raccolta.

La partecipazione diretta dell'imputato alle più rilevanti operazioni bacciate, il suo coinvolgimento nel rilascio delle lettere di impegno e nella procedura autorizzativa degli storni di interessi surrettiziamente utilizzati come forma di compenso dei clienti per i "favori" alla banca costituiscono circostanze incontestate.

A fronte di un quadro probatorio del tutto univoco, Giustini ha sostenuto di aver agito con la convinzione della legittimità delle operazioni correlate, convinzione maturata dopo l'ispezione del 2012, non avendo mosso rilievi la vigilanza sull'operatività dell'art. 2358 c.c.

La tesi difensiva è palesemente smentita da un'articolata serie di risultanze probatorie di segno contrario:

1. il divieto di dare indicazione scritte, l'utilizzo della P.E.F. generica, lo scostamento temporale tra delibera di fido e acquisto azioni, le indicazioni date di inserire nel portafoglio clienti anche azioni diverse da quelle della banca ecc;

2. l'inserimento in occasione dei mini aumenti di capitale 2013 e 2014 nelle delibere autorizzative e nei documenti di offerta del richiamo al rispetto dei limiti di cui all'art. 2358 cc (ossia il riconoscimento della piena applicabilità della norma alla banca popolare);

3. l'omesso riferimento nel corso dei colloqui con gli ispettori Cantarella (A.Q.R.) e Manni (B.C.E.) al capitale finanziato ovvero alla presunta assicurazione sulla regolarità delle operazioni sancita dall'ispezione 2012;

4. gli episodi relativi all'interlocuzione con KPMG, al report dell'audit sulla vicenda Villa ed alla consegna delle schede a Manni.

Si tratta di convergenti circostanze che danno univocamente conto della piena consapevolezza dell'imputato dell'illegittimità delle operazioni realizzate e del loro occultamento al mercato ed alla vigilanza.

Ancora, Giustini ha sostenuto di non aver avuto consapevolezza delle dimensioni quantitative delle operazioni correlate e di aver agito nella piena consapevolezza che i dati relativi al capitale finanziato fossero stati regolarmente appostati in bilancio e segnalati alla vigilanza, anche in relazione a questo profilo la tesi è agevolmente smentita da una serie di convergenti elementi probatori:

- le testimonianze dei capi area e dei direttori regionali sull'attività di sistematico monitoraggio effettuata dalla divisione mercati sui dati della raccolta sul primario e sul secondario,
- le mail inviate dalla rete con le tabelle riepilogative dei dati sulla raccolta,
- le convergenti dichiarazioni rese da Turco, Amato, Lio, Sommella che hanno concordemente riferito che il dato di comune conoscenza circa l'ammontare delle operazioni correlate era di circa un miliardo di euro nella primavera del 2015,
- la trascrizione del comitato di direzione del 10.11.2014 nel corso della quale Sorato fece riferimento al miliardo e duecento milioni di "operazioni fatte per fare", la già citata testimonianza di Roberto Premi costituiscono - ad opinione



676

del tribunale - univoci e convergenti elementi probatori del profilo di comune consapevolezza dell'imputato e del top management circa l'aspetto quantitativo dell'operatività in azioni proprie della banca.

Circa la prospettata convinzione dello scorporo delle operazioni dal patrimonio di vigilanza, la tesi è assolutamente inverosimile; è evidente che lo scopo delle operazioni finanziate era quello di dissimulare l'illiquidità del titolo, in ipotesi di corretta appostazione delle stesse esse sarebbero state inutili.

Emanuele Giustini ha infine sostenuto di aver realizzato le condotte contestate, agendo in esecuzione delle direttive impartitegli dal C.d.A. e/o dal direttore generale.


E' di tutta evidenza che la circostanza non possa assumere alcuna valenza scriminante ai fini del suo esonero da responsabilità.

L'imputato ha infatti ricoperto ininterrottamente dal 2007 il ruolo di vice direttore generale della banca, responsabile della divisione mercati, pertanto, nella veste di dirigente apicale, membro della struttura esecutiva, egli era ex lege investito di dirette responsabilità di gestione con particolare riferimento alla direzione commerciale dell'istituto.

Egli aveva la diretta responsabilità di osservare e far rispettare *"i principi di correttezza etica e ragionevolezza in relazione agli obiettivi prefissati nel promuovere e sviluppare la cultura economica e finanziaria della clientela"*⁵⁵⁶; le risultanze probatorie dianzi esposte attestano invece che, contravvenendo ai più elementari principi di sana e prudente gestione, egli ha scientemente organizzato l'attività commerciale delle rete, indirizzandola verso forme di massiccio finanziamento alla clientela per l'acquisto di azioni della banca sul mercato primario e secondario.

In conclusione è provato, al di là di ogni ragionevole dubbio l'incondizionato allineamento di Giustini alla dissennata politica gestoria ideata dal direttore generale, cui ha materialmente contribuito con un fondamentale apporto partecipativo per l'elaborazione e la concreta attuazione delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato e del suo occupamento nei confronti del mercato e delle autorità di vigilanza.

⁵⁵⁶ Cfr funzionigramma divisione mercati doc doc 261 262 P.M.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, followed by the number 577.

CAPITOLO XIV IL RUOLO DEL VICEDIRETTORE PAOLO MARIN

Indice

1. Le competenze della divisione crediti
2. L'istruttoria sul credito e la causale "sentinella"
3. La sfasatura temporale tra l'erogazione fido e l'acquisto di azioni
4. La campagna riqualificazione impegni
5. L'acquisto correlato della Solfin
6. Altre interlocuzioni con la rete ed il management sugli acquisti correlati
7. Le interlocuzioni con la vigilanza
8. La versione dell'imputato
9. Conclusioni

1. Le competenze della divisione crediti

La divisione crediti si articolava in due direzioni: crediti ordinari e crediti anomali, supportate dall'ufficio *rating* e politiche creditizie di Gruppo: sino al 2014 è stata guidata da Paolo Marin.

Le competenze della divisione attingono ai diversi aspetti di gestione del credito, le principali erano:

- assicurare, in materia di erogazione del credito, il rispetto delle norme e disposizioni dell'Organo di Vigilanza, dello Statuto nonché delle delibere degli organi superiori;
- garantire l'analisi e la valutazione degli affidamenti, secondo quanto previsto dalla normativa interna, nonché il loro perfezionamento e quello delle relative garanzie;
- verificare la regolarità dell'iter di delibera delle concessioni di credito, nei limiti delle facoltà delegate, avvalendosi dell'attività delle strutture preposte dipendenti dalla Divisione;


- presentare le proposte di finanziamento di competenza degli organi superiori - avvalendosi dell'attività della U.O. analisi, anche alla luce dell'andamento del Gruppo e del settore economico d'appartenenza;

- garantire alla rete filiali un adeguato supporto consulenziale sulle tematiche di competenza, in particolare attraverso le strutture delle U.O. crediti di area e della U.O. Analisi

- assicurare la gestione delle attività connesse all'anagrafe generale mediante attività di controllo e di implementazione di dati. (cfr. il funzionigramma BPVi doc. 262 P.M.)

Le competenze assegnate alla Divisione Crediti riguardavano l'intera filiera di erogazione del credito, compreso il rispetto della normativa in materia, sia di fonte "esterna" (norme e disposizioni delle Autorità di vigilanza) sia di fonte "interna" (statuto e delibere degli organi sovraordinati).

In particolare, oltre a curare, per quanto di competenza, la fase di analisi e valutazione degli affidamenti, la divisione era altresì incaricata della successiva attività di perfezionamento degli stessi (e delle relative garanzie) e di gestione dell'anagrafe generale.



L'articolazione è descritta nella relazione ispettiva 2012 banca Italia.

Le unità di analisi istruttoria e monitoraggio decentrate svolgevano la propria attività attenendosi alle indicazioni della Divisione Crediti, in posizione dialettica nei confronti dei componenti dell'area commerciale, dando vita ad un "proficuo contraddittorio tra funzioni".

In ogni caso la Divisione Crediti era chiamata a stabilire *"sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale e per quanto di competenza, le politiche di gestione del credito"*⁶⁵.

Si tratta di un aspetto che ha dettagliatamente spiegato in dibattimento il teste Claudio Giacomini, capo area di Vicenza, escusso all'udienza del 13.6.2013: la struttura dei Crediti era articolata su base territoriale con una funzione crediti dedicata ad ogni capo area e una in capo alla direzione regionale che coordinava le quattro aree di riferimento; le strutture decentrate avevano anche potestà deliberativa entro certi limiti, pertanto in tale ambito il processo di elaborazione del credito era risolto in autonomia per gli aspetti relativi all'analisi e alla definizione della delibera; se invece eccedeva la potestà deliberativa era fatta una verifica di adeguatezza della proposta ed inoltrata alla direzione crediti che poi valutava in autonomia la pratica.

Paolo Marin nel periodo di interesse (dal 2010 fino a dicembre 2014) è stato Responsabile della Divisione Crediti.

Dal giugno 2010 al dicembre 2014 ha ricoperto l'incarico di Responsabile della Divisione Crediti, in questa veste era membro di diritto del Comitato Centrale Fidi e del Comitato Crediti, in data 18 ottobre 2011 è stato nominato Vice Direttore Generale della Banca.

2. L'istruttoria sul credito e la causale "sentinella"

Emanuele Gatti⁶⁶ ha ricordato che durante l'accertamento ispettivo emerse immediatamente dall'analisi delle P.E.F. che le operazioni correlate riportavano causali estremamente generiche e ripetitive del tipo *"cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e/o immobiliare"*.

Questo fenomeno fu considerato *"una spia potente di un'operazione eccentrica"*, in quanto nella prassi bancaria, in caso di erogazione di finanziamenti destinati ad acquisti di strumenti finanziari (cd "lombard") in genere la banca è:

- a) informata degli strumenti finanziari o delle caratteristiche principali di rischio degli strumenti finanziari che il cliente intende acquistare,
- b) sono costituiti in garanzia gli stessi strumenti finanziari o strumenti finanziari di valore equivalente.

Pertanto, il fatto che le operazioni fossero in bianco e senza garanzia rappresentava una prassi assolutamente anomala rispetto ai normali standard creditizi di sana e prudente gestione del portafoglio creditizio di una banca.

È emerso dal dibattito che la formula generica fu deliberatamente utilizzata per "mascherare" la finalità effettiva del finanziamento correlato all'acquisto di azioni, essa inoltre - durante l'iter istruttorio del fido- rendeva immediatamente riconoscibile ai diversi addetti la finalità effettiva dell'operazione di finanziamento.

Univoche sono le risultanze che dimostrano la centralità del ruolo di Paolo Marin, nella veste di responsabile della divisione crediti, nel garantire che la rete si uniformasse alle istruzioni operative utilizzando nelle P.E.F. aventi ad oggetto capitale finanziato la formula di stile "*cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e / o immobiliare*".

Piermaria Casarotti capo area di Treviso⁵⁵⁹ ha ricordato che la P.E.F. (pratica elettronica di fido) è lo strumento informatico con cui si concretizza la richiesta di affidamento, che era poi inoltrata telematicamente al soggetto cui veniva affidata l'istruttoria.

Conteneva le informazioni anagrafiche del soggetto affidato; la situazione degli affidamenti in essere; la proposta di aumento o di conferma di tali affidamenti; le condizioni presenti, i tassi, le eventuali garanzie in essere e che venivano proposte in conferma, in aumento o in diminuzione; c'erano poi, come allegati informatici, la centrale fidi, quindi gli affidamenti complessivi sul sistema dettagliati; il commento della proposta iniziale; i pareri intermedi a seconda poi dell'organo competente della pratica di fido; la delibera con la data, le informazioni relative alla delibera, all'organo deliberante ed eventuali note e commenti dell'organo deliberante.

Le informazioni erano implementate man mano che la pratica veniva istruita e approvata; le informazioni erano molto dettagliate anche con riferimento a posizioni collegate.

Nella P.E.F. era indicata anche la causale, che, secondo le indicazioni date per le operazioni finanziate, doveva essere solo genericamente indicata con una dicitura "investimenti per lo più immobiliari o generici di breve durata" "ristrutturazione immobiliare", perché venne detto dai suoi superiori - cioè Premi, Veronese, Girardi - che era meglio evitare di scrivere che il finanziamento era per la sottoscrizione le azioni, pur trattandosi di modalità nota a tutta la filiera della banca fino al C.d.A., modalità che aveva avuto anche un parere degli Organi di Vigilanza e che era consentita.

Inoltre, si disse che tale dicitura era condivisa con la Divisione Crediti e avrebbe consentito l'approvazione della pratica.

Luigi Veronese escusso alle udienze del 21 maggio e 14 settembre 2019 (capo area della zona di Padova-Verona-Rovigo, poi all'area Vicenza sud ovest e infine di Castelfranco; da settembre 2013 direttore regionale con sede a TV) ha ricordato che per le operazioni correlate l'indicazione era quella di inserire nella causale non la specifica finalità dell'operazione ma la dicitura generica "operazione mobiliare/immobiliare"; tale indicazione era stata oggetto di una direttiva di area, illustrata nel corso delle riunioni, probabilmente da Giustini, non ricorda in quale periodo.

559 Cfr. udienze 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019

Vi furono ampie rassicurazioni sulla condivisione di tale operatività da parte degli organi della banca e sul fatto che era stato anche richiesto un parere legale su tali operazioni, parere che era stato positivo (risentito all'udienza del 14.9.19 precisa che si parlò di questo parere che però non venne mai esibito né lui ne parlò mai con la Papacchini o altri dell'ufficio legale).

La Direzione Crediti era a conoscenza di tale operatività infatti, per alcune operazioni particolarmente significative, vi era stata una interlocuzione diretta e aperta con il soggetto che, nella direzione crediti, doveva firmare la pratica; ha ricordato in particolare il rinnovo dell'operazione fatta con Fulvio Bragagnolo (titolare di pasta Zara) per la quale parlò direttamente – e in modo esplicito – con Marin della natura dell'operazione.

Marco Nichele (capo area prima a Verona e dal 2013 dell'area Vicenza nord) all'udienza del 27 settembre 2019 ha riferito che nella compilazione delle pratiche relative ai finanziamenti correlati, l'indicazione data da Giacom e Giustini era quella di utilizzare, come causale del finanziamento, una frase generica, come, ad esempio, *"per la sottoscrizione di valori mobiliari o immobiliari"* o *"per sfruttare le opportunità del mercato dei valori mobiliari immobiliari"*; si doveva evitare di fare riferimento alle operazioni nelle comunicazioni scritte, nelle e-mail.

La pratica era inoltrata dai capi area al responsabile crediti di area, poi passava ai crediti regionali e, infine, veniva inoltrata alla direzione crediti.

I colleghi della direzione crediti sapevano che, quando arrivava una pratica con quella dicitura generica, si trattava di un finanziamento correlato all'acquisto di azioni; in alcuni casi vi erano contatti telefonici tra i capi area e gli analisti della divisione crediti che chiedevano conferma che l'operazione fosse baciata.

Il capo area Enzo dalle Carbonare⁵⁶⁰ ha ricordato che normalmente nelle ordinarie operazioni finanziamento era specificata la causale, invece per le operazioni finanziate si usava il format fornito o condiviso dalla Divisione Crediti, *"per attività mobiliari o immobiliari"*, con specificazione che il cliente aveva la capacità economica per sostenere la richiesta.

Il teste ha ricordato che inizialmente le bacciate si facevano solo per importi rilevanti, poi furono effettuate anche per importi più modesti (200/300 mila euro), gestiti direttamente dal direttore di filiale; in alcune occasioni il direttore di filiale non inserì la causale indicata, specificando la reale finalità del finanziamento all'acquisto di azioni; in tal caso l'Ufficio Crediti restituì la pratica per il cambio della causale e la pratica fu cancellata anche a livello informatico dall'Ufficio Crediti⁵⁶¹.

Il capo area di Vicenza Claudio Giacom⁵⁶² ha ricordato che in alcune occasioni parlò con Marin, all'epoca responsabile della Divisione Crediti, di pratiche relative ai finanziamenti correlati, in quanto, per finanziamenti di importi rilevanti, da sottoporre

560 udienze 5.6.2019 e 13.7.2019

561 udienza 5.6.2019 (onoreg. pag.52)

562 udienza 13.6.2019

al C.d.A., era prassi anticipare la pratica (come sempre avveniva con le pratiche più rilevanti) per avere la certezza che fosse esaminata in C.d.A. il prima possibile.

Il fatto che il fido fosse correlato all'acquisto di azioni era "scottato" anche perché i direttori regionali partecipavano al Comitato Crediti, in cui si discutevano le pratiche di finanziamento di un certo importo; il Comitato deliberò, in alcune occasioni, operazioni di finanziamento totalmente o parzialmente correlato e le operazioni erano accompagnate da una descrizione più meno ampia delle finalità; per capire se in tutto o in parte la richiesta di finanziamento riguardava anche la sottoscrizione delle azioni, era convenzionalmente usata una formula generica, che era quella che "il cliente richiede l'affidamento per poter cogliere delle opportunità di carattere mobiliare e/o immobiliare"⁵⁶³.

Il teste non è stato in grado di ricordare chi suggerì tale formula, forse Giustini o Turco - "era stato detto per uniformità di indicare nella proposta di fido che contenesse anche questo, il fatto che l'operazione di richiesta fosse finalizzata a cogliere opportunità sul mercato mobiliare e/o immobiliare"⁵⁶⁴ - ma era prassi per tutti usarla e rendeva intelligibile a tutti, almeno sino alla Direzione Crediti, la natura e finalità del fido.

Ha inoltre ribadito che era prassi anticipare le pratiche più importanti e quelle finalizzate all'acquisto di azioni, in modo particolare quando vi era necessità che fossero rese operative in tempi stretti per concretizzare l'acquisto di azioni.

Costante Turco⁵⁶⁵, funzionario in staff alla divisione mercati, ha ricordato che, a fine del 2012, Marin consigliò che nei documenti delle pratiche di affidamento non fosse indicato come finale della proposta l'acquisto di azioni BIV, perché questo tipo di operazioni era borderline e poteva destare l'attenzione della Consob e della Banca d'Italia; Marin suggerì di utilizzare l'espressione generica "investimenti mobiliare o immobiliari".

Gianmaria Amato⁵⁶⁶, responsabile della divisione retail, ha ricordato che partecipò al comitato crediti in veste di direttore retail (carica che ha ricoperto fino al dicembre del 2014), tutti i membri di comitato erano consapevoli della natura delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni proposte dalla rete.

L'accortezza nel trattare le relative pratiche consisteva nel non indicare in modo esplicito la finalità del finanziamento, si doveva utilizzare una formula generica del tipo "investimenti immobiliari"; si trattò di un'indicazione data da Giustini e ribadita anche da Marin che aveva respinto alcune pratiche in cui era indicato in modo esplicito che il finanziamento era destinato all'acquisto delle azioni.

All'udienza del 18.2.2020 è stato escusso ex art 210 c.p.p. Alberto Cudiz capo area e successivamente direttore regionale Friuli Venezia Giulia⁵⁶⁷; egli, a seguito di contestazione, ha confermato quanto dichiarato in sede di indagini circa le indicazioni date da Marin nel corso di alcune "riunioni operative" ovvero che "nel corso delle riunioni ricordo che Marin Paolo si raccomandava che le operazioni variate venissero proposte a soggetti e aziende in possesso di adeguati requisiti patrimoniali, precisando di non indicare specificamente la


563 ibidem pag. 50

564 ibidem pag.85

565 udienze 3 e 4 - 1-2017

566 udienza 11 ottobre 2019

567 Cudiz è stato esaminato ai sensi dell'art.210 c.p.p. in quanto indagato nel medesimo reato -2637 cc - archiviato in data 13.2.23, al momento dell'escussione pendenti i termini per impugnazione decreto archiviazione.



finalità per la quale veniva concesso il finanziamento (acquisto azioni BPVi), lasciando intendere che, ove fosse stato specificata, la pratica sarebbe stata rigettata”⁵⁶⁸.

In particolare vi era l'indicazione di non scrivere la finalità specifica del finanziamento ma quella generica di “acquisto operazioni mobiliari e immobiliari”.

All'udienza del 4.10.2019, Sergio Balboni, responsabile divisione *corporate* BPVi, ha ricordato che aveva modo esaminare le pratiche di fido perché era membro del comitato crediti.

Nelle pratiche di fido relative alle operazioni bacciate non era mai indicata la vera finalità del finanziamento, per indicare la causale, si utilizzavano formule generiche, come “*investimenti per operazioni immobiliari o mobiliari*” oppure “ *cogliere opportunità di mercato mobiliare e/o immobiliare*”.

Durante le riunioni della divisione mercati, qualche capo area si lamentò del fatto che fossero restituite alla rete le pratiche di fido in cui era stato indicato espressamente che il finanziamento serviva per l'acquisto di azioni; nel libro fidi della banca non doveva risultare menzione della vera finalità dei finanziamenti per paura di eventuali controlli da parte degli organi di controllo e degli organi di vigilanza.

3. La sfasatura temporale tra Perogazione fido e l'acquisto di azioni

L'istruttoria svolta ha dimostrato che un altro espediente operativo condiviso tra la divisione mercati e la divisione crediti al fine di assicurare l'occultamento del capitale finanziato fu quello di distanziare temporalmente l'erogazione dell'affidamento e l'acquisto delle azioni da parte del cliente.

Anche in tal caso sono plurimi e convergenti gli elementi probatori sul ruolo di Paolo Marin.

Costante Turco ha ricordato che con riguardo alle “bacciate” vere e proprie, Marin consigliò di fare intercorrere un lasso di tempo piuttosto lungo tra la delibera di affidamento, la sottoscrizione delle azioni e l'addebito sul conto; inoltre, la domanda di sottoscrizione delle azioni e l'addebito del controvalore nel conto corrente dovevano essere successivi alla data della delibera che autorizzava l'affidamento.

Nel corso del controesame a proposito della sfasatura temporale tra erogazione del finanziamento e domanda di acquisto delle azioni, il teste ha dichiarato che lo scopo di tale indicazione non era occultare la finalità del finanziamento ma *principalmente* evitare sconfinamenti sul conto corrente.

Dalle Carbonare ha confermato che tra le indicazioni date alla rete per gestire questo tipo di operatività vi fu quella sulla tempistica tra finanziamento e sottoscrizione: Giustini e Turco suggerirono di fare in modo che le operazioni non fossero strettamente correlate dal punto di vista temporale, anche se di fatto i fidi non venivano gestiti da loro perché la delibera era di competenza di organi superiori così come la sottoscrizione delle azioni, che loro inoltravano a chi di competenza.

L'aspetto della correlazione temporale fu gestito direttamente dalla Divisione Mercati con l'Ufficio Soci; Giustini e Turco dissero che il gap temporale era stato specificamente concordato con la Divisione Crediti.

L'andamento delle operazioni era monitorato sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi fissati e vi era una rendicontazione verso Giustini e la Direzione Mercati.

Non parlò mai con Marin di questa operatività, tuttavia in una o due occasioni Marin lo contattò per pratiche di finanziamento "baciato", in cui lui aveva mandato contestualmente sia la pratica di finanziamento sia il modulo già compilato di acquisto delle azioni.

Marin glielo restituì dicendo: *"non voglio vedere queste cose qui, quindi la pratica in maniera corretta e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata"* *"le sottoscrivi, le fai sottoscrivere nel momento in cui ho deliberato l'affidamento"*⁵⁶⁹.

Quanto al merito creditizio, trattandosi di importi, almeno inizialmente, "rotondi" (milioni di euro), l'operazione era proposta a clienti di spessore, anche se non sempre proporzionato all'operazione che si andava a concludere: *"orvvia che se uno compra 50 milioni di azioni non è detto che abbia il patrimonio per sostenere 50 milioni di azioni, insomma, ecco, questo voglio dire"*⁵⁷⁰ ma l'operazione si concludeva ugualmente.

Comunque, la patrimonializzazione del cliente era sempre indicata sulla pratica, ma non verificata.

Successivamente furono erogati finanziamenti correlati per importi inferiori, condizionando l'erogazione del finanziamento all'acquisto di una percentuale di azioni (20%); questi erano rivolti ad altra tipologia, "meno facoltosa", di clientela (imprenditori di fascia minore, artigiani, commercianti) rispetto alla quale il merito creditizio non era considerato perché c'era l'acquisto di azioni: *"... per rinnovare quell'affidamento, che magari era già tirato un affidamento ordinario, gli si concedeva, cioè se uno ha bisogno dei soldi gli dice: "Guarda, fammi 100 mila euro di azioni che te le finanzia io"; questo qua, voglio dire, già è tirato, 100 mila più, 100 mila meno, non è che cambia la vita. Quindi, in quel caso, il merito creditizio veniva completamente non considerato perché comunque c'era l'operazione della"*⁵⁷¹.

In senso analogo anche le dichiarazioni di Luigi Veronesi che ha ricordato che fu Giustini a raccomandare di far trascorrere un certo lasso temporale tra la sottoscrizione del finanziamento e l'acquisto di azioni, (necessariamente successivo al finanziamento); due operazioni non potevano essere fatte contemporaneamente.

Giustini precisò che si trattava di una linea operativa concordata con la Divisione Crediti.

Ancora Giacom ha ricordato che Giustini o Turco diedero indicazioni di non fare acquisti di azioni di importo coincidente a quello del finanziamento per evitare di fare capire che l'operazione era esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni.

569 Cfr. udienza 5.6.2019 (autorreg. pag. 53)

570 Ibidem pag. 54

571 Ibidem pag. 54

Il responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano⁵⁷² ha ricordato che, in seguito all'ispezione 2012, Giustini, Sorato e Marin raccomandarono alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data della delibera dei finanziamenti "in modo tale da creare una sorta di salvaguardia formale tra l'atto deliberativo dell'affidamento e quello di acquisto dell'azione a opera dello stesso cliente finanziato".

Sul punto, Romano ha precisato che, in ogni caso, il fatto che ci dovesse essere prima la concessione del fido e, poi, l'addebito per l'acquisto delle azioni era funzionale ad evitare sconfinamenti sul conto corrente.

Romano ebbe l'impressione che "la rete interpretò tale disposizione convincendosi del fatto che, operando secondo tale modalità, all'operazione venisse data una parvenza di regolarità" (pag. 60).

Anche Roberto Rizzi, gestore private della filiale di courà Ponti, ha ricordato all'udienza del 6.6.2019 che nel 2012 Giustini gli disse che, per evitare problemi con Banca Italia (nell'intervista audit specifica meglio "a fronte di eventuali controlli di Banca d'Italia non apparisse che il rapporto era dedicato esclusivamente alle azioni BPI"), bisognava inserire nel deposito titoli delle baciato anche altri titoli, cioè SICAV, fondi di investimento, cosa che per alcuni clienti venne in effetti fatta.

La circostanza che si sia trattato di una linea di indirizzo concordata con la divisione crediti e nello specifico con Paolo Maria è provata documentalmente dalla trascrizione del file audio del comitato di direzione 10.11.2014 (doc. 110 P.M.) a pag 42 e ss in cui Marin interviene rivolgendosi a Piazzetta, a proposito delle modalità di realizzazione dell'operazione baciata effettuata da Sorgente ltd per l'importo di € 25 milioni, raccomandando al collega di "non fare importi baciati" auspicando l'ampliamento del fido per comprare qualcos'altro.

V.M.9 (Marin) Ben ben non più che altro poi Na cioè nel senso che cioè che non si sta il collegamento tra 27 e 15 cioè

V.M.10 (Piazzetta) No no no

V.M.9 (Marin) voce lontana me piuttosto facciamo 3 milioni in più di finanziamento

V.M.10 (Piazzetta) Ah si si

V.M.9 (Marin) Capito Ecco e quindi gli facciamo comprare qualcos'altro E questo un po

V.M.10 (Piazzetta) Sì

V.M.9 (Marin) Di non fare importi baciati questo volevo dire ecco tutto qua

SAMUELE V'a bene

V.M.10 (Piazzetta) Si può fare una roba ...


V.M.9 (Marin) voce lontana Cioè voglio dire ne fai 25 dopo gli do un fido di 29 con gli altri 4 compra qualcos'altro ..

SAMUELE Oppure anche se lo portiamo

V.M.9 voce lontana E dopo gli altri 2 gliene piazziamo un altro con un finanziamento di 4 in azioni ma hai capito Cioè riesci a fare un misto? mare)

V.M.10 Possiamo fare una roba diversa invece di vendergli direttamente le cose gli vendiamo un comparto di una cosa di una Sicav

V.M.9 voce lontana Nono Ah ecco eh che non sia ...



VARIO SI

SAMUELE: Anche se bisogna andare in consiglio non importa poi lo spiego io se noi dovessimo dare una quarantina milioni o 35 milioni e a questo perchè Finanzi si finanzia perchè Deve fare acquisti E una società no Questa? Una società che fa acquisti immobiliari con degli scatti acquisti immobiliari dove ci da in garanzia No Eh

L'ND Marin vorè loutano Vabbè Vabbè dopo la gioco io non un problema me la gestisco io così è più semplice meno interlocutori.

Sull'identificazione degli interlocutori si veda la deposizione del teste di PG Conca all'udienza del 13.2.2020.

4. La campagna riqualificazione impegni

Per raggiungere gli obiettivi di raccolta capitale, Banca Popolare mise a punto una serie di iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti.

La campagna riqualificazione impieghi o pre-deliberato fu un'iniziativa finalizzata all'applicazione di condizioni contrattuali differenziate in sede di rinnovo o revisione affidamenti in base al peso percentuale delle azioni popolare Vicenza detenute dal cliente.

I direttori regionali Gianmaria Casaroli⁵⁷³ e Diego Ipprio⁵⁷⁴ hanno riferito in dibattimento che si trattò di una delle *campagne* indette dalla direzione generale - e presentata ai dirigenti come deliberata dal C.D.A. - in cui erano indicati i nominativi dei clienti che potevano accedere a eventuali finanziamenti e che, come contropartita, dovevano essere convinti ad acquistare azioni della banca per un valore pari almeno all'8, 10% del valore del finanziamento, alla fine dell'anno, le percentuali aumentavano fino al 20, 30%.

Il capo area Maurizio Baruffato⁵⁷⁵ ha precisato che la campagna fu presentata nel settembre/ottobre 2014, nel corso di una riunione nell'aula del Consiglio alla presenza di tutti i capi area, i capi segmento e alti dirigenti (tra cui Marin, Giustini, Turco) e i direttori regionali.

I criteri con cui erano stati estratti i nominativi e la procedura per l'erogazione del finanziamento furono illustrati da Marin.

In particolare i finanziamenti potevano essere erogati se accompagnati anche da sottoscrizioni delle azioni della banca sia direttamente dal soggetto affidato sia dai componenti del gruppo economico riferimento (es. familiari) e sia con mezzi propri sia con il finanziamento.

Nell'ambito di questa iniziativa, su indicazione di Sorato, nell'anagrafica di ciascun cliente fu introdotto il campo "K" espressivo del peso azioni BPVI in portafoglio: si trattava di un indice utilizzato per differenziare le condizioni di pricing da applicare e per valutare gli spazi disponibili per il collocamento delle azioni.

573 Udienza 21.5.2019

574 Udienza 11.7.2019

575 Udienza 17.5.2019



La campagna fu deliberata dal Cd.A. in data 21.10.2014 (doc.102 P.M.⁵⁷⁶), l'iniziativa fu presentata al consiglio dallo stesso Marin che illustrò la delibera d'urgenza del comitato esecutivo del 14 10 2014 adottata ex art 40 comma VII dello statuto avente ad oggetto iniziativa nuovi fidi a clienti con rating di elevato standing; secondo la relazione fatta da Marin l'urgenza risiedeva nella necessità di agire con tempestività per salvaguardare la relazione commerciale con la banca e la qualità degli attivi della medesima.

Significativo del ruolo di Paolo Marin è l'episodio narrato da Umberto Seretti,⁵⁷⁷ direttore generale di Banca Nuova, che ha ricordato che dalla capo gruppo arrivò una lista di nominativi a cui Banca Nuova, secondo una delibera del Cd.A., avrebbe dovuto concedere affidamenti accompagnati dall'acquisto di azioni della banca per un controvalore pari al 10/15/20% del dell'affidamento.

*"L'indicazione trasmessa dalla Divisione Mercati in persona di Giustini e Turco, e condivisa dalla Divisione Crediti nella persona Marin"*⁵⁷⁸.

Quando Seretti lesse la lista trasalì poiché alcuni dei nomi compresi nell'elenco erano società sottoposte a procedura concorsuale; telefonò ad Ambrosini chiedendogli spiegazioni. Ambrosini gli disse che avrebbe chiesto a Marin e, quando lo richiamò, gli disse che Marin aveva detto che Banca Nuova doveva eseguire le direttive:

*"Vant'è vero che mi arrabbiai, chiamai veramente infastidito sempre Ambrosini, sempre perché era una persona che poi, quando mi rispondeva, mi faceva come stavano le cose, il quale mi disse: "Guarda, fammi parlare un attimo col dottor Marin"; mi richiamò dicendomi: Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta". E mi mise giù. A quel punto, io la presi, la diedi al capo del nostro Corporate, la dottoressa Silvana Parisi, e di quella roba, mi pare di ricordare, si fece poco e nulla, sicuramente non con soddisfazione di capogruppo, ma non era un'indicazione che ci aveva convinto, né nei modi né nei fini"*⁵⁷⁹.

5 L'acquisto correlato della Solfin

All'udienza del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art 493 comma III cpp, è stato acquisito il verbale di s.i.t. rese da Ezechiele Citton in data 24.10.2016.

Citton è amministratore unico di Solfin (Soltin Turismo spa, di cui è socio unico Solfin International sa), consigliere di Sorgente Holding spa, Presidente di Solfin srl; le società operano nel campo dell'energia.

Solfin era una società affidata per 31 milioni di euro, di cui 26 per gestioni operative e 5 per l'acquisto di azioni.

Citton aveva conosciuto Marin nel 2007 quando ancora lavorava in Cassa di Risparmio; a settembre 2012 il funzionario Guzzoni di BPVi si recò presso l'azienda

576 Udienza 23.5.2019

577 Udienza 31.10.2019

578 Ibidem pag. 22

579 Ibidem pag. 71

illustrandogli la possibilità che qualche società del gruppo Solfin - che in allora non era cliente BPVi - diventasse socio BPVi sottoscrivendo azioni senza specificare l'importo ma precisando che la sottoscrizione avrebbe determinato un "bachia di maggiore attenzione" per altri finanziamenti che sarebbero stati chiesti da Solfin.

Ad ottobre 2012 si presentò presso la società Marin che gli propose di sottoscrivere azioni per 5 milioni di euro.

In quel periodo una delle società del gruppo, la Consta spa, aveva chiesto a BPVi un mutuo ipotecario per 4,5 milioni e un finanziamento per ulteriori 2 milioni, le cui istruttorie erano ancora in corso.

Lui rispose che non aveva le risorse necessarie per effettuare l'acquisto di azioni ma Marin disse che l'acquisto sarebbe stato finanziato dalla banca con un finanziamento di pari importo.

Si sarebbe trattato di finanziamento a termine con scadenza ad un anno che sarebbe stato garantito dalle stesse azioni BPVi, che poi sarebbero state tenute in custodia dalla banca.

Marin lo rassicurò dicendogli che operazioni analoghe erano state proposte anche ad altri imprenditori e che si trattava di operazioni lecite, non fece il nome degli altri imprenditori perché a suo dire si trattava di notizia riservata.

Citton accettò la proposta e Marin disse che i dettagli operativi sarebbero stati seguiti da Pihan; precisò tuttavia che sarebbe stato opportuno che il gruppo edilizia della Solfin (Solfin Edilizia spa, controllante di Consta spa) sottoscrivesse azioni con fondi propri per 1 milione di euro.

In effetti Pihan gli aveva detto che la banca era "costretta" ad accantonare a patrimonio il 10% dell'importo del finanziamento, quindi, se si voleva aiutare la banca, era bene concorrere all'acquisto di azioni cosa che in effetti avvenne.

La baciata venne definita con Pihan a fine ottobre 2012 per 5 milioni di euro con la società Solfin spa finanziaria del gruppo; la documentazione fu firmata a novembre.

L'operazione avrebbe dovuto avere scadenza ad un anno senza oneri per la Solfin e con una remunerazione dell'1%.

Il tasso di interesse previsto sull'operazione sarebbe stato annullato dai dividendi e da uno storno ulteriore che avrebbe garantito l'1% di compenso, cosa che avvenne il primo anno.

Ad ottobre 2013, l'operazione fu rinnovata alle medesime condizioni per un altro anno e così ancora nel 2014.

A maggio/giugno 2013, Pihan e Giaccon gli proposero di partecipare all'aumento di capitale almeno per la quota riservata ai soci; anche in questo caso, visto che Citton non aveva risorse proprie, con finanziamento della banca; vennero acquistati 300 mila euro in azioni e 300 mila euro in obbligazioni convertibili con finanziamenti baciati di pari importo.

Nel 2014 le due operazioni furono riunite in un unico affidamento di 5,6 milioni. Il finanziamento non fu mai chiuso.

Altra società del gruppo Solfin, la Hotel Turist spa (di cui amministratore è Grazia Alberto) effettuò nel 2013-2014 una baciata da 1 milione di euro.

Le dichiarazioni di Citton convergono con quanto riferito alle udienze 5.6.2019 e 13.7.2019 da Franco Pisan, capo area del distretto Veneto occidentale.

L'operazione fu anticipata da un incontro, verso fine 2012, fatto da lui e MARIN, responsabile della divisione crediti, con Citton, perché il gruppo Solfin era legato da un rapporto di conoscenza con Marin.

La Solfin aveva necessità di un appoggio finanziario da parte della banca e, in occasione dell'incontro fissato per discuterne, fu esplicitamente chiesto a Citton, in cambio, di effettuare una baciata di 5 milioni.

L'operazione venne fatta tramite altra società, Solfin Finanziaria, che comprò azioni per 6 milioni di euro, di cui 5 finanziati (pag.85).

In quella occasione vennero esposti anche i termini dell'operazione, quanto alla durata di un anno e al rendimento dell'1%.

Marin partecipò solo al primo incontro, poi ci furono altri incontri, in uno di questi partecipò Debellini (pag.97).

Dalla Cf dei P.P.M.M (scheda n 392) risulta che nei confronti di Solfin in data 13/11/12 fu erogato un finanziamento di euro 5 milioni, utilizzato per l'intero in data 23/11/2012 per l'acquisto di azioni.

Il doc 22 P.M. è la nota dell'*internal audit* 21.8.2015 relativa alle prime evidenze sul capitale finanziato, da essa si evince la posizione Solfin rientra tra quelle con margine di interesse maggiormente negativo (-84.794)

6 Altre interlocuzioni con la rete ed il *management* sugli acquisti correlati.

Gianluca Girardi, direttore regionale della Lombardia, escusso all'udienza del 16.7.2019, ha ricordato le operazioni con il Gruppo Percassi e con il Gruppo Vitali seguite prevalentemente dal responsabile di area di Bergamo, Ugo Boffelli.

Boffelli disse a Girardi che occorreva *smontare* alcune operazioni finanziate e che, quindi, stava cercando imprenditori disposti a fare altre operazioni per rimpiazzare le prime.

Girardi parlò dell'operazione con il gruppo Percassi con Marin, alla presenza di Boffelli.

Il teste ha inoltre ricordato che di aver partecipato al comitato crediti in qualità di direttore regionale.

I direttori regionali partecipavano a rotazione e non avevano diritto di voto.

Al comitato partecipavano Marin, Ambrosini, De Bortoli, Balboni, Amato, e Re che era colui che presentava le pratiche.

In qualche circostanza, interveniva anche il dottor Senigaglia quando doveva presentare per le pratiche di *finanza speciale*.

Quando presentava le pratiche, Re specificava che il finanziamento o una parte di esso era destinato all'acquisto di azioni; inoltre, le pratiche di fido relative ad operazioni bacciate erano preannunciate alla divisione crediti e condivise con i componenti della stessa ossia Marin, Ambrosini, Repetto, Re, a seconda dell'organo deliberativo competente.

Il teste ha ricordato nello specifico le operazioni di capitale finanziato effettuate da Bernardini De Pace: vi fu una prima operazione a titolo personale nel 2014 del valore

di 1 mln di euro che durò quattro/cinque mesi e una seconda per l'aumento di capitale del 2014 con la società BDP Media; l'operazione fu finanziata con un nuovo affidamento concesso a Bernardini De Pace che, a sua volta, finanziò la BDP Media per sottoscrivere l'aumento di capitale.

In seguito il finanziamento concesso dalla banca fu spostato sulla società:

*"C'era la possibilità nell'ambito, concessa dal Regolamento Fida, di spostare degli affidamenti nell'ambito dei fidi di gruppo in validità, e quindi nell'ambito, sostanzialmente dello stesso gruppo, quindi mantenendo inalterato il profilo del rischio di gruppo, è stata scaricata la linea di credito al dottor Bernardini De Pace e caricata alla BDP Media, che in quel momento, quindi, aveva una consistenza patrimoniale legata al fatto che a dossier aveva le azioni della banca"*⁵⁸⁰ (pag. 62).

Il teste ha ricordato che la possibilità di spostare il finanziamento fu proposta dalla banca, condivisa da Bernardini de Pace e la decisione finale spettò a Marin.

Il capo area Fulvio Bosso all'udienza del 10.7.2019 ha ricordato che anche il personale della divisione crediti era a conoscenza delle "bacciate".

Fin dal 2009, c'era un'interlocuzione costante in merito alle operazioni tra Bosso e i colleghi della divisione crediti: Marin, Danesin, Ambrosini, Repetto, De Bortoli.

Il teste ha precisato che le operazioni bacciate più importanti, quelle pianificate direttamente tra il cliente e Sorato (o Giustini) avevano una corsia preferenziale perché mancava del tutto l'istruttoria sulle finalità del fido, venivano presentate direttamente alla divisione crediti che poi le deliberava o le sottoponeva agli organi collegiali:

"In linea di massima, l'esame del merito creditizio era banalmente liquidato sulla base del pacchetto azionario di BPV che il cliente avrebbe poi acquistato con quei denari (...) perché, ovviamente, quell'operazione, sia la forma tecnica di quell'operazione sia la modalità di riassorbimento erano incrociate, erano... cioè la finalità era l'acquisto e il rimborso sarebbe avvenuto con la vendita delle azioni" (pag. 75).

Per quanto riguarda la finalità del finanziamento, fin dal 2009, Giacomini diede l'indicazione di utilizzare una formula generica nella pratica di fido del tipo "finanziamento finalizzato a investimenti mobiliari e/o immobiliari".

Bosso ha inoltre ricordato le modalità in cui fu chiusa l'operazione Cattaneo Luisetto; si trattò di un'operazione bacciata effettuata nel mese di dicembre del 2011 per un importo di circa 21 mln di euro finalizzato all'acquisto di azioni della banca (le trattative furono condotte da Rizzi, Sorato e Giustini).

A distanza di alcuni mesi dall'operazione Cattaneo morì e si impose la necessità di chiudere l'operazione a fronte della presenza di numerosi eredi.

Della questione furono investiti la Papacchini, De Bortoli, Marin e Martelloni della direzione legale, il finanziamento fu compensato con l'annullamento delle azioni.

Un ulteriore elemento a carico dell'imputato è costituito dagli s.m.s. in cui Marin ricorda a Sorato di riferire al Presidente su alcune rilevante operazioni di capitale finanziato.

Il doc. 653 è un sms del 27.9.2011 con cui Marin scrive a Sorato: *"ricordati di massaggiare il presidente per le pratiche di oggi in Cd.A. - quelle su acquisto valori mobiliari .. Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni"*.

Il teste di p.g. Tavilla ha ricordato che effettivamente Ambrogio e Francesco dalla Rovere il 20.12.2011 ottennero rispettivamente un finanziamento da 13 milioni e 6,5 milioni di euro utilizzati per acquisto azioni.

Lorenzo Cattaneo acquistò in pari data €10 milioni di azioni con finanziamento destinato a acquisto valori mobiliari.

Luigi Morato ricevette un finanziamento per 10 mln, effettuando poi un acquisto di azioni per 10 mln.

Luca Morato (cfr la scheda a pag. 396 della consulenza del P.M.) effettuò un finanziamento per 2,7 mln di euro, acquistando poi azioni per 2,5 milioni; Giampaolo Ferrari (scheda a pag. 808 della consulenza del P.M.) nella stessa seduta fu finanziato per 4,5 mln e acquistò 4 mln di azioni lo stesso giorno.

Ferruccio Ferrari (scheda a pag. 1254 della consulenza del P.M.) ricevette un finanziamento di 4,5 milioni di euro, con cui acquistò 3,75 milioni di euro in data 30 settembre.

Il doc. 655 è un sms inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 *"Ti ricordo Zigliotto da parlarne al pra. per il fido da farsi sulla sua finanziaria"*; il riferimento è all'operazione di acquisto azioni effettuata da Zeta srl.

Infine il doc. 661 P.M. è un sms datato 17/10/2012 inviato da Emanuele Giustini a Samuele Sorato (*"faccio anche Zigliotto, Marin d'accordo. Vedi problemi?" "il fratello ha già in atto operazione"*); è evidente il riferimento alla natura correlata dell'operazione su cui vi è il consenso dell'imputato Marin, atteso che il fratello di Zigliotto, Gianmarco aveva già in essere un'operazione correlata.

Significative del ruolo dell'imputato sono le risultanze degli accertamenti svolti dall'audit sul capitale finanziato.

La Nota del 7 maggio 2015 *internal audit* (doc 23 P.M.) su Marin, riscontra il ruolo "passivo" dell'imputato che mal si concilia con la posizione di Vice Direttore tenuto conto che la maggior parte delle posizioni correlate del portafoglio Rizzi furono deliberate da organi collegiali su presentazione di Marin (87%) o deliberate dal responsabile divisione crediti.

La nota dell'audit del 21.8 (doc.22) riporta le dichiarazioni Marin ed evidenzia che Rizzi riferì che, nel corso di una cena tenutasi a Sandrigo nel 2013, parlando dei fidi K Marin disse che la verifica di Banca d'Italia del 2012 non aveva rilevato alcun problema; Pillan dichiarò altresì che la bacata Solfin di 5 milioni fu perfezionata all'esito di un incontro con Citim cui partecipò lo stesso Marin.

La nota dell'audit 7 maggio 2015 doc. 22 P.M. è la relazione finale sugli accertamenti svolti alla luce delle interviste fatte alla rete che sono allegate e viene portata al Cd.A. del 28.8.15 sul coinvolgimento della Divisione Crediti e riporta: *sulle iniziative riqualificazione impieghi e revisione fidi era verificata la quantità di azioni sottoscritte dai clienti provvedendo in taluni casi a contattare l'area o il proponente per avere delucidazioni in merito. In comitato crediti questo tipo di pratiche veniva deliberato senza problemi.*



Il 31.7.15 Marin dichiara che "tutte le proposte relative ad operazioni di specie di competenza degli organi collegiali venivano da lui sottoposte direttamente al Direttore Generale chiedendo istruzioni" e venivano poi prestante da Marin stesso o suo sostituto (al Comitato Centrale Fidi, al Comitato Esecutivo, al C.d.A.); nell'occasione veniva esposto quanto indicato nella nota di proposta e non vennero mai sollevate obiezioni.

Sulle altre iniziative Marin dichiara:

- *pre deliberato: era stata una proposta sottoposta al C.d.A. su iniziativa della Divisione Mercati sulla quale la Divisione Crediti si era limitata a verificare che i clienti estratti rispondessero ai requisiti previsti in termini di rating; ha quindi riferito di non essere a conoscenza dell'utilizzo di tale iniziativa a supporto della vendita di azioni BPI e né tanto meno dell'applicazione di spread differenziati;*
- *proposte K: di non essere stato informato di questo fenomeno anche se ne aveva intuito l'esistenza a seguito dell'incremento delle proposte di specie registrate sul finire dell'operazione di aumento di capitale. Le proposte deliberate erano sempre avviate nel rispetto della normativa vigente per la valutazione del merito creditizio e senza tener conto del possesso o meno di azioni Banca;*
- *crucivo dei fatti di non essere a conoscenza di particolari iniziative finalizzate a promuovere l'acquisto di Azioni BPI e che tutte le revisioni erano oggetto di ordinaria analisi tecnica prescindere dal possesso o meno di azioni Banca.*

Nella suddetta nota, Marin riferisce altresì che nella verifica ispettiva sul credito condotta da Banca d'Italia nel 2012 il team ispettivo aveva richiesto tutte le posizioni in bonis con utilizzi di gruppo sino a 10 milioni di euro. A fronte di tali liste, dove erano ricomparsi anche i principali soci affidati dalla Banca, ha analizzato i primi 16/20 soci chiedendo le proposte di fido ed i movimenti di conto corrente senza formulare alcun rilievo. Alcune posizioni caratterizzate da operazioni baciate erano state oggetto di specifici incontri di approfondimento con gli ispettori Banca d'Italia.

7. Le interlocuzioni con la vigilanza.

Per quanto riguarda la ricostruzione delle interlocuzioni con i componenti della squadra ispettiva nel corso dell'ispezione sul credito del 2012 si rinvia alla trattazione specifica nel capitolo IX.

Nel 2013 Paolo Marin partecipò a due incontri interlocutori con le autorità di Vigilanza: in data 22 luglio 2013 insieme al segretario generale Sommella ed il 25 luglio 2013 con il direttore generale Sorato; secondo quanto riferito dal teste Mauro Parascandolo⁵⁸¹, nel corso di entrambi gli incontri, furono forniti alla vigilanza aggiornamenti sull'aumento di capitale in corso, dando ampie rassicurazioni sul buon esito del collocamento, ovviamente omettendo qualsivoglia riferimento al ricorso all'assistenza finanziaria per il collocamento delle azioni (doc 451 P.M. appunto per il capo del servizio del 2.8.2013),

Il testimone Vincenzo Cantarella ha condotto da febbraio ad agosto 2014 l'accesso ispettivo nell'ambito dell'A.Q.R. presso Banca Popolare di Vicenza, accesso finalizzato alla verifica dell'attivo dei bilanci bancari al 31 dicembre 2013.

581 Udienza 28.11.2019.

L'accertamento è consistito in una revisione della qualità degli attivi bancari allo scopo di verificare se il capitale c.d. «di migliore qualità» delle banche (Common Equity Tier 1, CET1) fosse adeguato a fronteggiare la rischiosità dei vari attivi (prestiti, titoli, etc.). L'ispettore Cantarella ha ricordato di essersi stabilmente relazionato durante l'accertamento ispettivo con Paolo Marin, nella veste di responsabile della divisione crediti, egli ha specificato che non ebbe alcun riscontro dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato, né rinvenne alcuna traccia documentale dell'esistenza di lettere di impegno al riacquisto da parte della banca, eppure nell'ambito del campione di posizioni esaminate durante l'accesso ispettivo vi erano sicuramente posizioni di azionisti finanziati dalla banca (sono le posizioni Giorgio Maschio, Adamo Dalla Fontana, Donata Imeri, Tamburino-Buongiorni, le società Rivoli, Sofigeco, Zaffiro Holding, Black Rock, Zappa e Zeta)⁵⁸².

8. La versione dell'imputato

Paolo Marin ha reso esame nel corso delle udienze dell'11 e 16 giugno 2020, l'imputato ha in buona sostanza negato il suo coinvolgimento nell'anomala operatività della banca nel capitale finanziato, rendendo dichiarazioni che presentano numerosi profili di difformità rispetto alla versione difensiva originariamente resa in corso di indagine.

Le operazioni correlate e la formula acquisto valori mobiliari e/o immobiliari

La prima operazione correlata da lui esaminata risale al 2008, all'epoca era direttore responsabile della Direzione Imprese e membro del Comitato Crediti, era la posizione Costmar S.r.l., Gruppo Stella Estel, destinataria di un fido di 17milioni di euro, deliberato nel 2006; in quella occasione chiese spiegazioni sulla regolarità dell'operazione e gli fu detto che - trattandosi di una banca cooperativa - non era applicabile a giudizio dei legali il disposto di cui all'art 2358 cc (tra gli altri erano presenti Seretti, Giustini, Colombera); a questa seguì nel 2009 l'operazione fatta con Loison Tranquillo.

Le prime operazioni rilevanti furono deliberate dal C.D.A. nell'agosto/ settembre 2011, si trattò delle famiglie Ferrari, Morato, Ravazzolo, le operazioni, negli anni successivi, furono tutte mantenute nelle forme di aumenti, rinnovi ecc.

L'imputato ha poi spiegato che la causale "acquisto valori mobiliari e immobiliari" era "una formula generica di cui non serviva neanche tenerne conto perché era evidente da quelli che erano gli utilizzi e i depositi"⁵⁸³, era in uso almeno dal 2006, si trattava di un espediente tecnico per garantire il perfezionamento del fido, in quanto non esisteva il prodotto "finanziamento per acquisto azioni".

La tesi non è credibile, l'assunto dell'imputato è stato smentito dai numerosi funzionari e dirigenti di BPVi sopra indicati che hanno concordemente riferito che l'utilizzo della formula aveva la duplice finalità di occultare, in caso di accertamenti ispettivi, la correlazione tra finanziamento e acquisto azioni e di rendere

582 Cfr. doc 583 elenco posizioni esaminate durante A.Q.R.

583 Udienza 11.6.2020 fonoreg. pag. 22

immediatamente riconoscibile agli analisti della filiera del credito la reale natura dell'operazione.

Marin ha poi precisato che non fu mai informato del fatto che i finanziamenti erano destinati all'acquisto delle azioni (cfr a pag 26: *IMPUTATO MARIN - No, nessuno è mai venuto a dirmelo. E neanche i miei dirigenti, che guardavano le pratiche, sono venuti a dirmelo*).

In ogni caso egli era convinto che il capitale finanziato venisse scomputato; in bilancio era indicata una riserva indisponibile di € 3,7 miliardi ampiamente sufficiente a coprire *"le operazioni che vedevamo noi in sede centrale. Io ho visto girare, mi son fatto i miei calcoli ultimamente, su circa 400milioni di operazioni, media, non superavano mai questo importo di delibere negli Organi collegiali. PRESIDENTE - Di operazioni media, chiedo scusa, di capitale finanziato? IMPUTATO MARIN - Finanziamento correlato, quello che abbiamo visto deliberato, rinnovato"*⁵⁸⁴

Si tratta di una versione illogica e contraddittoria, l'imputato ha dapprima negato di essere stato messo a conoscenza della natura correlata delle operazioni (elemento questo che contrasta radicalmente con le risultanze testimoniali già esaminate) ed ha poi affermato di aver sempre confidato che la riserva indisponibile in bilancio fosse sufficiente a coprire i 400 milioni di capitale finanziato deliberato dagli organi collegiali

La versione resa in dibattimento è inoltre in contrasto con quanto riferito in fase di indagini; nel corso dell'interrogatorio del 2 maggio 2017 (prodotto all'udienza 18.6.2020) aveva affermato: *"Confermo che nei bilanci di competenza non vi era alcuna evidenza relativa alle operazioni basate. Di questo non ho parlato con altri colleghi - questo mi pare che ce l'ha già detto - nonostante che per i miei anni 2013 e 2014, nei relativi bilanci di esercizio emergessero i finanziamenti concessi a clienti per la sottoscrizione delle azioniBPI"*.

In dibattimento Marin ha inoltre ricordato che "l'unico incontro a cui ho partecipato nel corso del quale è stato affrontato l'argomento dei finanziamenti correlati è stata una riunione risalente al giugno 2014 alla quale sono stato convocato da Giustini, con la partecipazione dei direttori regionali, nella quale mi è stato anticipato che entro breve sarebbero arrivate alla divisione crediti pratiche per finanziamenti correlati"; nel corso della riunione ci furono lamentele da parte di Sorato per l'eccessiva rigidità della divisione crediti che bloccava le pratiche di finanziamento correlato; in quella sede lui ribadì che l'assenza di merito creditizio era ostativa all'affidamento, per questo motivo entrò in contrasto con il direttore generale che gli annunciò che lo avrebbe trasferito a Palermo.

Nel corso dell'interrogatorio reso il 28 aprile 2017 Marin aveva invece spiegato che i motivi di contrasto con Sorato sorsero perché dalla primavera 2014 cominciò a opporsi alle operazioni basate fatte sempre con gli stessi clienti: "Inoltre nel maggio-giugno 2014 avevo iniziato a dire basta alle operazioni correlate sugli stessi nominativi, nel senso che avevo dato indicazione agli analisti di non procedere all'analisi di alcune istruttorie relative ad operazioni del genere, tipo Ravazzolo. Anche questo era stato motivo di contrasto con Sorato, ma ritengo che non abbia inciso sul mio trasferimento".

Secondo la versione resa dall'imputato in dibattimento, il suo trasferimento a Palermo ebbe una natura punitiva per il disallineamento rispetto alla politica di indirizzo imposta da Sorato; sul punto il tribunale rileva due circostanze in palese contraddizione con la tesi difensiva:

1. l'ascolto del file audio del comitato di direzione del 10.11.

2014 non rivela alcun disallineamento di Marin rispetto alle indicazioni di Sorato (che peraltro manifesta la necessità di spostare il capitale finanziato da Vicenza verso Milano e Roma), al contrario Paolo Marin interviene a proposito dell'operazione con Sorgente, suggerendo di strutturarla in modo da non fare emergere la natura finanziata della stessa;

2. il trasferimento (rectius il distacco) presso la sede di Banca Nuova comportò per l'imputato l'assunzione del prestigioso incarico di Direttore generale e il riconoscimento un più vantaggioso trattamento economico; dagli atti della causa intentata dinanzi al giudice del lavoro di Vicenza si evince che l'imputato - nella veste di Vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Crediti - percepiva una retribuzione lorda annua di €477.961,90, dal 1 gennaio 2015 e per un periodo di 12 mesi fu distaccato da BPVI presso la controllata Banca Nuova SpA per avvicinare l'allora Direttore Generale Umberto Seretti, per la durata del distacco gli furono attribuiti un alloggio in comodato gratuito con spese condominiali e utenza a suo carico, un concorso spese di 70.000 euro lordi e un'indennità di mansione di 100.000 di euro lordi (cfr doc. 144 P.M. memoria difensiva Marin).

Paolo Marin ha ammesso che non dichiarava esplicitamente in CdA la natura dell'operazione, limitandosi ad esporre che vi erano depositi a collaterale, ciò in quanto non sapeva se gli affidamenti sarebbero stati tutti destinati ad azioni della banca,

L'operazione Sorgente

L'imputato ha ricordato che in relazione all'operazione Sorgente (operazione baciata con cui attraverso BPVI Finance fu erogato un finanziamento di euro 25 milioni alla società del gruppo Mainetti utilizzato per acquisto di azioni dal fondo Optimum), la pratica fu avanzata dalla filiale di Roma per un finanziamento di euro 25 milioni destinato ad un acquisto immobiliare a New York, l'analisi del merito creditizio fu fatta da Sinigaglia (documento n. 9 prod. Marin avente ad oggetto la delibera Main Source).

La Main Source era una società del gruppo Mainetti, un gruppo fortemente patrimonializzato.

Marin ha precisato che *"Per me era un'operazione non correlata questa qui. Non la potevo neanche collegare, per l'importo, all'importo dei fondi estere di cui si è parlato, che dovevano liberarsi delle azioni"*.

Anche in tal caso, la versione resa in dibattimento contrasta con quanto riferito dallo stesso imputato in corso di indagini, infatti nel verbale 28 aprile 2017 in relazione all'operazione Sorgente, egli precisò: *"Si tratta di un'operazione baciata proposta da Piazzetta e Sorato, istruttoria seguita da Sinigaglia. L'operazione è stata seguita da Piazzetta in quanto il collega mi ha telefonato per chiedere il motivo per cui tardava il perfezionamento"*

dell'operazione, intendo l'erogazione. Sono venuto a conoscenza di questa operazione con la proposta di affidamento giunta in Direzione Crediti. Ho compreso che si trattava di un'operazione baciata in quanto la causale dell'affidamento era indicata con la generica dicitura di cui ho già detto prima, 'vogliere opportunità di mercato' o analoghe, e inoltre vi era l'impegno al deposito dei titoli presso BPI".

La circostanza che Paolo Marin fosse pienamente consapevole della natura finanziata dell'operazione e del suo scopo (la dismissione delle azioni dal fondo Optimum) emerge in modo palese dal file audio del comitato di direzione del 10.11.2014 (doc 110P.M.), laddove «a proposito dell'operazione da fare con l'uomo di Roma con lo sconto del 10%» (il riferimento è all'acquisto dai fondi poi effettuato con lo sconto del 10% da Sorgente, circostanza ammessa dall'imputato Piazzetta) egli interviene per raccomandare a Sorato e Piazzetta "di non fare importi baciati, questo volevo dire... tutto qua... cioè voglio dire, ne fai 25, dopo gli do un fido di 29, con gli altri 4 compra qualcos'altro... e dopo gli altri 2, gliene piazziamo un altro, con un finanziamento di 4... se riesci a fare un misto mare... va be' va be' poi me la gioco io, non è un problema, me la gestisco io, più semplice, meno interlocutori" (cfr doc 110 P.M. pag 43)

Un ulteriore riferimento di Marin a questa operazione ed al collegamento con i fondi esteri è contenuto nella conversazione intercettata tra Lorio e Marin intercettata in data 8.9.2015 n 478

Lorio: Ma questa operazione qua che nasce finanziata da BPI, Viname, eccetera, tu non la conosci?

Paolo: No, io l'ho vista passare portata in consiglio, ma l'organizzazione è stata tutta tramite Piazzetta e il dottor Sorato. Quindi io proprio non la conosco.

Lorio: Ma che vuol dire "l'ho vista passare e andare in consiglio"?

Paolo: Cioè, è stata fatta l'analisi creditizia di tutto, e è stata esaminata col discorso dei 5 miliardi che hanno di patrimonio immobiliare e quant'altro, mettendoci il controllo e una, diciamo, patranage non impegnativa della capogruppo; è stata portata avanti per il discorso di investimenti su fondi e su altre cose... Mainetti che è il proprietario, che avevano rapporti continui... Perché io poi avevo chiamato il capoarea di Roma a dire: "Ma da cosa nasce 'sta roba qua?". "Ma, perché abbiamo fondi e - Sorgente di qua, patrimonio immobiliare, si incontrano sempre Mainetti con il dottor Sorato e il dottor Piazzetta qui nella sede di Roma. E nasce per fare investimenti di fondi e quant'altro, e va beh, mandatela avanti".

L'imputato ha inoltre spiegato in dibattimento che il suo riferimento a evitare importi baciati nel corso del comitato di direzione del novembre 2014 era diretto ad evitare di rendere palese il collegamento con i fondi

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI: Era fatto su quale ottica? Cioè quale era l'ottica di non fare un importo baciato?

IMPUTATO MARIN: La mia ottica è, il baciato lo intendeva con lo svuotamento delle azioni nei fondi. Quello era la mia ottica, non volevo collegamenti di nessun genere."

Anche in relazione a questo profilo nel corso dell'interrogatorio reso in data 2 maggio 2017 egli aveva riferito: "Nel corso di questa riunione consiglio di non fare operazioni di finanziamento correlato per importi baciati e di fare un misto mare, vale a dire concedere un finanziamento più ampio", "...in modo da consentire al cliente l'acquisto di azioni BPI" e di altri strumenti finanziari

al fine di far apparire le operazioni correlate più regolari agli occhi di tutti, di chi doveva controllare, vale a dire agli Organi di Vigilanza, la società di revisione e all'Audit".

Operazione Solfin

Marin ha ricordato che conosceva da anni Citon (Solfin fa parte del gruppo Sorgente), nel 2012 la società richiese un affidamento a BPVi offrendo garanzie ipotecarie sul proprio patrimonio immobiliare; nel corso delle trattative Pilon - agendo d'iniziativa - chiese a Citon la disponibilità comprare azioni della banca, precisando che la banca avrebbe finanziato gli acquisti " Pilon dice - noi possiamo anche finanziare gli acquisti", io dico: "va beh, è possibile, c'è il collaterale - glielo dico io - ,tenete conto che operazioni ne stiamo facendo di questo genere qua", gliel'ho detto io,ho confermato: "abbiamo anche in corso l'ispezione 2012 - ho detto - e sono state anche viste". Bene, qui finisce. ⁵⁸⁵

Anche in relazione a questo episodio il narrato dell'imputato è smentito dalle dichiarazioni di Citon che ha riferito della esplicita iniziativa di Marin tesa a proporre al cliente l'operazione baciata dell'importo di euro 5 milioni.

L'ispezione sul credito del 2012

Marin ha ricordato che in data 1 / 2 luglio l'ispettore Sansone gli chiese informazioni circa la posizione Cattaneo, gli spiegò che si trattava di un finanziamento destinato all'acquisto azioni della banca; Sansone gli disse che avrebbe consultato il fascicolo (disse : "Va bene, guardo il fascicolo e poi eventualmente le faccio sapere di più, di che cosa ho bisogno".)

Il giorno dopo l'ispettore chiese via mail ad Ambrosini la domanda di acquisto delle azioni e l'ammissione a socio, ricevuti i documenti richiesti, gli contestò che la sottoscrizione delle azioni era avvenuta prima della delibera("Qui hanno sottoscritto la domanda di ammissione a socio e la domanda di sottoscrizione delle azioni prima della delibera, non va bene". pag 75)

Sansone esaminò poi la posizione Bragagnolo chiedendo ad Ambrosini tutta la documentazione, il 3 luglio Marin ebbe un colloquio con l'ispettore in cui chiarì che - in caso di acquisti correlati - la banca avrebbe comunque potuto compensare l'utilizzo delle azioni con l'annullamento ex art. 16 e 20 dello statuto; quello stesso giorno incontrò gli ispettori Testa e Sansone gli chiesero l'elenco dei primi trenta soci con i relativi finanziamenti in essere e controvalore azioni; l'elenco fu da lui personalmente consegnato la sera del 4 luglio 2012 ai due ispettori, in quella occasione lui stesso chiarì agli ispettori che nell'elenco dei primi 30 soci, 14 erano finanziati al 95%: ("Di queste, quattordici posizioni hanno affidamenti", "Per cosa?", "95% i finanziamenti per comperare azioni, tipo Cattaneo") (cfr. doc. n 508 è la mail del 04.07.2012 inviata da ROMANO a MARIN contiene l'elenco dei primi 30 soci, per ctv azioni detenute da ciascuno, "come da intese" Marin dà indicazione ad Ambrosini di inserire la lista i casella Bankit).

585 Ibidem pag. 65

Gli ispettori pertanto gli chiesero di esaminare tutti i fascicoli ("Ci porti tutti i fascicoli". Io il giorno dopo ho fatto scannerizzare tutti i fascicoli di tutte quelle operazioni lì alla segreteria e sono stati consegnati a mano e poi caricati nel portale". pag 76)

Informò il Direttore Generale, anche per iscritto, il 5 luglio delle richieste sui finanziamenti, fatte dalla squadra ispettiva, dopo questo passaggio non ebbe più modo di parlare del tema con gli ispettori

La struttura fu informata della consegna dei fascicoli, successivamente seppe da Ambrosini che gli ispettori avevano chiesto anche a lui spiegazioni sui fascicoli in particolare sulle domande di acquisto azioni,

Nel corso delle interlocuzioni con la squadra ispettiva non fu fatto mai alcun riferimento alla necessità di deduzione del capitale finanziato, l'unico argomento affrontato fu il merito creditizio: "non hanno mai parlato, nell'ispezione, di capitale, che andasse tolto dal capitale, non me l'hanno mai accennato; mi hanno anche detto: per noi il merito di credito c'è, sono persone conosciute, potevate compensare, hanno voluto vedere quello che potevamo compensare; hanno anche detto che per loro si guarda tutto il rapporto, mi ricordo Sansone, erano frasi generiche: "vado a vedere cos'è il rapporto, il cash flow e quant'altro", tutte queste cose qua. Ma sul fatto del patrimonio non mi hanno detto niente, mai niente durante l'ispezione." (pag 89)

L'imputato ha infine ricordato che informò Sorato di aver consegnato la lista agli ispettori, precisandogli di aver detto loro della natura correlata delle operazioni di Cattaneo/Luisetto e Dalla Rovere, oltre che della presenza di altre operazioni simili nella lista, Sorato gli rispose con un ironico "ti ringrazio."

A giudizio del tribunale, l'affermazione dell'imputato circa il disvelamento agli ispettori Testa e Sansone della natura correlata delle operazioni effettuate da Cattaneo/Luisetto e da almeno 14 dei clienti della lista dei primi trenta soci non è credibile.


In primis essa non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni Sansone, Testa e Bregantin che anzi hanno concordemente negato di essere stati informati da Marin ovvero da Ambrosini della natura correlata delle operazioni oggetto di accertamento ispettivo.

L'imputato Marin ha asserito che fu caricato nella directory della squadra ispettiva il dossier documentale relativo alla lista dei 30 soci corredato con tutte le informazioni sui finanziamenti correlati, la circostanza tuttavia non ha trovato alcun riscontro documentale.

Anche, nella mail inviata ai colleghi in data 4 luglio 2012 Marin precisa di aver illustrato la lista fido cliente e indica le posizioni su cui erano stati chiesti approfondimenti, senza fare alcun riferimento al disvelamento della natura correlata delle operazioni.

Cfr il Doc. 510 P.M. è la mail del 04.07.2012 inviata da Marin a Giustini e Turco;

Marin gira ai colleghi la email trasmessa da Ambrosini in data 4.7.2012, alle 16:41 (contenente anche quella precedente di Sansone ad Ambrosini delle ore 15:47), scrivendo "dei primi 30 soci presentati agli ispettori, le richieste per ora di



approfondimenti dopo che il sottoscritto ha illustrato con posizione fido/cliente le controparti sono le tre sotto indicate. Preparatorio la documentazione con l'ausilio del collega ROMIO, già contattato da AMBROSINI e dal quale chiediamo celerità."

Un ulteriore elemento significativo della inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato in dibattimento si trae dalla lettura delle intercettazioni in atti, segnatamente nella conversazione tra lo stesso Marin ed l'ex consigliere delegato Divo Gronchi

Il progr. 2342 del 29/10/2015 riporta la telefonata tra Paolo Marin e Divo Gronchi, (pag. 182 della perizia di trascrizione) in cui Marin informa Gronchi della consegna durante l'ispezione del 2012 della lista dei 30 soci e dell'assenza di rilevati sul punto capitale finanziato nel rapporto ispettivo commentando sarcasticamente "la Banca di Italia sa leggere le istruttorie o no, a questo punto mi chiedo, hai capito?"; alcun riferimento fa invece al presunto disvelamento della natura finanziata delle operazioni agli ispettori.

Altro elemento sintomatico della natura evidentemente postuma della tesi sostenuta dall'imputato è la circostanza che negli atti giudiziari relativi alle cause di lavoro e all'azione di responsabilità dinanzi al tribunale delle imprese si faccia riferimento unicamente alla consegna della lista dei trenta soci e di copia delle delibere di erogazione dei fidi, omettendo qualsiasi riferimento alla interlocuzione esplicativa della natura correlata delle operazioni esaminate

Nel ricorso introduttivo (doc 143 P.M.) dinanzi al giudice del lavoro di Vicenza per l'impugnativa del licenziamento al paragrafo 10.1 si legge: *"In quell'occasione il sig Marin ha collaborato con gli ispettori fornendo qualsiasi chiarimento in merito alle operazioni di erogazione del credito esaminate in particolare il ricorrente su richiesta degli ispettori ha trasmesso la lista dei primi trenta soci della BPV e per coloro che tra questi erano anche beneficiari di fidi copia delle delibere di erogazione dei fidi anche comprendenti ed operazioni basiate (doc.17). Con riferimento a tali operazioni gli ispettori non avevano mosso alcun rilievo al sig Marin e in generale alla Divisione Crediti in ordine alla correlazione tra il fido deliberato e le azioni successivamente acquistate".*

Di analogo tenore la difesa articolata dall'imputato nella comparsa dinanzi al tribunale delle imprese per l'azione di responsabilità intentata nei suoi confronti (doc 130 P.M.). Parimenti nel corso dell'intervista all'internal audit in data 30.7.2015 (doc 22 P.M.) l'imputato riferì che la squadra ispettiva nel 2012 analizzò la lista dei principali soci affidati della banca *"chiedendo le proposte e i movimenti di conto corrente senza formulare alcun rilievo"*.

Le dichiarazioni di Paolo Marin sono intrinsecamente contraddittorie; egli ha dapprima negato di essere stato informato circa la natura correlata degli acquisti da lui deliberati; ha precisato di non aver relazionato al C.d.A. sulla correlazione in quanto non poteva conoscere il reale utilizzo da parte del cliente della somma erogata, infine, ha riferito di aver compiutamente informato gli ispettori della natura correlata degli acquisti (che aveva negato di conoscere), ne consegue un giudizio di assoluta inattendibilità della sua ricostruzione dei fatti.

9. Conclusioni



Le prove testimoniali e documentali dianzi esposte consentono di affermare con tranquillante certezza la responsabilità dell'imputato per le condotte di reato a lui ascritte.

Paolo Marin, nella veste di vicedirettore generale, responsabile della divisione crediti ha consapevolmente indirizzato la politica di erogazione del credito verso i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, apportando in tal modo un rilevante contributo alla realizzazione dei reati per cui è processo.

Egli ha costantemente assicurato che la rete si uniformasse alla prassi operativa mediante l'utilizzo della formula di stile nelle P.E.F. e del distanziamento temporale tra fido e acquisto azioni; condotte imprescindibili per garantire l'occultamento del capitale finanziato nel bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza.

Nella veste di componente del C.d.A. di BPVI *Finance* negli anni 2012 /2013 oltre che di responsabile della divisione crediti era altresì pienamente a conoscenza delle operazioni correlate effettuate attraverso la controllata irlandese (le sorelle lussemburghesi - cfr testimonianza Girardi, operazione Sorgente).

Marin aveva inoltre il compito di presentare le pratiche di finanziamento al C.d.A. ovvero ai comitati endoconsiliari; in tali occasioni ha sistematicamente omesso di evidenziare la natura correlata degli affidamenti proposti.

Egli si è personalmente attivato per la conclusione dell'operazione baciata con Ezechiele Citton, nel 2012 durante l'ispezione da parte dell'autorità di Vigilanza

Si è in diverse occasioni relazionato con le autorità di vigilanza - sia in sede ispettiva sia nel corso delle interlocuzioni informali - omettendo consapevolmente qualsivoglia riferimento al fenomeno capitale finanziato.

La rilevanza dell'apporto concorsuale della condotta dell'imputato nella realizzazione dei reati contestati emerge con plastica evidenza dalla consultazione della tabella n. 1 allegata al supplemento di consulenza tecnica del P.M. datata 14/11/2019.

Nelle annualità in contestazione, il C.d.A. ha deliberato 414 milioni di operazioni correlate (pratiche presentate dall'imputato con il generico riferimento alla finalità di acquisto di valori mobiliari o immobiliari).

Il Comitato Crediti (di cui era membro Marin) ha deliberato operazioni correlate per l'importo di €160 mln.


L'imputato, quale organo monocratico dotato di autonoma potestà deliberativa, ha approvato 108 mln di operazioni correlate.

Il comitato Esecutivo ed il Comitato Centrale fidi hanno deliberato euro 63 e 49 mln di capitale finanziato, anche in tal caso sulla base della presentazione delle pratiche effettuata da Paolo Marin.

Egli ha pertanto partecipato consapevolmente alla fase deliberativa di finanziamenti correlati per un importo di circa 800 milioni.

È altresì provato l'elemento psicologico dei reati contestati:

il ruolo di vice direttore generale, la costante interlocuzione dell'imputato con il direttore generale e con la divisione mercati nella elaborazione delle strategie di raccolta del capitale, l'accurato monitoraggio messo a punto dal *management* per rilevare gli obiettivi di raccolta, la significativa partecipazione dell'imputato al comitato di direzione del 10.11.2014 nel corso del quale furono analizzati dagli imputati tutti gli



aspetti qualitativi e quantitativi del capitale finanziato e proposte diverse soluzioni per "smontare le baciato", il diretto coinvolgimento di Marin nella fase deliberativa di ben 800 milioni di euro di capitale finanziato delineano - a giudizio del Tribunale - un quadro probatorio univocamente dimostrativo della piena consapevolezza dell'imputato di tutte le condotte di reato ascrittegli.

Conclusivamente, va affermata la responsabilità di Paolo Marin in relazione ai reati ascritti in imputazione.



CAPITOLO XV IL RUOLO DI ANDREA PIAZZETTA

Indice

1. Le funzioni della divisione finanza
2. Le operazioni estero su estero connesse allo scudafondo 2012: Palma, Ginestra, Luna
3. I fondi lussemburghesi
 - 3.1. La genesi dell'investimento nei fondi *Athena* ed *Optimum*
 - 3.2. L'acquisto di azioni BPVI da parte dei fondi
 - 3.3. Gli investimenti nel fondo *Optimum Multistrategy II* da parte di BPVI *Finance*
 - 3.4. La dismissione delle azioni BPVI da parte dei fondi
 - 3.5. L'operazione Sorgente
 - 3.6. I rapporti tra *Optimum* e BPVI: il ruolo di Girolamo Stabile
 - 3.7. La testimonianza di Alberto Matta
4. La partecipazione di Andrea Piazzetta al comitato di direzione dell'8.11.2011
5. Il coinvolgimento di Piazzetta nel rilascio delle lettere di impegno e in altre operazioni di capitale finanziato
 - 5.1. La lettera di impegno a Favrin
 - 5.2. Operazioni correlate fatte da Edoardo Tagliabue
6. La riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014
7. L'episodio KPMG
8. Il coinvolgimento nella *task force*
9. Interlocuzioni con la vigilanza
10. La predisposizione dei documenti d'offerta
11. Le intercettazioni telefoniche
12. La versione dell'imputato
13. Conclusioni


1. Le funzioni della divisione finanza.

Le principali competenze attribuite dal funzionigramma di BPVI (261 P.M.) alla divisione finanza erano le seguenti:

- partecipare al coordinamento e allo sviluppo delle attività del mercato primario e secondario su comparti azionari e obbligazionari;
- curare l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi e l'emissione dei prestiti obbligazionari del gruppo, coordinandosi con le Unità competenti;
- collaborare con la Divisione Mercati nell'adeguare i prodotti e i servizi finanziari da offrire alla clientela, sulla base delle esigenze/opportunità rilevate, tenendo conto delle linee guida definite dal Comitato Prodotti e *Wealth Management*.

All'interno della divisione, il nucleo "Documentation" si occupava di valutare l'adeguatezza e l'allineamento degli strumenti finanziari e dei processi alla normativa primaria (T.U.F., T.U.B., Regolamenti Consob e Banca d'Italia) e secondaria nonché alla normativa interna nella prestazione dei servizi d'investimento o comunque nello svolgimento dell'attività della Divisione Finanza, con precipuo riferimento alla materia dei servizi di investimento, supportando la divisione nei rapporti con le funzioni di *compliance*, legale, auditing e organizzativa.

L'unità svolgeva inoltre un ruolo di supporto alle funzioni responsabili del processo di gestione delle informative da fornire alla clientela prima della negoziazione di



strumenti finanziari, conformemente con il dettato dell'art. 31 del Regolamento intermediari, nelle fasi di aggiornamento delle stesse.

Partecipava, per la parte di competenza della "Divisione Finanza", alla redazione della relazione per le Autorità di vigilanza sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento.

Assicurava l'informativa e le segnalazioni istituzionali di propria competenza, coordinandosi con le Unità competenti.

Andrea Piazzetta, vicedirettore generale di BPVI, dal 2009 è stato nominato responsabile della divisione finanza.

Ha inoltre ricordato di aver svolto incarichi di amministrazione in alcune società controllate dalla banca: è stato amministratore di Arca Sgr, amministratore - insieme all'avvocato Ambrosetti - in Cattolica Assicurazioni, consigliere di amministrazione della BPV *Finance*, amministratore in Cattolica Life.

Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova del ruolo svolto da Andrea Piazzetta in alcune operazioni di capitale finanziato di rilevante importo effettuate attraverso la controllata irlandese BPVI *Finance* e nella sottoscrizione dei fondi lussemburghesi utilizzati come strumento di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte della banca vicentina, in particolare - attraverso i fondi esteri - nell'ambito dell'iniziativa svuotafondo 2012 furono collocati 60 milioni di euro di azioni BPVI.

2. Le operazioni estero su estero connesse allo svuotafondo 2012: Pelmo, Ginestra, Luna

Andrea Piazzetta ha fornito un contributo determinante in relazione alle operazioni di capitale finanziato effettuate dalle "tre sorelle lussemburghesi" Jupiter, Makalu e Brum nel 2012 (campagna svuotafondo) e nel 2013 (aumento di capitale).

L'ispettore Gianluca Manni, nel corso della sua deposizione, ha ricostruito le operazioni Pelmo, Luna, Ginestra.

Nel novembre/ dicembre 2012 BPVI *Finance* erogò tre fidi cd. bullet di 10 milioni di euro l'uno a tre società lussemburghesi Jupiter, Makalu e Brum che girarono la liquidità ricevuta alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra che acquistarono azioni BPVI per importi corrispondenti ai finanziamenti erogati³⁶.

A luglio 2013, fu strutturata un'operazione analoga per la sottoscrizione dell'aucap 2013: BPVI *Finance* International concesse finanziamenti per € 3 mln alle società lussemburghesi che trasferirono la liquidità alle società italiane: LUNA INVESTIMENTI Srl (€ 0,92 mln con valuta 6.8.2013), PELMO INVESTIMENTI Srl (€ 1,1 mln, con valuta 31.7.2013) e GINESTRA INVESTIMENTI Srl (€ 0,98 mln,

³⁶ Cfr sul punto la Relazione B.C.E. 2015 rilevo n 5 pag 29 a dicembre 2012, finanziamenti per € 30 mln concessi da BPVI *Finance* International Plc a JUPITER FINANCIAL INVESTMENTS S.A., MAKALU JUPITER FINANCIAL INVESTMENTS S.A. e BROCOM JUPITER FINANCIAL INVESTMENTS S.A. che trasferiscono la relativa liquidità, rispettivamente, alle società italiane LUNA INVESTIMENTI Srl (€ 11 mln con valuta 27.12.2012), PELMO INVESTIMENTI Srl (€ 12,9 mln, con valuta 27.12.2012) e GINESTRA INVESTIMENTI Srl (€ 11,6 mln, con valuta 14.12.2012), le quali, a loro volta, comprano azioni BPVI, a valore sul Fondo, per un ctr complessivo di € 30 mln

con valuta 1.8.2013), le quali, a loro volta, sottoscrissero azioni e obbligazioni convertibili per un ammontare equivalente (data valuta 2.9.2013) (Cfr Doc. n. 380 P.M.: tabella riepilogativa operazione BROOM-MAKALU-JUPITER/PELMO-GINESTRA)

La ricostruzione delle operazioni effettuata in sede ispettiva ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni Gianluca Girardi e Pietro Rasini che hanno delineato il ruolo svolto da Andrea Piazzetta nella strutturazione delle operazioni correlate.

Gianluca Girardi⁵⁸⁷ (direttore regionale Lombardia, Liguria, Piemonte) ha chiarito che BPVi *Finance*, il cui direttore era Pietro Rasini, si occupava dei finanziamenti nelle operazioni "estero su estero", (*"visti dare che, nel momento in cui ci fosse stata una società che era basata all'estero, la facevamo finanziare attraverso la Finance e non attraverso direttamente la capogruppo italiana"*)⁵⁸⁸.

Alla fine del 2012, Piazzetta lo avvisò che la sua struttura sarebbe stata contattata da Rasini perché occorreva *inquadrare* alcune operazioni di finanziamento fatte da BPVi *Finance* a tre società straniere.

Rasini contattò Mannarino -il responsabile crediti della Lombardia- preannunciandogli che gli avrebbe inoltrato le pratiche relative ai finanziamenti di € 10 milioni ciascuna per tre società lussemburghesi; lo avvisò di essersi previamente accordato con Piazzetta (*"la Finance non aveva struttura, e quindi si serviva, sostanzialmente, come servizio dell'area, o della direzione regionale o dell'area nella quale queste operazioni venivano inquadrare"*)⁵⁸⁹.

Successivamente Rasini chiese via mail a Mannarino l'*inquadramento* delle linee di credito per le tre società lussemburghesi *Broom, Makalu e Jupiter*.

Le pratiche furono istruite dall'ufficio crediti di Milano, dopo il parere della direzione relazioni estero del comitato crediti, furono approvate da BPVi *Finance* nel novembre del 2012.

Nello stesso periodo, furono aperti tre conti correnti intestati alle tre società italiane, Pelmo, Ginestra e Luna, società neocostituite, facenti capo al gruppo FININT, il cui direttore finanza era Mauro Sbroggiò.

Trascorso un mese, le tre società lussemburghesi girarono le somme ricevute da BPVi *Finance* sui conti delle tre società italiane che acquistarono le azioni della banca.

Con analoghe modalità nel 2013 le tre società italiane parteciparono anche all'aumento di capitale.

I finanziamenti alle tre società lussemburghesi avevano una durata di quattro anni; nel maggio del 2015, Mauro Sbroggiò, direttore finanza di Finanziaria Internazionale (gruppo Finint facente capo a Marchi e De Vido) contattò Girardi dicendogli che aveva bisogno di *allungare* le linee di credito delle tre società lussemburghesi.

⁵⁸⁷ Udienza 16.7.2019

⁵⁸⁸ *Ibidem* fondareg. pag 69

⁵⁸⁹ *Ibidem* fondareg. pag 70



Sbroggiò lo informò che Piazzetta, Sorato, Rasini e Marin erano a conoscenza dell'operazione; era preoccupato per il rinnovo perché, in quel periodo (maggio 2015) c'era grande tensione nell'aria e per Sorato e Piazzetta non era un momento felicissimo.

In senso conforme ha riferito anche il direttore generale di BPVI *Finanza* Pietro Rasini escusso all'udienza del 23-11-2019.

Pietro Rasini ha ricordato che - a fine 2012 - Piazzetta gli disse che occorreva impostare dei finanziamenti per le tre società lussemburghesi e parallelamente delle operazioni di pronti contro termine che avrebbero consentito alle società di sostenere il costo del finanziamento (cfr. fonoreg. pag 30 *"Nel caso di specie sono usciti 10 milioni di euro sotto forma di una classica .. un classico finanziamento: mi devi 10 milioni di euro alla fine del periodo. E, in parallelo, è stata montata un'attività di pronti contro termine, nella quale io società, in teoria dovrebbe essere la società mi dà dei titoli di Stato oppure altre forme di security, ma normalmente sono titoli di Stato proprio per mitigare il rischio; e io, a fronte del fatto che ho i tuoi titoli di Stato, ti do altri soldi, ti do altri 10 milioni di euro, che, però, a questo punto ho una forma di garanzia liquida. A fronte di questa forma di finanziamento, il costo che viene caricato al cliente è più basso, più basso di quello che è l'interesse percepito dai titoli che ha messo disposizione per la formula di finanziamento dei pronti contro termine, per cui rimane qualcosa, un margine al proprietario dei titoli"*).

L'istruttoria fu seguita dalla divisione crediti della BPVI, in particolare Piazzetta gli disse di far riferimento a Girardi e Mannarino della rete territoriale della Lombardia.

Per le società Brum, Makalu e Jupiter si relazionò con Mauro Sbroggiò- nominativo che gli fu indicato dallo stesso Piazzetta.

Le tre società ricevettero il finanziamento di 10 milioni ciascuna, con questa liquidità fu costruito il portafoglio di investimento, a garanzia del finanziamento furono poste le quote delle tre società lussemburghesi neocostituite : *hai in mano 10 milioni, compri i primi 10 milioni di titoli, io te li finanzia con pronti contro termine, quindi tu hai di nuovo 10 milioni di titoli; te li finanzia pronti contro termine, tu compri altri 10 milioni di titoli, fai il giro fino al raggiungimento del totale necessario ad avere quel portafoglio che potesse garantire in termini poi di rendimento la copertura del costo del finanziamento iniziale dei primi 10 milioni. E poi quei 10 milioni sono finiti nell'acquisto di azioni della banca."* (Pag.33).

Il finanziamento fu erogato sulla base di un business plan molto stringato di futura redditività dell'azienda, fatto di titoli e finanziamento.

Le tre società lussemburghesi girarono i finanziamenti alle società italiane Pebno, Ginestra e Luna che utilizzarono le somme per acquistare le azioni BPVI.

Il teste ha chiarito che si trattò di un'operazione atipica rispetto al panorama operativo della *Finanza*, che generalmente finanziava aziende produttive e non concludeva operazioni strettamente finanziarie; non era nel dna della società in Irlanda erogare prestiti a questo tipo di società; ne aveva parlato con Piazzetta che gli aveva detto che occorreva fare l'operazione per *"aiutare la banca a comprare le proprie azioni"* e svuotare il fondo acquisto azioni entro la fine dell'anno.

In occasione dell'aucap 2013 si strutturò una nuova operazione simile alle precedenti dell'importo di un milione ciascuna per consentire alle società l'adesione all'aucap.



Nel 2015 il finanziamento non fu restituito, i pronti contro termine furono venduti e su quel fronte la società rientrò delle sue esposizioni, però l'originario finanziamento di 10 milioni andò in sofferenza e fu messo a perdita.

In relazione a queste operazioni, il direttore della divisione *compliance* Giuseppe Ferrante, escusso all'udienza del 30.1.2020, ha ricordato che, nel corso di un'ispezione anticiclaggio fatta dalla *Compliance* nel 2013 a Dublino sull'operatività di BPVI *Finance*, emersero le posizioni delle tre società lussemburghesi finanziate in Irlanda per l'acquisto delle azioni effettuato dalle consociate italiane.

Nel giugno 2013 chiese spiegazioni a Sorato che lo indirizzò ad Andrea Piazzetta; l'imputato gli riferì che in quel periodo Banca Popolare stava acquistando molte azioni Save e in contropartita Save stava comprando azioni Popolare di Vicenza; la risposta di Piazzetta lo tranquillizzò in quanto vi era assoluta trasparenza sul fatto che Banca Popolare stesse scalando Save e non ritenne opportuno fare ulteriori accertamenti.

All'esito della sua indagine anticiclaggio, illustrò i risultati nell'ambito di un report al comitato rischi⁵⁹².

L'operatività con le società lussemburghesi è stata compiutamente ricostruita nella segnalazione di operazioni sospette redatta dall'unità di informazione finanziaria per l'Italia del 7.9.2016 (doc 905 P.M.) che riscontra che il gruppo bancario "sembra aver operato in deroga alle ordinarie prescrizioni di istruttoria credito (o strettamente senza formalizzare alcuna analisi approfondita di merito creditizio) e con una sostanziale complessa costruzione societaria e proprietaria che potrebbe sembrare intesa ad operare attraverso persona compiacente o interposta".

3.1 fondi lussemburghesi

Un ruolo decisivo è stato svolto dal direttore della divisione finanza nell'investimento della somma complessiva di € 350 milioni nei fondi lussemburghesi *Athena* ed *Optimum*, (200 milioni investiti dalla capogruppo e 150 milioni investiti dalla controllata BPVI *Finance*), utilizzati come strumento di detenzione indiretta delle azioni della banca popolare; attraverso i fondi nel 2012 sono state concluse operazioni cd. svuota fondo per l'importo di 60 milioni di euro.

3.1. La genesi dell'investimento nei fondi *Athena* ed *Optimum*

Con delibera del 21 febbraio 2012, il C.d.A. di banca popolare di Vicenza approvò un plafond di investimento dell'importo di 500 milioni in quote di fondi OICVM, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

La delibera (doc 325 P.M.) fu sottoscritta dal responsabile della Divisione Finanza, **Andrea Piazzetta** che illustrò in consiglio l'operazione di investimento.

L'investimento nei fondi fu pianificato nel corso di una riunione tenutasi in data 5.12.2011 tra i rappresentanti del fondo *Optimum* Matta e Maiorano e Sommella, Romio e Piazzetta per la banca.

⁵⁹² Cf. doc. 795 P.M. contiene la relazione scritta fatta da Belavita, collaboratore di Ferrante in relazione alle società Polino, Giostera e Luna finanziate da bpvi *Finance*; in essa si dà atto che le società hanno acquistato azioni popolare Vicenza con i fondi veicolati dalla società lussemburghesi.

Secondo quanto ricordato da Mariano Sommella⁵⁹¹, la riunione del 5 dicembre 2011 (la data risulta dal doc 350 P.M. due mail inviate da Giorgio Maiorano a Mariano Sommella in data 30 novembre 2011, e 9 febbraio 2012) fu organizzata su richiesta dello stesso Maiorano, per proporre una operazione di cartolarizzazione; vi parteciparono Sommella, Piazzetta, Romio (ufficio soci), Romano (supporto reti) e per la controparte Maiorano e Matta; in quella sede Matta espose la possibilità da parte del fondo *Optimum* di acquistare azioni della banca.

Filiberto Romio⁵⁹² ha ricostruito l'episodio con maggiore precisione ricordando che nel 2011 si tenne una riunione alla quale parteciparono oltre a lui Sommella, *due signori che arrivavano da Londra, un certo Matta e un certo Maiorano*, e Piazzetta in videoconferenza da Milano; si parlò dell'interesse di alcuni fondi esteri all'acquisto di azioni della banca; Romio fu chiamato a partecipare per illustrare a Matta e Maiorano le regole statutarie per l'acquisto della qualità di socio della banca (fonoreg. pag.52 "*una delle cose che avevo detto in quella riunione, faccio un passo indietro, era che lo Statuto prevedeva che il socio potesse avere al massimo l'1% del capitale sociale, con un'esclusione, prevista dalla legge, di fondi esteri che avessero sede anche in Italia. Quindi questa era una delle condizioni per l'investimento di questi fondi*").

Il teste ha ricordato che Matta rappresentava una società di real estate denominata *Optimum* che gestiva fondi a Lussemburgo e Malta.

Il riferimento di questi soggetti all'interno della banca era Piazzetta; gestiva le operazioni e aveva contatti diretti con Sorato.

La circostanza riferita da Romio ha trovato pieno riscontro nel doc. 311P.M.: si tratta degli sms tra Andrea Piazzetta, l'avv. Raffaele Mincione dello studio legale Orrick e Alberto Matta nei mesi di ottobre /novembre 2012 in cui furono pianificati gli incontri per la sottoscrizione dei contratti (in particolare il messaggio del 5.11.2012 in cui Piazzetta propone a Matta un incontro "*mercoledì o giovedì*" a Londra per chiudere le "*nostre cose*" e parlare di persona di una altra cosa e il messaggio del 22.11.2012 in cui Messina informa Piazzetta che Mincione ha confermato per il 28 e l'imputato replica che organizzerà anche per OPTIMUM per il 28).


Proprio il 28 novembre 2012 furono sottoscritti i contratti con i fondi lussemburghesi (doc 332) *Athena* e *Optimum* multistrategy I (doc 333), i documenti riportano la firma pagina per pagina di Andrea Piazzetta e la firma finale di Samuele Sorato; con essi la banca - in veste di sottoscrittore - si impegnò a versare 100 milioni ciascuno ai due fondi.

Il doc. 337 ricostruisce la movimentazione bancaria relativa ai trasferimenti di capitali, in favore dei fondi *Athena* e *Optimum* autorizzati da Andrea Piazzetta, *ATHENA* ricevette 70 milioni in data 10.12.2012 e € 30 mln in data 22.12.2012; *OPTIMUM* in data 18.12.2012 ricevette la somma di € 70 mln e in data 11.12.2012 €30 milioni⁵⁹³.

⁵⁹¹ Udienza 29.10.2019

⁵⁹² Udienza 8.10.2019

⁵⁹³ La missiva indirizzata dal director di *ATHENA*; CAPITAL Mincione per Arena del 7 dicembre 2012 alla Banca Popolare di Vicenza, alla cortese attenzione del dottor Piazzetta Andrea e del dottor Castelluccio Massimo.



3.2. L'acquisto di azioni BPVI da parte dei fondi

Subito dopo aver ricevuto i capitali, *Athena* ed *Optimum* comprarono azioni BPVI.

Gli acquisti sono stati ricostruiti in dibattimento dall'ispettore Gianluca Manni.

OPTIMUM con ordine del 27-28.12.2012 e valuta 31.12.2012, acquistò azioni BPVI per un controvalore di € 29,972 mln, attraverso il broker londinese MAREX SPECTRON.

ATHENA con ordine 27-28.12.2012 e valuta 31.12.2012, comprò azioni BPVI per un controvalore di € 5,5 mln, tramite la Deutsche Bank.

La seconda operazione di acquisto azioni da parte del fondo *ATHENA* è stata ricostruita da Manni sulla base della corrispondenza mail consegnata da Sergio Romano.

Si tratta delle mail tra Piazzetta e Raffaele e Emanuele Ricci, funzionari della filiale londinese di banca Nomura.

Nella mail doc 378 P.M. in data 14.12.2012, Raffaele Ricci scrive a Piazzetta di un concreto interesse di un investitore per acquistare azioni BPVI, "mi confermi su tua indicazione la size" *avrei detto che preferivi fare importi rotondi*".

Con ordine del 27/28 dicembre 2012 valuta 31.12.2012 banca Nomura acquistò l'importo di 24,5 milioni (n. 392mila) di azioni popolare Vicenza, importo che - con valuta 2 gennaio 2013 - fu trasferito dalla banca depositaria al Fondo *Athena* Eurasia.

Nella corrispondenza mail successiva al 14 dicembre 2012 (doc 378 P.M.) Romio è il destinatario e Piazzetta è sempre indicato in copia conoscenza.

La prova che l'investimento di BPVI nei fondi lussemburghesi sia stato strumentale all'esigenza di svuotare il fondo acquisto azioni proprie si ricava oltre che dalla stretta consequenzialità temporale tra le operazioni di sottoscrizione dei fondi, di trasferimento delle somme e acquisto di azioni della banca popolare³⁹⁴ anche dalle inequivoche dichiarazioni di Filiberto Romio che ha ricordato che a novembre 2012 si svolse un breve incontro tra Sorato, Giustini e Piazzetta a cui partecipò lo stesso Romio.

La corrispondenza allegata al primo trasferimento di fondi da 70 milioni firmata da Raffaele Mincione in qualità di director *Athena* Capital e controfirmata per accettazione da Andrea Piazzetta con il timbro "Andrea Piazzetta deputato general manager".

La seconda missiva datata il 21 gennaio 2013 inviata da *Athena*, controfirmata da Andrea Piazzetta, per il trasferimento della somma residua di 30 milioni, per quanto concerne il trasferimento di capitali in favore di *Optimum*, è la e-mail del 18 dicembre 2012 di Castelluccio inviata da allo stesso Piazzetta: "come da indicazioni ricevute dal doctor Piazzetta, vi chiedo cortesemente di procedere al regolamento per valuta oggi 18 dicembre 2012 di 30 milioni di euro a favore di *Optimum Evolution Fund*".

³⁹⁴ Cfr. sul punto testimonianza Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 fonoreg pag. 13: "Dal fatto che i Fondi vengono sottoscritti alla fine del 2012 ed in prima battuta acquistano estesamente un pacchetto di azioni nasce il fatto che in tempo opportuno di questa operazione era proprio quella di alleggerire la pressione sul mercato secondario. Tuttavia, nel corso del tempo, i Fondi hanno anche eseguito ulteriori altre cessioni a soggetti già finanziati da BPVI: questi il gruppo FUSILLO, DE GENNARO e MARCHINI (ai quali aveva già acquistato azioni BPVI e con finanziamenti) oltre a divenire il maggior azionista di MELIACROU."



In tale occasione, Sorato espone la necessità di svuotare il fondo acquisto azioni per un controvalore di 100 mln di euro "abbiamo bisogno di 100 milioni"; Piazzetta gli assicurò che avrebbe effettuato operazioni svuota fondo per 60 milioni e Giustini si impegnò per 40 milioni: "bene, io ne faccio 60", e Giustini disse: "io ne faccio 40 con la rete" "Infatti i 60 milioni erano quelli fatti poi con i tre fondi, con i tre fondi... i tre investitori a fine 2012" (pag. 54).

Romio ha ricordato che, poco prima della fine dell'anno, Piazzetta gli disse che sarebbe stato contattato dagli intermediari dei fondi e della banca Nomura per concludere le operazioni.

Per *Optimum*, fu contattato da Marex Spectrum, un broker inglese; dal punto di vista amministrativo l'operazione fu gestita da Tiziano Chiappini che gli trasmise la documentazione necessaria per portare avanti l'operazione.

Sorato preannunciò la conclusione delle operazioni con i fondi durante il comitato soci che si tenne il 18 dicembre 2012; in quella sede spiegò che le operazioni con i fondi esteri erano seguite da Piazzetta e che erano "esclusivamente finalizzate a svuotare il fondo" ... "Ciò non erano soci, persone che volevano diventare soci della banca per altri motivi" (pag. 59); sottolineò la necessità di concluder le operazioni entro la mezzanotte del 31 dicembre perché altrimenti non potevano essere contabilizzate nel bilancio 2012.

"Pertanto tra Natale 2012 e il 31 dicembre 2012 io Giustini e non ricordo se c'era Sorato, ci siamo riuniti due volte - quindi in tre - in Direzione Generale e abbiamo telefonicamente contattato Breganze Marino, Filippo Zeffirino e Pavan Gianfranco per preannunciare agli stessi che entro fine anno si sarebbe azzerato l'impegno del fondo acquisto azioni proprie grazie a rilevanti acquisti operati da investitori istituzionali", e anche qui fa riferimento ai 60 milioni di Piazzetta e ai 40 milioni della rete" (pag. 60).

In tal modo secondo il ricordo di Romio, *Optimum* acquistò azioni per un controvalore di 30 milioni di euro, banca Nomura acquistò azioni per 25 mln.

L'altro fondo, denominato *Enrasta*, acquistò azioni per altri 6 mln.

Le operazioni furono approvate sia dal comitato soci sia dal C.d.A..

Il teste ha sottolineato che i fondi non avevano neanche presentato una formale richiesta di acquisto delle azioni; egli fece presente l'anomalia a Piazzetta e a Giustini che gli dissero di andare avanti comunque, in quanto i fondi non avevano intenzione di diventare soci della banca.

Con i fondi non ci furono ulteriori contatti dopo la conclusione delle operazioni.

Ad un certo punto, Banca Nomura inviò una lettera per comunicare alla banca di aver ceduto le azioni, senza indicare il nome del compratore, e per chiedere la conseguente cancellazione dal libro soci.

In quel periodo, il libro soci non era più allineato con il numero delle azioni emesse, "arrivavano delle operazioni da parte di controparti a nome di nostri clienti che non avevano riscontri nel nostro Libro Soci, e quindi noi dovevamo allineare queste quantità con le scritture al Libro Soci"... "sommando tutte le azioni esposte nel Libro Soci e Libro Azionisti che avevamo, superavano la quantità dell'effettivo capitale sociale, ovvero del numero di azioni emesse dalla banca" (pag. 62).

Si trattava di "un'operatività di compenso" ("una consegna di titoli che viene concordata tra due controparti, consegna di titoli piuttosto che ritiro o consegna di denaro piuttosto che ritiro, ma in

maniera separata, cioè in maniera univoca, non come una compravendita") istruita dalle filiali, soprattutto dalla sede di Vicenza; operazioni che risultavano concordate direttamente con il cliente e poi comunicate al gestore di riferimento e che, ogni tanto, venivano comunicate dai gestori (Rizzi e Braghetto) all'ufficio soci per "l'allineamento del libro soci" (pag. 63).

3.3. Gli investimenti nel fondo *Optimum Multistrategy II* da parte di *BPV Finance*

Nel luglio 2013 il C.d.A. di Banca Popolare ampliò il portafoglio di investimento della controllata *Finance* a €300 milioni; *BPV Finance* sottoscrisse € 150 milioni in due tranches distinte da C100min ed € 50 min. in data 7.8.2013 e 30.9.2013 nel fondo *Optimum Multistrategy II*.

Pietro Rasini ha ricordato che nell'estate 2013 - su indicazione di Piazzetta-*Finance* investì 150 milioni di euro sul fondo *Optimum Multistrategy II*.

In quell'anno il portafoglio di investimento della *Finance* passò dalla somma di euro 35 milioni a 300, "il problema è che questi 300 milioni sono arrivati anche con un caveat, una parte importante dev'essere destinata a un fondo in particolare, l'*Optimum Multi Strategy 2*". (Pag 45); Rasini ha riferito che fu Piazzetta a dargli questa precisa indicazione, mettendolo in contatto con Girolamo Stabile per la costruzione del portafoglio di investimento nel fondo.


Il C.d.A. della *Finance* autorizzò l'investimento di un plafond fino a € 200 milioni sul *Multistrategy II* (la bozza della delibera fu inviata a Piazzetta che aveva informato il presidente del C.d.A. Lanzara dell'operazione), dopo la delibera furono erogati in due tranches € 150 milioni investiti nel fondo *Optimum*.

Il teste ha spiegato che concentrare l'investimento in un singolo fondo fino a 200 milioni di euro era sicuramente una situazione anomala per la *BPV Finance*, che - in termini di fondi di investimento - non si era mai spinta oltre i 20 milioni di euro per singolo fondo d'investimento; gli fu detto che era necessario "per far partire il portafoglio, che comunque è un fondo diversificato, che non è che investe soltanto in un tipo di attivo" (Pag 47).

La politica di investimento in fondi della *Finance* era quella di investire in fondi che garantissero assoluta visibilità dei sottostanti, il nuovo investimento doveva allinearsi a questo indirizzo, tuttavia da Stabile non ebbe alcuna indicazione relativa al dettaglio di investimento nei sottostanti ("una volta fatto l'investimento, ho chiesto che mi venissero dati i sottostanti; ma le informazioni che arrivavano erano soltanto quelle di primo livello, per cui c'era il fondo *Mult Strategy*, e poi sotto altri fondi, che si chiamavano fondi *Futura*, con generico riferimento *Bond o Equity* Non ho mai avuto visibilità su quali *Bond* fossero poi contenuti, nome e cognome di ciascun *Bond* dentro i fondi *Futura*". Pag 47/48).

Parlò del problema con Piazzetta che lo rassicurò dicendogli di non preoccuparsi, avrebbe detto a Stabile di inviare il dettaglio dei sottostanti, cosa che non avvenne; Piazzetta gli diede comunque dei messaggi rassicuranti sugli investimenti del fondo, facendo il nome del gruppo Marchini.

Il tentativo di avere visibilità dei sottostanti proseguì fino al 2014 (cfr doc 427 P.M.), quando si decise di spostare gli investimenti su altra società, *Kant Capital* gestita da Stabile, fu Piazzetta a dargli indicazioni in tal senso; Rasini non conosceva la società



ma era tranquillizzato dal fatto che la stessa capogruppo BPVI aveva chiesto di spostare gli investimenti da *Optimum* a *Kant*, per questo firmò la richiesta di trasferimento dei fondi a *Kant*.

Piazzetta gli disse che avrebbe portato in C.D.A. la proposta di trasferimento dei fondi a *Kant* e lui chiese di essere informato per effettuare poi in *Finanza* la medesima operazione, tuttavia in seguito il trasferimento dei fondi fu congelato.

Solo a febbraio/ marzo 2015 conobbe l'effettiva consistenza dei sottostanti.

Pietro Rasini ha inoltre significativamente chiarito - in relazione al profilo di autonomia gestionale della *Finanza* - che fino al 2012 "la autonomia di BPV/Finanza era completa per la gestione della società, fatto salvo - ovviamente - l'allineamento nella gestione strategica dei portafogli. Invece, a partire dal 2012 si è stata da parte della DIVISIONE FINANZA una invasività nella gestione di una parte dell'attivo di BPV/Finanza molto presente, molto insistiva, molto prestante" "l'unica possibilità di disattendere le indicazioni di PIAZZETTA erano di fatto le dimissioni" (pag.26).

In sostanza, a partire dal 2012 c'è stato un crescendo di partecipazione nella gestione della BPV da parte della divisione finanza.

Un ulteriore riscontro circa il ruolo di Piazzetta nell'ambito degli investimenti nei fondi lussemburghesi è costituito dalle dichiarazioni rese all'udienza del 9.1.2020 da Massimo Altichieri responsabile della Direzione Global Markets, all'interno della divisione Finanza.

Fu Altichieri a individuare e proporre gli investimenti nei fondi Azimut (i fondi Azimut apportarono nel 2011 € 400 milioni di raccolta cfr. testimonianza Emanuele Gatti) che vennero validati dal Comitato Finanza e dal Consiglio di Amministrazione. I fondi Azimut erano collegati ad un investimento della banca a fronte di un deposito di liquidità da parte dei fondi medesimi. L'accordo era che, a fronte di un investimento in fondi per un determinato importo, la banca avrebbe ottenuto tre volte tanto di liquidità (pag.47, 48).

L'investimento in fondi lussemburghesi non fu seguito da lui; ne apprese l'esistenza quando vennero presentati i contratti in Comitato Finanza nel 2012; chiese a Piazzetta delucidazioni che rispose che era stata una decisione del Direttore Generale (pag.48).

Quando arrivò Iorio Altichieri fu incaricato di prendere in carico i fondi *Optimum* e *Athena*, per capire cosa ci fosse dietro e per cercare di "smontarli".

Contattò le due controparti per capire cosa fosse possibile fare; essendo fondi chiusi non era possibile richiedere un rimborso per cassa (i fondi chiusi non permettono il rimborso anticipato) ma semmai "in natura" mediante consegna degli attivi sottostanti (redemption in kind). Gli attivi erano costituiti da azioni e minibond.

L'interlocuzione avvenne con Massimo Catzone per *Athena* mentre per *Optimum* vi fu una interlocuzione diretta con Iorio e Cavinoli (nuovo responsabile finanza).

Un ulteriore elemento significativo del ruolo svolto da Piazzetta nell'operatività dei fondi lussemburghesi, è un episodio raccontato da Mario Lio (udienza 13.12.2019), vice direttore generale di Banca Nuova, egli ha ricordato che ad aprile 2015, nel corso di una sua visita a Vicenza, ebbe un incontro con Gatti che gli chiese se fosse a conoscenza dell'operatività con i fondi esteri e soprattutto della società Methorius, chiese informazioni al riguardo a Sorato che lo indirizzò a Piazzetta; quando gliene

parlò, Piazzetta reagì con sorpresa, chiedendogli come avessero fatto gli ispettori a trovare queste operazioni.

3.4 La dismissione delle azioni BPVi da parte dei fondi

Durante tutto il 2013 non risultano movimentazioni sulle azioni BPVi detenute attraverso i fondi esteri.

Il 20.3.2014, OPTIMUM per il tramite del broker MAREX SPECTRON, fece un'operazione di "equity swap in compenso" tra azioni BPVi ed azioni VENETO BANCA (e per una piccola quota azioni BANCA POPOLARE PUGLIA e BASILICATA).

L'operazione fu effettuata con circa 20 clienti di BPVi della filiale di Vicenza contrà Porti (RAVAZZOLO, MORATIO, XILLO BERTILIA, BAGGIO ed altri), che cedettero azioni VENETO BANCA acquistando azioni BPVi per l'importo di € 5.230 mln.

A giugno 2014, in ottemperanza dell'art 36 C.R.R. che imponeva la deduzione dal CET I di tutte le azioni detenute direttamente le azioni detenute direttamente ed indirettamente, la banca richiese ufficialmente ai fondi se detenessero in portafoglio azioni proprie (cfr doc 379 P.M. mail di Castelluccio ai fondi *Athena* e *Optimum*).

Il 10 luglio 2014 i fondi comunicarono la detenzione di €55 milioni di azioni BPVi: € 30 mln in capo ad *Athena* e € 25 mln in capo ad OPTIMUM (Doc 379 P.M.); risultò inoltre che la banca popolare era unico sottoscrittore del Fondo *Optimum* Multistrategy I e II sottoscrittore al 99% di *Athena* Balanced Fund.

A dicembre 2014, entrambi i Fondi comunicarono alla Banca di non detenere più azioni BPVi.


La dismissione secondo le risultanze ispettive è avvenuta con le seguenti modalità: nel periodo luglio/settembre 2014, OPTIMUM fece una seconda operazione di equity swap, analoga in tutto e per tutto alla precedente del marzo 2014, per un importo complessivo di € 11,182 mln.

A dicembre 2014, ATHENA, tramite il broker ILLIQUIDIX, vendette n. 110.733 e 110.734 azioni BPVi al prezzo di 50,00/pz; sempre a dicembre 2014, OPTIMUM vendette n. 216.933 azioni BPVi, per un ctv complessivo di € 13,6 mln. Nello stesso mese (dicembre 2014), SORGENTE LTD effettuò l'operazione di acquisto azioni BPVi presso MPS Belgio di 738.000 azioni BPVi (per un importo di circa 25 milioni di euro).

Il coinvolgimento di Piazzetta nelle operazioni di equity swap in compenso ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Roberto Rizzi, il gestore private della filiale di Contrà Porti di Vicenza (udienza 6.6.2019).

Egli ha ricordato che verso il 2013 Giustini e Giacom gli chiesero se avesse in portafoglio titoli di Veneto Banca per proporre un concambio finalizzato a vendere azioni Veneto banca a prezzo ufficiale e acquistare azioni BPVi a prezzo ufficiale.

Identificati i clienti, Giustini gli disse che ne avrebbe parlato con Piazzetta e che dopo qualche giorno gli sarebbero pervenute le mail con indicazioni operative; tramite Piazzetta fu contattato da Tiziano Chiappini di Marex Spectrum di Londra: "questo ci mandava delle e-mail e si diceva: "Sono disposto a compiere 30 mila azioni Veneto Banca al prezzo



ufficiale" di allora, che non mi ricordo. "A fronte di una x azioni Popolare di L'icenza al prezzo ufficiale" (pag.43 verb.ud.6.6.19).

Successivamente ricevette dalla Direzione Centrale un modulo prestampato da compilare e far firmare ai clienti.

L'operazione fu fatta anche in altre filiali (Udine, Pordenone, Treviso) e, a suo ricordo, anche con azioni di altre banche non quotate; venne gestita sempre in Contrà Porti da Sergio Romano e Braghetto.

3.5 L'operazione Sorgente.

L'ispezione B.C.E. ha accertato che la dismissione delle azioni BPVI per un importo di circa 25 milioni di euro da parte dei fondi avvenne con l'operazione correlata effettuata in favore di SORGENTE LTD attraverso BPVI Finance.

Sorgente è una società del gruppo Mainetti destinataria a novembre 2014 di un fido "bullet" erogato da BPVI Finance per l'importo di € 25.000.000, con il finanziamento ricevuto, la società acquistò a dicembre 2014, da Optimum C 13,5 milioni di azioni BPVI e € 11 milioni di azioni BPVI dal fondo Athena/Eurasia.

Cfr. allegato 3 relazione B.C.E. "In data 15.12.2014, BPVI Finance International Pl concede una linea di credito a SORGENTE GROUP INTERNATIONAL HOLDING Ltd per € 24,75 mln; in data 18.12.2014, la relativa liquidità è stata trasferita a BANCA AIPS Belgio per acquistare (in data 23.12.2014, attraverso il broker Illiquidix) n. 221.467 azioni BPVI al prezzo di € 50/pz., per un importo complessivo di € 11,1 mln; cedenti i fondi Eurasia Alternative Investment Fund 3 e 4, di ATHENA CAPITAL BALANCED FUND; nonché per acquistare n. 216.933 azioni BPVI, per un cv di € 13,6 mln (al prezzo di € 62,5/pz), da OPTIMUM ASSET MANAGEMENT".


Un ruolo centrale nell'organizzazione dell'operazione di acquisto correlato è stato svolto da Andrea Piazzetta.

Il D.G. di Finance Piero Rasini ha ricordato che - su indicazione di Piazzetta - a fine 2014 Finance erogò un finanziamento dell'importo di euro 25 milioni, l'istruttoria del finanziamento fu curata dalla divisione crediti della capogruppo.

Dopo la svalutazione delle azioni, il legale rappresentante di Sorgente, Mainetti lo contattò proponendo di cancellare il debito ed incassare le azioni, Finance rifiutò, successivamente svalutò il valore del credito in bilancio.

La testimonianza di Rasini è pienamente riscontrata dalle dichiarazioni di Walter MAINETTI, amministratore delegato del gruppo Sorgente (udienza 12.12.2019); Mainetti ha spiegato che nel 2013/2014 conobbe Sorato e Piazzetta; intrattenne "un buon rapporto" con Piazzetta che a fine 2014 gli propose un finanziamento di 25 milioni da utilizzare per l'acquisto di azioni della Banca popolare ⁵⁵⁵ "il dottor Piazzetta mi disse: siccome dobbiamo collocare un po' delle nostre azioni, se vi diamo un finanziamento di 25 milioni, comprereste delle nostre azioni? E io dissi: vabbè, tanto era un'operazione...

⁵⁵⁵ Doc 425 : confort letter datata 15.12.2014 in dirizzata a BPVI Finance con cui Sorgente Group Limited conferma di detenere il 100% del capitale di Sorgente Group international holding limited destinataria del finanziamento di 25 milioni erogato da BPVI Finance.



713

Veramente prima sembrava dovesse essere un'operazione pronti contro termine, cioè 25 milioni di affidamento che dovevano servire per comprare l'immobile di ventuno dati, però, istantaneamente, dovevamo fare un'operazione pronti contro termine acquistando titoli di Stato come sottostanti; in realtà, poi mi disse: invece di titoli di Stato, perché non prendete le nostre azioni? Riuscì un po', devo dire, perplesso, però poi lo abbiamo fatto. È un'operazione che si fa molto facilmente, molto velocemente. E fu fatta con il nostro gruppo inglese e questo, e con la società irlandese...

Ci tengo adire, però, che questo finanziamento non si fu dato, e noi lo abbiamo gestito, cioè non è che si hanno dato 25 milioni e noi abbiamo visto un dollaro, un euro o una sterlina: entrarono e uscirono per comprare le azioni. Tra l'altro, io ritenevo che fosse la banca il nostro interlocutore, invece, dopo ho visto che era una società vicina alla banca. Questo era una cosa che mi era sfuggita"⁵⁹⁵.

Nel 2015, dopo la perdita di valore delle azioni, il pacchetto fu spostato su una società del gruppo denominata CNG, per isolare la società detentrici nominativamente dal gruppo, i nuovi amministratori della banca chiesero la restituzione del finanziamento, la società offrì di restituire il pacchetto azionario e la proposta fu rifiutata.

Un ulteriore significativo elemento di prova del ruolo svolto da Piazzetta nell'ambito dell'operazione di acquisto correlato effettuata da Sorgente Ltd è costituito dal file audio del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014, (doc 110 P.M.), nel corso del quale lo stesso imputato fa un inequivoco riferimento all'operazione con Sorgente necessaria "per liberarsi dei fondi".

A pag 41 della trascrizione si legge:

VM10 (Piazzetta) Per completarsi basterebbero 27

SAMUELE S: 27. Quindi se noi questi 27 che rimangono glieli diamo a questi a questa società e gli diamo un finanziamento di:

VM10 Gli diamo lo sconto del 10.

Orbene l'acquisto di azioni effettuato da Sorgente è avvenuto con lo sconto del 10%, atteso che SORGENTE acquistò n. 221.467 pz. X € 50,00 + n. 216.933 x € 62,5 pz = 11.073.350 + 13.558.312,5 = € 24.631.662,5

221.933 + 216.933 = 438.400 x 62,5 = 27.400.000 per un totale di 27.400.000 / 90% = 24.660.000.

Un esplicito riferimento al ruolo di Piazzetta in questa operazione è contenuto nella conversazione tra Iorio e Marin intercettata in data 8.9.2015 n 478:

Iorio: Ma questa operazione qua che nasce finanziata da HTB Finance, eccetera, tu non la conosci?

Puolo: No, io l'ho vista passare, portata in consiglio, ma l'organizzazione è stata fatta tramite Piazzetta e il dottor Sorato. Quindi io proprio non la conosco.

Iorio: Ma che vuol dire "l'ho vista passare e andare in consiglio"?

Puolo: Cioè, è stata fatta l'analisi redditizia di tutto, e... è stata esaminata col discorso dei 5 miliardi che hanno di patrimonio immobiliare e quant'altro, mettendoci il controllo e una, diciamo, patronage non impegnativa della capogruppo; è stata portata avanti per il discorso di investimenti su fondi e su altre cose... Mainetti che è il proprietario, che avevano rapporti continui... Perché io poi avevo chiamato il capogruppo di Roma a dire: "Ma da cosa nasce 'sta roba qua?". "Ma, perché abbiamo fondi e Sorgente di qua, patrimonio immobiliare, si incontrano sempre Mainetti con il

⁵⁹⁵ Udienza 12/12/2019, fonoreg p. 10/11

  714

dottor Sorato e il dottor Piazzetta qui nella sede di Roma. E nasce per fare investimenti di fondi e quant'altro, e va beh, mandatela avanti".

3.6 I rapporti tra *Optimum* e BPVi: il ruolo di Girolamo Stabile.

Le testimonianze dell'avv.to Andrea Suriano e di Alberto Matta hanno fornito l'ulteriore significativo riscontro del ruolo di regista svolto da Andrea Piazzetta in tutti gli investimenti effettuati da Banca Popolare in *Optimum*.

Gli investimenti di *Optimum* per conto di BPVi sono stati ricostruiti dall'avvocato Andrea Suriano (udienza 19.11.2019), dal 2014 responsabile della funzione Legal e Compliance, nonché amministratore del fondo *Optimum*, membro del Consiglio di Amministrazione della società di gestione *Optimum Asset Management Luxembourg SA* (una società di gestione di diritto lussemburghese, regolamentata, licenziataria di una licenza AIFMD).

La società gestisce una serie di fondi, è specializzata nella costituzione e gestione di comparti immobiliari, gli investimenti nei comparti mobiliari sono devoluti a una piattaforma regolamentata di diritto maltese.

Il teste ha spiegato che, nel caso dell'investimento della Banca Popolare di Vicenza, fu creato un fondo denominato "ombrello" con due sottofondi.

Il fondo era *Optimum Evolution Fund SIF*, i due comparti dedicati agli investimenti della Popolare di Vicenza erano Multi Strategy 1 e Multi Strategy 2.

La Banca Popolare di Vicenza effettuò un investimento di €100 milioni, nel dicembre 2012, pochi mesi dopo, fu effettuato un secondo investimento da 150 milioni, impiegati nella piattaforma *Optimum Multi Strategy 1 e 2*, successivamente investiti nel comparto maltese.

Il comparto maltese costituì tre fondi dedicati alle esigenze di Banca Popolare di Vicenza "delineati a sua immagine e somiglianza" (pag. 17): i fondi Beta, Gamma e Delta del fondo-ombrello regolamentato Futura Funds Sicav Plc.

Il comparto Delta fu deputato alla sottoscrizione di minibond, il comparto Beta agli investimenti equity, più in particolare investimenti di carattere azionario sia di società quotate o società non quotate, in esso furono indirizzati gli investimenti nei confronti di società quotate sul segmento AIM Italia.

Il terzo comparto Gamma era un comparto di natura bilanciata, faceva investimenti un po' di uno, un po' dell'altro, a seconda del caso.

Multistrategy I e II erano comparti "tailor-made" ossia fatti a misura d'uomo, "disegnati sulla falsariga di ciò che effettivamente il cliente vuole", pertanto la politica d'investimento del comparto stesso non fu promossa dal gestore, ma disegnata "a immagine e somiglianza" dell'investitore.

Per l'investimento effettuato dalla banca vicentina fu delegato Girolamo Stabile, un funzionario senior del fondo *Optimum Asset Management*, membro del Consiglio di Amministrazione di *Optimum Evolution Fund SIF*.

Stabile si rapportava settimanalmente con una sorta di "comitato investimenti ombra", con le figure Senior della banca: Piazzetta e in alcune situazioni con l'ex Direttore Generale, Sorato.

Nel corso degli incontri bisettimanali in *Optimum*, Stabile riportava l'oggetto dei vari incontri con Piazzetta e/o Sorato, era "di fatto un uomo che tutti i martedì stava in Banca Popolare di Vicenza a Milano" (ha appreso questi fatti dal suo collega Matteo Santoro).

Generalmente, i comparti di diritto immobiliare prevedono delle rendicontazioni di carattere periodico, attraverso i cosiddetti NAV ("Net Asset Value", meri rendiconto dell'attività che riguarda gli investimenti sottostanti).

Nel caso della Popolare di Vicenza, i NAV erano di natura mensile, riflettevano la composizione di tutti gli investimenti, ovviamente ai sensi della legge di un fondo regolamentato di diritto lussemburghese.

Nel "fondo-ombrello" Futura, Stabile non aveva un ruolo formale all'interno del Consiglio di Amministrazione, sedeva nel Consiglio di Amministrazione di *Optimum Evolution Fund SIF* e dei due Multi Strategy, che avevano preso inizialmente il denaro.

"Quindi i due Multi Strategy ricevono il denaro, sono fondi di fondi, portano il denaro sotto in Beta, Gamma e Delta, e Beta, Gamma e Delta fanno il loro lavoro, andando a investire o a sottoscrivere bond. Quando c'era da fare gli investimenti, Stabile all'interno di consigli di amministrazione fisici raccomandava un investimento, l'investimento veniva fatto proprio da un comitato d'investimento interno di Malta, che a suo volta lo raccomandava al Consiglio di Amministrazione e lo deliberava.

"La prova di fatto che poi di fatto Stabile era colui che portava termine tutti gli investimenti, era che da Beta, Gamma, Delta lui si faceva rilasciare una procura speciale ed era colui che andava fisicamente poi a implementare i singoli investimenti" (pag.26).

I minibond furono emessi da *Optimum* nei confronti di alcuni gruppi: Alessandro Rosso Group, Maiora e Finco - legati alla famiglia pugliese Fusillo, il gruppo PowerCenter, con un minibond da 22 milioni, riconducibile alla famiglia De Gennaro ed il gruppo Invest, facente capo alla figura di Raffaele Israilovici, un immobiliare di Roma. ("E poi abbiamo scoperto, in ultima istanza, invece, che il bond che abbiamo sottoscritto, sia i denari che abbiamo dato come impegno, loro nel regolamento del prestito, anziché comprare un immobile direttamente, lo hanno ceduto a un'altra società, che si chiama Astrom, che fa capo all'ingegner Alfin Marchini, che è un noto imprenditore immobiliare di Roma").

Il comparto maltese acquistava azioni di società quotate e non quotate, prevedeva una rosa di investimenti che comprendevano acquisto di società, tra cui titoli di banche popolari.

Optimum comprò lo 0,4% del capitale della banca, circa 30 milioni di euro, importo fu rivenduto nell'ambito dell'anno 2014.

"Noi abbiamo comprato una parte di titoli azioni Popolare di Vicenza insieme ad altre azioni di altre banche popolari, come Credito, Puglia e Basilicata, Veneto Banca e così via; sono tutti insieme perché pensavamo, che la banca stessa potesse trasformarsi in S.p.A. e da qui avesse poi, successivamente, si fosse quotata in Borsa. Ovviamente, noi le avremmo rivendute, quando una plusvalenza" (pag.29).

I titoli furono comprati e venduti sul mercato secondario, per il tramite di un intermediario autorizzato. Marex Spectron, broker internazionale, la metà di essi furono scambiati con titoli di Veneto Banca.

Secondo l'avv. Suriano, tutti gli investimenti furono suggeriti dalla linea Finanza o dalla Direzione Generale, del tempo a Girolamo Stabile, che riportava poi all'interno del Comitato Investimenti del fondo per la valutazione.

All'epoca si trattava di società assolutamente fungibili: erano quasi tutte quotate, con bilanci pubblicati, in pareggio, gli investimenti erano collateralizzati da garanzie di primo e di secondo grado.

In *Optimum* non sapevano ci fosse una precedente esposizione da parte della banca nei confronti dei gruppi finanziati con i mini-bond.

Il teste ha spiegato che quando cominciò a lavorare in *Optimum* nel 2014 notò una situazione di "scarsa trasparenza sui sottostanti degli investimenti effettuati nei fondi *MultiStrategy 1 e 2*", chiese inutilmente a Stabile informazioni più dettagliate, a settembre 2014 Stabile si dimise: "quando prendo funzione, inizio a vedere che di fatto noi abbiamo un po' meno, diciamo, non trasparenza, ma forse un po' meno coinvolgimento rispetto a tutti gli altri fondi, in particolare la mia funzione nei confronti dei fondi *MultiStrategy 1 e Multi Strategy 2*. I sottostanti, di fatto, erano i rapporti coi singoli imprenditori che gestiva direttamente Girolamo Stabile, al che inizio a chiedere sempre più documentazione e rifiuta un paio di incontri; a un certo punto, mi ha detto: "Sì, ti metterò a disposizione un cd-rom con tutte queste informazioni", in particolare coi sottostanti, pochi mesi dopo, a un certo punto, non si presentò all'ultima meeting e venne poi a Berlino, e consegnò le dimissioni. Ricordo essere il mese di settembre 2014." (pag.31)

Dopo circa due mesi, il fondo ricevette la lettera, firmata da Natalia Hernandez (documento 431 P.M.) dello studio Bonn Steichen&Partners contenente la redemption in kind, ossia la richiesta di trasferimento degli investimenti della Popolare al fondo Kant Capital, una società di diritto lussemburghese, costituita cinque o sei mesi prima da Girolamo Stabile.

Si attivarono per effettuare i trasferimenti, per la banca intervenne lo Studio Legale Orrick, cominciarono a suddividere le posizioni che sarebbero rimaste con *Optimum Evolution Fund SIF MultiStrategy 1 e 2*, in particolare Beta, Gamma e Delta di Futura e altre che sarebbero invece passate a Kant Capital, pochi mesi dopo ci fu l'implosione della banca a seguito dell'ispezione della Banca Centrale Europea.

Dopo l'insediamento di Iorio ricevettero la richiesta di interrompere il trasferimento degli attivi a Kant Capital.

Nel corso dell'ispezione interna da parte della Banca Centrale Europea si chiese di dare trasparenza nell'attività dei fondi, in quella occasione Banca Popolare di Vicenza invitò Girolamo Stabile a relazionare in nome e per conto di *Optimum*, allorquando era già uscito.

Stabile - per conto di *Optimum* - riferì i sottostanti degli investimenti nel comparto maltese

Il teste ha infine ricordato che "al momento dell'uscita di Piazzetta, Messina mi ha riferito che da quel momento non era più possibile raggiungere un accordo in quanto era venuto meno il loro riferimento presso BPVI".

A riscontro di quanto riferito dall'avv. Suriano e dello stretto collegamento operativo tra Piazzetta e Stabile anche nella fase relativa al tentativo di trasferimento degli attivi da *Optimum* a Kant si richiama il doc. 351 P.M. che riporta le richieste di redemption in kind inoltrate da BPVI e dalla controllata Finance

La richiesta di BPV reca la sottoscrizione di Sorato ed è datata 20.11.2014; la richiesta di BPV FINANCE è firmata da Piazzetta e Rasini, fu trasmessa in pari data pochi minuti prima dell'altra; in entrambe è indicata la domiciliazione presso lo Studio Legale Bonn che non era censito tra i legali della banca.

Dario Esposito, responsabile del risk management, (udienza 9.11.2019) ha infine ricordato che in data 24 aprile 2015, vi fu una riunione organizzata da Piazzetta (che non fu presente) con Buzzonato (audit) e Serugalia, Marchesi, alla quale presenziò Stabile, per *Optimum*.

La riunione secondo Esposito fu "un tentativo di conoscere gli investimenti sottostanti", Stabile difese la bontà dei medesimi:

"Per noi il tema era quello di valutare gli investimenti sottostanti in modo da dare un valore alle quote dei Fondi detenute dalla Banca. Stabile si presentò come il gestore del FONDO OPTIMUM, è stato PLAZZETTA a portare fisicamente STABILE a [la banca]" (pag 57).

3.7. La testimonianza di Alberto Matta

Girolamo Stabile, indicato quale teste dalla difesa Piazzetta, è stato citato all'udienza del 4.11.2020 con le garanzie dell'art. 210 cpp nella veste di indagato per reati probatoriamente collegati (id est le contestazioni di bancarotta fraudolenta a seguito della dichiarazione di insolvenza di BPVI), egli si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Alberto Matta, fondatore di *Optimum Asset management* è stato escusso ex art 507 cpp su richiesta della difesa Piazzetta all'udienza del 26.11.2020. Il teste ha confermato che i fondi Multistrategy I e II furono costituiti nell'interesse esclusivo di banca Popolare come unico investitore del fondo; nel 2012 le trattative iniziali intercorsero con Piazzetta, Optimum delegò Girolamo Stabile.

Stabile si relazionò con Piazzetta per la costituzione del fondo e l'identificazione degli investimenti: *"Quello che mi riportava Stabile, che c'erano incontri settimanali a Milano, presso la Banca, nei quali si discuteva dove il fondo avrebbe investito negli asset poi target, quindi gli strumenti target".*

In relazione agli investimenti in azioni della banca, Matta ha riferito che all'epoca "era ben noto il tema di liquidità delle azioni delle banche popolari" "avevamo percepito un interesse ad allorare una parte di questi capitali: non dimentichiamo che il fondo comunque investiva in diverse tipologie di attivo, tra queste anche in azioni di banche popolari, nelle quali vedo si fosse stata una discussione sull'interesse nell'investire in banche popolari non quotate. E' quindi si era...era stata prevista la possibilità, ma ovviamente non l'obbligo, di mettere a disposizione un piccolo ammontare relativamente all'ammontare del fondo, che permettesse di... che funzionasse un po' da polmone per quello che erano gli scambi di queste azioni. Ma non c'è mai stato un accordo di dove andare a prendere queste azioni" (pag 18).

Anche la decisione di vendere il pacchetto azionario di banca popolare fu condivisa con la banca; Stabile gli "parlo dell'esigenza della Banca che uscissimo dall'investimento, pertanto, il fondo conferì a Marex Spectron un ordine di vendita e" pian piano Marex Spectron su diverse tranches è riuscito poi a vendere queste azioni sul mercato secondario" (pag 25).



Emerge dunque dalle univoche risultanze esposte la centralità del ruolo svolto da Andrea Piazzetta nell'ambito degli investimenti nei fondi esteri.

Su indicazione di Piazzetta i fondi hanno effettuato investimenti in obbligazioni emesse da società legate agli imprenditori Marchini Fusillo e De Gennaro (Invest. Maiora Finco Power center), già fortemente esposte nei confronti di Banca Popolare. Contestualmente anche gli impieghi in *equity* sono stati indirizzati su indicazione dello stesso Piazzetta nei confronti di società illiquide clienti di BPVi, Methorios Capital s.p.a. (legata ad Alfio Marchini) e Italfinance s.p.a. (riconducibile al Gruppo De Gennaro).

Piazzetta è stato infine il regista occulto degli investimenti effettuati da *Optimum* in azioni della banca sia nella fase genetica dell'investimento nei fondi lussemburghesi sia nella fase (successiva alla *disposal*) di dismissione delle azioni della banca dai fondi esteri, il tutto in una logica strumentale al nascondimento all'autorità di vigilanza e al mercato dell'illiquidità dell'azione.

Cfr sul punto la testimonianza di Francesco Iorio: questi fondi furono utilizzati sia per l'acquisto di azioni della banca sia per swap delle azioni della banca con Veneto Banca" (udienza 23.05.2019, pag. 16).

4. La partecipazione di Andrea Piazzetta al comitato di direzione dell'8.11.2011.

Vi sono ulteriori e significativi elementi istruttori che provano il coinvolgimento dell'imputato nell'illecita operatività della banca.

Andrea Piazzetta fu presente al comitato di direzione dell'8.11.2011 in cui si fecero inequivoci riferimenti alle operazioni baciate come strumento per svuotare il fondo acquisto

Il doc. n. 389: è costituito dagli appunti manoscritti redatti da Mariano Sommella, durante la riunione:

GIUSTINI indica le necessità rispetto all'obiettivo di un Tier 1 all'8,50%. al 30.9 è 7,52%

PELLLEGRINI per andare al 8, (evidentemente 8% di Tier 1,) il Fondo va svuotato per C 110 mln, con capitalizzazione utile trimestrale

TONATO e SERETTI: sono baciate

SORATO: "1) dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Faziani abbiamo degli impegni nei confronti di Banco d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)


2) dobbiamo continuare a spingere su retail e si deve pianificare.

3) al corporate bisogna fare bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile".

L'intervento di Sorato fa riferimento ad un'attività programmata e strutturata, già in corso, oggetto di monitoraggio giornaliero; si ricordano gli impegni con la vigilanza e la necessità di trovare a soggetti credibili nel segmento corporate.

Franco Tonato - escusso in dibattimento all'udienza del 9.11.2019 - ha ricordato che con il suo intervento volle chiarire che l'unico modo per raggiungere l'8% di Tier 1 a fine anno sarebbe stato il ricorso alle operazioni di capitale finanziato; dopo quella riunione furono concluse da Cariprato le operazioni correlate con Consiag, Becagli, Roma Gas & Power e Tamburino.

Proprio durante quella riunione Piazzetta inviò a Sorato l'sms : *"quelle Tonato son baciate ... tra nomini, che vanno conosciuti"* (doc 810 P.M.).



5. Il coinvolgimento di Piazzetta nel rilascio delle lettere di impegno e in altre operazioni di capitale finanziato.

Antonio Favrin e Edoardo Tagliabue, entrambi clienti di Banca Popolare, hanno riferito due episodi significativi del coinvolgimento di Piazzetta nelle operazioni da loro concluse.

5.1 La lettera di impegno a Favrin.

Antonio Favrin (udienza 10 luglio 2019) è un imprenditore del settore tessile, nel 2008/2009, acquistò le azioni della Marzotto s.p.a. diventandone socio di maggioranza, costituì una società finanziaria (*Faber Five*) al fine di investire i propri capitali.

All'epoca, conosceva Piazzetta e aveva incontrato più volte Sorato per discutere della *Neofili* (un consorzio per cui lavorava Favrin che aveva come scopo il sostegno economico alle piccole medie imprese).

Alla fine del 2009, Favrin manifestò a Piazzetta l'intenzione di investire 70 mln di euro (poi diventarono 90) in titoli obbligazionari emessi dalla banca; Piazzetta gli propose di acquistare anche azioni BPVi; accettò la proposta a condizione che l'operazione avesse un'adeguata remunerazione e che fosse assicurata la liquidabilità a breve termine. Favrin pretese, inoltre, che il "patto" fosse sottoscritto dal direttore generale Sorato.

Piazzetta riferì a Sorato i termini dell'accordo e Sorato sottoscrisse la lettera di impegno con cui assicurò il rendimento dell'operazione (pari al 3,1%) e l'impegno della banca al riacquisto dei titoli mediante il ricorso al fondo acquisto azioni (doc 90 P.M. lettera 15.12.2010).

Su incarico di Favrin, l'operazione fu poi gestita da una società fiduciaria, la *Istifid*, dopo nove mesi, nel 2011, Favrin chiese la chiusura dell'operazione e la banca liquidò i titoli.

La conoscenza ed il coinvolgimento di Piazzetta nel rilascio di lettere di impegno risultano provati dalle ammissioni fatte dallo stesso imputato nel corso del comitato di direzione del 10-11-2014.

Significativo è il passaggio a pag. 40 della trascrizione del file audio (doc 113 P.M.) che riporta l'interlocuzione tra Giustini (VM 8) e lo stesso Piazzetta (VM 10) (cfr sull'identificazione degli interlocutori testimonianza appuntato De Blasio udienza 18.10.2019):

VM 8 Giustini - Sai qui, Andrea, bisogna. Scusa apro una parentesi no Qui il tema è che la gente ti dice:

1. Cosa mi rende Perché Lo devo fare?

2. Se il valore va giù Come mi tutelate?

La terza cosa se trovi un accordo bisogna metterlo su carta comunque devi fare una side letter che dovremo firmare io e te come stiamo facendo su altre cose.

VM 10 (Piazzetta) Eh sì lo abbiamo già fatto.



V.M. E. fare in modo che Allora magari si mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula perché con questa formula per cui tu li carichi sull'andamento del valore e li carichi sul rendimento ne trovi che chi ti comprano.

5.2. Operazioni correlate fatte da Edoardo Tagliabue

Edoardo Tagliabue (udienza 10.12.2019) è un imprenditore, cliente di banca popolare; ha ricordato che in data 24 luglio 2013 fu erogato alla sua società un affidamento di €1 milione, successivamente il 27 Marzo 2014 200.000 € e ancora in data 11 dicembre 2014 un affidamento di 300.000 € nella forma tecnica di scoperti di cassa.

Nel 2013 dopo l'erogazione del finanziamento di € 1 milione incontrò a Milano Pizzomo e Andrea Piazzetta che gli proposero di acquistare azioni della Banca Popolare; fece presente le sue perplessità trattandosi di società non quotata, Piazzetta gli disse che la banca aveva un fondo di riacquisto azioni proprie di € 210 milioni grazie al quale in una/due settimane le azioni avrebbero potuto essere vendute, rendendo disponibile il corrispettivo adeguato.

Dopo l'erogazione del finanziamento da €1 milione la società acquistò un pacchetto azionario il 2 settembre 2013(2039 azioni per un corrispettivo di 127.000 mila euro, corrispondente alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile).

Successivamente in corrispondenza dell'aumento di capitale 2014 furono erogati due finanziamenti destinati entrambi all'acquisto di azioni: il 27 agosto 2014 ed il 15 dicembre 2014 per importo di € 200.000 e € 300.000 finanziati in entrambi i casi dalla banca.

Mariano Sommella ha ricordato che, quando si trovava nell'ufficio di Sorato per discutere di questioni attinenti al C.d.A., capitava spesso che entrasse qualche *manager* della banca per parlare con Sorato del tema del capitale e della redditività della banca. In particolare, fu presente ad un colloquio tra Sorato e Piazzetta su come strutturare operazioni volte ad *acquire capitale* con l'imprenditore Ferrarini (il gruppo Ferrarini ha effettuato operazioni di capitale finanziato per euro 31 milioni, cfr Luca Ferrarini udienza 11.7.2019) e con il Fondo Agris.


L'operazione con il fondo Agris è stata ricostruita da Gianluca Manni (pag. 65 udienza 26.10.2019) in sede ispettiva non fu considerata finanziata, ma fu assistita da una lettera di impegno (doc 74 P.M.).

6. La riunione del comitato di direzione del 10 novembre 2014

La trascrizione del file audio della riunione del 10 novembre 2014 (doc 110 P.M.) dà ampiamente conto del consapevole contributo materiale apportato dall'imputato alle *illecite prassi gestionali realizzate dalla banca*.

I presenti fanno inequivoco riferimento alle operazioni correlate in essere ed al fenomeno del capitale finanziato: si parla di portage, degli obblighi di riacquisto a carico della banca, della necessità di garantire ai clienti una remunerazione, delle *side letter* (sulla quali lo stesso imputato ammette "*le abbiamo già fatte*"), dell'occultamento alla vigilanza.

In relazione all'aspetto quantitativo del fenomeno in essere Sorato fa riferimento a un miliardo e duecento milioni di finanziamenti "*fatti apposta per fare*". La circostanza ha



721

trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Mariano Sommella che ha ricordato che Sorato fece riferimento a circa un miliardo di bacciate⁵⁷.

Significativa del profilo di consapevolezza dei partecipi a quella riunione è l'assenza di richieste di delucidazioni o manifestazioni di dissenso o di stupore per la quantificazione del fenomeno fatta dal direttore generale.

In questo contesto, Piazzetta interviene a proposito della dismissione delle azioni POP VI detenute dai fondi, a pag 36 della trascrizione annuncia di aver trovato una soluzione che consente di distribuire azioni per un controvalore di € 10 mln tramite le polizze e € 5 mln tramite la rete dei promotori.

La somma che residua è pari a 27 mln; l'imputato chiarisce di aver pensato ad una operazione con JP MORGAN, disponibile ad acquistare azioni BPVI per un ctv di € 30 mln nel caso di cessione di un pacchetto di mutui vitalizi.

Giustini ipotizza uno scambio con FONDAZIONE VENEZIA.

Sorato dice di aver incontrato "quella persona ... vista a Roma" che è, secondo Piazzetta è l'alternativa, attraverso la quale piazzare le azioni a sconto, sconto pari al 10% "se serve un finanziamento" (il riferimento è alla operazione Sorgente dell'imprenditore romano Mainetti che, come detto sopra, detto sopra fu finanziata da BPVI Finance ed acquistò il pacchetto azionario con il dieci per cento di sconto, per l'importo di 25 milioni di euro).

7. L'episodio KPMG

La responsabile dell'ufficio legale Anna Papacchini (udienza 13.9.2019) in dibattimento; ha ricordato che nel marzo 2015 Pellegrini la informò che la società di revisione KPMG pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve tempo, avevano comprato azioni BPI per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti. Si trattava, dunque, di operazioni bacciate"; il problema era la "vicinanza temporale tra l'acquisto di azioni" (pagina 14; cfr doc. 210 P.M. l'elenco dei nomi e dei numeri segnalati da KPMG).

La teste ha ricordato che si trattava di operazioni in cui c'era corrispondenza perfetta tra finanziamento e valore delle azioni acquistate; la Papacchini, ravvisando in queste operazioni una violazione dell'art. 2358 c.c., non volle dare il parere richiesto.

Si consultò con l'avvocato Tesei che confermò la sua convinzione che le operazioni intercettate da KPMG fossero di "assistenza finanziaria pura" (pagina 19).

Tesei e la Papacchini informarono subito Pellegrini che si mostrò molto preoccupato.

Subito dopo fu convocata da Sorato nel suo ufficio di Milano, in via Turati.

Insieme a Sorato, la Papacchini trovò ad attenderla Pellegrini e Piazzetta.

Sorato le disse "guarda, K.P.M. Ci ha chiesto un'estrazione da cui risultano queste linee di credito con azioni, linee di credito e acquisto di azioni; queste linee di credito sono state date nel rispetto del merito creditizio, e il dottor Giustini te lo può certificare; e tu, perché l'ha richiesto KPMG,

⁵⁷ udienza 29.10.2019 fotovng pag 70

dovresti dare un parere che dichiara che, poiché c'è il merito creditizio, queste operazioni sono legittime, non violano norme di legge".

La Papacchini ribadì che non avrebbe dato il parere richiesto dalla KPMG suggerendo a Sorato di fare subito un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno.

Sorato la *assaltò* dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato; Piazzetta le ribatté testualmente: "Ma sei matta! Un *audit*? Se facciamo un *audit*, andiamo tutti a casa". (pag 20)

La teste ha riferito che dall'intervento di Piazzetta e dalla veemente reazione di Sorato capì che c'era qualcosa che non andava e il problema era molto più serio di quanto rilevato da KPMG.

8. Il coinvolgimento nella *task force*

Il Doc.13 P.M. è la nota autorizzativa da sottoporre al C.d.A. del 28.4.15 avente ad oggetto l'attivazione "Task force Gestione Soci".

La costituzione della *task force* fu formalmente giustificata con l'impatto sul fondo acquisto azioni proprie delle novelle normative in tema di vigilanza (Regolamento UE n 575 2013 C.R.R., Regolamento Delegato UE n 241 2014 in materia di riacquisto e rimborso di strumenti di capitale emessi da società cooperative) e quella di cui al DL 24.1.2015 n.3, con l'impatto sul bilancio e sul prezzo delle azioni e il conseguente disorientamento e scontento dei soci che ha comportato incremento reclami.

Nella nota autorizzativa si fa riferimento alla riunione a Palazzo Triene del 23 aprile 2015 in cui il consigliere delegato annunciò la necessità di adottare alcune misure per ripristinare l'interazione con la base sociale.

La *task force* fu coordinata da Mario Lio e Gianmaria Anato, alle dipendenze del consigliere delegato, integrata da Mauro Sambugaro (responsabile area Roma) e Alessio Martelloni (responsabile UO Consulenza Legale e Contenzioso) con il coinvolgimento stabile Divisioni Bilancio e Pianificazione, Crediti, *Compliance*, Personale, Segreteria Generale e Partecipazioni.

Data la complessità, trasversalità e delicatezza delle materie trattate furono attivati supporti con legali esterni.

Si propose di affidare l'incarico di assistenza legale in prima istanza allo studio Gemma&Partners, allo studio Carbonetti, all'avv. Diodà.

La costituzione della *task force* fu preceduta da una riunione operativa tenutasi in data 24 aprile 2015 cui partecipò l'imputato Piazzetta (cfr. il documento 525 P.M. è il resoconto della riunione redatto da Gianluca Lodi).

Mario Lio, vicedirettore generale di banca Nuova, ha ricordato che per la *task force* erano due i temi su cui focalizzare l'attenzione:

1. la *relazione* con i soci; in quanto occorre individuare eventuali operazioni per cercare di contenere i rischi legali e reputazionali della banca connessi all'elevato numero di reclami presentati dai soci dopo la riduzione del prezzo delle azioni.
2. il profilo relativo al capitale finanziato e alle operazioni baciate, più legato alla necessità di trovare una possibile soluzione alla problematica del capitale finanziato.

Sorato e Cauduro rappresentarono che la *task force* aveva lo scopo di operare una sorta di censimento delle operazioni di finanziamento correlato anche al fine di contenere i rischi conseguenti all'emergere di questa tematica, tuttavia nel corso di un

colloquio con Amato, direttore commerciale della banca, Lio apprese che i dati del capitale finanziato c'erano e che la cifra si aggirava intorno al miliardo di euro.

Dall'istruttoria è emerso che fu Andrea Piazzetta a coinvolgere l'avvocato Gemma nella *task force* e a relazionarsi direttamente con lui sul tema dei fondi lussemburghesi. Dal Doc 555 P.M. si evince che il primo incontro tra i due avvenne oltre un mese prima della formale costituzione della *task force*, ossia il 24 marzo 2015; nell'occasione Piazzetta gli profilò *"in linea di massima e senza dettagli, all'epoca non noti, le problematiche in corso"*. *"In quella sede mi è stato dato atto dell'avvio di un'ispezione B.C.E. e mi è stato richiesto quale fosse la prassi comportamentale e quali le norme cui la B.C.E. doveva attenersi, nonché un'illustrazione delle contropartite da tenere per condurre gli ispettori, senza venir meno alle esigenze di giustificazione all'operato della banca in un clima di leale collaborazione"*. (udienza 11.2.2020 pag. 58).


Dopo questo primo incontro ve ne furono altri sia a Milano sia a Vicenza (il 24 aprile) e ancora a Milano (il 29 aprile dopo la formalizzazione dell'incarico) con funzionari della banca e altri con legali quali Diotà, Carbonetti, Tesei.

A seguito della fuoriuscita di Sorato e Piazzetta dalla banca, il 14 maggio 2015 (doc.557 P.M.) la banca revocò il mandato all'avv Gemma: *"quando si è interrotto il mio rapporto professionale, è stata una cosa un po' stupefacente, nel senso che all'interno della banca c'erano anche delle anime diverse, forse perché io avevo lavorato in una prima fase con Sorato, e poi con gli altri soggetti, era per me, ai miei occhi, appariva inaspettabile che non ci fosse più bisogno di attività, né tantomeno queste cose qua. Quindi, quando un professionista, a cui prima gli si impone un ritmo forsennato di lavoro, e gli si mandano quintali di documenti, ti occupi di redigere un tema per il C.d.A., si tiene il C.d.A. e, ecc. abrupto, il 14 maggio ti dico tra l'altro una cosa che fu sorridente: in attesa di nuove indicazioni Le chiediamo... è stato deciso di soprassedere dall'avvio dell'attività di task-force. Era stata fatta una marcia di altro lavoro, io a un certo punto ero anche abbastanza streggito"* (testimonianza Andrea Gemma, udienza 11.2.2020 pag.61).

La partecipazione ed il coinvolgimento nella *task force* di Andrea Piazzetta - responsabile della divisione finanza - appare funzionalmente eccentrica rispetto agli scopi ufficialmente assegnati alla struttura; è invece emerso che attraverso tale strumento il *management* della banca, perfettamente consapevole dell'entità del fenomeno capitale finanziato, tentò di approntare una difesa in extremis sui temi caldi in corso di accertamento in sede ispettiva, in questo contesto il ruolo di Piazzetta nella *task force* si spiega evidentemente in ragione del suo coinvolgimento in tutti gli aspetti relativi all'anomala operatività della banca.

9. Interlocuzioni con la vigilanza

Andrea Piazzetta ha partecipato a due riunioni interlocutorie con la vigilanza: nel 2013 nella fase preparatoria dell'aumento di capitale e nell'autunno 2014 allorché emersero le problematiche relative ai riacquisti effettuati dalla banca e al deficit patrimoniale a seguito del *comprehensive assessment*; in entrambe le occasioni furono fornite alla vigilanza indicazioni false e fuorvianti sui livelli di patrimonializzazione dell'istituto e fu omesso qualsiasi accenno agli squilibri del mercato azionario e alla fenomeno del capitale finanziato.



In particolare, il 27.3.2013, dopo la Comunicazione di BPVi datata 20.3.2013, su richiesta della stessa Banca, vi fu l'incontro tra la Autorità di Vigilanza e gli esponenti della Popolare Massimiliano Pellegrini e lo stesso Piazzetta (oltre a Sorato e Sommella). Cfr doc. 442 "Appunto per il Capo del Servizio" datato 3.4.2013 - prot. n. 0330456/13 (doc. n. 442 produzione P.M.).⁵⁹⁸

Il teste Parascandoio⁵⁹⁹ ha ricordato che si trattò di una riunione finalizzata "a fornire" da parte della Banca "aggiornamenti circa gli interventi pianificati per rafforzare il livello di patrimonializzazione del gruppo ..." e nel corso dello stesso, i rappresentanti di BPVi illustrarono le caratteristiche principali dell'operazione programmata (corrispondenti a quelle dell'aucap poi effettivamente realizzato), compresa la "campagna soci volta all'ampliamento della base azionaria (€ 100 mln)" con "associata l'erogazione di finanziamenti, ai sensi dell'art. 2358 c.c." riservata a nuovi soci.

Durante l'incontro, non fu fatto cenno alcuno alla situazione patrimoniale della banca, allo squilibrio del mercato secondario, alla operatività già realizzate delle operazioni correlate e, infine, alla ipotesi della erogazione di finanziamenti a servizio delle sottoscrizioni nell'ambito dell'aucap; inoltre, sia Piazzetta sia Pellegrini dimostrarono di essere già a conoscenza che il capitale sottoscritto mediante finanziamenti concessi dalla Banca non potesse essere computato ai fini del patrimonio di vigilanza, se non nei limiti della quota del finanziamento nel frattempo oggetto di rimborso⁶⁰⁰.

In data 20.10.2014, vi fu una riunione tra Bdl e BPVi, rappresentata nell'occasione, tra gli altri, dai dirigenti Piazzetta e Pellegrini⁶⁰¹, in quella fase era emerso che, in assenza di misure patrimoniali immediate la Banca non avrebbe colmato lo "short fall" che si andava profilando all'esito dell'esercizio del C.d.A. si affrontò il tema delle operazioni di riacquisto⁶⁰² e della individuazione delle misure idonee a fronteggiare il deficit patrimoniale (la conversione del prestito obbligazionario emesso nel 2013)⁶⁰³.

A tale proposito la delibera già assunta dal Consiglio di amministrazione della Banca il 29.8.2014 aveva un contenuto generico e, dunque, non vi era un vero e proprio impegno vincolante alla conversione di tale prestito *soft mandatory*, le richieste della Vigilanza furono: *i*) l'assunzione, appunto, di un impegno vincolante alla conversione del p.o. da parte del C.d.A. (conversione che non poteva essere immediata, in quanto il regolamento della emissione consentiva l'esercizio della relativa facoltà da parte della Banca, soltanto a partire dal successivo mese di maggio 2015); *ii*) una formale comunicazione al mercato da parte della stessa BPVi della delibera assunta in tal senso dal Consiglio di amministrazione (conversione che non poteva essere immediata, in quanto il regolamento della emissione consentiva l'esercizio della relativa facoltà da parte della Banca, soltanto a partire dal successivo mese di maggio 2015); *iii*) una

⁵⁹⁸ Cfr: "Appunto per il Capo del Servizio" datato 3.4.2013 - prot. n. 0330456/13 (doc. n. 442 produzione P.M.).


⁵⁹⁹ Cfr: PARASCANDOLO, ud. 28.11.2019.

⁶⁰⁰ I BPVi depositò documentazione interna predisposta dall'ufficio legale il cui contenuto faceva espresso riferimento al regime di computabilità ai fini del patrimonio di vigilanza delle azioni finanziate (cfr. PARASCANDOLO Mauro, ud. 28.11.2019).

⁶⁰¹ Erano presenti anche TRIBAN, FAGNANI, ESPOSITO e MARCHESI.

⁶⁰² Cfr: SERATA, ud. 23.1.2020.

⁶⁰³ Cfr: PARASCANDOLO Mauro, ud. 28.11.2019, e SERATA Enzo, ud. 23.1.2020.



formale comunicazione al mercato da parte della stessa BPVI della delibera assunta in tal senso dal Consiglio di amministrazione.

Da ultimo Emanuele Gatti ha ricordato che durante l'ispezione, né Piazzetta, né Sorato ammisero di essere a conoscenza degli investimenti sottostanti ai fondi esteri, gli ispettori trovarono "ostacoli non banali" nel reperire informazioni sui fondi.

Alle richieste di informazioni circa i sottostanti, Piazzetta giustificò l'assenza di risposte con una reticenza da parte dei gestori.

Soltanto dopo che fu fatto presente a Sorato che in assenza di disclosure sarebbe stato defalcato interamente l'importo di 350 mln dal patrimonio di vigilanza, arrivarono le informazioni richieste.

10. La predisposizione documenti d'offerta

In relazione agli aumenti di capitale la divisione finanza aveva altresì il compito di curare la predisposizione del documento di offerta.

Massimo Castelluccio (udienza 17.1.2020), responsabile dell'unità in staff al responsabile di divisione Finanza (adetto alla predisposizione del documento di registrazione per l'offerta di titoli azionari, della supervisione degli aumenti di capitale, della documentazione necessaria per l'approvazione della CONSOB) ha spiegato che il documento di registrazione ha la funzione di rappresentare l'emittente, evidenzia i principali fattori di rischio legati al settore in cui l'emittente opera con una descrizione in termini di ambito di business ed in termini di struttura di bilancio.

Attraverso il documento di registrazione si fornisce al potenziale sottoscrittore una visione complessiva del soggetto che sta emettendo lo strumento finanziario.

La nota informativa illustra le caratteristiche dello strumento offerto (obbligazioni piuttosto che un aumento di capitale azionario) e i rischi finanziari ad esso connessi.

La nota di sintesi sintetizza le informazioni riportate negli altri due documenti.

Il teste ha ricordato che, a seguito dell'interlocuzione con Consob, nella nota di sintesi per l'aumento di capitale 2014 fu inserita l'avvertenza relativa alla illiquidità del titolo, non facilmente smobilizzabile, perché avente ad oggetto azioni di banca non quotata e allegata una tabella di comparazione con i valori delle azioni di altre banche non quotate (pagg.69,70).

11. Le intercettazioni telefoniche.

Significative sono le ammissioni fatte dall'imputato nelle telefonate oggetto di intercettazione.

Il progressivo n 360 a pag 127 ss della perizia di trascrizione è la conversazione del 1.9.2015 tra l'imputato e Andrea Montanari di UBS, in cui Piazzetta ammette significativamente il proprio pieno coinvolgimento nei fatti per cui è processo e la sua consapevolezza della effettiva situazione della banca:

Piazzetta Si, tra l'altro probabilmente investirò qualcosa, se posso, eccetera, ne ho anche parlato anche a Roberto, perché veramente ho il vomito, perché la vicenda mia è una vicenda che ti assicuro se uno la vive tu... ti chiami coglione, hai capito? dici: sono proprio un coglione, perché alla fine... Anche perché l'avevo, fra mezzette, letto, capito?, che andata... poteva andar in una certa maniera. E però su dentro...



Andrea Fjh, immagino.

Piazzetta ...Sei dentro... sei dentro a una situazione, cosa fai? Sì, spingi, corri fai, vai via sempre a cento all'ora, sacrifici tutto, eccetera, e poi quando c'è il minimo problema, capito?, eh,

Piazzetta Fjh, per forza. Certo, certo. Ma infatti io, guarda, non posso... mi chiamo coglione perché... perché dovevo... davvero, fra virgolette, fermare prima certe cose...

Andrea Mmb.

Piazzetta ...chiomarmi fuori prima... Però poi, sai, eh, purtroppo, ti ripeto, fai parte di un meccanismo, di una situazione, eccetera, per via...

Andrea Sì. Sì, però...

Piazzetta ...io che sono uno... filoazzenalista...

Pag 130:

Piazzetta Perché è una baracca sta in piedi con lo spunto, capito?, per tutta una serie di cose, no?, eh... e dopo poi prendersi a pesi in faccia, perché letteralmente a pesi in faccia, insomma... Però, va beh, è andata così, dai.

Parimenti, il documento 811 dà conto del profilo di consapevole "condivisione" dell'imputato alla gestione illecita della banca; si tratta degli sms 3 maggio 2015 scambiati tra Giustini e lo stesso Piazzetta prima dell'incontro tra il responsabile della divisione mercati ed il Presidente sui temi del capitale finanziato delle lettere di impegno ed agli investimenti nei fondi esteri.

Piazzetta scrive al collega: "Deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori".

12. La versione dell'imputato

Andrea Piazzetta si è sottoposto ad esame all'udienza del 3 marzo 2020 ed ha fermamente negato ogni addebito.

Egli ha negato di aver avuto conoscenza del fenomeno capitale finanziato: "non ho mai avuto la percezione, la conoscenza, l'evidenza di un smaltimento tra un finanziamento della banca e un acquisto delle azioni, Mai. Non l'ho mai avuta per un semplice motivo, perché non sapevo quali fossero i finanziamenti, e non sapevo neanche chi fossero i soci" (pag 31).

Secondo la sua visione era prassi delle banche popolari che i clienti utilizzassero una quota parte dei finanziamenti ricevuti per comprare anche azioni della banca; in questo senso andrebbe interpretato il riferimento fatto alle operazioni bacciate di Tonato nell'sms che scambiò con Sorato durante la riunione dell'8.11.2011.

In quella occasione si fece riferimento al problema dei Tier 1, in particolare si programmò l'emissione di uno strumento subordinato per fronteggiare la crisi di liquidità della banca.

Anche nel corso della riunione del 2014 non fu fatto alcun riferimento alle operazioni correlate, semplicemente si pose il problema di come gestire le richieste di vendita delle azioni da parte dei clienti che avevano necessità di liquidità.

Venne a conoscenza della prassi gestionale dei finanziamenti correlati solo a seguito dell'ispezione B.C.E.

Lettera di impegno a Favrin.



Favrin era un imprenditore dotato di notevole liquidità, manifestò la sua disponibilità ad investire 70 milioni euro con banca popolare a condizione che l'investimento fosse redditizio e a breve termine.

Gli fu fatta dalla rete una proposta di acquisto di azioni, ma il cliente pretese un impegno scritto di riacquisto firmato dal D.G.

Piazzetta gli disse di non poter far nulla al riguardo e lo mise in contatto con Sorato; il cliente investì cento milioni in azioni e obbligazioni e la banca rilasciò l'impegno scritto di rendimento sull'investimento complessivo.

Il dottor Favrin disse: no, ma io voglio avere da parte del Consiglio di Amministrazione, mi disse, o del Direttore Generale un impegno a riacquistare, nel caso in cui dovessi in qualche maniera liquidare le azioni. E io dissi: guardi, io non so cosa dirle, io non posso assolutamente darle questo impegno. E quindi, poi, arrivò questo tipo di lettera, che io spero essere stata redatta, ora, per la parte finanziaria, sui tassi eccetera, sicuramente dal sottoscritto perché qui si parla esplicitamente di quali obbligazioni fare, pronti contro termine eccetera, quindi è ovvio che potemo.. pag 40.

Seppe in seguito che una lettera di analogo contenuto era stata rilasciata anche a Meneguzzo per Palladio.

Operazione Sorgente.

La relazione alla trascrizione del novembre 2014 ha ammesso che il riferimento a pag 41 è all'operazione Sorgente.

L'imputato ha negato che si sia trattato di un'operazione correlata; la sua interlocuzione con Mainetti fu relativa all'aumento di capitale per la quotazione in borsa della società Mainetti real estate; non seppe che l'operazione effettuata da Sorgente fosse di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni della banca.

L'operazione fu imposta dalla necessità di ridurre il numero di azioni detenute dai fondi.

Le sorelle lussemburghesi.

Pelmo Luna e Ginestra furono operazioni inquadrare nel novero dei rapporti a più alto livello tra banca pop e il gruppo Finint (Marchi e de Vido); la banca acquistò azioni Save e in contropartita il gruppo Finint attraverso le società lux acquistò azioni banca.

Non ha mai saputo che alle società fu erogato un finanziamento correlato per l'acquisto di azioni; solo nel 2013 scoprì che nel portafoglio titoli delle società c'erano azioni della banca e ne parlò con Ferrante.

Task force e rapporti con Gemma.

Contattò Gemma su richiesta di Sorato a marzo 2015 occorreva trovare un legale esperto per i problemi connessi ai finanziamenti correlati e alle lettere di impegno e su indicazione dell'avvocato Angeloni si rivolse a Gemma.

KPMG.

Racconta in termini diversi lo scontro con la Papacchini; all'incontro con Sorato, quando si parlò della richiesta della società di revisione di un parere legale sulle

operazioni intercettate la Papacchini ribattè che occorreva rivolgersi ad un legale esterno; lui reagì dicendole che da dirigente dell'ufficio legale avrebbe dovuto assumersi la sua responsabilità.

I fondi.

Gli investimenti nei fondi *Optimum* e *Athena* rientravano nella politica della banca di aumentare la platea di investitori istituzionali, al fine di diversificare la base azionaria. Dopo l'estate 2012 si avviò una trattativa con Azimut (il fondo avrebbe comprato 30 milioni di azioni e la banca avrebbe collocato 70 milioni di titoli azimut) che non andò in porto.

Pertanto, nel settembre/ottobre 2012 furono definiti gli investimenti con *Optimum* e *Athena*.

La banca avrebbe investito 100 milioni in determinati comparti dei fondi *Athena* e *Optimum*, e *Optimum* e *Athena* avrebbero distribuito 30 milioni di azioni Popolare di Vicenza presso la propria clientela.

Partecipò alla riunione del dicembre 2011 con Sommella, Maiorano e Matta in cui si parlò solo di cartolarizzazione.

Una volta definiti gli accordi non fu chiarito nulla in relazione ai tempi e alle modalità con cui i fondi avrebbero acquistato l'importo di 30 milioni di azioni della banca.

I contratti con i fondi furono sottoscritti da Sorato sulla base del parere favorevole dell'ufficio legale e *compliance*; nei contratti non si fece alcun riferimento all'impegno assunto dai fondi di collocare 30 milioni di azioni banca.

Mensilmente fu comunicato alla banca il NAV; fino al 2015 *Optimum* aveva un rendimento del 7%, *Athena* "aveva cominciato a perdere qualcosa".

Nel 2013 vi fu la seconda sottoscrizione con *Optimum* veicolata attraverso *Finance*; rispetto a questa operazione si limitò solo a presentare a Rasini, Girolamo Stabile.

L'operazione nacque perché Sorato - in prospettiva dell'aucap 2013 - gli chiese di trovare modalità di collocazione delle azioni attraverso i fondi; non fu mai coinvolto dai fondi nella scelta degli investimenti sottostanti (pag 68).

La redemption inkind.

Nel 2014 insorsero alcune divergenze tra Matta e Stabile, Stabile aprì una sua SGR Kant Kapital e fu dato incarico allo studio Bonn di operare una redistribuzione degli assets tra *Optimum* e la neo costituita Kant.

"Il "vantaggio", tra virgolette, di Kant era che se fosse andato poi a compimento la cosa - e non andò a compimento, tra l'altro - Kant non aveva i due livelli di investimento, ne aveva uno solo; per cui, nella misura in cui venivano trasferiti gli asset, avremmo avuto piena visibilità almeno negli asset di Kant di quello che era la composizione del portafoglio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi è una proposta che voi accettate?

IMPUTATO PLAZZETTA - Loro fanno la proposta, si vediamo con lo Studio Orrick, si vediamo con i due contendenti, loro ci spiegano la logica e questo è quello che è successo."

In base all'accordo legale 100 milioni sarebbero rimasti a *Optimum* e l'investimento da 150 milioni di *Finance* sarebbe transitato a Karit.
Sorato fu informato dell'operazione che poi non andò in porto.

13. Conclusioni.

La ricostruzione dei fatti fornita da Andrea Piazzetta trova ampia smentita nelle risultanze istruttorie in atti.

L'imputato ha fermamente negato di essere stato a conoscenza del fenomeno capitale finanziato, affermando di aver inteso il significato della locuzione "operazione baciata" solo a seguito degli accertamenti ispettivi di B.C.E..

La tesi difensiva è contraddetta dalla sua partecipazione alla riunione del comitato di direzione dell'8.11.2011 e dall'sms inviato dallo stesso Piazzetta a Sorato con l'esplicito riferimento fatto proprio da Piazzetta alle "bacciate" di Tonato.

Ancora, in relazione alle operazioni correlate con le società lussemburghesi e con Sorgente e alla lettera di impegno rilasciata a Favrin, le dichiarazioni negatorie dell'imputato sono in evidente contrasto con le convergenti risultanze istruttorie (dichiarazioni di Favrin⁶⁴, Mainetti, Girardi, Rasini, Ferrante) che danno univocamente conto del ruolo attivo svolto dall'imputato nelle suddette operazioni finanziarie.

La difesa dell'imputato ha in buona sostanza adombrato l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da numerosi testimoni *in primis* quelle di Romio e Rasini, alla luce del loro pieno coinvolgimento nei fatti per cui è processo e dell'interesse degli stessi ad incolpare Piazzetta per allontanare da sé ogni responsabilità.

Sul punto osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese in dibattimento da Filiberto Romio e da Pietro Rasini hanno trovato puntuali riscontri testimoniali e documentali; il ruolo di regista svolto da Piazzetta nella fase genetica degli investimenti e i suoi diretti contatti con i gestori dei fondi (così come riferito da Romio) risultano dagli sms scambiati con Matta e Mincione in cui si programmano gli appuntamenti per la firma dei contratti, dagli ordini di trasferimento delle somme in favore dei fondi effettuati dallo stesso Piazzetta, dalla significativa mail tra Piazzetta e Emanuele Ricci di Nomura con cui è lo stesso Piazzetta ad indicare "la size" delle azioni da acquistare da parte di Nomura e girate poi ad *Athena*.

Parimenti le dichiarazioni di Rasini circa il coinvolgimento di Piazzetta nell'operazione delle sorelle lussemburghesi è stato puntualmente riscontrato dalle testimonianze di Girardi e Ferrante, per l'operazione Sorgente la conferma del ruolo di Piazzetta è data dallo stesso Mainetti oltre che dalle intercettazioni tra Marin e Iorio e dalla trascrizione del comitato del novembre 2014.

⁶⁴ Favrin ha riferito che le trattative per l'operazione si svilupparono con Piazzetta e Costui - alla richiesta della side letter - gli riferì che ne avrebbe parlato con Sorato: "ho chiesto dove va e cosa ha in poche parole dal Direttore Generale che era dentro il Consiglio di Amministrazione, un certo, avrebbe congedato di un rapporto con la banca. Piazzetta mi ha detto "Dove parlarne con chi vuole che tu metta la firma" e mi sembrava tutto buono, se mi aveva detto qualcosa di diverso avrei preso di fiducia sul dirigente, intanto".



Significativa del ruolo di Piazzetta in *Finance* (siccome riferito da Rasini) è la circostanza che la redemption in kind per la BPVI *Finance* sia stata sottoscritta dall'imputato unitamente a Rasini e inviata contestualmente a quella della capogruppo con analoga domiciliazione presso lo studio legale Bonn che non era nell'elenco dei legali della banca.

Anche in relazione al confronto con la Papacchini per l'episodio KPMG, la tesi dell'imputato è smentita dalla puntuale ricostruzione dei fatti resa in dibattimento da Anna Papacchini.

Da ultimo è di palmare evidenza la falsità della versione ricostruttiva resa in dibattimento da Piazzetta in relazione agli investimenti nei fondi lussemburghesi.

A confutazione di quanto asserito dall'imputato, si osserva che la circostanza che l'iniziativa di investimento fosse stata concordata a dicembre 2011 nel corso della riunione tra Matta, Maiorano, Sommella e Piazzetta è provata documentalmente.

Il doc. 350 P.M. dimostra che l'operazione di investimento fu concepita ab initio con la finalità, seppure non esclusiva, di realizzare una detenzione indiretta e schermata da parte di BPVI di azioni proprie, tramite il Fondo *OPTIMUM*.

La -mail di trasmissione datata 9.2.2012 riporta lo schema di proposta, schema che risponde perfettamente all'operazione di investimento conclusa "a seguito di quanto discusso nella riunione del 5.12.2011, la Banca sottoscrive quote di un Fondo A (incorporato, ad esempio, in Lussemburgo o Malta) per un determinato importo; il management del Fondo attua la seconda fase dell'investimento impiegando la liquidità ricevuta. Il Fondo sottoscrive quote di uno o più fondi (FONDO B). Il FONDO B seleziona strumenti tra le categorie di asset che seguono, tra cui "dalle quote di Banca".

Ancora, le convergenti dichiarazioni rese da Romio, Rasini, Suriano e Matta confermano che la politica di investimento nei fondi unknown exposure fu sempre univocamente indirizzata da Piazzetta - per il tramite di Girolamo Stabile - verso i finanziamenti alle società dei gruppi Marchini, Fusillo e De Gennaro (già pesantemente esposti nei confronti della banca) oltre che negli investimenti in azioni proprie.

Parimenti la fase di dismissione delle azioni da parte di *Optimum* è stata etero diretta da Piazzetta mediante l'operazione correlata di Sorgente e gli equity swap effettuati con le azioni Veneto banca.

È provato altresì il profilo di piena consapevolezza da parte dell'imputato delle effettive dimensioni del fenomeno, circostanza che emerge chiaramente da una serie di convergenti elementi probatori:

- Piazzetta è stato uno dei più stretti collaboratori di Samuele Sorato; significativa è la circostanza riferita da Cauduro secondo cui caratterialmente Sorato non aveva grosse relazioni all'interno del gruppo; il rapporto migliore lo aveva con Piazzetta;
- l'imputato ha fornito una costante collaborazione con il direttore generale Sorato in tutti gli aspetti operativi del capitale finanziato (lettere di impegno, operazioni correlate sul primario e sul secondario, investimenti nei fondi esteri);
- egli ha partecipato alle interlocuzioni con la vigilanza nel corso delle quali sono state deliberatamente fornite informazioni false sui livelli di effettiva



Handwritten signature and initials, possibly 'G' and '133'.

patrimonializzazione dell'istituto ed è stata tacita l'esistenza del fenomeno capitale finanziato;

- il fenomeno capitale finanziato - secondo le indicazioni operative date dallo stesso Sorato - era oggetto di un costante monitoraggio e controllo (cfr il doc 389, le dichiarazioni di Costante Turco, la trascrizione del comitato di direzione del 10.11.2014);
- Piazzetta era costantemente presente alle riunioni dei comitati di direzione in cui i vicedirettori, ciascuno per le sfere di rispettiva competenza, analizzavano i risultati operativi e le problematiche connesse al capitale e al valore delle azioni.

In questo contesto, le modalità di utilizzo dei fondi come strumento di detenzione indiretta delle azioni proprie e la dismissione delle stesse nel 2014 sono evidentemente sintomatiche di un'azione preordinata e pianificata dagli organi gestori della banca per mascherare l'illiquidità delle azioni della banca popolare al mercato ed alla vigilanza.

Infine, Piazzetta fu presente alla riunione del comitato di direzione del 10.11.2014.

La trascrizione della seduta (doc 110 P.M.) ha un contenuto inequivocamente rilevatore dell'apporto concorsuale consapevolmente fornito da ciascuno dei presenti alle condotte illecite per cui è processo.

Significativi sono i riferimenti al fenomeno del capitale finanziato nelle varie declinazioni: portage (pag 35), obbligo riacquisto (pag 20-21), lettere di impegno (pag 40), necessità di occultamento rispetto alla vigilanza (pag. 42), dimensioni del fenomeno (pag 34), coinvolgimento del solito Giacom (pag 35), valore delle azioni (pag 68), operazioni di finanziamento da smontare (pag 64).

In questo contesto operativo, Piazzetta non fa alcuna osservazione o rilievo sul riferimento fatto da Sorato al miliardo e duecento milioni di finanziamenti "fatti apposta per fare", propone una serie di possibili soluzioni per la dismissione delle azioni dal portafoglio dei fondi e successivamente realizza l'operazione correlata con Sorgerne.

Alla luce degli univoci e concordanti elementi accusatori dianzi esaminati, valutata l'implausibilità della versione difensiva resa dall'imputato, deve pertanto essere affermata la sua responsabilità in relazione ai fatti di reato a lui contestati.



CAPITOLO XVI IL RUOLO DI MASSIMILIANO PELLEGRINI

Indice

1. Le contestazioni mosse a Pellegrini.
2. Le funzioni della divisione bilancio e pianificazione.
3. Le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
4. Il sistema di contabilità adottato dalla Banca e i flussi informativi che arrivavano alla divisione bilancio.
5. Gli elementi indicatori della mancanza di consapevolezza da parte di Pellegrini dell'esistenza e delle dimensioni del fenomeno del capitale finanziato.
 - 5.1. Le testimonianze di Andrea Fagnani, Luca Triban e Alberto Mossetti.
 - 5.2. La testimonianza di Mario Lio.
 - 5.3. La comunicazione delle 17 posizioni sospette da parte di KPMG e la testimonianza di Anna Papacchini.
 - 5.4. La disclosure sui fondi Athena e Optimum.
 - 5.5. L'intervento di Pellegrini alla seduta del C.d.A del 1° aprile 2014
6. Gli indizi a sostegno dell'ipotesi accusatoria.
 - 6.1. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011.
 - 6.2. Il comitato di direzione del 10 novembre 2014.
 - 6.3. La riunione del 7 gennaio 2015.
7. La tesi di Giustini in relazione alla posizione di Pellegrini.
8. La versione dell'imputato.
9. Conclusioni.

1. Le contestazioni mosse a Pellegrini.

Massimiliano Pellegrini è accusato di aver commesso, in concorso con gli altri imputati, i reati di aggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza esercitate da Banca d'Italia e B.C.E. e falso in prospetto.

Secondo l'ipotesi accusatoria, Pellegrini avrebbe concorso nei reati di aggio e ostacolo alla vigilanza *«in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi (il riferimento è alla prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni della BPV) anche per il tramite di strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza».*

Con specifico riguardo alle imputazioni concernenti i reati di falso in prospetto, Pellegrini avrebbe concorso *«in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture».*

Nel periodo di interesse - dal 2011 al 2014 - Pellegrini era responsabile della divisione bilancio e pianificazione nonché dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Come è emerso dall'istruttoria, e come si spiegherà in modo più approfondito analizzando il ruolo svolto dall'imputato in BPVI, Pellegrini non ha avuto alcun coinvolgimento nella esecuzione delle operazioni di capitale finanziato

- sia in ragione della totale estraneità dell'imputato, nella duplice veste di responsabile della divisione bilancio e dirigente preposto, al processo decisionale del credito, anche per l'assenza di specifiche deleghe in tal senso⁶⁵;

- sia in ragione della mancanza di prove o indizi della sua diretta partecipazione, a qualunque titolo, alla promozione o strutturazione di specifiche operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni.

Pertanto, l'addebito che può muoversi a Pellegrini è di aver occultato l'esistenza del capitale finanziato nella contabilità, nei bilanci, nelle segnalazioni e in tutti i documenti espressione delle sue funzioni.

Si tratta, quindi, di verificare innanzitutto se le funzioni svolte dall'imputato e i flussi informativi di cui era destinatario gli abbiano consentito di avere precisa contezza dell'esistenza e dell'entità del fenomeno del capitale finanziato. Solo in tal caso, infatti, potrà rimproverarsi all'imputato di aver esercitato le proprie funzioni nella piena consapevolezza della natura mendace delle informazioni che egli stesso, anche per mezzo delle strutture da lui dirette, contribuì a fornire al mercato e alle autorità di vigilanza.

2. Le funzioni della divisione bilancio e pianificazione⁶⁶.

Nel 2010, Pellegrini divenne responsabile della divisione bilancio e pianificazione e assunse, altresì, la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Rimase in carica fino al 2017, dopo essere stato riconfermato nel 2016 dal nuovo Cd.A. e dal nuovo collegio sindacale della Banca.

Nonostante fosse a capo di una divisione, Pellegrini non fu mai nominato vicedirettore generale⁶⁷, a differenza dei responsabili delle altre divisioni previste dall'organigramma della Banca.

⁶⁵ Il "Regolamento in materia di gestione del credito" approvato da BPVI, che disciplinava le diverse fasi del processo del credito nonché le deleghe in materia di erogazione del credito, non attribuiva alcuna facoltà deliberativa né al responsabile della divisione bilancio e pianificazione né al dirigente preposto (si veda allegato 5 della relazione del Consulente della Difesa Pellegrini).

⁶⁶ Per l'elenco dettagliato delle competenze attribuite alla divisione bilancio e pianificazione nonché al dirigente preposto si veda il relativo *funzionigramma*, doc. 261 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁶⁷ Cfr esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, *omolog.*, pag. 9 "... Arriviamo fino al 2019, quando c'è una revisione organizzativa. Nell'ambito di questa revisione organizzativa mi viene affidata la responsabilità della Divisione Bilancio e Pianificazione. La revisione organizzativa prevedeva che, appunto, il dottor Tonato andasse ad assumere la responsabilità come Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Prato. Il Bank Management era una funzione di controllo e di risorse di supporto, e si muoveva all'Amministrazione e alla Pianificazione su poi tutti i numeri contabili e gestionali, della banca unita in una responsabilità. Non le nasconde che in quel momento, in quel momento l'unica Vice Direttore Generale era il dottor Casolini, mi aspettavo una nomina a Vice Direttore Generale perché avevo assunto, appunto, la responsabilità di una divisione che era stata, se vogliamo, ampliata come funzioni e che prima era retta da un Vice

Come responsabile della divisione bilancio e pianificazione, Pellegrini dipendeva gerarchicamente dal direttore generale; come dirigente preposto riportava al Cd.A. per il tramite del comitato per il controllo.

La divisione bilancio e pianificazione era composta da tre direzioni:

- la pianificazione strategica;
- la pianificazione operativa e controllo di gestione;
- la ragioneria generale.

Comprendeva inoltre, due uffici di *staff*: l'ufficio studi e lo *staff* del dirigente preposto.

La divisione disponeva complessivamente di circa 75 unità e operava per tutto il Gruppo BPVi.

Luca Triban e Andrea Fagnani, pur riportando gerarchicamente al Pellegrini, possedevano il suo medesimo inquadramento di direttori centrali.

La direzione pianificazione strategica – diretta da Andrea Fagnani a partire dal novembre 2010 – svolgeva attività di supporto alla direzione generale nella redazione dei piani economici pluriennali da sottoporre all'approvazione del Cd.A. e dei *budget* annuali di tutte le strutture della Banca⁶⁵⁹.

Il *budget* conteneva la definizione degli obiettivi economici e patrimoniali relativi all'anno successivo.

Il piano industriale veniva utilizzato sia ai fini dell'*impairment test* sia dall'esperto indipendente per la determinazione del prezzo delle azioni.

La direzione pianificazione strategica svolgeva altresì un'attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto dei *ratios* patrimoniali della banca in relazione agli attivi ponderati (RIFZA) e all'andamento del fondo acquisto azioni proprie.

Fagnani aveva un'interlocuzione diretta con Giustini in merito agli obiettivi di carattere commerciale e alla determinazione dei risultati della rete commerciale.

La direzione pianificazione strategica curava inoltre i rapporti con le società di consulenza incaricate di svolgere l'*impairment test* sugli avviamenti e con la struttura dell'esperto indipendente che annualmente effettuava la valutazione dell'azione.

La direzione pianificazione operativa e controllo di gestione – diretta da Alberto Mossetti dal 2011 al 2017 – era composta dall'ufficio controllo di gestione e dall'ufficio CRM (*customer relationship management*)⁶⁶⁰.

Direttore Generale; ma il dottor Gronchi mi disse che il dottor Sorato non ero d'accordo e che dovevo avere pazienza (...) Dopo l'uscita di Gronchi nel 2011, vengono nominati dei vice direttori generali, tre vice direttori generali, e io sono l'unico responsabile di divisione non nominato Vice Direttore Generale. Fu una cosa che, diciamo, in parte comprendevo, ma che mi lasciava molto colpito, anche perché io sono la persona che ebbe l'incarico di Triban; stavo tornando in treno da Banca, e lui mi lesse il comunicato stampa che era uscito con la nomina di vice direttori generali, e lo ritenni, lo dissi anche a Sorato, un trattamento veramente... diciamo poco adeguato".

⁶⁵⁹ In merito alle funzioni attribuite alla direzione pianificazione strategica, si veda la testimonianza resa da Fagnani, udienza del 10 dicembre 2019, fonoreg. pag. 7 e ss.

⁶⁶⁰ In merito alle funzioni attribuite alla direzione pianificazione operativa e controllo di gestione, si veda la testimonianza resa da Alberto Mossetti, udienza del 16 gennaio 2020, fonoreg. pag. 65 e ss.



735

L'ufficio CMR era diretto da Mossetti fin dal 2007, quando ancora era incardinato nella divisione mercati.

La direzione predisponeva la reportistica giornaliera e mensile relativa all'andamento della rete commerciale.

L'ufficio CMR, in particolare svolgeva attività di *servicing* per la rete commerciale nell'estrazione e analisi dei dati, si occupava sia del monitoraggio e della quantificazione dell'attività commerciale delle filiali sia dell'analisi della clientela al fine di supportare le attività commerciali della banca, tanto che Mossetti partecipava spesso alle riunioni della divisione mercati.

Mossetti ha dichiarato che, per quanto riguardava la reportistica e l'attività di supporto alla rete commerciale, agiva in autonomia, senza necessità di confrontarsi con Pellegrini se non "ad alti livelli" per la determinazione di livelli di *budget*. I rapporti sulla produzione commerciale e le richieste di monitoraggio da parte della divisione mercati arrivavano direttamente a lui senza transitare per Pellegrini.

La direzione ragioneria generale – diretta da Luca Triban dal 2006 al 2017 – si occupava degli adempimenti fiscali, della gestione della contabilità, della redazione del bilancio di esercizio e consolidato e delle segnalazioni di vigilanza⁶¹⁰.

Tra i compiti principali dell'ufficio studi⁶¹¹ rientravano:

- la predisposizione di analisi macroeconomiche di settore, finanziarie e statistiche, studi congiunturali e di settore, anche a supporto della rete commerciale;
- il coordinamento delle attività necessarie alla predisposizione della relazione sulla gestione del bilancio consolidato;
- l'attività di supporto al responsabile della divisione nelle relazioni con le società di *rating*;
- l'attività di supporto alla direzione generale nella predisposizione di presentazioni in occasione di convegni ed incontri interni ed esterni al Gruppo.

In una struttura così complessa, il ruolo di Pellegrini era prevalentemente di coordinamento, di garanzia e di coerenza fra dati gestionali e dati contabili; la gestione di dettaglio dei dati e le attività correnti venivano processate dalla struttura nel suo complesso, composta da numerose unità e dirigenti⁶¹².


La breve rassegna delle funzioni attribuite alla divisione bilancio e pianificazione conferma quanto anticipato in premessa, ossia la totale estraneità della divisione

⁶¹⁰ Per l'analisi del sistema di contabilità adottato dalla Banca si veda *ibid.*, par.4

⁶¹¹ Cfr *funzionamento* della divisione bilancio e pianificazione, doc. 261 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁶¹² A tal riguardo, si vedano le dichiarazioni rese dal teste Mossetti all'udienza del 16 gennaio 2023, *fontoreg.*, pag. 127: "DUPPEL E' IL UNO ALTERNI - Le chiede questa prerogativa più operativa nelle attività di supporto, quella che lei ha definito di supporto alla rete commerciale, le ha devolte nel dettaglio, e di Customer Relationship Management delle quali si ha parlato, che erano sotto il dottor Pellegrini?"

TESTIMONE MOSSETTI - Ma, allora, al di là di allineamenti molto "alti", tra regole, quindi nell'attività in generale, non c'era mai un confronto per quel che riguarda la componente operativa. Per cui il dottor Pellegrini, anche nel Controllo di Gestione, di fatto, non c'era un grande, ... come dire, una grande presenza dal punto di vista operativo, propriamente; era ovviamente il dottor Pellegrini che per tutte le tematiche di Controllo di Gestione delinea le linee di riferimento, ovviamente era attento ai budget e agli obiettivi che venivano dati alla rete, e poi l'attività operativa era totalmente delegata".



diretta da Pellegrini al processo decisionale del credito, in coerenza con il "Regolamento in materia di gestione del credito" adottato dalla BPVi che non contemplava alcun tipo di intervento del responsabile della divisione bilancio nelle fasi di erogazione e monitoraggio del credito.

3. Le funzioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

La figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è prevista e regolamentata dall'art. 154 *bis* del T.U.F.⁶¹².

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che il dirigente preposto non si occupa della redazione materiale dei documenti contabili societari bensì della predisposizione di "adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario" (art. 154 *bis* co. 3).

Il co. 5 dell'art. 154 *bis* stabilisce che gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure da lui predisposte per la formazione dei documenti contabili;
- b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali;
- c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.


Nel previgente testo dell'art. 154 *bis*, co. 2 T.U.F. era previsto che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa società fossero accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto che ne attestassero "la corrispondenza al vero".

La modifica introdotta dal D.lgs. 303/2006 ha eliminato il riferimento alla "corrispondenza al vero", sostituendolo con la previsione dell'attestazione della corrispondenza degli atti e delle comunicazioni alle "risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili".

Il controllo svolto dal dirigente preposto, pertanto, non è teso ad accertare la veridicità dei documenti che vengono registrati in contabilità, bensì la loro corrispondenza alle scritture contabili.

Come ha spiegato il teste Triban *il dirigente preposto (...) ha la responsabilità in ordine (...) non tanto alle singole registrazioni contabili o alla correttezza del singolo dato, ma quella di aver definito un modello contabile tale da assicurare, sostanzialmente, la correttezza e la*

⁶¹² Per una disamina approfondita dell'art. 154 *bis* T.U.F. si rinvia alla relazione redatta da Ferdinando Parente, Consulente della Difesa Pellegrini, pag. 7 e ss.



completezza delle informazioni riportate. Quindi i controlli di Dirigente Preposto non fanno verifiche (...) sul singolo evento o sulla singola registrazione, ma tendono a definire dei modelli organizzativi tali da assicurare un presidio del sistema contabile nel suo complesso⁶¹⁴.

In linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento - che demanda ai singoli intermediari il compito di disciplinare la figura del dirigente preposto e le modalità di attuazione dell'art. 154 bis T.U.F. - in BPVi l'attività del dirigente preposto era disciplinata dal "Modello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari"⁶¹⁵.

Come ha spiegato il Consulente della Difesa Parente, il modello adottato dalla Banca era ispirato al cosiddetto COSO Report - "Internal Control Integrated Framework"⁶¹⁶ - ossia un sistema che colloca il dirigente preposto nel più ampio sistema dei controlli interni della banca.

Il capitolo del Modello dedicato alle "relazioni tra il dirigente preposto e gli altri organi/funzioni del sistema dei controlli interni" (Internal audit, Risk Management, Compliance, Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, collegio sindacale) prevedeva che ciascuna funzione aziendale di controllo trasmettesse al dirigente preposto i risultati delle verifiche di propria competenza.

È chiaro, infatti, che nel contesto dei controlli interni, il ruolo e le attività del dirigente preposto devono focalizzarsi sugli aspetti specifici del controllo contabile e non possono prescindere da un sistema di flussi informativi provenienti dalle strutture operative che svolgono i controlli di primo livello e dalle funzioni di controllo aziendale che svolgono i controlli di secondo e terzo livello.


Il modello adottato da BPVi prevedeva, inoltre, che il dirigente preposto svolgesse i propri compiti sulla base di un ciclo di attività articolato in fasi che, in estrema sintesi, consistevano nella definizione del perimetro rilevante in termini di processi sensibili ai fini della redazione del bilancio - nonché delle società del Gruppo rientranti nel perimetro del dirigente preposto - e nella successiva attività di controllo su tali processi, finalizzata a consentire allo stesso dirigente preposto di rilasciare le attestazioni richieste dalla normativa⁶¹⁷.

⁶¹⁴ Cf. esame del teste Tiskari, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 13.

⁶¹⁵ Doc. n. 4 produzione documentale della Difesa Pellegrini all'udienza del 18 giugno 2020.

⁶¹⁶ Si tratta di un modello sviluppato dal "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission", composto da importanti associazioni professionali americane di contabilità e di audit, cfr pag. 4 del "Modello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", doc. n. 4 produzione documentale della Difesa Pellegrini all'udienza del 18 giugno 2020.

⁶¹⁷ Si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese dalla teste Veronica Mauruzzi - adetta allo staff del dirigente preposto dal mese di ottobre del 2014 - che ha descritto nel dettaglio le varie fasi dell'attività del dirigente preposto (udienza del 19 settembre 2020 fonoreg. pag. 30): "Primo step operativo il controllo del Dirigente Preposto prevedeva (...) un ciclo di attività, così definite. Allora, le attività iniziarono, in una prima fase, con la definizione post approvazione del bilancio (...) post approvazione del bilancio, il primo step era quello di individuare quello che era il perimetro rilevante delle società del gruppo oggetto di controllo da parte del Dirigente Preposto. Quindi il primo step era questo, quindi si individuavano quelle, le società, le, per attività o rami di conto economico rilevanti, potevano rientrare nel perimetro del Dirigente Preposto, con una certa operatività, nel caso c'era, ricorrendo, il 75% comunque dell'attivo e del conto economico da parte società rilevanti oggetto delle nostre attività. Poi c'era un secondo step, ovvero sulla base dell'ultimo bilancio approvato, si individuavano questi

 138

Per ciascun processo (ad esempio, processo del credito, processo finanza, contabilità, bilancio individuale e consolidato), erano identificati i rischi amministrativo-contabili e i controlli che le strutture operative erano tenute ad effettuare per mitigare tali rischi ed erano altresì individuate le strutture responsabili di effettuare i predetti controlli, i cosiddetti "control owner", che dovevano rilasciare periodiche attestazioni al dirigente preposto in ordine al controllo effettuato e al relativo esito che attestavano di averli effettuati.

Il modello prevedeva che il dirigente preposto svolgesse solo una verifica a campione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei controlli svolti dai *control owners*. Per svolgere la verifica a campione, peraltro, il dirigente preposto si avvaleva dell'*internal audit* - che disponeva di una struttura comprendente circa 60 unità a differenza del ridotto *staff* del dirigente preposto - sulla base di un accordo interno di servizio⁶⁸.

Come ha spiegato la teste Marcuzzi, di tutte le attività attribuite al dirigente preposto si occupava lo *staff*, composto dalla stessa Marcuzzi e da un'altra risorsa *part-time*, "rendicontando al dirigente preposto"⁶⁹.

Anche l'analisi delle funzioni assegnate al dirigente preposto conferma che Pellegrini non era coinvolto, neanche in tale veste, nel processo decisionale del credito.

In particolare, non competevano al dirigente preposto i controlli sul processo del credito bensì all'*internal audit* che, in base a quanto stabilito nel "Manuale del Credito" adottato dalla Banca, doveva eseguire le verifiche in merito alla correttezza dei dati riportati nella richiesta di concessione del fido.


È evidente, allora, che il presupposto imprescindibile per assicurare il corretto funzionamento del modello del dirigente preposto adottato da BPVi, era la correttezza e la veridicità delle informazioni che ciascuna struttura aziendale, per gli ambiti di propria competenza, era tenuta a trasmettere al dirigente preposto.

Tuttavia, l'istruttoria svolta ha dimostrato la grave inadeguatezza dell'articolato sistema di controlli interni della Banca.

che erano i conti contabili significativi, quindi che avevano una certa materialità; una volta selezionati, questi conti significativi, venivano riconciliati con una nostra conti-processo a quello che erano i processi della banca, da cui questi dati, di fatto, originavano. Dopo di che, individuata questa perimeter, veniva fatta una mappatura di questi processi rilevanti, mappatura che era già

⁶⁸ Si veda l'allegato 1 della relazione del Consulente della Difesa Pellegrini e si vedano, altresì, le dichiarazioni rese dalla teste Veronica Marcuzzi all'udienza del 19 settembre 2020 fonoteg. pag. 31: " ... I controlli come venivano, diciamo, che tipo di test si faceva su questi controlli che avrebbero dovuto produrre i rischi? Allora, c'era un'attività, prevista dalle regole del Dirigente Preposto, che veniva data alla Direzione Internal audit, nel senso che il modello prevedeva, come penso sia stato detto, si riferiva a un framework e a un best practice, prevedeva in primis un framework di integrazione con le funzioni di controllo. Questo cosa significa? Per contro, contenuto il modello, che, come dicevo lei, prevedeva poco più di un effort, era fondamentale il supporto delle funzioni di controllo. Quindi, in questo caso, era stato, come previsto dalle regole, sottoscritto un accordo di servizio, che prevedeva che per una certa area dei controlli, in particolare quelli che riguardavano i controlli di rete, ci fosse un'attività da parte della Direzione Internal audit, condivisa annualmente e rendicontata in sede di relazione semestrale e relazione annuale. Oltre ai controlli di rete, venivano anche affidati dei controlli su particolari processi operativi, relativi che rientravano nell'ambito della gestione affiliai".

⁶⁹ Cfr esame della teste Veronica Marcuzzi, udienza del 19 settembre 2020 fonoteg. pag. 32.



Handwritten signature and initials, possibly "AS" and "G", with the number "30" written to the right.

Nessuno degli organi di controllo (collegio sindacale, *audit*, organismo di vigilanza, *compliance*) segnalò l'esistenza di prassi scorrette nell'operatività del mercato interno delle azioni proprie. Nessuna segnalazione o indicazione di misure intraprese da parte degli organi di controllo è mai giunta alla divisione bilancio e al dirigente preposto da parte degli organi interni.

Quando Bozeglav tentò di portare a compimento la prima attività ispettiva sull'operatività dei finanziamenti correlati fu prontamente bloccato da Sorato che impedì di divulgare il *report* redatto dal responsabile dell'*audit*⁶²⁰.

Stessa sorte toccò al verbale della verifica ispettiva effettuata dall'*audit* nel giugno del 2014 sulla filiale di Padova⁶²¹ che diede conto del rilevamento di un'operazione baciata. Stando a quanto ha dichiarato il teste Pisan, Giustini si adoperò per insabbiare la vicenda.

Il collegio sindacale – i cui membri erano accuratamente selezionati e fidelizzati da Zonin⁶²² – pur avendo ricevuto vari segnali (si pensi al “caso Dalla Grana”⁶²³) non svolse rilievi, né effettuò segnalazioni.

Stesso discorso vale per la *compliance* che fu chiamata a gestire la vicenda del dipendente Villa⁶²⁴ ma non segnalò alcunché alle altre funzioni.

Ferrante ha dichiarato che sollecitò Bozeglav a fare un'ispezione ma né Ferrante né Bozeglav sollevarono il problema nel comitato rischi a cui partecipava, sia pure non con regolarità, Pellegrini.

Che Pellegrini non potesse avere conoscenza o conoscibilità del fenomeno del capitale finanziato attraverso i flussi informativi di cui era destinatario in virtù del suo ruolo *istituzionale*, trova conferma anche nei procedimenti sanzionatori che hanno seguito le verifiche ispettive di B.C.E. e CONSOB e che hanno interessato, tra gli altri, i sindaci e tutti i responsabili delle funzioni di controllo ad eccezione del solo Pellegrini.

4. Il sistema di contabilità adottato dalla Banca e i flussi informativi che arrivavano alla divisione bilancio.

Il sistema di contabilità adottata dalla BPVi è stato illustrato da Triban che, come si è detto, era a capo della ragioneria generale.

Il modello contabile di BPVi prevedeva la distinzione tra contabilità sezionale e contabilità riassuntiva.

La contabilità sezionale consiste nella registrazione degli accadimenti e degli eventi aziendali nei partitari e nei *ledger* (“che sono proprio delle procedure, delle procedure informatiche, dove vengono registrati gli accadimenti aziendali, che contengono i dettagli analitici dei singoli finanziamenti con tutto un corredo informativo molto analitico che serve, ad esempio, a calcolare la rata interessi sui mutui, piuttosto che la cedola sui titoli, non sono sottoconti”)⁶²⁵.

⁶²⁰ Cfr cap. XIII, par. 4.1 della motivazione.

⁶²¹ Cfr cap. IV, par. 10.3 della motivazione.

⁶²² Cfr cap. XI, par. 4.1 della motivazione.

⁶²³ Cfr cap. IV, par. 10.5 della motivazione.

⁶²⁴ Cfr cap. IV, par. 10.2 della motivazione.

⁶²⁵ P.same del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019. *fontereg*, pag. 10.

La contabilità riassuntiva consisteva nella raccolta di tutti i dati analitici e nella sintesi degli stessi in dati aggregati e riassuntivi (*“la ragioneria generale, la contabilità generale, sostanzialmente, non immetteva accadimenti aziendali, ma faceva un po' da raccogliitore degli accadimenti emessi”*⁶²⁶).

La responsabilità della correttezza e della completezza del dato contabile inserito nei partitari e nei *legacy* era in capo ai singoli soggetti responsabili della registrazione del dato stesso, ossia le strutture operative quali, ad esempio, le filiali e le strutture della direzione generale per le attività di rispettiva competenza. Quindi, a titolo esemplificativo, la registrazione dell'erogazione di un finanziamento era demandata alle strutture di *backoffice* che dipendevano dalla divisione crediti.

La ragioneria generale aveva la responsabilità di assicurare la continua corrispondenza fra la contabilità riassuntiva e i dati che erano immessi nei *legacy* attraverso dei sistemi di quadratura giornaliera o periodica⁶²⁷.

Inoltre, la ragioneria generale, in particolare l'unità organizzativa contabilità, aveva il compito di definire le regole contabili da applicare nella procedura di registrazione di ogni evento o accadimento aziendale.

Il modello non prevedeva che la ragioneria generale svolgesse un controllo della correttezza dei dati immessi dalle strutture periferiche, *“per l'impossibilità materiale di controllare le migliaia, se non milioni, di transazioni che venivano emesse nel sistema contabile. Il sistema contabile, sostanzialmente, era predisposto in maniera tale da replicare quello che era emesso nei sistemi e vi erano poi dei controlli che assicuravano le quadrature, come dicevo, dei partitari con la contabilità generale, e alcuni controlli per eccezione, qualora vi fossero delle differenze, delle squadrature o delle incongruenze nel sistema contabile”*⁶²⁸.

Nella maggior parte dei casi, la verifica della correttezza e della completezza del dato registrato spettava ai servizi centrali di direzione generale (i cosiddetti “controlli di linea”).

La ragioneria generale svolgeva i cosiddetti “controlli di primo livello” che consistevano nell'assicurare la continua corrispondenza tra i dati della contabilità riassuntiva e i dati analitici immessi nei *legacy* e nei partitari, *“questo era un controllo che veniva fatto sistematicamente, in gran parte in automatico, con frequenza che variava a seconda del legacy: ad esempio, sui conti correnti era, addirittura, un controllo giornaliero, in altri casi poteva essere decennale o, comunque, al massimo mensile, quindi a ogni fine mese veniva sempre garantita la corrispondenza”*⁶²⁹.

Era invece compito del dirigente preposto definire i modelli organizzativi idonei ad assicurare un presidio del sistema contabile nel suo complesso.

Le medesime procedure sezionali che alimentavano la contabilità alimentavano automaticamente anche la “matrice dei conti” trasmessa all'organo di vigilanza.

⁶²⁶ Esame del teste Tribani, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 10.

⁶²⁷ Esame del teste Tribani, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 9.

⁶²⁸ Esame del teste Tribani, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 11.

⁶²⁹ Esame del teste Tribani, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 12.

Anche in questo caso, la ragioneria generale era garante delle regole e svolgeva attività di controllo di primo livello e di quadratura con la contabilità generale di bilancio.

Quanto alle segnalazioni di vigilanza, come ha spiegato il teste Triban, una volta che la contabilità era chiusa ed era accertata la perfetta corrispondenza con i partitari, si procedeva all'alimentazione del cosiddetto "archivio segnalatico". Dopodiché, tramite un *software house*, si producevano in automatico i "flussi segnalatici", ad esempio in merito alle attività ponderate (RWA).

La determinazione dei fondi propri, invece, veniva effettuata su un supporto *Excel*. I fondi propri erano sostanzialmente una derivazione del patrimonio netto e, quindi, un numero di voci contabili ben presenti e immediatamente identificabili.

I dati prodotti venivano raccolti in una nota in cui erano rappresentate le principali grandezze prudenziali (fondi propri, RWA, *ratios* patrimoniali, grandi rischi) che veniva portata all'attenzione di Pellegrini e poi sottoposta all'approvazione del C.d.A. e, infine, inviata da Pellegrini a tutte le divisioni, al *risk management* e alle principali funzioni della banca.

Triban ha dichiarato che apprese per la prima volta del fenomeno del capitale finanziato a marzo del 2015 nel corso di una riunione fra la società di revisione KPMG e il collegio Sindacale per la relazione al bilancio del 2014. Prima del 30 giugno 2015, infatti, il fenomeno non era rappresentato nei sistemi contabili, tantomeno era noto alla sua struttura⁶³⁵.

Triban ha spiegato che la dissimulazione di un evento da parte dei servizi di contabilità sezionale (filiali e varie direzioni) non era riscontrabile dalla ragioneria generale, "avrebbero dovuto, eventualmente, a seconda dell'evento di dissimulazione, o essere intercettato attraverso verifiche in loco presso la filiale, ad esempio dalla Direzione Internal audit; fatto l'esempio banale: se un cassiere oculca un versamento o effettua un prelievo non corretto su un conto di un cliente, evidentemente questo non può essere che intercettato attraverso una verifica in loco da parte delle funzioni preposte. Altri tipi di eventi avrebbero potuto o, eventualmente, competevano alle funzioni di controllo di secondo livello"⁶³⁶.

In mancanza di specifiche segnalazioni, egli non avrebbe potuto accorgersi, sulla base dei dati contabili da lui gestiti, della correlazione tra finanziamento e acquisto di azioni della Banca. Sollecitato in maniera puntale a dire se, nello specifico,

⁶³⁵ L'unica evidenza era relativa alle operazioni di "mutui aucap" del 2013 e 2014 in quanto fu espressamente prevista la facoltà per la clientela di avvalersi di un finanziamento, rimborsabile fino a cinque anni, per la sottoscrizione di un pacchetto minimo di 100 azioni. Quell'operazione venne analizzata attentamente, perché per prima volta nella vita della Banca, fu associato un aumento di capitale ad un finanziamento "opé.ito". Fu creato - all'interno della procedura ELISE (il partitario che gestiva i finanziamenti) - un prodotto *ad hoc*, dedicato ai finanziamenti che andavano ad assistere l'aumento di capitale. Grazie alla creazione del codice prodotto specifico, il sistema contabile intercettava il finanziamento e, di conseguenza, lo stesso era correttamente trattato sia ai fini di bilancio - con la previsione di una riserva indisponibile e non distribuibile - sia ai fini di vigilanza perché non veniva computato nel patrimonio di vigilanza, cfr esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 14 e 15.

⁶³⁶ Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 43.

l'evento costituito dall'acquisto di azioni mediante finanziamenti era rilevabile, ha risposto in maniera recisa: *“dalla ragioneria generale assolutamente no”*⁶¹².

Ne derivava, quindi, che la struttura di Pellegrini – che, peraltro, non aveva accesso diretto né agli archivi relativi agli acquisti e sottoscrizioni di azioni, né tantomeno alle pratiche di fido – non poteva avere alcuna evidenza se, a fronte dei “numeri” indicanti l'acquisto di azioni della Banca, sottostessero specifici finanziamenti da questa concessi. Deve rammentarsi, inoltre, che l'assenza di evidenze interne a BPVi attestanti in maniera esplicita l'esistenza del fenomeno del capitale finanziato e la sua complessiva dimensione è stata riscontrata anche dai Consulenti della Procura che hanno esaminato circa 53.500 file relativi alle 965 posizioni oggetto di indagine.

5. Gli elementi indicatori della mancanza di consapevolezza da parte di Pellegrini dell'esistenza e delle dimensioni del fenomeno del capitale finanziato.

Escluso che la prova della consapevolezza da parte di Pellegrini del fenomeno del capitale finanziato possa essere desunta dalle informazioni che il dirigente preposto o il responsabile della divisione bilancio avrebbe dovuto avere in ragione della qualifica rivestita in seno all'organigramma della Banca, deve rilevarsi che, nel corso del dibattimento, sono emersi plurimi elementi che inducono ad escludere che Pellegrini fosse a conoscenza della concreta operatività dei finanziamenti correlati e delle dimensioni del fenomeno.

5.1. Le testimonianze di Andrea Fagnani, Luca Triban e Alberto Mossetti.

Partendo dalle testimonianze dei più vicini *collaboratori* di Pellegrini, non emerge che l'imputato avesse contezza del fenomeno, né tantomeno della sua diffusività, prima dell'ispezione della B.C.F.

Fagnani ha dichiarato che acquisì piena consapevolezza dell'entità del capitale finanziato e del conseguente obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza solo durante l'ispezione svolta dalla B.C.F. nel 2015. Prima di allora, sapeva che la rete commerciale aveva fatto ricorso a qualche operazione di supporto finanziario all'acquisto di azioni, tuttavia, non avendo contezza dei dettagli specifici delle operazioni né dell'ammontare delle stesse, non sarebbe stato in grado di dire se andavano o meno dedotte dal patrimonio di vigilanza, *“non saprei neanche cosa, quanto avrei dovuto dedurre, eventualmente, non ho un'idea di importi, non sappiamo di cosa stiamo parlando, cioè francamente... ripeto, se qualcuno dice ufficialmente che queste cose qui vanno dedotte, e quindi c'è una segnalazione di vigilanza coerente che deduce queste cose, ovviamente nelle stime mi adeguo. Se no, nelle stime io prendo atto di quello che mi viene detto in termini di valore del fondo, mini aucap e tutto il resto che compone il ratio di vigilanza”*⁶¹³.

⁶¹² Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, *l'onoreg.* pag. 43.

⁶¹³ Esame del teste Fagnani, udienza del 10 dicembre 2019, *l'onoreg.* pag. 33.

Con specifico riguardo alla conoscenza del fenomeno da parte di Pellegrini, Fagnani ha dichiarato che l'imputato *aveva la sua stessa conoscenza*:

DIFESA, AVV. MANES - *Ma lei, prima della primavera del 2015, ha mai parlato di questo problema specifico delle operazioni baciate con il dottor Pellegrini? Ricorda di averne parlato mai?*

TESTIMONE FAGNANI - *Diciamo che, sì, ci siamo confrontati su questo tema, nel senso, però, sempre in noi... penso che lui avesse la mia stessa (...) conoscenza del fenomeno, nel senso quello che si sentiva nei comitati di direzione, ma non la conoscenza specifica delle operazioni.*

DIFESA, AVV. MANES - *Cioè quell' "area grigia" di cui ha parlato prima?*

TESTIMONE FAGNANI - *Sì.*

DIFESA, AVV. MANES - *La possibilità che ci fossero alcune operazioni, ma non si aveva alcuna contezza della quantità?*

TESTIMONE FAGNANI - *Sì, direi di sì. Dovei di sì⁶²⁴.*

Come si è detto, il teste Triban ha dichiarato che apprese per la prima volta dell'esistenza di operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni nel mese di marzo del 2015, in occasione di una riunione tra la società di revisione KPMG e il collegio sindacale propedeutica al rilascio della relazione al bilancio del 2014.

All'incontro erano presenti il collegio sindacale, KPMG nella persona di Vito Antonini, Pellegrini, la Martuzzi e lo stesso Triban. Antonini disse che aveva informato il collegio sindacale che la KPMG aveva individuato *alcune posizioni*, - "si parlava di alcune posizioni, quindi non di un fenomeno ma di un numero limitato di posizioni"⁶²⁵ - caratterizzate da una sostanziale coincidenza temporale tra finanziamento e sottoscrizione delle azioni in occasione dell'aumento di capitale 2014 e che, pertanto, erano stati già richiesti chiarimenti alla direzione generale.

Triban ha dichiarato che non ebbe una successiva interlocuzione con Pellegrini sull'argomento, sia perché "il tema sembrava circoscritto a un numero limitato di posizioni" sia perché la società di revisione aveva già sottoposto il problema all'attenzione di Sorato ed era in attesa di una risposta⁶²⁶.

Quando, con l'inizio dell'ispezione della B.C.F., venne a conoscenza delle estese dimensioni del fenomeno del capitale finanziato, si confrontò con Pellegrini ed entrambi convennero della necessità di rappresentare nella semestrale "tutte le evidenze emerse in termini di abbattimento del patrimonio e dare una rappresentazione, ovviamente, il più trasparente e corretta possibile di tutte le evidenze emerse".

Triban ha dichiarato che mai, prima di allora, Pellegrini gli aveva rappresentato espressamente o implicitamente di essere a conoscenza del fenomeno. In occasione dei colloqui intercorsi con Pellegrini durante l'ispezione, l'imputato si

⁶²⁴ Esame del teste Fagnani, udienza del 10 dicembre 2019, fonoreg. pag. 12.

⁶²⁵ Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 30.

⁶²⁶ Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 31.

manifestò sorpreso e si dichiarò ignaro del fenomeno. Triban ha ricordato, inoltre, la sorpresa di Pellegrini quando gli ispettori illustrarono le evidenze emerse in relazione ai fondi *Athena* e *Optimum*⁶³⁷.

Mossetti ha dichiarato che c'era consapevolezza dell'esistenza delle operazioni basiate anche prima dell'ispezione della B.C.E., ma non della diffusività del fenomeno. Con specifico riferimento a Pellegrini, Mossetti ha dichiarato soltanto che l'imputato era a conoscenza dello slogan di Sorato secondo cui ogni cliente affidato doveva possedere azioni BPVI per un controvalore pari almeno il 10% del finanziamento.

5.2. La testimonianza di Mario Lio.

Un'ulteriore conferma della scarsità delle informazioni note all'imputato si rinviene nella testimonianza resa da Mario Lio - all'epoca vicedirettore generale di Banca Nuova - che aveva avuto modo di instaurare con Pellegrini "un rapporto di buona colleganza"⁶³⁸ durante la sua precedente permanenza in BPVI come responsabile della direzione partecipazioni.

Lio ha dichiarato che, subito dopo l'inizio della ispezione B.C.E., e poco prima dell'avvio dei lavori della *task force* voluta da Sorato - quindi nel mese di aprile 2015⁶³⁹ - ebbe un colloquio confidenziale con Pellegrini da cui gli parve di capire che neanche lui fosse "a conoscenza di questa rilevanza del problema"⁶⁴⁰.

Si riportano, di seguito, i passaggi fondamentali della testimonianza di Lio sul punto:

"PUBBLICO MINISTERO DOTT. SALVADORI - Però si parlava del fenomeno da un punto di vista della sua esistenza in termini di certezza? Cioè, si dava... come dire, il fenomeno esisteva?

TESTIMONE LIO - Se glielo dovessi tradurre in termini di colloquio, mah, il tono era: non ne so granché, se c'è qualcosa comunque siamo nell'ambito delle informazioni... questo, rendendoglielo con una frase colloquiale (...)

PUBBLICO MINISTERO DOTT. SALVADORI - Lei ha fatto riferimento al colloquio con Pellegrini; si ricorda che cosa le disse Pellegrini?

TESTIMONE LIO - Mi pare di ricordare che mi disse che, appunto, non aveva informazioni a sua disposizione diretta, però mi pare di ricordare

⁶³⁷ Cfr esame del teste Triban udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 33: "Io non ricordo la sua esatta, diciamo, intervistazione prima, oppure dopo, in cui il dottor Pellegrini, in qualunque modo, dichiarava di conoscere il fenomeno. Io ricordo sicuramente la sorpresa del dottor Pellegrini in relazione ai fondi *Athena* e *Optimum*, di questo ne ho memoria certa perché eravamo in una riunione con gli ispettori R.C.F., che ci hanno illustrato le evidenze, e quindi posso confermarle con certezza relativamente al tema dei fondi".

⁶³⁸ Esame del teste Lio, udienza del 13 dicembre 2019, fonoreg. pag. 73.

⁶³⁹ Nel mese di aprile 2015, infatti, Lio venne convocato a Vicenza da Caraduro e Sorato che gli chiesero di guidare la *task force* che avrebbe dovuto supportare i referenti commerciali nelle relazioni e comunicazioni con i soci a fronte della riduzione del valore dell'azione e dell'emersione del fenomeno dei finanziamenti correlati, si veda cap. IV par. 12 della motivazione.

⁶⁴⁰ Esame del teste Lio, udienza del 13 dicembre 2019, fonoreg. pag. 26.



745

che disse, cioè: comunque dovremmo essere nell'ambito del fondo acquisto azioni proprie. Quindi 200 milioni mi pare che fosse.

PUBBLICO MINISTERO DOTT. SALIADORI – *Disse una cifra?*

TESTIMONE LIO – *Na, non mi disse la cifra: dovremmo essere comunque nell'ambito del fondo acquisto azioni.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALIADORI – *Pellegrini, per quanto da lui stesso riferito, si esprimeva in termini, come dire, di certezza rispetto all'esistenza del fenomeno?*

TESTIMONE LIO – *Probabilistici.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALIADORI – *Sulla cifra le leggo quello che riferì il 3 febbraio 2017, per precisione, siamo abbastanza... Ho le sue dichiarazioni. Leggo l'intero passo, signor Presidente: "Il collega ha riferito – vale a dire Pellegrini – di non avere certezza dell'esistenza – si sta parlando del fenomeno – ma di ritenere che simili operazioni potessero esistere e di poter ipotizzare che ammontassero a circa 200 milioni o, comunque, a una cifra non superiore rispetto all'entità del fondo".*

TESTIMONE LIO – *Mi pare abbastanza in linea con quello che ho detto adesso.*

Dalla testimonianza di Lio emerge che, ad aprile 2015, Pellegrini non aveva informazioni precise sul capitale finanziato, pur essendo già venuto a conoscenza delle 17 operazioni individuate da KPMG nel corso della riunione con la società di revisione che si era tenuta a marzo.

Inoltre, quanto riferito da Lio in merito alla cifra ipotizzata da Pellegrini, converge con quanto dichiarato dallo stesso imputato, ossia che fu Giustini a dirgli "sono al massimo in tutto 200 milioni"⁶⁴¹, quando lui gli chiese se vi fossero ulteriori posizioni oltre a quelle individuate dalla KPMG.

Di takhé, è plausibile che Pellegrini, incrociando le poche informazioni a sua disposizione, abbia ipotizzato che il capitale finanziato, nella peggiore delle ipotesi, non potesse ammontare a cifre superiori a quelle del fondo acquisto azioni proprie.

5.3. La comunicazione delle 17 posizioni sospette da parte di KPMG e la testimonianza di Anna Papacchini.

⁶⁴¹ Esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2022, funz. reg. pag. 53: "Sicuramente dopo l'invio con Terzi, dopo che la cosa era chiusa, quando la lettera doveva essere stata inviata, sarà stato al 15, non lo so; lui mi disse: "Almeno, sì" e gli dissi: "Ma ce ne sono altre" e lui mi disse una frase del tipo: "Non so, ma ce sono, sono al massimo in tutto 200 milioni". Questo me lo disse. Io dissi il peso che dissi a quell'affermazione perché, cioè, nel suo a lui capita che c'era di più, quanto quello che Giustini supera, però dissi il peso che dissi perché è una cifra limitata di cui una data era ancora appena capita che era molto complessa, perché, cioè, lo stesso regime Terzi mi disse è completa, bisogna approfondirne, cioè non so. Comunque, lui mi disse io devo dire che lui mi disse così, con dell'incertezza, ma disse al massimo in tutto, una roba del genere, 200 milioni. Io però, visto di questa cosa lo dissi, non mi ha beneficiato d'incertezza, quantomeno sull'importo, poteva essere meno, poteva essere di più, non lo so, sicuramente non era probabilmente limitato a quei 13 milioni, però, insomma, un numero era un po'".

La vicenda della comunicazione da parte di KPMG delle 17 posizioni con finanziamenti correlati presenta altri aspetti che avvalorano l'ipotesi che Pellegrini non fosse coinvolto nelle macchinazioni tese ad occultare il fenomeno del capitale finanziato.

L'episodio è stato ricostruito da Vito Antonini⁴¹, partner di KPMG, e da Anna Papacchini all'epoca responsabile dell'ufficio legale della Banca.

Dopo che Antonini informò Pellegrini delle 17 posizioni *suspette*, Pellegrini contattò la Papacchini dicendole che KPMG pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve termine, avevano comprato azioni BPV per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti"⁴².

Alla domanda se Pellegrini le avesse chiesto di "attestare la legittimità di queste operazioni", la Papacchini ha risposto in maniera decisa che Pellegrini non pretese nulla, le disse soltanto che KPMG aveva chiesto un parere legale e che avrebbe dovuto contattare Antonini (cosa che la Papacchini non fece perché decise di rivolgersi prima ad uno dei legali esterni della Banca, l'avv. Tesci).

Quando la Papacchini fu convocata da Sorato, anche alla presenza di Piazzetta e Pellegrini (che rimase *dietro di lei* nella stanza), e propose di avviare un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno, Pellegrini fu l'unico dei presenti a non dare in escandescenze. Sorato *aspettò* la Papacchini dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato, Piazzetta disse "Ma sei matta! Un *audit*? Se facciamo un *audit*, andiamo tutti a casa"⁴³.

La circostanza che la Papacchini, in seguito alla furiosa reazione di Sorato, abbia deciso di farsi accompagnare a casa da Pellegrini, confidandogli l'intenzione di dimettersi, appare sintomatica del fatto che la stessa, nonostante l'accaduto, abbia continuato a percepire Pellegrini come persona non ostile e non *allineata* alle posizioni di Sorato e Piazzetta.

È significativo altresì che, durante il tragitto, Pellegrini abbia tentato di tranquillizzare la collega, minimizzando il problema poiché, come ha dichiarato la Papacchini, *evidentemente* neanche lui conosceva l'effettiva dimensione del fenomeno:

TESTIMONE PAPACCHINI – Sì, gli dissi che mi sarei... che mi volevo dimettere, e lui mi disse: "Ma, no, aspetta! Casa vuoi dimetterti?", cioè lui evidentemente era convinto, insomma, ha visto questa, e dice: questa è poca roba, sono poche cose.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – "Poca roba" rispetto a cosa?


TESTIMONE PAPACCHINI – No, in sé stessa, cioè, evidentemente, anche lui non pensava che ci fosse tutto questo che poi è venuto fuori⁴⁴.

⁴¹ Cfr esame del teste Antonini all'udienza del 12 dicembre 2019.

⁴² Esame della teste Papacchini, udienza del 13 settembre 2019, fonoreg. pag. 14.

⁴³ Esame della teste Papacchini, udienza del 13 settembre 2019.

⁴⁴ Esame della teste Papacchini, udienza del 13 settembre 2019, fonoreg. pag. 22.



Si tratta, a ben vedere, delle stesse impressioni che Pellegrini confidò a Lio: in sostanza, sebbene KPMG avesse individuato una serie di operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni, si trattava di un fenomeno circoscritto che, come ha dichiarato lo stesso Antonini, non aveva "un effetto significativo sul bilancio di esercizio della banca"⁴⁶.

La circostanza che Pellegrini apparisse preoccupato agli occhi della Papacchini potrebbe prestarsi ad una duplice lettura: si può ipotizzare che Pellegrini fosse preoccupato poiché la KPMG aveva sollevato il velo sull'operatività dei finanziamenti correlati che egli stesso aveva contribuito ad occultare, ma è altrettanto plausibile che fosse preoccupato poiché – come egli stesso ha spiegato nel corso dell'esame – se la direzione generale non avesse risolto in fretta il problema, la KPMG avrebbe potuto ritardare la certificazione del bilancio a ridosso dell'approdo in assemblea.

Tuttavia, quanto dichiarato dalla Papacchini in merito al convegno tenuto dall'imputato induce a ritenere maggiormente convincente la seconda ipotesi. Infatti, se Pellegrini fosse stato davvero coinvolto nell'operatività del capitale finanziato al pari di Piazzetta e Sorato, è ragionevole credere che avrebbe approfittato della fiducia della collega per tentare di distoglierla dal proposito di avviare un audit o avrebbe cercato di convincerla a redigere un parere compiacente. Pellegrini, invece, non chiese nulla alla Papacchini, neanche velatamente, né tentò di manipolarla in qualche modo, ad esempio suggerendole cosa fare. Si tratta, a ben vedere, di un atteggiamento che mal si concilia con la ben più grave preoccupazione che avrebbe dovuto animare Pellegrini se fosse stato consapevole dell'effettivo ammontare dei finanziamenti correlati e coinvolto in quella dissennata operatività.

5.4. La disclosure sui fondi Athena e Optimum.

Come si è detto nei capitoli precedenti⁴⁷, la vicenda dei fondi lussemburghesi Athena e Optimum ha interessato la divisione bilancio con riferimento ai problemi dell'annotazioni degli stessi nella contabilità.

Anche in tal caso, l'operato della divisione bilancio e di Pellegrini non collima con l'ipotesi accusatoria.


Dario Esposito ha dichiarato che, nel 2013, chiese in concerto con Parca di Pellegrini⁴⁸ la disclosure sui sottostanti dei fondi ma, come riferito anche da Triban, la comunicazione da parte dei fondi fu solo parziale ossia limitata agli investimenti di primo livello⁴⁹. Pertanto, nell'impossibilità di conoscere i sottostanti, la ragioneria

⁴⁶ Esame del teste Antonini all'udienza del 12 dicembre 2019, fonoreg. pag. 21.

⁴⁷ Si vedano, in particolare, il cap. IV par. 9, il cap. III par. 7 e il cap. XV par. 3 della motivazione.

⁴⁸ Esame del teste Esposito, udienza del 9 novembre 2019, fonoreg. pag. 46.

⁴⁹ Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 36: "In sostanza, questi erano fondi di fondi, e noi veniva comunicato che il fondo Athena aveva investito nei fondi Alfa, Gamma e Beta, ma non ci veniva dato cosa c'era sotto il fondo Alfa, Gamma e Beta."



applicò il trattamento previsto dalla normativa, segnalando l'intera esposizione verso questi fondi come una *unknown exposure* ossia esposizione sconosciuta.

Triban ha dichiarato che sollecitò ripetutamente la *disclosure* dei sottostanti, interpellando più volte Castelluccio e Rasini, sempre con il supporto di Pellegrini:

TESTIMONE TRIBAN - *Questo è quello che comunicano. Devo confessare che, appunto, come struttura più volte abbiamo fatto insistenza su questo tema. Devo anche confessare che il dottor Pellegrini mi ha sempre appoggiato su queste richieste, nel senso che io dicevo: "Guarda che io scrivo, guarda che io scrivo", e lui diceva "Scrivi". E quindi non ho mai avuto da parte del mio diretto superiore un... diciamo, un freno a questa mia iniziativa*⁶⁵⁰.

Quando entrò in vigore il C.R.R., che impose alla banca di avere piena conoscenza anche degli investimenti sottostanti, Triban, in accordo con Pellegrini, scrisse a Castelluccio rappresentandogli che, in caso di mancata trasparenza sui sottostanti, la Banca avrebbe dedotto integralmente l'intero investimento dal C.I.T.⁶⁵¹

Come ha dichiarato il teste Gatti *"questa pressione che è stata fatta dalla struttura, che fu capo al dottor Triban, in Popolare di Vicenza, ha determinato che i due fondi hanno dichiarato, all'epoca, non quello che avevano, non tutti gli investimenti ma soltanto gli investimenti in strumenti finanziari, e quindi hanno dovuto dichiarare la presenza di azioni Popolare di Vicenza nel loro portafoglio, sì"*⁶⁵².

Così brevemente ripercorsi gli aspetti della vicenda che interessano la posizione di Pellegrini, appare poco plausibile che l'imputato si sia speso per ottenere la *disclosure* sui fondi già sapendo che essi *celavano* azioni della Banca. Ed appare scarsamente convincente l'ipotesi che Pellegrini sia stato coinvolto nella regia del fenomeno del capitale finanziato senza essere informato delle operazioni con i fondi, considerato l'ingente ammontare degli investimenti e la difficoltà di occultare quel tipo di operatività senza la connivenza della ragioneria generale, come dimostra la circostanza che fu proprio l'insistenza Triban e Pellegrini a determinare la *disclosure*.

5.5. L'intervento di Pellegrini alla seduta del C.d.A. del 1° aprile 2014.


Un ulteriore elemento che depono a favore della buona fede dell'imputato, si rinviene della seduta del C.d.A. del 1° aprile 2014. In quell'occasione, il C.d.A., su proposta del presidente Zonir, recepì i risultati della stima operata dal prof. Bini che - attribuendo rilievo preminente al criterio reddituale (*income approach*) - indicò il valore dell'azione in euro 62,5, laddove l'applicazione del *market approach* restituiva il valore nettamente inferiore di euro 49,3.

Nel corso della seduta, Pellegrini pose in evidenza che il *range* di valore del titolo azionario al 31.12.2013 (23%) aveva subito un rilevante incremento rispetto allo scostamento per le valutazioni precedenti al 31.12.2010 (euro 62,0 - Euro 63,1;

⁶⁵⁰ Esame del teste Triban, udienza del 5 novembre 2019, fonoreg. pag. 37.

⁶⁵¹ Cfr dec. 46 della produzione documentale della Difesa Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020.

⁶⁵² Esame del teste Gatti, udienza del 26 settembre 2019, fonoreg. pag. 11.



749

scostamento = 2%), al 31.12.2011 (euro 57,2 - Euro 62,5; scostamento = 9%) e al 31.12.2012 (euro 52,2 - Euro 62,5; scostamento = 16%).

Pellegrini sottolineò sia la scelta dell'esperto indipendente di assegnare prevalenza al criterio reddituale, sia il rilevante margine di scostamento dei valori restituiti dall'applicazione di ciascuno dei tre criteri indicati nel decalogo operativo.

Come emerge dall'ascolto della registrazione della seduta⁶⁵³, Zonin intervenne dopo Pellegrini proponendo la conferma del valore preposto dall'esperto e il Cd.A. si adeguò senza rilievi alla proposta presidenziale, assegnando netta prevalenza all'*income approach*, in violazione del decalogo operativo per la determinazione del valore dell'azione che sconsigliava in maniera netta l'enfaticizzazione di un criterio rispetto agli altri⁶⁵⁴.

Anche quest'ultimo episodio dimostra il mancato *allineamento* di Pellegrini rispetto alle posizioni degli artefici della spregiudicata gestione della Banca.

È arduo ipotizzare che Pellegrini avrebbe criticato la discutibile metodologia di valutazione di Bini se fosse stato coinvolto nell'illecita operatività del capitale finanziato.

D'altronde, l'implementazione fittizia del capitale e l'alterazione del prezzo delle azioni erano due facce della stessa medaglia volta a contrabbandare una solidità patrimoniale di cui la Banca non disponeva.

6. Gli indizi a sostegno dell'ipotesi accusatoria.

Restano da vagliare, a questo punto, una serie di elementi che, secondo la prospettazione dei Pubblici Ministeri, dimostrerebbero la piena consapevolezza da parte di Pellegrini del fenomeno del capitale finanziato e, quindi, la sua complicità nell'occultarne l'esistenza.

6.1. Il comitato di direzione dell'8 novembre 2011.

Il primo episodio in ordine cronologico di cui vi è prova certa che si sia parlato di "*operazioni baciate*" in presenza di Pellegrini è la riunione del comitato di direzione dell'8 novembre 2011 con Sorato, Giustini, Tonato, Seretti, Maiolini, Fagnani, Piazzetta, la Papacchini e Zonin.

Nel commentare gli appunti presi nel corso della riunione⁶⁵⁵, Mariano Sommella inizialmente ha dichiarato che "*l'argomento che viene trattato è di come armare il capitale e la strada che ho letto è quella di spingere su operazioni baciate*"⁶⁵⁶.

Nella prima pagina degli appunti, dopo l'intervento di Tonato, si legge "*Patrimonio*" e, di seguito, sono riportati i commenti di Giustini e Pellegrini:

⁶⁵³ Scheda audio cd 13 file 7.

⁶⁵⁴ Cfr cap. V, par. 7.1 in merito alle critiche mosse dai Consulenti della Procura all'approccio metodologico adottato da Bini.

⁶⁵⁵ Doc. 359 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁶⁵⁶esame del teste Sommella, udienza del 29 ottobre 2019, fonoreg. pag. 48.

"Costitui: "R. 30) di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni baciati?"

Pellegrini: "183 - 50 = 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 (ndr di Tier 1) con capitalizzazione dell'utile trimestrale".

Nella seconda pagina, sono riportati gli interventi di Tonato (direttore generale di Cariprato) e Seretti (vicedirettore generale di Banca Nuova)

"Tonato: da noi, sono operazioni baciata, non sono facili da proporre.

"Seretti: anche da noi sono baciata"

Leggermente diversa è l'interpretazione che Sommella fornisce rispondendo alle domande della Difesa Pellegrini: *"ho letto stamattina, perché obiettivamente non mi pareva ricordare un verbale del 2011, sinceramente, perché peraltro non avevo più i documenti con me, sinceramente. Però, leggendo stamattina, a fronte di una necessità di capitale per raggiungere un determinato target di Core Tier 1, (...) occorre fare, sottoscrivere delle azioni, ovvero svuotare, delire - non so se il termine tecnico è questo - il fondo azioni, perché entrambe queste fattispecie, come dire, influenzavano il C.F.T 1. Ritengo che i due colleghi di cui facciamo riferimento hanno detto: noi possiamo aumentare il capitale soltanto facendo operazioni baciata"⁶⁵⁷.*

Anche Tonato ha ricostruito i passaggi salienti di quella riunione spiegando che Pellegrini affermò che per raggiungere l'obiettivo dell'8% a fine anno (8% di Tier 1 stando all'appunto Sommella) dovevano essere collocate più di 100 milioni di azioni. Considerato che mancavano poco più di trenta giorni alla chiusura natalizia, Tonato chiarì che l'unico modo per raggiungere il risultato in Toscana era finanziare l'acquisto delle azioni; Seretti convenne per la Sicilia.

Al di là delle diverse sfumature nelle interpretazioni degli appunti di Sommella, è certo che Seretti e Tonato dissero che le "baciata" erano l'unica soluzione per conseguire gli obiettivi di capitale prospettati da Pellegrini.

Secondo la prospettazione accusatoria, nel corso di quella riunione, Fagnani ricevette da Sorato l'incarico di effettuare il monitoraggio delle "baciata".

Tuttavia, l'appunto riferito all'intervento di Sorato - *"dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)"* - in assenza di altri elementi di riscontro testimoniali o documentali - non è univocamente riconducibile al coinvolgimento di Fagnani nell'attività di monitoraggio del capitale finanziato.

Orbene, una delle conclusioni che può trarsi dalla lettura degli appunti di Sommella con specifico riguardo alla posizione di Pellegrini è che questi fosse a conoscenza dell'esistenza delle "baciata" mentre non può desumersi che l'imputato fosse consapevole delle specifiche caratteristiche di quella tipologia di operazioni né della diffusività del fenomeno né, quindi, dell'incidenza dello stesso sul patrimonio della Banca.

Per vero, in questo contesto, non appare inverosimile neanche la versione dell'imputato il quale ha sostenuto di non aver dato il giusto peso agli interventi di

⁶⁵⁷ Esame del teste Sommella, udienza del 29 ottobre 2019, fonoreg. pag. 139.

Seretti e Tonato poiché, all'epoca, non conosceva la parola "baciata"¹⁵⁸. D'altronde, alla riunione era presente anche Anna Papacchini la quale ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del fenomeno solo nel 2015, quando KPMG comunicò le 17 operazioni correlate.

Al di là del comitato di direzione del 2011, dall'istruttoria non sono emerse altre prove né indizi gravi e precisi della partecipazione di Pellegrini a successive riunioni del comitato di direzioni - o alle più informali riunioni di direzione - in cui venne affrontato il tema del capitale finanziato.

I testimoni, interrogati sul punto, hanno reso dichiarazioni generiche e imprecise, talvolta contraddittorie, restituendo un quadro estremamente vago.

Quando è stato chiesto a Sommella se ricordasse riunioni durante le quali furono trattati gli stessi argomenti del comitato di direzione del 2011, Sommella ha dichiarato che, quando si trovava nell'ufficio di Sorato per discutere di questioni attinenti al Cd.A, capitava spesso che entrasse qualche manager della banca per parlare con Sorato del tema del capitale e della redditività della banca. In particolare, assistette ad un colloquio tra Sorato e Piazzetta su come strutturare operazioni volte ad acquistare capitale con l'imprenditore Ferrarini e con il Fondo AgriS.


Poi, a seguito di contestazione, ha dichiarato che, a partire del 2010/2011, si svolsero discussioni sul tema del capitale e delle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza durante le quali si faceva esplicito riferimento alle baciata "come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie" e che le discussioni coinvolgevano tutti i membri del comitato di direzione.

Il pubblico ministero ha chiesto a Sommella se ricordasse qualche colloquio individuale con i colleghi sugli stessi argomenti e, in particolare, sul tema delle "baciata".

Sommella, dapprima, ha risposto che parlò delle baciata anche con Pellegrini, ma quando gli è stato chiesto di ricordare il contenuto specifico dei colloqui intercorsi con l'imputato, ha raccontato di un colloquio risalente al 2011 durante il quale Pellegrini gli disse: "guarda, Mariano, la banca sta rischiando. Una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che il senso era: la banca si trova su un crinale, diciamo, rischioso", ma ha specificato che non stava parlando con Pellegrini di "baciata" bensì del "rischio dell'attività, dell'accelerare sui crediti, dell'accelerare sulle acquisizioni in relazione al patrimonio"¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Cfr esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 46: "io la parola "baciata" l'ho conosciuta primavera avanzatissima - estate 2015, cioè solo con la verifica ispettiva B.C.E.. Prima la parola "baciata" no... io non la conoscevo. Quindi la spiegazione più plausibile che mi do di questo comitato, che io non ricordo, ma soprattutto sono certo che la parola "baciata" che comunque è venuta ispettiva avanzata, è che io non ci abbia dato peso, cioè non ci abbia dato peso. Anche perché, a parte che la sera degli statuti lo qui, ma non è che si dice, poi si fa un discorso bene, facile finanziare. È una cosa brutta lì, un'operazione, che sia stata detta, come pare sia stata detta, io non ne ho ricordo".

¹⁵⁹ Esame Sommella, udienza del 29 ottobre 2019, fonoreg. pag. 62.

 752

Il teste Giannaria Amato, oltre a riferire ricordi confusi sul contenuto delle riunioni del comitato di direzione, ha dichiarato di non ricordare se e quando Pellegrini fosse presente⁶⁶⁰.

Balboni, pur affermando che Giustini gli riferiva che nei comitati di direzione si affrontava il tema del capitale finanziato, nulla ha dichiarato in merito all'eventuale partecipazione di Pellegrini alle sedute del comitato.

Anche Turco ha dichiarato che Giustini lo aggiornava sugli argomenti trattati nei comitati di direzione ma ha dichiarato di non ricordare se venisse affrontato il tema delle operazioni finanziate⁶⁶¹.

6.2. Il comitato di direzione del 10 novembre 2014.

Di capitale finanziato si parlò diffusamente nella seduta del comitato di direzione del 10 novembre 2014⁶⁶² di cui è stata ascoltata la registrazione audio⁶⁶³. Tuttavia, è certo che Pellegrini non partecipò a quel comitato poiché si trovava a Francoforte.

Quanto alla partecipazione *intermittente* di Fagnani, nella memoria depositata all'udienza del 18 febbraio 2020, la Difesa ha ricostruito in modo scrupoloso i vari momenti in cui Fagnani si assentò.

In ogni caso, al di là dei discorsi che Fagnani ebbe modo di ascoltare e comprendere, non v'è prova che lo stesso abbia riferito a Pellegrini gli argomenti trattati nel corso della riunione.

Durante la riunione, Pellegrini viene chiamato in causa da Giustini: *“Una cosa, noi cerchiamo di allargare un attimo il discorso, no? Ora, noi, comunque, le posizioni bucate grosse dobbiamo eliminarle perché quando arriverà – speriamo il più lontano possibile – il momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci possiamo, nel senso che se a uno che tu gli dai dato 100 il valore delle azioni era 100 e va a 70, e tu quel 30 che questo ha perso come glielo dai? Comunque, noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vengano scaricati. Allora, io credo che un po' possa essere, comunque, un'attività di collocamento Retail, quello che vogliamo; l'alternativa è – però bisogna confrontarci con Massimiliano – e annulla le azioni e l'impiego, dove vado a trovarle? Ovviamente, avrà molto meno capitale. Dove vado a trovare quella copertura per il minor capitale che ho, togliendo parti di attivo, cioè vendendo parti di attivo. Adesso parliamo qui di partecipazioni, no?”⁶⁶⁴*

Si tratta di un elemento che non si presta ad univoca lettura. Il riferimento a Pellegrini potrebbe sottendere che questi fosse a conoscenza degli argomenti trattati, ma è pur vero che il confronto invocato da Giustini riguardava – come ha spiegato quest'ultimo⁶⁶⁵ – l'idea di *tagliare gli attivi* e, in tal caso, il coinvolgimento di

⁶⁶⁰ Esame Amato, udienza del 11 ottobre 2019, fonoreg. pag. 71.

⁶⁶¹ Esame Turco, udienza del 3 luglio 2019, fonoreg. pag. 73.

⁶⁶² Cfr cap. IV par. 11 della motivazione.

⁶⁶³ Doc. 110 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁶⁶⁴ Cfr pag. 67 doc. 110 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁶⁶⁵ Esame Giustini, udienza del 25 giugno 2020, fonoreg. pag. 85.

Pellegrini non presupponeva necessariamente il suo coinvolgimento nella gestione del capitale finanziato.

Anche secondo Pellegrini, Giustini intendeva interpellarlo "sulla cessione di parti di attivo" in quanto "la cessione di parti di attivo per recuperare il capitale è una delle azioni di capital management" che rientrava tra le funzioni della divisione bilancio⁶⁶⁶.

Deve aggiungersi che non è emersa alcuna prova che, in seguito alla riunione del comitato, Pellegrini sia stato effettivamente interpellato da qualcuno dei partecipanti.

6.3. La riunione del 7 gennaio 2015.

Costante Turco ha dichiarato che, su proposta di Pellegrini, Sorato indisse una riunione che si svolse il 7 gennaio 2015 con la partecipazione di Turco, Cauduro, Pellegrini, Sommella, Giustini, Amato, Fagnani.

Sorato annunciò che avrebbe messo Turco a capo del nuovo ufficio sviluppo soci (che, di fatto, non divenne mai operativo) con la missione di collocare azioni BPVi sul mercato secondario per un controvalore di 1 miliardo di euro.

Escusso in merito agli argomenti trattati nel corso della riunione, Turco è caduto in palese contraddizione. Infatti, nel corso dell'esame del Pubblico Ministero, Turco ha dichiarato che la riunione del 7 gennaio fu la prima occasione in cui si parlò chiaramente delle operazioni di "portaggio", ossia di "buciate", anche in presenza di Pellegrini.

Durante il controesame, Turco ha smentito le precedenti affermazioni, negando che durante la riunione si sia affrontato di operazioni "buciate".

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI Era la prima riunione a cui lei partecipava, con la presenza di Pellegrini, dove si parlò delle operazioni di portaggio, come le chiama lei?

TESTIMONE TURCO – In cui in maniera esplicita si parlava di operazioni di portaggio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In maniera non esplicita, si ricorda di altre riunioni alla presenza di Pellegrini?⁶⁶⁷

(...)

"DIFESA, AVV. MANES – E durante questa riunione di cosa si parlò? Perché lei, se non ricordo male, ieri ha detto: credo che sia la prima volta in cui si è parlato anche di alcuni temi alla presenza di Pellegrini. Di cosa si è parlato esattamente in questa riunione?

TESTIMONE TURCO – Del budget, cioè che la mia struttura, che il mio neo ufficio Sviluppo soci doveva assicurare una produzione di un miliardo di azioni entro la fine del 2015.

⁶⁶⁶ Cfr esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 51 "Quindi, secondo me, poi chiederò a lei, per quanto riguarda le mie paragoni e per come anche l'ho sentito, perché leggendo e non poi diverso, ma per come l'ho sentito, mi fa riferimento all'attività di capital management, non al tema... non ad altro, all'attività di capital management: cioè, dire che sparsi abbiamo di recupero di capitale e anche uno a vedere parti di asset? Certo...? Richiesta che poi non mi è pervenuta".

⁶⁶⁷ Esame Turco, udienza del 3 luglio 2019, fonoreg. pag. 78.

tra le altre cose che erano state dette, insomma. DIFESA, AVV. MANES - Come obiettivo?

TESTIMONE TURCO - Come obiettivo. Cioè frazionare il capitale sui nuovi clienti e sui soci...

(...)

DIFESA, AVV. MANES - Io riformulo la domanda, provo a riformularla in termini più precisi: si parlò di specifiche operazioni bacciate in dettaglio?

TESTIMONE TURCO - No.

DIFESA, AVV. MANES - Le chiedo solo un'ultima cosa al riguardo... Quindi non si parlò, scusi, per chiarirci, neanche di quantitativi relativi alle operazioni bacciate?

TESTIMONE TURCO - No, non si parlò di operazioni bacciate. Si parlò esclusivamente che serviva il collocamento sul secondario di...

DIFESA, AVV. MANES - Quindi non si parlò di operazioni bacciate, ma solo che serviva il collegamento sul secondario?

TESTIMONE TURCO - Sì.

DIFESA, AVV. MANES - Ha capito bene?

TESTIMONE TURCO - Sì, più e 100 di mini aucap già previsto.¹⁰⁰⁸

La vistosa e insanabile contraddizione non consente di ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal testimone in relazione al tema oggetto delle domande delle Parti.

7. La tesi di Giustini in relazione alla posizione di Pellegrini.

Volendo sintetizzare la tesi di Emanuele Giustini - cui è dedicato il cap. XIII par. 12 della motivazione - egli ha sostenuto che il fenomeno del capitale finanziato era noto a *titoli* all'interno della Banca, che egli non era consapevole delle dimensioni quantitative delle operazioni correlate e che agì confidando che i dati relativi al capitale finanziato fossero regolarmente appostati in bilancio e segnalati alla vigilanza.

Ebbene, al di là dei numerosi e convergenti elementi probatori che smentiscono una siffatta ricostruzione, la tesi pecca di illogicità sotto diversi profili:

- in primo luogo, non si comprende che cosa avrebbe dovuto appostare in bilancio la ragioneria generale se neanche Giustini, che era uno dei principali artefici delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato, era a conoscenza dell'ammontare delle operazioni correlate;

- in secondo luogo, a Giustini era ben nota l'inesistenza di un codice prodotto che consentisse la corretta contabilizzazione delle operazioni finanziate - tanto che ne fu creato appositamente uno per i "mini aucap" - nonché dell'assenza di qualunque evidenza documentale e flusso informativo attestante l'esistenza delle operazioni stesse;

¹⁰⁰⁸ Esame Turco, udienza del 4 luglio 2019, turcoreg. pag. 63.

- infine, è quasi superfluo osservare che lo spasmodico ricorso al capitale finanziato non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere se il valore delle azioni acquistate con i finanziamenti erogati dalla Banca fosse stato contabilizzato e decurtato dal patrimonio di vigilanza, così frustrando l'unico scopo degli acquisti finanziati, che era quello di generare un incremento fittizio del patrimonio della Banca.

8. La versione dell'imputato.

Pellegrini ha dichiarato che venne a conoscenza dell'esistenza delle operazioni di capitale finanziato quando KPMG segnalò 17 posizioni per un controvalore di euro 13,5 mln che *"potevano essere correlate"*, *"ma, a quel punto, era già partito un processo irreversibile perché la banca aveva assunto un impegno formale nei confronti della Società di revisione, trasmesso al Collegio Sindacale, che avrebbe fatto un approfondimento su questa tematica, peraltro molto complessa"*⁶⁹

Prima di allora, del *"fenomeno non c'era nessuna evidenza, non c'era nessuna evidenza documentale che esistesse una correlazione tra i finanziamenti concessi ai soci e il fatto che fossero soci e avessero azioni. Era un'operatività, diciamo, delegata totalmente ad altre strutture, perché le strutture coinvolte erano la struttura del Credito e la struttura del Commerciale. Io e le mie strutture non avevamo accesso a nessun tipo... alle pratiche di fido, non andavamo a vedere i singoli clienti, se non in casi con finalità gestionali, in caso di approfondimenti, come quelli che aveva fatto Fagnani eccetera. Quindi era tenuta nascosta, perché era un'operatività che prevedeva che ci fosse un collegamento tra le azioni e i finanziamenti, ma questo collegamento non aveva nessun tipo di evidenza concreta"*⁷⁰.

Se avesse saputo dell'esistenza delle operazioni correlate, avrebbe dedotto dal patrimonio di vigilanza il valore delle azioni finanziate: *"Questo io glielo posso dire con certezza. Se mi avessero detto: facciamo finanziamenti per l'acquisto di azioni... allora, io l'avrei dedotto. Premesso che era un'operazione irregolare, cioè dovevano venirmi a dire che stavano facendo operazioni irregolari, perché non era prevista la possibilità di concedere finanziamenti con l'accordo."*⁷¹

Quello che sapeva anche Pellegrini era *"la commissione, anche spinta, anche aggressiva in certi momenti, tra il fatto che venivano concessi finanziamenti solo ai soci, con privilegio ai soci, lo slogan del 10%"*, ma non che i finanziamenti fossero utilizzati specificatamente per sottoscrivere azioni.

9. Conclusioni.

Il compendio probatorio non consente di giungere all'affermazione della personale responsabilità di Massimiliano Pellegrini per i reati a lui ascritti.

⁶⁹ Esame Pellegrini, udienza del 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 35.

⁷⁰ Esame Pellegrini, udienza 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 37.

⁷¹ Esame Pellegrini, udienza 18 giugno 2020, fonoreg. pag. 39.



Non vi è prova del coinvolgimento dell'imputato nella strutturazione dell'operatività delle "bursate", nella programmazione e nell'attuazione delle condotte di manipolazione del mercato né vi è prova univoca che egli fosse a conoscenza di quell'illecita operatività, frutto della concertazione di Zonin, Sorato e dei vertici ad essi *allineati*.

Gli indizi a carico dell'imputato non sono sufficientemente persuasivi poiché sono idonei a dimostrare solo uno stato di dubbio circa l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti correlati o, tutt'al più, una vaga e generica conoscenza dell'esistenza del fenomeno, ma non delle specifiche caratteristiche delle operazioni di capitale finanziato né tantomeno della diffusività delle pratiche illecite e delle conseguenti ricadute sul patrimonio della Banca. Come si è visto, inoltre, la maggior parte degli elementi invocati a sostegno della colpevolezza dell'imputato sono suscettibili di diverse interpretazioni, parimenti ragionevoli se ricondotte all'ipotesi accusatoria ovvero all'alternativa versione difensiva.

Tuttavia, gli indizi a carico di Pellegrini - e l'interpretazione degli stessi in chiave accusatoria - perdono ancora più consistenza se messi a confronto con i plurimi episodi che appaiono inconciliabili con l'ipotesi del suo coinvolgimento nella regia del capitale finanziato. In tal senso, particolarmente significativa è la vicenda dei fondi, non essendo ragionevolmente credibile che Pellegrini abbia insistito per ottenere le informazioni sui sottostanti dei fondi pur essendo coinvolto nelle manovre di occultamento del capitale finanziato. Né può dirsi scontato che Pellegrini e la sua struttura abbiano sempre comunicato con esattezza alla vigilanza gli importi di azioni proprie presenti nel fondo acquisto azioni.

Ebbene, anche ipotizzando che Pellegrini abbia in qualche modo acquisito notizia del ricorso a finanziamenti destinati all'acquisto delle azioni della Banca, da ciò non può trarsi il convincimento che una conoscenza vaga e limitata del fenomeno abbia consentito all'imputato di rappresentarsi il fenomeno nella sua concretezza e specificità né, pertanto, che egli abbia avallato il programma criminoso dei coimputati, contribuendo alla diffusione di informazioni non veritiere al mercato e all'autorità di vigilanza.

Ben più convincente è l'ipotesi che Pellegrini, pur avendo ricevuto quale segnale che destasse il sospetto dell'esistenza delle operazioni correlate, abbia sottovalutato la portata del fenomeno al punto da non percepirne la significatività in punto di incidenza sul patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali, confidando, peraltro, sul corretto funzionamento del complesso e articolato sistema di controlli interni della Banca.

Infatti, come si è visto analizzando il ruolo *istituzionale* di Pellegrini in seno all'organizzazione aziendale, non erano a lui attribuiti doveri di verifica in ordine alla veridicità dei singoli dati contabili ed esulava dalle sue competenze il controllo del processo decisionale del credito, trattandosi di attività tipica dell'*audit*.

Né è pensabile che Pellegrini potesse decidere in autonomia, in assenza di evidenze contabili certe, in assenza di segnalazioni degli organi di controllo, di rettificare i bilanci della Banca e i flussi informativi destinati alle autorità di vigilanza. Seguire l'opposto ragionamento, significa ipotizzare a carico

dell'imputato una posizione di garanzia - peraltro non oggetto di contestazione - che le sue funzioni non gli attribuivano e che gli avrebbe imposto di attivarsi esercitando poteri di cui egli era non era investito.

In conclusione, non essendo emersa la prova certa della consapevolezza da parte dell'imputato delle condotte manipolatorie poste in essere dagli altri vertici di BPVI, si impone l'assoluzione di Pellegrini per l'insufficienza della prova in ordine alla sussistenza del dolo dei reati contestati.



CAPITOLO XVII

IL RUOLO DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE ZIGLIOTTO

Indice

1. Il ruolo del consigliere Zigliotto
- 1.1. La testimonianza di Manri sull'operatività di Zeta s.r.l.
2. Le testimonianze dei funzionari BPVI sulle operazioni di Zeta s.r.l.
 - 2.1. La contabilizzazione degli interessi
 - 2.2. Il memorandum redatto dall'imputato
3. L'operazione correlata di Gianmarco Zigliotto
4. L'operazione con UBS
5. La mail del 2.7.2014 inviata da Mirco Gasparotto
6. La versione dell'imputato
7. Conclusioni

1. Il ruolo del consigliere Giuseppe Zigliotto

Giuseppe Zigliotto ha rivestito ininterrottamente la carica di componente del consiglio di amministrazione della banca popolare di Vicenza dal 2003.

La contestazione elevata nei suoi confronti ipotizza la responsabilità concorsuale nei reati di agguistaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto per aver avallato la prassi aziendale relativa all'operatività in azioni proprie della banca, avendo compiuto per il tramite della Zeta s.r.l. operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI.

1.1 La testimonianza di Manri sull'operatività di Zeta s.r.l.

L'ispettore Gianluca Manri ha ricostruito in dibattimento le operazioni correlate effettuate da ZETA s.r.l., società posseduta da Giuseppe e Gian Marco Zigliotto.

Il teste ha ricordato che - nell'analisi dell'aumento di capitale del 2013 - rilevò che Zeta aveva ricevuto nel luglio 2013 un incremento di fido di 1,5 milioni di euro, finanziamento deliberato dal consiglio d'amministrazione il 23 luglio 2013 ex art 136 T.U.B., si trattava di un incremento al fido già in essere di 12,5 milioni di euro .

La pratica di affidamento riportava che *"l'azienda si occupa prevalentemente di valorizzazione immobiliari e di investimento in quote di partecipazioni. L'iniziativa ha in corso diverse trattative finalizzate all'acquisizione di quote di società; l'obiettivo (del fido) è l'acquisto di quote di controllo, la ristrutturazione e il rilancio dell'attività e la conseguente valorizzazione dell'investimento sul mercato, nonché l'acquisizione di partecipazioni finanziarie per questi motivi si viene richiesto un incremento di 1,5 milioni"*.

Il fido fu erogato sul conto corrente n. 988975 intestato a Zeta SRL che aveva già un saldo negativo di 12.200.000; il 2 settembre 2013 - data di regolamento dell'aucap 2013 - fu erogato un bonifico di 1.130.500 € in favore del conto corrente n. 158263 intestato sempre alla ZRL, lo stesso giorno, la società sottoscrisse €1, 13 milioni di aumento capitale del 2013; sul conto corrente utilizzato per l'acquisto di azioni erano registrate movimentazioni di importo minimale (170 euro, 32 euro).

In ragione della delicatezza della pratica che riguardava un componente del C.d.A., fu chiesto all'audit di esaminare anche il finanziamento erogato alla società nel 2012 .



Manni ha spiegato che gli ispettori non avevano visibilità delle P.E.F. 2012, solo l'audit - consultando gli archivi- poteva fare questo tipo di analisi.

Si accertò che il 13 novembre 2012 il C.d.A. aveva deliberato ex art 136 T.U.B. un affidamento di € 12,5 milioni in favore di Zeta SRL, nella forma di denaro caldo, in quel momento sul conto corrente vi erano 47 mila euro di addebito per utilizzo carte di credito. La causale del fido era *"cogliere eventuali opportunità sia nel settore industriale che nel settore finanziario, nello specifico è in fase di avanzata trattativa l'acquisizione di un rilevante pacchetto di quote della Ares line S.p.A, sono inoltre nell'intenzione degli imprenditori ulteriori significativi investimenti che al momento non sono ancora nel complesso definiti"*.

Il fido fu accreditato sul conto n. 988975 il 21 novembre 2012 con valuta 30 novembre 2012, lo stesso giorno fu effettuato un giro conto di 10 milioni € sul conto n. 158263 intestato sempre a Zeta SRL, con questa somma la società comprò 10.000.020 € di azioni, alla data del 30 novembre 2012 il conto aveva un saldo di 70.000 €.

Nella proposta di fido era stata esplicitata la volontà di comprare una società, dalla movimentazione dei conti correnti emerse che l'unica operazione fatta da Zeta era stata l'acquisto di azioni.

Manni ha sottolineato che il dato era in linea con il fenomeno emerso in sede ispettiva: dall'analisi della P.E.F. risulta la formula *"volontà di cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare/immobiliare"*, la movimentazione del conto corrente riportava solo l'acquisto di azioni.

In relazione alle movimentazioni del 2014/2015, l'ispettore Manni ha inoltre accertato che il 4 dicembre 2014 Giuseppe Zigliotto ricevette un affidamento di euro 5.200.000 dalla banca Popolar, la P.E.F. indicava la causale *"finalizzato ad intercettare alcune opportunità immobiliare e di partecipazioni che il mercato"*.

Il fido fu erogato sul conto corrente personale di Zigliotto Giuseppe n. 120 17 502, il giorno successivo all'accredito l'intera somma (5.000.002) fu bonificata su un conto corrente UBS Italia spa filiale di Padova.

Il 16 febbraio 2015 (una delle ultime operazioni di vendita fatte perché subito dopo il mercato si è bloccato del tutto), Zeta vendette 5,5 milioni di azioni sul secondario e con questo ricavato ridusse parte del debito relativo al finanziamento di €15.000.000.

Gli ispettori B.C.E. hanno verificato che dal lato degli acquisti quello stesso giorno vi furono € 2 milioni e mezzo di acquisti finanziati dalla banca ed altre operazioni di acquisto non finanziate.

L'analisi di Manni ha trovato pieno riscontro nella relazione di consulenza tecnica del P.M.: la scheda di analisi relativa alla Zeta srl attesta che l'importo delle azioni complessivamente finanziate acquistate dalla società è pari a € 10.000.000 dal 31.12.2012 al 30.06.2013, a € 10.565.250 dal 30.09.2013 al 30.06.2014, a € 10.355.250 dal 30.09.2014 al 31.12.2014 e a € 4.855.250 al 31.03.15.

2. Le testimonianze dei funzionari BPVI sulle operazioni di Zeta s.r.l.

All'udienza del 17.5.2019 il capo area Maurizio Baruffato ha confermato la natura correlata delle operazioni effettuate da Zeta s.r.l.



760

Egli ha ricordato che la prima operazione nacque a fine 2012 a seguito di una telefonata fattagli da Giustini o Balboni (su input di Giustini) con la quale gli venne chiesto di istruire una pratica di fido dell'importo di € 12,5 milioni perché l'azienda doveva acquisire partecipazioni.

Nel corso dell'istruttoria seppe che €2,5 milioni sarebbero serviti per acquisire la partecipazione in un'azienda (forse Ares line), mentre gli altri 10 milioni sarebbero stati investiti in azioni della banca.

La pratica fu seguita dal gestore corporate Antonio Criscuolo.

Nel 2013 in occasione dell'aumento di capitale, la Direzione generale diede l'input per istruire un nuovo finanziamento di €1,5 milioni mediante ampliamento dell'affidamento già in essere, con la provvista erogata Zeta aderì all'AUCAP.

Le circostanze riferite da Baruffato convergono con quanto riportato dalla scheda allegata alla CT P.M. pag 703 della consulenza dei P.M. da cui si evince che:

- in data 23/7/2013 vi fu l'aumento di una linea di credito per 1,5 mln,
- in data 2/9/2013 fu regolato l'acquisto di azioni per 565.000 di azioni ed altrettanto per la partecipazione al prestito obbligazionario previsto dall'offerta.

Il gestore private Antonio Criscuolo⁶⁷² ha confermato di aver istruito a fine 2012 il finanziamento per 12,5 milioni; su incarico di Baruffato che gli disse che la pratica gli era stata chiesta da Giustini; il finanziamento era finalizzato anche all'acquisto di azioni della banca per 10 milioni di euro ed per 2,5 milioni all'acquisto di una società la Ares line; in quella occasione fu appositamente aperto un conto deposito titoli.

Secondo quanto prospettato da Baruffato, l'operazione doveva avere carattere temporaneo, la liquidità doveva essere "parcheggiata" in azioni BPVi, l'operazione sarebbe stata estinta mediante la vendita di azioni per utilizzare la liquidità in altre attività.

Anche il responsabile della divisione corporate Sergio Balboni⁶⁷³ ha ricordato di aver partecipato alla *costruzione* dell'operazione di Zigliotto.

Nel 2012 vi fu un incontro con Giustini e Zigliotto durante il quale si discusse di come impostare l'operazione.

Si convenne di aumentare la linea di credito della società di Zigliotto e destinare una parte del finanziamento all'acquisto delle azioni.

Giustini incaricò Balboni di seguire personalmente l'istruttoria e di svolgerla velocemente poiché la fine dell'anno (2012) era imminente e, quindi, era urgente *liberare* il fondo acquisto azioni.


Durante l'incontro, Zigliotto disse che lui avrebbe fatto l'operazione a condizione che la cosa fosse gradita a Zonin e fu rassicurato sul fatto che Zonin era stato informato.

Tempo dopo, Zigliotto gli disse che Sorato e Giustini gli avevano proposto l'operazione, *"che in sostanza gli avevano chiesto un favore, e che lui si era messo a disposizione per il bene della banca"*⁶⁷⁴.

⁶⁷² Cf. udienza 30.5.2019

⁶⁷³ Cf. udienza 4.10.2019

⁶⁷⁴ Ibidem pag 39



761

Anche Zigliotto, nel corso dell'esame con riferimento all'operazione del 2012, ha ricordato che quando Giustini gli propose l'operazione, la sua maggiore preoccupazione fu relativa al fatto che Zonin non vedesse l'acquisto delle azioni come una mossa ostile nei suoi confronti dal momento che sarebbe diventato il secondo maggiore azionista della banca: *"io, se compro 10 milioni di azioni della banca, divento il secondo azionista, dopo Zonin, all'interno del Cd.A. (...) ma non vorrei che questa cosa dal Presidente Zonin, che da pochi mesi siamo in conflitto, la veda come una mia operazione ostile nei suoi confronti, cioè io compro azioni e mi metto a livello alto come azionista, quindi io la faccio se il Presidente Zonin gradisce che io acquisto questo pacchetto di azioni.*

Passano pochi giorni, siamo in Cd.A. (...) la data veda su fine ottobre-primi di novembre. (...) prima del Cd.A. si teneva una colazione, a colazione il dottor Giustini (...) mi fa: "Oggi c'è la pratica di fido", in quel momento c'era lì anche Balboni, mi fa: "Andiamo da Sorato, che ti comunica di aver parlato col Presidente". E quindi si avviano io, Giustini e Balboni e andiamo in ufficio da Sorato (...) Quel giorno Sorato era sulla scrivania, mi sedetti davanti a lui, Giustini a fianco e Balboni resto in piedi dietro e Sorato mi disse: "ne ho parlato col Presidente, il Presidente è felice e contento e d'accordo che tu compri questo pacchetto di azioni, nel vendere questo pacchetto di azioni". Sia chiaro che non si parlò assolutamente di finanziamento, né con Sorato, né col Presidente; cioè la logica era se la mia acquisizione di azioni fosse stata vista come un'operazione ostile, okay, nei confronti del Presidente" (udienza 27.2.2020 pag. 61 esame Zigliotto).

Significativi della natura dell'operazione effettuata da Zeta sono alcuni messaggi sms scambiati prima della formalizzazione dell'operazione tra i manager della banca.

Il doc. 655 P.M. è l'sms inviato da Paolo Marin il 26.10.2012 a Samuele Sorato: *"ti ricordo Zigliotto di parlarne al Presidente per il fido da farsi sulla sua finanziaria"*.

Il doc. 661 P.M. è l'sms del 17.10.2012 inviato da Emanuele Giustini a Samuele Sorato: *"faccio anche Zigliotto. Marin d'accordo. Vedi problemi?" "il fratello ha già in atto operazione"*.

2.1 La contabilizzazione degli interessi

Criscuolo ha ricordato che successivamente all'erogazione del finanziamento, Baruffato chiese i conteggi sui tassi di interesse che erano stati applicati nell'importo ordinario previsto dalla procedura bancaria.

Seppe dal capo area che con la Direzione Generale erano stati concordati tassi diversi e inferiori, distinti nell'importo per l'operazione destinata all'acquisto di Ares Line e per quella finalizzata all'acquisto delle azioni.

I tassi furono "sistemati" con la procedura di storno, sicuramente su input di Baruffato; Criscuolo ha ricordato che Gianmarco e Giuseppe Zigliotto chiedevano



A handwritten signature and initials, possibly 'A. I. O.', with the number '762' written to the right.

periodicamente aggiornamenti sulla corretta contabilizzazione dei tassi, ci furono diversi incontri sul tema storni.

Il doc.103 P.M. ha ad oggetto la richiesta di storno di Zeta s.r.l. per euro 112.207,29 per *"rimborso interessi non dovuti"* su periodo 21.11.12-31.12.13;

il riferimento *"Note dell'Ares- sta bene- 28.03.14 A459333 RAIC Martedì 28.03.2014"* indica il placet del Responsabile Mercato Corporate (RMC) che era Marcuzzo (pag.58). Sulla pratica di storno (doc 103 P.M.) risulta in effetti la dicitura *"il cliente chiede di essere accreditato a fronte delle seguenti operazioni"*, il teste ha affermato di non aver ricordo di uno storno di importo così ingente, presumendo che l'operazione non fu autorizzata.

La richiesta riporta in calce le firme autorizzative di Sorato, Giustini, e Balboni, non fu processata da Sergio Romano^{67a} perché si trattava di una pratica relativa ad parte correlata che richiedeva adempimenti procedurali specifici ex art. 136 T.U.B.

Significativo della doppia contabilizzazione di interessi calcolata per il finanziamento ricevuto da Zeta dell'importo di 12,5 milioni di euro è il doc. 730: *"storia azioni "extra" ad aprile 2015"*, secondo quanto riferito dall'imputato Zigliotto nel corso del suo esame, si tratta di un appunto redatto da fratello Gianmarco, inviatogli via mail (la paternità del documento è stata ammessa dal teste Gianmarco Zigliotto).

Il documento elenca le azioni *"con finanziamento"*, gli importi di interessi e tasse non deducibili che *"avanzano dalla Banca"*, si legge alla fine *"rimane da risolvere la vendita delle altre 80.000 azioni"*.

Anche il doc. n. 737 P.M. estratto dal computer presso la ditta Zeta, è un prospetto riassuntivo dell'applicazione del tasso di interesse al finanziamento, la segretaria di Zeta, Rosanna Cardellina^{67b}, ha riferito di averlo redatto probabilmente su incarico di Gianmarco Zigliotto (che non ha confermato la circostanza).

Il prospetto riporta la tabella: *calcola interessi effettivamente dovuti* indicando gli interessi del 4,75% sul finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisizione Ares line.

In esso si legge: *"calcolo eseguito non considerando il milione di aumento di capitale che si riferisce ai 10 mln del favore"*.

Quanto al finanziamento di € 10 mln destinati all'acquisto di azioni, nel consuntivo finale, alle competenze addebitate (che comprendono interessi e imposte sui 10 mln di finanziamento), vengono sottratti gli interessi *"effettivamente dovuti"* in ordine al finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisto di Aresline, e la differenza tra queste due somme venne indicata come *"differenza da rimb"*.

Significativa dell'accordo teso a neutralizzare attraverso gli storni anche il pagamento delle imposte di bollo è il doc. 121, si tratta di una mail del 15/7/2014, inviata dalla dipendente di Zeta, Rosanna Cardellina alla filiale BPVI in cui si riporta che le imposte di bollo *"andranno a costituire nel famoso rimborso concordato a suo tempo"* confermando l'esistenza di un accordo per rimborsare a Zeta tutte le spese.

2.2 Il memorandum redatto dall'imputato

^{67a} Cfr udienza 17.9.2019 pag. 61

^{67b} Cfr udienza 7.7.2020

La natura delle operazioni effettuate dai fratelli Zigliotto emerge altresì da un appunto redatto dallo stesso imputato per ricostruire le operazioni effettuate con la banca, il doc. 731 P.M.

Nel documento si legge che l'8 maggio 2015, a colloquio con Zonin, Breganze e l'avv. Ambrosetti, egli affermò che gli era "stato chiesto in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamenti dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015."

Attualmente ci perdo 280.000 più oltre un milione di calo di valore: quindi la banca non è danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il Presidente fosse informato."

Lo stesso Giuseppe Zigliotto, nel corso del suo esame ha ricordato che il finanziamento era stato strutturato per l'acquisto di azioni dell'istituto; egli effettuò l'operazione sollecitata da Giustini "per dare una mano alla banca".

Anche nel corso della telefonata riportata a pag. 222 della perizia di trascrizione, il progr. 153 del 25/8/2015 tra l'imputato e Luigi Bocca¹⁰⁹ (il doc. 886 acquisito sul consenso delle parti per l'indicazione degli interlocutori delle singole chiamate), Zigliotto ammette di essere stato finanziato dalla banca per acquisto di azioni:

"Pippo: io ero uno dei soci finanziati, come tu sai, come Zeta..."

Gigi: Sì.

Pippo: ...come io era Manocchio con la AdCoperi, come lo è stato Fontani con la sua azienda, come lo è la Dossena con la sua finanziaria.

Gigi: Mmh mmh.

Pippo: Cioè, che ci siano consiglieri che hanno ricevuto finanziamenti e comparazioni, non sono l'unica; ma che io sapessi che ci fossero altri soci finanziati, no. Poteri immaginare, ma non lo so. Io comunque non so assolutamente, questo lo posso garantire, la storia delle lettere, perché le ho scoperte anch'io come tutti gli altri consiglieri."

Conclusivamente è *sine dubio* provato che Giuseppe Zigliotto effettuò - su proposta di Giustini - un acquisto correlato di azioni della banca dell'importo di € 10 mln di euro, in relazione a questa operazione, fu concordata la neutralizzazione degli interessi e delle imposte di bollo da effettuarsi mediante la procedura di storno, a cui non fu successivamente dato tempestivamente corso trattandosi di parte correlata ex art 136 T.U.B..

3. L'operazione correlata di Gianmarco Zigliotto

Anche Gianmarco Zigliotto, fratello dell'imputato, è stato personalmente coinvolto in un'operazione di capitale finanziato.

La scheda a pag. 703 della consulenza tecnica dei PP.M.M attesta infatti che il 27/12/2011 Gianmarco Zigliotto ricevette un finanziamento dell'importo di € 5 mln, la cui provvista fu interamente utilizzata due giorni dopo l'accredito per l'acquisto di

¹⁰⁹ Cfr doc. 886 prospetto di sintesi degli interlocutori delle telefonate intercettate

azioni della banca ; con analoghe modalità egli ha partecipato all'aumento di capitale del 2013 per l'importo di € 500mila.

La prima operazione fu chiusa il 29.5.2014 con rimborso e annullamento delle azioni a riduzione del finanziamento, ex art. 16 c. 5 dello statuto della banca; la norma sanciva la facoltà dell'ente di compensare i propri crediti rispetto al possesso azionario dei soci, in caso di "inadempienza grave" del socio alle proprie obbligazioni.

La circostanza che il ricorso all'art. 16 nel caso di Gianmarco Zigliotto sia stato un modo surrettizio per onorare un preesistente impegno della banca al riacquisto nei confronti del cliente si evince da due elementi significativi:

1. Gianmarco Zigliotto⁶⁷⁹ ha ricordato di non aver mai avuto problemi di insoluti o sconfinamenti con la banca.

2. Il teste Sergio Romano⁶⁸⁰ ha confermato che l'annullamento delle azioni era un espediente al quale si ricorreva in casi eccezionali per chiudere operazioni correlate; esso aveva l'effetto di *abattere* il capitale ma aveva il vantaggio di non *saturare* il fondo acquisto azioni. Nel corso del 2014, si fece ricorso all'annullamento delle azioni per 10/15 operazioni per un controvalore complessivo pari a circa 40 mln di euro. Negli anni precedenti, si era fatto ricorso all'annullamento per circa 5/6 operazioni all'anno.

La natura correlata dell'operazione effettuata da Gianmarco Zigliotto è stata confermata dal capo area Maurizio Baruffato, che ha ricordato che apprese dal cliente che si trattava di operazione correlata concordata dal fratello Giuseppe Zigliotto con la direzione generale, anche in tal caso per l'aucap 2013, l'affidamento fu ampliato per l'importo di 500mila euro ed utilizzato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

4. L'operazione con UBS

Si è già detto sopra che - attraverso una delle ultime operazioni di vendita delle azioni della banca - in data 16.2.2015 fu ceduto l'importo di euro 5,5 milioni del pacchetto azionario di Zeta, l'ispettore Marni ha ricordato che l'ordine di vendita riportava la data del 4.1.2014 ed - in relazione alla stessa - fu rispettato il criterio cronologico nell'evasione della richiesta.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'importo di euro 5.200.000 erogato in favore di Giuseppe Zigliotto dalla banca Popolare, in data 5.12.2014 e girato su un conto UBS Italia spa filiale di Padova, è stato escusso il dipendente UBS Davide Visentin⁶⁸¹; egli ha ricordato che Zigliotto gli disse di avere circa 200.000 euro di minusvalenze, chiese di effettuare una operazione di acquisto di strumenti finanziari perché eventuali plusvalenze derivanti avrebbero potuto essere compensate.

Zigliotto fu finanziato da BPVJ per l'operazione UBS ed in quella occasione Visentin si relazionò con Sorato, Piazzetta e Giustini; l'imputato gli disse che "aveva un credito nei

⁶⁷⁹ Cfr udienza 15.9.2020

⁶⁸⁰ Cfr udienza 17.9.2019

⁶⁸¹ Cfr udienza 17.9.2019

loro confronti" e questa operazione "gli era dovuta", il finanziamento era un favore che gli facevano "perché aveva fatto molti favori alla banca".

L'imputato ha ricordato che il finanziamento (erogato senza alcuna forma di garanzia) non è mai stato restituito a seguito del contenzioso intentato dalla Banca nei suoi confronti.

5. La mail del 2.7.2014 inviata da Mirco Gasparotto.

Il doc. 752 è una mail inviata il 2/7/2014 da Zigliotto a Giustini e Giacom, vi è allegata la mail ricevuta da Mirco Gasparotto.

Nella mail Gasparotto, titolare di due fidi con la sua società Arroweld da circa 500.000 euro l'uno, espone che un dipendente di BPVi avrebbe subordinato il rinnovo del fido in scadenza alla sottoscrizione di euro 50.000 di azioni nell'ambito dell'aumento di capitale della Banca.

Egli aderisce alla proposta chiedendo che la sottoscrizione di azioni possa essere utilizzata anche per il rinnovo dell'altra linea di credito: la sua proposta è rifiutata dal funzionario della banca che subordina il rinnovo del secondo affidamento a una nuova sottoscrizione / acquisto di azioni di pari importo del primo.

Zigliotto si limitò a girare la mail a Giustini e Giacom ai quali chianò di aver spiegato che "BPIVI non opera con questa politica e che forse o hanno capito male o il funzionario si è espresso male".

6. La versione dell'imputato.

Giuseppe Zigliotto ha in buona sostanza ammesso di aver effettuato le operazioni correlate per conto di Zeta, su sollecitazione di Giustini per "dare una mano alla banca" consentendo così una più celere evasione delle richieste di vendita accumulate.

Ha tuttavia fermamente negato di aver avuto consapevolezza delle problematiche connesse al capitale finanziato, meno che mai delle sue dimensioni; ha chiarito che esse - prima del 2015 - non furono oggetto di attenzione o dibattito in seno al consiglio:

"Ma glielo dico proprio perché non la percepivamo, non c'era la sensibilità, non era visto come un problema. No: non è un argomento, si viene, ci salta addosso, ci cade nel 15, e ci emerge di colpo in tutta la sua interezza solo nel 15. Prima di allora, immaginavamo altri problemi, ma non quelli. Il problema della banca era la redditività, le filiali che erano sotto il punto di pareggio, il patrimonio che era impegnato per gli investimenti, le strategie, tutto quello che vuole, non certamente... la struttura, i costi di struttura, le indicazioni per rispettare le migliaia di normative, noi perdevamo metà CdA solo per parlare di normative nuove e cambiamenti di regolamenti eccetera. Non sicuramente percepivamo il problema delle azioni finanziate, che dovevano essere tolte dal capitale, come un problema da stare attenti. Non l'avevamo... non ci eravamo resi conto, almeno io - mi scusi se parlo al plurale - non me n'ero reso conto, ma non me n'ero reso conto neanche nella dialettica coi miei colleghi del CdA.

La mia parte era quella di imprenditore, che andava a vedere bilanci, le imprese, se vuole, un controllo di gestione dal punto di vista della correlazione fra costi di struttura, costo del personale, costi amministrativi, cioè come la banca poteva essere efficiente e fare utile, okay? Dare un consiglio dal punto di vista della problematicità di credito, in quei momenti particolarmente difficili, verso il



mondo delle imprese, quindi una valutazione anche delle aree merceologiche, della totalità dei clienti, di come erano strutturati i beni, la differenza fra un'azienda immobiliare, anziché un'azienda orafa, anziché un'azienda edile, anziché un'azienda metalmeccanica. Quindi avere una visione imprenditoriale. Poi all'interno avevamo, ripeto, avvocati, avevamo professori universitari".⁶²

L'imputato ha inoltre negato di aver avuto conoscenza della necessità di scomputo delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza:

PUBBLICO MINISTERO – Lei sapeva che le azioni acquistate con i finanziamenti, come in questo caso, della banca non potevano essere computate nel patrimonio di vigilanza?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – In tutta onestà allora no. È una cosa che so ho imparato, ahimè, nel '15, quando è venuto fuori il bubbone, il casino, etc... Io, mi perdoni, ma non immaginavo, non avendo una operatività mia bancaria, ma una imprenditoriale, che azioni comprate con finanziamento non dovessero essere computate dal punto del... del caso di vigilanza. Ammetto la mia ignoranza.

PRESIDENTE – Senta, su questo profilo, lei sa in C.d.A. quando è stato deliberato il mini ancip. IMPUTATO ZIGLIOTTO – Sì.

PRESIDENTE – Lei era previsto espressamente che quella quota andasse dedotta perché finanziata?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Però erano nuovi soci. Ma ragione Presidente. Prego, prego.

PRESIDENTE – Sì, ma lì si prevedeva appositamente e specificamente lo scomputo di quella quota perché finanziata. Un problema ve lo siete posti in C.d.A. su questo aspetto?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Allora... PRESIDENTE – Lei nello specifico?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Allora, intanto non ricordo se il mini ancip c'è anche nel '13.

Son sicuro che ci sia nel '14.

PRESIDENTE – Sì, l'operazione di mini ancip, quella che... IMPUTATO ZIGLIOTTO – Ma non so se c'è anche nel '13, ho qualche dubbio io. Allora, illuini ancip avviene nel '14. Il mini ancip prevede per nuovi soci, per un massimo... per una quantità di cento azioni, che l'eventuale acquisto di azioni comprate vengano non computate. Allora, non me ne voglia, nel '13, nel '13 non l'avevo...

PRESIDENTE – Quando è passata questa delibera in C.d.A....

IMPUTATO ZIGLIOTTO – Quando è passata la delibera in C.d.A. sinceramente...

PRESIDENTE – ...il problema lei se l'è posto?

IMPUTATO ZIGLIOTTO – No così, perché ero... La mia convinzione, mi perdoni, era una convinzione che riguardasse nuovi soci. Io non pensavo che un cliente che avesse un affidamento dovesse essere scomputato, ma soprattutto, mi perdoni, io ho sempre ragionato in una logica di essere un'azienda di trading che riceve un affidamento e con quei soldi compra robe inerenti alla sua attività⁶³.

7. Conclusioni

In ipotesi accusatoria il coinvolgimento di Giuseppe Zigliotto nelle operazioni bacciate effettuate da Zeta e da suo fratello Gianmarco, la sua (dichiarata) consapevolezza delle difficoltà del mercato secondario a far data dal 2012, l'atteggiamento inerte assunto in

⁶² Cf esame Zigliotto udienza 28.1.2020 fonoreg. pag 31

⁶³ Ibidem pag 72

relazione alla grave segnalazione pervenutagli da Mirco Gasparotto costituiscono univoci elementi rivelatori dell'appoggio incondizionato dato alla illecita prassi operativa creata dai vertici della banca.

Il tribunale non concorda con l'assunto accusatorio.

Non vi è dubbio che il coinvolgimento di Giuseppe Zigliotto (e di altri componenti del C.D.A., come Monorchio e Dossena) nelle operazioni di capitale finanziato effettuate sul mercato primario e secondario costituisca la cartina di tornasole del livello di diffusività del fenomeno oltre che del profilo di sconcertante superficialità dell'approccio al ruolo rivestito da parte dei componenti del consiglio di amministrazione della banca.

Giuseppe Zigliotto ha effettuato operazioni finanziate nell'ambito della campagna svuotafondo 2012 e in occasione dell'aumento di capitale 2013 egli ha inoltre concordato con l'alta dirigenza lo storno degli interessi e delle imposte dovute.

È fuor di dubbio - a giudizio del Tribunale - che si tratti di gravi condotte poste in essere in totale dispregio dei più elementari canoni di correttezza che dovrebbero ispirare l'agire di un consigliere di amministrazione di una banca; ciò posto, occorre rilevare che - al di là delle singole operazioni finanziate effettuate da Zigliotto (rectius Zeta srl), in veste di cliente della banca - non vi è in atti alcuna significativa prova del coinvolgimento dell'imputato nella programmazione e/o attuazione delle condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alla vigilanza, siccome cristallizzate nelle imputazioni.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso con certezza che le condotte di manipolazione del mercato e di falsa informazione rese alla vigilanza e al mercato sono state frutto di una concertazione intercorsa ai massimi livelli tra i top manager della banca ed il presidente Zonin.

Alcun segnale del coinvolgimento nella strutturazione dell'illecita operatività è emerso in relazione al consiglio di amministrazione inteso quale organo collegiale o ai singoli componenti dello stesso.

Molto si è insistito - durante il dibattimento - in relazione alla circostanza che gran parte delle operazioni correlate cd. big ticket furono deliberate dal Consiglio; sul punto, occorre sottolineare che non era agevolmente percepibile in sede di approvazione consiliare la natura correlata delle operazioni, sia per il distanziamento temporale tra la delibera di fido e l'acquisto azioni, sia perché le liste con i nominativi dei nuovi azionisti erano "date per lette"; lo stesso imputato Paolo Marin ha ammesso nel corso del suo esame che - allorquando presentava le pratiche di acquisti correlati in CdA - non esplicitava mai la natura delle operazioni, limitandosi a riportare sinteticamente i dati della P.F.F..

Sul punto è rilevante la circostanza confermata in sede di contestazione da Emanuele Gatti che ha ammesso che *"La capacità di accorgersi della correlazione attraverso una delibera su un affidamento e la successiva delibera sull'ammissione a socio avrebbe richiesto una straordinaria diligenza - questo diceva - da parte del Consigliere. Peraltro solo un a parte numericamente assai*



limitata degli affidamenti destinati a finanziare l'acquisto e sottoscrizione di azioni BPV è stata deliberata dal C.d.A.⁶⁸⁴.

Lo stesso Giuseppe Zigliotto nel corso del suo esame ha precisato:

"In dodici anni di banca io non ho mai sentito leggere il nome dei nuovi soci o dei soci della banca, perché fino al adesso qua non vorrei sbagliare - '10, '11 o '12, il tabulato che presentava i nuovi soci, i soci che uscivano e i trasferimenti di azioni fra soci era un tabulato che era messo in mezzo al tavolo.

Il C.d.A. della banca era un tavolo molto grande, molto lungo, eravamo in ventidue-ventitré persone e veniva messo in mezzo il tabulato, per cui il Consigliere che voleva sapere il nuovo azionista, etc., doveva andarsi a sfogliare il tabulato. Non era una cosa che trovavi in Consiglio. Poi a un certo punto è diventata una parte, che era sempre scritta nella parte finale del Consiglio di Amministrazione, e solo con gli aumenti di capitale non abbiamo avuto, siccome l'aumento di capitale non prevedeva... Allora, prevedeva l'elenco dei nuovi soci, tutti i soci che hanno sottoscritto l'aumento di capitale che erano già soci non hanno avuto una approvazione in C.d.A. o qualcosa, perché era considerato di diritto l'opzione di acquisto azioni"⁶⁸⁵.

Altro aspetto dotato di sicura significatività in relazione al livello di coinvolgimento del C.d.A. è emerso con riferimento alle vicende che portarono alla costituzione della task force nell'aprile 2015 ; dopo l'ampio confronto svoltosi tra diversi funzionari e dirigenti (Sorato, Piazzetta, Cristini, Lio, Cauduro ed altri) sulle possibili soluzioni per affrontare la problematica dei soci finanziati, la delibera presentata all'approvazione del C.d.A. non riportò il minimo accenno al problema del capitale finanziato.


La circostanza è stata ricordata da Zigliotto nel corso del suo esame: *"Beh, io mi sono andato dopo a rileggere il verbale del C.d.A. e ho visto che al C.d.A. è stato detto che proprio alla luce del blocco del Fondo acquisto azioni proprie da parte della Banca d'Italia/B.C.F./Consob, cioè degli enti che avevano deciso di non poterlo più utilizzare, era opportuno costituire un gruppo di lavoro che si dovesse occupare di valutare come affrontare i reclami dei soci e come immaginare quale piattaforma utilizzare in futuro per poter far tornare o essere liquidata l'azione, che in quel momento era stata bloccata dal blocco del Fondo acquisto azioni proprie. Non si parlò assolutamente di costituire una Task force - questo è da verbale, però, ripeto, che ho letto - per le finalità che dopo nella realtà la Task force ha operato"⁶⁸⁶.*

Emanuele Gatti - a tal proposito - ha ricordato che il Consiglio di Amministrazione non ha mai fatto riferimento alle difficoltà del secondario, nonostante il responsabile della squadra ispettiva il 7 maggio avesse fatto presente al Presidente Zonin gli elementi che stavano emergendo dagli accertamenti ispettivi; tutta l'azione del Consiglio di Amministrazione successiva, almeno fino al 9 giugno 2015 , è stata tutta focalizzata sul tema dei fondi e delle lettere d'impegno: *"Nulla è stato riferito al Consiglio*

⁶⁸⁴ Cf. testimonianza Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 fonoreg. pag. 130

⁶⁸⁵ Cf. esame Zigliotto udienza 27.02.2020 pag. 135

⁶⁸⁶ Ibidem pag. 142



di Amministrazione sul tema delle azioni finanziate, che era invece da un punto di vista di impatto quantitativo il tema più scabroso⁶⁹⁷.

La circostanza converge con la ricostruzione di Zigliotto relativa al resoconto fattogli Zonin il 7 maggio 2015 in relazione alla sua decisione di "congedare" il direttore generale Sorato: *"Io arrivo in banca un po' prima, trovo il dottor Tibaldo, che è Segretario del Consiglio, il quale aveva appuntamento alle 9:30. Nell'anticamera del Presidente siamo tutti e due, quando il Presidente esce, esce Zuccato, dice: "beh, siete già tutti e due, entrate tutti e due". Io trovo in quel momento tre persone presenti in ufficio del Presidente: l'avvocato Enrico Ambrossetti, portone di sinistra, il Presidente in mezzo, il Vicepresidente Marino Bruganz. Mi dicono: "Vi ha convocato perché il rapporto di fiducia fra me e Sorato si è interrotto perché Sorato è un bugiardo. Sono venuto a sapere da B.C.E. - lui mi dice questo - che il dottor Sorato ha firmato delle lettere di impegno con dei clienti per il riacquisto di azioni e anche di alcuni fondi lussemburghesi da noi comprati che sembrano tenere denaro, in pratica, delle azioni della banca. Ho chiamato il dottor Sorato e m'ha detto di non sapere niente di questo. Allora ho chiamato il dottor Crestani e il dottor Piazzetta, i quali mi hanno confermato di queste lettere e di questi fondi, ma dicendomi che di queste lettere e di questi fondi erano state autorizzate dal dottor Sorato. Di conseguenza per me il dottor Sorato è un bugiardo perché mi ha detto di non sapere niente, per me il rapporto fiduciario si chiude e io per cui provvederò oggi o domani - credo abbia detto oggi, però - alle dimissioni del dottor Sorato, però per evitare di rovinargli la carriera, la vita, probabilmente accetterò le sue dimissioni e faremo un accordo". Questo è l'incontro.*

PUBBLICO MINISTERO - Lei con chi era, dottore?

IMPUTATO ZIGLIOTTO - Io ero col dottor Tibaldo a fianco.

PUBBLICO MINISTERO - Ah, Tibaldo?

IMPUTATO ZIGLIOTTO - Giorgio Tibaldo.

PRESIDENTE - Mi sanò, e tra le varie motivazioni delle dimissioni o auto dimissioni, in quella sede il 7 maggio Zonin o qualcuno dei presenti fece esplicitamente riferimento al problema, che era in corso di emersione, del capitale finanziato?

IMPUTATO ZIGLIOTTO - No perché, guardi, si parlava unicamente non di un capitale finanziato, quanto di aver... cioè non era emerso il problema del capitale finanziato, i problemi di vigi... Cioè, semplicemente il fatto che c'erano degli azionisti della banca a cui la banca si era impegnata a ricomprarli le azioni. Il capitale finanziato non era...

PRESIDENTE - Solo delle lettere d'impegno, ma del problema del capitale...

IMPUTATO ZIGLIOTTO - ...non era emerso come la problematicità. La problematicità era: abbiamo azionisti a cui ci siamo impegnati a ricomprare azioni e abbiamo dei fondi che hanno comprato azioni della banca. Questo venne fuori in ufficio del Presidente Zonin il 7 di maggio. Dopo questa cosa è cresciuta nei Cd.A. seguenti⁶⁹⁸.

In questo contesto operativo, a giudizio del tribunale, la partecipazione di Zigliotto alle operazioni correlate effettuate per conto di Zeta e del fratello Gianmarco non può costituire una prova univocamente rivelatrice di un consapevole concorso materiale

⁶⁹⁷ Cf. testimonianza Emanuele Gatti udienza 76/9/2019 foronep. pag. 47

⁶⁹⁸ Cf. esame Zigliotto udienza 27.02.2020 pag. 135

dell'imputato nella gestione dell'illecita operatività realizzata dai vertici allo scopo di manipolare il mercato e ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

In punto di diritto, la problematica che si pone è quella di individuare i presupposti della responsabilità penale dei componenti del C.d.A. non esecutivi, estranei a qualsivoglia funzione gestoria dell'ente bancario.

Si è già detto a proposito della posizione di Zonio, del rapporto assolutamente squilibrato tra il presidente e i "suoi" consiglieri.

L'istruttoria svolta ha restituito l'immagine di un presidente "assolutamente operativo" che ha costantemente ispirato e guidato le scelte imprenditoriali, governando la liquidità, scegliendo la *governance*, in questo contesto, il ruolo in concreto svolto dai componenti del consiglio è stato meramente subalterno e servente.

Le condotte addebitate a Zigliotto attoniscono alla sua operatività in veste di cliente coinvolto in operazioni illegittime; desumere da ciò la prova di un concorso materiale di "condivisione operativa" delle condotte manipolatorie e di falsa informazione al mercato e alla vigilanza comporta - a giudizio del tribunale - una inammissibile semplificazione probatoria che premette:

- la valutazione del ruolo di consigliere non esecutivo svolto dallo Zigliotto;
- gli univoci risultati dell'istruttoria dibattimentale che ha delimitato in un ristretto ambito di soggetti (top manager e presidente) la regia delle condotte di manipolazione del mercato realizzate all'interno della banca popolare.

Non vi è alcuna risultanza testimoniale o documentale che provi il coinvolgimento del consigliere Zigliotto nelle scelte gestionali relative alla illiquidità dell'azione e alla crisi del mercato secondario.

Le testimonianze dei numerosi funzionari e dirigenti della banca esposti in dibattimento, i resoconti delle riunioni verbalizzate dal segretario Sommella, le intercettazioni telefoniche, i verbali delle sedute del C.D.A. e dei comitati endoconsigliari non danno alcun riscontro di un possibile coinvolgimento dello Zigliotto nelle illecite scelte operative adottate dai vertici per fronteggiare la crisi del mercato secondario.

Al tribunale non sfugge il rilievo che il componente del C.D.A. è ex lege investito di un dovere di controllo sull'altrui comportamento e di un obbligo di intervento per impedire illeciti da parte degli organi investiti di funzioni gestorie e che la violazione di detti doveri può eventualmente fondare una responsabilità per concorso omissivo ex art 40 cpv c.p.

Si tratta di un tema rilevante in questa sede - anche a fronte della circostanza stigmatizzata dalla pubblica accusa - relativa all'inerzia di Zigliotto a fronte della specifica segnalazione ricevuta da Gasparouo.

Orbene, in tema di reati societari la Corte di legittimità - ai fini della responsabilità penale dell'amministratore privo di delega - ha rimarcato che non è sufficiente la oggettiva presenza di dati (i cosiddetti "segnali d'allarme") da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che il soggetto ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omissso di attivarsi per scongiurarlo (Cass., sez. V, 4 aprile 2016, n. 13399, Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15639).

Si rimarca che *"il rilievo dell'esistenza di segnali noti non può non essere accompagnato dall'accertamento dell'elaborazione che degli stessi è stata fatta: quei segnali possono essere stati sottovalutati, malamente interpretati [e] ciò indirizza verso un comportamento colposo, non certo doloso, [essendo necessaria] la prova di una corretta elaborazione dei segnali ... [in considerazione] delle capacità intellettive del soggetto, dell'evidenza e significatività dei segnali medesimi"* Cass., sez. IV, 5 settembre 2012, M., in *Mass. Uff.*, 256342. I "segnali di allarme" devono essere stati percepiti ed assunti nel loro reale significato: una condizione di dubbio circa la loro significatività non è di per sé incompatibile con l'accettazione dell'evento [poiché] il dubbio descrive una situazione irrisolta, perché accanto alla premisione della verificabilità dell'evento vi è la premisione della non verificabilità ed il dubbio corrisponde ad una condizione d'incertezza, che appare difficilmente compatibile con una presa di posizione volontaristica in favore dell'illecito, ad una decisione per l'illecito, ma che ove concretamente superato, avendo l'agente optato per la condotta anche a costo di cagionare l'evento, solitamente accettandolo quindi nella sua prospettata realizzazione, lascia sussistere il dolo eventuale" (Cass., sez. IV, 5 settembre 2012, M., citata).

Da queste affermazioni deriva che in tanto si può discutere di dolo dell'amministratore privo di delega, in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse ed abbia volontariamente omissso di attivarsi per scongiurarlo.

Un conto è che l'amministratore privo di delega rimanga indifferente dinanzi ad un "segnale di allarme" percepito come tale, in quanto decida di non tenere in considerazione alcuna il destino stesso della società, ben altra cosa è che egli continui a riconoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri, ovvero che per colpevole - ma non dolosa - superficialità venga meno agli obblighi di controllo su di lui effettivamente gravanti.

Orbene a giudizio del tribunale, quand'anche volesse discutersi di un profilo (invero non contestato in questa sede) di concorso omissivo nei reati contestati, la condotta di Zigliotto appare connotata più che da dolo, da un atteggiamento di estrema superficialità (che pare aver connotato l'operato dell'intero organo consiliare) dovuta, in parte alla mancanza di una specifica professionalità e preparazione culturale nell'approfondire e analizzare i segnali di forte criticità che quanto meno dalla primavera del 2014 erano emersi (la detenzione di azioni proprie da parte dei fondi, le segnalazioni di Dalla Grana, la campagna di stampa, i riacquisti di azioni in corso di aumento di capitale), in parte riconducibile ad una mal risposta fiducia dell'imputato nei confronti delle capacità professionali del *management* e del presidente.

La mancanza di un profilo di specifica consapevolezza da parte di Zigliotto della effettiva situazione del mercato secondario e della dimensione quantitativa del fenomeno trova indiretta conferma nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal capo area Maurizio Baruffato e dal gestore private Criscuolo che hanno entrambi ricordato che nel 2015 Zigliotto disse loro che l'operazione con Zeta fu fatta su esplicita richiesta della Direzione Generale, nella persona di Giustini e forse anche Sorato al fine di aiutare banca e che se avesse immaginato l'esito dell'operazione non l'avrebbe

fatta anche perché non aveva avuto alcun tornaconto e anzi gli aveva creato solo problemi.

Cfr il teste Baruffato udienza 17.5.2019 pag. 69: *"in quell'occasione il dottor Zigliotto si rappresentò, questo lo ricordo con molta chiarezza, che questo tipo di operazione fu fatta perché gli fu fatta una esplicita richiesta da parte della Direzione generale, da parte del dottor Giustini, non so se anche da parte del dottor Sorato, da parte del dottor Giustini sono sicuro, e che sostanzialmente lui aveva fatto questa operazione perché egli era stato corrotto e per aiutare la banca. Che, sicuramente, se avesse saputo che poi questa operazione avesse avuto... forse andata a finire così è andata a finire, sicuramente non l'avrebbe fatta, anche perché non aveva urto, così a dirsi, nessun beneficio, voglio dire, era un'operazione che gli aveva solamente creato problemi".*

In termini analoghi ha riferito Sergio Balboni al quale Zigliotto riferì di aver ricevuto la richiesta di effettuare le operazioni da Sorato e Giustini e di aver dato la sua disponibilità per fare un favore alla banca.

Le circostanze esposte consentono ragionevolmente di accreditare l'ipotesi ricostruttiva di un estemporaneo coinvolgimento del consigliere Zigliotto in alcune operazioni di capitale finanziato sul mercato primario e secondario allo scopo di *"fare un favore alla banca"*, *modus operandi* che ha peraltro connotato l'azione degli esponenti della direzione generale in tutte le operazioni correlate da loro realizzate, senza che ciò abbia implicato da parte dei coimputati la condivisione con Zigliotto delle scelte e delle strategie operative tese a manipolare il mercato e a fornire un quadro informativo falsato sulla effettiva situazione patrimoniale della banca.

Conclusivamente, non essendo emersa una prova univoca del profilo di consapevolezza dell'imputato delle condotte manipolatorie e decettive realizzate dai vertici della banca e meno che mai delle dimensioni quantitative del fenomeno del capitale finanziato, Giuseppe Zigliotto deve essere mandato assolto dalle imputazioni contestate per difetto dell'elemento psicologico del reato.



CAPITOLO XVIII

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA IN L.C.A.

Indice

1. Reati contestati e collegamento con gli autori del reato.
2. Incidenza della sottoposizione a procedura concorsuale.
3. Interesse di Banca Popolare di Vicenza alla commissione dei reati presupposto.
4. La colpa di organizzazione.
5. Trattamento sanzionatorio.
6. Confisca.

1. I reati contestati e il collegamento con gli autori del reato.

Nel sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/01 l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita da:

- realizzazione di un reato presupposto ("espressamente" previsto nel catalogo delineato nella sezione III del capo I del D.Lgs. 231/01),
- un rapporto qualificato tra la persona giuridica e l'autore del reato, che deve appartenere ad una delle categorie individuate dall'art. 5 lett. A e B come idonee a legittimare la connessione con l'ente,
- realizzazione di un interesse o un vantaggio per l'ente,
- sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell'ente, diversamente modulata a seconda che il delitto presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. 231/01) o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (art. 7 D.Lgs. 231/01).

A Banca Popolare di Vicenza in LCA viene contestata la responsabilità amministrativa da reato con riferimento ai delitti presupposto di aggio (2637 c.c.) e ostacolo alle funzioni di vigilanza (2638 c.c.).

I reati di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c. sono inclusi nell'art. 25 ter lett. R e S D.lvo. 231/2001 quali delitti fondanti la responsabilità amministrativa dell'ente; non è, invece, compreso nell'elenco (di natura tassativa) dei reati presupposto quello di falso in prospetto previsto dall'art. 173 bis T.U.F. che, infatti, non ha dato luogo a contestazione di illeciti amministrativi in questa sede⁶⁸⁷.

Sulla sussistenza dei reati - che peraltro l'Ente non contesta - si rimanda a quanto già illustrato nei capitoli precedenti.

Si tratta di reati realizzati sia da soggetti di vertice sia da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di soggetti apicali (le contestazioni richiamano, infatti, sia la lettera A sia la lettera B dell'art. 5).

⁶⁸⁷ L'art. 25 ter lett. e) continua infatti a far riferimento all'abrogato art. 2623 c.c. nonostante la trasposizione della fattispecie all'interno del T.U.F.. La trasposizione ha fatto dunque venir meno il falso in prospetto da novero dei reati presupposto giacché si è ritenuto che il richiamo all'art. 2623 c.c. contenuto nell'art. 25 ter e) non possa interpretarsi come rinvio mobile.

K

V. G. 774

La commissione dei reati in concorso tra soggetti apicali e soggetti sottoposti rende inutile verificare se la posizione di Vicedirettore rivestita dagli imputati Giustini, Piazzetta e Marin sia ascrivibile all'una o, piuttosto, all'altra categoria, perché il diretto coinvolgimento di soggetti apicali nella commissione di tutti i reati presupposto determina comunque l'applicabilità del più ampio criterio di imputazione previsto dall'art. 6 D.lgs.231/2001.

E', infatti, emerso il coinvolgimento in tutti i reati descritti nei capi di imputazione relativi alle ipotesi delittuose di cui agli artt.2637 cc e 2638 cc sia del Presidente Zorin (anche per il capo sub N1, per il quale vi è stata trasmissione degli atti alla Procura, cfr. sub capitolo X par.18, cap.XII par.6.1) sia del Direttore Generale Sorato (non imputato nel presente procedimento in quanto stralciato, ma la cui figura si è delineata chiaramente come quella di regista della articolata strategia aziendale in cui si stagliano i reati commessi nonché assoluto comprimario nella commissione dei reati presupposto); soggetti, dunque, che rivestivano funzioni di amministrazione, direzione e gestione dell'ente nel senso accolto dall'art. 5 D.Lgs.231/01 (che fa riferimento ad una funzione gestoria in senso lato⁶⁰⁶) e, prima ancora, dall'art. 25 ter nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.

L'art. 25 ter, nella formulazione vigente anteriormente alla novella di cui alla L.69/2015, recitava infatti: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie"*.

Appare condivisibile l'interpretazione che ritiene la norma - introdotta in attuazione dell'art.11 h della legge delega 366/2001 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al d.lgs.231/2001 - non finalizzata ad introdurre un sottosistema autosufficiente di responsabilità dell'ente da reato societario, ma, piuttosto, ad adattare la descrizione dei soggetti apicali di cui alla prima parte dell'art. 5 A alla realtà delle società commerciali e alla natura propria di alcuni reati societari, lasciando, per contro, inalterata la restante disciplina generale di cui all'art.5 per tutto quanto non espressamente preveduto dall'art. 25 ter, ivi compresa l'equiparazione tra chi rivesta formalmente funzioni apicali e chi eserciti di fatto tali funzioni.

Si è correttamente osservato che, pur adottando un criterio formale (che fa leva sulla carica rivestita) e non oggettivistico-funzionale (come nell'art.5, che privilegia la natura delle funzioni svolte), il novero dei soggetti apicali individuati dall'art. 25 ter risulta, comunque, assolutamente sovrapponibile a quello individuato dall'art. 5, trattandosi di soggetti che rientrano in coloro che esercitano funzioni di amministrazione o direzione dell'ente, sicché non si profilano sostanziali differenze di disciplina nell'individuazione dei soggetti che responsabilizzano l'ente.

⁶⁰⁶ Potere di iniziativa nella promozione dell'attività dell'assemblea; potere di direzione della politica di impresa e attuazione dell'oggetto sociale; potere esecutivo nel dare attuazione alle decisioni assunte; potere decisionale nell'assumere la delibera sugli atti di gestione dell'impresa; potere di rappresentanza nella manifestazione all'esterno della volontà dell'ente.

Sovrapponibilità certamente indubbia nel caso di Zonin e Sorato quali vertici BPVi autori dei reati presupposto: il secondo in quanto direttore generale e soggetto che aveva ruolo di direzione e gestione dell'ente, individuando gli obiettivi commerciali strategici, trasmettendoli agli organi subordinati e controllandone e sovrintendendone le modalità di esecuzione (anche con riguardo alle condotte illecite che stanno alla base dei reati presupposto); il primo quale presidente del Cd.A. e soggetto che gestiva l'ente, dettando le linee di politica aziendale e assumendo le decisioni strategiche e operative anche con riferimento alle attività coinvolte nell'illecito (cfr. capitolo XII).

La compartecipazione ai reati presupposto dei soggetti apicali porta, dunque, all'applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001 in quanto i reati, anche se realizzati in concorso con soggetti sottoposti, sono ascrivibili ad una scelta dei vertici idonei ad iscriverli nella illecita politica d'impresa, mentre l'art. 7 d.lgs. n. 231/2001 si applica in via residuale in ipotesi di commissione del reato da parte di soli soggetti sottoposti.

2. Incidenza della sottoposizione a procedura concorsuale.

In data 25.6.2017 Banca Popolare di Vicenza veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale N.185 del 25.6.2017.

Successivamente il Tribunale fallimentare di Vicenza dichiarava lo stato di insolvenza; attualmente è pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia di rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa dell'insolvenza.

Tale situazione non incide sulla responsabilità amministrativa in esame.

E', infatti, la procedura concorsuale non fa venir meno l'illecito amministrativo, poiché resta irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito e della conseguente irrogazione della sanzione.

E' vero che il d.lgs. n. 231/2001, pur disciplinando analiticamente le vicende modificative dell'ente (agli artt. 28-33), non contempla disposizioni in materia di fallimento e altre procedure concorsuali, tuttavia la Corte di Cassazione ha chiarito che la procedura concorsuale non può essere annoverata tra le vicende modificative essendo finalizzata alla gestione liquidatoria dell'ente per il tempo strettamente necessario alla soddisfazione concorsuale dei creditori: *"tali norme non contemplano il fallimento non perché ritengono di differenziarlo dalle altre cause modificative che non estinguono il "reato", bensì per il fatto che la procedura concorsuale non comporta una modificazione soggettiva dell'ente. Al seguito del fallimento la società non cambia, ma viene esclusivamente sottoposta a una liquidazione di tipo concorsuale ad opera di un pubblico ufficiale e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Non è legittima, pertanto, una interpretazione a contrario, che ritiene di desumere dalla mancata contemplazione del fallimento negli articoli suddetti la sua esclusione dalla punibilità"* (Cass.sez.5 del 26/09/2012 n.44824).

La sottoposizione a procedura concorsuale, dunque, non comporta l'estinzione dell'illecito da reato della società in quanto trattasi di causa di estinzione non prevista dalla d.lgs.231/2001 che, invece, indica espressamente come causa di estinzione della

responsabilità dell'ente la prescrizione per decorso del termine di legge e l'improcedibilità in caso di amnistia in relazione al reato presupposto (Cass.sez.5 del 26/09/2012 n.44824; sez.5 del 02/10/2009 n.47171).

L'estinzione della società si produce, infatti, soltanto all'eventuale cancellazione della stessa, da parte del curatore, dopo la chiusura della procedura concorsuale; fino a tale momento, l'ente permane in vita, conservando funzioni limitate ed ausiliarie, e, soprattutto, potendo ritornare in bonis, con riespansione dei poteri gestionali degli organi sociali.

E' stato, dunque, affermato che non è consentito dichiarare l'estinzione dell'illecito da reato dell'ente sulla scorta di un giudizio prognostico circa l'esito della procedura fallimentare, tanto più che la sanzione irrogata all'ente non è di per sé ineseguibile.

La natura pecuniaria la rende, infatti, recuperabile attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento del relativo credito dello Stato al pagamento della stessa, che è, infatti, specificamente assistito da privilegio ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, norma che, altrimenti, perderebbe di utilità visto che è destinata a trovare applicazione perlopiù nell'ambito di procedure concorsuali.

La sanzione, inoltre, non colpisce un soggetto diverso, incolpevole, ma lo stesso ente nel cui interesse il reato è stato commesso, che risponde col suo patrimonio ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 231/2001.

3. Interesse di Banca Popolare di Vicenza alla commissione dei reati presupposto.

L'interesse e il vantaggio di Banca Popolare di Vicenza in LCA nella commissione dei reati presupposto vengono ravvisati, secondo la prospettazione accusatoria sintetizzata nelle relative contestazioni:

- quanto al reato di aggio (capo A2 con riferimento al reato contestato sub capo A1), nel mantenimento del valore dell'azione e dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto realizzati anche attraverso un artificioso funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi e mediante una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca;

- quanto ai reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza (capi B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, M2, N2 con riferimento ai reati contestati sub B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1), nello svolgimento di attività bancaria in difetto dell'adozione da parte di Banca di Italia (e B.C.E. nel 2014/2015) di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca (B2, C2, D2, E2, G2, H2, M2), nell'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza alla classificazione delle azioni di nuova emissione sottoscritte come strumenti di capitale primario di classe 1 (F2), nel conseguimento di rafforzamento patrimoniale dell'ente perseguito ed attuato con l'operazione di aumento di capitale compiuta nel 2014 (N2, con riferimento all'ostacolo alla vigilanza di CONSOB).

La regola generale di imputazione oggettiva del reato all'ente si fonda sull'agire nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art.5).

Come precisato dalla Relazione governativa al D.Lgs.231/2001 e chiarito dalla giurisprudenza (su tutte Cass. Sez. U. n. 38343 del 24/4/2014), i due criteri

  777

d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione e dalla presenza di norme che presuppongono la sussistenza dell'illecito pur a fronte dell'assenza di conseguimento di un vantaggio per l'ente (art. 12 A).

Il criterio dell'interesse ha una connotazione soggettiva anche se non coincidente con l'elemento psicologico dell'autore (non imputabile all'ente) ed esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, secondo un giudizio formulato sulla base di una proiezione finalistica volta ad evidenziare la prefigurabilità di un risultato positivo per l'ente, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso.

Il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti favorevoli concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.


Per l'attribuibilità del reato all'ente è, dunque, sufficiente il ricorrere di uno dei due criteri, con la precisazione che:

- l'antieconomicità a posteriori dell'operazione economica posta in essere nell'interesse dell'ente è influente, perché è sufficiente che il reato sia stato posto in essere nell'interesse dell'ente nella prospettiva della conseguibilità potenziale di un beneficio per l'ente, anche se poi non conseguito, giacché il vantaggio può anche mancare;

- l'interesse dell'ente può essere anche parziale o marginale perché ciò che esclude la responsabilità, ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.lvo. 231/2001, è solo l'interesse esclusivo nell'agere illecito dell'autore del reato o di terzi, poiché anche la sussistenza di un interesse anche solo prevalente dell'autore del reato (quindi un interesse misto, concorrente con quello dell'ente, anche se marginale) non esclude la responsabilità dell'ente, configurando al più una causa di riduzione della sanzione (art. 12 A e sempre che l'ente non abbia ricavato un vantaggio oppure abbia ricavato un vantaggio minimo);

- l'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi esclude la responsabilità dell'ente perché "stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sta in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo" (così testualmente la Relazione) sicché l'illecito commesso, anche se torna a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, perché la persona fisica ha agito solo per sé stessa, senza impegnare l'ente e il vantaggio, anche se conseguito, si prefigurerebbe come fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica (Cass. Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006; Sez. 1, n. 43689 del 26/06/2015);

- l'interesse esclusivo dell'agente che ha commesso il reato presupposto ricorre nei "fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza, con condotte estranee alla politica di impresa; a contrario, ed in positivo, si può quindi ritenere che le condotte dell'agente, poste in essere nell'interesse dell'ente, sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia, tutte quelle condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria" (Cass. sez. 2, n.295 del 5/10/2017, che richiama Sez. 2, Sentenza n. 3615 del 20/12/2005).



Invero l'art. 25 ter, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, non contemplava il criterio di imputazione del "vantaggio", facendo riferimento soltanto all' "interesse" dell'ente, tuttavia la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che *"la formulazione dell'art. 25 ter opera più apparentemente che sostanzialmente un allontanamento dai criteri di imputazione generale previsti dalla disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001, criteri che pertanto trovano applicazione anche in ambito societario, nonostante la dubbia tecnica di redazione del testo di legge"* ritenendo, dunque, applicabili anche ai reati societari i criteri ordinari di imputazione previsti dall'art. 5, trattandosi, piuttosto, di *"indizio sistematico, in un caso con la previsione del comma 2 dell'art. 5, alla comprensione dei due termini (interesse e vantaggio) come concettualmente autonomi e non di mano equivalenti espressioni di una funzionalità del comportamento criminoso individuale rispetto all'ottenimento di un risultato che avvantaggi l'attività sociale, nella quale, del resto, si trova racchiuso l'unica prospettiva di "interesse" concepibile in capo ad un soggetto giuridicamente organizzato"* (Cass. sez. 5 del 28/11/2013, n.10265).

Va comunque evidenziato che, nel caso di specie, la differente formulazione normativa non assume rilievo dirimente, poiché resta assorbente il ricorrere, in tutti i reati presupposto che vengono in considerazione, di un interesse dell'ente, sicché la concretizzazione di un vantaggio, ove conseguito, si pone come ulteriore elemento di conferma del ricorrere di un interesse ex ante.

L'interesse, come evidenziato dalla Difesa, deve certamente aver riguardo *all'ente istituzionalmente inteso*, cioè il reato presupposto deve presentarsi come *modalità strumentale al perseguimento di un profitto per l'ente, una proiezione dunque di un interesse (anche illegittimamente perseguito) riferibile alla persona giuridica, quindi un interesse proprio dell'ente ricostruibile come utile ex ante diviso in una prospettiva funzionale o strumentale rispetto alla persona giuridica* (pagg.4-10 memoria prof.Mucciarelli depositata all'udienza dell'11.2.21).

Va condivisa, infatti, l'impostazione per cui l'interesse deve esprimersi su un piano di oggettività, concretezza ed attualità, come tensione finalistica ad un beneficio - anche se non necessariamente di carattere economico - da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto-persona fisica, trattandosi dell'indicatore della destinazione "genetica" del reato all'ente.

In tal senso si è orientata anche la Corte di Cassazione che ha appunto chiarito che *"appare, dunque, corretto attribuire alla nozione di interesse avvolta nel comma 1 dell'art. 5 una dimensione non propriamente ed esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva "psicologica" nell'accertamento della fattispecie che invero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. E' infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente perché sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo, nè è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta. Per converso, la stessa previsione contenuta nell'art. 8, lett. a), del decreto - per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile - e l'introduzione negli ultimi anni di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura imposta, sembrano negare una prospettiva di tal genere.*

Il concetto di interesse mantiene invece anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata proprio dal disposto del comma 2 dell'art. 5, il che consente per l'appunto di conservare autonoma connotazione al termine "vantaggio", pure contemplato

dalla norma menzionata tra i criteri ascrittivi della responsabilità. In altri termini l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente (rectius: la volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza (rectius: la sua condotta illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacchè rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga conseguito) anche quello dell'ente. In definitiva, perchè possa ascrivere all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, "anche" l'interesse del medesimo" (Cass. sez. 5 del 28/11/2013, n.10265).


Secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie, non sarebbe però ravvisabile un interesse (né un vantaggio) dell'ente nella perpetrazione dei reati perchè, rispetto al momento genetico della commissione dei reati, le condotte che li sostanziano si presenterebbero ab origine strutturalmente dannose per l'ente.

La Difesa ha sostenuto che tutti i reati-presupposto sono caratterizzati dallo scopo di occultare e/o dissimulare fraudolentemente situazioni d'illicità di per sé stesse confliggenti con l'interesse della Banca e che comunque avrebbero precluso l'effettuazione di ulteriori operazioni (ad esempio: i contestati fittizi aumenti di capitale) anch'esse ab origine non nell'interesse della Banca medesima, incontrovertendo essendo che la Banca - come ente ed in quanto tale - ha interesse a realizzare operazioni che non ne peggiorino le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Si sottolinea come gli aumenti di capitale e la gestione del mercato secondario vennero effettuati attraverso finanziamenti variamente erogati dalla Banca a terzi, che per tal modo sottoscrissero le azioni di nuova emissione ovvero acquistarono le azioni nelle operazioni di 'svuotamento' del fondo azioni proprie utilizzando mezzi economici tratti dal patrimonio dell'ente stesso senza dunque apportare liquidità all'ente.

Ciò avrebbe determinato fin dal momento genetico un grave nocimento per l'ente, che ha visto così la propria consistenza economico-patrimoniale gravemente compromessa, in quanto alle azioni di nuova emissione non corrisponde l'afflusso di mezzi incrementali, ma - addirittura - un depauperamento, posto che i mezzi necessari provengono dai cespiti della Banca stessa, sostanziano operazioni antieconomiche per la banca senza alcuna ripercussione positiva per l'ente.

Si citano i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni concessi in perdita (in quanto a tasso zero tramite il meccanismo di "stomo" degli interessi) o addirittura in danno per la banca stessa (nei casi di riconoscimento di una remunerazione per il cliente); il rischio aggiuntivo per il patrimonio della Banca connesso agli impegni di garanzia (di riacquisto o di rendimento) rilasciati a favore di alcuni soci al momento della concessione del finanziamento, che determinano la trasformazione dell'azione in obbligazione con conseguente venir meno dell'apporto di risorse terze e vincolo di rendimento nei confronti del sottoscrittore; l'elevata rischiosità e antieconomicità dell'investimento nei fondi lussemburghesi *Optimum* e *Athena*, di cui BPVi risultava



unico sottoscrittore e risoltosi per BPVi nella detenzione indiretta di azioni proprie o nello swap con azioni di Veneto Banca, con nocumento per la situazione patrimoniale dell'ente, che si è trovato ad impiegare risorse proprie senza che dalla (onerosa) operazione finanziaria sia derivato l'afflusso di nuovo capitale, essendo stata la liquidità della Banca utilizzata per l'acquisto di azioni della Banca stessa.

Gli illeciti contestati si porrebbero, dunque, come strumentali al conseguimento di operazioni in difetto di sostenibilità che non possono ritenersi nell'interesse dell'ente che non vede, già nel momento genetico, alcun rafforzamento patrimoniale né ha interesse ad ottenere le autorizzazioni e approvazioni dell'autorità di vigilanza allo svolgimento di operazioni malgrado l'assenza dei requisiti di sostenibilità, avendo piuttosto interesse a conseguire un'autorizzazione in condizioni di sostenibilità e, dunque, effettuando le necessarie modifiche o di interrompere il processo con le conseguenti decurtazioni patrimoniali o tramite i corretti appostamenti contabili a titolo di riserva indisponibile.

La valutazione ex post confermerebbe l'assenza di interesse a monte attesa l'intervenuta sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La Difesa sostiene, dunque, che i reati sarebbero stati posti in essere dalle persone fisiche al di fuori di una politica di impresa, per finalità del tutto estranea alla Banca e, piuttosto, strumentale al mantenimento del potere gestionale in mano ai vertici amministrativi di BPVi e rispondente a logiche e interessi esterni ed estranei a quelli dell'istituto cioè quello di mantenere ruoli e utilità economiche connesse alla carica, per procrastinare l'emersione dei comportamenti irregolari o illeciti posti in essere e per preservare la propria credibilità professionale (pagg.11, 43, 46 memoria cit.).

Ciò che si sostiene, dunque, è che i reati sarebbero stati commessi nell'esclusivo interesse proprio degli autori degli illeciti, unica situazione che, come visto, legittima l'esclusione, ex art. 5 co.2, della responsabilità dell'ente.

Tale impostazione non può essere condivisa.

Il non-interesse (rectius danno) dell'ente viene, infatti, parametrato, secondo l'impostazione descritta, alle operazioni sottostanti riguardanti il capitale finanziato (inteso in senso lato), ritenute strutturalmente contrarie all'interesse dell'ente e ad una politica di sana e prudente gestione in quanto determinanti un depauperamento patrimoniale della banca.

Si tratta però di una lettura atomistica che, da un lato, non fotografa l'intero fenomeno giacché una parte di capitale finanziato è generato, anche, dall'ampliamento dei finanziamenti onerosi concessi ai clienti che facevano ordinario ricorso al credito bancario per esigenze personali (e ai quali veniva "sollecitato" l'acquisto di azioni della banca mediante aumento del plafond del finanziamento richiesto); dall'altro, tara la valutazione su una operatività che non costituisce l'elemento costitutivo dei reati presupposto né tanto meno la finalità degli stessi, finendo per porsi in un'ottica retrospettiva rispetto alle modalità di gestione del capitale piuttosto che prospettica rispetto alla finalizzazione delle condotte delittuose.

Infatti i reati presupposto che vengono in rilievo non puniscono le operazioni di capitale finanziato né sono funzionali a consentire tale operatività, che costituisce



antecedente svincolato dalla commissione dei reati, da cui prescinde né hanno ad oggetto condotte atte a determinare un diretto ed illecito depauperamento patrimoniale della banca.

I reati puniscono, invece, la divulgazione di false informazioni al mercato e alle autorità di vigilanza idonee ad ingenerare una non corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dell'istituto o delle caratteristiche di determinate operazioni effettuate, attraverso la rappresentazione di una solidità patrimoniale artificiosamente creata, che si rivelavano piuttosto funzionali a far conseguire all'ente un beneficio.

Dunque, i reati presupposto non sono finalizzati ad effettuare operazioni in difetto delle condizioni di sostenibilità o in danno dell'ente né a consentire l'operatività con capitale finanziato, perché tali operazioni non dipendono dalla falsa rappresentazione al mercato o alla vigilanza e la loro materiale realizzazione è indipendente dalle condotte delittuose, anche se dalle stesse può esserne stata agevolata ma come conseguenza indiretta e ulteriore rispetto ad una operatività già in essere.

Anzi, i reati sono strumentali proprio a non rivelare tale operatività, ma non per consentire la realizzazione delle operazioni di capitale finanziato - operatività che prescinde, appunto, dalla commissione dei reati - bensì per mantenere standard elevati nell'esercizio dell'attività bancaria e per consentire all'ente di acquisire nuovo capitale o mantenere quello esistente (anche attraverso l'autorizzazione della vigilanza ad effettuare operazioni, quali gli aucap, che si rivelavano nell'immediato vantaggiosi per l'ente in termini di apporto di nuovo capitale), questi sì, invece, imprescindibilmente connessi alla commissione dei reati giacché il disvelamento della situazione a monte li avrebbe inevitabilmente preclusi.

I delitti presupposto, dunque, favorivano e non danneggiavano l'ente, giacché le condotte delittuose che li sostanziano non si prefiguravano - né hanno determinato - un peggioramento delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società, ma piuttosto miravano ad accrescere, mantenere o, comunque, non diminuire il patrimonio dell'ente⁴⁹¹.

Vanno dunque tenuti ben distinti i due piani:

⁴⁹¹ Situazione che si pone, dunque, in termini affatto diversi da quella sulla base della quale si è fondato il decreto di archiviazione della Procura di Siena di Banca Montu dei Paschi di Siena allegato alla memoria difensiva a sostegno delle argomentazioni svolte in questa sede. Nella vicenda MPS il reato di ostacolo alla vigilanza era servito per ottenere l'autorizzazione a svolgere un'operazione straordinaria (acquisizione di BAv) che la banca non era patrimonialmente ed economicamente in grado di affrontare, dunque ritenuta dannosa per l'ente. "In banca in realtà non stava bene e non era in grado di affrontare quell'operazione. Non fare in alcun modo credeva nell'interesse dell'ente il riannunzio di uno stato di salute dei propri conti, non corrispondente ai reali circostanze che determina un pregiudizio non solo per il mercato del credito ma anche (e soprattutto per quel che qui interessa) per la banca stessa, che si vede autorizzata a completare un'operazione (l'acquisizione di BAv) per la quale non è adeguatamente attrezzata dal punto di vista patrimoniale (sicché l'entità che risulterà ex post acquisizione sarà patrimonialmente finanziariamente ed economicamente più debole)". Nel caso di specie in invece i reati erano finalizzati a consentire situazioni che ex ante e poi anche ex post si rivelavano e si sono rivelate di sicura utilità per l'ente.

- quello della generale operatività in capitale finanziato nell'ambito di una più ampia gestione generale di impresa che si è rivelata, all'esito, fallimentare (cfr. capitolo VI par.14);

- quello della finalizzazione delle condotte delittuose che, inseritesi nella complessiva attività di impresa, si prefiguravano vantaggiose per l'ente per gli effetti favorevoli che - in un contesto di criticità in cui la banca versava (anche indotta dalla dissensata politica economica adottata)- consentivano all'ente di ottenere dei benefici benché non sufficienti, nel lungo termine, a risolvere le carenze indotte da una errata politica di impresa.

Dunque, in un complessivo contesto gestorio non in grado di traghettare l'istituto al di fuori della crisi manifestatasi sin dal 2011, i reati hanno costituito l'espedito per ottenere, illecitamente, dei benefici a danno del mercato.

E, infatti, le ricadute sulla sfera dell'ente prefigurabili al momento di realizzazione di tali condotte, si prospettavano come volte a conseguire un effetto utile in termini di sostegno del mercato, continuità del livello di operatività dell'istituto e competitività nel mercato del credito.

Va ricordato che la Corte di Cassazione, chiamata a valutare l'interesse dell'ente alla commissione di reati societari, ha ritenuto configurabile tale interesse in *"attività illecite comunque tese a far raggiungere e mantenere alla società una posizione di preminenza sul mercato, anche occultandone le eventuali lacune sul piano della tenuta finanziaria e patrimoniale"* che *"non possono non ritenersi consumate quantomeno anche nell'interesse della medesima"* giacché *"non è infatti in dubbio che la scorretta rappresentazione del patrimonio possa procurare un vantaggio all'ente"* anche se *"non si traduce in un immediato incremento dello stesso patrimonio"* (aspetto quest'ultimo che attiene piuttosto al profitto, cfr. Cass. 10265/2013 cit. con riferimento ai reati di cui agli artt. 2622, 2638 c.c. 185 T.U.F.) o, ancora, nell'artificioso aumento dell'affidabilità nei confronti di terzi, nell'incidenza positiva (in termini di aumento o mancata perdita) sul valore dell'azione, nel consolidamento dell'immagine della società sul mercato azionario (Cass. sez. 6 n. 24559 del 22.5.2013 con riferimento ai reati di cui agli artt. 2637 e 2632 c.c.; sez. 5 n. 25450 del 03/04/2014 con riferimento al reato di cui all'art. 185 T.U.F.).

Certo la falsa rappresentazione di una patrimonializzazione più solida di quella effettiva è stata indotta anche grazie al ricorso al capitale finanziato, che, però, nella dinamica della (certamente scorretta) politica di impresa, si rivelava funzionale a dissimulare lacune preesistenti sotto il profilo della tenuta finanziaria e patrimoniale dell'istituto.

Va ricordato, infatti, che i risultati dell'analisi dei consulenti tecnici dei Pubblici Ministeri sulla situazione effettiva della banca, epurata dalle quote di capitale finanziato, ha evidenziato un progressivo deterioramento della situazione patrimoniale (con il patrimonio di vigilanza in decremento) e coefficienti patrimoniali inferiori alla soglia target: il patrimonio di vigilanza/fondi propri scende da 3 mld al 30.6.12 a 2,3 mld al 30.6.14; il Tier 1 ratio retificato per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013



oscilla dal valore minimo 6,32% al valore massimo 7,34%; il Total Capital Ratio oscilla tra 7,94 % al 30.6.2014 al 9,57% al 30.9.14⁶⁹².

Inoltre, la riduzione e lo svuotamento del fondo acquisto azioni proprie consentiva di presentare al mercato un bilancio indicativo di una società maggiormente capitalizzata e, inoltre, di non impegnare capitale a bilancio (attesa la necessità di iscrizione a bilancio della corrispondente posta di patrimonio netto) con conseguente liberazione di risorse economiche per l'attività ordinaria nonché di bypassare la richiesta di autorizzazione all'autorità di vigilanza⁶⁹³.

Ciò consentiva all'ente di evitare esborsi⁶⁹⁴ e di presentarsi come istituto solido e affidabile.

E' lo stesso Gatti ad aver evidenziato le ricadute positive per l'ente: "io il 31.12 devo fare il bilancio, il bilancio mi viene visto sia dai soci, sia dagli analisti e dal mercato in genere sia dall'Autorità di vigilanza. Non ho alcun interesse... da un lato, come dire, devo arrivare con... il fondo mi impegna capitale e quindi devo cercare di mostrare di avere più capitale possibile, perché la dotazione di capitale è ormai il primo requisito che viene guardato all'esterno per valutare la stabilità o la qualità di una banca. Quindi questo è il tema fondamentale. Poi più il fondo è pieno e più dà un segnale al pubblico, al mercato, di una qualche difficoltà nel ricollocare le azioni. Quindi devo dimostrare che in realtà il mercato è liquido" (pag.89 verb.ud.26.9.19).

Va ricordato⁶⁹⁵ che nel 2012 il fondo acquisto azioni proprie raggiunse la saturazione venendo impiegato per l'intero importo della quota indisponibile di 240 milioni di euro; negli anni successivi (2013 e 2014) la saturazione è solo parziale, ma il dato non rispecchia realmente la domanda di vendita del titolo (che è crescente) perché alterato dall'attività dilatoria/ostuzionistica posta in essere dalla rete sulla tempistica di evasione delle richieste di cessione del titolo. Tuttavia, il fondo, in assenza del capitale finanziato, avrebbe raggiunto la sua saturazione già al primo trimestre del 2012, con conseguente impossibilità per la banca di acquistare ulteriormente azioni proprie sul mercato secondario e, dunque, l'interruzione dell'operatività sul mercato secondario⁶⁹⁶.

⁶⁹² Cfr. sub capitolo V e tabella 54 consulenza tecnica P.P.M.M.

⁶⁹³ In caso di sfioramento del limite del 5% del capitale sino al 31.12.2013 e dal 1.1.14, in ogni caso, con il limite comunque del 2% del CET 1.

⁶⁹⁴ Va ricordato che l'istituto di credito in relazione ai finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie aveva l'obbligo ex art. 2358 co. 6 c.c. di iscrivere al passivo di bilancio una riserva indisponibile per l'importo corrispondente, somme che dunque non avrebbero potuto essere impiegate per altri fini quali aumento gratuito del capitale sociale, copertura di perdite, distribuzione ai soci, computo del valore massimo delle obbligazioni emessibili. A ciò si aggiunge l'obbligo di iscrizione di una quota di riserva indisponibile ex art. 2357 ter c.c. per l'ammontare pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e di una quota di riserva disponibile ex art. 2357 c.c. in previsione dell'acquisto di azioni proprie (sul punto autorizzazione CdF Nucleo Polizia Tributaria a Vicenza prot. 0238198/15 del 07.07.2015 acquisita su accordo delle parti, ex art. 493 co.3 c.p.p., all'udienza del 19.11.19).

⁶⁹⁵ Allegato 2 relazione B.C.F. 2015; tabella 103 consulenza tecnica P.M.

⁶⁹⁶ Tabella 100 consulenza tecnica P.M.; cfr. capitolo V

La situazione patrimoniale più solida ha, dunque, permesso alla banca di proseguire nell'attività di impresa, di mantenere l'operatività e di allargare e consolidare l'assetto proprietario.

In assenza delle condotte delittuose, l'ente si sarebbe trovato nella condizione di dover impegnare le risorse disponibili per reintegrare i requisiti patrimoniali e finanziari oppure a disvelare una situazione di crisi che avrebbe inevitabilmente impattato negativamente sul capitale (trattandosi di banca cooperativa) e sulla operatività caratteristica (trattandosi di banca commerciale):


- l'ente avrebbe dovuto porre in essere operazioni volte a colmare il deficit patrimoniale, impiegando le risorse in tal senso o effettuando manovre sul capitale;
- la liberazione del patrimonio di vigilanza garantiva la possibilità di erogare nuovo credito aumentando i volumi di vendita e garantendo lo sviluppo degli impieghi⁶⁹⁷;
- la stabilità del valore dell'azione ad un prezzo competitivo rispetto alle altre società non quotate, la (artefatta) liquidità del titolo e l'apparente solidità patrimoniale hanno consentito all'ente di continuare ad attrarre nuovi investitori (ne sono prova gli afflussi genuini di capitale sul mercato primario e secondario), ad accrescere la base sociale e a mantenere la base sociale esistente, obiettivi difficilmente realizzabili ove fosse stata evidenziata la criticità patrimoniale e la illiquidità del titolo, trattandosi di elementi che condizionano la valutazione dell'investitore sulla convenienza dell'investimento e sulla possibilità di disinvestimento;
- l'artefatta stabilità patrimoniale della banca ha consentito all'ente di mantenere l'afflusso di risparmiatori disposti ad affidare i loro risparmi all'istituto di credito così alimentando la raccolta e, dunque, quella liquidità necessaria ad assolvere la sua funzione primaria ovvero l'erogazione del credito, che peraltro aveva sempre costituito il perno della politica imprenditoriale di BPVi, che faceva del sostegno al territorio il suo punto di forza⁶⁹⁸ e sul quale basava la propria credibilità⁶⁹⁹ nonché la propria redditività.

Ciò che si vuole evidenziare è che l'interesse dell'ente non può essere parametrato alle singole condotte operative di capitale finanziato, che costituiscono solo una parte della politica imprenditoriale e non sono indicative della proiezione finalistica del reato, operando su un piano diverso e distinto rispetto alle condotte delittuose e ad esse sottostante, ma va tarato sull'utilità diretta conseguibile dall'ente dalle false prospettazioni al mercato e alla vigilanza, che sono appunto le condotte che sostanziano i reati presupposto e che erano funzionali a favorire l'ente in termini di conseguimento di un risultato utile nella prospettiva di ottenere un vantaggio economico immediato che, di fatto, si è poi anche realizzato.

⁶⁹⁷ In tal senso lo stesso Biri pag. 22 memoria sub doc. 396 produzione P.M. ud.29.10.19

⁶⁹⁸ Infatti sempre enfatizzato nelle occasioni pubbliche, nei comunicati, nelle riunioni degli organi societari, negli incontri con i soci e i dipendenti.

⁶⁹⁹ Ebbene anche le dichiarazioni di Loison Dario, imprenditore vicentino, che ha riferito di come la detenzione delle azioni BPVi costituisse una tradizione familiare, per lui come per altri imprenditori, il segno di "apparenza" (pag.9 verb ud. 3.6.19).



E, allora, nella visione prospettica *ex ante* è configurabile l'interesse (esclusivo o comunque prevalente) della banca alla commissione dei reati di agiotaggio e ostacolo alla vigilanza quali parte integrante di una politica di impresa funzionale a garantire la prosecuzione dell'attività della banca in un'ottica di mantenimento di una operatività che consentiva, da un lato, di assicurare l'afflusso di nuovo capitale e il mantenimento di quello esistente, dall'altro, di impiegare risorse per l'attività caratteristica e che, nel medio-lungo termine, si prospettava come soluzione per traghettare l'istituto al riequilibrio economico finanziario.

Reati, dunque, finalizzati *ex ante* a conseguire una utilità anche economica per l'ente, che ha avuto anche nell'immediato una concretizzazione.

Resta irrilevante che, poi, il risultato complessivo di tale politica di impresa (di cui il ricorso al capitale finanziato costituisce solo uno degli aspetti) si sia rivelato, a consuntivo, addirittura dannoso per l'ente, stante l'insensibilità dell'interesse individuato dall'art. 5 alle vicende successive che investono l'ente, sia che i vantaggi seguiti alla consumazione del reato presupposto siano stati solo temporanei sia che il saldo finale della vicenda si sia tradotto in un danno per il soggetto collettivo (così Cass.10265/2013 *cit.*).

Dunque, che i reati si prospettassero, al momento della loro realizzazione, funzionali ad assolvere ad un interesse proprio per l'ente e idonei a far conseguire alla banca dei benefici è elemento sufficiente a ritenere integrato il presupposto di imputazione oggettiva, anche se poi i vantaggi in concreto non si sono ottenuti o, quelli ottenuti, sono stati elisi da una fallimentare politica patrimoniale e finanziaria; aspetto che attiene però alla gestione complessiva dell'istituto di credito e non ai singoli reati in contestazione che, al contrario, consentirono alla banca di gestire e alimentare il mercato secondario, ormai in crisi, di concludere le operazioni di aumento di capitale introitando liquidità, di conservare i parametri patrimoniali per continuare a svolgere l'attività di credito.

Dunque, anche seguendo la prospettiva difensiva, il peggioramento delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente non è ricollegabile alla commissione dei reati, ma semmai al ricorso dissennato al capitale finanziato divenuto alla fine ingovernabile, mentre le condotte delittuose, che si pongono a valle del fenomeno, non aggrediscono il capitale o il patrimonio sociale, ma si sono piuttosto risolte nel limitare, contenere o ritardare gli effetti negativi ulteriori che il disvelamento di quella politica di impresa avrebbe determinato, con beneficio e non danno per l'ente a discapito degli azionisti e investitori e della vigilanza nella cui sfera, solo, i reati hanno procurato un danno.

Del resto, se la responsabilità dell'ente è esclusa solo dal ricorrere di un interesse esclusivo nella nozione accolta dall'art. 5 co.2 e se l'interesse esclusivo è ravvisabile unicamente in condotte estranee alla vita societaria, si deve osservare come non solo le condotte delittuose si pongano in attuazione della politica di impresa finalizzata a consentire l'operatività della banca, dunque in sintonia con gli interessi dell'ente, ma la stessa prassi del capitale finanziato si rivela inerente e pertinente alla politica d'impresa dell'ente, in quanto usuale realtà operativa espressione di una strategia imprenditoriale funzionale alle esigenze dell'ente (di legittimare una solidità patrimoniale della banca

 785

strutturalmente insussistente al fine di conseguire afflussi di capitale e mantenerne l'operatività) che non può ritenersi effettuata nell'interesse personale ed esclusivo dei suoi vertici, che non ne hanno tratto alcun vantaggio diretto.

In questo contesto di sistematico ricorso al capitale finanziato come modalità di gestione dell'attività di impresa, è lo stesso ente ad aver indirizzato, con una politica di impresa esplicita, i propri vertici alla commissione del reato attesa l'imprescindibilità dell'occultamento del fenomeno che altrimenti non avrebbe avuto alcuna utilità.

È infatti se il mercato fosse stato informato del fatto che la negoziabilità dell'azione era sostenuta dal capitale della stessa banca e se all'autorità di vigilanza fosse stata evidenziata la detenzione di azioni proprie o il fenomeno del capitale finanziato si sarebbe verificata una contrazione del mercato e un decremento del patrimonio di vigilanza.

La verifica controfattuale evidenzia, dunque, la riconducibilità dei reati alla politica di impresa dell'ente che in essa trovano causa e l'utilità delle condotte delittuose per l'ente.


Con riferimento specifico al reato di agiotaggio, si osserva allora come la sistematica diffusione di comunicati stampa e ai soci mendaci, l'indebita determinazione del valore dell'azione attraverso una stima dell'esperto viziata a monte dall'occultamento del fenomeno di assistenza finanziaria, la fittizia liquidità del titolo, l'occultamento della reale situazione patrimoniale abbiano palesato al mercato una artificiosa stabilità patrimoniale della banca (meno compromessa di quella reale) e una appetibilità del titolo (attraverso il mantenimento del valore dell'azione, che altrimenti sarebbe stato deprezzato) che avvantaggiarono l'ente nei rapporti con azionisti, soci e terzi, aumentandone l'affidabilità e alimentando l'afflusso di capitale o evitandone il deflusso.

La verifica dei movimenti di capitale nel periodo di consumazione del reato costituisce indice probatorio della progressa e decisiva strumentalità del reato al perseguimento dell'interesse societario, giacché dà conto del beneficio conseguito nell'immediato dall'ente dalla condotta delittuosa e costituito dagli afflussi di capitale che non sarebbero egualmente pervenuti alla banca in assenza delle condotte decettive e manipolative nonché dal mantenimento di una operatività sull'attività caratteristica che altrimenti sarebbe stato impossibile sostenere.

La consumazione del reato ha consentito, infatti, alla banca:

- di mantenere appetibile il titolo sul mercato alimentando l'ingresso di nuovi azionisti e stimolando la sottoscrizione degli aumenti di capitale, acquisendo così nuovo capitale: nel periodo in esame (2012-2015) le azioni acquistate sul mercato secondario con capitale non finanziato hanno superato i 900 milioni di euro⁷⁰⁰; gli autcap 2013 e 2014 hanno consentito un apporto di capitale non finanziato rispettivamente di euro

⁷⁰⁰ Si rimanda alla consulenza tecnica dei PP.M.M. pagg.327-337 (e in particolare al raffronto tra le tabelle 104 e 110 da cui si ricava l'ammontare complessivo delle azioni cedute dalla banca e quindi acquistate da terzi e la quota imputabile a quelle acquistate con capitale finanziario), nonché pagg.39-43 verb.fono.12.11.19; per una efficace rappresentazione grafica si rimanda alla tabella 14 prodotta a pag.47 della memoria del Pubblico Ministero depositata in data 11.3.21 che espone la sintesi di tali dati.



363 milioni e 471,8 milioni⁷⁰¹; nei mini aucap 2013 e 2014 l'apporto di capitale non finanziato è stato rispettivamente di 44 e 60 milioni⁷⁰². Tale afflusso di capitale ha avuto un'incidenza decisamente positiva per la banca tenuto conto che si tratta degli unici momenti in cui il patrimonio di vigilanza/fondi propri non è decrementato o (vedi aucap 2014) si è addirittura incrementato⁷⁰³.

- di preservare il capitale acquisito, evitando la fuga di quegli azionisti che, basandosi sull'apprezzamento delle condizioni della società falsate dalle condotte di aggio, si sono determinati a non vendere il titolo conservandolo nel proprio patrimonio e, quindi, a non disinvestire i capitali; incidenza particolarmente significativa in una banca quale la Popolare di Vicenza a struttura cooperativa (e il numero di parti civili costituite nel presente procedimento ne è indice significativo);

- di mantenere l'ordinaria operatività bancaria con i terzi, che hanno continuato ad appoggiarsi alla banca per le esigenze connesse al credito, che costituiva l'attività caratteristica e remunerativa per la banca e che è indissolubilmente collegata alla credibilità della banca sotto il profilo della solidità patrimoniale.

Valga anche un'ulteriore considerazione.

La stessa operatività del capitale finanziato è stata condizionata dalla apparente solidità patrimoniale indotta dal reato di aggio, giacché è emerso che i clienti hanno ceduto alla richiesta di acquisto finanziato di azioni confidando proprio sull'affidabilità e solidità della banca.


Va ricordato che la natura del capitale finanziato è eterogenea perché costituita sia da quei clienti che, per poter accedere al credito, hanno acquistato le azioni con una parte dell'importo finanziato sia da coloro che hanno effettuato operazioni di "portage" puro (con acquisti anche per importi considerevoli interamente finanziati dalla banca). E, infatti, anche coloro che si sono prestati ad effettuare operazioni finanziate erano stati in ciò condizionati dalla convinzione, da un lato, che si trattasse di un fenomeno isolato (stante le modalità con cui veniva presentata l'operazione e la riservatezza che veniva richiesta al cliente), assolutamente regolare e dettato da esigenze di carattere temporaneo della banca e non certo da criticità, dall'altro della sicura chiusura dell'operazione a breve termine, certi della affidabilità dell'istituto⁷⁰⁴.

⁷⁰¹ In riferimento all'operazione di aumento di capitale 2013 di complessive euro 506 mila, l'indagine ha riscontrato che la Banca ha finanziato un ammontare di euro 143 mila, pari al 28% dell'intera operazione. Quanto all'aumento di capitale del 2014 di euro 637,8 mila, l'ammontare finanziato risulta essere euro 136 mila, pari al 22% dell'operazione (cfr. capitolo V).

⁷⁰² Relazioni al bilancio 2013 e 2014 sub docc. 98 e 99 produzione P.M. ud.71.5/2019 (pag.3/).

⁷⁰³ Si veda tabella 54 pag.151 consulenza tecnica dei P.M.M dove sono esposti i dati rettificati, quindi non inquinati dal capitale finanziato, che evidenziano un patrimonio di vigilanza post aucap 2013 di 2.772.071 (valore al 30.9.2013) e post aucap 2014 di 2.794.237 (valore al 30.9.2014).

⁷⁰⁴ Si veda ad esempio quanto dichiarato dal teste Favrin sul fatto che accettò l'operazione perché BPV non implicava rischi ed era una banca solida (pagg.56-57 verb.fono.10.7.19) oppure dal teste Ferrari che ha dichiarato di aver accettato perché pensava che la banca fosse "in una situazione di sicurezza", "uno degli istituti più importanti nel panorama italiano (pag.16 verb.ud.5.6.19) o ancora da quanto riferito dal teste Ferrarica sulla sicurezza indotta dalla presentazione che veniva fatta della banca e della stabilità del valore dell'azione rispetto a quelle delle banche quotate (pagg.14-15 verb.ud. 11.7.19) o ancora dal teste Tagliabue che ha ricordato l'accento posto sulla "sicurezza" della banca nella lettera agli azionisti che lo aveva indotto ad investire nelle azioni (pag.63

 788

È nell'ottica della strumentalità di tale prassi all'apparenza di quella solidità patrimoniale necessaria per l'ente per ottenere i benefici descritti, la concessione di tale operatività con la condotta di aggio - che non solo alimenta ma ne viene alimentata - costituisce sotto questo profilo ulteriore concretizzazione di utilità per l'Istituto di credito.

Rispetto ai reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, l'interesse va individuato nella prosecuzione dell'attività di impresa obliterando quegli interventi di vigilanza che avrebbero frenato o ridotto l'operatività della banca o imposto l'adozione di un piano di capitale per assicurarne la patrimonializzazione⁷⁰⁵ o limitato la realizzabilità degli aumenti di capitale o determinato l'avvio di procedure sanzionatorie sino ad arrivare all'espulsione dal mercato.

E, infatti, ove l'autorità di vigilanza avesse conosciuto la reale patrimonializzazione di BPVi avrebbe potuto attivare i poteri di cui all'art. 53 T.U.B. adottando, appunto, provvedimenti restrittivi concernenti l'operatività o la distribuzione degli utili o comunque gli interventi correttivi previsti dalla circolare 263⁷⁰⁶ nonché incentivare il monitoraggio sull'intermediario impedendogli l'artificiosa prospettazione patrimoniale al mercato che consentiva a BPVi di mantenere la propria posizione sul mercato.

Inoltre l'ostacolo alla vigilanza era funzionale a realizzare la condotta manipolativa del mercato; gli interventi della vigilanza, con la riduzione dei ratios patrimoniali, avrebbero vanificato la condotta manipolativa, che era funzionale a far acquisire all'ente benefici economici nell'immediato.

Si è visto, infatti, come la corretta comunicazione alla vigilanza avrebbe significativamente inciso sulla valutazione di realizzabilità del piano strategico della banca di riallocazione del portafoglio crediti e gestione del rischio (B2), sul giudizio di congruità dei ratios patrimoniali e della conseguente adeguatezza dell'operatività della banca (C2, D2, E2, G2, H2, M2), sulla realizzazione degli obiettivi di patrimonializzazione e la stessa credibilità delle operazioni di aumento di capitale (F2 con riferimento all'aucap 2013, F2 con riferimento all'aucap 2014) nonché determinato l'avvio di una procedura sanzionatoria per superamento del limite di detenzione di azioni proprie (capo D1 in relazione al capo D2).

Tutte condotte vantaggiose per l'ente nella prospettiva ex ante - anche se poi rivelatesi insufficienti a ristabilire l'equilibrio patrimoniale - in quanto finalizzate ad ottenere autorizzazioni per eseguite operazioni (gli aucap con afflusso significativo di capitale

verb.10.12.15) o ancora dal teste Boer sulla solidità e crescita della banca e pronta liquidabilità del titolo (pag.95 verb.ud.6.6.19) o ancora dal teste Roncato sulla sicurezza delle operazioni (pagg.16, 22 verb.ud.16.11.19).

⁷⁰⁵ Cfr. teste Pascandolo udienza 28.11.19.

⁷⁰⁶ Rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale; contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni; riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale; limitazione alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi, anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali (Circolare della Banca d'Italia n. 263 Titolo III, Cap. 1, sez. III, par. 5).

non finanziato) o mantenere una operatività o, nel caso del mancato avvio di procedura sanzionatoria, evitare un danno.

I reati hanno certamente consentito all'ente di evitare provvedimenti sfavorevoli.

Va aggiunto, con riferimento al capo F2, che l'occultamento dell'utilizzo dell'assistenza finanziaria per il completamento dell'operazione di aumento di capitale 2014, ha consentito alla banca di ottenere l'autorizzazione (che altrimenti non sarebbe stata concessa⁷⁰⁷) alla computabilità delle azioni di nuova emissione nel capitale di classe 1, con indubbi effetti vantaggiosi sotto il profilo della determinazione dei ratios patrimoniali e conseguentemente anche della prospettazione di solidità dell'istituto.

Con riferimento al capo N2, la condotta di ostacolo - consistita nell'occultamento e nell'omessa comunicazione di procedure strutturate per il contatto della clientela e della prestazione di consulenze per le operazioni di acquisto del titolo BPVi di nuova emissione, nonché nell'occultamento e nell'omessa comunicazione della erogazione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni - ha consentito a BPVi di portare a termine l'aucap grazie alla conclusione "sollecitata" dei contratti di acquisto di azioni senza il vincolo procedurale della valutazione di adeguatezza bloccante.

E' emerso, infatti, che le adesioni "spontanee" di interesse secondo la procedura e i tempi previsti erano state assolutamente risibili⁷⁰⁸, il che evidenzia un limitatissimo riscontro presso la clientela.

L'intervento dell'autorità di vigilanza avrebbe, dunque, determinato l'insuccesso della campagna di patrimonializzazione in quanto, ove edotta della scelta di effettuare un'azione di sollecitazione volta a favorire la sottoscrizione delle azioni mediante la prestazione di consigli d'investimento, avrebbe imposto l'applicazione della normativa di settore, con riduzione significativa dei contratti conclusi.

Per contro, grazie alle condotte di ostacolo, la banca ha potuto introitare, aggirando i controlli di adeguatezza, capitale che altrimenti non avrebbe conseguito (106,012.687,50 corrispondente alla quota parte imputabile agli acquisti, non finanziati, effettuati dai soggetti che non avrebbero superato il test di adeguatezza bloccante⁷⁰⁹) evitando, quindi, l'esercizio di un controllo più pregnante da parte di Consob in sede disciplinaria preventiva delle operazioni medesime ed, eventualmente, sanzionatoria successiva in merito alla condotta che effettivamente è stata posta in essere.

Inoltre, la corretta rappresentazione del dato informativo relativo ai finanziamenti correlati avrebbe comportato ulteriori interventi integrativi della vigilanza anche con

⁷⁰⁷ Infatti, in forza del nuovo Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), entrato in vigore il 1° gennaio 2014, per la classificazione degli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 era necessario il vaglio preventivo dell'autorità di vigilanza sulla rispondenza degli strumenti di prossima emissione ai requisiti richiesti dalla normativa.

⁷⁰⁸ Precisamente il 9,4%, dato che peraltro deve ritenersi comunque inquinato dal verosimile previo contatto, anche in questi casi, con la clientela da parte della rete commerciale della banca, tenuto conto che di queste ben il 60% delle manifestazioni di interesse pervenute via web risultavano immesse da indirizzi IP di personal computer in uso ai dipendenti della banca e che molte lettere cartacee erano state consegnate brevi manu in filiale (cfr. capitolo X).

⁷⁰⁹ Cfr. pag.144 relazione Consob, teste Missiroli pag. 48 verb. ud.19.9.19, doc. 752 P.M. ud.19.9.19.

riferimento agli acquisti effettuati con tali modalità (sotto il profilo della consapevolezza del rischio assunto dall'investitore).

Conclusivamente l'intervento della vigilanza avrebbe limitato il successo della campagna di patrimonializzazione il cui completo realizzo era indispensabile al conseguimento di una pluralità di obiettivi:

- l'acquisizione di capitale – confluito nella casse della banca per complessivi 471,8 milioni (non finanziati) - certamente importante per la banca che aveva chiuso il bilancio 2013 con una perdita di 28 milioni e che aveva necessità di rafforzare la propria dotazione patrimoniale per garantire la continuità aziendale;
- l'incremento (effettivo) dei fondi propri da 2.343.951 euro (valore pre aucap) a 2.794.237 euro (valore post aucap)⁷¹⁰;
- il positivo superamento del Comprehensive Assessment, in funzione del passaggio alla Vigilanza Unica Europea e ai nuovi requisiti di stabilità indicati in tale sede, con ricadute positive sulla competitività della Banca sul mercato del credito, in ragione dell'apparente stabilità e solidità economico-finanziaria indotta dal successo dell'aucap;
- preservare la propria credibilità sul mercato.

4. Colpa di organizzazione.

Il criterio di imputazione soggettivo si fonda sulla c.d. colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, basata sui modelli di governance.

Il D.lgs. n. 231/2001 costruisce la responsabilità sulla base del principio secondo cui la persona giuridica è responsabile per non aver posto in essere quella serie di prevenzioni in grado di impedire ai propri dipendenti la commissione di reati nell'interesse dell'ente.

In altri termini, l'ente viene sanzionato per non essersi strutturato in modo da prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale idonee e adeguate secondo un criterio di esigibilità rispetto ad un agente modello collettivo.

Le cautele predisposte vanno consacrate in un documento (modello organizzativo) che deve individuare i rischi e delineare le misure atte a contrastarli.

Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione (Cass. SU n.38343 del 24/04/2014) per non aver dato corso alle misure di prevenzione del rischio di reati che l'ordinamento prescrive attraverso una appropriata configurazione, attuazione o actualización della organizzazione finalizzata alla prevenzione di determinate categorie di reati.

Con riguardo a reati commessi da chi riveste posizione apicale, la stessa trova espressione nell'art. 6 co.1 lett. a), che consente, infatti, all'ente (unicamente agli altri presupposti richiesti) di non rispondere del reato commesso dai propri dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio, se "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente

⁷¹⁰ Il riferimento è ai valori effettivi del patrimonio di vigilanza/fondi propri, epurati dal capitale finanziato, come rappresentati nella tabella 54 pag.151 consulenza tecnica dei PP,M,M.

attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Il legislatore configura, quindi, la realizzazione e l'attuazione del modello e la virtuosità delle politiche di vigilanza come un preciso obbligo a carico dell'ente, fornendo anche indicazioni sulle modalità di esplicazione del dovere di autonormazione organizzativa.

Difatti, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, si richiede che il modello risulti idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che esso sia efficacemente attuato e presidiato da un organismo di vigilanza e che il reato sia commesso mediante l'elusione fraudolenta dello stesso.

Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, al riguardo non si configura un'inversione dell'onere della prova.

“Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piena ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Circa sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente” (SU 38343/2014 cit.).

La norma, dunque, struttura piuttosto le modalità della prova liberatoria rispetto all'elemento della carente regolamentazione interna.

L'ente, altrimenti responsabile (per la riconducibilità del fatto alla sfera di operatività e interesse dell'ente e al profilo di immedesimazione organica), può invece opporre la prova liberatoria del proprio agire prevenzionistico e della correttezza del proprio modello organizzativo, introducendo gli elementi in suo possesso per contrastare gli elementi di accusa a suo carico e dimostrare la preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli a organismo dell'ente dotato di autonomi poteri e la fraudolenta elusione dei modelli.

L'esonerazione della responsabilità della società per i reati commessi da soggetti in posizione apicale si struttura, dunque, secondo lo schema delineato dall'art. 6 co.1, attraverso: l'adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo alla prevenzione dei reati (a), il cui funzionamento sia affidato alla vigilanza di un apposito organismo (b), senza che si sia registrata omessa o insufficiente vigilanza (c) in quanto gli autori del reato hanno fraudolentemente eluso il modello di gestione (d).

Nella costruzione del modello la società deve individuare (art. 6 co.2):

- a) le aree a rischio reato, con riferimento ai vari settori dell'impresa;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (il che implica la tracciabilità dei processi e la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di una funzione, anche mediante processi formativi del personale);
- c) modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

← 11 Q

d) obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza (con necessità di precisa indicazione dei soggetti deputati alla ricezione dell'informazione, della tipologia delle segnalazioni e presidi a tutela degli autori della segnalazione);

e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le infrazioni al modello.

La Cassazione (sez.5 18/12/2013 n.4677, caso Impregilo proprio con riferimento al reato presupposto di aggio e ancora sez.2 n. 52316 del 27/09/2016 caso FIRE S.p.a.), intervenuta a chiarire i contorni del giudizio di adeguatezza del modello, ha evidenziato che:

- il riferimento o il recepimento dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti non è sufficiente a determinare l'adeguatezza del modello rispetto ai suoi scopi: il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione;

- non vi è adeguatezza se non attraverso l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli, attribuita ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato, tant'è che l'art. 6 co.2 prevede (sub d) obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, evidentemente per consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza, appunto), nonché (sub e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo);

- non può, pertanto, ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (in Impregilo l'organo di vigilanza aveva natura monocratica ed era posto alle dirette dipendenze del presidente; in FIRE S.p.a. l'ODV era composto in maniera tale da essere privo di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della società);

- l'aggio è "un delitto di comunicazione" ed è dunque, appunto, sul versante della comunicazione che il modello (e dunque il controllo) deve mostrare la sua efficacia;

- la semplice inosservanza del modello non costituisce l'elusione fraudolenta prevista dalla norma, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello bensì in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola: insomma, una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa.

Naturalmente non è sufficiente per l'ente adottare solo formalmente un modello di prevenzione dei reati, dato che l'efficacia di esonero dalla responsabilità è

condizionata all'efficace attuazione del modello stesso; le misure di prevenzione in esso previste devono essere effettivamente ed efficacemente applicate a scopi preventivi.

L'ente, dunque, è tenuto non solo a predisporre ed adottare il modello, ma anche ad efficacemente attuarlo, il che significa realizzarlo in concreto, applicarlo e implementarlo.

La valutazione si muove, dunque, su due piani, l'uno preliminare e presupposto rispetto all'altro: adozione e idoneità del modello; efficace attuazione del modello stesso.

E' evidente che di efficace attuazione si potrà parlare solo ove il modello superi il vaglio di idoneità a monte; l'attuazione di un modello inadeguato resta inutile.

I profili su cui deve vertere il giudizio sono:

- quello della adozione (da parte dell'organo amministrativo) e quello della idoneità del modello, che deve rispettare i contenuti minimi fissati dalla legge ed essere ritagliato sulla realtà aziendale e quindi prevedere: mappatura dei rischi specifica ed esaustiva e non meramente ripetitiva del dato normativo, individuando le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e la tracciabilità delle fasi decisionali; previsione di contro-misure e modalità di attuazione; ODV indipendente e dotato di adeguate capacità tecniche; procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersioni di precedenti violazioni); collegamento con l'ODV, cui deve essere assicurato un flusso effettivo di notizie e di informazioni con concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'OdV; sistema di controllo differenziato a seconda dei ruoli e delle attività svolte, con modalità tali da assicurare continuità nel controllo; previsione di periodici controlli di routine e controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili; sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure stesse (ad esempio in caso di mancata individuazione ed eliminazione delle violazioni); corsi di formazione del personale anche in relazione agli obblighi di informazione e al contenuto dei programmi; procedure di controllo e verifica sull'attuazione del modello;

- quello dell'attuazione efficace del modello, che attiene alla verifica di operatività dei protocolli di gestione previsti e all'effettivo funzionamento dei medesimi all'interno della realtà aziendale di riferimento.

La valutazione va, dunque, ancorata alle caratteristiche individuali dei singoli modelli, da rapportare alla peculiare dimensione e operatività dell'ente collettivo, tenendo conto dei parametri fissati dal legislatore per tale accertamento, che sono quelli dell'idoneità in relazione all'adozione del *compliance* e alla sua efficace attuazione.

Banca Popolare di Vicenza ha adottato uno specifico Modello Organizzativo ex d.lvo.231/2001.

Il relativo documento è stato acquisito nel corso della perquisizione del 21/6/16 presso l'Ufficio Sviluppo Organizzativo laddove sono stati rinvenuti dei DVD all'interno dei quali era presente una cartella denominata "2012-2016 Modello 231" con le versioni del modello aggiornate al 2012, 2014 e da ultimo 2016 (docc. 269, 270,

271 produzione documentale P.M. ud.30.9.19; sul punto hanno riferito i testi Graziosi sentito all'udienza 17.1.20 e Damento sentito all'udienza 18.2.20).

Il modello richiama in via generale le "Linee guida ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle Banche" (prodotte sub doc. 609 dal P.M. udienza 16.1.20) e indica l'insieme delle prescrizioni, regole, prassi operative e norme deontologiche adottate da BPVi.

In particolare, dopo il richiamo alla disciplina di settore, vengono indicati le responsabilità nell'approvazione, nel recepimento e nell'adeguamento del modello, la mappatura dei processi a rischio, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio e disciplinare -con riferimento anche alle condotte delle figure di vertice- la comunicazione e la formazione del personale, l'elenco dei reati previsti dal decreto e i protocolli relativi ai processi sensibili con relative linee guida di comportamento.

In tale documento, nella versione aggiornata a febbraio 2012 (doc.269) e in vigore sino all'agosto 2014, la mappatura dei rischi con riferimento i reati societari viene effettuata alle pagine 61-70, dedicate alle operazioni societarie e ai rapporti con l'autorità di vigilanza.

E allora se per rischio si deve intendere qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'attività di impresa, da solo o in correlazione con altre variabili, possa creare situazioni pregiudizievoli, deve rilevarsi che nel modello nulla viene previsto in relazione alle modalità di predisposizione dei bilanci, al computo dei requisiti patrimoniali anche ai fini del patrimonio di vigilanza, all'attività di erogazione del credito, alla gestione operativa, contabile e patrimoniale delle azioni, proprie e non, che pure costituiva, come visto, l'attività su cui si focalizzava l'operatività della banca e che costituiva un'operatività significativa in una banca cooperativa come BPVi.

Manca qualsivoglia procedimentalizzazione delle attività di acquisto e vendita delle azioni e il modello non è stato mai (volutamente) implementato in tal senso¹¹¹; è assente l'indicazione di modalità operative per garantire la tracciabilità dei finanziamenti per acquisti azioni proprie; non è prevista alcuna procedura generalizzata per garantire la corretta registrazione dell'accadimento gestionale - concessione finanziamento correlato - in modo da dare evidenza del collegamento tra affidamento e acquisto/sottoscrizione di azioni¹¹²; manca la predisposizione di un

¹¹¹ Romano, responsabile della direzione supporto rete al cui interno era articolato l'ufficio soci, sentito all'udienza del 17.9.19 ha dichiarato che non esisteva una procedura informatizzata per gestire gli acquisti e le vendite delle azioni della banca e, quando tentò di informatizzare la procedura a seguito dell'aumento esponenziale negli ultimi anni (da 6/7000 all'anno a circa 40.000) e di implementare la struttura, venne minacciato di licenziamento.

¹¹² Ciò venne fatto unicamente in occasione dei mini aucap 2013 e 2014 attraverso l'apertura di un conto di contabilità specifico alimentato grazie alla istituzione di un prodotto ad hoc ai fini della procedura ELISE (che era il sistema di gestione dei partners dei finanziamenti) che consentiva di dare evidenza del finanziamento che assisteva l'aumento di capitale. Si veda quanto dichiarato dai teste Triban (pag.14 verb. ud. 5.10.19): *"in virtù di questo, si si trova contabile interattivo questo specifico prodotto e, conseguentemente, lo stesso era correttamente trattato sui ai fini di bilancio con la premessa di una riserva indisponibile e indistribuita, che veniva correttamente riportata e segnalata nella sezione della nota integrativa di bilancio, perché così prevede il Codice Civile; e, nel contempo, veniva previsto un filtro negativo al patrimonio di riserva, ai fondi propri".* Sul punto analogamente teste Cassoli (pag.77 verb. ud.5.10.19).

sistema per rilevare le criticità attraverso la definizione di appositi indicatori sulla base delle tipologie di rischio.

Ancora, a fronte della natura comunicativa del reato di aggiotaggio, nulla viene previsto sul fronte delle comunicazioni (ad esempio sull'iter di predisposizione, verifica e condivisione dei comunicati, raccolta dei dati e loro validazione) mentre, con riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza, il modello - incentrato più che altro sull'antiriciclaggio - non regola in alcun modo gli aspetti afferenti il patrimonio di vigilanza.

Il modello prevede poi un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri: il responsabile pro tempore della Direzione *Internal audit* e due soggetti esterni che non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza (pagg.23-24).

Come evidenziato, indipendenza, autonomia e professionalità dell'ODV sono caratteristiche imprescindibili.

Va allora osservato che la figura del Dirigente della funzione di *Internal audit* in astratto può anche essere adeguata a comporre l'organismo medesimo, tant'è che le stesse linee Guida dell'ABI del 2004 (doc. 609) contemplavano tale possibilità benchè con l'integrazione "nei poteri e nella composizione".

Tuttavia, nel caso di BPVI, la nomina del Responsabile dell'Audit a componente dell'ODV si rivela in concreto non adeguata a garantirne l'indipendenza perché, in relazione al Funzionigramma al 19/11/12 e al 10/4/13 (docc.264, 265 produzione P.M. ud.26.9.19), la relativa figura risulta dipendere gerarchicamente dal Direttore Generale e funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato per il Controllo, dal Collegio Sindacale e dallo stesso ODV di BPVI.

Nel funzionigramma al 18/7/2014 (doc.266 produzione P.M. ud.26.9.19) la criticità permane, perché la Direzione *Internal audit* risulta dipendere gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione e funzionalmente dal Comitato per il Controllo, dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale. Va detto però che, pur essendo l'aggiornamento del modello approvato con delibera del C.d.A. del 18.8.2014, già con delibera del 22.4.2014 il C.d.A. (doc.102 produzione P.M. ud.23.5.19), recependo un'indicazione di Banca d'Italia, attribuiva la funzione di organismo di vigilanza al collegio sindacale (come previsto dall'art. 6 co. 4 bis D.lgs.231/2001 novellato) che assumeva formalmente la carica in data 12.5.2014 (teste Darnetto pag.46 verb.18.2.20).

Il Direttore dell'*Internal audit*, quindi, dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti che, con specifico riguardo ai reati che vengono in considerazione, era tenuto a controllare ai fini di cui al D.L.vo 231/01 e che, in concreto, si sono effettivamente resi responsabili delle condotte penalmente rilevanti, il che ne minava inevitabilmente l'indipendenza e operatività e si poneva in contrasto con le stesse linee guida ABI cui il modello dichiarava di ispirarsi e che, proprio con riferimento ai reati societari, evidenziava la necessità che "l'organismo di controllo debba essere una funzione di elevata ed effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia sociale" (pag.22 linee guida ABI doc.609).

Significativo sotto il profilo del legame tra il membro dell'ODV e i vertici il fatto che la relazione sulle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza veniva effettuata in sede di

C.d.A. proprio dal Direttore Generale (si veda ad esempio il C.D.A. del 7.2.12, doc.102 produzione documentale P.M. ud.23.5.12).

Gli altri due membri erano individuati in due avvocati, Barbieri Elio e Simeone Giorgio.

Il teste Graziosi (pag.48 verb.17.1.20) ha riferito che le indagini esperite avevano consentito di appurare che l'Avvocato Barbieri Elio aveva percepito compensi negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 - rispettivamente per 10.000,00 euro, 614.000,00 euro, 91.000,00 euro, al lordo delle ritenute fiscali - dalla Berica Residential Mbs 1 S.r.l., che è una società veicolo creata dalla Banca Popolare di Vicenza nell'ambito di alcune operazioni di cartolarizzazione. Analogamente, l'Avvocato Simeone Giorgio aveva percepito, negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, dei compensi per un importo di 63.200 euro, al lordo sempre delle ritenute fiscali, da parte della Nordest, società di gestione del risparmio, della quale la Banca Popolare di Vicenza deteneva l'intero capitale sociale per un valore di 1 milione 200 mila euro.

L'aver già ricevuto retribuzioni da società veicolo della BPVI e da società partecipata totalmente dalla stessa compromette la garanzia di una imparzialità di giudizio e di esercizio indipendente dei compiti assegnati, minando irrimediabilmente il requisito dell'autonomia.

L'ODV di BPVI era, dunque, composto da soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da parte dei componenti dell'Ente, in particolare degli organi di vertice.

L'art. 6 co. 1 B impone anche l'attribuzione di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Nel caso di specie i poteri riconosciuti all'Organismo in caso di accertamento di violazioni del modello e/o della commissione di reati-presupposto che comportino la responsabilità amministrativa della Società si limitano alla segnalazione gerarchica - dunque agli stessi controllati - senza che sia previsto alcun un autonomo potere di intervento.

Inoltre, i già limitati poteri di controllo risultano fortemente compressi dalla necessità di una previa pianificazione dell'attività di verifica da effettuare di concerto con le funzioni di controllo aziendale e da comunicare al Comitato per il Controllo e allo stesso Consiglio di Amministrazione, cioè agli stessi controllati.

Nessuna previsione di controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili.

Quanto ai flussi informativi verso l'organo di vigilanza - indispensabili per esercitare un controllo informato sulle aree di rischio e adottare gli opportuni provvedimenti ed eventualmente avviare i procedimenti disciplinari - era prevista unicamente la segnalazione diretta di eventuali violazioni al Presidente dell'Organismo attraverso un unico canale, quello della mail da inviare all'indirizzo avv@eliobarbieri@libero.it; nessun presidio a garanzia della riservatezza del segnalante e a sua tutela, tale non potendo considerarsi la mera "dichiarazioni di intenti" espressa a chiusura del paragrafo 2.7.3. secondo la quale "la Banca garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone avviate



erroneamente e o in mala fede" mancando la predisposizione concreta di presidi a tutela del segnalante.

Carenza sicuramente significativa in un contesto in cui il discostamento dalle indicazioni dei vertici - anche in aspetti che attingevano profili di illiceità - poteva comportare anche ritorsioni nei confronti del soggetto dissenziente (emblematico il caso Villa, per il quale si rimanda al capitolo IV par.10.1).

Ancora, manca qualsiasi proceduralizzazione del flusso di dati provenienti dalle strutture aziendali afferenti all'area di rischio, ad esempio attraverso report periodici.

Il modello aggiornato al 2014 si differenzia per una parziale implementazione della mappatura dei rischi con riferimento alle attività sensibili (pagg.228-303); restano assenti la proceduralizzazione e i presidi di controllo per la predisposizione dei comunicati stampa così come la predisposizione di regolamentazione sull'aspetto relativo agli acquisti e vendite di azioni proprie.

L'ODV resta strutturato in modo identico ma individuato nel collegio sindacale (pagg.25, 26).

E' un'opzione prevista dallo stesso legislatore e suggerita dall'autorità di vigilanza (aggiornamento delle disposizioni di vigilanza prudenziale del 2.7.2013 a modifica della circolare 263) ma ciò non significa che l'attribuzione della funzione al collegio sindacale valga a garantire l'adeguatezza dell'ODV laddove le condizioni in concreto ne frustino i requisiti di autonomia e indipendenza.

Inoltre, vanno comunque garantiti poteri di iniziativa, controllo, intervento previsti dall'art. 6 B, dunque i poteri dei sindaci devono essere integrati per garantire l'effettività dell'esercizio delle funzioni di vigilanza soprattutto a fronte di un organo (collegio sindacale) che non ha poteri di vigilanza continua.

Il modello, invece, sotto questo profilo resta carente.


Il Collegio sindacale di BPVi, al momento dell'assunzione dell'incarico di ODV, era composto da Zamberlan Giovanni Battista Carlo, Piuissi Laura, Cavalieri Giacomo e Zanconato Paolo.

E' emerso che alcuni sindaci avessero delle importanti interessenze con Zonin e con le società a esso riconducibili (teste Darnetto pagg. 47, 48 ud.18.2.20).

Il Presidente Zamberlan, per trent'anni componente del Collegio sindacale di Banca Popolare e per diversi decenni anche Presidente, rivestiva anche il ruolo di sindaco in ACTA, una società controllata dalla famiglia Zonin.

Il sindaco Zanconato ricopriva la carica di sindaco anche nella Casa Vinicola Zonin nonché quella di Amministratore Delegato in ACTA e di Presidente del Collegio Sindacale della Fattoria Il Palagio riconducibile a Zonin.

Lo stesso Zanconato, sentito all'udienza del 9.7.20, ha riferito di aver assunto (su richiesta di Sorato) anche l'incarico di amministratore della società San Marco (di cui Banca popolare deteneva la quota del 46%), acquistando la partecipazione del 5% della società per il valore di 100mila euro (con finanziamento erogato dalla stessa BPVi) e che fu lo stesso Zonin a proporgli di assumere la carica di sindaco di BPVi, proprio a partire dall'aprile 2014, giusto in concomitanza con la scelta di affidare al collegio sindacale il ruolo di ODV (la delibera del C.D.A. è appunto del 22.4.2014).



Il sindaco Cavaleri era contemporaneamente sindaco anche nella Tenuta di Rocca di Montetrassi, riconducibile a Zonin.

Va poi evidenziato che le relazioni ispettive di Banca Italia sottolineano come i sindaci fossero espressione del sistema di alleanze che ispira la governance aziendale, gestita dal Presidente Zonin secondo logiche di cooptazione di persone di sua fiducia; il collegio sindacale viene descritto come organo che svolge un'attività meramente formale, priva di " incisivo vaglio critico", assente quanto all'analisi degli aspetti maggiormente critici della gestione.

Dunque, il modello predisposto da BPVi non supera il vaglio di idoneità sotto plurimi profili: profilazione dei rischi specifici (praticamente assente nel modello 2012, comunque carente in quello del 2014); indipendenza dell'ODV (composto da soggetti incardinati gerarchicamente e sottordinati rispetto ai soggetti su cui vigilare o comunque in conflitto di interesse e palesemente privi di qualsivoglia autonomia); poteri ispettivi e controllo (del tutto carenti); flussi informativi adeguati (la cui mancanza contribuisce a privare di adeguata piattaforma cognitiva un ODV già inadeguato per carenza di autonomia e poteri).

Le lacune a monte del modello trovano conferma dell'assenza di qualsivoglia informazione all'ODV sulle modalità di vendita delle azioni della banca, pur oggetto di rivendicazioni e segnalazioni da parte della rete e sul fatto che alcuni chiari episodi di criticità operativa che avrebbero dovuto indurre approfondimenti e segnalazioni non sono mai stati portati all'attenzione né valutati dall'ODV.

I testi Ghezzi e Romani (sentiti alle udienze 23.5.19, 30.5.19, 13.7.2019), delegati sindacali, hanno riferito delle continue segnalazioni dei dipendenti in punto di pressioni sulla rete per la negoziazione di azioni, anche attraverso la concessione di finanziamenti, che indussero i sindacati a predisporre una lettera inviata in via riservata alla Direzione Generale già in data 16.10.12 (doc. 91 produzione P.M. ud. 17.5.19), in cui si richiamava la banca al rispetto delle norme che regolano attività di negoziazione azioni, anche con riferimento alla vendita di azioni proprie mediante finanziamento della banca stessa⁷¹. I testi hanno riferito i timori di ripercussioni da parte dei dipendenti e il fatto che nessuna segnalazione era stata fatta agli organi di controllo da parte dei dipendenti, che avevano preferito rivolgersi ai sindacati senza esporsi personalmente.

In tale contesto si rendeva viepiù importante una specifica previsione volta a garantire i flussi informativi, necessari *per consentire l'esercizio autonomo del potere di*

⁷¹ La lettera ha ad oggetto "attività di negoziazione delle azioni di propria emissione" in cui si "richiama" la banca al rispetto delle norme che regolano attività di negoziazione azioni e al rispetto, da parte dei vertici aziendali, di quanto enunciato dal Manuale Soci cioè che "in nessun caso gli aderenti alle filiali promuovono di propria iniziativa l'investimento in Azioni BPVi. La Banca non prevede alcuna forma di incentivo alla rete di vendita in relazione all'attività di collocamento o vendita delle Azioni né include le stesse all'interno di campagne commerciali". Si ricorda che il CdA, nella seduta del 2.5.2012 ha classificato le azioni di propria emissione come strumenti finanziari con conseguenza applicazione della direttiva MiFID. Si invita ad integrare Manuale Soci in punto di specificazione delle diverse casistiche per l'esecuzione dei test MiFID cassando l'ipotesi che prevede casi di sollecitazione o promozione all'acquisto perché configura un rischio di non conformità alle norme. Vi è poi espressa "diffida" dal mettere in atto prassi aziendali in contrasto con l'art.2358 cod. che vieta prestiti e garanzie per acquisto o sottoscrizioni azioni proprie.



vigilanza" (così Cass.4677/13), la necessaria proceduralizzazione degli stessi, l'imprescindibilità della garanzia di anonimato in caso di segnalazioni di illiceità o criticità, la previsione di sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo di segnalazione, che, invece, il modello BPVi prevede in modo del tutto insufficiente o non prevede affatto.

Si richiama poi l'intervento effettuato dal socio Dalla Grana all'assemblea dei soci del 26.4.2014 sulla sussistenza del fenomeno degli acquisti finanziati; assemblea cui partecipa Zamberlan che di lì a poco assumerà le funzioni di Presidente dell'ODV, cui seguì però la totale inerzia dell'ODV (Zamberlan risponderà con una lettera solo nel dicembre 2014, ma come Presidente del collegio sindacale e solo perché in tal senso sollecitato da Dalla Grana).

Ancora, l'evidenza nel rapporto ispettivo *Internal audit* dell'11.6.2014 (doc.610 produzione P.M. ud.16.1.20) del rilievo di una operazione baciata relativa alla posizione di Olivieri Antonino¹⁴; rapporto validato elettronicamente anche da Bozeglav (teste Graziosi pag.49 ud.17.1.20), ancora responsabile dell'Audit e da poco dimesso da membro dell'ODV, senza che sia seguita segnalazione alcuna all'Organismo di Vigilanza.

E, ancora, la vicenda Villa, portata a conoscenza di Bozeglav nel luglio 2014 (doc.289 produzione P.M. ud.30.9.19-3.10.19), senza che, ancora una volta, costui abbia segnalato alcunchè all'ODV¹⁵, pur avendo svolto approfondimenti e predisposto una specifica relazione sul punto, conclusa nel settembre 2014 (doc.256 produzione P.M. ud.19.9.19) nella quale già si tratteggiava il fenomeno del capitale finanziato, che venne consegnata, però, al solo Sorato; inerzia, rispetto all'ODV, rimasta anche a fronte dell'assenza di iniziative poste in essere dagli organi dirigenziali¹⁶.

Ancora, la presenza di Zamberlan al Cd.A. del 4.11.2014 (doc.102 produzione P.M. ud.23.5.19) in cui si fa riferimento all'articolo apparso sul Sole 24 Ore a firma del giornalista Gatti in cui si riportano le dichiarazioni di un cliente sulla presenza di azioni finanziate (articolo menzionato nuovamente anche dallo stesso Dalla Grana nello scambio epistolare direttamente intercorso con Zamberlan) cui seguì, ancora una volta, l'assenza di qualsivoglia intervento dell'ODV.

¹⁴ Pag.15 "i sottelucra...che la disponibilità risultò di finanziamento è stata totalmente utilizzata per l'acquisto di titoli del nostro Istituto"

¹⁵ Come candidamente ammesso dallo stesso Bozeglav (pag.26 verb.ud.3.9.19).

¹⁶ Sul punto si rinvia a quanto dichiarato dai testi Bozeglav (pagg.14-19, 76 verb.ud.3.9.19) e Turco (pagg.80-83 verb.ud.3.7.19) sul fatto che a settembre 2014 Bozeglav consegnò il report a Sorato dicendogli che avrebbe avuto necessità di fare ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento della divisione mercati e della divisione crediti. Nell'occasione Sorato assunse un atteggiamento dilatorio: si fece lasciare la relazione ma non assunse alcuna iniziativa.

Solo a gennaio 2015 Bozeglav tornò a chiedere a Sorato del report; seguirono incontri con Giustini e poi anche con Turco, cui seguì l'insabbiamento della relazione.

Turco ha, infatti, ricordato che alla riunione con Bozeglav, Sorato, Giustini il report gli fu consegnato con l'indicazione di fare approfondimenti ma un paio di giorni dopo gli fu "ritirato" dallo stesso Giustini perché Sorato non voleva che girasse per la banca; nell'occasione Giustini si assicurò che Turco non ne avesse fatto copia.

Da ultimo, Zamberlan venne informato, in un incontro del 3 marzo 2015, da Antonini di KPMG delle anomalie riscontrate sulle 17 posizioni emesse come potenzialmente correlate e sulla richiesta di approfondimenti⁷⁷; a fronte di ciò nessuna segnalazione o attivazione da parte dell'ODV.

Sull'inerzia nella veicolazione delle informazioni all'ODV e sul mancato intervento dell'organismo ha pesato certamente l'assenza di indipendenza dei membri dell'ODV rispetto agli organi di vertice sia la mancanza di poteri autonomi di iniziativa e controllo.

Le conclusioni sull'inidoneità del modello adottato da BPVI portano a ritenere provata l'inadeguatezza del contesto organizzativo e configurabile la conseguente colpa di organizzazione.

Va aggiunto, comunque, che il già carente modello 231 pare essere rimasto nella realtà aziendale della banca più che altro un esercizio di stile, privo di una effettiva attuazione.

I verbali dell'ODV (doc. 897 produzione P.M. ud.8.10.20) danno conto di una attività assolutamente inconsistente dell'ODV, che si esaurisce in un esercizio formale della funzione, limitata ad un confronto con il responsabile della funzione *compliance* e il presidente del collegio sindacale su alcune tematiche di poco spessore, senza programmazione di alcuna autonoma attività di verifica, sostanzialmente delegata e appiattita su quella effettuata dall'audit (cioè l'organo dipendente gerarchicamente dai controllati) e senza alcun minimo accenno a tematiche attinenti ad effettive criticità rilevate, nemmeno quelle afferenti i casi più eclatanti.

Indicativo, altresì, appare il fatto che l'ultimo verbale dell'ODV risale al 21.5.2014; con l'attribuzione al collegio sindacale sembra essersi obliterata la funzione.

Lo stesso Bozeglav⁷⁸ ha confermato come l'attività dell'ODV fosse davvero minimale e di come l'attività formativa, pur prevista del modello (e come visto necessaria per garantirne efficace attuazione), era di fatto inesistente.

Ciò nonostante non risulta essere stato mai effettuato alcun intervento sanzionatorio da parte dell'ODV (teste Graziosi pag.65 verb. ud.17.1.20).

⁷⁷ La circostanza è stata descritta dal teste Antonini di KPMG sentito all'udienza del 19.12.19. Il doc. 574 (produzione P.M. ud.19.12.19) riassume proprio i contenuti di quell'incontro tra i quali si legge: "un riferimento alle attività di verifica delle operazioni sui capitali KPMG infirma che sono state identificate alcune posizioni che presentano una sostanziale inconsistenza di dati e coincidenza di importo tra operazioni sui capitali e solo contro e per un campione non statisticamente rilevante e sulla richiesta alla Banca di effettuare approfondimenti".

⁷⁸ Pag.70 ud.30.9.2019

TESTIMONE BOZEGlav - Diciamo che noi presentavamo, cioè noi col Responsabile della funzione di Controllo, presentavamo al Presidente dell'ODV quello che era l'elenco, il Piano di Audit, di *Compliance* e di Risk, e quindi il Presidente si andava a verificare la necessità di apportare eventuali integrazioni al Piano delle verifiche. Generalmente, per quanto riguarda le verifiche, quelle tematiche che potevano risultare rilevanti ai fini della 231 venivano poi presentate in seno all'Organismo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - E altre iniziative non sono mai state assunte dall'Organismo?

TESTIMONE BOZEGlav - No, sono state prese delle iniziative di formazione, ma direi di no.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Formazione?

TESTIMONE BOZEGlav - Sì, formazione: è stata un'attività, più che altro, su quello che sono il perimetro e la valenza del decreto 231, ma niente altro.

Il modello organizzativo, pertanto, era inadeguato in mancanza di soggetti indipendenti e in assenza di efficaci poteri di intervento e controllo e non è stato adeguatamente attuato attese le gravi carenze nell'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Organismo a ciò deputato e la mancata applicazione anche delle poche prescrizioni ivi previste.

In conclusione, il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio dimostra in modo inequivoco come l'assetto organizzativo di BPVI risultasse, in rapporto alle strategie perseguite e al tipo di operatività svolta, ampiamente lacunoso, connotato da diffuse disfunzioni ed evidenziasse una palese inadeguatezza dei presidi a fronte dei rischi operativi assunti.

Le estese carenze dei sistemi di controllo interno e le evidenti disfunzioni del loro funzionamento non hanno, infatti, consentito di evidenziare alcuno degli evidenti elementi sintomatici del rischio di reato e, pertanto, non consentono di affermare l'estraneità di BPVI rispetto agli illeciti posti in essere dai propri vertici.

Tali considerazioni assorbono la questione dell'elusione fraudolenta del modello, che presuppone l'avvenuta adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e la costituzione di un idoneo organismo di vigilanza.

In un contesto caratterizzato da evidenti disfunzioni organizzative e da grave inefficacia del sistema dei controlli (pur a fronte della presenza di plurimi ed evidenti segnali di anomalia), gli imputati e, in particolare, i vertici della Banca hanno potuto operare senza sottostare ad alcun tipo di vaglio o riscontro, ma non grazie all'elusione fraudolenta di un (inesistente) sistema di controlli interni, bensì grazie all'assenza e comunque ineffettività dei già lacunosi controlli previsti e ad una situazione dei presidi interni a BPVI connotata da diffusi elementi di opacità, dalla assoluta inadeguatezza dei controlli e dalla compiacenza degli stessi soggetti che avrebbero dovuto fungere da controllori.

5. Trattamento sanzionatorio.

Alla stregua dei rilievi che precedono va dunque affermata la responsabilità amministrativa da reato di BPVI in LCA per gli illeciti di cui agli artt. 25 ter lett. r) ed s) del D.Lgs. n. 231/01 in relazione ai delitti di delitti di aggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza commessi dai suoi vertici.

La sanzione edittale di riferimento è quella indicata dall'art. 25 ter che prevede (a seguito del raddoppio delle sanzioni disposto dall'art. 39 co.5 L.262/2005) per il delitto di aggio la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (r) e per il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (s).

Il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto (anche tenuto dei danni cagionati alle persone offese) e del significativo grado della responsabilità dell'ente (in quanto gli illeciti amministrativi hanno costituito diretta espressione della politica aziendale e l'assetto organizzativo di BPVI era connotato da gravi lacune e significative ineffettività), viene determinata in 600 quote con riferimento al più grave illecito dipendente dal reato di aggio.



E' configurabile l'attenuante di cui all'art. 12 co. 2 A atteso che l'ente si è adoperato per ridurre le conseguenze dannose dell'illecito: BPVI ha, infatti, promosso in data 10.01-28.02.2017 un'offerta di transazione rivolta agli azionisti, proponendo una somma a titolo di indennizzo (il regolamento dell'Offerta di Transazione e i singoli atti di transazione conseguenti sono stati prodotti alle udienze del 29.1.19 e 4.4.19) che poi è stata corrisposta ai singoli aderenti.

La sanzione, in applicazione dell'attenuante de qua, va dunque determina in 400 quote.

Non può invece essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 12 co.2 B, in quanto risulta agli atti unicamente la versione del modello 231 aggiornata al 2016, che mantiene alcune delle criticità già presenti nei modelli precedenti (quanto in particolare all'ODV, ai flussi informativi e ai poteri di intervento) e di cui si ignora la concreta operatività, non essendo stato introdotto alcun elemento apprezzabile in tal senso.

Va ricordato che l'attenuante richiede non solo l'adozione, ma anche che sia stato *"reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Nulla è stato introdotto per documentare l'attività posta in essere a livello organizzativo per prevenire la commissione di ulteriori reati né è stato possibile apprezzare l'attuazione dei presidi instaurati a fronte dei rischi operativi assunti.

Va certamente applicata la disciplina della pluralità di illeciti di cui all'art. 21 D.Lgs. 231/01, in quanto gli stessi sono stati commessi all'interno del medesimo settore organizzativo della banca e, quindi, nello svolgimento della medesima attività.

Si stima congruo determinare in 150 quote l'aumento complessivo per gli ulteriori illeciti di cui all'art. 25 ter R e in 360 quote l'aumento complessivo per gli ulteriori illeciti di cui all'art. 25 ter S.

Va ricordato che l'illecito di cui all'art. 25 ter, pur contestato in un unico capo di imputazione (A2), riguarda una pluralità di fatti che segue necessariamente la pluralità dei reati presupposto.

Sull'illecito amministrativo dell'ente non influisce l'intervenuta prescrizione di una parte delle condotte di aggioaggio, in quanto, come previsto dall'art. 8 d.lvo.231/2001, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

La prescrizione del reato presupposto può influire unicamente sulla contestazione dell'illecito, giacché l'art. 6C prevede un'ipotesi di decadenza dal potere di contestazione dell'illecito amministrativo in caso di prescrizione del reato presupposto prima della contestazione, ipotesi che non viene in rilievo nel caso di specie.

L'art. 22 co.3 precisa inoltre che la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Costituisce del resto jus receptum in giurisprudenza che la prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica (Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018) e che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito,

interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018).

La sanzione finale viene quindi determinata in 913 quote.

L'importo della quota, in considerazione delle attuali condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (in LCA) e tenuto conto dei parametri indicati degli artt. 10 e 11, viene determinata nella misura di €. 400 per quota.

La sanzione pecuniaria irrogata è quindi pari ad euro 364.000 euro⁷⁹.

Non sono previste sanzioni interdittive.

6. Confisca.

L'art. 19 del D.lgs. 231 prevede la confisca obbligatoria diretta e per equivalente nei confronti dell'ente del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato o del valore ad essi corrispondente e ha lo scopo di sottrarre all'ente i vantaggi economici derivati dal reato, neutralizzandone l'esito economico positivo.

Secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, il profitto del reato oggetto di confisca ex art. 19 si identifica nel vantaggio economico, nel beneficio aggiunto di tipo patrimoniale causalmente derivante dal reato presupposto, nel complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti (Cass. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008; Sez. 2, n. 20506 del 16/04/2009; sez.5 n.10265 del 23/11/2013; Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013; SU n. 31617 del 26/06/2015) e non soltanto quelli appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (Cass. SU n.10561 del 30/1/2014 e SU n.38343 del 24/04/2014).

Resta, comunque, anche nell'ampliamento della nozione di profitto adottata dalla giurisprudenza più recente, la necessità che esso corrisponda ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario (Cass. Sez. 6, n. 1754 del 14/09/2017), sicché devono essere individuabili effettive entità economicamente computabili conseguenti all'illecito da sottoporre ad apprensione.

L'ablazione presuppone poi l'esatta determinazione del profitto, che non può essere individuato forfetariamente.

Si è già detto come i reati abbiano consentito all'ente di lucrare dei vantaggi di carattere economico in termini di afflusso di capitale.

Tuttavia una puntuale stima dell'incremento patrimoniale è stata effettuata unicamente per l'illecito di cui al capo N2 che ha dato luogo al sequestro ex art.53 a carico

⁷⁹ Nel dispositivo allegato al verbale di udienza del 19.3.21 per mero errore di battitura è stato indicato l'importo di euro 364.000.000 anziché 364.000. Si tratta di vero e proprio lapsus calami che è stato emendato con ordinanza ex art. 130 c.p.p. in data 22.3.21. Al di là del fatto che 364.000.000 sarebbe pena illegale va evidenziato che la pronuncia di condanna letta in udienza è stata per l'importo di euro 364.000, appunto.

dell'ente del profitto così determinato (provvedimento di sequestro GIP Vicenza del 18.5.2017).

Il profitto deve essere individuato nell'ammontare delle sottoscrizioni di capitale introitate dalla banca a seguito dell'aucap dai soci il cui acquisto era stato sollecitato dalla banca stessa e che non avrebbero potuto sottoscriverlo ove fosse stato applicato il teste di adeguatezza bloccante.

Tale afflusso di capitale va considerato frutto diretto dell'attività illecita in quanto ottenuto a seguito di operazioni concluse in spregio alle procedure e ai controlli previsti in ambito bancario a garanzia degli interessi degli investitori che altrimenti sarebbero stati pretermessi e alla cui corretta osservanza risulta rivolta l'attività di Vigilanza di Consob, ostacolata grazie all'artificio della falsa indicazione dell'"iniziativa cliente" e dell'assenza di attività di contatto o consulenza da parte della rete e alla mancata sottoposizione al test di adeguatezza bloccante a tutela delle specifiche caratteristiche di rischio.

Come spiegato dai testi Graziosi⁷²⁰ e Messineo⁷²¹ e come risulta dal documento 252⁷²² (che costituisce sintesi dei calcoli effettuati) e dalla relazione ispettiva Consob⁷²³, per l'individuazione dell'incremento patrimoniale conseguito dalla condotta di ostacolo, si è proceduto ad estrapolare le operazioni di adesione all'Aucap 2014 con indici di un effettivo esercizio di attività consulenziale per poi sottoporre le stesse al test di "adeguatezza" previsto, al fine di verificare se le stesse sarebbero o meno state "bloccate" dal sistema di valutazione.

L'importo complessivo è risultato pari ad euro 112.584.876 di cui euro 83.140.688 di azioni ed euro 29.444.188 di obbligazioni sottoscritte grazie alla violazione contestata; di tale somma, euro 5.769.813,50 sono risultati acquistati con capitale finanziato dalla banca che, dunque, non possono ritenersi integrare profitto.

Il ragionamento, integrato con gli esiti dell'ispezione CONSOB, è stato recepito dal GIP in sede di determinazione dell'importo da sottoporre a sequestro che ha individuato il profitto in complessivi euro 106.012.687,50 scompurando dalla quota riferibile ai soli titolari di diritto di opzione e prelazione (euro 111.782.501) quella del capitale finanziato (euro 5.769.813,50), senza considerare la parte riferibile al pubblico indistinto che poteva essere consulenziato (anche se previo test di adeguatezza).

Determinazione che si ritiene di condividere anche in questa sede⁷²⁴.

⁷²⁰ pagg.51-52 ud. ud.17/1.20

⁷²¹ Pagg.47 e ss. Ud.19.9.19 Il teste Messineo ha spiegato che gli ispettori si sono limitati a estrarre dalle "liste" (o "eventi") consegnate dalla banca e poste a base dell'attività svolta prima dell'inizio del periodo di offerta, i soggetti consulenziati, togliendo quelli che non hanno aderito e quelli che potevano essere consulenziati e replicando invece su coloro che avevano aderito al test di adeguatezza.

⁷²² predizione P.M. ud.19.9.19

⁷²³ Doc.11 Produzione P.M. ud.7.5.19, pagg.141-145 e in particolare tabella pag.144.

⁷²⁴ Si riporta lo stralcio della motivazione dell'ordinanza (da pag.35) di sequestro relativa al cettaglio dei conteggi eseguiti con la precisazione che il computo non è (e non è mai stato) oggetto di contestazione e che gli elementi su cui si basa sono confluiti come dati probatori al dibattimento.

La verifica sull'effettiva dell'inequità del cliente, quindi, hanno preso le mosse dall'analisi del dato ufficiale secondo il quale, nel corso dell'anno 2014, il 91,5% degli ordini di acquisto di azioni BPI e Complesso del mercato secondario con rfi, alla cd "Compagna Senafondo") risulta impattato su spontanea inequità della clientela per un controvalore di 850,8 mil/C. in 936,3

mini Company) con il 100% dei titolari di diritti di opzione) relazione che hanno aderito all'Anup 2014 per un controvalore di 197,98 mil/C e il 19,1% del pubblico industriale che ha aderito all'Anup 2014 per 11,7 mil/C.

Ciò accertamento volto a rilevare, nell'ambito dei risultati per azioni desolite, creati con alcune non debite cure disimpegnate da ordini di spontanea iniziativa della clientela, hanno preso preliminarmente ad esame le liste di clienti predisposte dal CRM della Banca a partire dal 1° gennaio 2014 e inviate alla propria Rete commerciale per il contatto con la clientela nell'ambito delle campagne "Anup" e "Mini Anup 2014" e, le note sul "Fronte" sotto 411, 432 e 433 consegnate agli Ispettori su loro richiesta e tratte dall'applicativo informativo per la raccolta delle previsioni informali e dall'applicativo informativo per la gestione delle azioni, con gli indirizzi con riferimento ai clienti inerenti del 1° della Banca - r. di Massimo Antonio sul punto e sul r. la nota della Direzione di Compliance e Compliance alla trasmissione delle stesse, nella quale, tuttavia, si chiarisce che alcune liste non sono state prodotte con i dati presenti nel periodo richiesto in quanto realizzate "on-line" sulla rete intranet aziendale e soggette a frequenti aggiornamenti e come tali non corrispondenti al 2014 - e solo, all. 1388 alla relaz. Isp. Campi et. è risultato, in particolare, impossibile reperire le liste "depositi rivalutati in scadenza", "titoli amministrati in scadenza" e quelle "titoli obbligazionari sopra la pari" che sarebbero state consegnate per riferimento ai clienti con alcuni liquidi e liquidabili in vista dell'aumento di capitale; gli NDC emergenti da tali liste sono stati, quindi, ricercati, con riferimento in particolare alle operazioni oggetto del presente giudizio (i.e. Anup e Mini Anup 2014), con quelle relativi agli ordini di acquisto e di sottoscrizione di azioni/obbligazioni BPI) al fine di individuare l'esercizio di consulenza surrogata in accordo ai requisiti sopra legge e di produrli a validità;

- non sono state considerate le liste di potenziali clienti da contattare per iniziative diverse dall'aumento di capitale, prevalentemente all'analisi delle sole liste di clienti dichiaratamente contattati per le operazioni in oggetto e, nell'ambito delle stesse, sono stati preliminarmente esclusi e nominati inanti tutte della categoria "pubblico industriale", in quanto nell'ambito della campagna "Nuovi Soci" era prevista l'esercizio della consulenza;

- non sono state considerate neanche tutte le manifestazioni di interesse ricevute dall'apposito applicativo informativo e che erano state raccolte prima della pubblicazione del progetto affilato d'offerta, avvenuta in data 08/05/14, in quanto il sistema automatico di notifica ai potenziali clienti della Banca verso la clientela che ancora ufficialmente non era stata informata delle operazioni di Anup ed evidenzia, pertanto, nel conteggio quelle ricevute in data successiva a quanto rivendicabili anche ad un possibile anzitutto incomprensione del cliente risultato in qualità di sua volontà di non voler, avere il contratto d'acquisto;

- per le manifestazioni di interesse ricevute dopo la data di pubblicazione del progetto e stato con aderenti comunque indicati di una manifestazione non documentata l'aver avuto l'incremento delle stesse mediante l'uso di persone impiegate in uno dei dipendenti della Banca (sono stati invece del tutto esclusi i casi in cui il cliente aveva manifestato al proprio internet e via Web da una connessione Internet non rivendicabile alla postazione di lavoro della banca);

- sono, quindi, stati esclusi i nominativi in cui risultava indicata nel campo relativo alla manifestazione d'interesse l'indirizzo di "anonimo";

- nei casi in cui le liste non fatte pervenire una informazione relativa all'esito del contatto con il cliente, sono stati produttivamente considerati solo i casi in cui tale dato è stato indicato come favorevole alla conclusione dell'investimento (con esclusione dei casi in cui il contatto non è potuto andare a buon fine perché il cliente è "non è interessato", "non è stato", "non è raggiungibile", etc.); altrimenti, nei casi in cui non c'era l'indicazione del contatto sono stati presi in considerazione tutti i clienti presenti nelle liste (con l'eccezione di contattare comunque un'intera volta i clienti presenti in più liste);

- il periodo di effettivo allungo di ciascuna lista da parte della Rete commerciale di BPI) è stato derivato dalle dichiarazioni rese dai responsabili della Direzione Coordinamento Commerciale, Area Integrale I&R, e della Direzione Controllo di Credito e Prolungazione, Massimo Alberto;

- la lista denominata "pubblico industriale con alto potenziale" (evento M437) creata nell'applicativo CRM per l'evento Anup 2014, è stata utilizzata anche con gli ordini relativi al Mini Anup in ragione degli elementi di promiscuità tra le due offerte, aperte nello stesso periodo e destinate in parte al medesimo pubblico;

- le informazioni tratte dalle liste dei clienti contattati è stata integrata dalle evidenze acquisite dagli operatori richiedenti anche, e delle cartelle di posta elettronica dalle quali risulta la formulazione di proposte di investimento (vedi all. 1 e mail n. 60) e, in qualche caso, la precisazione sul singolo cliente per ottenere la stima, azione di determinanti quantitativi di azioni BPI) come conseguenza necessaria per il rinnovo di finanziamenti accordati (r. e-mail n. 38);

- i clienti presenti in più di una lista sono stati conteggiati un'unica volta;

- una volta selezionati i clienti e un contratto di acquisto risultare, sulla base di tali azioni, esser stati preceduti da un contratto con esito positivo da parte della Rete Commerciale di BPI) senza che la prestazione dei servizi di consulenza abbia iniziato traccia nei documenti ufficiali, sono state individuate quali destinatari di consulenze surrogata almeno 15.615 NDC (pari a 113,17 milioni di euro di capitale) e 29.360 (pari a 497,98 milioni di euro complessivi) titolari del diritto di opzione e prefazione, oltre a 167 NDC tra il pubblico industriale (e, in tali operazioni a pag. 1906 della relazione Ispettiva Campi- per il presente e criteri di valutazione a cui erano sottoposti, in ragione della presenza della possibilità della consulenza e dell'intera periodo di aderenti all'offerta, come integrati dalle promiscuitazioni n. 6 del Massimo Antonio sul punto della nr. 1901,17).

Q N G

L'intervenuta sottoposizione dell'ente a L.C.A. non influisce sulla pronuncia ablatonia tenuto conto che le somme sono state sottoposte a vincolo di indisponibilità con provvedimento di sequestro antecedente alla sottoposizione della banca a procedura concorsuale e il vincolo permane sino ad oggi (sul punto, Cass. Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016).

Come visto l'art. 19 co.1 esclude dalla confisca la parte restituita al danneggiato.

La Difesa dell'ente ha allegato alla memoria depositata all'udienza dell'11.2.21 (pagg.73-74) la tabella di computo in base alla quale gli Uffici della Procedura hanno calcolato il controvalore rimborsato a titolo transattivo che, per la parte che rileva in questa sede, relativa all'aucap, risulta pari ad euro 31,8 milioni.

Dalla somma di euro 106.012.687,50 corrispondente al profitto va, dunque, detratto l'importo restituito ai danneggiati pari ad euro 31,8 milioni.

La confisca si impone, quindi, per la sola somma residua di euro 74.212.687,50.

Il sequestro preventivo va, dunque, revocato in parte qua per l'importo di euro 31.800.000,00, per sopravvenuta mancanza parziale dei presupposti del vincolo, giacchè il bisogno cautelare da preservare è funzionale all'ablazione definitiva coincidente con il vantaggio economico conseguito dall'illecito che, in questa sede, per le ragioni esposte, viene rideterminato nel minor importo indicato.

L'art. 323 co.3 c.p.p. (cui l'art. 53 Dlgs.231/2001 rinvia) prevede che "se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate", ma consequenziale è la permanenza del sequestro nei limiti di quanto confiscato, attesa l'evidenziata correlazione tra sequestro e confisca.

Alla revoca parziale del sequestro (pronunciabile anche d'ufficio, Cass. sez.3 n.18441 del 7/02/2012²⁵) segue la restituzione dell'importo all'ente.

La replica dei dati di "adeguatezza standard" che la Banca stessa avrebbe dovuto scegliere al inizio qualora avesse ufficialmente il servizio di consulenza, dati nei confronti del 10.812 NIDG o il selezionato, ha consentito di individuare 7.755 operazioni "non adeguato", che come tale avrebbero stato bloccate dal sistema, rispettivamente per 7.658 NIDG titolari del diritto di opzione e prelazione pari ad un controvalore di azioni sottoscritte di €82.350.503 e un controvalore di obbligazioni assegnate di €29.431.938 e 117 NIDG appartenenti al pubblico nell'intero pari ad un controvalore di azioni di €796.125 e un controvalore di obbligazioni assegnate pari a €12.230, così per esempio per €112.534.876, dei quali €111.782.591 riferibili ai soli titolari del diritto di opzione e prelazione (e in particolare le precisazioni alle conclusioni riportate nella relazione istruttoria Consob da noi alle ditte da Meritico Antonio in data 10.01.2017).

L'importo di €111.782.591, riferibile alla quota di aumento di capitale negoziata denunciando l'adozione della procedura giuridicamente conosciuta a C, o al contrario, consista e l'entità sostanzialmente indifferibile quale profitto del reato conseguente alla condotta illecita. Da tale somma, tuttavia, deve silenziosamente essere detratte quella quota parte di azioni che risultano essere state acquistate con provvista finanziata dallo stesso Istituto di Credito come tale patrimonialmente quasi neutro (oltre che per aumentati di fatto valore, tra interessi e eventualmente pagato il valore di successiva emissione/retrocessione delle azioni), in accordo alla qualificazione operata nei corsi del 2015 dal nuovo Management di BNL e attraverso la costituzione della società L.rossi & Young e pari a €5.769.813,50 €.

Il profitto del reato deve individuarsi nell'importo così calcolato e pari, quindi, a 106.012.687,50€ (=111.782.591€ - 5.769.813,50€), in quanto se le erogazioni -inizialmente all'Aucap 2011- fosse state rievitate nella documentazione ufficiale dell'offerta, le operazioni di acquisto relative sarebbero state tranquillamente bloccate dal sistema a tutela dell'investitore e, comunque, sarebbero state fatte oggetto sin da subito da parte dell'Autorità di Vigilanza di un adeguato controllo in merito al rispetto delle procedure previste con medesimo ente bloccante le stesse".

²⁵ "... anche in relazione alle misure cautelari quali trova applicazione il principio, fissato dall'art. 299 c.p.p., comma 1, in tema di misure cautelari personali, secondo il quale il giudice, anche l'ufficio, deve disporre la revocazione o la riforma delle misure medesime quando risultano inattuati, anche per fatti sopravvenuti, le presupposti della loro applicabilità ovvero le esigenze di cautela".

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che il disposto dell'art. 323 co.3 c.p.p. va ricordato alla regola generale contenuta nell'art. 321 co.3 c.p.p., che prevede che le cose sequestrate per finalità cautelari siano restituite se sono cessate le esigenze che hanno determinato l'imposizione del vincolo: *"ne derivet che con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva tali esigenze sono cessate, sempreché non si tratti di beni non confiscabili nemmeno in astratto. Questa soluzione che considera la duplicità delle condizioni (l'una positiva, l'altra negativa) sopra indicata, mentre salvaguarda le esigenze cautelari concrete e attuali, evita l'inutile movimento che deriverebbe all'interessato dal dilazionare al passaggio in giudizio della sentenza l'inevitabile restituzione di un bene neanche confiscabile in astratto"* (Cass. Sez. Sez. 6 n. 12229 del 29/11/2018).



CAPITOLO XIX TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1. Conclusioni finali in ordine alle responsabilità degli imputati.
2. Circostanze e trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin.
3. La confisca per equivalente nei confronti degli imputati.

1. Conclusioni finali in ordine alle responsabilità degli imputati.

A seguito dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno dell'accertamento della sussistenza dei reati contestati e della responsabilità ascritta agli imputati si riportano in sintesi le conclusioni in ordine alle singole posizioni:

- si deve affermare la responsabilità di Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin, in ordine ai reati di cui ai capi A.1), B.1), C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1.), I), L) e M.1);
- deve affermarsi altresì la responsabilità di Emanuele Giustini in ordine al reato di cui al capo N.1.);
- nei confronti di Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin, in ordine al capo A.1), limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27 aprile 2013, si deve dichiarare non doversi procedere perché estinte per intervenuta prescrizione.
- in relazione agli imputati Massimiliano Pellegrini e Giuseppe Zigliotto sono state esposte le ragioni che impongono di escludere la loro personale responsabilità per i fatti a loro contestati; non essendo per essi raggiunta la prova per affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati sindacati gli stessi vanno, pertanto, assolti perché il fatto non costituisce reato.
- Deve affermarsi, infine, la responsabilità di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti.

2. Circostanze e trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin.

I reati per i quali è stata affermata la responsabilità degli imputati sono uniti dal vincolo della continuazione in ragione del loro medesimo contesto e dell'evidente medesimo disegno che unifica le condotte, consistente nella dissimulazione della reale situazione patrimoniale e finanziaria della Banca a danno dell'operato delle autorità di vigilanza e dei risparmiatori.

In relazione ai reati di cui ai capi A.1), B.1), C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1.), I), L) M.1) deve essere esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. in quanto il numero degli imputati concorrenti nel reato è inferiore a cinque.

In relazione ai reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza -



capi B.1), C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1), M.1) e N.1) - sussiste la circostanza aggravante a effetto speciale di cui al comma 3 dell'art 2638 c.c., atteso che Banca popolare di Vicenza era soggetto emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art 116 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come risulta dai prospetti di offerta e dalla relazione ispettiva CONSOB.

In relazione ai capi C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1), I), L), M.1), N.1), sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. È evidente, infatti, che le condotte di ostacolo alla vigilanza che si sono susseguite nel tempo sono state commesse sia al fine di occultare l'illecita manipolazione del prezzo sia allo scopo di nascondere la falsità dei precedenti flussi informativi trasmessi alle autorità di vigilanza e propalati al mercato mediante la pubblicazione dei prospetti informativi. Stesso discorso vale per i reati di falso in prospetto, anch'essi funzionali a nascondere la falsità dei dati comunicati alla vigilanza e l'illecita alterazione del prezzo dell'azione.

In relazione ai delitti di falso in prospetto, deve rammentarsi la non applicabilità del raddoppio della pena a norma dell'art. 39 co. 1 della Legge 262/2005⁷²⁶.

È possibile riconoscere a tutti imputati le circostanze attenuanti generiche trattandosi di persone incensurate a cui favore depone la positiva condotta processuale. Gli stessi, infatti, sono stati presenti nel corso del dibattimento, hanno partecipato assiduamente alle udienze e, ad esclusione di Zonin che ha reso spontanee dichiarazioni, si sono sottoposti all'esame.

Il bilanciamento tra le circostanze non può che essere di equivalenza in considerazione della notevole entità dei danni cagionati dalle condotte di reato accertate in questa sede.

Pertanto, la violazione più grave va individuata nel reato di cui al capo H.1) sia in ragione della pena edittale prevista per tale delitto sia perché si tratta del reato commesso per ultimo (le condotte di ostacolo contestate sub H.1 si sono protratte fino al mese di aprile del 2015) e che, pertanto, attesta la persistenza nel tempo dell'intento criminoso.

In relazione all'individuazione della pena equa, si deve tenere conto dell'art. 132 c.p. e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

Con riguardo, in particolare, alla natura e alle modalità dell'azione, la valutazione ai fini della pena non può prescindere dal ruolo rivestito dagli imputati all'epoca dei fatti quali soggetti apicali all'interno della BPVi, dal numero e dalla varietà delle condotte illecite poste in essere nonché dal protrarsi delle stesse per un arco temporale di tre anni.

Deve tenersi in considerazione, altresì, l'ingente gravità dei danni provocati agli investitori dalla dissennata gestione della Banca imputabile agli imputati, che ha determinato, come conseguenza ultima, la messa in liquidazione della BPVi.

Elementi sintomatici della particolare intensità del dolo sono l'impegno profuso dagli imputati nell'elaborazione e nella concreta attuazione delle strategie commerciali in tema di capitale finanziato, la pervicacia nell'imporre detta operatività alla rete commerciale e, infine, l'ostinazione profusa nell'occultamento al mercato e alla vigilanza della reale situazione dell'istituto vicentino.

La gravità dei fatti desunta dagli elementi dianzi esposti impone di discostarsi dai minimi edittali; eque e congrue si ritengono, pertanto, le seguenti pene:

⁷²⁶ Cir cap. I, par. 7.7.3 della motivazione.

per Emanuele Giustini la pena di anni sei e mesi tre di reclusione;
pena così determinata:

- pena base per il reato di cui al capo H.1) - con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti - anni tre di reclusione;
- aumentata di un mese e quindici giorni per ciascuno dei due reati di ostacolo alla vigilanza sub B.1)⁷²⁷ (complessivi mesi tre di reclusione);
- aumentata di tre mesi per ciascuno dei reati di ostacolo alla vigilanza sub C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), M.1) e N.1), con la precisazione che il capo M.1) concerne due distinti reati ossia l'ostacolo all'esercizio delle funzioni sia della B.C.E. che della Banca d'Italia (complessivamente un anno di reclusione);
- aumentata di giorni quindici per ciascuno dei dodici reati di aggioraggio sub A.1) (per un totale di mesi sei di reclusione)⁷²⁸;
- aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati di falso in prospetto sub I) e L) (complessivi mesi sei di reclusione).

per Paolo Marin e Andrea Piazzetta la pena di anni sei di reclusione;
pena così determinata:

- pena base per il reato di cui al capo H.1) - con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti - anni tre di reclusione;
- aumentata di un mese e quindici giorni per ciascuno dei due reati di ostacolo alla vigilanza sub B.1) (complessivi mesi tre di reclusione);
- aumentata di tre mesi per ciascuno dei reati di ostacolo alla vigilanza sub C.1), D.1), E.1), F.1), G.1) e M.1), con la precisazione che il capo M.1) concerne due distinti reati ossia l'ostacolo all'esercizio delle funzioni sia della B.C.E. che della Banca d'Italia (complessivi mesi ventuno di reclusione);
- aumentata di giorni quindici per ciascuno dei dodici reati di aggioraggio sub A.1) (per un totale di mesi sei di reclusione);
- aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati di falso in prospetto sub I) e L) (complessivi mesi sei di reclusione).

per Giovanni Zonin la pena di anni sei di reclusione e mesi sei di reclusione;
pena così determinata:

- pena base per il reato di cui al capo H.1) - con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti - anni tre e mesi sei di reclusione. La pena base più elevata rispetto a quella irrogata agli altri imputati si giustifica in ragione dell'assoluta egemonia per anni esercitata da Zonin su tutti i *manager* e gli organi sociali della Banca.

⁷²⁷ Cfr cap. VIII, par. 1.2. della motivazione.

⁷²⁸ Cfr cap. VI, par. 7 della motivazione.



- aumentata di un mese e quindici giorni per ciascuno dei due reati di ostacolo alla vigilanza sub B.1) (complessivi mesi tre di reclusione);
- aumentata di tre mesi per ciascuno dei reati di ostacolo alla vigilanza sub C.1), D.1), E.1), F.1.), G.1), e M.1), con la precisazione che il capo M.1) concerne due distinti reati ossia l'ostacolo all'esercizio delle funzioni sia della B.C.E. che della Banca d'Italia (complessivi mesi ventuno di reclusione);
- aumentata di giorni quindici per ciascuno dei dodici reati di aggiotaggio sub A.1) (per un totale di mesi sei di reclusione);
- aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati di falso in prospetto sub I) e L) (complessivi mesi sei di reclusione).

In ragione dell'entità della pena irrogata per il reato più grave, ai sensi dell'art. 29 c.p., deve essere applicata nei confronti di Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa dell'Ente, si rinvia al capitolo XVIII, par. 5 della motivazione.

All'accertamento della responsabilità degli imputati (art. 535 c.p.p.) e dell'Ente (art. 69 D.lgs. 231/2001) segue di diritto l'addebito delle spese processuali.

All'assoluzione di Massimiliano Pellegrini e Giuseppe Zigliotto consegue, ai sensi dell'art. 317 co. 4 c.p.p., la cessazione degli effetti dei sequestri conservativi eseguiti nei loro confronti a far data dalla irrevocabilità della sentenza.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. deve essere disposta la confisca dei documenti cartacei e informatici oggetto di sequestro probatorio nelle date del 21 e 22 settembre 2015 e la conservazione dei reperti agli atti del presente procedimento.

3. La confisca per equivalente nei confronti degli imputati.

L'art. 2641 c.c. prevede che *"In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo"* (comma 1) e che *"Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma 1, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente"* (comma 2). *"Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 240 c.p. (comma 3)."*

La norma prevede, quindi, due diverse tipologie di confisca obbligatoria: la confisca "diretta" del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo e la confisca "per equivalente" per un valore corrispondente a prodotto, profitto, beni strumentali.

La medesima norma sancisce il rapporto di sussidiarietà della confisca di valore (del prodotto, profitto, beni strumentali) rispetto alla confisca diretta che deve essere esperita in via prioritaria; il ricorso alla confisca di valore, infatti, è consentito solo nel caso di impossibilità (cfr. S.U., n. 10561 del 30.01.2014, Gubert, Rv. 258648) di individuare o apprendere i beni costituenti prodotto, profitto o strumento del reato, che, dato il rapporto causale diretto con il reato, vanno sottoposti a vincolo ovunque si trovino, presso gli indagati/imputati o presso terzi (persone fisiche o giuridiche), ad eccezione dei

terzi estranei al reato.

Nel caso in esame, viene in rilievo quanto osservato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 112 del 2019) nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 *novus* del D.lgs. n. 58 del 1998 - nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 - nella parte in cui esso assoggettava a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito. Secondo la Consulta, in tema di abusi di mercato, i beni utilizzati per commettere l'illecito, *"lontani dal poter essere identificati nei tradizionali instrumenta sceleris, in genere rappresentati da cose intrinsecamente pericolose se lasciate nella disponibilità del reo, come negli esempi di scuola del grimaldello o della stampante di monete false - non possono che consistere nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall'autore"*.

In particolare, la Corte di Cassazione - nella pronuncia sulla vicenda cautelare relativa a Veneto Banca - ha affermato che costituiscono *"beni utilizzati per commettere il reato"* di ostacolo alla vigilanza, confiscabili ai sensi dell'art. 2641 c.c., i finanziamenti concessi da un istituto di credito a terzi per l'acquisto di azioni ed obbligazioni dello stesso istituto, finalizzati a rappresentare una realtà economica del patrimonio di vigilanza dell'ente creditizio diversa da quella effettiva, con ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Sez. 5, n. 42778 del 26.05.2017, Consoli, Rv. 271440).

Ebbene, i reati di aggio e ostacolo alla vigilanza ascritti agli imputati sono stati commessi comunicando un patrimonio di vigilanza non corrispondente al vero in quanto dallo stesso non era stato scomputato il valore del capitale finanziato, ossia il valore delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto delle azioni della Banca, il cui ammontare è stato calcolato dai Consulenti dei Pubblici Ministeri in euro 963.000.000.

Quindi, i finanziamenti erogati dalla Banca in esecuzione della scellerata prassi orchestrata dagli imputati, rappresentano i beni utilizzati per commettere i delitti di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c. in quanto strumentalmente necessari per l'illecita alterazione del prezzo dell'azione e la creazione dell'artificiosa rappresentazione dell'entità del patrimonio di vigilanza.

Pertanto, va disposta la confisca ai sensi dell'art. 2641 c.c. della somma di euro 963.000.000 corrispondente all'entità del capitale finanziato accertato in sede giudiziale.

Le Sezioni Unite (n. 10561 del 30/01/2014, Gubert) hanno affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (e dunque conseguentemente anche la stessa confisca per equivalente) è legittimamente effettuato allorché il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato risulti impossibile, sia pure anche solo transitoriamente ovvero essendo gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione.

Non è possibile, nel caso in esame, procedere alla confisca diretta dei beni utilizzati per commettere i reati nei confronti della BPV in quanto l'istituto di credito è assoggettato a liquidazione coatta amministrativa. Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale di recente ribadito dalla Corte di legittimità secondo cui *"deve ritenersi che la non aggredibilità dei beni in via diretta, che ben può rappresentare, come appena visto, la condizione per potere operare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica, ricorra anche nel caso di intervenuto fallimento della persona"*

giuridica in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rn. 273951 e successivamente, Sez. 3, n. 51462 del 01/10/2019), il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio "patrimonio in capo al fallito, attribuendo invece al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il deperimento (Cass. sez. III n. 14766 del 2020; cfr anche Cass. Sez. III, n. 51462 del 2019).

È l'impossibilità di procedere in via diretta va valutata al momento della pronuncia.

Si è visto (sub capitolo XVIII par.6) come nei confronti dell'ente sia stato posto il vincolo unicamente sulle somme costituenti profitto del reato N.1 e corrispondenti al capitale introitato dalla banca per effetto degli acquisti "sollecitati" di soggetti con profilatura bloccante e non al capitale finanziato.

Ne consegue che l'intervenuto spossessamento dei beni in favore della massa a seguito della sottoposizione a procedura concorsuale, realizza la condizione negativa della confisca di valore.

Stante l'impossibilità di esperire la confisca diretta dei beni utilizzati per commettere i reati di aggio e ostacolo alla vigilanza, deve essere disposta la confisca per il valore equivalente pari a euro 963.000.000 nei confronti di Emanuele Giustini, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e Giovanni Zonin in ossequio al principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex multis Cass. Sez. V, 26/02/2020 n.19091; Sez. VI, n. 26621 del 10/04/2018; Sez. II, Sentenza n. 5553 del 09/01/2014; Sez. II, n. 45389 del 06/11/2008).

N. 1

CAPITOLO XX QUESTIONI CIVILISTICHE

Indice

1. Responsabile civile.
2. L'esclusione della responsabilità civile dell'ente incolpato ex d.lgs.231/2001.
3. Statuizioni civili.
 - 3.1. Conclusioni delle parti civili private.
 - 3.2. Damno determinato dai reati e liquidazione.
 - 3.3. Criteri di liquidazione degli onorari dei Difensori.

1. Responsabile civile.

Banca Popolare Vicenza in l.c.a. è stata citata come responsabile civile su richiesta di numerose parti civili già in udienza preliminare e come responsabile civile si è costituita all'udienza preliminare del 17.2.2018.

In fase preliminare al dibattimento, le parti civili costituite in tale fase hanno esteso la domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile già costituito.

Con ordinanza 2.4.2019 (allegata al relativo verbale di udienza) il Tribunale ha autorizzato l'estensione della domanda sulla base del principio, affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015), per cui nel caso in cui venga formalizzata una nuova costituzione di parte civile in un giudizio che vede già costituire altre parti civili ed il responsabile civile, risultando il responsabile civile già parte del processo per effetto dell'iniziativa delle altre parti civili, una formale vocatio in ius risulta non necessaria, mentre è pur sempre necessario che nei confronti del responsabile civile si formuli quella domanda che è il nucleo della citazione in giudizio del responsabile per il fatto altrui. Da tale principio si può risalire ad una regola più generale: quella della non necessità che l'istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile che divenga parte del processo venga indirizzata la domanda risarcitoria anche da quella parte civile che non ha fatto l'istanza.

Solo all'udienza del 30.10.20 il responsabile civile ha formalizzato richiesta di esclusione fondata sull'operatività dell'art.83 TUB.

L'eccezione è stata rigettata per tardività, tenuto conto che l'art. 86 co.3 c.p.p. prevede che la richiesta di esclusione del responsabile civile debba essere proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento e il successivo art. 87 c.p.p. procluce anche al giudice di provvedere d'ufficio alla esclusione del responsabile civile oltre il termine di apertura del dibattimento (cfr. ordinanza 5.11.2020 allegata al relativo verbale di udienza).

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza (su tutte SU n.12 del 19/05/1995, ma anche Cass.Sez. 5, n. 44247 del 17/07/2013, Sez. 5 n. 14575 del 16 marzo 2005), il termine di decadenza atiene esclusivamente al provvedimento ordinatorio di esclusione, mentre spetta sempre al giudice la valutazione in sede decisoria sulla sussistenza sia dei presupposti formali che dei presupposti sostanziali.

Principi affermati con riferimento alla parte civile ma applicabili anche al responsabile civile in quanto l'affermazione di responsabilità per il risarcimento del danno presuppone la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali della domanda.

In sede decisoria è, quindi, piena la cognizione di merito sull'esistenza delle condizioni di fatto e di diritto (sia formali che sostanziali) che giustificano la richiesta di condanna risarcitoria nei confronti del soggetto civilmente responsabile, oggetto di accertamento anticipato e solo provvisorio in fase di autorizzazione alla citazione, ma la cui osservanza il giudice è tenuto a sindacare, all'esito del dibattimento, con la sentenza di merito.

Come noto, in data 25 giugno 2017 Banca Popolare di Vicenza è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 185 del 25 giugno 2017.

Si osserva allora che l'art. 83 comma 3 TUB prevede che *"dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere punitamente promossa né proseguita alcun atto di esecuzione forzato o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale"*.

Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano l'opposizione allo stato passivo con relative impugnazioni, l'insinuazione tardiva e le contestazioni sul riparto finale.

Analogamente l'201 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, prevede (tramite il rinvio alla disciplina fallimentare ordinaria) che le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti (art.52).

Dunque, pur a fronte di una improcedibilità prevista in modo espreso dall'art. 51 L.F. solo per le azioni esecutive e cautelari, si ricava, a contrario, dalla previsione dello speciale rito dell'insinuazione al passivo riservato al riconoscimento dei diritti del creditore, che le domande aventi ad oggetto una pretesa di credito verso il fallimento (o la liquidazione coatta) trovano la loro sede unica ed esclusiva nel procedimento di accertamento del passivo.

La ratio è quella di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano esse finalizzate a sottrarre ad esso beni mobili o immobili.

Ne consegue che tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa o che costituiscano la premessa per una pretesa contro la massa devono essere dichiarate improcedibili.

In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte che ha chiarito che *"qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mere accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa*

improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum" (Cass. Civ. sez.3 n.7037 del 20/03/2017; Cass.civ. sez.3 n.27679 del 21/11/2008).

Ora, al di là dell'ambito di estensione del regime di improponibilità/improseguibilità prevista dall'art. 83 co. 3 TUB⁷⁹, è indiscutibile che l'azione proposta dalle parti civili nei confronti del responsabile civile sia finalizzata ad ottenere una condanna risarcitoria e, dunque, a vedersi riconoscere una pretesa risarcitoria nei confronti della banca in l.c.a per responsabilità collegata al reato commesso dagli imputati, che ha evidente natura di credito concorsuale in quanto idonea ad incidere sull'accertamento del passivo e, dunque, sulla par condicio creditorum (sul punto si richiamano Cass. civ. sez.3 n.128 del 16/10/15, Cass. Civ. sez.3 n.10640 del 26/6/2012 in punto di pretese risarcitorie, nel caso di specie per danni da sinistro stradale).

Non può, dunque, essere pronunciata alcuna sentenza di condanna nei confronti del responsabile civile e la domanda in tal senso proposta dalle parti civili va dichiarata improcedibile ex art. 83 T.U.B. dovendo essere fatta valere in sede concorsuale.

Del resto, l'eventuale pronuncia di condanna non sarebbe opponibile in sede concorsuale, il che fa comunque venir meno l'interesse ad agire in questa sede.

2. L'esclusione della responsabilità civile dell'ente incolpato ex d.lgs.231/2001.

Va ricordato che alcune parti civili costituite per il dibattimento hanno avanzato domanda risarcitoria anche nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa quale ente incolpato ex d.lgs 231/01.

La costituzione è stata dichiarata inammissibile in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la possibilità di esperire nel processo penale l'azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli enti in qualità di responsabili dell'illecito amministrativo di cui al d.lgs 231/01.

E infatti:

- l'obbligazione risarcitoria presuppone l'esistenza di un reato formalmente inteso, mentre l'illecito ex lege 231/2001 è concetto ontologicamente diverso ed ad esso non equiparabile;

- il combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. non contempla la possibilità di esperire nel processo penale l'azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli enti imputati in qualità di responsabili dell'illecito amministrativo di cui al d.lgs 231/01, prevedendo unicamente la possibilità di costituzione di parte civile l'obbligazione risarcitoria da reato con conseguente inammissibilità di un'estensione analogica, tenuto conto che si risolverebbe in una indebita analogia in malam partem e che, in ogni caso, l'art. 74 c.p.p. è norma eccezionale rispetto all'autonomia delle giurisdizioni per cui l'analogia non è ammessa (art. 14 preleggi);

⁷⁹ Se coincidente con quello delineato dalla legge fallimentare agli artt.51 e 52 LF (quindi riferito alle azioni di condanna e di ripetizione o quelle ad esse simmetriche) oppure più esteso e comprensivo di qualsivoglia azione nei confronti di una banca assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (tenuto conto che la norma fa riferimento ad "alcuna azione").

- il d.lgs. 231/2001 non contiene alcuna disposizione che riguardi espressamente il soggetto danneggiato né vi è alcun riferimento all'esperibilità dell'azione civile volta al risarcimento dei danni nel processo a carico dell'ente; le stesse norme che fanno rinvio ad istituti del codice di rito che in quella sede disciplinano la posizione della parte lesa non fanno alcun riferimento alla parte civile: l'art. 27 limita la responsabilità patrimoniale dell'ente alla sola obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, con totale pretermissione delle obbligazioni civili; l'art. 54 statuisce che il sequestro conservativo possa essere richiesto solo dal PM al fine di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario), diversamente dalla previsione generale di cui all'art. 316 c.p.p. che riconosce lo ius postulandi anche alla parte civile a garanzia del pagamento delle obbligazioni civili; l'art. 69 prevede, in caso di condanna, il pagamento delle sole spese processuali senza alcun riferimento al risarcimento del danno; l'art. 58 non prevede, in relazione all'archiviazione, alcun avviso alla persona offesa, diversamente dal disposto generale di cui all'art. 408 comma 2 c.p.p.; l'art. 59 co.2 non individua tra gli elementi che devono essere ricompresi nell'atto di contestazione all'ente l'indicazione della persona offesa (in dissonanza rispetto a quanto previsto dagli artt.417 e 552 c.p.p.) e, per contro, richiede l'indicazione del solo fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative;

- i danni conseguenza del reato sembrano esaurire l'orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria in quanto non sono individuabili danni ulteriori e diversi da quelli già prodotti dal reato presupposto che possano essere ricondotti in via immediata e diretta all'illecito amministrativo dell'ente con conseguente carenza di interesse all'azione.

Si rimanda più diffusamente all'ordinanza pronunciata all'udienza del 21.3.2019 per le argomentazioni a sostegno dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, anche con riferimento alla compatibilità costituzionale della disciplina così predisposta.

Va aggiunto che tale conclusione ha trovato conforto anche nella giurisprudenza sovranazionale in quanto la Corte di Giustizia UE con sentenza 12.7.2012 Giovanardi, G-79/11 ha statuito che l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente incolpato ex 231/2001 non è in contrasto con il diritto dell'Unione.

Già all'udienza del 21.3.2019 è stata dichiarata, dunque, l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile formalizzate nei confronti dell'ente incolpato ex lege 231.

Ciò nonostante alcune parti civili hanno riproposto, in sede di conclusioni, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni di Banca Popolare di Vicenza come responsabile amministrativo. La domanda non è stata presa in esame, non essendo stata ammessa alcuna costituzione nei confronti dell'ente incolpato ex lege 231 e non essendo, dunque, confluita nel giudizio alcuna domanda in tale senso su cui il Tribunale sia chiamato a pronunciarsi.

3. Statuizioni civili.

Gli imputati, per i delitti per cui hanno riportato condanna, dovranno risarcire il danno alle parti civili costituite nei loro confronti che non sono state escluse in forza delle

ordinanze pronunciate dal Tribunale alle udienze del 21.3.19 e 7.5.19 o che non hanno revocato la loro costituzione.

Le parti civili nei confronti delle quali viene pronunciata condanna generica al risarcimento del danno sono quelle indicate negli elenchi allegati al dispositivo, predisposti in ordine alfabetico con il nome del Difensore e a seguire l'elencazione delle parti rappresentate, con inserimento solo di quelle per le quali si ritengono validamente rassegnate le conclusioni.

Le posizioni non menzionate nell'elenco allegato al dispositivo devono dunque intendersi revocate sulla base delle considerazioni svolte sub punto 3.1.

3.1. Conclusioni delle parti civili private.

Va evidenziato che nel corso del giudizio alcune parti civili hanno revocato la loro costituzione.

Con riferimento alle parti civili Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia, Toninello Laura, va ricordato che la revoca è stata solo parziale in quanto la costituzione è stata revocata nei soli confronti dell'imputato Mario Paolo e invece mantenuta nei confronti degli altri imputati (udienza 6.6.2019).

Le parti civili Pretto Luca, Pretto Matteo, Tizian Fabio, Tizian Silvia, costituite con l'avv. Recanatini, hanno revocato la costituzione di parte civile all'udienza dell'11.2.2021, quindi dopo il deposito delle conclusioni.

Le parti civili hanno concluso alle udienze del 15.12.2020 (Banca di Italia e Consob) e del 17.12.2020 (le parti civili private).

Si tratta di udienze appositamente calendarizzate dal Tribunale per le discussioni delle parti civili.

Le parti civili istituzionali (Banca di Italia e Consob) hanno discusso anche oralmente, depositato conclusioni scritte e memorie.

Le parti civili private hanno discusso solo in minima parte anche oralmente, le altre hanno presentato solo conclusioni scritte.

Solo l'avv. Gaudiano (pos. 254, 254 bis, 416, 416 bis) ha presentato le conclusioni alla successiva udienza del 19.1.2021, riservata alla discussione delle Difese, iniziata all'udienza del 13.1.2021.

L'art. 82 co.2 c.p.p. attribuisce alla sola mancata presentazione delle conclusioni la revoca tacita della costituzione.

Dunque, pur a fronte di conclusioni formalizzate in altra e successiva udienza rispetto a quella in cui era previsto l'intervento finale delle parti civili, la costituzione non può ritenersi revocata, in quanto i casi di revoca sono tassativi e sono disciplinati dall'art. 82 cod. proc. pen. e il mancato rispetto dell'ordine delle discussioni, pur previsto dall'art. 523 c.p.p., non è stabilito a pena di nullità.

La parte civile è comparsa ed ha rassegnato le proprie conclusioni, seppur in un momento diverso da quello inizialmente previsto.

Le conclusioni non possono, dunque, ritenersi intempestive e vanno considerate validamente depositate per i fini di cui all'art. 523 c.p.p.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che devono ritenersi tempestive le conclusioni presentate dalla parte civile prima che abbia termine l'intera fase della

discussione, non essendo necessario che esse precedano l'inizio della discussione da parte dell'imputato (cfr. Cass.sez.6 n. 57521 del 6.12.2017; Sez. 5, n. 41141 del 17/10/2001).

Diversa la valutazione per i Difensori che non hanno presentato conclusioni né scritte né orali.

In tal caso la costituzione deve intendersi revocata ex art. 82 co.2 c.p.p.

Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la ratio della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile, intesa quale negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria, si incentra, in mancanza delle conclusioni della indicata parte, sulla necessità di acquisire processualmente, con stabile documentazione, le richieste ferme e precise da parte del danneggiato, trattandosi di pretesa civilistica, puntualizzando, altresì, che di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi alle conclusioni presentate all'atto della costituzione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle stesse ovvero non siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisoria o alla rifusione delle spese, ponendosi comunque il mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio dalla parte civile come presupposto della impugnabilità della sentenza per opera della medesima parte (Cass.sez.1 n.19380 del 24.11.2016).

Dunque, le parti che non hanno in alcun modo formulato richieste né in forma scritta né in forma orale in fase di discussione devono intendersi revocate, sicché il Tribunale non ha pronunciato statuizioni su tali posizioni.

Va evidenziato che il Tribunale ha fornito precise indicazioni per il deposito delle conclusioni da parte dei Difensori di parte civile, tenuti conto del considerevole numero di parti costituite nel processo (oltre 7000) e del fatto che alcuni Difensori patrocinano un numero considerevole di parti (anche diverse migliaia).

E' stato chiesto, dunque, ai Difensori di predisporre le conclusioni in un atto unico per tutte le parti rappresentate da ciascun Difensore e di allegare alle conclusioni uno schema con l'elenco nominativo delle parti civili rappresentate, suddiviso per i capi di imputazione per i quali è stata ammessa la costituzione all'esito delle ordinanze del 21.3.2019 e 7.5.2019 e con indicazione, per ciascuna parte, della quantificazione del danno di cui alla richiesta risarcitoria secondo un format predisposto dal Tribunale, al fine di uniformare le conclusioni e gestirle in modo ordinato.

Nelle conclusioni così depositate si sono rilevate diverse discrasie.

In alcuni casi, le conclusioni rassegnate dal patrocinatore difensore di più parti risultano riferite solo ad alcune delle parti costituite e non a tutte.

Per le parti non menzionate, in mancanza di qualsivoglia conclusione e richiesta risarcitoria, la costituzione deve intendersi revocata ex art. 82 co.2 c.p.p.

In altri casi, le conclusioni sono state rassegnate per tutte le parti, ma nello schema allegato alle conclusioni non sono state neppure indicate tutte le parti.

Si tratta, in tal caso, di mero errore materiale che non determina revoca alcuna della costituzione, in quanto ciò che rileva è che, per la parte rappresentata, siano state

precisate le conclusioni, mentre lo schema allegato costituisce unicamente un riepilogo schematico delle richieste già formulate.

Invece, nel caso di parte menzionata solo nella intestazione delle conclusioni o nello schema allegato, ma senza formulazione di richieste risarcitorie, deve ritenersi configurabile l'ipotesi di revoca ex art. 82 co.2 c.p.p., mancando la formalizzazione di una richiesta qualificabile come "conclusione" ai sensi del disposto dell'art.523 co.2 c.p.p.

Si è poi rilevato che due parti hanno presentato le conclusioni con due diversi difensori. Va ricordato che ai sensi degli artt. 100 c.p.p. e 24 disp.att.c.p.p. la parte civile sta in giudizio con il patrocinio di un solo difensore e la nomina di difensori eccedenti il numero previsto dall'art. 100 c.p.p. si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti, mentre non è prevista sanzione processuale (né di nullità, né di inammissibilità) nel caso in cui la parte civile nomini più di un difensore.

Moro Gianfranco ha presentato le conclusioni sia con l'avv. Ternullo (pos.214 e 214 bis) sia con l'avv. Malagutti (pos.180 e 370).

La parte risulta costituita in udienza preliminare con due distinti atti e due diversi difensori.

Va rilevato tuttavia che nella procura conferita all'avv.Malagutti in data 13.12.17 (pos. 180) era contenuta anche l'espressa dichiarazione di revoca di precedenti difensori; quindi, considerato che la nomina dell'avv. Ternullo è antecedente (29.11.17), questa deve intendersi revocata, sicché la costituzione dell'avv.Ternullo deve ritenersi revocata dalla costituzione con altro difensore.

Per Moro Gianfranco si è, dunque, tenuto conto unicamente delle conclusioni presentate dall'avv.Malagutti.

Cunial Marco risulta costituito in udienza preliminare sia con l'avv.Calvetti (pos.128, 601,332) sia con l'avv.Rocca (pos.603) anche in questo caso con due distinti atti di costituzione.

Le procure conferite ai difensori non contengono alcuna dichiarazione di revoca di precedenti difensori.

La procura dell'avv.Calvetti risulta conferita in data 7.12.17 (pos 128) mentre quella all'avv.Rocca in data 16.11.18; ne consegue che, in assenza di diversa determinazione della parte, in base al disposto dell'art. 24 disp. Att. C.p.p. deve ritenersi inefficace la nomina dell'avv.Rocca in quanto successiva.

Per Cunial Marco si è, dunque, tenuto conto unicamente delle conclusioni presentate dall'avv. Calvetti.

Vi sono stati poi Difensori che hanno depositato le conclusioni chiedendo il risarcimento del danno anche per parti civili che erano state escluse dal Tribunale in fase preliminare al dibattimento; le relative domande non sono state, quindi, prese in considerazione, in quanto relative a soggetti che non hanno assunto la veste di parte processuale nel presente giudizio, in quanto esclusi.

Ancora, alcuni Difensori hanno concluso per le parti patrocinata anche con riferimento ai reati sub capi I e L (art. 173 bis TUF) pur trattandosi di parti che non hanno aderito all'aumento di capitale o che avevano aderito solo ad uno degli aucap.

Sul punto va ricordato che con ordinanza del 21.3.2019 (cui si rimanda per le argomentazioni) è stata ritenuta la legittimazione alla pretesa risarcitoria per tali capi di imputazione unicamente per i sottoscrittori degli aumenti di capitale cui i falsi prospetti si riferivano, sulla base della considerazione per cui il nesso di causalità tra l'infedeltà del prospetto e il danno lamentato è ravvisabile unicamente nell'aggravio economico subito per avere acquistato titoli il cui valore o redditività sono stati negativamente influenzati dalle informazioni insufficienti o fuorvianti contenute nel prospetto, con la conseguenza che chi non ha acquistato i titoli condizionabili da tali prospetti non può lamentare alcun danno dal reato che quella falsità sanziona.

Dunque, le richieste formulate per tali capi anche da parte di coloro che non risultano aderenti (per non averlo in alcun modo allegato nemmeno all'atto della prospettazione della domanda) all'aumento di capitale (2013, 2014 o entrambi) debbono considerarsi irrualmente presentate essendone già stata dichiarata dal Tribunale la carenza di legittimazione e dunque non sono state esaminate.

Va poi ricordato che è stata esclusa la legittimazione delle parti civili private alla costituzione per il reato di cui all'art.2638 c.c. per il quale sono state ritenute legittimate alla costituzione unicamente le autorità di vigilanza (si rimanda anche in questo caso all'ordinanza del 21.3.19); ne consegue che anche in tal caso le richieste risarcitorie formulate in ordine a tali capi di imputazione non possono essere prese in considerazione.

Vi sono poi parti civili che, oltre alla domanda risarcitoria, hanno chiesto la pronuncia di accertamento della nullità e/o inefficacia dei contratti di finanziamento sottoscritti per l'acquisto di azioni.

Va, allora, osservato che l'unica domanda civile proponibile in sede penale è quella risarcitoria per i danni derivanti da reato, mentre le pronunce dichiarative o costitutive sul contratto sono riservate al giudice civile nella sede propria e con la garanzia del contraddittorio con tutti i soggetti interessati ed esulano dai poteri di *ius dicere* attribuiti al giudice penale.

Infine, alcune parti civili hanno inserito nelle conclusioni scritte la richiesta di sequestro conservativo.

Si tratta di richieste assolutamente generiche e meramente esplorative, senza indicazione dei beni e del pericolo di dispersione; si tratta di istanze che non assolvono a quel minimo di allegazione cui è tenuta la parte che richiede la misura cautelare reale e che per tale ragione non possono essere prese in considerazione.

3.2. Danno determinato dai reati e liquidazione.

Le parti civile costituite nel presente procedimento si dividono in tre gruppi: autorità di vigilanza (Banca di Italia e Consob), enti esponenziali, azionisti ed obbligazionisti BPVi.

Autorità di vigilanza.



Banca d'Italia e Consob sono costituite unicamente in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. (capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1 per Banca d'Italia; il solo capo N1 per Consob).

La giurisprudenza ha riconosciuto alle autorità di vigilanza la veste di persone offese dal reato di cui all'art. 2638 c.c. in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma, che è quello del corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni di vigilanza, che passa attraverso il corretto flusso informativo dal vigilato al vigilante necessario all'esercizio della vigilanza.

L'indisponibilità (dolosamente omessa o fraudolentemente occultata) di informazioni veritiere sul soggetto vigilato può determinare conseguenze dannose sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale.

Il danno patrimoniale subito dall'autorità di vigilanza è sia quello derivante dalla mancata disponibilità di informazioni veritiere e complete sul soggetto vigilato sia quello cagionato dalle più complesse e onerose operazioni di vigilanza, non rientranti nell'attività ordinaria, che l'autorità ha dovuto straordinariamente porre in essere per ottenere dette informazioni con conseguenti maggiori spese sostenute per ispezioni supplementari o reperimento dei dati che il vigilato aveva l'obbligo di fornire o comunque rendere accessibili e che non spetta all'autorità di vigilanza ricercare mediante attività investigativa.

A ciò si aggiunge il danno per il dispendio di risorse in attività deviata dalle false o omesse informazioni, che comporta l'impiego di risorse in attività non aderente alla situazione economico patrimoniale del vigilato, in quanto impostata sulla base delle informazioni (false o carenti) ricevute e, dunque, svolta in modo inefficiente o inappropriato, con conseguente spreco di risorse e necessità di impiego in attività aggiuntive per emendarvi.

Il danno non patrimoniale è ascrivibile sia alla compromissione delle finalità istituzionali, sia alle conseguenze reputazionali.

L'ostacolo si traduce, infatti, di fatto, in un cattivo svolgimento della funzione di vigilanza: viene compromessa la possibilità dell'autorità di vigilanza di operare per il tempestivo ed efficace perseguimento delle finalità istituzionali, con lesione, dunque, dell'interesse pubblico all'esercizio dell'attività di vigilanza.

Le condotte di ostacolo inducono l'autorità di vigilanza ad operare scelte di vigilanza inappropriate od omettere gli interventi necessari, il che induce nell'opinione pubblica la percezione di inefficienza o negligenza nello svolgimento dell'attività di vigilanza, con conseguente danno all'immagine sotto il profilo della compromissione della credibilità dell'azione di vigilanza e della fiducia che la collettività vi ripone; le scelte di vigilanza non opportune od omesse, anche se incolpevoli e indotte dalle condotte delittuose, mettono in discussione la capacità di perseguire le finalità di legge concernenti i compiti di vigilanza su banche ed intermediari finanziari e inducono la percezione, da parte del pubblico, di una inefficienza o negligenza nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Entrambe le autorità di vigilanza hanno chiesto il risarcimento del danno sia patrimoniale sia non patrimoniale, quest'ultimo con richiesta di liquidazione in via equitativa.

N i O

Con riferimento al danno patrimoniale, sia Banca di Italia sia Consob lo hanno parametrato al costo sostenuto dall'Istituto per l'attività di vigilanza svolta dai propri funzionari e dirigenti nell'ambito dell'attività istruttoria espletata in relazione alle vicende in cui si sono contestualizzate le condotte di ostacolo e con riferimento alla collaborazione con l'autorità giudiziaria e altre autorità.

Le parti civili hanno prodotto, ai fini della quantificazione, i calcoli effettuati dagli uffici interni sulle ore di lavoro e le retribuzioni da imputare a ciascun funzionario impegnato nell'attività straordinaria.

Il danno in termini di dispersione di risorse, svolgimento di attività straordinaria, sviamento da altre attività ha trovato riscontro, sotto il profilo dell'An, nell'istruttoria dibattimentale: sono stati sentiti gli ispettori che hanno condotto le verifiche per conto delle rispettive autorità di vigilanza; sono state prodotte le relazioni ispettive che danno conto dell'attività svolta; l'istruttoria ha evidenziato la complessità degli accertamenti che hanno portato all'emersione delle condotte di ostacolo e le attività conseguenti che si sono rese necessarie.

Sotto il profilo del danno all'immagine, la compromissione della credibilità dell'attività svolta dalle autorità di vigilanza si rivela significativa, tenuto conto della risonanza della vicenda e dell'impatto che il default di un istituto come Banca Popolare di Vicenza (radicata sul territorio e annoverata tra le maggiori banche italiane⁷³) ha avuto sul tessuto economico e sociale.

Indice ne è il fatto che molte parti civili private hanno chiesto la citazione delle autorità di vigilanza come responsabili civili adducendone la responsabilità per non aver svolto la loro funzione con la necessaria diligenza, consentendo agli imputati di eludere i controlli e impedendo ai risparmiatori di conoscere il reale dissesto dell'istituto bancario⁷⁴, a riprova della percezione che le condotte delittuose hanno indotto di autorità di vigilanza inefficienti nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutili.

Si tratta di danni che, per tipologia ed entità, non sono liquidabili in questa sede in quanto avrebbero richiesto una istruttoria approfondita ai fini della esatta quantificazione.

Le parti vanno, dunque, rimesse avanti al giudice civile per l'esatta quantificazione del danno.

In questa sede può essere liquidata una provvisionale che si ritiene di commisurare al costo sostenuto dall'autorità di vigilanza per il dispendio di risorse in attività inutile e per l'attività straordinaria svolta a seguito delle condotte di ostacolo.

I conteggi fatti dagli uffici interni sui costi complessivi sostenuti per l'attività svolta sono puntuali e costituiscono adeguato parametro di riferimento.

A Banca d'Italia va dunque liquidata una provvisionale pari ad euro 601.017,39: si è tenuto conto dei costi sostenuti per l'attività strettamente conseguente alle condotte di ostacolo e riconducibili all'aggravio dell'attività derivante dalla commissione dei reati.

⁷³ Come dà conto l'inclusione nei 14 gruppi bancari più significativi soggetti alla vigilanza di BCE.

⁷⁴ Si rimanda all'ordinanza sulle questioni afferenti la richiesta di citazione del responsabile civile pronunciata in data 24.2.2019.

Invece, l'attività svolta da Banca d'Italia in relazione all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa non può essere ricompresa tra i danni cagionati dai reati in esame non essendo in connessione causale con le condotte di ostacolo; oltretutto si tratta di attività istituzionale svolta ai sensi degli artt.80 e ss. TUB sicchè rientra nella specifica area di attività di Banca d'Italia e costituisce svolgimento ordinario dei compiti affidati dal legislatore, che l'autorità di vigilanza è tenuta a svolgere indipendentemente da attività illecite poste in essere dal soggetto vigilato.

A CONSOB va liquidata una provvisoria pari ad euro 186.570,00.

Anche in questo caso si tratta dei costi imputabili al solo aggravio dell'attività di controllo derivante dalla commissione del reato e non dell'intero ammontare dei costi sostenuti durante l'attività di vigilanza, dovendo appunto distinguersi tra l'attività ordinaria, che rientra nei compiti istituzionali e non trova connessione con il reato e quella straordinaria indotta invece dalle condotte illecite.

Enti esponenziali:

Sono costituite parti civili le associazioni a tutela dei risparmiatori Confconsumatori Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, Federconsumatori Veneto, Codacons, Cittadinanza Onlus.

Sulla legittimazione degli esponenziali in genere e di quelli costituiti in particolare si rinvia all'ordinanza pronunciata in data 21.3.19 e allegata al verbale di udienza.

Il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente esponenziale è di natura esclusivamente non patrimoniale e si identifica con la lesione dell'interesse diffuso.

Ciò tuttavia non esime dall'onere di fornire gli elementi necessari ad identificarlo, tenuto anche conto che il pregiudizio non è "in re ipsa" e nessuno degli enti lo ha assolto.

Non è possibile, pertanto, in questa sede procedere ad una, nemmeno parziale, quantificazione del danno con la conseguenza che le parti andranno rimesse al giudice civile.

L'assenza di qualsivoglia parametro per la quantificazione preclude altresì la condanna al pagamento di una provvisoria, che presuppone necessariamente l'individuazione di un ammontare prevedibile di un danno nei limiti del quale circoscrivere la provvisoria.

Azionisti e obbligazionisti.

La quasi totalità delle parti civili costituita è rappresentata da azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca Popolare di Vicenza (i titolari di obbligazioni convertibili si sono visti attuare la conversione anticipata nel maggio 2015).

Va ricordato che il Decreto Legge 99/2017 che ha posto in liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ha mantenuto i diritti dei titolari di obbligazioni subordinate nella liquidazione, con la conseguenza che potranno trovare soddisfazione solo una volta soddisfatti gli altri creditori.

Si tratta, dunque, di investitori che rientrano tra coloro che hanno subito un danno dalle condotte manipolative, in quanto indotti all'investimento da una situazione patrimoniale e di liquidità dell'istituto artatamente rappresentata, senza essere messi nelle condizioni di valutare la rischiosità dell'investimento e, conseguentemente, la solvibilità della banca nell'estinguere il credito ed effettuare il rimborso, che non hanno ricevuto.

Rispetto al reato di aggio, il pregiudizio subito dall'investitore va individuato nell'aver acquistato o conservato gli strumenti finanziari a prezzo non corrispondente al loro valore effettivo ovvero nell'aver operato un investimento che, senza le condotte manipolative, non avrebbe effettuato.

Si è visto sub capitolo VI come le manipolazioni informative abbiano avuto ad oggetto notizie idonee ad influire sulle scelte di investimento dei singoli, cioè a determinarli nell'acquisto o nel mantenimento dei titoli che, sulla scorta delle informazioni corrette, non avrebbero acquistato o avrebbero dismesso.

Analogamente le condotte di manipolazione operativa hanno indotto nell'investitore la convinzione di un titolo liquido e dal valore stabile, elementi che parimenti influiscono sulla scelta dell'investimento.

Con riferimento al reato di falso in prospetto, va ricordato che la giurisprudenza riconosce una specifica "responsabilità da prospetto" in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società per il danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, nel presupposto che il prospetto non veridico influenzi le scelte d'investimento del sottoscrittore (Cass. civ. Sez. 1, n. 14056 del 11/06/2010).

A fronte di reati pacificamente condizionanti le scelte dell'investitore, va osservato che il danno per gli investitori si è certamente verificato, tenuto conto che le condotte manipolative hanno indotto ad un valore dell'azione superiore a quello effettivo e a rappresentare una solidità patrimoniale in realtà insussistente.

E' emerso, infatti, che il valore dell'azione, già nel 2012, era sensibilmente inferiore a quello proposto dalla banca al mercato e negli anni successivi è andato a decrementarsi, con un deprezzamento che si è inevitabilmente riversato sugli azionisti.

Analogamente, si è visto come i ratios patrimoniali già dal 2012 fossero inferiori al livello prudenziale.

Le conseguenze dannose del reato non possono però essere circoscritte ai soli soggetti che hanno effettuato acquisti nel periodo di commissione delle condotte delittuose: costoro hanno subito sicuramente il danno derivante dal maggior esborso effettuato per l'acquisto di un'azione di valore inferiore a quello pagato, se non addirittura per l'esborso effettuato per acquistare un titolo che, ove fossero stati correttamente informati, non avrebbero mai acquistato.

Tuttavia, anche coloro che hanno acquistato azioni in data antecedente hanno subito un danno dal reato, in quanto le condotte manipolative hanno inciso anche sulle scelte di disinvestimento, sicché il pregiudizio è ravvisabile nell'aver conservato il pacchetto azionario a causa delle condotte manipolative con conseguente danno economico da mancato disinvestimento, subendo anche in tal caso le conseguenze di un deprezzamento dell'azione che avrebbero potuto evitare vendendo i titoli.

Certamente più complessa la posizione di coloro (una minima parte) che hanno acquistato titoli successivamente alle condotte delittuose (si tratta in particolare di obbligazioni subordinate).

Tuttavia, anche a tali soggetti le condotte delittuose possono aver creato pregiudizio, perché resta uno scollamento tra la cessazione delle condotte delittuose e il

disvelamento, il che ha determinato il protrarsi degli effetti di una errata rappresentazione al mercato della reale situazione dell'istituto con indubbio svantaggio informativo (indotto dalle condotte delittuose) per l'investitore.

Sul punto basti ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, seppur con riferimento alle diverse ipotesi dei contratti di borsa, che pur a fronte di un intento speculativo dell'investitore non è esclusa la responsabilità per il danno conseguente laddove l'informazione sulla base della quale si è operato l'investimento sia stata comunque falsata giacché non è consentito approfittare dello svantaggio informativo altrui (argomentando da Cass.civ.Sez. 3, n. 15224 del 03/07/2014).

Vi sono da ultimo gli azionisti che hanno acquistato azioni con il finanziamento erogato dalla banca.

Si è visto come anche l'investimento di tali soggetti sia stato, invero, condizionato dalle false prospettazioni, sia che si sia trattato di acquisto solo parzialmente finanziato sia che sia trattato di acquisto interamente finanziato⁷².

Tali azionisti non hanno subito una perdita patrimoniale diretta non avendo impiegato risorse proprie nell'acquisto delle azioni; tuttavia, al di là della sussistenza o meno dell'obbligo del rimborso del finanziamento (la giurisprudenza civile di merito si sta orientando per la nullità del contratto), conseguenze dannose restano comunque certamente configurabili a fronte della esposizione debitoria segnalata alla centrale rischi e all'addebito dei costi del finanziamento⁷³.

Dunque, le parti civili costituite hanno posizioni eterogenee e diverse sono le tipologie di danno che vengono in considerazione a seconda della tipologia di investimento e della tempistica.

Le parti civili hanno formulato le richieste risarcitorie parametrando il danno alla somma corrisposta per effettuare l'investimento, limitandosi a documentare la titolarità delle azioni od obbligazioni e la perdita di valore.

⁷² E, infatti, anche coloro che si sono prestati ad effettuare operazioni finanziate erano stati in ciò condizionati dalla convinzione, da un lato, che si trattasse di un fenomeno isolato (stante le modalità con cui veniva presentata l'operazione e la riservatezza che veniva richiesta al cliente), assolutamente regolare e dettato da esigenze di carattere temporaneo della banca e non certo da criticità, dall'altro della sicura chiusura dell'operazione a breve termine, veni della affidabilità dell'istituto. Si veda ad esempio quanto dichiarato dal teste Favrin sul fatto che accettò l'operazione perché BPV, non implicava rischi ed era una banca solida (pagg.56-57 verb.fono.10.7.19) oppure dal teste Ferrari che ha dichiarato di aver accettato perché pensava che la banca fosse "in una situazione di sicurezza", "uno degli istituti più importanti nel panorama italiano" (pag.16 verb.ud.5.6.19) o ancora da quanto riferito dal teste Ferrarini sulla sicurezza indotta dalla presentazione che veniva fatta della banca e della stabilità del valore dell'azione rispetto a quelle delle banche quotate (pagg.14-15 verb.ud. 11.7.19) o ancora dal teste Tagliabue che ha ricordato l'accento posto sulla "sicurezza" della banca nella lettera agli azionisti che lo aveva indotto ad investire nelle azioni (pag.63 verb.10.12.19) o ancora dal teste Boer sulla solidità e crescita della banca e pronta liquidabilità del titolo (pag.95 verb.ud.6.6.19) o ancora dal teste Roncato sulla sicurezza delle operazioni (pagg.16, 22 verb.ud.16.11.19) o ancora da Ravazzolo Silvano che ha dichiarato che venne assicurato sulla solidità della banca (si. 7.10.16 acquisite ex art. 493 co.3 c.p.p. all'ud.4.7.19).

⁷³ Si richiamano le dichiarazioni di Ferrari Alberto (ud.5.6.19) che ha riferito dell'esposizione di 18 milioni di euro e dell'addebito degli interessi passivi che dopo i fatti vengono addebitati; Morato Luigi (ud. 30.5.19) sulla esposizione in centrale rischi; Maliverni Christiani (ud.4.7.19) sulla segnalazione in centrale rischi e la perdita di finanziamenti regionali

I danni richiesti sono stati quantificati dalle parti, quanto al danno patrimoniale, nel controvalore del pacchetto azionario calcolato sulla base del valore dell'azione di euro 62,50 o all'ammontare della somma investita nell'obbligazione, quindi sostanzialmente alla perdita dell'investimento; quanto al danno non patrimoniale, in una quota parte del danno patrimoniale.

Va però osservato che il danno non si risolve nella perdita del valore dell'azione in quanto i reati di falso in prospetto e aggio presentano profili peculiari tali da non consentire una determinazione del danno patrimoniale desumibile dalla mera corrispondenza tra la somma investita e le perdite subite.

I reati, infatti, non attengono a condotte depauperative del patrimonio della banca, ma a condotte di falsa rappresentazione agli investitori, che ledono la libertà di autodeterminazione nella scelta consapevole di investimento ed è nella dimensione di tale lesione che si misura il danno, che va tenuto distinto da quello derivante dal dissesto della banca e dalla successiva procedura di liquidazione che rileva in altre fattispecie incriminatrici che non sono contestate in questa sede.

Inoltre, come evidenziato, le conseguenze dannose sono multiformi e legate alla tipologia dell'investimento, alla tempistica delle acquisizioni ed eventuali dismissioni dei titoli, alle circostanze che potevano indurre o meno la dimissione dell'investimento.

Va allora ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione civile introdotta nel processo penale possiede una diversa struttura rispetto all'azione civile esercitata in sede civile e, pur conservando una propria autonomia, segue le regole stabilite per il processo penale (in tal senso anche Cass.sez.3 n.1509 del 16/10/2018).

Ne consegue che i vari profili di danno e la loro entità devono costituire oggetto di specifica prova e tale onere che non è stato compiutamente assolto dalle parti civili.

Le parti civili si sono limitate a documentare i titoli sottoscritti o acquistati e il prezzo pagato, ma tale elemento è assolutamente insufficiente a consentire la precisa determinazione del danno.

Le prove dichiarative richieste non sono state ammesse in quanto relative o alle modalità di conclusione dell'operazione, ritenute irrilevanti ai fini della quantificazione del danno attesa la tipologia dei reati contestati oppure alla quantificazione delle azioni possedute, ritenute superflue in quanto afferenti a circostanza documentale.

E' stato altresì affermato che l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale (v. Corte Cost., sentenze n. 443 del 26/09/93, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994).

E' un dato di fatto che il rilevante numero di parti civili costituite nel presente procedimento non consente un esame specifico di ogni singola posizione.

Non si può non evidenziare come l'accertamento del danno specifico concernente ogni singola posizione, a fronte di oltre 7000 parti civili costituite, avrebbe imposto una istruttoria specifica (peraltro non attivabile d'ufficio a fronte dell'onere sopra delineato a

carico della parte) e comunque determinato una dilatazione dei tempi processuali incompatibile con le priorità assegnate nel processo penale e contraria agli interessi delle stesse parti civili, tenuto conto che il decorso del tempo costituisce specifica causa di estinzione del reato.

Va infine osservato che nella determinazione del danno dovranno considerarsi anche le somme corrisposte a titolo di indennizzo sulla base del FIR (fondo indennizzo risparmiatori) di cui non si ha alcuna contezza.

Non è dunque possibile in questa sede una quantificazione precisa dei danni subiti dalle singole parti che vanno dunque rimesse avanti al giudice civile per la puntuale liquidazione del danno; in sede civile, sarà possibile vagliare tutti gli elementi come sopra delineati che incidono sulla quantificazione del danno.

In questa sede è possibile, tuttavia, riconoscere una provvisionale alle parti che l'hanno richiesta, essendo indubbio che i reati hanno cagionato rilevanti danni agli investitori che hanno acquistato azioni o obbligazioni subordinate, sia di natura patrimoniale (attesa la stretta correlazione con la proficuità dell'acquisto effettuato) sia di natura non patrimoniale.

Sotto tale ultimo profilo va considerata la significatività della Banca Popolare di Vicenza per il territorio e l'affezione degli investitori all'istituto⁷³⁴, che nelle condotte delittuose è stato invece strumentalizzato a fini illeciti.

Non essendo possibile individuare una provvisionale specifica per ciascuna parte si è ritenuto di utilizzare un criterio oggettivo che consenta di attribuire a ciascuna parte un importo proporzionale al danno subito che è certamente connesso all'entità dell'investimento effettuato.

La provvisionale viene dunque quantificata nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte, tenuto conto che gli importi che vengono in rilievo vanno da alcune migliaia di euro sino a svariati milioni.

L'importo massimo evita di liquidare a titolo di provvisionale importi disallineati rispetto ai danni effettivamente subiti, tenuto conto che le cifre più consistenti sono tendenzialmente quelle relative al capitale finanziato e a commisurare l'importo ad una cifra che sia idonea a coprire almeno il danno non patrimoniale.

Le parti per le quali viene riconosciuta la provvisionale sono indicate negli elenchi allegati⁷³⁵.

3.3. Criteri di liquidazione degli onorari dei Difensori.

⁷³⁴ Emblematica l'afferazione di Loison Dario (pag.9 verbod.13.6.19): *"Beh, tengo il polsino che in be... mio padre mi regalò a circa 20 anni un po' di regione della banca, e comincio lì: era un senso di appartenenza a qualcosa, e quindi in senso storiamente dei titoli fin da ragazzo, così ho fatto anche nei congressi di mio figlio, un po' di tempo quando ho compiuto 18 anni. Quindi era, in cuor, una tradizione, per noi era la banca, come da tutti i miei parenti amici, che hanno sempre scelto, quindi."*

⁷³⁵ Con ordinanza in data 17 maggio 2021, si è disposta la correzione dell'errore materiale del dispositivo letto in udienza nella parte in cui è stata omessa l'indicazione della concessione della provvisionale delle parti che ne avevano fatto richiesta



Tutti gli imputati, giudicati colpevoli delle condotte loro ascritte in rubrica vanno infine condannati in via solidale tra loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili secondo gli importi indicati nell'elenco allegato al dispositivo.

Per quanto riguarda le parti civili istituzionali, le spese vengono liquidate:

- per CONSOB nella misura richiesta di euro 3.870, oltre spese generali nella misura del 15%;

- per Banca d'Italia nella misura di euro 89.970, di cui euro 23.220 per onorari, importo che si rivela congruo in considerazione della pluralità dei capi di imputazione rispetto ai quali Banca d'Italia è persona offesa e dell'attività defensionale conseguentemente svolta nel giudizio che giustifica l'aumento nella misura dell'80% ex art. 12 co.1. Va invece osservato che l'aumento previsto dall'art. 12 co. 2 DM 55/2014 va tarato su 6 imputati (con un aumento complessivo del 120%) tenuto conto che Banca d'Italia non è interessata alle posizioni dell'ente incolpato ex d.lgs.231/2001 e del responsabile civile. Va inoltre riconosciuto l'importo per le spese vive sostenute (euro 48.000) e per le spese di trasferta che corrispondono a quelle previste dagli accordi collettivi come trattamento economico dei dipendenti dell'autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda le spese legali delle parti private, va osservato che le difese delle parti civili non hanno svolto attività istruttoria e l'apporto nel corso delle udienze, salvo qualche eccezione, è stato limitato.

La discussione, nella quasi totalità dei casi, si è limitata alla precisazione delle conclusioni. L'art. 12 co.2 (cui l'art.16 rinvia) prevede un importo "base" predefinito con possibilità di aumentare il compenso fino al 30% per ogni parte ulteriore alla prima e fino alla decima, mentre tale importo potrà essere aumentato fino al 10% per le parti dalla undicesima fino alla trentesima (limite massimo previsto dalla legge).

Va poi osservato che vi sono difensori che rappresentano un numero estremamente elevato di parti (anche migliaia).

Tale criterio, dunque, se applicato in maniera rigida e uniforme per quel che riguarda l'importo di partenza su cui calcolare i vari aumenti, porterebbe ad esiti squilibrati e irragionevoli giacché ad un difensore che assiste 30 parti civili verrebbe liquidato lo stesso importo di un difensore che ne assiste diverse migliaia.

Il Tribunale - mutuando i criteri già adottati dalla giurisprudenza di merito in processi analoghi per numero di parti (Tribunale di Milano, Tribunale di Ferrara) - ha inteso adottare un criterio a "scaglioni", modulando la determinazione degli onorari sulla base del numero di parti assistite sia con riferimento alla determinazione degli onorari sia con riferimento alle percentuali per le parti ulteriori, in modo da garantire che l'effetto moltiplicativo previsto dalla legge venga proporzionato al lavoro effettivamente effettuato (a fronte di attività sostanzialmente omogenea) e all'impegno proporzionalmente maggiore quanto più sono le parti assistite.

Gli scaglioni sono stati calcolati individuando un importo "base" crescente in base al numero di parti assistite e modulando diversamente in crescendo gli aumenti per il numero di parti, stante il limite legale per gli aumenti percentuali sulle parti assistite.

Dunque, per ogni parte successiva alla prima e sino alla trentesima si è individuato l'importo specifico in relazione al numero di parti costituite; per le parti successive alla trentesima l'importo è necessariamente forfettario.

Per chi assiste una parte vanno pertanto liquidati € 2.400 oltre 15%, IVA, CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 400,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 600,00 (base € 720,00, -50% -80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% -80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 360 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 120 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

2 parti	€ 2.760
3 parti	€ 3.120
4 parti	€ 3.480
5 parti	€ 3.840
6 parti	€ 4.200
7 parti	€ 4.560
8 parti	€ 4.920
9 parti	€ 5.280
10 parti	€ 5.640
11 parti	€ 5.760
12 parti	€ 5.880
13 parti	€ 6.000
14 parti	€ 6.120
15 parti	€ 6.240
16 parti	€ 6.360
17 parti	€ 6.480
18 parti	€ 6.600

19 parti	€ 6.720
20 parti:	€ 6.840
21 parti	€ 6.960
22 parti	€ 7.080
23 parti	€ 7.200
24 parti	€ 7.320
25 parti:	€ 7.440
26 parti	€ 7.560
27 parti	€ 7.680
28 parti	€ 7.800
29 parti	€ 7.920
30 parti:	€ 8.040

Per chi assiste da 31 a 50 parti vanno liquidati € 8.750 + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 650,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430);
- per la fase decisionale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2500,00.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 375 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 125 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 51 a 80 parti vanno liquidati € 9.695 + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);

- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 900,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2770,00

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 415,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 138,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 81 a 100 parti vanno liquidati € 10.045 + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1000,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2.870

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 415,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 138,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 101 a 150 parti vanno liquidati € 10.395 + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1100,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 2.970

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 445,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 148,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 151 a 200 parti vanno liquidati € 10.745 + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1.200,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 3.670.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 460,50 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 153,5 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste da 201 a 500 parti vanno liquidati € 11.270 + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1.350,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 3.220.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 15% fino alla decima (€ 483,00 ulteriori per ogni parte) e del 5% (€ 161,00 ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

Per chi assiste oltre 500 parti (da 501 in poi) vanno liquidati € 16.100 + 15% + IVA + CPA secondo il seguente schema di calcolo:

- per la fase di studio della controversia € 450,00 (base € 450,00, -50% +80% Min: € 225 Max: € 810);
- per la fase introduttiva del giudizio € 720,00 (base € 720,00, -50% +80% Min: € 360 Max: € 1.296);
- per la fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 12.430);
- per la fase decisionale € 1.350,00 (base € 1.350,00, -50% +80% Min: € 675 Max: € 2.430).

Per un totale di euro 3.220.

L'aumento per ogni parte ulteriore, considerata la sostanziale omogeneità delle posizioni trattate, è del 20% fino alla decima (€ 644,00 ulteriori per ogni parte) e del 10% (€ 322,00

ulteriori per ogni parte) dalla undicesima fino alla trentesima (nel secondo caso il massimo consentito).

Agli importi così individuati, va aggiunto, per le parti costituite in udienza preliminare l'importo di euro 1.200,00; importo forfettario unico senza considerare gli aumenti per pluralità di parti previsti dall'art. 12 co.2 tenuto conto che la partecipazione all'udienza preliminare è stata meramente interlocutoria e che gli aumenti sono stati presi in considerazione per la fase dibattimentale di maggiore complessità e durata.

Inoltre per le parti che hanno richiesto il sequestro conservativo va aggiunto l'importo di euro 800,00 per la fase cautelare reale (consistita nella richiesta di sequestro e nella concessione, inaudita altera parte, del relativo provvedimento cautelare).

Non può essere riconosciuto invece al patrono di parte civile l'onorario per la fase delle indagini preliminari, in quanto le spese cui fa riferimento l'art. 541 c.p.p. sono quelle sostenute per l'esercizio dell'azione civile nel processo che non può avvenire prima dell'udienza preliminare, mentre sono escluse le spese eventualmente sostenute in una fase antecedente in favore della persona offesa.

Vanno inoltre liquidate le spese vive.

Con riferimento alle spese di trasferta, l'art. 27 DM 55/2014 prevede il rimborso delle spese sostenute purché documentate.

Nessuna delle parti civili ha prodotto documentazione a sostegno pertanto tali importi non possono essere liquidati (anche perché, in assenza di documentazione, è impossibile effettuare una valutazione di corrispondenza e congruità).

Naturalmente, tenuto conto del principio della domanda, non può essere corrisposto al Difensore più di quanto chiede, sicché laddove la richiesta di onorario sia risultata inferiore ai criteri evidenziati si è liquidato l'importo richiesto.

Le somme devono essere considerate imputate in quote uguali per ciascuna parte difesa da ogni legale.


Tre parti risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato; gli onorari, determinati secondo i criteri esposti, vanno ridotti di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002.

Quindi per Cittadinanzattiva ONLUS l'importo liquidato al Difensore è pari ad euro 1.600,00 (oltre accessori) e medesimo importo anche per Naim Barbara giacché l'attività defensionale si è svolta sino alle conclusioni in vigenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che è stato revocato in data 18.3.2021, ex artt. 112 co.1 B e 114 co.1 DPR 115/2002, con decorrenza dal 23.12.2020, dunque successivamente al deposito delle conclusioni.

Per Bertinato Giovanni viene posta a carico dello Stato la quota parte di onorario ad esso riferibile (pari ad euro 108,00 oltre accessori di legge) essendo patrocinato dall'avv. Bertelle che assiste numerose altre parti non ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la liquidazione dell'importo unitaria.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI responsabili dei reati loro ascritti in rubrica e, esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.,



riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate, unificati i reati nel vincolo della continuazione, più grave il reato sub H1), condanna:

GIUSTINI EMANUELE alla pena di anni sei mesi tre di reclusione,
MARIN PAOLO e PIAZZETTA ANDREA alla pena di anni sei di reclusione ciascuno,
ZONIN GIOVANNI alla pena di anni sei mesi sei di reclusione.

Condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al pagamento delle spese processuali.

Letto l' art. 29 c.p. dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Letto l'art. 2641 comma II c.c. dispone nei confronti degli imputati la confisca per il valore equivalente alla somma di € 963.000.000.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 317 comma IV c. p. p. dichiara l'inefficacia dei sequestri conservativi eseguiti nei confronti degli imputati PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE a far data dalla irrevocabilità della pronuncia.

Letto l'art. 531 c. p. p. dichiara non doversi procedere nei confronti di GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI in relazione al capo A1), limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27.4.2013 perché estinte per intervenuta prescrizione.

Letti gli artt. 69 D.lgs. 231/01, 533, 535 c. p. p. dichiara Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.12 comma II lett. A) d lgs 231/2001, applicata la disciplina della pluralità di illeciti di cui all'art. 21 d.lgs. n.231/2001, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € 364.000.

Letto l'art. 19 D.Lgs. 231/01 dispone nei confronti dell'ente la confisca della somma di euro € 74.212.687,50.

Letti gli artt. 53 D.lgs. 231/01, 323 c.p.p. revoca il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Vicenza in data 18.5.2017 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza limitatamente alla somma di € 31.800.000, di cui ordina la restituzione all'ente.

Condanna Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 240 c.p. dispone la confisca dei documenti cartacei ed informatici oggetto di sequestro probatorio eseguito nelle date 21 e 22 settembre 2015 e la conservazione dei reperti agli atti del presente procedimento.

Visto l'art. 83 TUB dichiara improcedibile la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO (tranne che nei confronti di Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia, Toninello Laura), PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore delle parti civili private di cui all'allegato elenco, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio come dal richiamato elenco.

Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili Cittadinanzattiva ONLUS, Naim Barbara (per l'importo di cui all'elenco allegato), Bertinato Giovanni per la quota parte di euro 108,00 (oltre accessori di legge).

Condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore della parte civile Banca d'Italia, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 89.970, di cui € 23.220 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.

Condanna GIUSTINI EMANUELE al risarcimento dei danni in favore della parte civile Consob, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 3.870, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.

Condanna gli imputati al pagamento di una provvisoria in favore di Banca d'Italia pari ad € 601.017,39 nonché in favore delle parti civili private come da elenco allegato che viene quantificata nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte.

Condanna Giustini Emanuele al pagamento di una provvisoria in favore di CONSOB pari ad € 186.570,00.

Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per quanto di competenza in relazione all'ipotesi di reato contestata sub N1 a carico di Zonin Giovanni

letto l'art. 544 comma III c.p.p. indica il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Vicenza, 19 marzo 2021.

Il Presidente estensore
Debora De Stefano

Il Giudice estensore
F. Maria Garbo

Il Giudice estensore
Cristina Amedoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 GIU 2021

AL DIRETTORE DISTrettuale
Vicenza

Avv. Aldo Agostinacchio

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

3.960,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.: 175/368

Costituite per il solo capo A1:

1. MASSIMO STOCCO

2. ANTONIO STOCCO

Avv. Chiara Altin

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

5.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

189,00 euro per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.: 21/428, 23/428, 25/428, 29/428, 267/428, 271/428 e 537

Costituite per il solo capo A1:

1. CASTORO MARIA IPPOLITA

2. GERLIN MARISA

3. GIOVANNA VENDRAMINI

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CAPUZZO PAOLO

2. FIORAVANTI VETTORETTI sottoscrittore delle azioni (ELDA CORRADO E MARIA TERESA VETTORETTI cointestatari del conto corrente utilizzato per l'acquisto delle azioni)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. WALTER SEBENELLO

Avv. Graziano Amodeo

Liquidazione onorari e spese:

2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n.:240

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. RIDOLI BASILIO

Avv. Cristian Amoroso

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.: 191 e 388

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

I. MENDO ROBERTO ANGELO

Avv. Stefano Antiga

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n.: 1

Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittrice solo dell'aumento di capitale 2013:

I. GIARDINI SERGIO

Avv. Alberto Antonello

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

3.600,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

54,00 euro per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero n.: 217- 414

Costituite per il solo capo A1):

I. MIOTTO MAURO

Avv. Carlo Anzil

(22 parti civili)

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

8.280,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero: n. 287, 324 e 503

Costituite per il solo capo A1):

1. Vidal Filena (503)

2. Cecchini Gioconda (503)

3. Pasut Rosa Laura (503)

4. Scoda Roberta (503)

5. Zuccolo Alberto (503)

6. Simeon Nerina (503)

7. Zuttien Orianna (503, 128)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Antoniutti Laura (503)

2. Calligaro Rodolfo (503)

3. Lirussi Nevia (503)

4. Nobile Tiziana (503)



Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

- | |
|----------------------------------|
| 1. Cattelan Fabrizio (503) |
| 2. Cattelan Viviana (503) |
| 3. Durigon Orfeo (287, 324) |
| 4. Paulesso Marinella (287, 324) |
| 5. Facchin Federico (287, 324) |
| 6. OTTO s.r.l. (503) |
| 7. Zuccolo Caterina (503) |

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

- | |
|-----------------------------|
| 1. Cicuto Nadia (503) |
| 2. Rossi Livio (503) |
| 3. Masolini Franco (503) |
| 4. Turello Gianfranco (503) |

Avv. David Giuseppe Apolloni

Liquidazione onorari e spese:

3840,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

135,00 euro per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 226

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

- | |
|-------------------------|
| 1. TECNOSTRADE SRL |
| 2. MIRCO CIPOLLETTA |
| 3. ELISABETTA GIRARDI |
| 4. FRANCESCA SANTAROSSA |

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

- | |
|-----------------------------|
| 1. SPINELLI E MANNOCCHI SRL |
|-----------------------------|

Avv. Francesca Baggio

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare)

3.960,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

202,00 euro per spese esenti

PROVVISORIALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 262 e 262 bis

Parte costituita per i capi a1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

Federico Vianelli

Parte costituita per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013.

09/5 840